

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	41
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	106
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	107
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	177
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	369

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali. C. 1093 Grimoldi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna e C. 3326 Turco (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3276, 3323 e 3326*) 35

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè e C. 3421 Palmizio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 38

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, in relazione alle proposte di legge C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato, recanti modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare 40

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione del sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti (*Svolgimento e conclusione*) 40

Sulla pubblicità dei lavori 40

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il comma 1 della disposizione di delega: individua l'arco temporale di entrata in vigore delle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della citata legge delega); attribuisce l'iniziativa al Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento; individua il termine di 90 giorni per l'esercizio della delega, soggetto a scorrimento di ulteriori sessanta giorni a norma del comma 2 (v. infra); enuclea i seguenti principi e criteri direttivi: « *a*) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie; *b*) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica; *c*) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; *d*) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica; *e*) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea; *f*) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di Trattati internazionali ratificati dall'Italia ».

Il comma 2 disciplina le procedure per l'esercizio della delega: la fase consultiva prevede l'acquisizione dei pareri parla-

mentari, con il meccanismo del cosiddetto « doppio parere parlamentare »; qualora tali pareri non vengano espressi nei termini, il Governo può comunque procedere nell'esercizio della delega; sono chiamate a pronunciarsi sia le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari della Camera e del Senato sia la Commissione parlamentare per la semplificazione. Il termine per l'espressione dei pareri è di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione: in questo caso sono chiamate a pronunciarsi soltanto le Commissioni competenti per materia, che hanno dieci giorni di tempo dalla nuova trasmissione per esprimersi sulle osservazioni del Governo; è previsto, infine, un meccanismo di scorrimento dei termini per l'esercizio della delega: « Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni ». Lo scorrimento sembrerebbe doversi applicare soltanto in relazione all'espressione del primo parere parlamentare, vista la collocazione nel testo della previsione relativa al meccanismo. Il comma 3 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati a norma dei commi 1 e 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega principale. Il termine per l'adozione di tali decreti è compreso « Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo ».

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli. L'articolo 1 (con la rubrica « Modificazioni ») interviene, con modificazioni e soppressioni, su disposizioni contenute in 11 atti legislativi: in 2 leggi finanziarie e 9 decreti-legge. In qualche caso (per esempio al comma 2), le modifiche apportate vanno lette in com-

binato disposto con le abrogazioni disposte dall'articolo 2. L'articolo 2 (con la rubrica « Abrogazioni ») reca l'abrogazione di 46 previsioni relative ad adempimenti di varia natura elencate nell'allegato 1 (si veda la tabella in calce). Infine, l'articolo 3 dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Come evidenziato nella relazione illustrativa il provvedimento si pone in un'ottica di semplificazione del sistema normativo e di « pulizia dell'ordinamento » mediante l'abrogazione di quelle disposizioni di legge recanti la previsione di provvedimenti attuativi per i quali non sussistono più le condizioni di adozione ovvero la modifica al fine di favorirne l'adozione. A tal fine, nella relazione si fa presente come l'individuazione dei provvedimenti oggetto dello schema di decreto sia stata effettuata sulla base di un censimento, effettuato con la collaborazione di tutte le amministrazioni centrali, tenendo conto di quelli le cui condizioni di adottabilità non risultano più attuali e la cui abrogazione non comporta effetti sulla finanza pubblica né adempimento di obblighi derivanti dalla normativa UE o internazionale. La disposizione di delega individua come data di partenza le disposizioni entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011. In base all'ultimo dei periodici monitoraggi effettuati dall'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al 16 novembre 2015 la situazione è così riassumibile: al 22 febbraio 2014 risultavano da adottare, complessivamente, 889 provvedimenti attuativi (474 imputabili al periodo in cui è stato in carica il Governo Monti; 415 riferiti al periodo in cui è stato in carica il Governo Letta); al 16 novembre 2015 restano da adottare 246 provvedimenti (rispettivamente 141 risalenti all'epoca del Governo Monti e 105 all'epoca del Governo Letta). A tali numeri – comunque in costante diminuzione – si devono aggiungere i 613 previsti da quando è in carica il Governo Renzi (dal 22 febbraio 2014). Lo schema si prefigge dunque l'obiettivo di modificare ed abrogare una serie di previsioni di adempi-

menti che non hanno trovato attuazione e che non appaiono più necessari. In particolare, le disposizioni abrogate prevedono le seguenti tipologie di adempimenti: 7 regolamenti di delegificazione, la cui procedura di adozione prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri; il parere del Consiglio di Stato; la registrazione della Corte dei conti; il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 5 decreti del Presidente della Repubblica da emanare in genere su proposta di Ministri, di concerto talora con altri Ministri e con procedure aggravate; 29 decreti ministeriali, per taluni dei quali è esplicitata la natura non regolamentare; 1 Piano nazionale; 4 provvedimenti di Agenzie fiscali.

Riguardo all'individuazione delle norme oggetto di modificazioni o di abrogazioni, dalla relazione illustrativa emerge come, in taluni casi, l'adempimento si è rivelato superfluo, in quanto le previsioni hanno comunque dispiegato i loro effetti (per esempio, n. 12); in altri casi, sono intervenute successive disposizioni (per esempio, n. 13); in altri casi, infine, l'attuazione della norma si è rivelata impervia e una finalità analoga è stata perseguita con altri strumenti. Non risultano invece disposizioni direttamente riconducibili ai criteri di delega di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 124 del 2015. In taluni casi (ad esempio allegato 1, n. 2, 4 e 38) l'abrogazione investe anche le disposizioni di natura sostanziale correlate alla previsione normativa relativa all'adempimento: in questo caso viene in rilievo il criterio di delega di cui alla lettera *c*) « garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa. Venendo all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 1, comma 1, esclude le università statali dalle istituzioni per le quali si prevede l'emanazione da parte del MIUR di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario. A tal fine, novella un periodo dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 149,

della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Il citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) dispone che le Amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi, per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, aventi ad oggetto una qualunque categoria merceologica, facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Per le amministrazioni escluse dall'obbligo, tra cui rientrano le università statali, prevede l'emanazione di linee guida ministeriali per gli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure del mercato elettronico. La relazione illustrativa utilizza diverse argomentazioni a supporto della proposta. In particolare, in primo luogo evidenzia che « la richiesta è in linea con la proposta di modifica dell'articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014 i cui effetti finanziari si sono prodotti anche senza l'adozione del Decreto Ministeriale che ne definisce gli indirizzi ». La disposizione citata ha disposto la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università per euro 34 mln nel 2015 e per euro 32 mln annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che le università dovevano operare sulla base di indirizzi formulati con decreto del MIUR. Nello schema di decreto legislativo non è prevista una modifica del citato articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014. La medesima relazione, inoltre, sottolinea che la modifica « è corroborata dal fatto che appare poco opportuna la definizione di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisiti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni aventi natura diversa ». Al riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento. Da ultimo, la relazione evidenzia che la medesima finalità della disposizione normativa di cui si propone la modifica è stata raggiunta con il

decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, recante linee generali di indirizzo della programmazione delle università, per il triennio 2013/2015, « ove è già stata prevista una linea di indirizzo generale per sostenere i progetti inter-ateneo volti all'unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca ». Il riferimento sembra essere all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale citato, relativo alle azioni per il raggiungimento del « Dimensionamento sostenibile del sistema universitario », tra cui si rinviene la « Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale o macroregionale », con un unico Consiglio di amministrazione, un unico Presidente, nonché unificazione e condivisione dei richiamati servizi. Al riguardo si evidenzia, dunque, che la disposizione che – secondo la relazione illustrativa – renderebbe superflue le linee guida per le università statali sembrerebbe riguardare specificatamente gli aspetti organizzativi e amministrativi di determinate università che intendessero federarsi tra loro, più che concernere, in generale, gli indirizzi per la razionalizzazione e il coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei, avvalendosi delle procedure del mercato elettronico.

L'articolo 1, comma 2, sopprime la disposizione introdotta dal decreto-legge n.1 del 2012 volta ad attribuire alle società di progetto, in aggiunta ai benefici fiscali già previsti, anche una percentuale del 25 per cento del maggiore gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni. La norma soppressa è diretta a dare avvio anche nei porti ad opere infrastrutturali facendo ricorso a capitali privati, sostituendo il contributo pubblico anche con parte del maggior gettito IVA generato dall'infrastruttura. La relazione governativa motiva la soppressione della norma in quanto essa non ha mai trovato effetto a causa della mancanza del maggior gettito IVA. Per tale motivo è stato introdotto un meccanismo

agevolativo alternativo, con l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 che ha inserito il nuovo articolo 18-*bis* (Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti) nella legge n. 84 del 1994, in base al quale è stato istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti; detto fondo è alimentato annualmente per un ammontare pari all'1 per cento dell'IVA all'importazione dovuta sulle merci introdotte per il tramite di ciascun porto, con un limite annuo di 70 milioni di euro, limite innalzato a 90 milioni con l'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013. Pertanto la soppressione in esame si rende necessaria per evitare la coesistenza di norme che duplicano i meccanismi agevolativi. La proposta di modifica è completata dalla proposta di abrogazione dei commi 2-*bis* e 2-*quater*, disposta dall'allegato n. 1 (previsto dall'articolo 2). In particolare il comma 2-*bis* individua le modalità per la determinazione, per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura, dell'incremento del gettito IVA su cui calcolare la quota del 25 per cento sopra menzionata. Il maggior gettito IVA è pertanto così determinato: per i progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno; per i progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento. Il comma 2-*quater* prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – siano stabilite: le modalità per l'accertamento, il calcolo e la determinazione dell'incremento di gettito sopra evidenziato; le modalità di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto; ogni altra disposizione attuativa delle precedenti disposizioni.

L'articolo 1, comma 3, interviene su due disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di documentazione amministrativa relativa agli stranieri. In particolare, la lettera *a*), abroga l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 5 del 2012, nella parte in cui dispone che le comunicazioni tra comuni e questure previste dal regolamento di attuazione del testo unico immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche. Tale disposizione prevede, inoltre, (articolo 6, comma 2) che le modalità di effettuazione, tra le altre, di queste comunicazioni vengano disciplinate da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali. La motivazione dell'abrogazione, esposta nella relazione illustrativa, risiede nel fatto che il medesimo decreto-legge n. 5 del 2012 (articolo 17, comma 4-*quinquies*) rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'individuazione delle modalità per l'acquisizione d'ufficio di una serie di documenti relativi agli stranieri, nonché delle misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. In particolare, l'acquisizione d'ufficio riguarda: i certificati del casellario giudiziale italiano; le iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale; i dati anagrafici e di stato civile; le certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido; le certificazioni necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Andrebbe ulteriormente chiarito se tale documentazione coincida con quella prevista dalla disposizione abrogata. Infatti, la lettera *b*), modifica il citato articolo 17, comma 4-*quinquies*, inserendo la previsione che il decreto attuativo disciplini non l'acquisizione di ufficio della documentazione, ma l'acquisizione attraverso sistemi informatici e banche dati, eliminando altresì il riferimento a misure idonee a

garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione, in quanto assorbite dall'acquisizione in via digitale, nel presupposto che questa sia la modalità più veloce. Occorrerebbe chiarire se la soppressione del riferimento all'acquisizione « d'ufficio » dei dati possa incidere sulle finalità di semplificazione della normativa o se invece permanga comunque l'obbligo per l'amministrazione di acquisire d'ufficio i relativi dati.

L'articolo 1, comma 4, interviene sulla disciplina relativa all'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricati, o di diritti ad essi relativi, all'autorità di pubblica sicurezza, previsto dalla legislazione antiterrorismo (articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59). Si tratta, in particolare, di quei residui casi in cui la cessione dei fabbricati non comporta la registrazione del contratto (ad esempio, per i contratti di comodato di immobili conclusi in forma verbale). In questi casi, il decreto-legge 2012, n. 79, ha semplificato le modalità di comunicazione, prevedendo la possibilità della trasmissione alle autorità locali di pubblica sicurezza dei dati per via telematica. La definizione del modello informatico e delle modalità di trasmissione sono demandate ad un decreto del Ministero dell'interno. La disposizione in esame – modificando il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2012 – prevede che la comunicazione venga fatta non alle autorità locali di pubblica sicurezza, ma direttamente al questore, al fine – come si legge nella relazione illustrativa – di ridurre i passaggi procedurali, sfruttando le economie di scala e ottimizzando le risorse disponibili.

L'articolo 1, comma 5, abroga la previsione della revisione della nozione di servizi operativi delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, da effettuarsi tramite linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio (recata dall'articolo 14, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, cosiddetta *spending review*). La revisione della nozione di servizi operativi è funzionale alla adozione delle misure per destinare a servizi effettivamente operativi

un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni derivanti dalla limitazione del turn over operata dal medesimo decreto-legge. L'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012 prevede, infatti, che il 2010 e il 2011 i corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel medesimo anno. Per gli anni successivi la facoltà di assumere è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. Secondo la relazione illustrativa del provvedimento, la revisione della nozione di servizi operativi è possibile senza l'adozione delle linee guida « anche alla luce della sopravvenuta normativa in materia di turn over », successiva al decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 1, comma 5, lettera b), sopprime il primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), che prevede l'adozione di un decreto interministeriale (MIUR-MEF-Funzione pubblica) volto a stabilire criteri e procedure per il transito (disposto dal comma 14), con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, dei docenti titolari delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 124 del 1999) e C555 (esercitazioni di pratica professionale) nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), in base al titolo di studio posseduto. Il decreto interministeriale doveva essere emanato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e il transito doveva avvenire entro 30 giorni. La relazione tecnica relativa al decreto legge n. 95 del 2012 specificava che si trattava di circa 900 unità, per la maggior

parte transitate dagli enti locali, ed evidenziava che la disposizione avrebbe avuto l'effetto di ridurre il fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amministrativo o tecnico o di collaboratore scolastico. La relazione illustrativa relativa allo schema di decreto legislativo in esame sottolinea che, a fini di semplificazione, i criteri e le procedure possono essere definiti con il decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, già previsto per il transito, caratterizzato da un iter procedurale più snello. Appare necessario valutare l'eventualità di adozione di criteri e procedure differenti da parte dei diversi uffici scolastici regionali.

L'articolo 1, comma 6, lettera a), e comma 7 modificano la lettera a) dell'articolo 8 del decreto-legge n. 179 del 2012 e l'articolo 13, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 69 del 2013 che all'articolo 8 appena citato fa espresso riferimento. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica siano adottate le regole tecniche necessarie al fine di adottare, nel trasporto pubblico locale, sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane. La modifica del comma 2 dell'articolo 8, che introduce l'esplicito riferimento all'articolo 17, comma 3 della legge 400 del 1988, è volta a riconoscere la natura regolamentare del provvedimento citato. La modifica all'articolo 13, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 69 del 2013, abroga la disposizione che prevede il potere sostitutivo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione del citato decreto ministeriale, decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Come risulta dalla relazione illustrativa allegata, ad oggi non si è proceduto all'adozione del provvedimento in argomento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto, una volta decorsi i termini previsti dal decreto-legge n. 69 del 2013, tale adozione

dal Ministero risulta preclusa dalla sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo della Presidenza del consiglio dei ministri. Con la soppressione di tale potere sostitutivo la disciplina della materia torna ad essere rimessa ai ministri competenti. La disposizione non prevede peraltro un termine per l'adozione del decreto ministeriale.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in questione interviene per abrogare le disposizioni che prevedono, in materia di inclusione intelligente – come definita ai sensi dell'articolo 20, comma 16, del decreto legge n. 179 del 2012 – che i criteri di individuazione degli interventi rientranti in tale ambito siano stabiliti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La giustificazione di tale abrogazione è riconducibile al fatto che nella legge n. 124 del 2015, all'articolo 1, si prevede una ampia delega al Governo avente ad oggetto la modifica e l'integrazione del codice dell'amministrazione digitale che, nell'ambito delle disposizioni attuative della delega, sarà tra l'altro ispirata dall'esigenza di assicurare l'inclusione intelligente. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 179 del 2012 « L'inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti, definite dal piano nazionale ». Tale disciplina fa a sua volta riferimento all'obiettivo di favorire lo sviluppo delle città e delle comunità intelligenti (*smart cities*) rispetto al quale l'Agenzia per l'Italia digitale, anche attraverso il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, coordina le attività volte alla verifica e al monitoraggio delle iniziative assunte per il conseguimento degli obiettivi appena ricordati.

Il comma 8 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge

n. 101 del 2013, che ha previsto l'emanazione (finora non avvenuta) di un decreto del Ministro dell'ambiente per la disciplina delle modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), a decorrere dal 30 giugno 2014, ad una serie di soggetti individuati dalla norma (enti/imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio). La relazione illustrativa giustifica l'abrogazione di tale disposizione alla luce della prossima entrata in vigore di un nuovo sistema semplificato del SISTRI, la cui configurazione informatica è in corso di elaborazione da parte del Ministero dell'ambiente con il supporto tecnico della CONSIP.

L'articolo 1, comma 9, modifica l'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2013, stabilendo che con l'adeguamento del regolamento di attuazione del testo unico immigrazione alla nuova durata del permesso di soggiorno per motivi di studio si preveda la « comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati ». Il citato articolo 9 del decreto legge n. 104 del 2013 ha esteso la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza dei cittadini di Paesi terzi a corsi di studio o per formazione per l'intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno, rinnovabile di anno in anno. Inoltre, ha previsto la possibilità di prolungare il permesso per ulteriori 12 mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto (c.d. permesso per attesa occupazione). Gli effetti della disposizione sono differiti all'adozione della normativa di attuazione attraverso l'adeguamento del decreto del

Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che avrebbe dovuto essere effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Ai sensi del codice dell'amministrazione digitale le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa.

L'articolo 1, comma 10, modifica l'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto legge n. 83 del 2014 (legge n. 106 del 2014), nella parte relativa alla definizione del « Programma Italia 2019 », volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier predisposti dalle città candidate per la « Capitale europea della cultura 2019 ». Con la novella, si affida a Stato, regioni e comuni interessati la definizione del Programma, attraverso gli accordi previsti per gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, nonché degli enti locali (articolo 2, comma 203, legge n. 662 del 1996) e anche sotto forma di investimento territoriale integrato (*ex* articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013). In particolare, si prevede che i programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite accordo stipulato fra il comune interessato, la regione e il Mibact. Con l'accordo sono individuate le risorse necessarie per la sua realizzazione (anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi UE per il periodo 2014-2020). L'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti è adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che costituisce approvazione del Programma Italia 2019. La relazione illustrativa evidenzia che la previsione vigente – in base alla quale il Programma Italia 2019 deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa

intesa in sede di Conferenza unificata – si è dimostrata di difficile applicazione, in particolare a causa della non chiara definizione del contenuto del decreto e dell'impossibilità, a fronte dell'assenza di previsioni di coperture, di individuare, con lo stesso decreto, la dotazione finanziaria di ciascuna azione. Esplicita, pertanto, che la modifica è diretta a rimettere nel giusto ordine logico-giuridico le azioni esecutive, prevedendo una prima fase istruttoria con gli enti territoriali e rinviando ad una fase successiva l'adozione del decreto ricognitivo di tali interventi

L'articolo 1, comma 11, lettera *a*) dello schema di decreto legislativo modifica il termine iniziale dal quale decorrono i 180 giorni per l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, previsto dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014. Il decreto-legge n. 133 del 2014 prevede infatti che al fine dell'avvio degli investimenti per gli aeroporti di interesse nazionale si provveda, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, all'emanazione dei decreti ministeriali di approvazione. Posto che, come risulta dalla relazione illustrativa, non sono stati ancora sottoscritti i suddetti contratti di programma, il termine per l'emanazione dei decreti di approvazione è fatto decorrere, attraverso la modifica introdotta dal comma in esame, dalla data di sottoscrizione dei suddetti piani.

La lettera *b*) del comma 11 dell'articolo 1 integra il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legge n. 133 del 2014 – che ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, finanziato mediante la revoca di risorse già stanziata – al fine di specificare le necessarie modalità di trasferimento delle risorse revocate. Viene infatti stabilito che le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo. Il citato comma 6 ha demandato la definizione di criteri, modalità ed entità delle

risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente (di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), ad oggi non emanato.

La lettera *c*) del comma 11 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 33, comma 3, primo periodo, del decreto legge n. 133 del 2014, è volta a prevedere che la delibera del Consiglio dei ministri, per l'individuazione delle aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 33 in materia di bonifiche ambientali e rigenerazione urbana, venga adottata su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Quanto alle ulteriori disposizioni abrogate di cui all'Allegato. Il punto n. 1 abroga l'articolo 4-*bis*, comma 6-*bis*, della legge n. 1216 del 1961. La norma ha previsto l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la denuncia dei premi incassati nell'anno precedente dalle imprese assicuratrici estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ai fini della determinazione dell'imposta sui premi assicurativi. La relazione governativa afferma che non è necessario emanare un nuovo provvedimento, posto che quello emanato in data 16 aprile 2010 in virtù della norma previgente è ancora idoneo a disciplinare la questione, garantendo una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa. Il provvedimento 16 aprile 2010 riguarda l'approvazione del modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile relativa agli acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti Iva e dagli agricoltori esonerati e del modello INTRA 13 per la dichiarazione dei singoli acquisti intracomunitari, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Occorre, invece, fare riferimento al modello appro-

vato con il provvedimento 18 maggio 2010 e a quello approvato successivamente con il provvedimento 30 aprile 2013.

Il punto 2 abroga l'articolo 35, comma 1-*bis*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La norma che lo schema di decreto legislativo intende abrogare è stata inserita dall'articolo 54, comma 1, decreto-legge n. 1 del 2012, e prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, per determinare le modalità di costituzione e di gestione di un patrimonio destinato dagli enti locali a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche. In particolare, tale norma consente ai comuni, alle province, alle città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, alle unioni di comuni, alle comunità montane e ai consorzi tra enti locali, di attivare prestiti obbligazionari di scopo per il finanziamento di singole opere pubbliche e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Secondo la relazione illustrativa, questa norma, intervenuta in un momento di crisi del mercato che suggeriva di consentire agli enti locali di ricorrere a tali forme di indebitamento garantite da un patrimonio immobiliare, destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti, appare attualmente inopportuna e controproducente. Agli enti locali sono permesse emissioni obbligazionarie solo in forma di titoli ad ammortamento, che mal si conciliano con la garanzia immobiliare, che è di difficile divisibilità, mentre dovrebbe potersi ridurre in misura esattamente corrispondente al processo di ammortamento del prestito. Inoltre, sempre secondo la relazione, il dover prestare garanzie specifiche sui prestiti obbligazionari degli enti locali

sarebbe indicatore di limitata affidabilità creditizia, cosa che potrebbe far diminuire l'affidabilità complessiva dello Stato italiano, specie in una condizione di mercato che si mostra invece favorevole, durante la quale il merito di credito si è ristabilito e può migliorare. L'abrogazione in esame sembra pertanto riguardare l'intera disciplina che consente agli enti locali di emettere obbligazioni garantite da un patrimonio destinato per finanziare le opere pubbliche.

Il numero 3 dell'allegato 1 abroga l'articolo 23, comma 1-*ter*, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), inserito dall'articolo 13, comma 2, lettera *e*), n.1), del decreto-legge, 22 giugno 2012, n. 83. L'articolo 23, comma 1-*ter*, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevede l'adozione di un regolamento, con cui individuare i criteri e le modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia di inizio attività. Successivamente, l'articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014, ha previsto la conclusione di accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza Unificata, al fine di adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione delle dichiarazioni e segnalazioni, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. In attuazione di tale disposizione, sono stati conclusi i seguenti accordi: l'accordo 18 dicembre 2014 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera, l'accordo del 16 luglio 2015 per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (cosiddetta superDIA) e l'accordo del 12 giugno 2014, per l'adozione di moduli unificati e semplificati per

la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in edilizia. Occorre infine richiamare l'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, delega il governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

Il punto 4 abroga l'articolo 5, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La norma che lo schema di decreto legislativo intende abrogare autorizza Cassa depositi e prestiti Spa a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi alla illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi. La norma stabilisce anche le modalità di escussione della garanzia. L'Agenzia delle entrate,

entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme: per i comuni, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale; per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, riscossa tramite modello F24. Le modalità attuative della disposizione sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che dovrebbe, tra l'altro, definire: i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi in oggetto; le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della garanzia; l'importo massimo utilizzabile; le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depositi e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. La norma non fissa la data di adozione del decreto ministeriale. Le somme trattenute sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa secondo le procedure già definite nella disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei propri debiti commerciali, di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (legge n. 64/2013). I citati commi, in particolare, il comma 13 del decreto legge n. 35 del 2013 dispongono che in caso di mancata corresponsione da parte dell'ente locale della rata annuale di restituzione dell'anticipazione ricevuta, sulla base dei dati comunicati dalla CDP S.p.A., soggetto competente all'erogazione delle anticipazioni, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale e, per le province, all'atto riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La relazione illustrativa rileva che, per le medesime finalità, CDP ha costituito un *plafond* di risorse dedicato

proprio a fornire garanzie a favore delle imprese, per assicurare il pagamento da parte delle PA delle forniture commissionate da amministrazioni pubbliche anche per interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche. Inoltre, l'attuazione della disposizione comporterebbe un ulteriore impiego di risorse da parte dell'Agenzia delle entrate per i necessari adeguamenti organizzativi e informatici. Per tali ragioni, sempre secondo la relazione, non sussistono più le condizioni per l'attuazione della disposizione in questione. In relazione agli obblighi comunitari in materia di efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, si ricorda che nel 2014 è stato adottato il decreto legislativo n. 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica, che fra l'altro istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Sulla proposta di revisione di tale decreto presentata dal Governo, finalizzato a dare risposta ai rilievi della Commissione europea di incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva citata, la Camera ha espresso recentemente reso (il 22 ottobre 2015) parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Il punto 5 abroga l'articolo 18, commi 2-bis e 2-quater della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il comma 2-bis individua le modalità per la determinazione, per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura, dell'incremento del gettito IVA su cui calcolare la quota del 25 per cento da attribuire alle società di progetto, relativamente alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura portuale oggetto dell'intervento, per un periodo non superiore ai 15 anni. Il maggior gettito IVA è pertanto così determinato: per i progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno; per i progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nell'anno e la media delle riscossioni conseguite nel

triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento. Il comma 2-quater prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – siano stabilite: le modalità per l'accertamento, il calcolo e la determinazione dell'incremento di gettito sopra evidenziato; le modalità di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto; ogni altra disposizione attuativa delle precedenti disposizioni. La relazione governativa motiva la soppressione della norma in quanto essa non ha mai trovato effetto a causa della mancanza del maggior gettito IVA. Per tale motivo è stato introdotto un meccanismo agevolativo alternativo, con l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 che ha inserito il nuovo articolo 18-bis (Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti) nella legge n. 84 del 1994, in base al quale è stato istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti; detto fondo è alimentato annualmente per un ammontare pari all'1 per cento dell'IVA all'importazione dovuta sulle merci introdotte per il tramite di ciascun porto, con un limite annuo di 70 milioni di euro, limite innalzato a 90 milioni con l'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013. Pertanto la soppressione in esame si rende necessaria per evitare la coesistenza di norme che duplicano i meccanismi agevolativi.

Il punto 6 abroga l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, inserito dall'articolo 4, comma 5, lettera h), del decreto-legge n. 16 del 2012, ha integrato la disciplina dell'IMU con una serie di prescrizioni relative alle dichiarazioni d'imposta, ai pagamenti da effettuarsi nel 2012, all'eventuale modificabilità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle aliquote e della detrazione fissate dalla legge, nonché agli adempimenti dei Comuni in relazione all'imposta

municipale. In particolare, il comma 12-bis dispone che nel 2012 il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato versando il 50 per cento dell'importo ottenuto applicando alla base imponibile le aliquote di base e l'eventuale detrazione prevista per l'abitazione principale, senza applicazione di sanzioni e interessi. La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si dispone inoltre che per l'anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base ad importi predeterminati, come stimati dal Dipartimento delle finanze del MEF per ciascun Comune e pubblicati su apposita tabella, da rendere disponibile sul sito *internet www.finanze.gov.it*. Le norme in esame consentono poi, per mezzo di un o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze – da emanarsi entro il 10 dicembre 2012: la modifica delle aliquote e delle relative variazioni; la modifica della detrazione per l'abitazione principale. La revisione è finalizzata ad assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012; i suddetti decreti sono adottati sulla base del gettito della prima rata dell'IMU e sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali. Le norme poi fissano al 31 ottobre 2012 il termine (così prorogato dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 174 del 2012) entro il quale i comuni possono approvare o modificare la delibera e il regolamento relativi alle aliquote IMU e alla detrazione per l'abitazione principale, sulla base dei dati aggiornati. La relazione governativa omette di considerare tale intervento, che peraltro – riferendosi al solo anno 2012 – può ritenersi non più necessario.

Il punto 7 abroga l'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. La norma stabilisce che il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato proponga al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati nella misura

necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*quater* e 2-*decies* dello stesso articolo (disposizioni in materia previdenziale) e all'articolo 15, comma 8-*bis*, dello stesso decreto (finanziamento dell'informatizzazione degli uffici giudiziari e della sicurezza). La relazione governativa afferma che con provvedimenti del 23/02/2012, del 5/03/2012 e dell'8/03/2012 è stato disposto l'aumento dei prezzi di vendita della quasi totalità delle sigarette, ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995. Tenuto conto delle maggiori entrate derivanti dai suddetti provvedimenti, la norma in esame avrebbe esaurito la sua funzione essendo finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni citate.

Al n. 8, la disposizione abroga l'articolo 1, comma 3, decreto legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede l'adozione di un regolamento da parte del Governo volto ad individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione. Più in particolare tale regolamento è adottato «previa approvazione da parte delle Camere di una relazione che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari». Inoltre l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. L'articolo 1 del decreto legge n. 1 del 2012 ha la finalità di attuare il principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea. La relazione illustrativa precisa la necessità dell'abrogazione della disposizione in quanto superata dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, che delega il Governo ad adottare uno o

più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. L'articolo 12 del decreto-legge n. 5 del 2012 prevede, con finalità di semplificazione analoghe a quelle della disposizione abrogata, l'adozione di regolamenti di delegificazione per la semplificazione di procedimenti amministrativi relativi all'attività di impresa.

Il punto 9 abroga l'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 5 del 2012, che prevede che, sulla base del Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale (adottato con il decreto ministeriale 19 novembre 2012) il Governo emana, entro 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988) per la riduzione di oneri amministrativi. Il Piano per la riduzione degli oneri amministrativi sopra citato prevede, ai fini dell'individuazione di specifici interventi di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche, le seguenti aree: per il 2012: Anagrafe, elettorale e stato civile; Previdenza; Difesa. Per gli anni 2013-2014: Immigrazione e cittadinanza; Lavoro pubblico e privato; Esteri; Ambiente. Per l'anno 2015: Istruzione; Beni culturali; Giustizia. Nella relazione illustrativa, l'abrogazione è giustificata dal fatto che i regolamenti in materia di lavoro, anagrafe e stato civile non sono più adottabili in quanto le relative semplificazioni sono state adottate con altri atti. In particolare si fa riferimento a: trasmissione certificato di gravidanza (decreto legge n. 69 del 2013, articolo 36 *rectius* 34) denuncia infortuni (decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 32, comma 6); comunicazioni telematiche in materia di anagrafe e di stato civile (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non specificato, ma si tratta presumibilmente del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novem-

bre 2014, n. 194); Documento unico regolarità contributiva – DURC (decreto ministro del lavoro 30 gennaio 2015). La relazione non fa invece riferimento alle ulteriori materie oggetto del piano su cui interviene l'abrogazione.

Il n. 10 prevede l'abrogazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che stabilisce che, con regolamento, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, siano dettate le disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, regolamento emanato ai sensi dell'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nell'ambito della semplificazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali. Successivamente, l'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2014, ha previsto le medesime disposizioni contenute nel citato articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, stabilendo, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'emanazione del suddetto regolamento, finalizzato a: ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 139 del 2010, con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi; operare ulteriori semplificazioni procedurali (ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990). Da ultimo, con l'articolo 25, comma 2 del decreto legge n. 133 del 2014, la delega prevista per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 2 del citato decreto legge n. 83 del 2014 è stata ampliata, prevedendo, altresì: a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi

nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; *b*) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

Al n. 11, la disposizione abroga l'articolo 57, comma 14, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, che prevede una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane per l'individuazione di misure in materia di bunkeraggio di prodotti energetici, ossia dei prodotti destinati al rifornimento delle navi e, come tali, soggetti ad un regime fiscale più vantaggioso. In particolare, con la predetta determinazione direttoriale dovrebbero essere individuate le misure per la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento, per l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio, nonché per l'effettuazione delle operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale. La relazione illustrativa precisa che, successivamente all'adozione della predetta disposizione, è stato rilevato presso alcuni poli del territorio nazionale, un incremento delle frodi fiscali nel settore dei bunkeraggi dei prodotti energetici, con particolare riferimento alla fattispecie delle false esportazioni di gasolio, dichiarato come destinato all'imbarco quale provvista di bordo di navi. La predetta frode è stata frequentemente realizzata attraverso il ricorso alla figura del trader ossia dell'intermediario. Tale soggetto, presentando una dichiarazione di esportazione presso un Ufficio Doganale (Dogana di registrazione) dichiara che il prodotto è destinato ad una nave ormeggiata presso un porto su cui ha competenza un altro

Ufficio Doganale (Dogana di uscita), rendendo, quindi, difficile per la dogana di registrazione verificare la reale presenza della nave in porto. È stato, infatti, riscontrato in alcuni casi che il prodotto non è mai arrivato a destinazione e la nave che doveva effettuare il bunkeraggio non era presente nel porto, finendo il prodotto in circuiti illegali col fine della fraudolenta immissione in consumo. L'incremento del fenomeno fraudolento descritto non rende possibile l'adozione della predetta determinazione direttoriale e quindi l'introduzione delle misure previste dalla suddetta norma, con particolare riferimento ai controlli a posteriori.

Il punto 12 abroga l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La norma – che lo schema di decreto legislativo intende abrogare – dispone le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme derivanti da anticipazioni erogate per il 2012 dal Ministero dell'interno in favore dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7. La suddetta anticipazione era stata corrisposta dal Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, a titolo di acconto sul complesso delle risorse spettanti ai comuni nel 2012 a titolo di federalismo fiscale, nella misura del 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011. Tali somme erogate in acconto sono state portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale. Qualora i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 fossero risultate insufficienti a recuperare l'anticipazione, il comma 8, che lo schema di decreto legislativo prevede ad abrogare, ne prevede il recupero – da parte dello Stato – a valere sulle entrate derivanti dall'imposta municipale propria (IMU), sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal

Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria; il medesimo comma 8 prevede altresì che entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi recuperati fossero assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno. Secondo la relazione illustrativa, l'anticipazione corrisposta ai comuni ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 4 è stata interamente recuperata a valere sulle risorse spettanti ai comuni per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di trasferimenti erariali. Pertanto non è stato necessario attivare le modalità di recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, previste dal comma 8. Non si sono dunque verificati i presupposti per l'adozione di tali provvedimenti e, conseguentemente, la norma ha esaurito i suoi effetti.

Il punto 13 abroga l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2012, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Tale disposizione, in tema di potenziamento dell'accertamento in materia di giochi, affida ad un regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.16/2012, la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 169/1998, di disciplina dei giochi e delle scommesse relative alle corse ai cavalli, nonché il relativo riparto dei proventi, indicando le seguenti finalità alle quali attenersi nell'opera di riordino: rilancio del settore dell'ippica, che da ultimo registra una diminuzione del numero delle scommesse; organizzazione della gestione dei giochi secondo efficienza ed economicità; previsione di criteri trasparenti e conformi al diritto europeo per la scelta dei concessionari; assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; garantire una ripartizione delle risorse che consenta all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico lo svolgimento

dei propri compiti; previsione di misure organiche per la promozione della salute e del benessere del cavallo. L'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), prevedendo, altresì, che con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venissero ripartite le relative competenze tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Secondo la relazione illustrativa l'intervenuta soppressione dell'AS.S.I. ha reso non più attuale la disposizione della quale si prevede l'abrogazione. Si fa presente al riguardo che la legge 11 marzo 2014, n. 23, cosiddetta delega fiscale, ha previsto, tra l'altro, criteri direttivi di riforma in materia di giochi pubblici, prevedendo, in particolare, il rilancio del settore ippico, anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico.

Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017. La legge delega in materia di giochi non è stata attuata. La XIII Commissione Agricoltura ha all'esame numerose proposte di legge in materia di promozione del settore ippico (C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu, C. 1546 Catania e C. 2054 Franco Bordo) per l'esame delle quali è stato istituito un Comitato ristretto che sta lavorando alla definizione di un testo unificato.

Il punto 14, abroga l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. La disposizione in esame, in tema di potenziamento dell'accertamento in materia di giochi, consente all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), società interamente partecipata dal Mipaaf, opera come finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agroalimentare, ed è stata istituita nell'ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia. L'ISA promuove progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell'agro-alimentare, e può prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati. Il disegno di legge di stabilità 2016 (A.C.: 3444) attualmente all'esame della Camera, prevede, all'articolo 1, commi 375-380, l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l'Agroalimentare srl (SFGA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dettando disposizioni sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto.

Il disegno di legge recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura » cosiddetto collegato agricolo (A.C. 3119),

approvato dal Senato ed attualmente all'esame della XIII Commissione Agricoltura ridisegna all'articolo 14 le competenze e le funzioni di ISA, permettendole di operare anche nel settore della pesca e della logistica su piattaforma informatica di tutti i prodotti agricoli ed agroalimentari indicati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nella relazione illustrativa dello schema in esame si fa presente che la disposizione abrogata va coordinata con il comma 2 dell'articolo 23, della legge n. 266 del 1997, a tenore del quale il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del C.I.P.E. una deliberazione contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della R.I.B.S Spa (alla quale è successivamente subentrata l'I.S.A.), ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il regime di aiuti (aiuto di Stato n. 618/2008) approvato dalla Commissione europea definisce come beneficiari le imprese agricole attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato di Roma, e limita l'azione dell'I.S.A. agli aiuti per gli investimenti al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La relazione evidenzia come, allo stato, senza l'approvazione di un ulteriore specifico regime di aiuti, possano accedere ai finanziamenti dell'I.S.A. solo società di capitali e società cooperative, economicamente e finanziariamente sane, che operano nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli, mentre l'attività ippica, non essendo riconducibile a tale ambito, non può beneficiare di detti finanziamenti.

Il punto n. 15 dell'allegato 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 49 del 2012, che prevede che, relativamente al primo triennio (2013-2015), i piani predisposti dalle università per la programmazione triennale del reclutamento del personale devono mantenere un equilibrato

rapporto tra personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e personale docente e ricercatore, entro valori da definire con decreto del MIUR (che doveva essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo). La relazione illustrativa evidenzia che l'abrogazione « si rende necessaria, in quanto, anche se i criteri si riferiscono al triennio di programmazione in corso, che volge al termine, di tali criteri si deve tener conto anche per i trienni successivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 49 del 2012 ». Al riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento. Infatti, il citato comma 5 stabilisce che gli indirizzi della programmazione relativi al triennio successivo sono stabiliti – « anche » (dunque, sembrerebbe, non necessariamente) tenendo conto di quanto disposto per il triennio 2013-2015 – entro i 6 mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MIUR, di concerto con il MEF e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. La relazione illustrativa riporta comunque un'ulteriore motivazione, che evidenzia che « la norma è stata di fatto recepita dal decreto-legge 9 dicembre 2014, n. 893 », il quale ha stabilito, in attuazione dell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 49 del 2012, i criteri e le modalità di calcolo per la determinazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso. In particolare, sottolinea che « il predetto decreto interministeriale definisce un algoritmo per il calcolo del personale tecnico amministrativo (pari al 35 per cento del Punto Organico di I fascia [quest'ultimo è pari al costo medio di un professore di I fascia: euro 115.684 – v. decreto ministeriale 503/2015]) adeguato al supporto dei requisiti necessari per i corsi di studio ». Si ricorda, infatti, che, in base all'articolo 8, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 49 del 2012, i « servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministra-

tivo », rappresenta una delle voci di costo da considerare ai fini della determinazione del costo standard per studente. Su questa base, l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del D.I. 893/2014 stabilisce che il costo standard di tali servizi è fissato al 37,5 per cento del costo medio di un professore di I fascia moltiplicato per la dotazione di docenza di cui alla tab. 2, colonna *e*). Inoltre, la lettera *d*) dispone che si considera tra le ulteriori voci di costo il numero di collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e indeterminato, con l'attribuzione, ad ogni unità di personale in servizio, di un costo medio del 10 per cento del costo medio di un professore di I fascia. Dunque, lo stesso D.I. attribuisce un parametro di costo diverso ai servizi didattici, organizzativi e strumentali – nei quali è ricompreso il personale tecnico-amministrativo – e ai collaboratori ed esperti linguistici.

Quanto al n. 16, la disposizione abroga l'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. La norma – che lo schema di decreto legislativo intende abrogare – prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, per la determinazione del maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Tale disposizione attuava l'articolo 24, comma 5, lettera *b*), ossia uno dei criteri della delega al Governo in materia di federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), che rimette alla disciplina delegata la « assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo

conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica». In attuazione di tale disposizione, il decreto legislativo n. 61 del 2012, costituente il secondo decreto su Roma capitale, all'articolo 2 detta le regole per la determinazione dei costi connessi al ruolo di Roma capitale, rinviando, appunto, a tal fine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Secondo la relazione illustrativa, la necessità di adottare il decreto attuativo (per il quale il termine, peraltro non ordinario, dei sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo sarebbe giunto a scadenza il 18 novembre 2012) è ormai superata dalla previsione dell'articolo 1, comma 531, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che attribuisce al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

Il punto 17 abroga l'articolo 4-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 79 del 2012. Tale disposizione, nell'ambito di una serie di misure per il reperimento di risorse aggiuntive in favore dell'amministrazione dell'interno, prevede il versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi e Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (INA – SAIA). L'INA, istituito, presso il Ministero dell'interno, è alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni, che sono responsabili della tenuta dell'anagrafe della popolazione residente. Gli atti anagrafici sono atti pubblici e l'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati anagrafici. Il sistema SAIA è la piattaforma *software* che consente di condividere i dati anagrafici. La disposizione di cui si propone l'abro-

gazione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalità di versamento. Come si legge nella relazione illustrativa, tale previsione è da ritenersi superata a seguito dell'istituzione dell'Anagrafe della popolazione residente, ad opera del decreto-legge n. 179 del 2012. Il decreto-legge n. 179 del 2012 ha istituito l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), quale base di dati di interesse nazionale, con l'intento di costituire una banca dati al servizio di tutte le pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio che potranno accedervi, attraverso una rete telematica unica, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. L'ANPR è destinata a sostituire l'INA, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e le banche dati anagrafiche dei comuni. Disposizioni di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente sono state adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 e decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 109/2013 (at. 3) prevedeva che le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR fossero disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). Quest'ultima disposizione nel frattempo è stata modificata (decreto-legge n. 90 del 2014, articolo 24-*quinquies*) e ora prevede che le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa.

Il punto 18 dell'allegato 1 abroga i commi da 3 a 7 dell'articolo 8 del decreto-

legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012), riguardanti la costituzione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di una fondazione di diritto privato denominata « Fondazione La Grande Brera », finalizzata ad una migliore valorizzazione della collezione della Pinacoteca di Brera e a consentire la gestione secondo criteri di efficienza economica. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione prevedono, fra l'altro: – la costituzione della Fondazione nel 2013, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali; – il conferimento in uso alla Fondazione, attraverso l'assegnazione al fondo di dotazione, fra l'altro, della collezione della Pinacoteca e dell'immobile in cui la stessa è ospitata; – l'assicurazione del funzionamento della Fondazione mediante un fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per un importo pari a euro 2 mln annui; – la partecipazione alla Fondazione (oltre che del Ministero), quali soci promotori, degli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede, a condizione che gli stessi assumano l'impegno di contribuire stabilmente in misura non inferiore al Ministero; previo consenso del Ministero e dei soci promotori, possono partecipare altri soggetti pubblici e privati che contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. La relazione illustrativa fa presente che sono venute meno le condizioni oggettive sottostanti alla costituzione della Fondazione, riferendo questa valutazione all'avvio del Progetto La Grande Brera. Al riguardo si ricorda che il 19 luglio 2010 era stato firmato, presso il Comune di Milano, il protocollo d'intesa « Per la Conservazione e la Valorizzazione del Patrimonio culturale della città di Milano », che prevedeva l'espansione della Pinacoteca con l'avvio del progetto de « La Grande Brera » e l'ampliamento dell'Accademia di belle arti di Brera con la creazione di un secondo polo presso l'ex caserma di Via Mascheroni. In particolare, il Ministero della Difesa si impegnavo a concedere all'Accademia di belle arti di Brera le caserme Magenta e Carroccio in via Mascheroni per realizzarvi un campus didattico. Alla conclusione di questi lavori,

l'Accademia avrebbe ceduto alla Pinacoteca spazi al piano terreno del palazzo di Brera. Si ricorda, inoltre, che con deliberazione n. 38/2012, il CIPE ha assegnato al Mibac euro 70 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, dei quali 23 destinati al Progetto La Grande Brera, stabilendo che gli interventi sarebbero stati effettuati attraverso un accordo di programma fra il Ministero e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, contenente, tra l'altro, un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, cronoprogrammi di attuazione, verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale. Qui informazioni ulteriori sul progetto La Grande Brera. Allegato: n. 19. Dipartimento per la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio.

Il punto 19 abroga l'articolo 22, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio per adeguare le strutture della Presidenza del Consiglio in considerazione del trasferimento alla Agenzia per l'Italia digitale delle funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio. Gli articoli 19-22 del decreto-legge n. 83 del 2012 hanno disposto una razionalizzazione delle funzioni pubbliche in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, con la creazione dell'Agenzia per l'Italia digitale. Alla nuova Agenzia sono state attribuite le funzioni precedentemente espletate dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, parte di quelle della DigitPA (enti che vengono contestualmente soppressi), nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato ad essere riorganizzato con successivo decreto del Presidente del Consiglio (non ancora emanato). All'Agenzia sono trasferite anche le funzioni in materia di sicurezza delle reti svolte dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle

tecnologie dell'informazione. L'adozione di tale provvedimento è ormai superflua in quanto – come ricorda la relazione illustrativa – il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica è stato soppresso nell'ambito della generale riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio operata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (articolo 13). L'effettivo trasferimento delle funzioni e la soppressione del Dipartimento sono avvenute all'inizio del 2015 con la determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale, da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2015.

Il punto 20 abroga l'articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante Misure urgenti per la crescita del Paese. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 83 del 2012, nella versione antecedente la modifica apportata con legge di stabilità 2013, prevedeva che le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi di una serie di disposizioni di legge citate nella norma, venissero destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato. In relazione a quanto era disposto dal comma 3, il comma 4 prevede che un decreto del Mipaaf, adottato di concerto con il dicastero dell'economia, definisca le modalità di applicazione di tale destinazione e vengano quantificate le risorse finanziarie da destinare, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola misura o intervento. Con l'articolo 1, comma 75, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013, è stato modificato il comma 3 in modo da prevedere che le somme in esame vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013. Nel dettaglio, le risorse residuali assegnate all'AGEA fanno riferimento ai seguenti provvedimenti: legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), che, con l'articolo 69, comma 9, ha disposto le autorizzazioni di

spesa per il 2003 necessarie all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero; decreto-legge n. 2 del 2006, che, con l'articolo 2, ha finanziato gli interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero; legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), che, con l'articolo 1, comma 405, ha incrementato il Fondo bieticolo nazionale; legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che, con l'articolo 1, comma 1063, ha attribuito nuove risorse al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che, con l'articolo 2, comma 122, ha ulteriormente incrementato il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera. Nella relazione illustrativa si sottolinea come il comma 3 della disposizione non è più attuabile essendo venuta meno la destinazione iniziale delle somme a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.

Il punto 21 abroga l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La disposizione che lo schema di decreto legislativo in esame abroga richiede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisca le modalità di istituzione da parte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di un elenco delle centrali di committenza. L'elenco è istituito tramite Consip, che provvede anche alla pubblicazione dei dati relativi ai contratti quadro ed alle convenzioni. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione si può ritenere superata, in quanto l'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha ridisegnato il sistema degli acquisti pubblici, istituendo un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A., quale centrale di committenza nazionale, le centrali di acquisto regionali e altri soggetti aggregatori aventi i requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014

(città metropolitane, province, associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività). Con delibera dell'ANAC del 23 luglio 2015 è stato pubblicato l'elenco dei soggetti aggregatori, che risulta essere composto, allo stato, di 34 soggetti. Lo stesso decreto-legge n. 66 del 2014 prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. I soggetti aggregatori iscritti nel suddetto elenco, compongono, insieme al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri il Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014. Si ricorda che l'articolo 1, commi 262-267 e commi 269-278 del disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C: 3444) intervengono nuovamente sulla materia dell'acquisizione centralizzata, nell'ottica di un ulteriore rafforzamento.

Il punto 22 prevede l'abrogazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *d*), del decreto-legge n. 95 del 2012, che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione dei processi di mobilità (anche intercompartimentale) che le amministrazioni adottano, nell'ambito delle procedure previste all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2011 e secondo un ordine di priorità stabilito dal citato articolo 2, comma 11, per la ricollocazione delle unità di personale che risultano in soprannumero all'esito della riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato (in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale). Come specificato nella Relazione illustrativa,

poiché tutto il personale è stato riassorbito mediante collocamento non è stato necessario intervenire con il decreto in questione, la cui previsione può quindi essere abrogata.

Quanto punto 23, la disposizione abroga l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. La norma, oltre a prevedere la riduzione di un punto, dal 9 all'8 per cento, dell'aggio spettante agli agenti della riscossione sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora, demanda ad un decreto ministeriale, da emanare entro il 30 novembre 2012, il compito di ridurre fino a 4 punti percentuali lo stesso aggio utilizzando le eventuali risorse che si dovessero liberare dai processi di efficientamento nella riscossione dei tributi e dalla riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia SpA. Con il citato decreto, inoltre, si stabiliscono le modalità per assicurare al medesimo gruppo il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato. La relazione governativa cita un'istruttoria condotta dal Ministero dell'economia e delle finanze dalla quale è emerso che Equitalia S.p.A non ha capacità di contenimento di costi ulteriori rispetto a quanto già effettuato a seguito delle disposizioni in materia di *spending review* (Equitalia ha evidenziato che la riduzione di un punto percentuale della misura dell'aggio, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha comportato a proprio carico un onere pari il 50 milioni di euro). Un'ulteriore riduzione della remunerazione dell'aggio, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività. Pertanto la norma è da considerarsi inattuabile nei termini vigenti. Si segnala, peraltro, che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 ha ridisegnato il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione, prevedendo che agli agenti della riscossione sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio. È anzitutto disposta la riduzione dell'onere di riscos-

sione che grava sui debitori iscritti a ruolo, che passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo rimosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento (misura abbattuta del 50 per cento, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella). I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione. Si prevede che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema. In particolare la nuova disciplina (con la quale è stato riscritto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999) prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito *web*, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione. Gli oneri della riscossione ed esecuzione sono commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione. Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di criteri e parametri per la determinazione dei costi, nonché i criteri e i parametri in relazione ai quali modificare in diminuzione le quote percentuali poste a carico dei soggetti che intervengono nelle procedure di riscossione, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Il decreto legislativo n. 159 del 2015 (articolo 9, comma 3) dispone che il primo decreto cui è demandata la fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, di notifica e di lavorazione degli sgravi per indebitato, nonché la tipizzazione delle suddette spese di procedura sia emanato entro il 30 ottobre 2015 (tale decreto non è stato emanato). Il comma 4 prevede una disposizione transitoria che mantiene fermo il precedente regime limitatamente ai carichi affidati alla società sino al 31 dicembre 2015. Andrebbe chiarito se l'abrogazione della norma in esame comporti il ripristino della misura dell'aggio al

9 per cento, sino all'entrata a regime del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2015, per il quale appare necessaria l'emanazione del decreto ministeriale per l'individuazione di criteri e parametri per la determinazione dei costi del servizio. Peraltro il precedente regime di determinazione dell'aggio si applica solo per i carichi affidati ad Equitalia fino al 31 dicembre 2015. Per tali casi l'abrogazione della norma in esame sembra comportare l'aumento dell'aggio al 9 per cento.

Il punto 24 abroga l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La norma abrogata dallo schema di decreto legislativo richiede un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat, che definisca le modalità di trasmissione da parte delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali delle informazioni relative all'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale decreto, secondo la relazione illustrativa, non ha più motivo di essere emanato in quanto, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 17 del decreto-legge n.90 del 2014, la *ex* rilevazione CONSOC (che regola la dichiarazione dell'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche), prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge n. 296 del 2006, è confluita nella rilevazione delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009. In attuazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 il MEF ha emanato il decreto ministeriale 25 gennaio 2015, di «definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disci-

plina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati ».

Quanto ai numeri 25 e 28, l'articolo 15, comma 17-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, istituisce, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, una Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province possono corrispondere alle strutture accreditate che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale. Per tale finalità, la Commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti titolari di strutture private accreditate. La Commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta giorni il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, provvede all'eventuale aggiornamento delle tariffe. Conseguentemente, il decreto 18 ottobre 2012 ha determinato le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2014. Tale termine è stato poi prorogato di un anno, ovvero al 31 dicembre 2015, dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 192 del 2014. Successivamente, il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, all'articolo 9, comma 1, ha previsto l'istituzione di una Commissione permanente costituita da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari – A.G.E.N.A.S., con il compito, tra gli altri, di aggiornare e mantenere le

tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie) e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012. La nuova Commissione permanente prevista dal nuovo Patto per la salute è chiamata quindi a svolgere le medesime funzioni della Commissione di cui all'articolo 15, comma 17-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012. Quest'ultima Commissione è stata dunque sostituita dalla nuova Commissione paritetica prevista dal Patto per la Salute per assolvere alle medesime finalità. La disposizione in esame propone pertanto l'abrogazione dell'articolo 15, comma 17-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 2, All. 1, n. 25) e dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (articolo 2, All. 1, n. 29) che si riferisce esclusivamente al termine di emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute istitutivo della Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate. Si valuti l'opportunità, per maggiore chiarezza e per motivi di coordinamento formale, di abrogare per intero l'articolo 2-*bis* del decreto legge n. 158 del 2012 che dispone l'inserimento del citato comma 17-*bis*, oggetto di abrogazione.

Il punto 26 abroga l'articolo 5, comma 14, del decreto legislativo n. 109 del 2012, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno le modalità di destinazione del contributo forfettario di 1.000 euro dovuto per la presentazione della dichiarazione di emersione dei lavoratori stranieri occupati irregolarmente da presentarsi entro il 15 ottobre 2012. Ai sensi del comma 17, parte della somma derivante dal contributo (43,55 milioni di euro per l'anno 2012) è stata destinata a copertura degli oneri della regolarizzazione. La destinazione

della parte eccedente avrebbe dovuto essere oggetto del decreto ministeriale oggetto della norma in esame. Di questa si propone l'abrogazione, in quanto – come si legge nella relazione illustrativa – il decreto-legge n. 120 del 2013 ha disposto la confluenza delle somme residue della regolarizzazione nei fondi finalizzati a fronteggiare l'emergenza immigrazione. Infatti, il citato decreto-legge n. 120 del 2013 (articolo 1) ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha istituito un Fondo immigrazione con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Per la copertura dei complessivi 210 milioni del finanziamento dei due fondi si è provveduto, tra l'altro, utilizzando 70 milioni derivanti dalle entrate dell'INPS dovute alla regolarizzazione degli immigrati.

Il punto 27 abroga l'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Tale disposizione prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita *on-line*. La relazione illustrativa specifica che la vendita *on-line* si è rivelata incompatibile con le peculiari disposizioni che regolano la vendita dei prodotti fitosanitari. Lo stesso articolo 10, nei commi precedenti, prevede che al momento della vendita debba essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Quanto al punto. 29, abroga l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2012, n. 221. La norma che lo schema di decreto

legislativo intende abrogare prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, per disciplinare l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. Successivamente, il decreto-legge n. 63 del 2013 ha previsto che tale decreto, non ancora adottato, potesse essere emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche qualora non fosse pervenuto il concerto dei Ministri interessati. Secondo la relazione illustrativa, il fatto che uno dei criteri di delega della legge n. 124 del 2015 (articolo 1, 21 comma 1, lettera *q*)) richieda di «prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità» rende superata la previsione del citato decreto.

Il punto n. 30 dell'allegato 1 interviene sull'articolo 20, del decreto-legge n. 179 del 2012 abrogando tutti i riferimenti allo «statuto delle comunità intelligenti» previsti ai commi 3, 17 e 19, nonché i commi 4, 6 e 18 che disciplinano in via diretta il medesimo statuto. Nel dettaglio le disposizioni oggetto di modifica o abrogazione di cui all'articolo 20, e delle quali si tratta prevedono che, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia e il comitato tecnico delle comunità intelligenti, che partecipa alla definizione di tale statuto (comma 3), previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sia adottato lo «Statuto della cittadinanza intelligente» stabilendo che tale statuto contenga la definizione dei principi e delle condizioni che indirizzano le politiche delle comunità intelligenti e l'elen-

cazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e le singole amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del piano nazionale delle comunità intelligenti (comma 4). Si prevede altresì nelle disposizioni di cui si prevede l'abrogazione che la sottoscrizione dello Statuto è condizione necessaria per ottenere la qualifica di comunità intelligente (comma 6). Il comma 17, che stabilisce il principio secondo il quale l'accessibilità dei sistemi informatici di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l'inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti, contiene un riferimento anche allo statuto delle comunità intelligenti. Il comma 18 prevede una procedura particolare per gli enti che avessero adottato il citato statuto mentre il comma 19, che disciplina le sanzioni, viene modificato eliminando il riferimento al comma 18. La ragione dell'abrogazione, come espressamente rappresentato nella relazione illustrativa, è riconducibile, anche in tale circostanza alla ampia delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2015, che prevede i principi di delega riguardanti la cittadinanza digitale. In tale ambito sono da inquadrare anche gli interventi diretti a definire la materia delle « comunità intelligenti » in termini organici. Si ricorda che l'articolo 20, pur rubricato « comunità intelligenti », non contiene una definizione delle medesime: il termine « comunità intelligenti » è infatti la traduzione dell'espressione inglese *Smart Cities and Communities*. Le Comunità intelligenti sono basate, secondo quanto risulta dalla relazione al decreto-legge n. 179 del 2012: « sulla valorizzazione e la condivisione dell'ingente patrimonio di dati, applicazioni ed esperienze generato dalle comunità medesime [...] attraverso la definizione di un quadro normativo e un modello di *governance* specifici, in grado di supportarne la crescita ».

Il punto 31 abroga l'articolo 34-*septies*, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Tale disposizione in

esame rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, l'attuazione del comma 1 che ha previsto l'iscrizione anche degli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nel registro delle imprese, insieme agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, e alle società semplici. Il decreto è chiamato a definire le modalità di integrazione nel registro delle imprese, con particolare riguardo alle informazioni specifiche riguardanti gli imprenditori ittici contenute nella disciplina del registro delle imprese di pesca (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68, recante il regolamento d'esecuzione della legge n. 963 del 1965 sulla pesca marittima). Si ricorda che nelle cinque sezioni del registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 63 del regolamento n. 1639 del 1968 istituito presso ogni Capitaneria di porto, devono essere iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, distinte per tipologia di attività tra pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura e pesca oltre gli Stretti od oceanica. La relazione illustrativa non specifica le ragioni che sono alla base della proposta di abrogazione della disposizione in esame. Andrebbe in proposito chiarito l'effetto dell'abrogazione sulla disposizione recata dal citato comma 1.

Il punto 32 abroga l'articolo 1, comma 31, della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge anticorruzione) che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per: l'individuazione delle informazioni rilevanti sottoposte all'obbligo di pubblicazione nei siti *web* delle pubbliche amministrazioni ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa; la pubblicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze alle p.a.; l'accessibilità per gli interessati alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti

amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente. Come evidenziato nella relazione illustrativa, all'attuazione di tale disposizione si è fatto fronte con l'emanazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza delle p.a., adottato in base alla delega recata nella medesima legge n. 190 del 2012. In particolare, l'individuazione dettagliata degli obblighi di pubblicazione è recata dai Capi II-V del provvedimento, mentre l'obbligo di pubblicazione dell'indirizzo e-mail e l'accessibilità ai procedimenti amministrativi sono indicati rispettivamente agli articoli 13 e 35.

Il punto 33 abroga l'articolo 6 del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. La disposizione di cui si propone l'abrogazione dispone norme per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. In particolare, per essi viene prevista l'applicazione dell'accisa ridotta per il periodo 1° agosto 2013-31 dicembre 2015, nella misura di 25 euro per mille litri; tale agevolazione era condizionata al fatto che, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, le imprese si obbligassero a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Si ricorda che la tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, nell'indicare gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, al punto 5 riporta la voce « Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica « dove, tra l'altro, il gasolio ha una aliquota agevolata pari al 22 per cento. Trattandosi di una forma agevolativa, il comma 2 ribadisce che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere al-

l'Unione non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo venga modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui all'articolo in esame viene comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008. Il comma 3 contiene la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra (25 euro per mille litri) disposta dal comma 1 e dalla relativa compensazione del livello minimo di imposizione del livello di accisa da corrispondere all'Unione europea (comma 2), indicata complessivamente in 14,4 milioni di euro per il 2013 e in 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002. Nella relazione illustrativa si evidenzia come la copertura relativa all'anno 2015 dovrebbe ancora essere implementata. Si ritiene, tuttavia, che l'agevolazione in questione, oltre a non essere mai stata resa applicabile, non appare comunque più necessaria, in considerazione del fatto che la campagna di acquisto del gasolio per l'anno 2015 è ormai giunta a conclusione; la sua attuazione comporterebbe, sempre secondo la relazione, esclusivamente un'ulteriore riduzione rispetto a quella disposta dalla legge di stabilità 2015, con conseguente ulteriore ed elevato aggravio per tutte le produzioni agricole. Infine, il comma 4 rinviava la disciplina dell'applicazione dell'articolo di cui si propone l'abrogazione ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Il punto 34, abroga l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. La disposizione prevede un provvedimento dell'Agenzia delle entrate

con il quale sono determinati i termini e le modalità di fruizione dei crediti d'imposta (previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge n. 244 del 2007) per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico per il periodo d'imposta 2014. L'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 ha reso permanenti i citati crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico a decorrere dal 1° gennaio 2014, estendendoli ai produttori indipendenti di opere audiovisive. Le disposizioni attuative di tale estensione sono state definite dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015. L'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2013 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale (non emanato) per l'attuazione della normativa che ha reso stabile il credito d'imposta, anche al fine di garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

Il numero 35 abroga l'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tale disposizione richiede l'emanazione di linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Tali linee guida dovrebbero essere emanate decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC). L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati. Secondo la relazione illustrativa, a seguito del ridisegno della normativa degli acquisti centralizzati operata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, tale disposizione entrerebbe in contrasto con la nuova normativa in materia di appalti.

Si ricorda inoltre che il disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 3444), prevede all'articolo 1, commi 279-288, norme di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, i citati commi dispongono che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l'acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del servizio sanitario nazionale.

Il n. 36, la disposizione abroga l'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, che prevede un termine di 60 giorni, per la sottoscrizione delle Convenzioni ai fini dell'individuazione delle « Zone a burocrazia zero ». Si ricorda che le Convenzioni possono essere stipulate tra le Regioni, le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori. La proposta di Convenzione è effettuata dai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali. Le convenzioni hanno lo scopo di attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti,

dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica. Inoltre si segnala che non possono essere istituite zone a burocrazia nelle zone soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. La relazione illustrativa precisa che lo strumento delle Convenzioni non risulta idoneo a derogare la disciplina vigente, tenuto conto che lo stesso presuppone l'accordo di tutte le amministrazioni competenti. Inoltre la legge n. 124 del 2015, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevede numerose misure di semplificazione e riduzione di oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, che, fornendo un quadro normativo di riferimento ispirato alla semplificazione delle procedure amministrative e al superamento di oneri burocratici non giustificati, consentirebbe l'abrogazione della disposizione in questione.

Il punto 37 dell'allegato 1 abroga l'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013), che dispone che con decreto interministeriale (MIBACT-MIT-MEF) si provvede alla revisione del regolamento emanato con D.I. 182/2008 – recante i criteri di utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinati ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002 – prevedendo, altresì, la trasmissione alle Camere (per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari) dello schema di decreto recante l'atto di indirizzo annuale per la società Arcus Spa, nonché la trasmissione del (solo) atto di indirizzo al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, che ha facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione. In materia, si ricorda, preliminarmente, che il testo originario dell'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002 aveva riservato il 3 per cento degli stanziamenti per infrastrutture alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, rinviando per la definizione dei criteri di utilizzo ad un regolamento interministe-

riale. In attuazione, era stato adottato – dopo una fase transitoria – il già citato D.I. 182 del 2008, che aveva disposto, in particolare, che entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIT, di concerto con il MEF, sentito il MiBAC, doveva individuare gli stanziamenti per le infrastrutture per i quali andava calcolato il 3 per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali. A sua volta, il MEF, d'intesa con i Ministri interessati e sentito il MiBAC, doveva individuare gli ulteriori stanziamenti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del MIT, per i quali andava parimenti calcolato il 3 per cento. Gli interventi ammessi al finanziamento dovevano essere inclusi in un apposito programma annuale, approvato dal MiBAC, di concerto con il MIT. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo dei due Ministri, dovevano essere indicati gli obiettivi di interesse e i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito di specifiche finalità. Le proposte di intervento dovevano pervenire ad ARCUS s.p.a. Il programma degli interventi finanziabili doveva essere approvato entro il 30 giugno di ciascun anno. In seguito, l'articolo 32, comma 16, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011) – poi abrogato dall'articolo 1, comma 105, della legge n. 147 del 2013 – aveva disposto (pur non apportando modifiche testuali all'articolo 60, comma 4, legge n. 289 del 2002) che, a decorrere dal 2012, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali era destinata una quota fino al 3 per cento del nuovo Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie (istituito dal comma 1 dello stesso articolo 32 nello stato di previsione del MIT, con una dotazione di euro 930 mln per il 2012 e di euro 1000 mln per gli esercizi dal 2013 al 2016). L'assegnazione doveva essere disposta con delibera CIPE, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT e il MEF. In tale contesto, è intervenuto l'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013. Successivamente, in virtù delle modifiche apportate all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, prima dall'ar-

articolo 1, comma 106, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) e, in seguito, dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 106 del 2014), a decorrere dal 2014, alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è stata destinata una quota pari al 3 per cento delle « risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture », iscritte nello stato di previsione del MIT. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente, anzitutto, che, « nonostante i numerosi incontri con le altre amministrazioni coinvolte (MEF e MIT) non è stato possibile giungere ad un'interpretazione condivisa circa l'esatta quantificazione delle "risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture", rendendo, di fatto, inattuata questa norma ». Evidenzia, inoltre, che « la mancata attuazione di tale norma rende superflua la prevista modifica del D.I. 182/2008 « e che, in ogni caso, il testo vigente dell'articolo 60, comma 4, della legge n. 289/2002 « prevede uno specifico meccanismo per l'impiego delle ivi previste "risorse aggiuntive" (...) che si pone dunque come strumento ordinario, a legislazione vigente, di impegno di tali risorse, nell'eventualità che si giunga, in futuro alla loro determinazione ». Al riguardo sembrerebbe opportuno un chiarimento, dal momento che non sembrerebbero essere già definiti taluni aspetti procedurali (ad esempio, i criteri per la selezione degli interventi), e il regolamento di cui al D.I. 182 del 2008 non sembrerebbe più rispondente alla normativa primaria attualmente vigente.

Quanto al n. 38, abroga l'articolo 50-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. La disposizione prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un regime di semplificazione per i soggetti passivi che svolgono un'attività d'impresa, arte o professione che provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei

dati delle fatture emesse e ricevute. Un analogo regime di favore è stato recentemente istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in attuazione della delega fiscale. La relazione governativa ritiene che l'abrogazione si rende necessaria per rendere coerente la normativa di favore ed evitare la coesistenza di norme che duplicano i regimi premiali. Si evidenzia, peraltro, la diversa decorrenza delle due norme.

Il punto 39 dell'allegato 1 abroga l'articolo 2, comma 14, del decreto-legge n. 76 del 2013 (legge n. 99 del 2013), che dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici. In particolare, prevede piani di intervento, di durata triennale, finalizzati alla realizzazione dei suddetti tirocini formativi, affidando ad un decreto interministeriale (MIUR-MEF) la definizione dei criteri e delle modalità di definizione degli stessi piani, dei requisiti per l'accesso ai tirocini da parte degli studenti, nonché dei criteri per l'attribuzione agli stessi studenti di crediti formativi. Il decreto interministeriale doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La relazione illustrativa motiva l'abrogazione evidenziando che tali previsioni sono superate dalle nuove disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro recate dall'articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge n. 107 del 2015 (che prevedono una durata complessiva dei percorsi di alternanza, negli ultimi 3 anni di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei).

Quanto all'allegato n. 40, la disposizione abroga l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, n. 99 che prevede che, per gli interventi in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, siano finanziati in

via prioritaria i bandi che prevedono un'azione di accompagnamento e tutoraggio, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione della remunerazione dell'impresa che svolga tale attività. La relazione illustrativa precisa che tale intervento non si inserisce correttamente nell'attuale quadro normativo previsto dal decreto legislativo n. 185 del 2000. Più precisamente emergono diversi ordini di problemi: in primo luogo la misura agevolativa opera « a sportello » e non tramite « bandi ». In secondo luogo le attività di tutoraggio, strettamente collegate alla fase di erogazione dei benefici finanziari, sono attualmente affidate ad Invitalia e, infine, la disposizione che si va ad abrogare non indica alcun criterio per individuare l'impresa « già operante da tempo, con successo in altro luogo e nella medesima attività » cui affidare i compiti di accompagnamento e tutoraggio, né le relative procedure di selezione, e neppure i parametri per accertare il successo nelle imprese tutorate che legittima il pagamento della remunerazione a favore del tutor. Si ricorda che con decreto ministeriale 140/2015, è stato emanato il Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Il punto 41 dell'allegato 1 abroga l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013), che ha previsto l'invio, da parte del MIUR (entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014, per via telematica), a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, di un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, nonché degli indirizzi web degli organismi regionali per il diritto allo studio. Per la definizione delle relative modalità ha previsto l'intervento di un decreto ministeriale, senza indicare il relativo termine. La

relazione illustrativa fa presente che la previsione è superata con l'intervento della legge n. 107 del 2015, il cui articolo 1, commi 136-141, ha previsto l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, che garantirà « la pubblicità e il facile accesso anche alle informazioni relative alle borse di studio ». Al riguardo si segnala che, in base ai commi 137 e 139 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, nel Portale, i cui dati devono essere stabilmente accessibili e riutilizzabili, sono pubblicati in formato aperto: i dati relativi ai bilanci delle scuole; i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione; l'anagrafe dell'edilizia scolastica i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti; gli incarichi di docenza; i Piani dell'offerta formativa; i dati dell'Osservatorio tecnologico; i materiali e le opere autoprodotte dalle scuole ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008); i dati e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e di innovazione del sistema scolastico; la normativa, gli atti e le circolari. Dunque, a livello normativo non è previsto che nel Portale unico dei dati della scuola siano pubblicate anche le informazioni relative alle borse di studio universitarie.

Quanto all'allegato n. 42, la disposizione abroga l'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, che prevede un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per indicare i criteri di utilizzo delle risorse per i progetti di valorizzazione di aree territoriali, di beni culturali e ambientali e di accoglienza dei Comuni. In particolare l'articolo 13, comma 25 prevede che entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, siano disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il

comma 24 della citata disposizione stabilisce che, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, siano finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. Si prevede anche che, in ordine agli interventi previsti, l'impegno finanziario dovesse essere assunto entro il 30 settembre 2015 e si concluda entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata, si prevede che il finanziamento possa andare ad interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica. La relazione illustrativa precisa che il provvedimento attuativo è stato predisposto, ma la prevista riprogrammazione del PAC 2007-2013, che doveva alimentare il programma, da attivarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013, ossia dalla data di perfezionamento degli atti di riprogrammazione, non ha trovato una posizione condivisa da parte delle amministrazioni coinvolte nella riprogrammazione, quindi non è stato possibile stanziare le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla norma, che risulta in concreto non attuabile.

I punti 43, 45 e 46 abrogano, rispettivamente, l'articolo 1, comma 292, della legge n. 147 del 2013 e i commi 2 e 3 dell'articolo 34 della legge n. 161 del 2014. La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 292, legge n. 147 del 2013) prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per l'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato per lavori agricoli, orticoli, di allevamento, di silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2016. La legge europea 2013-bis (articolo 34, commi 2 e 3 della legge n. 161 del 2014), con un intervento di segno opposto, prevede, a copertura degli oneri recati dal provvedimento, un decreto interministeriale per l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il punto 44 dell'allegato 1 abroga l'articolo 1, commi 382, 383 e 385 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), che ha previsto la delegificazione della materia relativa all'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534 del 1996, principalmente al fine di indirizzarli verso le istituzioni di rilievo nazionale e di razionalizzare il sistema. Il regolamento di delegificazione doveva essere adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo si ricorda che, nella seduta della VII Commissione della Camera del 4 agosto 2015, è stato dato conto di una lettera inviata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella quale, rilevato che la modifica della legge n. 534 del 1996, in quanto rappresentativa di un solo tassello della materia, non era sufficiente a sanare le criticità evidenziate negli anni dalle Commissioni parlamentari, è stata annunciata la volontà di attivare una commissione di alto profilo scientifico con il compito di elaborare linee guida per il generale riassetto della materia dei contributi agli enti culturali. Le stesse argomentazioni sono presenti nella relazione illustrativa.

Andrea CECCONI (M5S), considerata la complessità del provvedimento, si chiede se non sia il caso, nel prosieguo del

dibattito, di soffermarsi sulle parti più importanti del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD) giudica opportuno che sia data ai gruppi la possibilità di approfondire il contenuto del provvedimento, sulla base della relazione testé svolta, valutando successivamente la possibilità di concentrare il dibattito su determinate materie.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, condivide l'esigenza di svolgere adeguati approfondimenti sul tema, svolti i quali sarà possibile valutare l'ipotesi di concentrare il dibattito su determinati aspetti di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.

C. 1093 Grimoldi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna e C. 3326 Turco.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3276, 3323 e 3326).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le

proposte di legge C. 3276 Anna Giacobbe recante « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali », C. 3323 Francesco Sanna recante « Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento » e C. 3326 Tancredi Turco recante « Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Illustra quindi la proposta di legge C. 3276, a prima firma della deputata Giacobbe, che prevede ulteriori interventi, rispetto alla disciplina vigente, in materia di vitalizi e di trattamenti che hanno un carattere previdenziale destinati ai componenti delle assemblee elettive regionali e nazionali, nonché una nuova disciplina previdenziale per gli amministratori locali. Per tutti i parlamentari in carica e per coloro che assumeranno la carica in futuro si prevede una ancora più marcata equiparazione alla generalità dei lavoratori e l'adozione delle regole previdenziali comuni: una sola pensione, calcolata con metodo contributivo e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 prevede che gli eletti nel Parlamento europeo, nel Parlamento nazionale, nelle assemblee legislative regionali e negli enti locali, che siano collocati in aspettativa per mandato politico ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, debbano optare tra l'accredito della contribuzione figurativa nel fondo in cui sono iscritti e l'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata.

Qualora gli eletti non siano iscritti al fondo lavoratori dipendenti o ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale ob-

bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a una cassa professionale, devono obbligatoriamente essere iscritti alla gestione separata.

Per coloro che optano per l'iscrizione alla Gestione separata, ai fini del calcolo della prestazione pensionistica, i contributi vengono cumulati senza alcun onere, in base al calcolo *pro quota*, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione previsti per la generalità dei lavoratori.

Qualora gli eletti siano già titolari di pensione autonoma, è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata e i relativi contributi versati sono utili per la pensione supplementare.

All'articolo 2 si prevede che per gli amministratori locali che non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale presso la Gestione separata. Si prevede, inoltre, che gli amministratori locali che, al momento dell'assunzione della carica, siano iscritti a un fondo di previdenza complementare, possano mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico, mentre l'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro. Si prevede, altresì, che i cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive che, in ragione della mancata iscrizione a un fondo previdenziale obbligatorio, abbiano periodi non coperti da contribuzione abbiano facoltà di riscattare un periodo pari, al massimo, a una consiliatura.

L'articolo 3 riguarda coloro che sono titolari di vitalizi secondo le norme previdenti rispetto alle modifiche introdotte a partire dal 2012; si prevede che per ciascuno siano considerati in modo cumulato tutti i vitalizi derivanti da mandati elettivi, i trattamenti previdenziali, comunque denominati, compresa l'eventuale prestazione pensionistica obbligatoria in godimento, e che, complessivamente, non possano godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolu-

menti corrisposti a un eletto in carica nell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il o i vitalizi. Le quote eccedenti la misura spettante sono trattenute a titolo di contributo di solidarietà e confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.

L'articolo 4 disciplina i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale in godimento in caso di rielezione o di conferimento di incarichi istituzionali.

L'articolo 5 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

Passando ad esaminare la proposta di legge C. 3323, a prima firma del deputato Francesco Sanna, rileva che essa estende ai periodi di esercizio del mandato parlamentare l'applicazione delle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio, assimilando tali periodi, ai soli fini pensionistici, ai periodi di esercizio di attività di lavoro subordinato. In particolare, l'articolo 1, intervenendo sul trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare, considera retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione (stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Tali periodi, in base all'articolo 2, saranno pienamente totalizzabili o cumulabili con gli altri periodi di contribuzione.

Ai sensi dell'articolo 3, la gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli Uffici di presidenza delle Camere possono deliberare di avvalersi dell'INPS per la corresponsione degli assegni già maturati in relazione ai periodi di esercizio del mandato parlamentare precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si prevede poi, in base all'articolo 4, la possibilità per gli Uffici di presidenza delle Camere di istituire un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari e con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

In attesa che vada a regime il nuovo sistema e cioè si affermi, in forma mista dal prossimo 1 gennaio 2016 e in forma piena dalla prossima legislatura, il sistema di previdenza contributiva proposto, la proposta di legge, all'articolo 5, prevede una disciplina transitoria. I parlamentari in carica vedranno calcolato il trattamento loro spettante secondo un meccanismo che comporrà i trattamenti corrispondenti ai diversi periodi contributivi secondo il criterio *pro rata temporis*.

Per le prestazioni future e per quelle già in fase di erogazione, maturate prima dell'abolizione del vitalizio ad opera delle deliberazioni degli Uffici di presidenza delle Camere, viene introdotto un limite massimo, universalmente valido, fissato nel valore dell'indennità netta percepita da un parlamentare in carica. Più precisamente, la somma di vitalizi, erogati in virtù dell'esercizio di mandati legislativi nazionali, regionali, europei o di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, non potrà superare il valore dell'indennità parlamentare prevista nel periodo di effettivo mandato di deputato o senatore. A tale regola si deroga nel caso in cui la prestazione o le prestazioni derivanti da cessato mandato parlamentare, consiliare o di altro organo di rango costituzionale – complessivamente considerate – siano corrispondenti per valore a quelle che deriverebbero da un ricalcolo con metodo contributivo.

Quanto alla proposta di legge C. 3326, a prima firma del deputato Turco, essa prevede, all'articolo 1, non solo l'introduzione di un sistema previdenziale identico a quello vigente per i lavoratori dipendenti, ma anche la sua estensione a tutti gli eletti, compresi coloro che attualmente beneficiano dell'assegno vitalizio, in modo

da abolire definitivamente i trattamenti in essere basati ancora sul sistema degli assegni vitalizi.

L'articolo 2 interviene in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento – composta da quote mensili e da un trattamento previdenziale differito – e obbligo di versamento dei contributi previdenziali, prevedendo inoltre, per coloro che optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, la possibilità di versare i contributi allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.

L'articolo 3 prevede che hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno versato «almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti», mentre l'articolo 4 disciplina le modalità di erogazione del trattamento nonché i casi di sospensione, estendendo la sospensione a tutte le cariche ricoperte, a prescindere dall'ammontare dell'indennità, introducendola anche in relazione all'assunzione di qualsiasi altra carica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati a partecipazione pubblica.

L'articolo 5 dispone la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi e delle pensioni oggi erogati da parte delle Camere prevedendo che vengano ricalcolati entro tre mesi tutti gli importi dei trattamenti attualmente erogati con il nuovo metodo del calcolo contributivo in vigore per i lavoratori dipendenti.

Pertanto i parlamentari già cessati dal mandato e che attualmente beneficiano del vitalizio o della pensione si vedranno ricalcolati gli importi con il sistema contributivo. Invece, i parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale perché non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento dell'età pensionabile stabilita dalla legge.

L'articolo 6 estende la nuova disciplina ai consiglieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 7 prevede l'estensione delle norme relative alla pensione di reversibilità ai parlamentari e ai consiglieri regionali.

L'articolo 8 dispone il trasferimento della gestione previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali, la verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi all'INPS.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.

C. 2976 Garnero Santanchè e C. 3421 Palmizio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2015.

Andrea CECCONI (M5S), pur comprendendo le ragioni di sicurezza alla base della presentazione delle proposte in esame, ritiene che gli interventi da esse proposti pongano rilevanti questioni – che richiamano il principio di eguaglianza tra le confessioni religiose e la libertà di culto – sulle quali la Commissione dovrebbe riflettere seriamente. Paventando il rischio, dunque, che il provvedimento generi discriminazioni nell'ambito del godimento di tali libertà, a seconda dell'appartenenza ad una specifica confessione religiosa, si chiede se forme di schedatura, come quelle previste da tale provvedimento, siano previste anche per le altre confessioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che non esiste alcuna disciplina specifica che preveda forme di registrazione pubblica di confessioni religiose o dei loro luoghi di culto, osservando che, in caso, potrebbero assumere rilievo, per la regolamentazione di simili fattispecie, le norme vigenti che disciplinano, ad esempio, la destinazione d'uso

degli edifici o quelle che regolamentano l'autorizzazione delle manifestazioni pubbliche, sulla base di ragioni di sicurezza, collocate in un quadro preciso di principi costituzionali.

Emanuele FIANO (PD), prima di entrare nel merito specifico della discussione, giudica opportuno che si chiariscano i profili di legittimità costituzionale del testo della proposta, anche attraverso lo svolgimento di audizioni informali di soggetti esperti della materia. Valutati fondati i timori espressi nel dibattito, fa notare che il provvedimento richiama l'esigenza di considerare attentamente il rispetto di importanti principi costituzionali, ricordando come in tale delicata materia esista un'ampia giurisprudenza della Corte costituzionale ed un contenzioso in corso che ha visto, anche di recente, l'impugnazione di norme regionali da parte del Governo.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatrice*, nel ringraziare i deputati intervenuti per il contributo fornito al dibattito, si augura che il provvedimento in esame – che si propone di affrontare questioni di trasparenza e di sicurezza che ritiene attuali e reali e che richiederebbero, a suo avviso, un approccio serio e non ideologico – non sia strumentalizzato e non dia luogo a confronti demagogici e di pura propaganda politica. Auspicato che siano legittimamente approfondite tutte le questioni attinenti ai profili di legittimità costituzionale, osserva che la normativa proposta nel provvedimento non rappresenta una novità assoluta nel panorama dei Paesi europei, facendo notare che alcuni di essi già hanno introdotto norme tese a disciplinare, ad esempio, la registrazione di determinati edifici di culto nonché la designazione e la formazione degli Imam.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL), pur comprendendo le legittimi preoccupazioni che sono alla base del provvedimento, si augura che non siano proprio i presentatori del provvedimento i primi a strumentalizzare il delicato tema in discussione,

approfitando del clima di allarme diffuso nell'opinione pubblica e perseguendo un progetto politico opposto a quello che, a suo avviso, dovrebbe caratterizzare una legittima azione di governo — che, peraltro, a suo avviso, già appare in corso — tesa a fronteggiare adeguatamente le questioni di sicurezza.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo per una precisazione, apprezza la sensibilità mostrata dalla relatrice nello sgombrare il campo da eventuali strumentalizzazioni politiche, ribadisce l'esigenza di svolgere un adeguato approfondimento delle problematiche di natura costituzionale poste dal testo in esame, attraverso lo svolgimento di un'accurata attività istruttoria.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rileva che il provvedimento in esame, indubbiamente, pone all'attenzione della Commissione rilevanti questioni che richiamano l'esigenza di verificare il rispetto del principio di eguaglianza e delle libertà fondamentali, attinenti al rapporto con le confessioni religiose, che siano titolari o meno di una intesa con lo Stato. Condividendo la necessità di svolgere un'adeguata attività di natura istruttoria, fa presente che l'ipotesi di svolgere un ciclo di audizioni sul tema sarà valutata in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Centemero, osserva che il provvedimento in esame non persegue alcuno scopo strumentale, essendo unicamente volto ad affrontare con serietà una questione di sicurezza che appare di assoluta attualità e complessità. Condivide in ogni caso l'esigenza di adeguati approfondimenti, anche attraverso lo svolgimento di un'attività di tipo istruttoria.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatrice*, intervenendo per una precisazione, fatto notare che una proposta di legge di ana-

logo tenore è stata presentata anche nella scorsa legislatura, concorda con l'esigenza di svolgere una preliminare attività di tipo istruttoria, al fine di chiarire gli aspetti di rilievo costituzionale.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo per una precisazione, osserva che il provvedimento, per la delicatezza dei temi affrontati, si presta inevitabilmente a strumentalizzazioni, incidendo sull'emotività dell'opinione pubblica e di coloro che sono particolarmente sensibili ai temi religiosi. Ritiene sia ingiusto far scontare ad un'intera comunità di fedeli che praticano legittimamente la propria fede colpe addebitabili a frange di fanatici estremisti, facendo notare che, nel caso in cui decidesse di assumere determinati interventi, sarebbe opportuno prevedere il medesimo trattamento per tutte le confessioni religiose, al fine di evitare eventuali discriminazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 10 dicembre 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.20 alle 11.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 dicembre 2015.

Audizione della Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, in relazione alle proposte di legge C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato, recanti modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 10 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.50.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione del sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Angelo RUGHETTI, *sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

I deputati Andrea CECCONI (M5S), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Marilena FABBRI (PD) e Luigi FAMILIETTI (PD) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

Angelo RUGHETTI, *sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Angelo Rughetti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	65
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti 4.257, 9.152, 9-bis.12, 19.140, 27-sexies.26, 33.424, 33.425, 44.61, 49.50, Tab.E.27 del Governo</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 7.39 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
ERRATA CORRIGE	64

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che la deputata Bini sottoscrive l'emendamento Boccadutri 46.28; la deputata Gebhard sottoscrive l'emendamento Incerti 19.65; il deputato Borghi sottoscrive gli emendamenti Arlotti 5.14, Plangger 47.73 e 47.74; il deputato De Menech sottoscrive gli emendamenti Fanucci 43.21 e 4.9; la deputata Schirò sottoscrive l'emendamento Fanucci 4.9; il deputato Rampi sottoscrive l'emendamento De Menech 38.47; il deputato Misiani sottoscrive l'emendamento Rossomando 39.47; il deputato De Menech sottoscrive l'emendamento Carnevali 38.89; la deputata Prestigiaco sottoscrive l'emendamento 19.86 Simonetti; la deputata Carnevali sottoscrive l'emendamento Ghizzoni 15.10; la

deputata Prestigiacoמו sottoscrive l'emendamento Simonetti 19.86.

Maino MARCHI (PD) fa presente che l'emendamento De Menech 27.101 deve intendersi confermato come segnalato tra le proposte emendative del gruppo PD.

Renato BRUNETTA (FI-PdL), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, evidenzia che i drammatici eventi delle ultime ore impongono che il Governo faccia immediatamente chiarezza sulla complessiva vicenda relativa al settore bancario, spiegando la ragione delle discrepanze delle dichiarazioni dell'Unione europea, della Banca d'Italia, dell'ABI e dello stesso Governo in merito alle problematiche del settore bancario di attualità. Rinnova quindi con forza la richiesta avanzata nelle precedenti sedute per audire il Ministro Padoan in Commissione e chiede di anticipare la sua audizione, attualmente prevista per sabato, al fine di ottenere chiarimenti da parte del Governo sulle misure « salva banche » inserite nel decreto-legge n. 183 del 2015 e poi trasfuse in un emendamento alla legge di stabilità, nonché sulla trasformazione in società per azioni delle banche popolari: questo anche in considerazione del fatto che la mancata risposta dell'Esecutivo produrrebbe un clima di inquietudine tra i risparmiatori italiani. Nel richiamare, poi, articoli di stampa relative al Rapporto sul debito pubblico, dai quali emergono profili inquietanti legati alla vicenda dei derivati, torna a chiedere l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vigilanza del sistema bancario italiano, che giudica indispensabile per fare chiarezza e definire le responsabilità delle recenti e gravi problematiche emerse nel settore bancario. Sottolinea che anche il presidente del Consiglio dei ministri si è detto favorevole a una Commissione di inchiesta che indaghi sulle vicende del settore bancario degli ultimi dieci anni.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare che l'audizione del ministro Padoan è già stata programmata e avrà luogo nei pros-

simi giorni, rileva che l'istituzione di una Commissione di inchiesta è una decisione prettamente parlamentare.

Bruno TABACCI (PI-CD), evocate le gravi vicende che hanno visto coinvolta la società Parmalat negli anni passati, manifesta perplessità di fronte alle dichiarazioni del collega Brunetta, invitando tutti a favorire un clima di maggiore distensione.

Daniele PESCO (M5S), nel sottolineare che il fallimento delle quattro banche di cui al decreto-legge n. 183 del 2015 è sostanzialmente stato determinato dall'Esecutivo con l'approvazione del medesimo provvedimento d'urgenza e che, invece, potevano percorrersi altre strade che potevano portare al risanamento delle stesse banche senza danni per i risparmiatori, richiama il contenuto degli emendamenti presentati dal suo gruppo, che prevedono soluzioni serie per risanare il sistema bancario italiano e che si augura siano presi in considerazione. Nel ricordare, inoltre, che, a prima firma della collega Nesci, è stata presentata dal suo gruppo una proposta di legge contenente disposizioni volte a contrastare i crimini bancari, ritiene che il Governo debba mettere in atto interventi volti a risanare le banche attraverso una riforma della loro *governance* e prevedendo sanzioni per gli amministratori responsabili delle situazioni di dissesto.

Guido GUIDESI (LNA) chiede alla presidenza chiarimenti in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione per il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di rispondere al termine degli interventi sulle questioni sollevate dal deputato Brunetta.

Rocco PALESE (Misto-CR), richiamata, anzitutto, sotto il profilo del metodo, l'opportunità di ritirare l'emendamento 42.73 per affrontare l'esame delle misure « salva

banche» nell'ambito della discussione del citato decreto-legge n. 183, anziché della legge di stabilità, giudica, sotto il profilo del merito, indispensabile che il Governo si assuma la responsabilità di mettere in atto soluzioni non più d'emergenza, ma definitive per evitare il ripetersi di ulteriori tragiche vicende legate al settore bancario. Sottolinea che la priorità è trovare soluzioni che salvaguardino i risparmiatori, a prescindere da quello che dice l'Unione europea.

Marco CAUSI (PD), nell'auspicare un clima di maggiore distensione nel dibattito in merito a questioni che attengono alla fiducia dei risparmiatori, ricorda i benefici che le disposizioni contenute nel provvedimento d'urgenza cosiddetto «salva banche» hanno prodotto a favore di un milione di risparmiatori e circa 200 mila imprese e sottolinea l'impegno del Governo e del Ministro Padoan ad assicurare più trasparenza per quel che concerne il sistema bancario. Per quanto riguarda, poi, il Rapporto sul debito pubblico italiano e in particolare la questione dei derivati, ricorda che nel corso dell'audizione del direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via, svoltasi il 25 giugno scorso presso la VI Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati, è emerso chiaramente come il Tesoro non utilizzi più questi strumenti, anche perché, in una situazione di tassi assai più stabili, ne è venuta meno la convenienza.

Giulio MARCON (SI-SEL), nell'invitare la presidenza a chiarire l'organizzazione dei lavori della Commissione, chiede che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riunisca al fine di una più chiara programmazione dell'*iter* del disegno di legge di stabilità.

Renato BRUNETTA (FI-PdL), nel sottolineare che il ritardo dei lavori della Commissione è unicamente responsabilità dell'Esecutivo, chiede che il Governo ritiri il suo emendamento 42.73, presentato al

disegno di legge di stabilità, e lasci proseguire l'*iter* del decreto-legge cosiddetto «salva banche», in modo, quindi, da consentire alla Commissione di concentrarsi ora sulla legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, per rispondere al collega Guidesi, precisa che i lavori della Commissione proseguiranno, in primo luogo, con l'esame delle proposte emendative accantonate relative alle sezioni da 2 a 16 e che, nell'ambito dell'esame degli emendamenti alla sezione 7, sarà ad un certo punto esaminato l'emendamento 7.39 del Governo, in materia di credito d'imposta per i nuovi investimenti delle imprese nel Mezzogiorno, e i relativi subemendamenti. Preannuncia quindi che, sempre nella giornata odierna o al massimo nella giornata di domani, arriveranno le proposte dei relatori e del Governo in materia di enti locali, regioni e giochi. Alla luce dell'andamento dei lavori di oggi si potrà più tardi valutare se l'audizione del Ministro Padoan potrà essere anticipata a domani sera. Ricorda che gli altri argomenti da affrontare, che riguardano il *welfare* e la sicurezza, saranno presumibilmente trattati nella giornata di sabato, anche per rispettare la programmazione dei lavori che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla sezione 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Gioia 2.6, precedentemente accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Di Gioia 2.6 (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla sezione 4 precedentemente accantonati, av-

verte che gli emendamenti Librandi 4.119, Sammarco 4.110 e Fraccaro 4.189 restano accantonati in quanto il tema dell'esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato è oggetto di ulteriore valutazione da parte dei relatori e del Governo. Segnala che anche l'emendamento Grimaldi 4.55 resta accantonato, in quanto i relatori e il Governo si riservano di presentare una propria proposta sul tema delle calamità naturali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, precisa che, quando verranno esaminati gli emendamenti riferiti alla sezione 26 precedentemente accantonati, il Governo presenterà una sua proposta sul tema delle calamità naturali volta ad assorbire alcuni degli emendamenti presentati, per cui tutti gli emendamenti su questo tema saranno discussi nell'ambito della sezione 26.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Antezza 4.153, Pelillo 4.83, Gallinella 4.173, Capozzolo 4.151. Segnala che l'emendamento Alberti 4.179 rimane per il momento accantonato per un'ulteriore riflessione, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 4.9, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime altresì una valutazione positiva sull'emendamento Guidesi 4.101, fermo restando che, come preannunciato, sulla materia degli enti locali verrà presentata una proposta emendativa dei relatori e del Governo, per cui il predetto emendamento rimane accantonato in attesa di un'eventuale proposta di riformulazione. Anche l'emendamento Guidesi 4.104 resta accantonato, in attesa della proposta emendativa dei relatori e del Governo in materia di enti locali. Invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Crippa 4.177, invitando il presentatore a valutare la possibilità di presentare un ordine del giorno in Assemblea. Per l'emendamento De Girolamo 4.37 vale lo stesso discorso fatto per gli emendamenti in tema di calamità naturali, per cui

rimane accantonato. Per quanto riguarda l'emendamento Sottanelli 4.118, sul quale è stata già espressa una valutazione favorevole, avverte che è in corso di stesura una proposta di riformulazione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Vezzali 4.115 e Sandra Savino 4.29,

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori, anche per quanto riguarda gli emendamenti che rimangono accantonati. Nel confermare quanto già anticipato dal presidente Boccia in merito all'intenzione del Governo di presentare proprie proposte su diversi temi toccati da più emendamenti, precisa che ai presentatori di questi ultimi sarà chiesto di ritirare i propri emendamenti o di accettare o meno specifiche proposte di riformulazione.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Antezza 4.153.

Davide CRIPPA (M5S) chiede di fare proprio l'emendamento ritirato, ritenendo che, in base al regolamento, debba essere consentito di sottoscrivere gli emendamenti ritirati nel corso della seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita i colleghi ad evitare di fare polemiche su questioni procedurali rispetto alle quali esiste una consolidata prassi seguita nella Commissione Bilancio sulla base del Regolamento della Camera.

Michele PELILLO (PD) ritira il suo emendamento 4.83.

Filippo GALLINELLA (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Capozzolo 4.151, illustra l'emendamento a sua prima firma 4.173, volto a eliminare una disparità di trattamento rispetto all'esenzione IMU per i terreni agricoli concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli. A tale riguardo chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce l'orientamento del Governo su tale questione già espresso nella seduta di ieri, e cioè che il complesso degli interventi per il settore dell'agricoltura previsti in questa legge di stabilità rappresenta un risultato soddisfacente in termini di risorse stanziare a confronto con altri settori. Pertanto il parere sull'emendamento in esame non può che rimanere contrario.

Filippo GALLINELLA (M5S) insiste affinché venga trovato un punto di equilibrio ragionevole per sostenere il settore agricolo ed evitata una disparità di trattamento in materia fiscale per i predetti terreni agricoli, facendo presente che la copertura finanziaria viene reperita tramite un'imposta di bollo dell'1 per cento sui money transfer.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 4.173.

Filippo GALLINELLA (M5S), intervenendo sull'emendamento Capozzolo 4.151, precedentemente sottoscritto, ne illustra le finalità, evidenziando in particolare come esso sia finalizzato ad aiutare i possessori dei terreni agricoli che sottoscrivono contratti di affitto con i propri familiari. Tale modifica della disciplina vigente eviterebbe anche il ricorso a *escamotage* come quello della donazione dei terreni ai figli.

Maino MARCHI (PD) osserva che, considerato quanto è già stato fatto, soprattutto con le misure in materia di IMU agricola, non c'è più modo di introdurre altre misure onerose per il comparto agricolo senza sacrificare altri settori.

Paolo TANCREDI (AP) osserva che non è corretto, a suo avviso, parlare di *escamotage* in quanto le forme di passaggio di proprietà conformi alla legge non sono tali.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea come, al di là del merito e della rilevanza dell'emendamento in esame, si sta discutendo della scelta da intraprendere al fine

di introdurre un elemento di giustizia che favorisca i passaggi generazionali nel settore dell'agricoltura. Si tratta, a suo giudizio, di un intervento condivisibile che consentirebbe un ammodernamento della normativa del settore agricolo da molti auspicata. Il Governo in questa sede non può argomentare il parere contrario sostenendo che manca il giusto equilibrio. Al contrario la soluzione proposta dall'emendamento garantisce la continuità dell'impresa agricola e scongiura la chiusura di diverse piccole e medie imprese. Fa presente inoltre che l'onere determinato dalla proposta emendativa è limitato, dell'ordine di 4 milioni di euro. Dichiarando quindi di sottoscrivere l'emendamento Capozzolo 4.151.

Francesco CARIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Capozzolo 4.151.

La Commissione respinge l'emendamento Capozzolo 4.151.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno depositato la loro proposta di riformulazione dell'emendamento Fanucci 4.9 (*vedi allegato 1*), condivisa dal rappresentante del Governo.

Andrea CECCONI (M5S) rileva innanzitutto come la riformulazione dell'emendamento Fanucci 4.9 consista nella maggiorazione dei trasferimenti erariali attribuiti ai comuni, rispetto all'anno 2010, disponendo altresì che, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità, con il decreto attuativo di tale misura sia data priorità alle fusioni o incorporazioni di comuni aventi maggiore anzianità. In tale contesto ricorda che, a fronte delle misure disposte dalla legge Delrio per incentivare le unioni e fusioni di comuni, la quasi totalità di questi non ha avviato alcun percorso in questo senso. Alla luce di tali considerazioni, esprime il dubbio che l'emendamento Fanucci 4.9, come riformulato, risulti finalizzato solo ad avvantaggiare i pochissimi comuni che hanno già intrapreso il lungo percorso che conduce all'unione ovvero alla fusione. Reputa

che tale impostazione crei non soltanto disparità di trattamento tra i comuni che versano in situazioni di difficoltà finanziaria, ma espliciti altresì un errore di prospettiva compiuto dal Governo sulla questione del riordino degli enti territoriali.

Edoardo FANUCCI (PD), accettando la proposta di riformulazione dei relatori del suo emendamento 4.9, esprime vivo apprezzamento per la sensibilità dimostrata al riguardo dai medesimi relatori e dal Governo, sottolineando come essa, modificando la proposta emendativa nel merito, la migliori e la qualifichi maggiormente, attribuendole un senso di indirizzo strategico. Con riferimento alle considerazioni del deputato Cecconi, sottolinea che l'emendamento non prevede maggiori risorse rispetto al passato, ma, considerato che in passato le risorse stanziare non sono state esaurite, stabilisce che d'ora in poi siano distribuite per intero tra i comuni che hanno intrapreso il difficile percorso che conduce all'unione ovvero alla fusione. La finalità è quella di incentivare le unioni e fusioni di comuni, che sono un obiettivo strategico. Nel sottolineare come si tratti di una misura di sostegno che risulterà chiara e comprensibile sia agli amministratori comunali sia ai cittadini, evidenzia l'eliminazione del limite temporale precedentemente previsto dalla normativa che disciplina tale materia. In tal modo ritiene che l'intervento si configuri come una misura stabile, di natura strutturale, la quale garantirà ai comuni interessati il conseguimento di vantaggi certi, anche tenuto conto del fatto che il processo di unione o fusione richiede anni. Evidenzia infine come la logica sottesa all'emendamento in esame, che mira a sostenere un processo di riordino e di maggiore efficienza dell'organizzazione amministrativa comunale, debba considerarsi sostanzialmente opposta al provvedimento dei cosiddetti « 6 mila campanili ».

Guido GUIDESI (LNA) esprime le proprie perplessità sul fatto, prospettato dal

deputato Fanucci, che la misura di incentivazione contenuta nell'emendamento Fanucci 4.9, come riformulato, costituisca una scelta strategica in termini di maggiore efficienza della macchina amministrativa comunale. Evidenzia infatti come la fusione di comuni non comporti alcun vantaggio né risparmio, atteso che nei comuni di piccole dimensioni gli amministratori non hanno alcun tornaconto e spesso anzi sopportano delle spese in proprio. Ritiene, viceversa, che, al fine di incentivare effettivamente i processi di riordino degli enti territoriali, vada garantito che gli uffici del Ministero dell'economia, del Ministero dell'interno e dell'ANCI, diversamente da quanto avvenuto in passato, valutino in maniera conforme le diverse fasi che compongono tali processi.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime perplessità rispetto sull'entusiasmo mostrato dal deputato Fanucci per la misura di incentivazione contenuta nell'emendamento 4.9, come riformulato. A tale proposito rammenta che la normativa in materia di riordino e semplificazione degli enti territoriali ha avuto, in passato, un andamento assolutamente instabile e poco lineare, così determinando un'obiettivo difficoltà di applicazione per i comuni interessati. Nel preannunciare la sua astensione dalla votazione sull'emendamento in esame, ritiene che la questione andrebbe impostata attraverso una logica premiale. In particolare, reputa che andrebbero valorizzati e premiati con adeguate risorse i comuni i quali abbiano prodotto sinergie e conseguito risparmi effettivi, valutabili attraverso i servizi effettivamente attivati. Auspica quindi che tale aspetto della questione possa essere utilmente chiarito nel prosieguo dell'esame del disegno legge di stabilità 2016.

Mauro GUERRA (PD), con riferimento alle considerazioni del deputato Alberto Giorgetti, rileva come la costruzione del sistema di riorganizzazione degli enti territoriali dovrà essere portata avanti fino a delineare un quadro normativo complessivo che ne disciplini i diversi aspetti.

Ritiene infatti si tratti di un tema molto ampio, il quale va inserito nella riforma del sistema delle autonomie.

A tale riguardo ricorda inoltre che il meccanismo previsto dalla normativa vigente per il finanziamento delle unioni di comuni si fonda già sul criterio predominante del numero di funzioni effettivamente gestite in forma associata dai comuni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i deputati Ghizzoni e Marco Donati sottoscrivono l'emendamento Fanucci 4.9, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Fanucci 4.9, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Roberto RAMPI (PD), con riferimento al suo emendamento 4.140, chiede al Governo di valutarne una riformulazione nel senso di limitare la portata dell'emendamento stesso, così che esso abbia un impatto finanziario inferiore. Nel rammentare infatti come il Governo abbia introdotto importanti agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico e teatrale, ritiene essenziale che tale settore produttivo non sia penalizzato attraverso una eccessiva tassazione degli spazi da utilizzare come sale cinematografiche e teatrali. Chiede quindi una nuova valutazione del Governo del suo emendamento 4.140, preannunciando altrimenti l'intenzione di ritirarlo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime la propria condivisione rispetto allo spirito dell'emendamento Rampi 4.140, ma conferma l'invito a ritirarlo, sottolineando come nel disegno di legge di stabilità 2016 il Governo sia già ampiamente intervenuto in materia di tassazione immobiliare sulle case adibite ad abitazione principale, nonché attraverso la riduzione della pressione fiscale gravante sugli investimenti effettuati dalle imprese. Ricorda inoltre che, come preannunciato dal Presidente del Consiglio, l'Esecutivo procederà a varare un intervento per il

settore della cultura, con il quale saranno introdotte agevolazioni e incentivi a favore della promozione delle attività di impresa del settore.

Roberto RAMPI (PD) ritira il suo emendamento 4.140.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'emendamento a sua prima firma 4.177 e sull'invito a presentare un ordine del giorno.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura di aver esaminato con attenzione la proposta dell'onorevole Crippa e dichiara che il Governo è in linea di massima favorevole ad un aumento del carico fiscale per le imprese titolari di piattaforme petrolifere, da realizzare però mediante lo strumento delle *royalties*. Si dichiara invece contrario alla proposta dell'onorevole Crippa, come attualmente formulata, volta ad assoggettare all'IMU le suddette piattaforme, ritenendola difficilmente praticabile. Invece ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento, suggerendo al deputato Crippa di presentare un ordine del giorno in Assemblea volto a prevedere ad un aumento del carico fiscale per le imprese titolari di piattaforme petrolifere mediante lo strumento delle *royalties*.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che la soluzione proposta dal rappresentante del Governo non garantisce il risultato che il Movimento 5 Stelle vorrebbe raggiungere, ossia quello di assicurare compensazioni ai territori nei quali si trovano le piattaforme petrolifere. Segnala che sono numerosi i contenziosi tra comuni e compagnie petrolifere in merito all'applicabilità dell'IMU alle piattaforme e che la norma proposta intende per l'appunto chiarire che le piattaforme sono impianti produttivi al pari di quelli posti sulla terraferma e come tali soggette all'imposta municipale sugli immobili. Conclude evidenziando che l'emendamento non comporta ovviamente oneri per la finanza pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Crippa 4.177.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) ritira l'emendamento Vezzali 4.115.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), osservando che l'emendamento Sandra Savino 4.29 è volto all'introduzione di un sistema premiale in favore dei comuni virtuosi, come l'emendamento Guidesi 4.104, che è stato accantonato, chiede che anche l'emendamento Sandra Savino 4.29 possa essere accantonato.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, concorda con l'onorevole Alberto Giorgetti sull'accantonamento dell'emendamento Sandra Savino 4.29.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda a sua volta sull'accantonamento dell'emendamento Sandra Savino 4.29.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Sandra Savino 4.29 deve intendersi accantonato.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, per quanto riguarda la sezione 4-*ter*, avverte che l'emendamento 4-*ter*.1 resta accantonato in quanto la valutazione dei relatori e del Governo è sostanzialmente favorevole nel merito, mentre si sta cercando di riformularne la copertura finanziaria. Per quanto riguarda invece gli emendamenti relativi alla sezione 4-*quater*, esprime parere contrario sugli emendamenti Busin 4-*quater*.3 e Guidesi 4-*quater*.4, avvertendo che invece gli identici emendamenti Vignali 4-*quater*.9 e Marchi 4-*quater*.12 e l'emendamento Latronico 4-*quater*.17 rimangono accantonati. Per quanto riguarda la sezione 4-*quinquies*, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 4-*quinquies*.4.

Guido GUIDESI (LNA) illustra l'emendamento Busin 4-*quater*.3, del quale è cofirmatario, diretto a ridurre gli oneri a

carico della clientela, connessi all'utilizzo di modalità informatiche nei pagamenti. Osserva che la volontà di incentivare la diffusione di tale modalità di pagamento dovrebbe essere accompagnata da una riduzione dei costi nei confronti della clientela, poiché, in caso contrario, questa politica si tradurrebbe in un ingiustificato arricchimento degli istituti di moneta elettronica. Sottolinea infine l'assenza di oneri derivanti dall'emendamento.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Busin 4-*quater*.3, concordando con quanto evidenziato dal collega Guidesi in ordine all'ingiustificato arricchimento degli istituti di moneta elettronica. Conferma comunque il favore, già precedentemente espresso, per un ampliamento dei limiti all'uso del contante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 4-*quater*.3 e Guidesi 4-*quater*. 4. Approva quindi l'emendamento Schullian 4-*quinquies*.4 (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla sezione 4-*sexies*, esprime una valutazione favorevole sull'emendamento Paola Bragantini 4-*sexies*.7, riservandosi di proporre una riformulazione successivamente. Esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 4-*sexies*.17 e fa presente che l'emendamento De Girolamo 4-*sexies*.5, da discutere insieme con gli altri emendamenti in materia di calamità nell'ambito della sezione 26, rimane accantonato. Infine esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 4-*sexies*.6, a condizione che sia riformulato sostituendo la parola « affiliati » con la parola « affilianti » (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4-*sexies*.17,

che propone l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF per le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata inferiore a trenta giorni concluse tramite portali *on line*. Ritiene che le minori entrate derivanti dalla fissazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva in misura inferiore all'aliquota minima IRPEF saranno compensate dalla riduzione dell'evasione fiscale, che si realizzerà mediante la previsione di una trattenuta da effettuarsi da parte del gestore del portale *on line*. Si dichiara comunque disponibile a ritirare l'emendamento, auspicando che il Governo valuti eventualmente la misura per introdurla con un successivo provvedimento.

Il viceministro Enrico MORANDO si dichiara interessato alla proposta dell'onorevole Pesco, pur precisando che saranno necessari ulteriori approfondimenti, non compatibili con i tempi di esame della legge di stabilità, per accertare se la riduzione di gettito connessa all'agevolazione fiscale possa essere compensata dall'emersione di una maggiore base imponibile. Conferma pertanto l'invito al ritiro dell'emendamento.

Daniele PESCO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 4-*sexies*.17.

Dario PARRINI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori e dal Governo dell'emendamento Fanucci 4-*sexies*.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Fanucci 4-*sexies*.6, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, con riferimento agli emendamenti relativi alla sezione 5, avverte che restano accantonati gli emendamenti Guidesi 5.9 e 5.10, concernenti il tema della sicurezza, sul quale il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento. Restano altresì accantonati gli emendamenti Pagano 5.7 e Arlotti 5.14, in materia di lavoratori stagionali, dei quali i relatori proporranno una riformu-

lazione. Con riferimento agli emendamenti relativi alla sezione 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 6.77, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Restano accantonati gli emendamenti Librandi 6.54, Baldelli 6.19, Russo 6.36. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zaratti 6.75. Restano accantonati gli emendamenti Simonetti 6.31 e Baldelli 6.20, mentre il parere è contrario sull'emendamento Alasia 6.29. Restano accantonati gli identici emendamenti Vignali 6.56 e Petrini 6.57, mentre il parere è contrario sull'emendamento Da Villa 6.85. Resta accantonato l'emendamento De Girolamo 6.111. Esprime parere favorevole sull'emendamento Terzoni 6.97, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Formula un invito al ritiro dell'emendamento Fregolent 6.113. Avverte infine che resta accantonato l'emendamento Zanin 6.66.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori, precisando che i relatori e il Governo hanno chiesto l'accantonamento di tutti gli emendamenti attinenti al tema della sicurezza, riservandosi di presentare, in merito, una proposta emendativa complessiva che ne assorbirà diversi.

Tino IANNUZZI (PD) sottoscrive l'emendamento Borghi 6.77.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 6.77 proposta dai relatori e dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 6.77, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'emendamento Zaratti 6.75, interviene per precisare che è intenzione del Governo recepire il contenuto delle proposte emendative inerenti al tema dell'amianto, con particolare riferimento alle categorie di lavoratori particolarmente

esposti alle emissioni di fibre di amianto che abbiano contratto gravi malattie ad esse correlate. Specifica, inoltre, che, in relazione agli immobili nei quali si registri presenza di amianto, sono già previste agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica degli edifici.

Giulio MARCON (SI-SEL), intervenendo sull'emendamento Zaratti 6.75, ritiene indifferibile e urgente affrontare il tema relativo agli interventi di bonifica dall'amianto, sostenendo contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Non accede, quindi, all'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo e insiste per la votazione dell'emendamento Zaratti 6.75, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 6.75 e Allasia 6.29.

Marco DA VILLA (M5S), non comprendendo le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.85, specificando, in particolare, che esso è volto a favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico.

La Commissione respinge l'emendamento Da Villa 6.85.

Giulio MARCON (SI-SEL) dichiara fin da ora di voler sottoscrivere l'emendamento Terzoni 6.97, del quale i relatori hanno preannunciato una proposta di riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione del fatto che la riformulazione dell'emendamento Terzoni 6.97 non è stata ancora predisposta dai relatori e dal Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento medesimo deve intendersi accantonato e che l'emendamento Fregolent 6.113 è stato ritirato dai presentatori. Propone, quindi, di sospendere brevemente la seduta, prima di procedere

all'esame delle proposte emendative relative alla sezione 7.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 16.15.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che la seduta riprenderà alle 16.30.

La seduta, sospesa alle 16.20, è ripresa alle 16.45.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta l'eccessiva durata della sospensione, rilevando che, a fronte di comprensibili esigenze di istruttoria, sarebbe più opportuno riconvocare a orari prestabiliti la Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fornisce rassicurazioni circa la ragionevolezza delle sospensioni dei lavori nel prosieguo dell'iter.

Avverte inoltre che il Governo ha presentato gli emendamenti 4.257, 9.152, 9-bis.12, 19.140, 27-sexies.26, 33.424, 33.425, 44.61, 49.50, Tab.E.27, che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*), fissando il termine per la presentazione dei subemendamenti a tali emendamenti per le ore 9.30 di domani.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alla sezione 7, esprime parere contrario sull'emendamento Galgano 7.17 e sugli identici emendamenti Abrignani 7.2 e Garofalo 7.4. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Pagano 7.16, Sammarco 7.19 e Saltamartini 7.9, avvertendo che gli ultimi due vertono sul credito d'imposta per le imprese del Sud e quindi, in caso di approvazione dell'emendamento 7.39 del Governo, dovrebbero considerarsi sostanzialmente assorbiti. Infine esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 7.6.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che sono in distribuzione i subemendamenti relativi all'emendamento 7.39 del Governo (*vedi allegato 3*).

Al riguardo, avverte che sono inammissibili per carenza di compensazione i subemendamenti Russo 0.7.39.57, Galati 0.7.39.24, gli identici Zolezzi 0.7.39.9, Vignali 0.7.39.19 e Giampaolo Galli 0.7.39.28, nonché i subemendamenti Scotto 0.7.39.40, Bordo 0.7.39.42, Melilla 0.7.39.44, Riccardo Gallo 0.7.39.32, Riccardo Gallo 0.7.39.33, Vignali 0.7.39.20, Cominardi 0.7.39.2 e Galati 0.7.39.26.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, esprime parere contrario sui subemendamenti Cariello 0.7.39.7, Cariello 0.7.39.15, Cariello 0.7.39.12, Ruocco 0.7.39.14, Ruocco 0.7.39.11, Alberti 0.7.39.13, Villarosa 0.7.39.5, Cariello 0.7.39.1, Palladino 0.7.39.35, Prestigiaco 0.7.39.64, Occhiuto 0.7.39.61, Russo 0.7.39.63, Russo 0.7.39.62, Marcon 0.7.39.38, Fantinati 0.7.39.3, Melilla 0.7.39.46, Riccardo Gallo 0.7.39.34, Saltamartini 0.7.39.47, Saltamartini 0.7.39.49, Saltamartini 0.7.39.48, Melilla 0.7.39.45, Ricciatti 0.7.39.39, Marcon 0.7.39.41, Prestigiaco 0.7.39.56, Melilla 0.7.39.43, Cariello 0.7.39.4, Caso 0.7.39.8, Russo 0.7.39.59, Occhiuto 0.7.39.60, Occhiuto 0.7.39.55, Latronico 0.7.39.51, Latronico 0.7.39.50, Galati 0.7.39.25, sugli identici subemendamenti Valeria Valente 0.7.39.52 e Marchi 0.7.39.53, nonché sugli emendamenti Prestigiaco 0.7.39.58, Cariello 0.7.39.10, Pagano 0.7.39.18, Gallinella 0.7.39.6 e Galati 0.7.39.54.

Inoltre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Pagano 0.7.39.16, Pagano 0.7.39.17, Palladino 0.7.39.36, Palladino 0.7.39.37, Fanucci 0.7.39.27, sugli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.22 e Giampaolo Galli 0.7.39.30.

Esprime infine parere favorevole sugli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.21 e Giampaolo Galli 0.7.39.29, sugli identici

subemendamenti Vignali 0.7.39.23 e Giampaolo Galli 0.7.39.31 e sull'emendamento 7.39 del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 7.39 del Governo.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), intervenendo sull'emendamento Galgano 7.17, relativo agli investimenti in *software* per l'incremento della produttività, invita il Governo e i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione sull'opportunità dell'emendamento in esame e a modificare il parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ribadendo il parere contrario del Governo sull'emendamento Galgano 7.17, ricorda che l'argomento è già stato discusso approfonditamente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Garofalo 7.14 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galgano 7.17 e Abrignani 7.2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento Pagano 7.16 è stato ritirato.

Francesco CARIELLO (M5S) illustra il subemendamento 0.7.39.7 a sua prima firma, sottolineando che sarebbe stato più efficace utilizzare le risorse disponibili per una detassazione relativa all'IRAP e all'IMU piuttosto che per il credito d'imposta sugli investimenti, in quanto le imprese non hanno fondi da investire in beni strumentali. Ritiene, al riguardo, che la misura proposta dal Governo sia meramente propagandistica. Chiede, altresì, che il Governo motivi il parere contrario al suo subemendamento 0.7.39.7 attraverso una relazione tecnica.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara la propria delusione rispetto alla misura proposta dal Governo, ritenendola insufficiente a causa dei vincoli per la classificazione delle aziende e a causa delle poche risorse stanziare. Sottolinea che le risorse europee devono essere spese e devono essere spese in modo adeguato. Al riguardo, porta l'esempio del settore sanitario, sostenendo che, qualora le regioni non adempiano ai propri compiti, lo Stato deve intervenire attraverso il potere sostitutivo. Sostiene, altresì, che la misura proposta dal Governo non è sufficiente, in quanto occorre un intervento organico sulla programmazione. Riconosce la buona volontà del Governo, ma ritiene che questo sia stato impossibilitato ad agire da parte di strutture amministrative che non hanno svolto correttamente il proprio dovere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, visto l'elevato numero degli iscritti a parlare, invita i gruppi a considerare la discussione sul subemendamento Cariello 0.7.39.7 come l'occasione per svolgere un ampio dibattito sul tema del Mezzogiorno.

Maino MARCHI (PD) dichiara che il disegno di legge di stabilità proposto dal Governo segna un salto di qualità in favore del Mezzogiorno, soprattutto dal punto di vista degli investimenti. Ricorda che una misura simile a quella proposta dal Governo fu varata dal secondo Governo Prodi ed ebbe successo. Ribadisce che, anche se oggi le condizioni sono cambiate, la misura proposta nell'emendamento del Governo resta valida. Ritiene, quindi, che la misura proposta dal Governo possa incentivare la ripresa degli investimenti da parte delle imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Giudica, inoltre, positiva la decontribuzione prevista per le assunzioni a tempo indeterminato, pur non escludendo la possibilità che siano svolti interventi più dettagliati al riguardo, a seguito di una precisa ricognizione delle risorse disponibili. Non condivide, poi, le pessimistiche considerazioni svolte dall'onorevole Palese circa

l'impiego dei fondi strutturali europei, che, al contrario, a suo avviso è considerevolmente aumentato negli ultimi anni. Nella consapevolezza che i subemendamenti presentati contengano proposte alternative rispetto a quelle delineate dal Governo, frutto di differenti scelte politiche, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 7.39 del Governo.

Carla RUOCCO (M5S) stigmatizza l'atteggiamento di totale disinteresse del Governo nei confronti della catastrofica situazione di povertà e di disoccupazione dilagante che attualmente caratterizza il Mezzogiorno. Ritiene che il Governo non abbia predisposto, come invece più volte annunciato, un serio piano industriale ed economico, che, stimolando gli investimenti, potrebbe consentire di rilanciare settori produttivi che oggi attraversano un momento di grande crisi nelle aree meridionali del Paese.

Giulio MARCON (SI-SEL) evidenzia come le misure previste dai subemendamenti presentati dai colleghi del suo gruppo, sulle quali il Governo ha espresso parere contrario, possano realmente consentire di avviare una virtuosa politica industriale a favore del Mezzogiorno d'Italia. Ritiene, infatti, insufficiente la misura del credito d'imposta, che, a suo avviso, ove non accompagnata da un serio *masterplan* per gli investimenti, non può fungere da stimolo per il rilancio dei settori in crisi. Ritiene, quindi, che l'emendamento del Governo, tanto atteso da tutto il mondo produttivo, non appare risolutivo delle enormi difficoltà in cui versa il Mezzogiorno d'Italia, per il quale sarebbero invece necessarie politiche pubbliche strutturali, le sole in grado di stimolare anche gli investimenti privati, atteso che le agevolazioni fiscali proposte dal Governo si rivelano meri strumenti assistenziali per le imprese.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) rileva come, a fronte di una lunga attesa e di elevate aspettative da parte del tessuto produttivo del Paese, alimentate dalle « al-

tionanti» dichiarazioni ufficiali del Presidente del Consiglio, il Governo si sia limitato a delineare misure, come quella del credito d'imposta, insufficienti a stimolare la ripresa produttiva e il rilancio dell'economia nel Mezzogiorno d'Italia, nonché a innescare una complessiva strategia di sviluppo del Paese, che, quindi, rimane deluso per le soluzioni politiche proposte dal Governo. Ritiene, al contrario, che solo una compiuta individuazione delle priorità possa consentire di rilanciare la crescita, stimolando anche il ricambio generazionale. Con riferimento, poi, all'impiego dei fondi strutturali europei e all'Agenzia nazionale per la coesione territoriale, sottolinea la necessità di promuovere la responsabilizzazione della classe politica regionale. Esprime, quindi, un giudizio fortemente negativo sulla risposta del Governo alle citate aspettative, che rimangono disattese, a fronte di dichiarazioni e proclami annunciati. Preannuncia, quindi, il parere contrario del suo gruppo sull'emendamento 7.39 del Governo.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) intende sottoporre all'attenzione dei colleghi la superficialità e il profondo disinteresse con cui i membri della maggioranza e il Governo stanno affrontando la discussione in Commissione. Dopo aver stigmatizzato l'accantonamento di innumerevoli subemendamenti contenenti proposte realmente alternative, ritiene che il Governo continui a disattendere le reali istanze e necessità del Paese. Condivide le osservazioni dei colleghi in ordine alla necessità di una seria politica di investimenti per rilanciare una zona del Paese a suo avviso a rischio di «desertificazione» industriale, a favore della quale, invece, il Governo propone una manovra finanziata in *deficit*, senza destinare alcuna specifica risorsa aggiuntiva. Evidenzia, quindi, che i fondi strutturali europei, lungi dall'essere utilizzati per il finanziamento del credito d'imposta, dovrebbero essere impiegati per un serio piano infrastrutturale, simbolo di civiltà, che è stato più volte annunciato dal Ministro Delrio, ma che non è mai stato

predisposto. Nel considerare, altresì, insufficienti la misura della decontribuzione proposta dal Governo, nonché le risorse previste per sopperire ai danni derivanti dagli eventi calamitosi – che, anzi, costituiscono un atto dovuto –, si dichiara profondamente indignata per la scarsa attenzione prestata dal Governo nei confronti del Mezzogiorno. Lamentando, infine, che all'Agenzia nazionale per la coesione territoriale non siano stati attribuiti i necessari poteri, auspica che, in futuro, il Governo prosegua nell'azione, inaugurata dal Governo Berlusconi, di recupero delle risorse «liberate», da vincolare a finalità specifiche delle regioni interessate.

Riccardo NUTI (M5S) rileva che, su 258 comuni sciolti per mafia in Italia, ben 251 sono al Sud. Si tratta di comuni amministrati da partiti di centrosinistra, centrodestra o da liste civiche ad essi collegate. Ricorda che i sindaci che, sulla base di una legge non applicata, sarebbero incandidabili, al Sud possono, non solo ricandidarsi, ma anche essere rieletti. Lo stesso accade per i presidenti delle regioni e cita, a tale proposito, i casi di Cuffaro e di Lombardo, presidenti della Regione siciliana condannati per reati legati alla mafia e appoggiati dagli stessi partiti che ora appoggiano il presidente Crocetta. Evidenzia come la stessa situazione si ripeta anche in Calabria, Puglia e Campania. Segnala poi la vicenda dell'azienda Tecnis Spa di Catania che, pur essendo coinvolta nello scandalo dell'Anas, continua ad aggiudicarsi appalti per costruire strade, che crollano appena inaugurate. Osserva, a tale proposito, che i cittadini del Sud hanno difficoltà a spostarsi, non solo per le strade continuamente interrotte, ma anche per la situazione intollerabile delle ferrovie, nelle quali i partiti di centrosinistra e di centrodestra non hanno mai investito. Si tratta di una situazione che perdura da anni. Denuncia quindi lo scandalo del mancato utilizzo dei fondi europei, di cui sono responsabili gli stessi partiti che, inutilmente, cambiano nome ma che continuano a aggravare lo sfascio di quei territori. Ritiene che anche l'idea

di investire nella costruzione del ponte sullo stretto di Messina sia strumentale alla possibilità di continuare a finanziare la mafia e i progettisti, senza una reale volontà di portarne a termine la costruzione. Ricorda poi le assunzioni clientelari in Calabria e in Sicilia di lavoratori precari, come per esempio i forestali, che tengono sotto controllo quei territori. Per tale ragione, a suo avviso, i partiti sono contrari all'introduzione in Italia del reddito di cittadinanza, uno strumento che sottrarrebbe i cittadini più deboli al ricatto delle loro clientele. Dopo aver rilevato che anche la Campania ha vissuto e vive la situazione descritta, conclude affermando la necessità di un ricambio profondo nella classe politica del Sud per permettere a tali territori una vera rinascita.

Stefania COVELLO (PD), entrando nel merito dell'emendamento del Governo 7.39, ricorda che esso segna un cambiamento di rotta rispetto al passato, in quanto i precedenti governi di centrodestra, non solo non hanno investito nel Mezzogiorno, ma hanno addirittura distrutto i fondi FAS destinati al Sud per il pagamento delle multe per le quote latte: ciò ha comportato anche l'apertura di una procedura di infrazione, le cui conseguenze economiche ricadono su tutti i cittadini. L'assenza di interventi da parte dei Governi precedenti è dimostrata dai dati forniti dallo Svimez lo scorso agosto, dai quali risulta che nel meridione d'Italia non è cambiato nulla da venti anni. Evidenza come il Governo Renzi abbia seguito una strada diversa, con l'adozione di un *masterplan* che raccoglie 15 progetti che coinvolgono le regioni e le città metropolitane. Il segno che è in atto un profondo rinnovamento è anche dato dal totale impegno dei fondi europei, il cui tasso di utilizzo era fermo al 15 per cento. L'Italia è, pertanto, di nuovo credibile. Cita tutti gli interventi che il Governo Renzi ha adottato in favore del Sud, quali i provvedimenti per la Terra dei fuochi, per l'Ilva, per Bagnoli e per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Sottolinea che gli

ultimi dati statistici segnano una seppur timida inversione di tendenza, che orgogliosamente rivendica al Governo Renzi. Riconosce il carattere espansivo del disegno di legge di stabilità, in quanto le pur limitate risorse sono destinate soprattutto al Sud. A suo avviso, il credito di imposta introdotto dall'emendamento 7.39 del Governo costituisce un'opportunità per il Sud, essendo uno strumento che si è dimostrato molto utile in altri territori italiani. È una misura pluriennale e non limitata al 2016, che si affianca alle altre misure adottate dal Governo Renzi nel disegno di legge in esame, come la decontribuzione, per le quali si attende la risposta della Commissione europea. Conclude rilevando che l'impegno del Governo per la rinascita del Mezzogiorno è dimostrato anche dai numerosi tavoli di confronto per la risoluzione delle crisi aziendali, molte delle quali sono state in tal modo risolte.

Raffaello VIGNALI (AP) dichiara di apprezzare l'impostazione data dal Governo all'emendamento 7.39, che fa la sintesi del dibattito avviatosi fin da questa estate. Rileva che la misura introdotta dall'emendamento si inserisce in un quadro in miglioramento, come dimostrano gli ultimi dati statistici. Riconosce che sarebbe stato preferibile ridurre la pressione fiscale che grava sulle imprese ma, essendo limitate le risorse, è stato necessario operare scelte selettive. L'emendamento del Governo sostiene l'innovazione e il capitale umano, che sono i due fattori principali della crescita. Il credito di imposta proposto dal Governo presenta, a suo avviso, numerosi lati positivi. Innanzitutto, premia chi ha già fatto l'investimento e non chi promette di farlo. Poi, elimina la discrezionalità e l'intermediazione della politica e della pubblica amministrazione. È di rapida applicazione, in quanto è automatico e, soprattutto, premia chi non opera in nero. L'emendamento segna il cambiamento del metodo del Governo, dimostrando che la crescita non si realizza soltanto con investimenti pubblici e con elementi esogeni. Il Governo ha,

infatti, scelto di coinvolgere gli straordinari imprenditori del Sud, in grado di evitare il depauperamento del capitale umano del meridione mediante il coinvolgimento dei giovani più brillanti che, in assenza di provvedimenti incisivi, non avrebbero altra strada che l'emigrazione. Manifesta apprezzamento per la scelta del Governo di prevedere una maggiore premialità per le piccole e medie imprese che rappresentano uno strumento atto a favorire la crescita.

Nel ricordare che nel Mezzogiorno vi sono stati importanti interventi pubblici, seppure non sempre efficaci a causa di tempi troppo lunghi di realizzazione o dell'inerzia a livello locale, sottolinea che è illusorio non favorire soprattutto l'intervento privato, considerato che non ci si muove in una realtà di deserto produttivo. Ricorda, infatti, che al Sud è presente una classe imprenditoriale su cui l'attuale maggioranza intende puntare e si dice convinto che i risultati che si otterranno confermeranno la bontà degli interventi proposti.

Arturo SCOTTO (SI-SEL) ritiene preziosa e importante una discussione sul pacchetto di misure previste per il Sud, pur lamentando che alcuni degli interventi sinora svolti hanno avuto più l'impostazione di un comizio che quello di un confronto.

Ricorda i dati inquietanti che emergono dall'ultimo rapporto Svimez, da cui si evince la grave crisi sociale, economica e demografica del Mezzogiorno, per certi aspetti più preoccupante della attuale realtà in Grecia. Richiama, inoltre, i dati di altre ricerche relative a una quota consistente di abbandono degli studi universitari.

Sottolinea che avrebbe auspicato misure diverse da quelle adottate, con una maggiore qualificazione degli interventi per progetti innovativi, a cominciare da quelli relativi alle energie rinnovabili, e con la previsione dell'esclusione dei contributi per imprese che in anni recenti hanno delocalizzato la produzione. Richiamando il giudizio articolato della sua

parte politica in relazione agli sgravi contributivi concessi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ne auspica una prosecuzione per le aree depresse, oggetto anche di una proposta emendativa presentata dal suo gruppo. Segnala poi un subemendamento presentato dal suo gruppo che richiama la scelta effettuata dal primo Governo Prodi di destinare al Mezzogiorno il 45 per cento degli investimenti pubblici, ripristinando un principio che ha caratterizzato una stagione positiva.

In risposta agli interventi dei colleghi del Movimento 5 Stelle, ricorda che alcune regioni, a partire dalla Puglia e dalla Basilicata, sono riuscite ad utilizzare con successo i fondi europei. Nel sottolineare la necessità di una maggiore programmazione degli interventi, ricorda altre due proposte emendative presentate dal suo gruppo in materia di riqualificazione del *masterplan* per il Sud e di piano per il lavoro, invitando il collega Vignali a non nutrire un eccessivo ottimismo in relazione alla possibilità di sviluppare la crescita con le sole risorse dei privati.

Carlo DELL'ARINGA (PD) condivide le considerazioni del collega Scotto sull'opportunità di discutere il merito delle questioni e di evitare toni da comizio, così come condivide il richiamo ai dati impressionanti sulla perdita di prodotto e occupazione che hanno aumentato il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.

Evidenzia che, per invertire la tendenza, è necessaria una ripresa occupazionale, obiettivo a cui tende l'emendamento presentato dal Governo. Ricorda che iniziano a vedersi i risultati dei recenti interventi normativi di defiscalizzazione anche in alcune regioni del meridione, come la Puglia e la Campania, con l'eccezione della Sicilia. Ritiene necessario introdurre una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, cercando di superare i probabili ostacoli che si determineranno in sede europea. Invita quindi a sostenere e stimolare il Governo per un'azione in tal

senso, rafforzando in tal modo i risultati positivi che iniziano a delinearci per il 2015.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) osserva che con l'emendamento 7.39 del Governo si affronta un tema ambizioso e complicato, pur rilevando in maniera critica che si utilizzano risorse già destinate ad interventi per il Mezzogiorno. Per sottolineare la gravità della situazione ricorda, a titolo esemplificativo, che la sua regione, la Basilicata, ha visto la riduzione del 16 per cento del PIL in un quinquennio, con conseguente smantellamento del sistema produttivo.

Sottolinea che lo squilibrio strutturale è in aumento per tutto il Sud e che appare quindi necessario rivedere le modalità di utilizzazione delle risorse, a cominciare da quelle europee. In relazione ai contenuti specifici dell'emendamento 7.39 del Governo, osserva che il meccanismo del credito d'imposta non permette una selettività degli interventi e ricorda che, per assicurare la crescita del Mezzogiorno, bisogna sostenere un sistema produttivo avanzato in grado di raccogliere le sfide contemporanee. In quest'ottica andrebbero incentivate l'imprenditoria giovanile e le *start up*. In conclusione, auspica l'adozione di misure concrete e invita a evitare annunci propagandistici come talvolta ha fatto il Presidente del Consiglio Renzi.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene doveroso un intervento del Governo in questa fase del dibattito, ricordando in primo luogo che la riduzione del 10 per cento del reddito e del 9 per cento del prodotto interno lordo nel periodo 2008-2014 è testimonianza della più grave fase di recessione dall'Unità d'Italia. Ricorda che, oltre a una sensibile caduta dei consumi, si è registrato un crollo degli investimenti. Nel segnalare che gli investimenti fanno parte della domanda aggregata ma agiscono anche sul piano dell'offerta, osserva che un incentivo ad essi può rappresentare un momento di unità tra coloro che possono essere definiti « domandisti » e coloro che possono definirsi « offertisti ».

Sottolinea che per il Paese è fondamentale attivare la crescita del Mezzogiorno che, in ragione degli attuali ritardi nello sviluppo di tale area, potrebbe realizzarsi più rapidamente. Appare, a suo avviso, cruciale uno sviluppo degli investimenti sia pubblici che privati. Ricorda che nel Mezzogiorno vi è stata una sensibile crescita degli investimenti tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, a seguito dell'introduzione del credito d'imposta automatico da parte del secondo Governo Prodi, ma che poi questo flusso è stato interrotto con le misure adottate, dopo le elezioni, dal Governo di centrodestra. Segnala che la scelta allora adottata di superare il meccanismo automatico del credito di imposta, sostituito da un processo di valutazione pubblica, ha di fatto fortemente disincentivato gli investimenti.

Rileva dunque la necessità di tornare alla previsione dell'automatismo nell'applicazione del credito di imposta affinché si generi una ripresa duratura accompagnata da una immediata ripresa occupazionale, e che per tale motivo il Governo ha ritenuto opportuno fare sì, anche per evitare errori compiuti nel passato, che ad esso le imprese possano ricorrere senza bisogno di alcuna « intermediazione », ma con una semplice comunicazione. Osserva altresì l'importanza di aver previsto, per la prima volta dall'Unità d'Italia, un meccanismo di disparità di opportunità a favore del Mezzogiorno, che può essere in grado di far incrementare gli investimenti produttivi, anche alla luce del fatto che è distribuito su un ampio arco temporale.

Nel manifestare quindi stupore in merito alla circostanza che i gruppi politici che hanno presentato proposte emendative di segno esattamente corrispondente a quella governativa abbiano poi giudicato la stessa non condivisibile, evidenzia altresì che l'obiezione manifestata dall'onorevole Prestigiacomo sul fatto che l'intervento previsto dal Governo possa costituire paradossalmente un disincentivo agli investimenti per le imprese poiché previsto dal 2017, non può essere condivisa, in quanto non si può applicare la decontribuzione

aggiuntiva già nel 2016 a causa della necessità della previa comunicazione alle competenti istituzioni comunitarie.

Chiarisce inoltre i motivi del parere contrario espresso sulla proposta alternativa presentata in merito dal Movimento 5 Stelle, giudicando il meccanismo che agisce dal lato del patrimonio delle imprese di scarsa efficacia rispetto a quello che agisce dal lato della decontribuzione.

Pone altresì in rilievo l'importanza della previsione di un'ulteriore discriminante positiva a favore delle donne nelle imprese del Meridione, osservando come si tratti di una misura orientata a difendere l'occupazione femminile nel Sud.

Nel ribadire, infine, il rilievo delle misure adottate dal Governo in materia di decontribuzione e credito di imposta, fa notare come il ritardo determinatosi alla ripresa dei lavori pomeridiani è stato dettato dalla necessità di dover prendere visione dei subemendamenti presentati all'emendamento 7.39 del Governo.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente*, si associa alle considerazioni circa il valore positivo del dibattito in corso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Cariello 0.7.39.7, 0.7.39.15 e 0.7.39.12, Ruocco 0.7.39.14 e 0.7.39.11, Alberti 0.7.39.13, Villarosa 0.7.39.5, Cariello 0.7.39.1, Palladino 0.7.39.35, Prestigiacomio 0.7.39.64, Occhiuto 0.7.39.61, Russo 0.7.39.63 e 0.7.39.62, Marcon 0.7.39.38, Fantinati 0.7.39.3, Melilla 0.7.39.46 e Riccardo Gallo 0.7.39.34.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente*, avverte che è stato presentato il subemendamento 0.7.39.65 dei relatori (*vedi allegato 1*) che risulta ammissibile.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, illustra le finalità del subemendamento 0.7.39.65, volte a preservare l'impianto normativo come impostato dal Governo da possibili rilievi in sede di Unione europea, raccomandandone l'approvazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sul subemendamento 0.7.39.65 dei relatori.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), prendendo atto del subemendamento dei relatori, auspica un ripensamento degli stessi relatori e del Governo in merito al parere contrario espresso su un suo subemendamento di analogo tenore.

Rocco PALESE (Misto-CR) invita il Governo ad effettuare un'ulteriore verifica sulla compatibilità delle misure introdotte con il subemendamento 0.7.39.65, con particolare riferimento ai piani di sviluppo rurale.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura il deputato Palese che tale verifica è già stata effettuata. Replicando quindi alle osservazioni della deputata Saltamartini, chiarisce le motivazioni del parere contrario espresso sulla proposta emendativa presentata dalla stessa deputata Saltamartini, evidenziandone la diversa portata rispetto a quella testé presentata dai relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce l'importanza di evitare eccezioni da parte degli organismi comunitari sulla compatibilità delle misure che vengono introdotte.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ritiene che sia importante non compromettere l'impianto normativo del provvedimento.

La Commissione approva il subemendamento 0.7.39.65 dei relatori (*vedi allegato 1*). Con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Saltamartini 0.7.39.47, 0.7.39.49 e 0.7.39.48, Melilla 0.7.39.45, Ricciatti 0.7.39.39, Marcon 0.7.39.41, Prestigiacomio 0.7.39.56 e Melilla 0.7.39.43.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che i subemendamenti Pagano 0.7.39.16 e 0.7.39.17 e Palladino 0.7.39.36 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Cariello 0.7.39.4. Approva quindi gli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.21 e Giampaolo Galli 0.7.39.29 (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che il subemendamento Palladino 0.7.39.37 risulta assorbito dall'approvazione degli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.21 e Giampaolo Galli 0.7.39.29 e che gli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.22 e Giampaolo Galli 0.7.39.30 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Caso 0.7.39.8, Russo 0.7.39.59, Occhiuto 0.7.39.60 e 0.7.39.55, Latronico 0.7.39.51 e 0.7.39.50.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, modificando parzialmente il parere precedentemente espresso, propone, anche a nome del collega Melilli, una riformulazione degli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.23 e Giampaolo Galli 0.7.39.31, nel senso di sostituire le parole: « 30 giugno » con le parole: « 31 marzo » (*vedi allegato 1*).

Giampaolo GALLI (PD) e Raffaello VIGNALI (AP) accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) e Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrivono il subemendamento Vignali 0.7.39.23, come riformulato.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive, a nome del suo gruppo, il subemendamento Giampaolo Galli 0.7.39.31, come riformulato.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Vignali 0.7.39.23 e Giampaolo Galli 0.7.39.31, come riformulati (*vedi allegato 1*). Respinge quindi il subemendamento Galati 0.7.39.25. Approva poi gli identici subemendamenti Valeria Valente 0.7.39.52 e Marchi 0.7.39.53 (*vedi*

allegato 1). Respinge quindi i subemendamenti Prestigiacomio 0.7.39.58 e Ruocco 0.7.39.10.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che i subemendamenti Pagano 0.7.39.18, Gallinella 0.7.39.6 e Fanucci 0.7.39.27 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Galati 0.7.39.54. Approva quindi l'emendamento 7.39 del Governo, nel testo risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Sammarco 7.19 è stato ritirato.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'emendamento 7.6 a sua prima firma, relativo al finanziamento dei lavori delle tangenziali di Varese e di Como e finalizzato all'eliminazione del pedaggio relativo alle due tangenziali. Ricorda che queste sono le uniche due tangenziali in Italia sottoposte a pedaggio e che, per quanto riguarda la tangenziale di Como, che è interessata da un elevato traffico diretto all'Autostrada dei Laghi, si paga un pedaggio di 60 centesimi di euro per percorrere un tratto di 2,4 chilometri. Chiede, dunque, ai deputati comaschi e varesini di votare a favore del suo emendamento, prendendo atto del fatto che le trattative con il Governo e con i relatori non hanno portato ad alcun esito di positivo, non avendo essi la volontà di risolvere la questione.

Mauro GUERRA (PD), in quanto deputato eletto nella provincia di Como, si assume la responsabilità politica di votare contro l'emendamento Molteni 7.6 e ricorda come il problema deriva dalla scelta del *project financing*. Riconosce che il costo del pedaggio è elevato, ma ricorda che il Ministro Delrio si è impegnato a risolvere la questione e che è in corso un monitoraggio della situazione. Sottolinea che il problema va affrontato seriamente e non in modo propagandistico.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Molteni 7.6 a nome del gruppo Forza Italia e sottolinea che le scelte di finanziamento delle opere, effettuate dalle regioni, sono state avallate anche dal CIPE e che riguardano anche altre regioni, come, ad esempio, il Veneto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 7.6 e Saltamartini 7.9.

Francesco CARIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una maggiore attenzione da parte della Commissione in quanto, da notizie di stampa, sembrerebbe che sia in corso una trattativa tra il Viceministro Morando e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali finalizzata alla presentazione di un emendamento, a firma dei relatori, volto a recuperare il cosiddetto « tesoretto Federconsorzi ».

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla prosecuzione dei lavori.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, afferma che, in base ad accordi intercorsi tra i gruppi, i lavori dovrebbero terminare indicativamente intorno alle 21.

La Commissione passa a esaminare le proposte emendative riferite alla sezione 8.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, ribadisce l'accantonamento delle proposte emendative relative alla sezione 8. Con riferimento alla sezione 9, ribadisce la richiesta di accantonamento dell'emendamento Sanga 9.44 e dell'emendamento Scanu 9.126, relativo alla sicurezza, sulla quale dovrebbe essere presentato un emendamento del Governo. Invita al ritiro degli identici emendamenti Palese 9.91 e Vico 9.93 che risultano sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 7.39 del Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento Monchiero 9.77, purché

sia riformulato nel senso di espungere la parte consequenziale, relativa alle coperture (*vedi allegato 1*). Fa presente che rimangono accantonati l'emendamento Latronico 9.151, relativo alle società sportive professionistiche, e l'emendamento Rabino 9.70. Esprime parere contrario sull'emendamento Alberto Giorgetti 9.150. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vecchio 9.74, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Vecchio 9.76, Fantinati 9.103 e Francesco Sanna 9.47. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Francesco Sanna 9.108 e sugli identici emendamenti Vignali 9.54 e Taranto 9.83.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maino MARCHI (PD) evidenzia che l'emendamento Vecchio 9.74, sul quale i relatori hanno proposto una riformulazione, presenta un contenuto analogo all'emendamento Parrini 50-*bis*.38, al quale dovrebbe quindi estendersi la proposta di riformulazione dei relatori.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il deputato Marchi. Precisa poi che l'emendamento Monchiero 9.77, così come riformulato, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, non reca più la parte consequenziale, poiché non necessitano di copertura finanziaria.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) accetta la riformulazione dell'emendamento Vecchio 9.74, di cui è cofirmatario, proposta dai relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Vecchio 9.74, come riformulato.

Dario PARRINI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 50-*bis*.38, proposta dai relatori.

Mattia FANTINATI (M5S) rileva che anche una sua proposta emendativa incidente sulla analoga tematica dell'emendamento Monchiero 9.77 è stata accantonata.

Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che l'emendamento Monchiero 9.77 e l'emendamento richiamato dal deputato Fantinati non sono assimilabili in quanto presentano una diversa platea di destinatari.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che dal ragionamento svolto dal Viceministro Morando si possa dedurre che l'emendamento Monchiero 9.77 sia microsettoriale. Chiede, quindi, che anche l'emendamento Monchiero 9.77 sia accantonato.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, osserva che l'emendamento richiamato dal deputato Fantinati è stato accantonato proprio per svolgere ulteriori approfondimenti. Rileva, poi, come la Ragioneria generale dello Stato abbia ritenuto che l'emendamento Vecchio 9.74 non comporti effetti apprezzabili in termini di gettito e quindi non necessiti di copertura finanziaria.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Palese 9.91 e Vico 9.93.

La Commissione approva l'emendamento Monchiero 9.77, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra la sua proposta emendativa 9.150, chiedendo ai relatori e al rappresentante del Governo di modificare in senso favorevole il parere contrario sulla stessa.

La Commissione respinge l'emendamento Alberto Giorgetti 9.150. Approva poi gli identici emendamenti Vecchio 9.74 e Parrini 50-bis.38, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Francesco Sanna 9.108

e gli identici emendamenti Vignali 9.54 e Taranto 9.83 sono stati ritirati.

La Commissione passa a esaminare le restanti proposte emendative riferite alla sezione 9-bis.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 9-bis, esprime parere favorevole sull'emendamento Vecchio 9-bis.7, subordinatamente a una sua riformulazione che prevede l'espunzione dallo stesso del comma 70-ter (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Vecchio 9-bis.7, come riformulato (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa a esaminare le restanti proposte emendative riferite alla sezione 10.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 10, fa presente che rimangono accantonati i restanti emendamenti relativi alla predetta sezione.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 10-bis, esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Giorgetti 10-bis.1. Fa presente che rimangono accantonati gli identici emendamenti Pagano 10-bis.6, Meta 10-bis.17, Boccadutri 10-bis.19, Pagano 10-bis.7 e Peluffo 10-bis.18.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 10-bis.1 (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative riferite alla sezione 11, invita al ritiro degli emendamenti D'Attorre 11.50, Sammarco 11.27, Prestigiacomò 11.20, Carfagna 11.21 e Valeria Valente 11.38, in quanto sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 7.39 del Governo. Invita altresì al ritiro degli emendamenti Prestigiacomò 11.18, Tino Iannuzzi 11.72, Covello 11.34 e Della Valle 11.57, facendo presente che rimane accantonato l'emendamento Castricone 11.61.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori. Precisa che l'invito al ritiro per l'emendamento Tino Iannuzzi 11.72 è motivato dal fatto che non ci sono le condizioni per disporre immediatamente l'intervento ivi indicato a sostegno dell'autoimpiego. Dopo aver ricordato che tale misura ha dato comunque risultati positivi nel 2015, ritiene che la stessa si possa rinnovare attraverso specifici piani approvati in sede di CIPE.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede – come prospettato da alcune notizie di stampa – se il contenuto del cosiddetto « decreto ILVA », trasferito alla Camera, sarà inserito nel disegno di legge di stabilità in esame. Avverte che il suo gruppo è profondamente contrario a tale eventualità.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, auspica che nel presente disegno di legge di stabilità non siano inserite ulteriori materie nuove rispetto a quelle già in discussione.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara di non avere alcuna cognizione in merito all'eventualità prospettata dal deputato Crippa.

Giulio MARCON (SI-SEL) interviene, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento D'Attorre 11.50, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 11.50.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Sammarco 11.27 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prestigiacomò 11.20 e Carfagna 11.21.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Valeria Valente 11.38 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomò 11.18.

Tino IANNUZZI (PD) prende atto della volontà e dell'impegno manifestati dal Viceministro Morando di rifinanziare gli incentivi per l'autoimpiego e per la piccola imprenditorialità giovanile con una prossima deliberazione del CIPE. Evidenzia, come ha riconosciuto anche il Viceministro, che si tratta di una misura che ha funzionato molto bene in tutti questi anni, favorendo la nascita di tante valide piccole imprese che hanno retto e vinto la sfida del mercato e della competizione, favorendo altresì la creazione di tanti nuovi posti di lavoro stabili e permanenti, soprattutto per giovani e donne disoccupati. Preannuncia, quindi, che continuerà ad attivarsi e a vigilare affinché rapidamente sia adottata nel 2016 la delibera CIPE di rifinanziamento, considerato che anche in passato il CIPE, con i fondi del Ministero dello sviluppo economico, ha finanziato questi utili e positivi incentivi. Ritira quindi il suo emendamento 11.72.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Covello 11.34 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Della Valle 11.57.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alle proposte emendative riferite alla se-

zione 12, fa presente che rimangono accantonati l'emendamento Pizzolante 12.20 e gli identici emendamenti Simonetti 12.19, Di Salvo 12.57 e 12.112 della XI Commissione. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Carfagna 12.25, Prestigiacoמו 12.26 e 12.27.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Carfagna 12.25, Prestigiacoמו 12.26 e 12.27.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, anche a nome del collega Melilli, con riferimento alla sezione 13, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 13.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maino MARCHI (PD), nell'illustrare l'emendamento Ferranti 13.3, che affronta il tema delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, oggetto di un progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato, fa presente che esso è volto ad accelerare gli interventi in esso previsti e a permettere la continuità produttiva di tali imprese.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) esprime sorpresa per l'entità delle risorse in esso previste, pari a 10 milioni di euro, a suo giudizio ingente e chiede chiarimenti al riguardo.

Maino MARCHI (PD) fa presente che le risorse confluiranno in parte nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed in parte nel Fondo per la crescita sostenibile, con l'esigenza, appunto, di assicurare continuità produttiva alle imprese confiscate alla criminalità organizzata.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 13.3 (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Tancredi, con riferimento alla sezione 14, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Barbanti 14.32 e, con riferimento alla sezione 14-*bis*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Di Salvo 14-*bis*.8.

Con riferimento alla sezione 14, fa presente che rimane accantonato l'emendamento Ghizzoni 15.10, sul quale è in corso un approfondimento, ai fini di una riformulazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vico 15.18 e Santerini 15.16. Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Laforgia 15.38 e Capua 15.8, sui quali è in corso un approfondimento ai fini di una riformulazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 15.11, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*).

Con riferimento alla sezione 16, fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Rocchi 16.117 e gli identici emendamenti Ferrari 16.99 e 16.289 della I Commissione, sui quali è in corso un approfondimento ai fini di una riformulazione. Invita i presentatori al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Dellai 16.214 e Alfreider 16.240, nonché degli identici emendamenti Dellai 16.216 e Alfreider 16.239. Fa presente che rimangono accantonati gli identici emendamenti Dellai 16.213 e Alfreider 16.238, nonché l'emendamento Carocci 16.115, che risulterebbe assorbito dalla proposta di riformulazione alla quale i relatori stanno lavorando insieme al Governo degli identici emendamenti Ferrari 16.99 e 16.289 della I Commissione. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 16.290 della III Commissione e Quartapelle Procopio 16.245. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pes 16.102, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*). Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Marchi 16.2, sul quale è in corso un approfondimento ai fini di una riformulazione, Campana 16.65 e Marchi 16.3. Esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Misiani 16.4. Fa presente che rimangono accantonati gli emendamenti Causi 16.95 e Abrignani 16.76, quest'ultimo avente ad oggetto misure per favorire la sostenibilità dei comuni a seguito di calamità e cedimenti strutturali, da affrontare quindi insieme alle proposte emendative relative alla sezione 26. Fa presente che rimangono accantonati altresì gli identici emendamenti Scanu 16.64 e Pili 16.225, gli identici emendamenti Mazziotti Di Celso 16.68 e 16.291 della I Commissione, nonché gli identici emendamenti Palazzotto 16.145 e Fassina 16.280. Invita il presentatore al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Piccione 16.93. Esprime parere contrario sull'emendamento Capelli 16.215. Fa presente infine che rimane accantonato l'emendamento Incerti 16.56.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Barbanti 14.32.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Di Salvo 14-bis.8 e Vico 15.18.

La Commissione respinge l'emendamento Santerini 15.16.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo riguardo alla riformulazione dell'emendamento Marchi 15.11, ritiene che, affrontando il tema della promozione della sicurezza del Paese, vada discusso insieme alle altre proposte emendative sul « pacchetto sicurezza ».

Francesco BOCCIA, *presidente*, non ravvede la necessità di un differimento dell'esame di tale proposta, essendo già definita ed essendosi su di essa espressi favorevolmente sia i relatori che il Governo.

Roberto SIMONETTI (LNA) condivide la richiesta del collega Alberto Giorgetti ed

esprime perplessità riguardo al ritardo del Governo nel presentare le misure annunciate in materia di sicurezza nazionale. Circa il merito dell'emendamento, non ravvede alcun nesso logico tra il finanziamento della formazione in materia di cultura orientale e africana e la tutela della sicurezza del Paese.

Maino MARCHI (PD), accogliendo la proposta di riformulazione dell'emendamento 15.11 a sua prima firma, ritiene che un forte investimento sulla cultura rappresenti il modo migliore per affrontare i profondi e pericolosi cambiamenti che il mondo sta attraversando in questa fase storica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Marchi 15.11, come riformulato, è stato sottoscritto dai deputati Melilla, Marcon, Schirò e Mongiello.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritiene poco trasparente la riformulazione dell'emendamento Marchi 15.11, non comprendendosi a quali istituzioni verranno destinate le risorse in esso previste, e preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che debbano essere meglio definite l'identità e il numero delle istituzioni destinatarie delle risorse e che in generale non sia chiara la modalità di attribuzione delle stesse. Chiede pertanto al riguardo chiarimenti ai relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che l'emendamento prevede un meccanismo usuale, con il quale vengono assegnate risorse ai ministeri che, nella loro autonomia, le destinano per gli utilizzi previsti nel dettato normativo.

Generoso MELILLA (SI-SEL) osserva che il comma 115-ter di cui alla riformulazione reca le modalità di attuazione degli interventi, che fa riferimento ad accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

con amministrazioni, enti, istituzioni e organismi come definiti dalla normativa europea.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, ritiene che la riformulazione in esame presenti criticità sia nel metodo sia nel merito. Quanto al metodo, ritiene che la proposta emendativa vada esaminata insieme alle altre concernenti misure relative alla sicurezza pubblica, ritenendo al riguardo singolare che la proposta in esame contenga risorse certe e stabili e non siano ancora note le modalità di copertura e l'entità delle risorse che il Governo intende destinare al pacchetto sicurezza. Quanto al merito, ritiene che debba essere valorizzato il patrimonio culturale nazionale piuttosto che quello di altri territori e giudica le argomentazioni rese dal presentatore e dai relatori assai evasive.

La Commissione approva l'emendamento Marchi 15.11, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Dellai 16.214 e Alfreider 16.240, gli identici emendamenti Dellai 16.216 e Alfreider 16.239 e l'emendamento Alfreider 16.238. Avverte altresì che è stato ritirato l'emendamento Quartapelle Procopio 16.245 e che l'emendamento 16.290 della III Commissione s'intende respinto ai fini della sua ripresentazione in Assemblea.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente come intenda procedere nell'esame delle proposte emendative.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la Commissione concluderà l'esame

delle proposte emendative relative alla sezione 16 sulle quali sono stati resi i pareri, per poi aggiornarsi alla seduta di domani.

Caterina PES (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 16.102.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Pes 16.102, come riformulato, e l'emendamento Misiani 16.4 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Piccione 16.93 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Capelli 16.215.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan prenderà parte ai lavori della Commissione nella giornata di domani alle ore 20. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 21.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21 alle 21.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 556 del 9 dicembre 2015:

a pagina 54, seconda colonna, ventiseiesima riga, il numero: « 48.46 » è sostituito dal seguente: « 48.56 ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

2. 6. Di Gioia, Galati, Mongiello.

Al comma 15, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione; ».

Conseguentemente dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2016 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.»;

b) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis ».

4. 9. (Nuova formulazione) Fanucci, Guerra, Parrini, Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti,

Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargerò, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudò, Fabbri, Castricone, Ghizzoni, Donati, Baruffi.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

31-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

31-ter. All'onere derivante dal comma 31-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369 del presente articolo.

4-quinquies. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Margueretaz.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-bis. All'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:

1) non hanno fini di lucro;

2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;

3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.».

4-sexies. 6. (Nuova formulazione) Fannucci, Parrini.

Al comma 41, lettera a), dopo le parole: « 31 dicembre 2016 » aggiungere le seguenti: e dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: « 2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1 possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 134,540 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,810 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,310 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,410 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,810 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 211,010 milioni

di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

6. 77. (Nuova formulazione) Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Tagliatela, Zaratti, Misiani, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

0. 7. 39. 65. I Relatori.

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.

*** 0. 7. 39. 21** Vignali.

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.

*** 0. 7. 39. 29** Giampaolo Galli

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro il 31 marzo 2016.

**** 0. 7. 39. 23** (Nuova formulazione) Vignali, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro il 31 marzo 2016.

**** 0. 7. 39. 31** (Nuova formulazione) Giampaolo Galli

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo le parole: la durata temporale e l'intensità dell'esonero aggiungere le seguenti: e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,.

*** 0. 7. 39. 52** Valeria Valente.

All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo le parole: la durata temporale e l'intensità dell'esonero aggiungere le seguenti: e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,.

*** 0. 7. 39. 53** Marchi

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:

52-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 52-ter, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.

52-*ter*. Per le finalità di cui al comma 52-*bis*, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

52-*quater*. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

52-*quinqüies*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 52-*ter*, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'im-

posta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

52-*sexies*. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

52-*septies*. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

52-*octies*. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52-*novies*. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'eser-

cizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

52-decies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

52-undecies. L'agevolazione di cui ai commi da *52-bis* a *52-decies* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 14, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-duodecies. Gli oneri derivanti dai commi da *52-bis* a *52-undecies* sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

52-terdecies. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al si-

stema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.

52-quaterdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma *52-terdecies* ed è disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma *52-terdecies*, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 – CAP. 8000/P) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 367.000.000;
CS: – 367.000.000.

2017:

CP: – 367.000.000;
CS: – 367.000.000.

2018:

CP: – 367.000.000;
CS: – 367.000.000.

2019:

CP: – 367.000.000;
CS: – 367.000.000.

7. 39. Il Governo.

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo *standard* e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale. ».

9. 77. (Nuova formulazione) Monchiero, Librandi, Rabino, Palladino.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *a-ter*) è aggiunta la seguente:

« *a-quater*) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che

ai sensi delle lettere *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico ed al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del primo comma dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;».

*** 9. 74.** (Nuova formulazione) Vecchio, Sottanelli, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino, Palese.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *a-ter)* è aggiunta la seguente:

«*a-quater)* alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che ai sensi delle lettere *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico ed al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del primo comma dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;».

*** 50-bis. 38** (Nuova formulazione) Parrini, Fanucci, Donati, Palese.

Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:

70-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per un qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti Autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.».

9-bis. 7. (Nuova formulazione) Vecchio, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.

Al comma 82, sostituire le parole: alla liberazione del broadcasting con le seguenti: alla razionalizzazione

10-bis. 1. Alberto Giorgetti.

Sostituire i commi 99 e 100 con i seguenti:

99. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, e comma 8, lettera *a)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Per gli anni successivi al 2018 si

provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

100. Le risorse di cui al comma 99 confluiscono:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 99, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 99;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

13. 3. Ferranti.

Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:

115-bis. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiosi e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

115-ter. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma 115-bis il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula apposti accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Conseguentemente, al comma 370, sostituire le parole: 13 milioni con le seguenti: 10 milioni.

15. 11. (Nuova formulazione) Marchi, Fiano, Iori, Melilla, Marcon, Schirò, Mongiello.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente rideterminazione degli organici adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell'interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In caso di adozione del regolamento di

cui al presente comma in data antecedente alla emanazione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede esclusivamente agendo sugli uffici centrali.

16. 102. *(Nuova formulazione)* Pes, Zanin, Fragomeli, Amato, Bergonzi, Borghi, Castricone, Censore, Crivellari, D'Incecco, De Menech, Giacobbe, Greco, Leva, Nardi, Petrini, Piazzoni, Tentori

Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:

126-bis. A decorrere dal 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere

dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

16. 4. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargerò, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Camani, Ribaldo, Baruffi, Fabbri.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI 4.257, 9.152, 9-bis.12, 19.140, 27-sexies.26, 33.424, 33.425, 44.61, 49.50, TAB.E.27 DEL GOVERNO**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) le parole: « approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni *standard* approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016 »;

b) dopo il comma 24, inserire i seguenti:

24-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, quattro designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro per gli affari regionali, uno designato dall'ISTAT, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste.

24-ter. La Commissione di cui al comma 24-bis è istituita senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

24-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard* di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

24-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è sostituito dal seguente:

« 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni *standard*, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni *standard* per comuni e province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione ».

24-*sexies*. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole da: « che si avvale » fino a: « federalismo fiscale » sono soppresse.

24-*septies*. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono definitivamente trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera.

4. 257. Il Governo.

Al comma 68 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, a mezzo posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Ai fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta

consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

9. 152. Il Governo.

Dopo il comma 70 inserire i seguenti:

70-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 10 a *12-bis* dell'articolo 110 sono abrogati;

b) all'articolo 167:

1) al comma 1, le parole: « di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. »;

3) al comma 6, le parole: « e, comunque, non inferiore al 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società »;

4) al comma *8-bis*, alinea, dopo le parole: « localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati » sono in-

serite le seguenti: « o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni ».

70-ter. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma *70-bis* del presente articolo.

70-quater. Le disposizioni di cui ai commi *70-bis* e *70-ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

70-quinquies. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme ad altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della predetta rendicontazione da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750

milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

70-sexies. Agli obblighi di cui al comma **70-quinquies** sono tenute anche le società, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato è residente in uno dei Paesi che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

70-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione del presente comma ed è disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

9-bis. 12. Il Governo.

Dopo il comma 161, è inserito il seguente:

161-bis. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei

malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015, possono essere erogate agli eredi che presentino apposita domanda, corredata di idonea documentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sul disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19. 140. Il Governo.

Dopo il comma 261 è inserito il seguente:

261-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi è riassegnata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432 ».

27-sexies. 26. Il Governo.

Dopo il comma 387 inserire il seguente:

387-bis. Nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ferrovie dello Stato Italiane Spa, le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono direttamente trasferite alla società Ferrovie dello Stato Italiane Spa. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

33. 424. Il Governo.

Dopo il comma 334 inserire il seguente:

334-bis. Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità tecnica Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppressa e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009, può avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilità e il trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unità tecnica Finanza di progetto contenuti in atti normativi devono intendersi riferiti al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Dall'attuazione della

presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

33. 425. Il Governo.

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

499-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, al comma 499, sostituire le parole: per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 *con le seguenti:* per l'importo di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2016 e 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017.

44. 61. Il Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 536, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

« d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-*quinq*ues, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione

dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1. »;

b) al comma 537, lettera a), dopo le parole: Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate *aggiungere le seguenti:* a partire dall'anno d'imposta 2015;

c) dopo il comma 541, aggiungere il seguente:

541-bis. Le disposizioni di cui al comma 541, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 541, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016.

49. 50. Il Governo.

Alla Tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo *programma:* Politica economica e finanziaria in ambito internazionale *voce:* Ministero economia e finanze, legge di stabilità n. 228 del 2012 – articolo 1, comma 170: Banche e fondi –

Interventi diversi (3.2 Cap. 7175) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000;

2017:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000;

2018:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000;

2019 e successivi:

CP: + 240.000.000;

CS: + 240.000.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.

Tab. E. 27. Il Governo.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTO 7. 39 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. Le medesime imprese, non sono soggette per il quadriennio 2016-2019 all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

52-ter. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come

definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-quater. L'agevolazione di cui al comma *52-bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quinquies. Gli oneri derivanti dal comma *52-bis* sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in

favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa. Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo corrispondente alla riduzione di gettito IMU da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge.

0. 7. 39. 7. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrut-

ture energetiche, nonché ai settori credito, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quater. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 15. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Mini-

sterio dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 12. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato

sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata al-

l'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 14. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,

della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma *52-bis*, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

57-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle cor-

rispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 11. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma *52-bis* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 13. Alberti, Ruocco, Cariello, Pisano, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:

52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite

delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è ridotta alla metà. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-quater. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la

misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

0. 7. 39. 5. Villarosa, Ruocco, Cariello, Pisano, Alberti, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con il seguente:

52-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 246, sono aggiunti i seguenti:

246-bis. Per le micro e piccole imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre

anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.

246-ter. Per i coltivatori diretti e le micro e piccole imprese agricole individuati dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicati nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione/Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sui fondi di garanzia istituiti presso l'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) o altro organismo appartenente allo stesso, istituito con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.

0. 7. 39. 1. Cariello, Ruocco, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, i commi da 52-bis a 52-duodecies sono sostituiti dal seguente:

52-bis. Per le imprese ubicate zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, è prevista una riduzione dell'imposta sul reddito per le società per un onere massimo di 617 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità di attuazione del presente comma.

0. 7. 39. 57. Russo, Prestigiaco, Occhiuto, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, al comma 52-bis, dopo le parole: Alle imprese aggiungere le seguenti: e agli studi professionali e dopo le parole: per le piccole imprese aggiungere le seguenti: e per gli studi professionali.

Conseguentemente,

a) al medesimo emendamento, comma 52-quinquies, primo periodo, dopo le parole: per le piccole imprese aggiungere le seguenti: e per gli studi professionali;

b) al medesimo emendamento, comma 52-duodecies, primo periodo, sostituire le parole: 617 milioni di euro con le seguenti: 647 milioni di euro;

c) al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di

142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019.

0. 7. 39. 35. Palladino, Antimo Cesaro, Sottanelli, Matarrese, D'Agostino, Librandi, Monchiero.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sopprimere la parola: nuovi.

0. 7. 39. 24. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

*Conseguentemente, dopo il comma 52-
quaterdecies aggiungere il seguente:*

52-quaterdecies.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste

dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 64 Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese *con le seguenti:* nella misura massima del 30 per cento per le piccole imprese, del 25 per cento per le medie imprese e del 15 per cento per le grandi imprese.

*Conseguentemente, dopo il comma 52-
quaterdecies aggiungere il seguente:*

52-*quaterdecies*.1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-*bis*, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste

dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 61 Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, *con le seguenti:* nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

*Conseguentemente, dopo il comma 52-
quaterdecies aggiungere il seguente:*

52-*quaterdecies*. 1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-*bis*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste

dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 63. Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese *con le seguenti:* nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese e del 20 per cento per le medie imprese.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate

o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 62. Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, al comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese *con le seguenti:* nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

0. 7. 39. 38. Marcon, Melilla, Scotto, Ricciatti, Ferrara, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, al comma 52-bis dopo le parole: 15 per cento per le medie imprese *aggiungere le seguenti:* , del 40 per cento per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

Conseguentemente:

a) *al medesimo emendamento, comma 52-quinquies dopo le parole:* 5 milioni di euro per le medie imprese *aggiungere le seguenti:* 8 milioni di euro per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma

2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

b) al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

0. 7. 39. 3. Fantinati, Cancelleri, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallasca.

All'emendamento 7. 39, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è cumulabile con i vantaggi fiscali che competono a ciascuna impresa le cui strutture produttive sono ubicate nelle medesime zone assistite di cui al precedente periodo, che sottoscriva o aderisca ad un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) *dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:*

52-*undecies*-1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente:* « A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe

previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna ed Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. »;

*b) il comma 2-*quinqies* è sostituito dal seguente:*

« 2-*quinqies*. L'agevolazione di cui al comma 2-*quater* può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-*quater*. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo di

quota delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo "Imprese e Competitività 2014/2020" e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. »;

3) *al comma 52-duodecies, sostituire le parole:* commi da 52-bis a 52-undecies sono valutati in 617 milioni di euro *con le seguenti:* ai commi da 52-bis a 52-undecies-1 sono valutati in 632 milioni di euro *e sostituire le parole:* per 250 milioni *con le seguenti:* per 265 milioni.

Conseguentemente, al capoverso, alla missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale », apportare agli importi le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 382.000.000;
CS: - 382.000.000;

2017:

CP: - 382.000.000;
CS: - 382.000.000.

2018:

CP: - 382.000.000;
CS: - 382.000.000.

2019:

CP: - 382.000.000;
CS: - 382.000.000.

0. 7. 39. 46. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Palazzotto, Costantino, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Le percentuali del credito d'imposta possono essere ulteriormente aumentate fino al massimo del 5 per cento per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle medesime regioni indicate dal presente comma, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente: alla missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *programma* Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, *voce* Ministero dell'economia e finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 - Cap. 8000/P) *apportare le seguenti riduzioni:*

2016:

CP: - 417.000.000;
CS: - 417.000.000.

2017:

CP: - 417.000.000;
CS: - 417.000.000.

2018:

CP: - 417.000.000;
CS: - 417.000.000.

2019:

CP: - 417.000.000;
CS: - 417.000.000.

0. 7. 39. 34. Riccardo Gallo.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-bis aggiungere il seguente:

52-bis.1. L'importo totale delle agevolazioni di cui al comma 52-bis concesso nella misura minima del 50 per cento alle imprese che adottano specifiche misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e che operano nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

b) ricerca, progettazione e sviluppo di impianti di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti per la produzione di compost di qualità;

c) ricerca e sviluppo di tecnologie nel « solare termico », « solare a concentrazione », « solare termodinamico », « solare fotovoltaico » e « mini eolico »;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

e) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

f) ricerca e sviluppo di sistemi di mobilità « *carbon free* », ad elevata sostenibilità ambientale.

0. 7. 39. 9. Zolezzi, Terzoni, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, D'Incà.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter sostituire le parole: di macchinari, impianti e attrezzature varie *con le seguenti:* di beni strumentali, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

* **0. 7. 39. 19.** Vignali.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter sostituire le parole: di macchinari, impianti e attrezzature varie *con le seguenti:* di beni strumentali, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

* **0. 7. 39. 28.** Giampaolo Galli.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, sostituire le parole: di macchinari, impianti e attrezzature varie *con le seguenti:* macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware*, in *software* e in tecnologie digitali, ovvero per lo sfruttamento di brevetti per la produzione di beni che comportino elevati consumi d'energia.

0. 7. 39. 40. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, dopo le parole: strutture produttive già esistenti, *aggiungere le seguenti:* , con particolare riguardo a quelle che intendano intraprendere un ricambio generazionale,.

0. 7. 39. 47. Saltamartini.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, aggiungere, in fine, le parole: costituite da neolaureati residenti nel territorio, o che favoriscano il rientro di giovani « cervelli in fuga ».

0. 7. 39. 49. Saltamartini.

All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo.

0. 7. 39. 48. Saltamartini.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 53-ter aggiungere il seguente comma:

52-ter.1. Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui al precedente comma 52-bis, le imprese stesse non possono delocalizzare la propria attività nei successivi dieci anni a partire da quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Qualora venga accertata la violazione di quanto

disposto dal presente comma, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

0. 7 . 39. 45. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Palazzotto, Costantino, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, sostituire il comma 52-quater con il seguente:

52-quater. L'agevolazione si applica in via prioritaria ai soggetti che operano nel campo:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

f) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche

attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

g) della ideazione di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese, in conformità agli obiettivi dell'Agenda digitale e del Piano nazionale della banda larga e ultralarga.

In ogni caso l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nell'ambito dei settori in cui l'innovazione di processo o di prodotto anche conseguente alla fruizione del beneficio non comporti un miglioramento della protezione dell'ambiente.

0. 7. 39. 39. Ricciatti, Scotto, Ferrara, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, sopprimere le parole: dei trasporti e delle relative infrastrutture.

0. 7. 39. 42. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Ricciatti, Scotto, Ferrara, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, dopo le parole: delle infrastrutture energetiche *aggiungere le parole:* con esclusione delle energie rinnovabili.

0. 7. 39. 44. Melilla, Zaratti, Marcon, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Scotto, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, primo periodo, dopo la parola: assicurativo *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei soggetti che operano nel settore agricolo delle regioni di cui al comma 52-bis,

nei confronti delle quali è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza.

0. 7. 39. 32. Riccardo Gallo.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quarter, primo periodo, dopo la parola: assicurativo aggiungere le seguenti: ad esclusione delle società marittime che operano nei servizi di trasporto della regione Sicilia, nei confronti delle quali è prevista l'agevolazione del credito d'imposta di cui al comma 52-bis.

0. 7. 39. 33. Riccardo Gallo.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quarter, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 7. 39. 41. Marcon, Melilla, Ricciatti, Scotto, Ferrara, D'Attorre.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quarter, inserire i seguenti periodi: È altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta

e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai periodi precedenti pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

0. 7. 39. 56. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quarter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione non si applica nei confronti dei soggetti operanti nel territorio nazionale che, pur avendo beneficiato di contributi pubblici in conto capitale negli ultimi tre anni abbiano delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

0. 7. 39. 43. Melilla, Ricciatti, Marcon, Scotto, Ferrara.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: pari a 1,5 milioni di euro *con le seguenti:* pari a 2,5 milioni di euro.

0. 7. 39. 20. Vignali.

All'emendamento 7. 39, sostituire il comma 52-sexies con il seguente:

52-sexies. Gli aiuti *de minimis* e gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili sono cumulabili con il credito di imposta, ma sono da questo detratti. A tal fine i soggetti che

intendono avvalersi del credito di imposta, nell'istanza di cui al comma 52-*septies*, sono tenuti ad evidenziare gli aiuti già ricevuti o richiesti o ai quali si intende rinunciare optando per il credito d'imposta, pena la perdita dell'agevolazione di cui ai commi da 52-*bis* a 52-*quinquies*.

0. 7. 39. 16. Pagano.

All'emendamento 7. 39, sostituire il comma 52-sexies con il seguente:

52-*sexies*. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili nei limiti della disciplina sugli aiuti di minore importanza, *de minimis*.

0. 7. 39. 17. Pagano.

All'emendamento 7. 39, comma 52-sexies, dopo le parole: Il credito d'imposta aggiungere le seguenti: è cumulabile con gli interventi di cui ai commi 46 e 47 e.

0. 7. 39. 36. Palladino, Antimo Cesaro, Sottanelli, Matarrese, D'Agostino, Librandi, Monchiero.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-sexies, aggiungere il seguente:

52-*sexies*.1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai soci-dipendenti delle imprese di *startup* innovative ubicate nelle zone di cui al comma 52-*bis* non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

0. 7. 39. 4. Cariello, Della Valle, Cancelleri, Caso, Castelli, Brugnerotto, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas.

All'emendamento 7. 39, comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.

* **0. 7. 39. 21.** Vignali.

All'emendamento 7. 39, comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.

* **0. 7. 39. 29.** Giampaolo Galli.

All'emendamento 7. 39, comma 52-septies, terzo periodo, dopo la parola: comunica aggiungere le seguenti: entro quindici giorni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorso il quindicesimo giorno si applica quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

0. 7. 39. 37. Palladino, Antimo Cesaro, Sottanelli, Matarrese, D'Agostino, Librandi, Monchiero.

All'emendamento 7. 39, comma 52-oc-ties, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

* **0. 7. 39. 22.** Vignali.

All'emendamento 7. 39, comma 52-oc-ties, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

* **0. 7. 39. 30.** Vignali.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-decies aggiungere i seguenti:

52-decies.1. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è riservata alle aziende che aderiscono al sistema di ecogestione ed *audit* ambientale (*Eco-Management and Audit Scheme*, EMAS) di cui al regolamento CEE n. 1836 del 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e *audit*, come modificato dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001. La suddetta agevolazione comporta l'obbligo della pubblicazione, anche tramite i propri siti informatici, del bilancio sociale redatto in base alle linee guida definite dal Global Reporting Initiative (GRI) G4.

0. 7. 39. 8. Caso, Castelli, Cariello, Bru-gnerotto, Sorial, D'Incà, Zolezzi, Ter-zoni.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo

periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 59. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 60. Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:

52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20

per cento per le grandi imprese. A tal fine, alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.

0. 7. 39. 55. Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-duodecies, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro annui, con le seguenti: quanto a 116 milioni per l'anno 2016, a 108 milioni di euro per l'anno 2017, a 111 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 nonché, quanto a 134 milioni di euro per l'anno 2016, a 142 milioni di euro per l'anno 2017, a 139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

0. 7. 39. 51. Latronico.

All'emendamento 7. 39, comma 52-duodecies, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro annui, con le seguenti: per l'importo di 200 milioni per l'anno 2016, di 141 milioni di euro per l'anno 2017, di 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;.

*Conseguentemente alla tabella A appor-
tare le seguenti variazioni:*

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

anno 2016: – 24 mln;
anno 2017: – 58 mln;
anno 2018: – 78 mln.

Voce Ministero dello sviluppo economico:

anno 2016: – 7 mln;
anno 2017: – 7 mln;
anno 2018: – 7 mln.

Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

anno 2016: – 2 mln;
anno 2017: – 7 mln;
anno 2018: – 7 mln.

Voce Ministero della giustizia:

anno 2016: – 8 mln;

anno 2017: – 8 mln;

anno 2018: – 8 mln.

Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

anno 2016: – 2 mln;

anno 2017: – 10 mln;

anno 2018: – 12 mln.

Voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

anno 2016: – 3 mln;

anno 2017: – 5 mln;

anno 2018: – 5 mln.

Ministero della salute

anno 2016: – 4 mln;

anno 2017: – 14 mln;

anno 2018: – 14 mln.

0. 7. 39. 50. Latronico.

*All'emendamento 7. 39, al comma 52-
quaterdecies, dopo la parola:* adottato *aggiungere le seguenti:* entro il 30 giugno 2016.

* **0. 7. 39. 23.** Vignali.

*All'emendamento 7. 39, al comma 52-
quaterdecies, dopo la parola:* adottato *aggiungere le seguenti:* entro il 30 giugno 2016.

* **0. 7. 39. 31.** Giampaolo Galli.

*All'emendamento 7. 39, comma 52-
quaterdecies, sostituire le parole:* l'estensione alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 *con le seguenti:* l'aumento, nell'anno 2016,.

Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: eventualmente rimodulando la durata temporale *con la seguente:* rimodulando.

0. 7. 39. 25. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

*All'emendamento 7. 39, comma 52-
quaterdecies, dopo le parole:* predetti commi *aggiungere le seguenti:* salvo il riconoscimento di un periodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.

0. 7. 39. 2. Cominardi, Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Inca, Castelli, Sorial.

*All'emendamento 7. 39, comma 52-
quaterdecies, dopo le parole:* la durata temporale e l'intensità dell'esonero *aggiungere le seguenti:* e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

* **0. 7. 39. 52.** Simone Valente.

*All'emendamento 7. 39, comma 52-
quaterdecies, dopo le parole:* la durata temporale e l'intensità dell'esonero *aggiungere le seguenti:* e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

* **0. 7. 39. 53.** Marchi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Per l'anno 2016, per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al periodo precedente. L'agevolazione rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quaterdecies. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 83, disposta dal comma 52-quaterdecies, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.

0. 7. 39. 58. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente il reddito forfetario determinato ai sensi dei successivi commi da 53 a 55 costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

0. 7. 39. 10. Cariello, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere i seguenti:

52-quinquiesdecies. Al fine di ridurre il divario socioeconomico fra le differenti aree geografiche del Paese e promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali, sono disposte, a favore delle imprese che abbiano la sede o unità locali nelle regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, le seguenti misure:

a) una riserva non inferiore al venti per cento dei contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature;

b) una riserva non inferiore al 40 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'accesso al credito;

c) una riserva non inferiore al quaranta per cento delle risorse a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese assegnate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

d) in attuazione degli articoli da 25 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative, è stanziata una quota aggiuntiva di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, riservata ad imprese che abbiano sede nelle regioni di cui al presente comma.

52-sexiesdecies. Le quote riservate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma *52-quinquiesdecies* eventualmente non utilizzate da imprese destinatarie della riserva sono mantenute a bilancio e svincolate, nel successivo anno, dalla suddetta riserva.

52-septiesdecies. Sono assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, risorse aggiuntive pari a 500 milioni per l'anno 2016.

52-duodevicies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, ai fondi ed alle agevolazioni di cui al comma *52-quinquiesdecies*, le relative misure massime e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, nonché le necessarie attività di controllo e le modalità di raccordo con le altre tipologie di finanziamento.

52-undevicies. L'efficacia della disposizione di cui al comma *52-quinquiesdecies* del presente articolo è subordinata alle condizioni di cui al comma *52-undecies*.

52-vicies. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi *52-quinquiesdecies*, lettera d) e *52-septiesdecies*, per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

0. 7. 39. 18 Pagano.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere i seguenti:

52-quaterdecies. 1. A decorrere dall'anno 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi, esenzione di cui al precedente comma *52-undecies* trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tale qualifica, ubicati nei territori di cui al precedente comma *52-bis*.

52-quinquiesdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento « *money transfer* » ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con

obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.

0. 7. 39. 6 Gallinella, Benedetti, Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Inca, Sorial.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:

52-quinquiesdecies, L'esonero di cui al comma 83 si applica, per un periodo massimo di quarantotto mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.550 euro su base annua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di *call center*. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 52-quaterdecies prevede altresì che l'eventuale estensione dell'esonero per l'annualità 2017, nelle regioni ivi elencate e per le sole assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di *call center* sia di importo ridotto del 50 per cento e che sia spettante per un periodo di quarantotto mesi.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016, 142,610 milioni per il 2017, 139,610 per il 2018, 184,110 milioni per il 2019, 181, 510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 *con le seguenti:* 125,340 milioni per l'anno 2016, 133,610 milioni per il 2017, 130,610 per il 2018, 175,110 milioni per il 2019, 172,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

0. 7. 39. 27. Fanucci.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies, aggiungere il seguente:

52-quinquiesdecies. Esclusivamente per le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo che effettuano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 ottobre 2015 al 31

dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 46 si applicano con una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

0. 7. 39. 54. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies, aggiungere il seguente:

52-quinquiesdecies. Esclusivamente per le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo che effettuano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 46 si applicano con una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

Conseguentemente, al comma 551, aggiungere in fine le parole: comprese le riduzioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative all'autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

0. 7. 39. 26. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:

52-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 52-ter, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'arti-

colo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.

52-*ter*. Per le finalità di cui al comma 52-*bis*, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

52-*quater*. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

52-*quinquies*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 52-*ter*, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di lo-

cazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

52-*sexies*. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

52-*septies*. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

52-*octies*. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52-*novies*. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in

cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

52-decies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

52-undecies. L'agevolazione di cui ai commi da *52-bis* a *52-decies* è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 14, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

52-duodecies. Gli oneri derivanti dai commi da *52-bis* a *52-undecies* sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo

nazionale « Imprese e Competitività 2014/2020 » e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.

52-terdecies. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.

52-quaterdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 52-*terdecies* ed è disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 52-*terdecies*, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri

socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 – CAP. 8000/P) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

2017:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

2018:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

2019:

CP: – 367.000.000;

CS: – 367.000.000.

7. 39. Il Governo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione Martella n. 7-00840, riguardante le prospettive della filiera chimica italiana, di rappresentanti delle regioni Emilia-Romagna, Sardegna e Sicilia	106
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 dicembre 2015.

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione Martella n. 7-00840, riguardante le prospettive della filiera chimica italiana, di rappresentanti delle regioni Emilia-Romagna, Sardegna e Sicilia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
ERRATA CORRIGE	107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 552 del 3 dicem-

bre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 127, seconda colonna, trentesima riga, le parole: « 15.15 » sono sostituite dalle seguenti: « 15.25 »;

a pagina 127, seconda colonna, trentacinquesima riga, le parole: « 15.15 alle 15.20 » sono sostituite dalle seguenti: « 15.25 alle 15.30 »

a pagina 131, sesta riga, la parola: « presentate » è sostituita dalla seguente: « presentata ».

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 108

Giovedì 10 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Maurizio Romanelli, *procuratore*

aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 12.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti della società Mantova Agricoltura S.n.c. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109
Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori nel sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera (relatori: sen. Arrigoni, on. Cominelli, on. Rostan, on. Zolezzi) (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori nel sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera</i>)	111
AVVERTENZA	110

Giovedì 10 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione di rappresentanti della società Mantova Agricoltura S.n.c.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della società Mantova Agricoltura S.n.c.. Sono presenti il signor Piero Burato, titolare della società, l'avvocato Elisa Gola, legale della società, e il dottor Silvano Bolzonella, consulente della società, che ringrazia per la presenza.

Piero BURATO, *rappresentante della società Mantova Agricoltura S.n.c.*, Silvano BOLZONELLA, *consulente della società Mantova Agricoltura S.n.c.*, ed Elisa GOLA,

legale della società Mantova Agricoltura S.n.c., svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S) nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Silvano BOLZONELLA, *consulente della società Mantova Agricoltura S.n.c.*, ed Elisa GOLA, *legale della società Mantova Agricoltura S.n.c.*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori nel sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera (relatori: sen. Arrigoni, on. Cominelli, on. Rostan, on. Zolezzi).
(Seguito dell'esame e approvazione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 10 novembre scorso, i relatori, senatore Arrigoni, onorevoli Cominelli, Rostan e Zolizzi, hanno presentato una proposta di relazione alla quale sono state presentate alcune osservazioni e proposte di modifica. Sulla base di queste, gli stessi relatori hanno presentato un nuovo testo, che è già stato distribuito ai componenti la Commissione.

Intervengono per formulare alcune precisazioni i senatori Paolo ARRIGONI, relatore, e Laura PUPPATO (PD).

Alessandro BRATTI, *presidente*, condividendo le osservazioni testé formulate, propone un'ulteriore riformulazione del testo, condivisa dai relatori, su cui conviene la Commissione. Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la presidenza porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione, come riformulato nel corso della seduta odierna.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

ALLEGATO

Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori nel sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera.

(Relatori: sen. Paolo ARRIGONI, on. Miriam COMINELLI, on. Michela ROSTAN, on. Alberto ZOLEZZI).

INDICE

1. Perimetrazione del SIN di Venezia (Porto Marghera).....	4
2. I contaminanti principali riscontrati all'interno del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera).	5
3. Stato delle attività	6
4. Strategia degli interventi.....	8
5. Caratteristiche del sistema di marginamento.....	19
6. Le fonti di finanziamento.....	22
6.1. Fondi pubblici.....	23
6.1.a. Contributi da parte della regione del Veneto.....	25
6.1.b. Fondi deliberati dal CIPE.....	25
6.1.c. Fondi assegnati dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economica ambientale relativi ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia.....	26
6.2. Fondi privati.....	26
7. Stato delle realizzazioni della messa in sicurezza e dei marginamenti.....	33
7.1. Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.	37
7.2. Regione del Veneto:.....	38
8. Il collaudo delle opere.....	42
9. Conclusioni	50

ALLEGATI: (I) Riepilogo fatturato collaudatori per tipologia lavori con CUP Mose (Com_rifiuti, doc. n.890/2);(II) Collaudatori e relativi compensi erogati per opere del SIN di Porto Marghera (Com_rifiuti, doc. n. 787/2).

1. Perimetrazione del SIN di Venezia (Porto Marghera)

Il sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dalla legge n. 426 del 1998 e con il successivo decreto ministeriale 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, è stata individuata la perimetrazione del SIN, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge citata.

Originariamente, il perimetro comprendeva un territorio di dimensioni pari a circa 3.221 ettari di aree a terra, 350 ettari di canali portuali e 2.200 ettari di area lagunare, nel quale erano incluse aree pubbliche ed aree private, posto che nel sito operano oltre 200 soggetti privati.

In particolare, l'area perimetrata comprendeva le seguenti aree:

a) l'area industriale (contenente aziende, quali: Montefibre, Syndial, Dow, Polimeri Europa, Transped, Edison, ENI Spa, Interporto di Venezia Petroven, API, Alcoa Trasformazioni, etc...);

b) altre aree inquinate o potenzialmente inquinate nel comune di Venezia, anche di tipo:

- residenziale, la cui caratterizzazione è stata eseguita dal comune di Venezia all'interno delle seguenti macroisole: macroisola Nord, macroisola Campalto-Osellino, macroisola San Giuliano, macroisola I zona industriale e macroisola Aree agricole;

- agricolo, la cui caratterizzazione è stata completata da ARPA Veneto, sulla base del piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 9 marzo 2007;

c) l'area lagunare prospiciente l'area industriale di Porto Marghera;

d) le aree interessate da smaltimento abusivo dei rifiuti industriali (discariche);

e) le aree, comunque, interessate dalla diffusione dei contaminanti.

Nel 2013, con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 2013), il perimetro del sito di interesse nazionale, all'esito di un'istruttoria condotta in conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti, è stato aggiornato con l'esclusione di tutti i canali industriali di Porto Marghera, sicché l'area ricompresa nel SIN si è ridotta della metà.

Di conseguenza, la titolarità dei procedimenti di approvazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica rimane in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente, all'area di seguito descritta:

1) Limite Sud: limite meridionale dell'area industriale ex Alumix, via dell'Elettronica, fino ai confini dell'area di proprietà San Marco Petroli;

2) Limite Ovest: Limite occidentale area San Marco Petroli, via Malcontenta, S.R. 11, via Fratelli Bandiera, via C. Ghega, via dell'Elettricità, via Volta, via delle Macchine, via del Commercio;

3) Limite Nord: via Industrie, via Libertà;

4) Limite Est: Area "Pili", macroisola "Raffinerie", macroisola Nuovo Petrolchimico, macroisola Fusina.

Rimangono escluse dal SIN, oltre ai canali industriali, le aree lagunari, compresa l'isola delle Tresse, l'isola del Tronchetto e la stazione marittima, nonché una serie di aree a terra.

La superficie totale corrispondente all'attuale perimetrazione del SIN è di 1.621 ettari.

Le aree già ricomprese nel perimetro di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, ora escluse dal SIN, sulla base del nuovo perimetro proposto, vengono considerate come "sito potenzialmente contaminato" e, pertanto, soggette agli obblighi di caratterizzazione/bonifica.

Invero, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013 del decreto ministeriale n. 144 del 24 aprile 2013, concernente la ridefinizione del perimetro del SIN di Venezia (Porto Marghera), la porzione del SIN oggetto della deperimetrazione rientra attualmente nella competenza regionale (SIR).

La conferenza di servizi decisoria relativa alla ridefinizione del perimetro del SIN ha ritenuto che solo nel caso in cui i finanziamenti siano stati impegnati su progetti approvati dal Ministero dell'ambiente in conferenza di servizi (piani di caratterizzazione, interventi di messa in sicurezza, progetti di bonifica), i finanziamenti potranno continuare ad essere utilizzati anche in aree non più comprese nel SIN. Viceversa, in tutti gli altri casi, le risorse dovranno essere impegnate in via esclusiva su aree che rimangono all'interno del SIN. Tale posizione rappresenta la linea adottata per tutti gli altri siti di interesse nazionale che sono stati ripermetrati con esclusione di aree.

2. I contaminanti principali riscontrati all'interno del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera).

Lo spettro di contaminanti riscontrati nei suoli e nelle acque sotterranee si presenta molto vario, posto che in molti casi, in corrispondenza di determinate aree, è stata rilevata la presenza di diverse famiglie di contaminanti, in particolare:

- nei suoli sono stati rinvenuti metalli (arsenico, cromo, mercurio, nichel), idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- nelle acque di falda sono stati rinvenuti metalli (arsenico, cromo, mercurio, nichel), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e composti organo-clorurati.

La genesi di tale inquinamento è sostanzialmente dovuta a tre fattori:

- 1) l'avanzamento della linea di costa è stato ottenuto impiegando rifiuti di lavorazione derivanti dalla prima zona industriale (prodotti di scarto di molteplici lavorazioni dell'industria chimica e del trattamento dei metalli), che sono stati utilizzati come materiale per l'imbonimento, sicché vi è stato un inquinamento dei "terreni di riporto";
- 2) le emissioni incontrollate di varie sostanze [principalmente cloroderivati, tra i quali: cloruro di vinile (CVM) e PCB] nei terreni e nelle acque sotterranee;
- 3) la ricaduta degli inquinanti immessi nell'atmosfera nel corso degli anni di attività industriale.

3. Stato delle attività

In data 16 aprile 2012 è stato sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente, Corrado Clini, dal Magistrato alle acque di Venezia, dal presidente della regione del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia, dal sindaco di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia l'accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera), finalizzato a promuovere il processo di riconversione industriale e riqualificazione economica del SIN, mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerente con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione, mediante la valorizzazione delle forze lavorative dell'area¹.

Il suddetto accordo di programma, all'articolo 5, comma 9, prevede che il completamento degli interventi sulle sponde della macroisola del Nuovo Petrolchimico e della macroisola di Fusina venga affidato alla competenza della regione Veneto.

In particolare, la regione Veneto si è impegnata "a realizzare alcuni tratti di marginamento finalizzati a chiudere le due macroisole del Nuovo Petrolchimico e di Fusina" e si è stabilito che il completamento di tali opere, da parte della regione Veneto, sarebbe avvenuto con finanziamenti del Ministero dell'ambiente, di varia provenienza, tra cui le economie maturate nella realizzazione di interventi di disinquinamento, già finanziati con deliberazioni CIPE, destinati alla salvaguardia della laguna di Venezia, ovvero mediante l'impiego di altri fondi disponibili, tra cui quelli derivanti dalle transazioni sottoscritte o da sottoscrivere a titolo di risarcimento del danno ambientale.

¹ Doc. 713/2. I documenti (doc.) citati nel corso della proposta di relazione sono depositati presso l'Archivio della Commissione d'inchiesta.

Viceversa, vengono assegnate alla competenza del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, tutte le altre opere di messa in sicurezza (marginamento delle macroisole, rifacimento delle sponde, sistema di raccolta/drenaggio delle acque), ad eccezione di quelle affidate all'Autorità portuale.

Invero, sulla base di quanto previsto nell'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, sottoscritto in data 21 ottobre 1998, all'Autorità portuale è rimasto affidato il compito di procedere agli interventi di bonifica ambientale e di messa in sicurezza delle aree demaniali marittime del porto di Venezia, all'interno del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, sebbene, anche in questo caso, previo finanziamento statale.

In attuazione del suddetto accordo di programma sono stati firmati dal Ministro dell'ambiente, in data 21 gennaio 2013, i seguenti protocolli operativi:

1. protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti;
2. modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda;
3. modalità di presentazione delle proposte inerenti alle attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati;
4. criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie.

Inoltre, sono stati approvati dalle conferenze di servizi decisorie del 12 marzo 2014 e del 16 settembre 2014 i seguenti ulteriori protocolli operativi:

1. protocollo SOIL GAS - In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera f), dell'accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e aree limitrofe, sottoscritto il 16 aprile 2012, è stato predisposto un documento di valutazione del rischio sanitario basato su misurazioni delle effettive emissioni in atmosfera di inquinanti in presenti nei suoli e nelle acque di falda, che è stato trasmesso dalla regione Veneto in data 25 settembre 2013 (Prot. MATTM n. 0049673/TRI del 27 settembre 2013);
2. "Protocollo per la valutazione dell'esposizione inalatoria a sostanze volatili nei siti contaminati", predisposto a seguito della riunione del 19 giugno 2014. La versione definitiva, denominata: "Protocollo per il monitoraggio dell'aria *indoor/outdoor* ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati", è stata anticipata dall'Istituto superiore di sanità con prot. 28298 in data 4 settembre 2014.

Tali protocolli, unitamente ad altri documenti tecnici ed amministrativi di interesse sono stati resi disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul sito istituzionale www.bonifiche.minambiente.it.

Ancora, deve essere posto in evidenza che ad oggi:

- a) sono state tenute 51 conferenze di servizi istruttorie e 41 conferenze di servizi decisorie ai sensi della legge n. 241 del 1990, nel corso delle quali sono stati istruiti e approvati oltre 950 elaborati progettuali, articolati in “piani di caratterizzazione” di aree potenzialmente contaminate, progetti di MISE delle acque di falda, analisi di rischio sito-specifiche, nonché progetti di bonifica dei suoli e delle acque di falda relativi ad aree di competenza pubblica e privata. Inoltre, sono state tenute 2 conferenze di servizi, ai fini della ripermimetrazione del SIN;
- b) sono stati emanati 94 decreti, articolati in interministeriali, d’urgenza, a firma del Ministro dell’ambiente *pro-tempore*, e ordinari, a firma del direttore generale della competente direzione dello stesso dicastero,
- c) nel 2014 si sono tenute tre conferenze di servizi istruttorie e quattro conferenze di servizi decisorie e sono stati emanati 25 decreti, articolati in interministeriali, d’urgenza, a firma del Ministro dell’ambiente *pro-tempore*, e ordinari, a firma del direttore generale della competente direzione del dicastero.

Tutto ciò, allo scopo di sottolineare l’impegno sinora profuso dal Ministero dell’ambiente, sia per garantire il completamento degli interventi di bonifica delle aree pubbliche e private inserite nel SIN, sia per consentire il progressivo risanamento e definitivo ripristino ambientale delle stesse, ai quali - si spera - potrà seguire una rapida reindustrializzazione/riutilizzo delle aree.

Infine, in data 10 ottobre 2014, si è tenuta una riunione con il Provveditorato per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e con la regione del Veneto, in merito allo stato di attuazione degli interventi di salvaguardia ambientale della laguna, finanziati con risorse pubbliche nel SIN di Venezia (Porto Marghera).

4. Strategia degli interventi


La strategia di intervento per Porto Marghera è stata definita nell’accordo di programma per la chimica a Porto Marghera, siglato in data 21 ottobre 1998 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel mese di febbraio del 1999. Tale strategia consiste, di fatto, nell’isolamento mediante marginamento con palancole delle varie macroisole componenti il SIN, allo scopo di isolare le sorgenti di contaminazione ed evitare l’ulteriore apporto di acque di falda contaminate in laguna.

In data 22 aprile 2004, la conferenza di servizi per gli interventi a Porto Marghera ha approvato il *Master Plan* per la bonifica dei siti inquinati a Porto Marghera, elaborato dalla regione del Veneto con il comune di Venezia, che ha dato sistematicità alle opere previste.

Il *Master Plan* prevede la messa in sicurezza permanente di Porto Marghera, mediante conterminazione impermeabile di tutte le sponde dei canali industriali, drenaggio e trattamento delle acque di falda inquinate, intercettate dal marginamento.

In particolare, il *Master Plan* ha individuato un sistema di 15 macroisole - come di seguito identificate nella planimetria allegata - che sono state definite componendo criteri geografici e criteri idraulici, con riferimento soprattutto alla separazione fra suoli contaminati e laguna.

Macroisole del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera)



Inoltre, il *Master Plan* ha individuato il progetto integrato Fusina quale impianto strategico di area al quale affidare il trattamento delle acque di drenaggio provenienti dai marginamenti di messa in sicurezza permanente dell'intera area industriale di Porto Marghera, nonché delle acque derivanti da processi industriali e delle acque pluviali (anch'esse contaminate dal dilavamento di terreni industriali).

In precedenza, la giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 365 del 26 febbraio 2001, aveva adottato il progetto preliminare dell'opera denominata Progetto integrato Fusina (PIF), il quale comporta l'evoluzione dell'allora impianto di depurazione di Fusina in piattaforma multifunzionale, con l'ammodernamento dei processi biologici e l'introduzione dei trattamenti primari chimico-fisici, seguiti da un sistema di fitobiodepurazione nell'area umida denominata "Cassa di Colmata A". Quindi, la giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 386 del 14 febbraio 2003, ha adottato il progetto preliminare del Progetto integrato Fusina, con il parere favorevole dalla commissione VIA n. 30 del 1° luglio 2002.

Successivamente, in data 31 dicembre 2003, la regione del Veneto ha aderito alla proposta di realizzare il Progetto integrato Fusina, ai sensi dell'articolo 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (*project financing*), pervenuta dall'associazione temporanea di imprese (ATI), costituita: 1) dalla società Delta Po Spa (ora Veneto Acque Spa, società interamente controllata dalla regione del Veneto), 2) da Vesta Spa (ora Veritas Spa, una *multiutility* interamente controllata dai comuni della provincia di Venezia), 3) dall'Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa.

Quindi, con la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2005, n. 1562, la regione del Veneto ha affidato all'ATI anzidetta la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione e la gestione del Progetto integrato Fusina.

Qualche giorno dopo l'affidamento della concessione e, cioè, in data 1° luglio 2005, l'ATI ha provveduto a trasformarsi nella società SIFA, Sistema integrato Fusina ambiente s.c.p.a., e il successivo 6 luglio 2005 il presidente della Giunta regionale ha sottoscritto il "contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto integrato Fusina" con il concessionario SIFA s.c.p.a. (rep. n. 5785, racc. n. 5125).

In forza di tale accordo, la società anzidetta è stata deputata: a) alla riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare attraverso le operazioni di bonifica; b) al trattamento e all'allocazione dei fanghi e delle terre inquinate; c) al trattamento dei reflui industriali derivanti dalle attività degli stabilimenti produttivi insediati all'interno del SIN, con interventi nella fase finale della depurazione dei reflui, in modo da consentire la riduzione dell'utilizzo delle risorse idriche, mediante la fornitura di acque di riuso per scopi industriali.

In particolare, il PIF prevede la realizzazione di un sistema di interventi, che mirano al disinquinamento della laguna di Venezia, garantendo il controllo totale di tutti i flussi inquinati provenienti dall'area centrale del "Bacino scolante in Laguna", il loro trattamento alle migliori tecnologie, effettuato presso l'impianto di depurazione di Fusina e lo scarico finale, a completa regimentazione, nel mare Adriatico. Tale sistema di depurazione consente di ridurre i rischi per l'ambiente in generale e per la laguna in particolare.

Come risulta dalla relazione in data 8 luglio 2015 del concessionario SIFA s.c.p.a.², il progetto definitivo è stato consegnato dalla SIFA alla regione del Veneto in data 30 novembre 2005 ed è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2531 del 7 agosto 2006. Quindi il progetto esecutivo è stato validato e approvato in data 5 febbraio 2007.

I lavori sono stati avviati nei primi mesi del 2007, in relazione ai vari stralci esecutivi, e sono oggi conclusi, ad eccezione del ponte e della viabilità stradale per accedere alla cassa di colmata A e del centro visite (peraltro non necessari per la funzionalità del trattamento).

In data 7 aprile 2006, è stato sottoscritto l'accordo di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione.

L'articolo 6 dell'accordo di programma anzidetto individua il Magistrato alle acque di Venezia, tramite il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova, quale soggetto attuatore degli interventi di marginamento e di retromarginamento nonché di escavo, trasporto e gestione dei sedimenti presenti nei canali industriali lagunari di propria competenza, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, lettera a), della legge n. 798 del 1984 e del punto 3.1, lettera a) dell'accordo per la chimica sottoscritto in data 21 ottobre 1998 ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1999.

Si tratta di un accordo, che recepisce le indicazioni già formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006.

In particolare, è stata data competenza al Magistrato alle acque di Venezia (ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto) di provvedere alla messa in sicurezza d'emergenza di tutte le sponde, eccetto quelle afferenti la macroisola Portuale, che sono rimaste di competenza dell'Autorità portuale di Venezia.

L'ingegnere Roberto Daniele, provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014, ha riferito che, sulla base della convenzione iniziale

² Doc. 592/2.

n. 7191 del 4 ottobre 1991, stipulata tra il Magistrato alle acque e il Consorzio Venezia Nuova, tutte le opere finora eseguite sono state realizzate dal Consorzio Venezia Nuova, mediante un affidamento unico e diretto, salvo che per quanto riguarda la macroisola Portuale, affidata - come si è detto - all'Autorità portuale.

Sul punto, l'ingegnere Roberto Daniele, nel corso della sua audizione, ha precisato che il suo ufficio non aveva fatto alcuna gara di appalto delle opere, né aveva effettuato bonifica alcuna, né, più in generale, si era occupato di rifiuti, ma si era limitato a svolgere un'attività di sorveglianza, di verifica e di elaborazione delle opere realizzate dal Consorzio Venezia Nuova, nonché a dare il proprio supporto all'Avvocatura dello Stato per la definizione degli atti transattivi con le società interessate - di cui si dirà di seguito, a proposito delle fonti di finanziamento per l'attività di bonifica - sotto il patrocinio del Ministero dell'ambiente, che aveva approvato le transazioni e le aveva sottoscritte.

In effetti, è stata acquisita agli atti della Commissione di inchiesta la suddetta convenzione³, in forza della quale il Magistrato alle acque (concedente) ha affidato in concessione esclusiva e senza gara alcuna al Consorzio Venezia Nuova (cessionario) la progettazione, la sperimentazione e l'esecuzione di tutte le opere volte: a) al riequilibrio idrogeologico della laguna, b) all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare, c) all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, d) all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, e) alla difesa - con interventi localizzati - delle *insulae* dei centri storici, f) a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, sia mediante interventi alle bocche di porto, ricorrendo a sbarramenti manovrabili per la regolamentazione delle maree (MOSE), sia mediante interventi per la realizzazione dei marginamenti lagunari e l'esecuzione di opere portuali e marittime a difesa dei litorali.

Inoltre, la convenzione prevedeva, tra l'altro, che tutti gli "interventi" - comprendenti sia la realizzazione del MOSE, sia la bonifica della laguna - sarebbero stati realizzati dal concessionario per lotti funzionali, suddivisibili per stralci, in ragione dei finanziamenti via, via disponibili.

A sua volta, Mauro Fabris, già presidente del Consorzio Venezia Nuova, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014, ha fatto una cronistoria del ruolo del consorzio, incaricato dallo Stato per le opere di salvaguardia della laguna di Venezia e della città stessa, riferendo che del Consorzio Venezia Nuova fanno parte 60 imprese. Tra queste le principali sono il Gruppo Mantovani, il gruppo Fincosit GFL - Grandi Lavori, il gruppo Condotte e altre imprese e, a seguire, numerosi consorzi locali, quali il Consorzio San Marco. Dentro tali consorzi è presente il sistema delle cooperative.

³ Allegata al doc. 590/2.

Sul punto, dall'elenco trasmesso in data 7 luglio 2015, dal Consorzio Venezia Nuova, in straordinaria e temporanea gestione, ai sensi del decreto legge n. 90 del 2014, articolo 32, comma 1⁴, le imprese esecutrici delle opere di bonifica del SIN di Porto Marghera sono le seguenti:

- ATI tra Ing. E. Mantovani Spa e Grandi Lavori Fincosit Spa
- ATI tra Ing. E. Mantovani Spa, Italstrade Spa, Cooperativa costruttori Scarl, Grassetto Spa, FIP Industriale Spa;
- ATI tra Ing. E. Mantovani S.p.A. e So.Co.Str.Mo. Srl;
- Impregilo Spa/Fisia Italimpianti;
- Cantieri costruzioni Cemento C.C.C. Spa;
- F.lli Scuttari di Scuttari Benito & C. Sas;
- Pietro Cidonio Spa;
- ATI tra Pietro Cidonio Spa, Lavori Marittimi e Dragaggi Spa, Alles Srl;
- Ing. E. Mantovani Spa;
- CO.VE.CO. S.c.p.A. (ora Kostruttiva S.p.c.A.);
- Consorzio Cooperative costruzioni – CCC Società Cooperativa;
- ATI tra Impregilo Spa, Società Italiana Condotte d'Acqua Spa, Grandi Lavori Fincosit Spa, Ing. E. Mantovani Spa, Società Italiana Dragaggi Spa;
- ATI tra Intercantieri Vittadello Spa, Cantieri costruzioni Cemento C.C.C. Spa;
- SACAIM Spa;
- F.lli Capuzzo Srl;
- Intercantieri Vittadello Spa.

Ha poi precisato il Fabris che il Consorzio, nella laguna di Venezia - prima di realizzare l'opera più importante affidata al consorzio e, cioè, il MOSE- ha ricostruito 56 chilometri di spiagge, realizzato 12 chilometri di nuove dune, messo in sicurezza 40 chilometri di canali industriali, isolato 7 discariche, ricostruito 16 chilometri di quadrati di barene, recuperato 12 isole minori e creato 100 chilometri di rive, cioè, nel senso che queste ultime sono state rialzate per la messa in sicurezza dalle acque medio-alte. Contestualmente, il MOSE è stato realizzato all'85 per cento, dal punto di vista delle barriere alle bocche di porto.

Invero, prima di passare alla realizzazione della chiusura delle bocche di porto, si è dovuto provvedere al risanamento della laguna, al rinforzo dei litorali, alla costruzione di spiagge, di velme e di barene.

Quanto alla bonifica del SIN - ha proseguito il Fabris - le risorse impegnate sono state di 762 milioni di euro, spesi in questi anni, con la realizzazione del 95 per cento delle opere, sicché

⁴ Doc. 589/2.

mancano circa 3-3,5 chilometri di marginamenti, da eseguire o ancora in corso di realizzazione, e di rifacimento delle sponde.

Tutte le opere sono state eseguite dal Consorzio Venezia Nuova, mediante affidamento diretto alle ditte consorziate, senza alcuna gara e senza criteri di assegnazione predeterminati tra le imprese subappaltatrici facenti parte del consorzio.

Per quanto riguarda il tema specifico dei subappalti, il provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, ingegnere Daniele, nel corso della successiva audizione del 13 luglio 2015, ha riferito di non conoscere in base a quale tipo di procedura i lavori vengono affidati dal Consorzio Venezia Nuova alle ditte subappaltatrici, facenti parte del consorzio e, pur affermando che il suo ufficio autorizzava i singoli subappalti, ha dichiarato di ignorare del tutto le modalità con cui viene effettuata all'interno del consorzio la scelta delle ditte subappaltatrici.

Pertanto, l'asserito continuo e costante controllo operato dal Provveditorato su tali ditte è limitato al controllo dei requisiti antimafia, alla verifica che i subappalti siano autorizzati dal consorzio e che abbiano avuto un *iter* di verifica da parte dell'amministrazione concedente.

Ancora, l'ingegnere Daniele ha dichiarato di non essersi neanche posto il problema della verifica dei requisiti di idoneità delle imprese consorziate, ma di essersi affidato esclusivamente alle scelte del consorzio, così testualmente affermando sul punto: "Questo non lo so e al momento non mi sono posto questo problema, nel senso che il consorzio ha al suo interno studi, società e fornitori, i quali sono consorziati; esso, quindi, affida al suo interno i lavori in funzione della partecipazione al suo interno, però non ho mai preso visione dello statuto, né verificato i meccanismi di affidamento di queste cose. Siccome abbiamo già tanti altri grattacapi, purtroppo non abbiamo ancora affrontato questo, ma credo che se non cambia lo statuto (del consorzio) - se cambiasse, dovrebbero comunicarcelo - in base al quale sono stipulate le convenzioni attuative, si tratta comunque di una verifica che non effettuiamo...".

In conclusione, l'ufficio del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, nella veste di committente dei lavori, per conto dello Stato, non esercitava, né esercita tuttora, alcun effettivo controllo sia sul sistema di assegnazione, da parte del Consorzio Venezia Nuova, dei relativi subappalti, riguardanti il MOSE e le bonifiche, sia sulla congruità dei corrispettivi erogati alle ditte subappaltatrici, facenti parte del consorzio.

La nota, in data 12 novembre 2015, inviata sul punto dall'ingegnere Roberto Daniele, dopo la pubblicazione della bozza di relazione (doc. 883/4), costituisce conferma di quanto sinora affermato sull'assenza di controlli, da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, sia sugli affidamenti, sia sui contratti di subappalto stipulati dal Consorzio Venezia Nuova con le imprese

consorziate e ciò a prescindere da ogni giudizio di responsabilità, non essendo questa la sede propria per tale giudizio.

In ogni caso, costituisce dato pacifico il fatto che l'omissione di qualunque controllo da parte della stazione appaltante ha prodotto una conseguenza di rilievo, quella, cioè, di attribuire al presidente del consorzio, Giovanni Mazzacurati, un enorme potere, rendendolo *dominus* assoluto nella gestione di tutti subappalti anzidetti, come risulta evidente da una grave vicenda, concernente le bonifiche - che costituisce il tema di indagine di questa Commissione di inchiesta - di cui si dirà subito di seguito.

A tale proposito, uno degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, l'avvocato Giuseppe Fiengo, nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015 - parlando di subappalti - ha fatto un preciso riferimento a una ulteriore grave anomalia verificatasi negli anni scorsi.

Invero, nell'originario contratto quadro del 1991, era previsto che destinatarie dei lavori di subappalto sarebbero dovute essere, oltre alle imprese comprese nel Consorzio Venezia Nuova, anche altre imprese venete che non facevano parte del Consorzio Venezia Nuova, per una quota pari al 16 per cento delle opere complessive da realizzare.

Viceversa - ha proseguito l'amministratore straordinario del consorzio - con delibere cosiddette "fuori quota", assunte all'unanimità da tutti i consorziati, i subappalti per la realizzazione di talune opere di bonifica del sito di Porto Marghera, benché comprese nella quota anzidetta - in quanto tutte le altre opere (l'84 per cento) erano già state assegnate alle imprese del consorzio - venivano assegnate, anziché ad altre imprese venete, a due imprese del Consorzio Venezia Nuova e, precisamente, all'Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, il cui presidente del consiglio di amministrazione era Baita Piergiorgio, e all'impresa romana SO.CO.STRA.MO. Srl, di cui era socio e amministratore di fatto Cinque Erasmo.

La vicenda delle assegnazioni "*fuori quota*" dei lavori di subappalto alle due imprese anzidette investe direttamente la posizione del senatore Altero Matteoli, Ministro dell'ambiente dall'11 giugno 2001 al 17 maggio 2006, nel secondo e terzo Governo Berlusconi, nonché Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 7 maggio 2008 al 15 novembre 2011 nel quarto Governo Berlusconi.

Invero, dalla domanda di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, proposta dal tribunale di Venezia - collegio per reati ministeriali, in data 2 ottobre 2014 e rivolta al Senato della Repubblica⁵, nonché dalla successiva richiesta di rinvio a giudizio

⁵ Doc. 758/1.

della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia del 22 luglio 2015, per i reati di corruzione⁶, emerge quanto di seguito riportato.

Sul punto, va osservato che, nell'ambito del procedimento penale n. 12236/12 r.g.n.r. (al quale sono stati riuniti i proc. pen. n. 12646/13 e n. 3904/15), la procura della Repubblica in Venezia contesta al senatore Matteoli Altero il reato di corruzione continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio, in concorso con Cinque Erasmo (articoli 81 cpv., 110, 319, 321 del codice penale).

Secondo l'accusa, il senatore Matteoli, in violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza, nell'asservimento delle proprie funzioni agli interessi del Consorzio Venezia Nuova, richiedeva e otteneva da Mazzacurati Giovanni, presidente del consorzio, che talune opere di bonifica dell'area di Porto Marghera venissero affidate alla SO.CO.STRA.MO Srl di Cinque Erasmo. Questa società, dopo essersi associata in ATI (associazione temporanea di imprese) e avere quindi costituito con l'altra associata, Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, le società consortili Talea, Alfa e Talea2, anch'esse facenti parte dell'ATI, non partecipava alla esecuzione delle opere di bonifica, che venivano realizzate dall'Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa e/o da imprese terze.

L'operazione anzidetta aveva, quale contropartita, lo scopo: 1) di fare assegnare e gestire al Consorzio Venezia Nuova - quale concessionario unico delle opere di salvaguardia di Venezia - e alle imprese consorziate i finanziamenti relativi alle opere di bonifica dei siti industriali di Marghera, in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee; 2) di garantire al Mazzacurati, con la nomina, effettivamente, avvenuta in data 1° ottobre 2008 di Patrizio Cuccioletta, rappresentato dall'accusa come un presidente del Magistrato alla Acque di Venezia "compiacente", completamente "a disposizione" dello stesso consorzio.

In effetti, è accaduto che la SO.CO.STRA.MO. Srl, nel mese di novembre del 2000, per effetto di una operazione societaria - non particolarmente evidente agli altri soci inconsapevoli - era entrata a far parte della compagine consortile del Consorzio Venezia Nuova, con la quota irrisoria dello 0,006583, maturando in tal modo il diritto di essere assegnataria di lavori, anche se solo per la quota corrispondente alla partecipazione alla compagine consortile.

Invero, l'operazione veniva realizzata dalla SO.CO.STRA.MO. Srl - con un investimento di appena 25.000 euro - mediante l'acquisto di una partecipazione nel consorzio Fagos, che a sua volta faceva parte anch'essa del Consorzio Venezia Nuova.

Osservano i giudici veneziani, nella domanda di autorizzazione a procedere, che diverse persone escusse hanno fornito una chiara motivazione circa l'ingresso della SO.CO.STRA.MO. Srl

⁶ Doc. 757/2.

nel Consorzio Venezia Nuova, avvenuto su espressa indicazione fatta a Mazzacurati Giovanni, presidente del Consorzio Venezia Nuova, da Matteoli Altero, all'epoca esponente di spicco del Partito di Alleanza nazionale, nonché già Ministro dell'ambiente nel primo Governo Berlusconi (1994-1995).

Comunque, con la costituzione dell'ATI anzidetta, si passava alla fase operativa del piano delittuoso.

Come si è rilevato, Mazzacurati Giovanni assegnava i lavori di bonifica all'ATI con il metodo del "fuori quota", che lo svincolava dal rispetto del piano di riparto tra i consorziati, in quanto si trattava di opere che avrebbero dovuto essere realizzate da altre imprese venete, che non facevano parte del Consorzio Venezia Nuova, e ciò, nonostante che dell'ATI facesse parte la SO.CO.STRA.MO. Srl, che non aveva le potenzialità tecniche e operative per eseguire tali lavori.

A questo punto, interveniva Baita Piergiorgio, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione all'Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa e fido collaboratore del Mazzacurati, il quale si assumeva l'onere di eseguire le opere.

All'ATI venivano, dunque, affidate in subappalto quelle opere "fuori quota", che in effetti sono state eseguite, principalmente, dalla Ing. E. Mantovani Spa ovvero da società da questa incaricate.

Nel contesto di tale accordo delittuoso, Baita Piergiorgio - la cui società (Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa) era esponente di riferimento del Consorzio Venezia Nuova - si impegnavo a rinunciare al 50 per cento degli utili che sarebbero maturati negli anni con l'assegnazione dei lavori di bonifica di "Porto Marghera", a beneficio della SO.CO.STRA.MO. Srl, un socio con il quale aveva poco da condividere in termini operativi e che deteneva una quota irrisoria nel fondo consortile del Consorzio Venezia Nuova, ma che - per contro - aveva una quota paritetica in seno alle società consortili che erano state costituite a valle delle ATI (Talea, Alfa e Talea 2).

Secondo l'accusa, con tali modalità, la SO.CO.STRA.MO. Srl - mediante "appositi atti di impegno" perfezionati in Venezia - otteneva l'affidamento delle opere di bonifica dei siti di porto Marghera per le quali, pur non avendo svolto alcuna attività di bonifica, conseguiva: 1) un utile di 29.522.512,98 euro, al netto delle imposte, derivante dalla ripartizione del margine complessivo delle commesse (quantificato in ragione di una percentuale fissa), nonostante non avesse sopportato alcun costo per le attività di bonifica; 2) il corrispettivo di 13.495.000 euro, versato dall'Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa per la cessione a quest'ultima della quota consortile nel Consorzio Fagos; 3) il corrispettivo di 5.655.000 euro, versato dalla stessa Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, per la cessione, sempre all'anzidetta società, delle quote consortili possedute nelle società Alfa sc, Talea sc e Talea 2 sc.

Entrambi i due ultimi versamenti venivano determinati sulla base del portafoglio lavori acquisito dalla stessa SO.CO.STRA.MO. Srl, per effetto della sua partecipazione non operativa nell'ATI, costituita per dare esecuzione alle opere di bonifica affidate dal Consorzio Venezia Nuova.

In tal modo - sempre secondo l'accusa - Cinque Erasmo, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2012, conseguiva, nella sua qualità di amministratore di fatto della SO.CO.STRA.MO. Srl, un utile complessivo pari a 48.672.512,98 euro, mentre Matteoli Altero, riceveva danaro contante da Mazzacurati Giovanni e Baita Piergiorgio, "per il tramite di Cinque Erasmo", per un importo complessivo di 550.000 euro con le seguenti modalità:

- quanto a 400.000 euro, la somma veniva consegnata in Roma tra la fine del 2004 e i primi del 2005 da Colombelli William Ambrogio a Cinque Erasmo;

- quanto a 150.000 euro, la somma veniva consegnata sempre in Roma tra il 2004 e il 2006 da Buson Nicolò a Cinque Erasmo.

Osserva la Commissione di inchiesta che i fatti anzidetti, come contestati dalla Procura della Repubblica in Venezia, sono da provare in sede di giudizio, ma sin d'ora risultano pacificamente acclarate molte anomalie gestionali che, nel caso di specie, si intersecano tra di loro: 1) l'assegnazione in subappalto dei lavori di bonifica alle imprese facenti parte del Consorzio Venezia Nuova, senza lo svolgimento di alcuna gara di appalto; 2) l'assenza di criteri interni per l'assegnazione dei subappalti alle singole imprese consorziate; 3) l'assegnazione "fuori quota" dei lavori di subappalto, nella misura del 16 per cento, avvenuta in favore delle due imprese anzidette, non solo senza gara alcuna, ma anche in violazione dell'accordo di programma, che imponeva l'assegnazione in subappalto nella percentuale sopra indicata a imprese venete, non facenti parte del Consorzio Venezia Nuova; 4) l'assenza di controlli effettivi da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che, a tacer d'altro, hanno consentito al Consorzio Venezia Nuova di violare impunemente l'accordo quadro del 1991, in ordine ai criteri di assegnazione della "quota riservata".

In ogni caso, la Commissione di inchiesta - al fine di rappresentare plasticamente il contesto operativo dell'Ufficio del provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia nell'intera vicenda di interesse - intende porre in evidenza la circostanza che, dalla richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, di cui si è detto⁷, risulta che Piva Maria Giovanna e Cuccioletta Patrizio - i quali ricoprivano entrambi le funzioni di presidenti del Magistrato alle acque di Venezia, nonché le funzioni di provveditori alle opere pubbliche per il Triveneto (la prima, dal 26 luglio 2001 al 30

⁷ Doc. 757/2.

settembre 2008 e, il secondo, dal 1° ottobre 2008 al 31 ottobre 2011) - erano a libro paga del Consorzio, grazie a fondi neri raccolti dallo stesso Mazzacurati presso le principali imprese consorziate (Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, Società Italiana Condotte Acqua, CO.VE.CO. Spa, Grandi Lavori FINCOSIT Spa, Cooperativa San Martino sc, SELC sc, ecc..).

5. Caratteristiche del sistema di marginamento

I sistemi di marginamento sono composti da barriere fisiche antierosione e a tenuta idraulica, con lo scopo di impedire il trasferimento dell'inquinamento proveniente dagli imbonimenti, dalle falde e dai suoli inquinati direttamente verso l'ambiente lagunare ovvero verso i canali portuali in comunicazione con l'ambiente lagunare. Tali soluzioni, con la sola aggiunta di opere integrative, permettono anche la realizzazione di banchine portuali moderne e lo scavo dei canali portuali con opportune sezioni.

Le opere sono state e vengono progettate sulla base del piano regolatore portuale, tenendo conto delle profondità dei fondali richieste dall'Autorità portuale.

Le acque della falda superficiale drenate vengono allontanate, a gravità o con pompaggio, in condotte di adduzione e recapitate agli impianti di depurazione, realizzati e/o adeguati da parte della regione Veneto, tramite la società consortile SIFA s.c.p.a. (Regione, Veritas, Gruppo Mantovani) concessionaria della regione Veneto per lo sviluppo e la gestione del Progetto integrato Fusina (PIF).

Come si è detto, il PIF è frutto della concessione, sottoscritta nel 2005 tra il presidente della regione Veneto e SIFA (Sistema integrato Fusina ambiente), per la realizzazione, con la formula del "progetto di finanza", finalizzata alla "riduzione dell'inquinamento della laguna di Venezia; all'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche sia destinate all'uso idropotabile sia quelle impiegabili dalle industrie di Porto Marghera o per utilizzi non potabili".

Di fatto, quindi, le opere previste si compongono di:

- palancolato - barriera fisica (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche e, solo in parte, anche della regione Veneto) ovvero banchina portuale adeguata (di competenza dell'Autorità portuale);
- sistema di raccolta/drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche);
- sistema di collettamento al PIF (di competenza della regione Veneto).

In ogni caso, la funzionalità del sistema viene garantita solo dall'azione sinergica dei tre elementi anzidetti.

In particolare, gli interventi di competenza del Magistrato alle acque (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche) consistono in:

- marginamento con barriere fisiche impermeabili lungo i canali e le sponde lagunari, che eliminano gli apporti di materiali inquinati in laguna (erosione di suoli e apporti da falda superficiale e prima falda artesianica);
- sistemi di drenaggio, associati ai marginamenti, della falda sospesa presente nel riporto, collegati alla rete di convogliamento a depurazione delle acque drenate, come previsto dal Progetto integrato Fusina, in modo da assicurare che i livelli piezometrici nella fascia demaniale e nell'intorno immediato non subiscano variazioni per effetto del marginamento rispetto ai livelli piezometrici presenti prima della realizzazione del marginamento.
- effettivo invio delle acque contaminate drenate al sistema di depurazione è compito del SIFA (regione Veneto).

Attualmente, la SIFA s.c.p.a. convoglia e tratta i reflui industriali denominati B0 (reflui industriali non pre-trattati) per l'intera macroisola del petrolchimico e i reflui di dreno (denominati B3) del retromarginamento della sponda nord del canale industriale sud.

Viceversa, per le altre aree facenti parte del SIN, la SIFA è ancora in attesa della consegna delle ulteriori opere di drenaggio - captazione delle acque di falda dei retromarginamenti realizzati dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto (ex Magistrato alle acque di Venezia), necessarie per rendere funzionale il sistema di adduzione.

Fino a quando non verranno consegnate le opere di cui sopra, con la necessaria condivisione generale con gli utenti sulle modalità di ripartizione degli oneri relativi ai volumi complessivi dei reflui B3 trattati, non potranno essere formalizzati i contratti, che sono subordinati all'emanando Regolamento di fognatura da parte della concedente regione del Veneto, posto che si è in presenza di un sistema di captazione diffuso per tutte le macroisole, e non di un sistema "puntuale" per ogni singolo utente⁸.

L'anzidetta relazione della SIFA s.c.p.a. conclude, affermando di avere, a sua volta, realizzato - nell'ambito del progetto relativo alle opere impiantistiche realizzate per il trattamento delle acque reflue - un limitato intervento di marginamento, previsto nell'accordo di programma, che regola le modalità di attuazione degli interventi di salvaguardia ambientale della laguna da attuarsi a Porto Marghera e in aree lagunari vicine, stipulato tra l'ex Magistrato alle acque di Venezia e la regione

⁸ Cfr. la relazione della SIFA s.c.p.a. sulle attività svolte per la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera in doc. 592/2.

del Veneto in data 10 giugno 2005, a seguito della delibera della Giunta regionale del Veneto n. 4531 del 29 dicembre 2004.

In particolare, la società SIFA, nella qualità di concessionario della regione Veneto, ha eseguito gli interventi di marginamento interferenti con le attività del Progetto integrato Fusina, per una lunghezza di circa 630 metri, confinanti ad ovest con le opere previste in sponda Syndial - Polimeri Europa (4° Stralcio degli interventi per la sistemazione del canale industriale sud a Porto Marghera) e a sud con il lotto 2B, relativo alla sponda ovest del canale San Leonardo Marghera nel tratto fra il canale industriale sud e Fusina. Il valore delle opere eseguite è stato di 8.750.190,68 euro.

L'amministratore delegato della società SIFA, Guerrino Cravin, nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015, ha riferito che l'impianto - eseguito per trattare circa 45 milioni di metri cubi all'anno di reflui civili e circa 13 milioni di metri cubi all'anno di reflui industriali - è stato ultimato nel mese di dicembre 2011 e che, attualmente, è nella fase del collaudo funzionale e opera soltanto il post-trattamento dei reflui civili, provenienti già trattati dall'impianto Veritas - che serve un bacino di utenza di poco meno di un milione di abitanti equivalenti - dalla zona del centro abitato di Marghera al Mirese.

I reflui civili - dopo un "finissaggio" (che è una filtrazione per togliere gli ultimi rimasugli di sospensione che vi sono nelle acque) e il successivo trattamento con gli UV, allo scopo di ottenere l'abbattimento finale dei batteri (operazioni effettuate entrambe presso gli impianti della società SIFA) - vengono poi immessi al largo del mare Adriatico, a circa dieci chilometri dalla costa, tramite una condotta, che è operativa da oltre un anno.

Viceversa, i fanghi di depurazione sono trattati da Veritas, che li smaltisce in discariche.

Per quanto riguarda i rifiuti industriali, l'impianto è funzionante solo in parte, per la mancanza di rifiuti industriali (i reflui B3).

Invero, per il trattamento delle acque industriali, il Cravin ha riferito che vi è un ramo dell'impianto, inserito all'interno del petrolchimico di Porto Marghera che, in questo momento, sta trattando circa 7 milioni di metri cubi all'anno, rispetto agli oltre 11 milioni di metri cubi all'anno che erano previsti, dal momento che le portate stanno scendendo a causa della forte deindustrializzazione della zona.

Quanto all'emungimento delle falde delle macroisole, il Cravin ha riferito che: 1) l'impianto sta emungendo, orientativamente, 100.000/110.000 metri cubi di acqua all'anno, grazie a un ramo di circa 1,3 chilometri di estensione e di captazione delle acque, posto sul lato sud del Petrolchimico; 2) che, a regime, l'impianto dovrebbe ricevere circa 0,5 milioni di metri cubi di reflui di retromarginamento da captare e portare all'impianto di trattamento.

Si tratta di 400.000-450.000 metri cubi in più, rispetto a quelle oggi emunte, sicché, complessivamente, le quantità di acque emunte e poi trattate dall'impianto sono pari a circa il 20 per cento della sua capacità di trattamento.

Appare evidente che il mancato completamento delle opere di marginamento delle macroisole impedisce anche il completamento della rete di raccolta delle acque di drenaggio a servizio del PIF, di competenza della regione Veneto.

In tale contesto di opere non ancora realizzate, è intervenuta - nel corso di un incontro tra tutti gli enti interessati, svoltosi in data 28 gennaio 2015 a Venezia presso il salone CTA del Provveditorato e finalizzato all'aggiornamento dello stato di avanzamento del Progetto integrato Fusina a Porto Marghera - la proposta fatta dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche alla regione Veneto di destinare una parte delle risorse disponibili del Provveditorato (circa € 3.000.000) per un intervento straordinario di manutenzione delle pompe collegate ai sistemi di drenaggio, al fine di conseguire la funzionalità immediata del sistema di captazione, recapito e trattamento delle acque di falda a Porto Marghera fino ad oggi realizzata, a fronte della disponibilità della Regione ad effettuare i necessari collegamenti alla rete elettrica esterna e ad accettare la conseguente immediata presa in carico della gestione e della manutenzione della rete di drenaggio fino ad oggi realizzata e collaudata⁹.

Ma, evidentemente, non se ne è fatto nulla, perché la spesa sarebbe stata inutile, prima del completamento delle opere di marginamento.

6. Le fonti di finanziamento

Gli interventi a Porto Marghera di competenza dello Stato - Magistrato alle acque di Venezia (ora Provveditorato interregionale alle opere pubbliche), dal 1995 a oggi, sono progettati e realizzati tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova, grazie alle somme rese via, via disponibili da fonti di finanziamento sia pubbliche, che private¹⁰, come risulta, nel dettaglio, dal seguente prospetto, contenuto nel documento anzidetto, esplicativo delle singole voci di finanziamento:

⁹ Allegato 2 al doc. 787/2.

¹⁰ Cfr. la relazione del 7 luglio 2015 degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, in doc. 589/2.

RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INTERVENTI NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE (SIN) DI PORTO MARGHERA			
(situazione al 31 marzo 2015 - importi in milioni di euro)			
		IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISPONIBILE
FONDI PUBBLICI	Fondi Legge Speciale per Venezia	133,192	133,192
	Fondi CIPE - 12.07.1996	50,096	46,985
	Fondi CIPE - accordo di programma Quadro 7.04.2006	50,000	50,000
	Importi da Regione Veneto per indagini e caratterizzazioni	4,150	3,974
	Fondi dal Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economica Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia - Convenzione con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto del 18.12.2012	1,514	1,363
TOTALE A)		238,952	235,514
FONDI DA PRIVATI (ACCORDI E TRANSAZIONI)	Contratti di Transazione con lo Stato	565,811	543,615
	Contributi per gestione acque di drenaggio	10,397	4,030
TOTALE B)		576,208	547,645
TOTALE A) + B)		815,160	783,635
IMPORTI DEGLI INTERVENTI GIÀ ULTIMATI O IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL SIN DI PORTO MARGHERA			781,635

6.1. Fondi pubblici

Con i fondi provenienti dalla legge speciale per Venezia, a valere sulle risorse della legge speciale per Venezia¹¹ sono stati finanziati, in tutto o in parte, numerosi progetti e lavori a Porto Marghera, nell'ambito di vari atti contrattuali attuativi della convenzione generale rep. n. 7191/1991 tra il concedente Magistrato alle acque di Venezia¹² e il concessionario Consorzio Venezia Nuova.

La disponibilità di tali fondi, anno dopo anno, grazie agli stanziamenti operati dalle varie leggi finanziarie, ha consentito fin dal 1995:

- lo sviluppo della progettazione generale del piano di interventi previsto per Porto Marghera e di alcuni interventi successivamente finanziati;

¹¹ Legge n. 798 del 1984.

¹² Ora Provveditorato alle opere pubbliche per il Triveneto.

- l'avvio degli interventi di marginamento delle macroisole ritenuti prioritari;

Ad oggi, le risorse della legge speciale destinate alla progettazione e alla realizzazione degli interventi suindicati ammontano a 133,192 milioni di euro, tutti disponibili e utilizzati per i seguenti interventi, che risultano già tutti completati.

INTERVENTI A PORTO MARGHERA FINANZIATI CON FONDI LEGGE SPECIALE PER VENEZIA			
Codice Intervento	Descrizione Intervento	Atti Attuativi della Convenzione Generale rep. n.	Importo lordo (€)
133	MESSA IN SICUREZZA SITO "PASSO CAMPALTO" LATO LAGUNA	7649	28.225.469,28
132	CANALE INDUSTRIALE SUD SPONDA NORD 1° STRALCIO	7295	1.923.454,63
145	CANALE INDUSTRIALE SUD SPONDA NORD 2° STRALCIO	7637	5.483.891,14
62	CONTERMINAZIONE ISOLA DELLE TRESSE LATO CANALI INDUSTRIALI	7322	13.842.920,93
185	PENISOLA DI S. GIULIANO 1° STRALCIO SPONDA EST	7649	16.509.180,10
197	PROTEZIONE SPONDA CANALE INDUSTRIALE SUD 3° STR. (E1)	7649	21.584.622,11
249	CANALE OVEST SPONDA SUD 1° STR. (D4/1)	7760	30.211.651,43
315	PROTEZIONE SPONDA CANALE IND. SUD 4° STR. DARSENA TERMINALE 1° LOTTO NUOVA SIRMA FASE A (E2/1)	7894	4.856.921,31
327	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STR. SPONDA SUD (FASE A DEL II LOTTO) 43 ETTARI (E2/3a)	7962	6.413.018,69
Totale Interventi			129.051.129,62
PROGETTAZIONI			
315-PRG	PROTEZIONE SPONDA CANALE IND. SUD 4° STR. DARSENA TERMINALE 1° LOTTO NUOVA SIRMA FASE A (E2/1)	7395	160.368,78
385-PRG	CANALE IND. SUD -4° STR. -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE-LOTTO 2 (SPONDA 43 ha) FASE C	7395	91.170,82
386-PRG	CANALE IND SUD-4° STR. SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE (SPONDA OVEST DELLA DARSENA TERMINALE) FASE A	7395	31.712,20
387-PRG	CANALE IND. SUD-4° STR. -SPONAD SUD E DARSENA TERMINALE-LOTTO6 (SPONDA EX ABIBES) FASE A	7395	84.075,69
392-PRG	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA 4° STR. -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE. LOTTO 3 -SPONDA PAGWAN -COLACEM -FASE A -MESSA IN SICUREZZA	7395	105.883,93
398-PRG	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA 4° STRALCIO -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE. LOTTO 7B -SPONDA FASSA EX EDISON -PROGETTO ESECUTIVO DI FASE A -MESSA IN SICUREZZA	7395	118.415,58
402-PRG	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA 4° STRALCIO -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE LOTTO 6 -SPONDA EX ABIBES -COMPLETAMENTO DELLA FASE DI MESSA IN SICUREZZA	7395	55.716,06
403-PRG	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA 4° STRALCIO -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE LOTTO 4 -SPONDA SYNDIAL -POLIMERI EUROPA -MESSA IN SICUREZZA	7395	61.476,22
446-PRG	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STR. SPONDA SUD TRATTO ALCOA (E2/4d)	7395	50.483,74
273-PRG	MARGINAMENTO CANALE BRENTELLA -1° STRALCIO	7844	1.022.578,53
291-PRG	ISOLA SERBATOI PETROLIFERI SPONDA OVEST	7868	487.316,40
335-PRG	PROTEZIONE SPONDA OVEST CANALE S. LEONARDO -MARGHERA (TESTATA PETROLCHIMICO)	7868	586.298,78
336-PRG	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA SPONDA OVEST DEL CANALE S. LEONARDO -MARGHERA NEL TRATTO FRA IL CANALE INDUSTRIALE SUD E FUSINA.	7868	147.353,32
341-PRG	INTERVENTO DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DELL'AREA DEMANIALE DENOMINATA "TERZO ARGINE" EX ESSO A VENEZIA -PORTO MARGHERA	7818	105.090,12
405-PRG	CANALE IND OVEST SPONDA OVEST TRATTO TRA DARSENA RANA E NUOVA BANC. CIA -TRANSPED (D3/1)	7818	43.219,87
488-PRG	SISTEMAZIONE DELLA SPONDA NORD DEL CANALE INDUSTRIALE NORD A PORTO MARGHERA -DEMOLIZIONE DEI PONTILI DEMANIALI	8007	368.236,80
	PROGETTAZIONE DEFINITIVO GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA 4° STRALCIO -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE	7395	621.027,95
Totale Progettazioni			4.140.424,79
Totale finanziato in Legge Speciale per Porto Marghera			133.191.554,41

6.1.a. Contributi da parte della regione del Veneto

La regione del Veneto ha, nel tempo, sottoscritto alcuni specifici accordi di programma con l'allora Magistrato alle acque e, in tale ambito, è stata co-finanziata la realizzazione - affidata al Magistrato alle acque e da questi al concessionario - di indagini particolari sulle aree inquinate emerse, sulle acque e sui fondali dei canali portuali tra le macroisole.

Ad oggi, sono stati deliberati dalla Giunta regionale del Veneto, in favore del Magistrato alle acque, 4,150 milioni di euro, di cui 3,974 milioni di euro trasferiti al Magistrato alle acque (ora Provveditorato) e utilizzati per indagini su sedimenti e acque lagunari della zona di Porto Marghera e per caratterizzazioni delle sponde e dell'area cosiddetta "43 ettari" nella macroisola di Fusina, attività tutte già ultimate.

Da ultimo, l'accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Venezia - Malcontenta - Marghera - sottoscritto in data 31 marzo 2008, tra il commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione del Veneto, l'allora Magistrato alle acque, la provincia di Venezia, il comune di Venezia e il commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 - ha accelerato la realizzazione degli interventi di dragaggio dei canali.

Inoltre, come si è detto, in base a tale accordo, il Provveditorato ha realizzato gli interventi nella porzione di "23 ettari" nell'area cosiddetta dei "43 ettari" nella macroisola di Fusina, (infrastrutture per lo stoccaggio provvisorio delle terre di dragaggio).

6.1.b. Fondi deliberati dal CIPE

In data 12 luglio 1996, a valere sulla legge n. 641 del 1996, il CIPE ha assegnato, attraverso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per interventi a carattere ambientale nella zona di Porto Marghera, la somma di 50,096 milioni di euro (di cui finora resi disponibili 46,985 milioni di euro), che ha permesso il finanziamento dello specifico atto contrattuale rep. n. 7867/2000 attuativo alla convenzione generale tra amministrazione concedente e concessionario.

Con tali fondi, a partire dal 1997, è stato dato un significativo impulso allo sviluppo degli interventi programmati, proseguendo la realizzazione della progettazione e dei marginamenti in varie macroisole. Gli interventi così finanziati sono completati o in avanzato stato di esecuzione, ad eccezione delle lavorazioni, in fase di avvio, sul tratto della banchina "Molini e Cereal Docks" nella

macroisola Nord, che hanno trovato nei fondi anzidetti solo una parte del finanziamento necessario per la loro realizzazione.

Con la delibera n. 1 del 2006, il CIPE ha poi assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 150 milioni di euro per la realizzazione di interventi a carattere ambientale, di cui 50 milioni di euro sono stati destinati agli interventi di messa in sicurezza delle sponde dei canali di Porto Marghera (articolo 5, comma 2, dell'accordo di programma del 7 aprile 2006). A valere su tali fondi, l'allora Magistrato alle acque ha sottoscritto con il concessionario l'atto rep. n. 8282 attuativo della convenzione rep. 7191/1991.

Questi ultimi fondi risultano tutti già impegnati in interventi di conterminazione delle macroisole, già completati.

6.1.c. Fondi assegnati dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economica ambientale relativi ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia

Nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Venezia - Malcontenta - Marghera del 31 marzo 2008, il Commissario delegato per l'emergenza socio-economica-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, con una convenzione del 18 dicembre 2012, sottoscritta con l'allora Magistrato alle acque, ha assegnato allo stesso l'ulteriore somma 1,514 milioni di euro (di cui versati 1,362 milioni di euro) per la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione, già completata, della 3° vasca di deposito preliminare nell'area "23 ettari" compresa nella zona cosiddetta "43 ettari" della macroisola di Fusina.

Complessivamente, le risorse pubbliche stanziato a favore degli interventi ambientali di Venezia - Porto Marghera ammontano, quindi, a 238,952 milioni di euro, di cui effettivamente disponibili 235,514 milioni di euro, risorse già tutte impegnate alla data del 31 marzo 2015.

6.2. Fondi privati

- Fondi provenienti da accordi transattivi tra lo Stato italiano e le aziende che operano a Porto Marghera, con insediamenti insistenti su macroisole di interesse nazionale, individuate dal Master Plan

In base al principio "chi inquina paga", le società che operano a Porto Marghera hanno l'obbligo di provvedere, a loro spese, alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica delle

proprie aree inquinate e delle relative falde, in modo tale da arrestare e impedire la fuoriuscita di inquinanti dai terreni o dalle falde sottostanti le aree in concessione o di loro proprietà.

Allo scopo di reperire le risorse necessarie per realizzare le opere di marginamento delle macroisole e di emungimento delle acque di falda, lo Stato ha promosso numerose transazioni di altrettante controversie concernenti il danno ambientale, pendenti davanti il tribunale di Venezia.

Invero, l'Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera del 21 ottobre 1998, sopra citato, prevede, al punto 3.1.a, che il Magistrato alle Acque di Venezia e l'Autorità portuale "provvedano alle preliminari e necessarie opere di conterminazione dei siti, eventualmente integrandole con le opere di banchinamento" e che il Magistrato alle acque realizzi, anticipandone la spesa, gli interventi di marginamento dei canali industriali nell'area di Porto Marghera, provvedendo poi a "ripetere quanto anticipato presso le aziende che risultassero, in sede giurisdizionale o transattiva, responsabili dell'inquinamento".

A tale Accordo di programma ha fatto poi seguito un Atto integrativo, stipulato in data 15 dicembre 2000, concernente la previsione da parte del Comitato di sorveglianza di un cd. "Master Plan" per l'individuazione de "... f) i criteri per rendere coerenti gli interventi pubblici e privati di cui al citato punto 3.1 dell'allegato dell'Accordo per la chimica".

Successivamente, in data 21 maggio 2005, è stato stipulato un "Protocollo per la progettazione ed il riparto dei costi delle opere di messa in sicurezza di emergenza dell'area di interesse nazionale Venezia (Porto Marghera)", tra le autorità e alcune società presenti nell'ambito del sito di interesse nazionale, dove le parti riconoscevano che il Magistrato alle Acque e l'Autorità Portuale avrebbero provveduto, "nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, a realizzare sulle sponde demaniali ... i lavori di protezione dell'ambiente lagunare dall'inquinamento consistenti anche opere di infrastrutturazione portuale" (articolo 2).

In forza di tali atti normativi, lo Stato (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero delle infrastrutture - Provveditorato) ha sottoscritto, a partire dal 2001, numerosi atti di transazione con le società interessate, nell'ambito di altrettanti procedimenti civili promossi dal Ministero dell'ambiente per il risarcimento del danno ambientale, cagionato dalla proprietà, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., nonché dell'art. 18 della legge 349/86 e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 152/99.

Di norma, le transazioni stipulate prevedono il concorso di ciascuna società titolare di un sito ubicato nelle aree oggetto di marginamento, nella misura del 50 per cento del costo stimato dell'intervento, qualificabile anche come messa in sicurezza per la successiva bonifica, fermi restando, comunque, a carico delle società medesime, gli oneri e le spese per la manutenzione e la depurazione delle acque captate dal sistema di drenaggio, in conformità con gli obblighi dalle stesse

già assunti con la sottoscrizione del “Protocollo per la progettazione e il riparto dei costi delle opere di messa in sicurezza d'emergenza dell'area di interesse nazionale Venezia (Porto Marghera)” del 21 maggio 2005.

In tal modo, in forza delle suddette transazioni, le società hanno assunto, irrevocabilmente e incondizionatamente, con esclusione della possibilità di ripetere tali somme, l'obbligo di contribuire, in modo predeterminato (nella misura anzidetta del 50 per cento), alla accelerazione del piano di realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree private, avviato dallo Stato.

Tali accordi transattivi hanno l'effetto di liberare le società contraenti dall'obbligo di provvedere - a proprie spese - ai marginamenti, trasferendo allo Stato tale onere.

Nei vari contratti di transazione viene precisato che “i descritti marginamenti sono costituiti: 1) da una barriera impermeabile di palancole metalliche con sigillatura in resina del giunto (aventi funzioni sia strutturali, sia di eliminazione dell'erosione dei materiali inquinati di sponda retrostanti, nonché di barriera idraulica per le acque inquinate esistenti all'interno della macroisola e per quelle provenienti dalla falda nel riporto e dalla cosiddetta prima falda in pressione), 2) da un cordolo sommitale in calcestruzzo, 3) da opere accessorie e integrative, atte ad assicurare la tenuta anche in presenza di una rete di condutture predisposte per assicurare il drenaggio della falda retrostante il palancolamento, 4) da una rete di captazione delle acque meteoriche e dal relativo impianto di adduzione all'impianto di trattamento di Fusina”.

Infine, nei contratti di transazione viene precisato che “resta altresì inteso tra le parti che gli interventi di risanamento ambientale finanziati per effetto del presente accordo transattivo, come sopra descritti, non ricomprendono altre opere od accorgimenti tecnici in cui dovesse incorrere il Magistrato alle Acque di Venezia a seguito degli interventi di marginamento e di retromarginamento, né altre opere o accorgimenti tecnici che la società contraente dovesse ritenere necessari o utili in relazione a sue autonome e specifiche esigenze, gli oneri aggiuntivi dei quali saranno a totale carico della società medesima” (cfr. pagg. 18/19, doc. 686/20).

Lo Stato italiano (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato), nel corso degli anni, ha stipulato numerosi contratti di transazione per il risarcimento del danno ambientale con altrettante società operanti a Porto Marghera, per il complessivo importo di 565,811 milioni di euro, funzionalmente destinato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle sponde lungo le macroisole di Porto Marghera e alla realizzazione di interventi ambientali nella zona di laguna tra Porto Marghera e Venezia, come risulta dal prospetto seguente - allegato alla relazione consegnata dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, in data 27

novembre 2014, nel corso della sua audizione (doc. 69/1) - che contiene, quale prima voce, la transazione conclusa con la Montedison, per il rilevante importo di 271,139 milioni di euro:

SOCCIAET' / ENTE	ATTO ATTUATIVO REP. N.	TRANSAZIONE REP. N.	DATA	IMPORTO (euro)	IMPORTO VERSATO (euro)	IMPORTO DA VERSARE (euro)
EDISON S.p.A. (già MONTEDISON)	8022		31/10/2001	271.139.872,00		
Fondi disponibili da art. 5 contratto di transazione 31/10/2001	8022		31/10/2001	12.911.422,00		
EDISON S.p.A.	8022	8119	15/02/2006	2.450.000,00		
ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	8062	8057	15/02/2005	41.600.000,00		
IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.	8062	8077	21/07/2005	2.559.572,00		
ENEL PRODUZIONE S.p.A.	8062	8078	21/07/2005	15.000.000,00		
API "Anonima Petroli Italiana S.p.A.	8062	8079	21/07/2005	1.115.240,00		
ESSO Italiana s.r.l.	8062	8082	22/07/2005 e integrazioni 01/08/2005 e 09/09/2005	6.100.000,00	Importi versati fino al 2007 sulla base dell'originaria modalità di versamento (dopo approvazione progetto):	188.311.422,00
Solvay Solete S.p.A.	8062	8099	13/12/2005	3.500.000,00		
Italiana Coke S.p.A. e Intermodale Marghera s.r.l.	8062	8098	13/12/2005	3.996.751,00	Importi autorizzati dalla Legge Finanziaria per il 2007 e Decreto MSE n 145 del 3.04.2007 e versati nel periodo 2007-2011:	188.465.896,72
ALUM IX S.p.A.	8062	8120	16/02/2006	8.607.525,92		
PILKINGTON ITALIA S.P.A.	8062	8124	17/02/2006	4.327.840,00	Importi versati sulla base del Piano di Riassegnazione del 2008:	162.966.150,00
IMMGAS 2002 s.r.l. - CRICON PRODUZIONI SAPIO s.r.l. - SAPIO INDUSTRIE s.r.l.	8062	8127	27/02/2006	1.250.000,00		
Italcementi S.p.A.	8062	8199	29/12/2006	612.698,82		537.763.468,72
SYNE/IAL S.p.A. e ENI S.p.A.	8149	--	30/01/2008	140.000.000,00		
Società Italiana per Gas p.a.	8223	8144	27/02/2006 rinvio 19/04/2006	15.000.000,00		
INEOS Vinyis Italia S.p.A.	8223	8159	19/06/2006	2.650.418,52		
DEMONT s.r.l. - SEVIM S.p.A. - TREVISAN s.r.l. (Consorzio Tecnologico Veneziano s.r.l.)	8223	8164	14/07/2006	1.512.891,00		
DEMONT s.r.l. - ROVECO s.r.l. - STEA s.r.l. - VEST S.p.A. (Consorzio per la bonifica e la riconversione produttiva - Fusina)	8223	8165	14/07/2006	3.276.666,00		
DECAL - Depositi costieri Caliope S.p.A. (DECAL S.p.A.)	8223	0169	04/08/2006	3.000.000,00		
TOTALE (1)				540.610.897,26	537.763.468,72	2.847.428,54
ATB Riva Calzoni S.p.A.	8022	8254	07/03/2008	1.210.044,00	1.210.044,00	110.000,00
TODARO S.p.A.	8022	8271	27/08/2008	237.782,00	237.782,00	0,00
I.CO.LI s.r.l.	8022	8275	23/07/2008	100.000,00	20.000,00	80.000,00
C.I.T.I. s.r.l.	8022	8358	27/07/2009	325.725,00	325.725,00	65.145,00
ZETA s.a.s.	8223	8291	24/10/2008	15.000,00	15.000,00	0,00
FINART S.P.A. CEAV EBAV	8223	8298	19/11/2008	252.476,00	252.476,00	0,00
MONTEFIBRE S.p.A.	8223	8304	05/12/2008	7.007.110,10	(*) 2.811.808,73	4.195.301,37
GE.FA MULTIPLE s.r.l.	8223	8309	17/12/2008	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00
Soc. Officine Meccaniche Villa & Bonaldi S.p.A.	8223	8327	13/02/2009	113.834,00	113.834,00	0,00
Soc. Officine Luigi resta S.p.A.	8223	8328	13/02/2009	113.814,00	113.814,00	0,00
Finanziaria Internazionale Alternative Investimenti SGR S.p.A.	8223	8332	27/02/2009	1.100.956,00	500.956,00	600.000,00
TOTALE (2)				11.476.741,10	5.851.439,73	5.625.301,37
Siderurgica Gabrielli S.p.A. - Area ex Aluvenice S.P.A.	Da Contrattualizzare	8451	06/10/2010	1.683.889,00		1.683.889,00
Fondo Lucrezio (Finanziaria Internazionale Alternative Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (area ex Cantiere dalla Pietà) UBI Leasing S.p.A.)	Da Contrattualizzare	8450	06/10/2010	367.225,00		367.225,00
VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.r.l.	Da Contrattualizzare	8449	06/10/2010	2.388.634,00		2.388.634,00
Docks Venezia Srl -Parca Marghera Srl - Immobiliare Laguna Srl - area Sena.	Da Contrattualizzare	8452	06/10/2010	1.750.000,00		1.750.000,00
San Marco Petroli S.p.A.	Da Contrattualizzare	8474	17/12/2010	(**) 1.500.000,00		1.500.000,00
Triveneta Gestioni e Progettazione Immobiliari S.r.l.	Da Contrattualizzare	8475	17/12/2010	131.136,00		131.136,00
Fincantieri S.p.A.	Da Contrattualizzare	8476	11/01/2011	5.902.526,00		5.902.526,00
TOTALE (3)				13.723.410,00	0,00	13.723.410,00

<i>TOTALE (1) + (2) + (3)</i>	565.811.048,36	543.614.908,45	22.196.139,91
(*) Montefibre ha versato ulteriori 4696,63 € per interessi dovuti al ritardo del pagamento delle somme dovute			
(**) L'importo dovuto da San Marco Petroli è di 3 M€ di cui 1,5 M€ destinato alla Regione Veneto			

Complessivamente, quindi, sono stati sottoscritti dallo Stato con le aziende, che hanno operato o operano a Porto Marghera, n. 42 contratti di transazione, regolarmente approvati con l'emissione del relativo decreto interministeriale (docc. 686/2 - 686/43), pur se manca quello relativo alla Montedison (doc. 686/44), per l'importo complessivo dichiarato di 565,811 milioni di euro, già incassati, dei quali risultano trasferiti al Provveditorato 543,615 milioni di euro.

Si tratta di un importo complessivo incompleto per difetto, poiché nell'elenco anzidetto sono indicati solo 37 transazioni, rispetto ai 41 decreti interministeriali di approvazione trasmessi dal Ministero dell'ambiente.

Tali trasferimenti risultano già impegnati al cento per cento e spesi per oltre il 95 per cento alla data del 31 marzo 2015.¹³

A questo proposito, sono stati acquisiti dal Ministero dell'ambiente tutti i contratti transattivi, ad eccezione di quello concluso con la Edison Spa - già Montedison¹⁴, che non è stato reperito presso gli uffici del Ministero dell'ambiente.

Quanto ai tempi previsti, negli atti di transazione stipulati con i privati proprietari delle aree, per la realizzazione degli interventi, l'esame dei contratti acquisiti dalla Commissione di inchiesta rende evidente che si tratta di interventi di "messa in sicurezza" connotati da ragionevole urgenza.

Così, il contratto di transazione stipulato, in data 15 febbraio 2005 tra il Ministero dell'ambiente e l'ENI Spa¹⁵, all'articolo 4, dispone testualmente: "Resta inteso che la procedura di approvazione del presente contratto nei modi di legge dovrà esaurirsi nel termine di tre mesi dalla sua sottoscrizione. Entro lo stesso termine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvederà a comunicare alla società contraente i decreti di approvazione delle opere di competenza del Magistrato alle acque di Venezia, e, nei successivi tre mesi, i verbali di consegna provvisoria dei lavori sotto riserva di legge".

Analogha disposizione si rinviene nel contratto stipulato con l'ENEL Spa in data 21 luglio 2005¹⁶.

A questo punto, con riserva di ulteriori approfondimenti, non può porsi in dubbio che, ove lo Stato non adempia agli obblighi, si configura una sua precisa responsabilità, con possibili conseguenze in termini richieste di adempimento e/o di pretese risarcitorie, considerato che, molto

¹³ Doc. 589/2

¹⁴ Docc. da n. 686/2 a n. 686/44

¹⁵ Doc. 686/2.

¹⁶ Doc. 686/3.

opportunamente, tra le varie clausole contrattuali è stata espressamente esclusa la possibilità di risolvere le transazioni per l'inadempimento della parte pubblica.

Tanto più appaiono probabili azioni risarcitorie, a fronte del mancato completamento delle opere di marginamento, che hanno carattere primario rispetto alle successive opere di drenaggio delle acque, alla luce sia degli elevati importi versati, sia della qualità e dello spessore economico dei contraenti privati.

Ciò precisato, va detto che, alla data del 31 marzo 2015, tali trasferimenti risultano già impegnati al 100 per cento e spesi per oltre il 95 per cento.

Peraltro, gli importi delle anzidette transazioni sono destinati ad aumentare, dal momento che, nella nota inviata dal Ministero delle infrastrutture, che accompagna la "Sintesi dello stato di attuazione degli interventi di competenza del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto"¹⁷, si sottolinea che il valore complessivo dei citati contratti di transazione è di importo pari a 595,872 milioni di euro. Si tratta di somma ben superiore a quella incassata fino ad oggi, che trova la sua spiegazione nella rateizzazione del debito concessa ai soggetti privati fino all'anno 2023, secondo precise scadenze temporali.

Inoltre, la nota del Ministero delle infrastrutture sottolinea: 1) che, rispetto ai versamenti effettuati dai soggetti privati nella casse dello Stato, si registra una mancata riassegnazione al dicastero dell'ambiente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di oltre 7.200.000, per versamenti effettuati dal 2009 al 2012; 2) che le procedure di riassegnazione delle somme incassate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze hanno avuto un'accelerazione a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 97 del 2013, che ha sostituito l'articolo 317, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In conseguenza di tale intervento legislativo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha riassegnato al Ministero dell'ambiente la complessiva somma di 10.679.071,13 euro (versamenti concernenti le annualità 2013 e 2014), che è stata impegnata come segue:

- 1.000.000 euro impegnati a favore del direttore della direzione progetto Venezia della regione Veneto (versamenti relativi al contratto di transazione Stato-Società San Marco Petroli);
- 9.679.071 euro impegnati a favore della regione Veneto per il completamento delle opere di marginamento delle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico di competenza regionale (secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, dell'accordo di programma del 16 aprile 2012).

Tuttavia, la regione Veneto, con nota in data 10 luglio 2015 prot. n. 286214¹⁸, riferisce che, ad oggi - come già segnalato con la precedente nota del 2 aprile 2015¹⁹ - il Ministero dell'ambiente e

¹⁷ Doc. 593/2.

¹⁸ Doc. 613/2

¹⁹ Doc. 342/2.

della tutela del territorio e del mare non ha ancora provveduto ai trasferimento delle risorse anzidette, che comunque - come si vedrà nel paragrafo successivo - sono del tutto insufficienti per il completamento delle opere di marginamento delle macroisole del Nuovo Petrolchimico e di Fusina, da parte della regione Veneto.

Invero - come si è già rilevato - il citato accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe del 16 aprile 2012²⁰ ha attribuito alla regione del Veneto la competenza per la realizzazione di alcuni tratti di marginamento (ivi comprese le relative linee di drenaggio) presso le macroisole del Nuovo Petrolchimico e di Fusina, che, in precedenza erano di competenza dell'ex Magistrato alle acque di Venezia.

Nella nota anzidetta, si precisa che la realizzazione di queste opere non è inclusa nel contratto di concessione tra la regione del Veneto e SIFA s.c.p.a., di cui si è detto.

- Fondi da aziende che operano a Porto Marghera, con insediamenti insistenti su macroisole di interesse nazionale individuate dal "Master Plan", per la gestione delle acque di drenaggio

Gli apporti di acque meteoriche vengono raccolti e allontanati dalle macroisole, mediante un sistema di drenaggio e collettamento, la cui gestione è a carico delle aziende collocate nelle macroisole interessate, ma i cui costi di gestione vengono sostenuti anticipatamente dal Provveditorato, per essere poi rimborsati dalle aziende stesse.

Allo stato, a fronte di un costo complessivo finora sostenuto di 10,397 milioni di euro, sono stati rimborsati 4,030 milioni di euro.

A seguito di questi ultimi apporti le risorse private destinate dal Ministero dell'ambiente agli interventi ambientali del SIN di Porto Marghera ammontano a 576,208 milioni di euro, di cui 547,645 milioni di euro già versati al Provveditorato.

In conclusione, dalla relazione degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova²¹ risulta che il complessivo importo delle risorse pubbliche e di quelle private, destinate agli interventi a Porto Marghera ammonta a 815,160 milioni di euro, di cui 783,159 milioni di euro effettivamente disponibili.

²⁰ Allegato al doc. 713/2.

²¹ Doc. 589/2.

7. Stato delle realizzazioni della messa in sicurezza e dei marginamenti

Dalla relazione trasmessa, nel mese di aprile 2015, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche²², risulta che:

1) gli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna nella zona di Porto Marghera sono stati avviati dal Magistrato alle acque (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche), tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova nel 1995, sulla base di quanto previsto nel “Piano generale degli interventi”, allegato alla Convenzione generale rep. n. 7191/1991, richiamato dall’articolo 3 della legge n. 139 del 1992 e, in particolare, sulla base del “Progetto generale di massima degli interventi per l’arresto e l’inversione del degrado” del settembre 1993.

2) che gli interventi attuati sono consistiti nella realizzazione del marginamento delle sponde, con i retrostanti sistemi di drenaggio e di collettamento delle acque reflue e la messa a norma degli scarichi, allo scopo di realizzare la completa “cinturazione delle macroisole” lungo il perimetro.

3) che, per quanto di competenza del Provveditorato, fino al 31 marzo 2015, la progettazione degli interventi era “pressoché” - dunque, non totalmente - completata, mentre l’avanzamento dei lavori era pari al 94 per cento circa (come da tabella) posto che, su 41.919 metri totali di marginamenti necessari per completare l’opera - dopo l’aggiornamento del sito di interesse nazionale di Porto Marghera dell’anno 2013, avvenuto con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (deliberazione della Giunta regionale n. 58/2013) - ne erano stati realizzati, o erano in corso di realizzazione, 39.544 metri.

I dati riportati nella tabella che segue sono contenuti nella relazione del mese di aprile sullo “Stato di avanzamento delle attività nel sito industriale di Porto Marghera: messa in sicurezza”, proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto²³.

STATO MESSA IN SICUREZZA DEI MARGINAMENTI				
Macroisola	Sponde di competenza Provveditorato	Sponde realizzate e/o in corso di realizzazione	Sponde da eseguire	Totale

²² Doc. 338/2.

²³ Doc. 338/2.

		metri	%		
Nord	802	244	30,12%	558	802
Passo Campalto	2.640	2.640	100,00%		2.640
S. Giuliano	1.650	1.650	100,00%		1.650
la Zona Industriale	4.960	3.460	69,76%	1.500	4.960
Portuale	2.320	2.320	100,00%		2.320
STATO MESSA IN SICUREZZA DEI MARGINAMENTI					
Macroisola	Sponde di competenza Provveditorato	Sponde realizzate e/o in corso di realizzazione		Sponde da eseguire	Totale
Raffinerie	7.260	7.230	99,59%	30 (*)	7.260
Serbatoi Petroliferi	3.000	3.000	100,00%		3.000
Vecchio Petrolchimico	2.667	2.430	91,11%	237 (*)	2.667
Nuovo Petrolchimico	8.125	8.125	100,00%		8.125
Tresse	3.810	3.810	100,00%		3.810
Malcontenta	550	550	100,00%		550
Fusina	2.735	2.735	100,00%		2.735
Isola delle Statue	1.400	1.400	100,00%		1.400
	41.919	39.544	94,45%	2.325	41.919

4) che, al momento, non vi erano più finanziamenti che consentono ulteriori lavori e che, di recente, era stata rappresentata al Ministero dell'ambiente una richiesta di ulteriori finanziamenti (oltre 140 milioni di euro per il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e circa 60 milioni di per la Regione del Veneto e senza considerare i finanziamenti richiesti dall'Autorità portuale).

Con la nota in data 2 aprile 2015²⁴), la regione Veneto - rispondendo a specifica richiesta del presidente della Commissione di inchiesta sullo stato di attuazione delle opere di marginamento del SIN di Porto Marghera. - ha comunicato che, a seguito di una serie di incontri con i rappresentanti del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia e dell'Autorità portuale di Venezia, sono stati individuati i tratti di competenza della

²⁴ Doc. 342/2.

regione del Veneto, ai fini del completamento della conterminazione di cui all'articolo 5, comma 9, dell'accordo di programma del 16 aprile 2012.

I marginamenti in questione riguardano: 1) le sponde Alcoa (OP 446 - tratto E2/4d) ed Enel (tratto E2/5) lungo la sponda sud del canale industriale Sud della macroisola di Fusina; 2) il tratto della darsena della Rana (OP 544 - tratto D5/2b), in corrispondenza dai sottoattraversamenti con tubazioni delle società Edison, Syndial, Sapio/Crion e dell'oleodotto ed impianto antincendio Ies lungo la sponda sud del canale industriale ovest della macroisola del Nuovo Petrolchimico.

Nell'anzidetta nota del 2 aprile 2015, la regione Veneto sottolinea che la realizzazione degli interventi di competenza regionale è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti, posto che l'accordo di programma del 16 aprile 2012 destina, all'articolo 10, comma 1, il finanziamento degli interventi, previsti dall'articolo 5, comma 9, da effettuarsi con le risorse del Ministero dell'ambiente, che aveva destinato alla regione Veneto un finanziamento nella misura di appena 10.649.238,10 euro (di cui solo 440.939,75 euro, già trasferiti alla regione Veneto).

All'evidenza - prosegue la nota - si tratta di un importo largamente insufficiente, dal momento che il solo progetto esecutivo di messa in sicurezza della sponda Alcoa, aggiornato a gennaio 2008, prevede un quadro economico di spesa dell'importo di 25.270.819,81 euro.

Inoltre, le stime dei costi, eseguite dal concessionario regionale SIFA s.c.p.a., comprensive delle sole opere, per il tratto Enel e quello della darsena della Rana vengono indicate, rispettivamente, nella misura di circa 20.000.000 euro e di 4.000.000 euro.

Sul punto, a conferma di quanto rappresentato dalla regione Veneto, è intervenuto anche il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche che, con la nota del 24 luglio 2015²⁵ - nel rispondere a specifica richiesta del presidente della Commissione di inchiesta, in ordine alle competenze e ai costi delle opere di marginamento a Porto Marghera - ha dichiarato che, in effetti, il finanziamento ministeriale attribuito alla regione del Veneto, nell'ambito dell'accordo di programma del 16 aprile 2012, pari ad 10.649.238,10 euro, era del tutto inadeguato a completare le opere di marginamento delle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, di competenza regionale, il cui costo andava stimato in circa 80.000.000 euro²⁶.

Inoltre, nell'anzidetta nota del Provveditorato, si rappresenta che - dal punto di vista ambientale - "chiudere" le predette macroisole risulta essere prioritario rispetto al completamento dei tratti di marginamento delle macroisole di competenza del Provveditorato, come emerso nel corso di una riunione tenutasi in data 10 ottobre 2014 presso il Ministero dell'ambiente con i rappresentanti della regione Veneto.

²⁵ Doc. 681/2.

²⁶ Doc. 681/2.

Aggiungasi poi - sul piano strettamente tecnico - che dovranno essere risolte le difficoltà tecniche associate alla conterminazione di aree industriali attive, in cui durante gli interventi di marginamento dovrà essere garantita la continuità delle attività produttive e dovranno essere risolte le interferenze dovute alla presenza di sottoservizi, in quanto - per verso - i marginamenti da completare si intersecano con sottoattraversamenti e tubazioni delle società Edison, Syndial, Sapiro/Crion e con l'oleodotto e l'impianto antincendio della Ies di Mantova, lungo la sponda Sud del canale industriale ovest nella macroisola del Nuovo Petrolchimico e - per altro verso - vi è il problema di garantire la continuità dell'attività produttiva delle aziende anzidette, durante l'esecuzione dei marginamenti anzidetti.

A sua volta, l'Autorità portuale di Venezia, con nota in data 29 aprile 2015, a firma del presidente, Paolo Costa²⁷ riferisce: 1) che, sulla base di quanto previsto nell'accordo di programma per la Chimica di Porto Marghera, sottoscritto in data 21 ottobre 1998, all'Autorità portuale era affidato il compito di procedere agli interventi di bonifica ambientale e di messa in sicurezza delle aree demaniali marittime del porto di Venezia, all'interno del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, previo finanziamento statale; 2) che, ad oggi, l'Autorità portuale ha realizzato le seguenti opere e, cioè, la banchina Beltrame; la banchina canale industriale ovest; la banchina Veneto; la banchina Piemonte; la banchina Sali; l'escavo del canale Industriale Ovest; l'escavo del canale Industriale Sud; l'escavo del canale Malamocco-Marghera; 3) che, con delibera n. 4533 del 2004, la regione Veneto aveva stanziato i fondi per la caratterizzazione delle aree del demanio marittimo, attribuendone la competenza alla stessa Autorità portuale di Venezia, che aveva provveduto ad appaltare tale attività e ad eseguirla in contraddittorio con l'ARPA Veneto; 4) che la validazione degli esiti del Piano di caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica erano state discusse nell'ambito della Conferenza di servizi per il sito di interesse nazionale, tenutasi a Venezia in data 14 ottobre 2013; 5) che, all'interno delle aree date in concessione a TRI e a Multiservice, la società SIFA - concessionaria della regione Veneto - non aveva realizzato e neanche risultavano essere in progetto, le linee di drenaggio del sistema Progetto integrato Fusina; 6) che nelle medesime aree di competenza dell'Autorità portuale non erano stati realizzati i marginamenti da parte del Magistrato alle acque di Venezia, né era stato realizzato il collegamento alla rete PIF, pur se l'Autorità portuale si era adoperata, secondo quanto previsto dal piano generale del Progetto integrato Fusina, prevedendo sistemi di captazione per alcuni degli interventi eseguiti.

Inoltre, Paolo Costa - premesso che quanto sinora eseguito dall'Autorità portuale, da lui presieduta, era stato realizzato, esclusivamente, solo grazie alle risorse derivanti dall'autofinanziamento - sottolinea che il fabbisogno economico per l'esecuzione delle attività di

²⁷ Doc. 400/2.

consolidamento delle banchine e la loro contestuale impermeabilizzazione doveva essere calcolato in 76.500.000 euro, concerne le seguenti banchine: 3. Friuli; 4. Cadore; 5. Veneto (secondo tratto 300 metri); 6. Trento; 7. Bolzano; 8. Lombardia; 9. Aosta; 11. Romagna; 12. Emilia; 14. Voltatesta Sali; 15. Collegamento Voltatesta con marginamento Canale Nord; 18. tratto sponda Beltrame; 20. tratto Vesta; 21. tratto Guardie ai Fuochi - Vesta; 22. darsena Ovest secondo tratto (80 metri); 23. Ilva.

Si tratta di somme che, a sensi dell'articolo 13, comma 1 e comma 3, dell'accordo di programma Moranzani, sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, il presidente dell'Autorità portuale pone in evidenza un dato molto importante e, cioè, che il completamento delle opere di marginamento è propedeutico a importanti benefici economici e, a tale proposito, cita il caso delle imprese Grande Molini Italiani e Cereal Docks, che avevano sottoscritto, in data 19 gennaio 2012, un accordo con la stessa Autorità portuale in merito a progetti di sviluppo in corso di realizzazione, per i quali si erano impegnate a investire alcuni milioni di euro. A sua volta, l'Autorità portuale si era impegnata ad eseguire le opere di escavo relative al canale e ad altre opere, di cui dovrebbero fruire queste imprese.

In tale quadro, il completamento del marginamento per la messa in sicurezza dell'area prospiciente gli insediamenti industriali citati è assolutamente necessario per la successiva attività di competenza delle società Grandi Molini Italiani e Cereal Docks e dell'Autorità portuale, pronta ad eseguire l'escavo.

Infine, l'amministrazione straordinaria del Consorzio Venezia Nuova - rispondendo a specifica richiesta del presidente della Commissione di inchiesta - ha fatto pervenire una nota in data 3 agosto 2015, sui completamenti previsti dai piani di risanamento ambientale dell'area industriale di Porto Marghera²⁸, alla quale ha allegato l'accordo di programma del 16 aprile 2012, più volte richiamato

La nota dell'amministrazione straordinaria del Consorzio Venezia Nuova conclude che, per ultimare la messa in sicurezza delle sponde dei canali di Porto Marghera, restano da realizzare i tratti sottoindicati, suddivisi per competenza, in base all'accordo di programma sopraccitato:

7.1. Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

- Macroisola 1° Zona industriale: tratti della sponda nord A2/2, A2/3, A2/4 e A2/5;
- Macroisola Nord - porzione C: tratto sponda ovest canale Industriale Ovest D3/2b;

²⁸ Doc. 713/2.

- Macroisola Vecchio Petrolchimico: 1) tratto sponda ovest canale Industriale Ovest D3/2a1; 2) sponda nord canale Lusore-Brentelle Z1/1 - completamento messa in sicurezza in quanto precedentemente infisso il solo palancoato metallico:

- Completamento messa in sicurezza di alcuni tratti di sponda da eseguirsi dopo la rimozione delle attuali interferenze costituite da oleodotti e/o linee elettriche: 1) macroisola delle Raffinerie, tratto L2; 2) macroisola Portuale, tratto D2/2; 3) macroisola Vecchio Petrolchimico, tratti D3/lb e D3/lc.

Il fabbisogno stimato per l'esecuzione della messa in sicurezza dei sopraindicati tratti di sponda ammonta a circa 100.000.000 euro, di cui, come specificato nella successiva informativa pervenuta in data 2 ottobre 2015²⁹, 90.000.000 euro, destinati a interventi ancora da eseguire ed 10.000.000 euro, destinati al completamento dei tratti delle opere già eseguite.

Tale valutazione coincide con quella del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche contenuta nella sopra citata nota del 24 luglio 2015³⁰.

7.2. Regione del Veneto:

- Macroisola Nuovo Petrolchimico, tratto sponda sud della darsena della Rana D5/2b;

- Macroisola Fusina: 1) tratti E2/4d e E2/5 della sponda sud del canale industriale Sud; 2) tratto H4/2a sponda ovest della darsena della Pietà.

Il fabbisogno stimato per l'esecuzione della messa in sicurezza dei sopraindicati tratti di sponda ammonta a circa 70.000.000 euro, suddivisi in 13.000.000 euro per la porzione di sponda sud del canale industriale Ovest relativa alla macroisola del Nuovo Petrolchimico e 57.000.000 euro per la porzione di sponda sud del canale industriale Sud relativi alla macroisola di Fusina³¹.

La nota dell'amministrazione straordinaria del Consorzio Venezia Nuova del 3 agosto 2015³² ribadisce un dato pacifico e, cioè, che - trattandosi di interventi che riguardano un sito di interesse nazionale - alla copertura finanziaria dei lavori di competenza del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e della regione del Veneto, dovrà provvedere il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, va detto - ma solo per inciso - che ad aumentare la confusione esistente sulle competenze nella realizzazione delle opere ancora da eseguire, nell'ambito della loro inestricabile,

²⁹ Doc. 776/1.

³⁰ Doc. 681/2.

³¹ Doc. 776/1.

³² Doc. 713/2.

quanto incomprensibile, parcellizzazione, la nota del 24 luglio 2015 del Provveditorato³³ conclude, affermando che “altri tratti di marginamento nelle macroisole di Fusina (220 metri circa - tratto Veritas tra Decal ed ex Abibe), Portuale (8.400 metri) e Nord - porzione C: (350 metri tratto da ponte strallato a ponte accesso alla macroisola Portuale e circa 1000 metri tratto Fincantieri) rimangono invece di competenza dell’Autorità portuale”.

Nell’ultima informativa, pervenuta in data 2 ottobre 2015³⁴, su richiesta dal presidente della Commissione di inchiesta, l’avvocato Giuseppe Fiengo, nella sua qualità, afferma che il mancato completamento di alcuni tratti di sponda (con la presenza di “varchi” che restano aperti) riveste carattere di particolare importanza, come - ad esempio - il marginamento relativo alla sponda nord del canale industriale nord, che contermina l’area relativa alla zona industriale dove sono attive produzioni chimiche, con residui di lavorazioni particolarmente inquinanti (Montecatini, Agrimont), che risulta non ancora protetta.

Il mancato completamento di tali marginamenti vanifica il raggiungimento dell’obiettivo proposto di impedire lo sversamento nei canali lagunari delle acque provenienti dai terreni inquinati del SIN.

Rappresenta, inoltre, l’amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, quale motivo di aggravamento della situazione che nelle tratte dei canali prive di marginamento, oltre agli sversamenti di inquinanti, continuano i fenomeni erosivi sulle sponde causate dal moto ondoso, con il conseguente progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate, in tal modo mettendo in serio dubbio la bontà complessiva dell’intervento finora realizzato.

Tutto ciò senza considerare che proseguono gli scarichi in laguna delle acque di dilavamento, con effetti paragonabili, per quanto riguarda il contributo all’inquinamento generale, addirittura, a quello degli scarichi industriali.

Invero, l’avvocato Fiengo, nella sua qualità - nell’ultima nota inviata a questa Commissione di inchiesta, in data 27 ottobre 2015, con allegate le relative planimetrie sullo “stato di avanzamento al 31/03/2015 degli interventi di conterminazione”³⁵ - dà conto della notevole complessità dei lavori ancora da effettuare, come sopra rappresentati, aggiungendo, tra l’altro, che in tutte le macroisole “servitù e fasce di rispetto fanno sì che vi siano tratti con estensione dai 20 agli 80 ml [metri lineari, ndr] senza opere di marginamento”, sicché si rende necessario “effettuare la ricognizione dei luoghi, con determinazione dello stato di fatto e di avanzamento dei lavori, con le esatte posizioni ed estensioni dove intervenire a completamento”.

³³ Doc. 681/2.

³⁴ Doc. 776/1.

³⁵ Doc. 828/1.

Soprattutto, l'avvocato Fiengo rappresenta la necessità prioritaria di "effettuare una ricognizione delle protezioni catodiche delle palancole: è infatti fondamentale e prioritario verificare che le protezioni catodiche siano efficienti e continue; è intercorso un intervallo temporale non trascurabile dal periodo di infissione delle palancole ad oggi e, nel caso di innesco della corrosione senza protezione catodica, sussiste la possibilità di entità non trascurabile di essere già in prossimità al termine della vita utile dei palanco lati, facendo sì che siano a rischio gli interventi di messa in sicurezza già effettuati".

Si tratta di un quadro a dir poco allarmante, poiché rappresenta una situazione di gravissima criticità sia delle modalità, non a regola d'arte, con cui sinora sono state eseguite le opere di marginamento, sia della situazione di disfacimento in cui oggi versano.

Sullo stato dell'arte, la Commissione di inchiesta ha acquisito il verbale della conferenza di servizi, istruttoria del 26 febbraio 2015 (doc. 887/1), da cui risulta che, al di là di singoli interventi di bonifica di talune aree interessate, per quanto riguarda le opere di carattere generale, non solo il palancolato è stato ultimato solo in parte, ma anche nei siti in cui è stato completato, come quello della Veritas spa, non risulta completata la trincea drenante, sicché non è possibile la connessione del sistema di emungimento con l'impianto di Fusina. Rimane, dunque, in ogni caso, irrisolto il problema della destinazione delle acque emunte e, in definitiva, della stessa funzionalità delle opere finora eseguite.

Quanto ai costi necessari per il completamento delle opere, nell'informativa in data 7 ottobre 2015 - che accompagna la nota di trasmissione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 ottobre 2015³⁶, inviata in risposta a specifica richiesta del Presidente della Commissione di inchiesta - il direttore generale *ad interim* della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente, avvocato Maurizio Pernice³⁷, dopo un breve riepilogo dei costi necessari per ultimare i marginamenti delle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, i cui importi (considerati nella minor somma di 63.751,000 euro) sono a carico del Provveditorato per le opere pubbliche, sottolinea che tali spese sono da reperire nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020, mentre per l'esecuzione delle altre opere - anch'esse a carico del Provveditorato per le opere pubbliche - gli unici fondi disponibili vengono individuati in quelli rivenienti dai contratti transattivi, fondi destinati ad aumentare in virtù dei pagamenti rateali concordati con le parti private.

L'informativa dell'avvocato Pernice esclude, allo stato, un intervento a favore dell'Autorità portuale di Venezia che, con nota prot. n. 24860 del 24 dicembre 2013³⁸ ha richiesto un

³⁶ Doc. 823/1.

³⁷ Doc. 823/2.

³⁸ Allegato 6 al doc. 823/2.

finanziamento di 100.000.000 euro, per il completamento delle banchine di sua competenza, “tenuto conto della priorità di interventi individuata con la stipula dell’accordo di programma del 16 aprile 2015”.

Infine, a significare l’impegno del Ministero dell’ambiente nella ricerca di fondi da destinare a interventi di bonifica e di risanamento ambientale, all’informativa anzidetta viene allegata la nota³⁹, con cui in data 7 agosto 2015 è stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica l’assegnazione della somma di 194.077.653,66 euro, da destinare a tali interventi, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), Programmazione 2014-2020.

Tuttavia, il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota in data 10 agosto 2015 (allegato 5), ha comunicato che detta richiesta potrà essere oggetto di valutazione, solo, successivamente e subordinatamente agli adempimenti previsti dalla legge di stabilità 2015, posti in capo all’autorità politica per la coesione.

In conclusione, sul punto, non vi sono nuovi fondi in arrivo per il completamento delle opere destinate alla bonifica del SIN di Venezia -Porto Marghera, anche per la ragione che, allo stato, non sono stati ancora approvati dai ministeri competenti (ambiente e infrastrutture) gli ulteriori schemi di transazione proposti dai privati.

Inoltre - va detto a chiare lettere - la bonifica del SIN costituisce il presupposto ineludibile e indefettibile dell’insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti nel sito industriale di Porto Marghera, non essendo immaginabile che l’inquinamento possa proseguire come in passato, sicché dalla bonifica del SIN non si può in alcun modo prescindere.

Pertanto, la mancata bonifica del SIN di Porto Marghera costituisce un ostacolo al processo di reindustrializzazione dell’area.

Infine - come si è sopra accennato - la vicenda del mancato completamento delle opere di bonifica delle macroisole di Porto Marghera è destinata ad avere ulteriori “strascichi”, dal momento che, in forza degli atti transattivi conclusi con i privati, lo Stato si è impegnato a provvedere alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica della falda nelle aree in concessione o di proprietà sicché, nel caso in cui non vi adempia in tempi ragionevoli, sarà chiamato a rispondere in sede civile di tale inadempimento.

Ed è significativo il fatto che queste ultime considerazioni preoccupate vengono concordemente espresse, sia dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, sia dal

³⁹ Allegato 4 al doc. 823/2.

Consorzio Venezia Nuova in amministrazione straordinaria nelle note, rispettivamente, inviate a questa Commissione di inchiesta in data 30 settembre 2015⁴⁰ e 2 ottobre 2015⁴¹.

In tale contesto, non v'è dubbio che anche eventuali azioni promosse dal Ministero dell'ambiente nei confronti di aziende inadempienti nella messa in sicurezza dei loro siti potrebbero essere facilmente paralizzate dall'eccezione di inadempimento, disciplinata dall'art. 1460 cod. civ. (*inadimplenti non est adimplendum*).

Infine, sul piano generale, non può essere sottaciuto il fatto che gli impegni contrattualmente assunti dallo Stato per la salvaguardia di un sistema particolarmente sensibile e complesso, come quello della laguna di Venezia, non possono e non devono andare dispersi, senza che ciò determini "sfiducia" nei confronti degli stessi rappresentanti delle istituzioni, che hanno sottoscritto le transazioni, che benché adempiute dalle parti private con esborsi consistenti, sono rimaste ancora ad oggi ineseguite dalla parte pubblica.

8. Il collaudo delle opere

Da ultimo, deve essere sottolineato il fatto che, nonostante le opere di cinturazione delle macroisole non siano state completate, sono intervenuti numerosi collaudi, come da lungo e dettagliato elenco - trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - che contiene l'indicazione delle opere collaudate, dei nomi dei collaudatori e della relativa certificazione⁴², elenco di seguito riportato:

OP	TITOLO	COLLAUDATORI	CERTIFICATO
132	Messa in sicurezza del canale Industriale Nord sponda nord -1° stralcio -1° fase	Bennati Gregorio	21/06/200
133	Interventi per la messa in sicurezza dell' area della barena di Passo a Campalto	Casarin Roberto Blasco Ivo	08/09/2006
145	Messa in sicurezza del canale Industriale Nord sponda nord, 20 stralcio	Bennati Gregorio Battisti Antonio Umberto	14/10/2012
185	Marginamento della sponda est di S. Giuliano -10° stralcio	Gambardella Ferdinando Gaudenzi Eugenio Mayerle Giampietro (fino 01.09.2001) Cangiano Pietro	17/03/2006

⁴⁰ Doc. 787/2.

⁴¹ Doc. 776/1.

⁴² Doc. 338/2.

197	Messa in sicurezza del canale Industriale Nord sponda nord -30 stralcio	Lo Re Benedetto Carbonara Nicola Salvadore Antonietta	20/04/2007
249	Messa in sicurezza del canale Industriale Ovest, sponda sud	Da Deppo Luigi Barbato Daniela	29/09/2008
273	Messa in sicurezza canale Industriale Brentella 10 stralcio	Casarin Roberto Liverani Amedeo	26/04/2009
291	Sistemazione della sponda ovest dell'Isola dei serbatoi petroliferi	Vento Salvatore Valenti Valerio	06/11/2012
297	Interventi per la sistemazione del Canale Lusore-Brentelle a Porto Marghera -10 stralcio	Luciani Mauro Rasi Caldogno Adriano	23/05/2011
309	Intervento di bonifica con misure di sicurezza dell'area demaniale "I Pili" a Venezia -Porto Marghera	Paperini Luciano Rasi Caldogno Adriano	27/11/2013
315	Interventi per la sistemazione del canale industriale Sud a Porto Marghera -40 stralcio -sponda sud e darsena terminale -10 lotto -Nuova Sirma -"fase A"	Salese Nicola	10/04/2008
327	Interventi per la sistemazione del canale industriale Sud a Porto Marghera -40 stralcio -sponda sud e darsena terminale -20 lotto -"Fase A" -protezione della sponda dell'area di 43 ettari -"fase A"	Lillini Giorgio	12/07/2007
328	Messa in sicurezza del Canale industriale Brentella - completamento	Dell'Acqua Mario Sant'Andrea Giorgio	Lavori in corso
335	Messa in sicurezza della sponda ovest del Canale S. Leonardo-Marghera fra i canali industriali Ovest e Sud	Caielli Alfredo Di Matteo Umberto	12/12/2013
336	Messa in sicurezza della sponda ovest del Canale S. Leonardo-Marghera fra il canale industriale Sud e Fusina	Monni Paolo Zurrida Antonio	25/01/2011 05/10/2011 (addendum)
338	Sistemazione della sponda Est del canale industriale Ovest a Porto Marghera -1° stralcio	Carraro Mariano Sagna Carlo	15/03/2012
339	Sistemazione delle sponde Nord e Sud dell'Isola dei Serbatoi Petroliferi 1° stralcio	Carbonara Nicola Falcone Paolo	01/07/2009
340	Interventi di sistemazione della sponda nord del Canale Vittorio Emanuele III a Porto Marghera, Venezia -1° stralcio	Grimaldi Giovanni Bartoletti Paolo Adolfo	26/05/2014
341	Intervento di bonifica con misure di bonifica con misure di sicurezza dell'area demaniale denominato "Terzo Argine" a Venezia Porto Marghera -1° stralcio -la fase -1° lotto	Riva Fabio Morlando Giuliano	30/01/2008
344	Interventi di sistemazione ambientale della sponda sud del canale S. Giuliano -2° stralcio 1° lotto di emergenza	Carraro Mariano Checcucci Gaia	21/11/2013
366	Sistemazione delle sponde Nord e Sud dell'Isola dei Serbatoi Petroliferi -2° stralcio	Carbonara Nicola Di Matteo Umberto	25/07/2013
370	Intervento di bonifica con misure di bonifica con misure di sicurezza dell'area demaniale denominato "Terzo Argine" a Venezia Porto Marghera -completamento del 1° stralcio	Riva Fabio Ottaviani Alfredo	28/12/2012
375	Intervento per la sistemazione ambientale della sponda sud della darsena della Rana a Porto Marghera -Venezia -1° stralcio	Caielli Alfredo Renella Ester	Certificato in corso di emissione

382	Interventi di sistemazione della sponda nord del Canale Vittorio Emanuele III a Porto Marghera, Venezia -2° stralcio	Grimaldi Giovanni Paperini Luciano	26/05/2014
385	Interventi per la sistemazione del canale industriale Sud a Porto Marghera - 4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -2° lotto - protezione della sponda dell'area di 43 ettari -"fase C"	Lillini Giorgio Marone Vittorio	25/09/2013
386	Interventi di sistemazione del canale industriale Sud a Porto Marghera 4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -Lotto 5 -sponda ovest della darsena terminale -"fase A"	Marcone Eric Marone Vittorio	12/10/2011
387	Interventi di sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera -4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 6 -Sponda ex Abibes -completamento della fase di messa in sicurezza -"fase A"	Jovino Ernesto Luca D'Andria Cataldo	08/07/2009
392	Interventi di sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera -4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 3 -"fase A" -Sponda Pagnan Colacem -messa in sicurezza	Libonati Francesco Marone Vittorio	16/02/2011
394	Intervento per la sistemazione ambientale della sponda sud della darsena della Rana a Porto Marghera -Venezia -3° stralcio	Caielli Alfredo Costantini Loris	26/03/2012
398	Interventi di sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera -40 stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 7B -"fase A" -sponda Fassa ex Edison -messa in sicurezza	Chiappini Luigi Cifelli Fernando	26/07/2012
402	Interventi di sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera -40 stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 6 -Sponda ex Abibes -completamento della fase di messa in sicurezza	Jovino Ernesto Luca D'Andria Cataldo	Certificato in corso di emissione
403	Interventi di sistemazione del canale industriale Sud a Porto Marghera -40 stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 4 -sponda Syndial, Polimeri Europa -messa in sicurezza	Cisco Andrea D'Andria Cataldo	30/01/2012
405	Interventi di sistemazione ambientale della sponda ovest del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera, Venezia -Lotto 1 -fase A -tratto compreso tra la darsena della Rana e la banchina MEIO (compresa)	Carraro Mariano Cifelli Fernando	11/07/2011
406	Sistemazione della sponda est del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera, Venezia -Messa in sicurezza -2° stralcio	Vento Salvatore Cifelli Fernando	Certificato in corso di emissione
430	Sistemazione della sponda est del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera, Venezia -Messa in sicurezza -3° stralcio	Corradi Dante D'Alessio Antonio	Certificato in corso di emissione
431	Attraversamento in subalveo del canale industriale Sud delle condutture previste nel Progetto integrato Fusina (PIF)	Bosi Eugenio Borgia Luigi	12/02/2012
440	Sistemazione della sponda ovest del Canale Industriale Ovest nel tratto compreso tra la darsena della Rana e la nuova banchina CIA a Porto Marghera, Venezia -Lotto 3	Lo Re Benedetto Lamberti Claudio	29/06/2012
441	Interventi per la sistemazione del Canale industriale Sud a Porto Marghera - 4° stralcio sponda sud e darsena terminale - lotto 8A e 8B sponda Decal e Italcementi	Gaspari Ermanno Lamberti Claudio	Lavori in corso
445	Sistemazione della sponda ovest del Canale Industriale Ovest nel tratto compreso tra la darsena della Rana e la	Bosi Eugenio Menicucci Anna	21/06/2012

	nuova banchina CIA, a Porto Marghera -Venezia - Lotto 2		
446	Interventi per la sistemazione del Canale industriale Sud a Porto Marghera -40° stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 9 -sponda Alcoa	Grimaldi Giovanni Menicucci Anna	08/06/2012
458	Attuazione dell'art. 3 dell' accordo di programma 31.03.2008 - opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area "43ha" a Porto Marghera -messa in sicurezza permanente -1ª fase	Mautone Mario Pelaggi Luigi	Certificato in corso di emissione
462	Marginamento di messa in sicurezza dell'Isola delle Statue -progetto esecutivo -1° stralcio	Cisco Andrea Monteforte Specchi Guido	14/11/2012
469	Attuazione dell'art. 3 dell'accordo Programma 31.03.2008 - opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area "43ha" Porto Marghera - allestimento vasche provvisorie di stoccaggio	Rizzi Giorgio Stagno D'Alcontres Maria Fernanda	04/12/2013
471	Sistemazione della sponda sud del Canal Salso e della sponda sud del Canal Cieco di Porto Marghera	Jovino Ernesto Luca Assenza Vincenzo	Lavori in corso
472	Marginamento di messa in sicurezza dell'Isola delle Statue -progetto esecutivo - 2° stralcio	Caldani Francesco Visentin Roberto Siega Andrea (segretario)	10/10/2014
495	Interventi di sistemazione della sponda ovest del Canale S. Leonardo-Marghera nel tratto tra il canale industriale Sud e Fusina (darsena Dalla Pietà) - 2° (darsena della Pietà) 1° lotto -sponda Nord e bacino di allaggio	Zito Maria Adelaide	Certificato in corso di emissione
504	Messa in sicurezza della sponda ovest del Canale Industriale Ovest nel tratto tra la banchina CIA W1 ed il limite della proprietà' Interporto S.p.A. a Porto Marghera -Venezia - Venezia	Marcone Eric Cassarino Antonio Siega Andrea (segretario)	Certificato in corso di emissione
521	Intervento per la sistemazione ambientale canale Lusore-Brentelle a Porto Marghera Venezia - 2° stralcio	Caielli Alfredo Tedaldi Oletta	Certificato in corso di emissione
544	Interventi di sistemazione ambientale darsena della Rana e del secondo stralcio del Canale industriale Ovest sponda sud Marghera - Venezia - 2° stralcio (tratti D5/2b e D4/2) - Messa in sicurezza con realizzazione del marginamento e delle condotte PIF e SISCO -1° fase (ex op 514 PIF e SISCO)	Sorrentino Francesco Rea Serenella	Lavori in corso
552	accordo di programma denominato "Vallone Moranzani" per la gestione dei sedimenti dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-MaI contenta-Marghera -Ampliamento vasche di deposito preliminare in area "23ha" a Porto Marghera	Pozzato Maurizio Baldin Michele	Certificato in corso di emissione

I suddetti collaudi presentano una doppia peculiarità:

A) sono stati effettuati per ciascun intervento (marginamenti, sistemazioni varie, messa in sicurezza, eccetera), prima del completamento delle opere di marginamento di ciascuna delle quindici macroisole, che ad oggi è ben lungi dall'essere completato, essendo esauriti i fondi a disposizione;

B) appare significativo il fatto che tra i collaudatori figurino personaggi di tutto rispetto, quali numerosi dirigenti pubblici, nazionali e locali, indicati nell'elenco allegato alla relazione, (allegato n. 2), di cui si dirà di seguito. Si tratta, in particolare, di dirigenti apicali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; di componenti della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; di dirigenti apicali della Regione Veneto; di figure apicali del magistrato alle acque di Venezia e di altri organismi pubblici.

In realtà, non può non osservarsi che, nel caso di specie, i collaudi dei singoli manufatti non hanno senso, posto che è l'intera opera - una volta ultimata - a dovere essere collaudata, allo scopo di verificare la funzionalità complessiva del sistema integrato (marginamento, raccolta/drenaggio delle acque e collettamento al PIF).

In ogni caso, è indubbio che i collaudi dovevano essere effettuati da soggetto terzo, fatto che, nella specie, non è avvenuto e, in ogni caso dovevano essere affidati a tecnici, sicché non si comprende quale sia stato l'apporto professionale dei dirigenti amministrativi nominati.

Nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015, il provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, ingegnere Roberto Daniele, ha riferito che, per quanto riguarda i collaudi frazionati delle opere di marginamento delle macroisole, era accaduto quanto già si è verificato per il MOSE e per le altre opere riguardanti l'attività dell'Istituto per la salvaguardia di Venezia e, in generale, per tutte le attività connesse con il mantenimento del regime lagunare e la protezione di Venezia dalle alte maree.

Nello specifico - ha proseguito l'ingegnere Daniele - anche i collaudi delle opere concernenti il MOSE erano stati frazionati in tanti micro interventi, in tanti piccoli OP e il suo Ufficio aveva scelto di non nominare un'unica commissione globale, come accaduto per la TAV e per molte grandi opere, "dove c'è un'unica commissione magari con una riduzione del corrispettivo per economie di scala".

La ragione del frazionamento dei collaudi il provveditore per le opere pubbliche del Triveneto l'ha spiegata nei seguenti termini, che si riportano testualmente: "Siccome gli interventi vengono approvati ed esaminati dal CTA [Comitato tecnico amministrativo, ndr] in modo frazionato, ogni volta che uno di questi contratti va in esecuzione, viene nominata una commissione *ad hoc* per quell'intervento; così è avvenuto anche su Marghera, nel senso che ci sono una serie di commissioni. Pertanto, su una base di lavori eseguiti per 737 milioni di opere, sono state nominate decine di commissioni, anche perché gli interventi, ancorché raggruppati in macroisole, erano una cinquantina e ognuno di questi interventi era stato suddiviso, a sua volta, in altri sub-interventi, con il conseguente frazionamento".

L'ingegnere Daniele, dopo aver dichiarato di essere stato, anche lui, nominato collaudatore (per il MOSE), ha precisato che il compito del collaudatore non attiene alla funzionalità dell'opera, ma solo alla verifica che questa sia stata realizzata in conformità al progetto approvato.

Ancora, l'ingegnere Daniele - rispondendo a precisa domanda della senatrice Laura Puppato - ha contestato che la spesa per i collaudi delle opere di marginamento sia stata di oltre 101 milioni di euro, pari, cioè, al 15 per cento dell'importo delle opere eseguite (circa 700 milioni di euro), posto che - a suo dire - l'importo delle spese di collaudo viene di regola calcolato nella misura del 2/3 per mille del valore delle opere. Di conseguenza, la spesa complessiva sostenuta per le opere di marginamento non superava la somma di 2 milioni di euro, mentre la somma di 101 milioni di euro riguardava l'importo complessivo delle spese sostenute per i collaudi parziali effettuati per il MOSE.

In realtà, va detto subito che quest'ultimo dato non è corretto, posto che in data 3 dicembre 2015, il Consorzio Venezia Nuova, in amministrazione straordinaria, ha fatto pervenire alla Commissione di inchiesta il riepilogo, aggiornato al 31 maggio 2015, dei compensi dei collaudatori previsti e fatturati per i collaudi delle opere del MOSE (doc. 890/2).

Ebbene da tale documento, che contiene l'indicazione nominativa dei collaudatori, accompagnata dall'indicazione del compenso previsto e fatturato da ciascuno di essi, risulta che, per i collaudi delle opere del MOSE, l'importo complessivo previsto è di € 14.224.058,71, mentre l'importo complessivo fatturato alla data sopra indicata è di € 8.870.668,11 (*Allegato I* alla Relazione)

Inoltre, l'ingegnere Daniele - su richiesta del presidente della Commissione di inchiesta - ha fatto pervenire alla Commissione di inchiesta il dettaglio delle spese sostenute per i collaudi degli interventi di marginamento⁴³.

Da tale dettaglio risulta che, in effetti, a fronte di un importo di lavori eseguiti pari a 586.989.935 euro i compensi complessivamente liquidati, sinora, ai collaudatori ammontano a 1.519.352,19 euro, a fronte di un fatturato dell'importo di 1.544.352,39 euro. Si tratta di compensi che variano, per ciascun intervento di collaudo, da circa 3 mila euro a circa 100 mila euro, con una serie di passaggi intermedi di diverse decine di migliaia di euro (*Allegato II* alla Relazione).

Pertanto, tenuto conto che rimangono da collaudare, con lo stesso sistema, circa 200 milioni di euro di marginamenti eseguiti, il totale dei compensi è destinato a raggiungere la soglia dei 2 milioni di euro, secondo la stima fatta dall'ingegnere Daniele.

A sua volta, sempre a proposito dei collaudi, uno dei tre amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, l'avvocato Giuseppe Fiengo, dopo aver osservato che le indicazioni dei

⁴³ Allegato 2 al doc. 787/2.

commissari di collaudo le fa il Provveditorato e/o l'autorità ministeriale e che i relativi incarichi costituiscono una sorta di incentivo e di premio, ha riferito che gli incarichi di collaudo conferiti ai dirigenti ministeriali del Ministero dell'ambiente e anche a quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, erano tutti autorizzati e che gli interventi erano "parcellizzati", anche se spesso venivano "raggruppati".

Secondo l'avvocato Fiengo, "la parcellizzazione degli interventi è abbastanza tipica. Gli interventi erano parcellizzati, però spesso venivano raggruppati". "Il problema è che non si possono dare compensi oltre un certo limite, per cui abbiamo tante piccole commissioni, che però portano a casa compensi considerevoli. Abbiamo avuto un caso di una persona che, ricevuto l'80 per cento, non ha voluto assumere la responsabilità e si è dimessa. Non ci si può fare niente. A quel punto, abbiamo dovuto nominare un nuovo membro, che ha voluto l'intero importo, quindi abbiamo pagato due volte. Questo è il meccanismo. La mia tesi è quella di arrivare a un sistema in cui si stabilisce se il collaudo dura un anno, un anno e mezzo o due anni - è previsto dalla normativa - e si divide per giorni. In questo modo, evitiamo ogni questione e paghiamo a piè di lista le spese. Questo potrebbe rendere meno irragionevole il sistema. Questo è un tema sul quale ci stanno chiedendo tutti di intervenire, perché ci sono molta confusione e molte ingiustizie, in quanto alcuni vengono pagati e altri no. È un meccanismo autoreferenziale, che va in qualche modo ordinato....". Invero, accade che, "normalmente, le convenzioni, anche quelle strane fatte dal Consorzio Venezia Nuova - in realtà, l'incarico perviene dal Ministero - prevedono la corresponsione semestrale e un massimo dell'80 per cento, fino a che non viene fatto il collaudo definitivo. Il dirigente normalmente, per mandare la parcella, aspetta di andare in pensione, in modo che non deve versare i fondi...".

Ha precisato l'avvocato Fiengo che le commissioni di collaudo sono composte da due tecnici e da un amministrativo e che la presenza di quest'ultimo nelle commissioni di collaudo "non è funzionale" allo stesso, ma costituisce per lui "un premio per altre attività ...però non c'è dubbio che gli stipendi aumentano in modo considerevole" e, a tale proposito, ha rappresentato la vicenda, sulla quale era intervenuta la Corte dei Conti, di un dirigente inquisito che "si portava a casa altri 480.000 euro".

In realtà l'esposizione di carattere generale dell'avvocato Fiengo sembra riferirsi ai collaudi effettuati per il MOSE piuttosto che a quelli effettuati per i marginamenti delle macroisole, e l'ultima cifra indicata di 480.000 euro attiene chiaramente ad uno dei tanti collaudi parziali del MOSE.

Ancora, l'amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, che parlava anche a nome degli altri due amministratori straordinari del consorzio, ha tenuto a sottolineare che, dopo le

Commissioni di collaudo dei singoli manufatti, all'esito della realizzazione dell'intera opera, era prevista una supercommissione di collaudo, presumibilmente, destinata a verificare la funzionalità del sistema di marginamento, di raccolta/drenaggio delle acque e di collettamento al PIF, nel suo complesso, ma - ha aggiunto l'avvocato Fiengo - tale commissione era stata abolita.

Sul punto, la Commissione di inchiesta rileva che non si comprende la ragione di tale abolizione, a meno di non ravvisarla nella volontà di sottrarsi all'accusa di avere arbitrariamente duplicato i costi, dopo l'esecuzione dei collaudi parziali.

L'amara conclusione di questa vicenda è che i collaudi parziali sinora eseguiti appaiono del tutto inutili, in quanto si limitano a verificare conformità al progetto, che peraltro, essendo attività puramente tecnica, non giustifica la presenza di dirigenti ministeriali, ai più elevati livelli, a presiedere tali Commissioni.

Appare dunque evidente - e lo afferma esplicitamente anche lo stesso avvocato Fiengo - che la finalità esclusiva di tali commissioni di collaudo è quella di garantire premi a pioggia a dirigenti ministeriali e locali, ciò che spiega l'elevato numero dei collaudi o, per essere più espliciti, la loro deliberata moltiplicazione.

In realtà - osserva ancora la Commissione di inchiesta - il collaudo sulla funzionalità dell'intera opera realizzata è, nel caso di specie, quanto mai essenziale, dal momento che, come si è sopra rilevato, l'intero sistema poggia sull'azione sinergica di tre elementi distinti, tra loro strettamente integrati e, cioè, il palancoato o la banchina portuale adeguata, la raccolta/drenaggio delle acque e il collettamento al PIF, la cui funzionalità complessiva deve essere necessariamente accertata da collaudo finale

Quest'ultima considerazione costituisce la riprova sia dell'assoluta inutilità dei collaudi parziali sinora effettuati e dei conseguenti oneri di spesa sostenuti, sia della loro devianza rispetto agli obiettivi propri delle operazioni di collaudo, che attengono alla verifica della funzionalità complessiva delle opere realizzate, e non certamente solo alla loro conformità ai relativi progetti approvati.

Infine, l'inutilità dei collaudi parziali e la loro devianza rispetto agli obiettivi propri emerge, ancora più evidente, alla luce delle considerazioni dell'amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, contenute nella nota del 2 ottobre 2015⁴⁴, secondo cui il mancato completamento delle opere di marginamento sta provocando il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e sta mettendo in serio dubbio la bontà complessiva dell'intervento finora realizzato.

⁴⁴ Doc. 776/1.

In conseguenza di ciò, non v'è dubbio che, una volta ultimate le opere di marginamento, il collaudo generale sulla funzionalità del sistema, come sopra rappresentato, costituisce un atto dovuto.

9. Conclusioni

Le indagini svolte dalla Commissione di inchiesta consentono di affermare che l'ufficio del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, nella veste di committente dei lavori, per conto dello Stato, non ha mai esercitato, né esercita tuttora, alcun effettivo controllo sia sul sistema di assegnazione, da parte del Consorzio Venezia Nuova, dei subappalti, relativi al MOSE e alle bonifiche, sia sulla congruità dei corrispettivi corrisposti alle ditte subappaltatrici.

L'assenza di controlli ha consentito al Consorzio Venezia Nuova di assegnare gli appalti alle ditte consorziate, in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee.

Per i marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, sinora, lo Stato ha sostenuto la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento delle opere previste, sicché mancano circa 3-3,5 chilometri di marginamenti e di rifacimento delle sponde, da eseguire o ancora in corso di realizzazione.

E, tuttavia, a fronte di un 5/6 per cento di opere ancora da eseguire, per il completamento dei marginamenti lagunari, occorre la complessiva somma di circa 250 milioni di euro, pari ad oltre il 30 per cento di quella sinora sostenuta dallo Stato, per realizzare il 95 per cento delle opere ad oggi eseguite.

Si tratta di un dato complessivo, che si evince chiaramente dalla ripartizione delle spese previste per la realizzazione delle opere ancora incompiute, rispettivamente, di competenza del Provveditorato (100 milioni di euro), della regione del Veneto (70/80 milioni di euro) e dell'Autorità portuale di Venezia (76,500 milioni di euro).

Tale picco di spesa finale si spiega con la lievitazione dei costi, determinata dal fatto che i marginamenti da completare e rifinire sono quelli più complessi.

Per fare solo alcuni esempi, sono da effettuare marginamenti in corrispondenza dai sottoattraversamenti con tubazioni delle società Edison, Syndial, Sapio/Crion, dell'oleodotto e dell'impianto antincendio della Ies di Mantova, lungo la sponda Sud del Canale Industriale Ovest della macroisola del Nuovo Petrolchimico, nonché i marginamenti relativi alla sponda nord del canale industriale nord, che contermina l'area relativa alla zona industriale, dove sono attive produzioni chimiche, con residui di lavorazioni particolarmente inquinanti (Montecatini, Agrimont), che risulta non ancora protetta, così vanificando il raggiungimento dell'obiettivo

proposto di impedire lo sversamento nei canali lagunari delle acque provenienti dai terreni inquinati del SIN.

Soprattutto, infine, rimane da effettuare il sistema di raccolta/drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche).

Tutto ciò precisato sui marginamenti e sulle opere da completare, va sottolineato - a chiare lettere - che non si comprende del tutto la ragione della parcellizzazione delle competenze nell'esecuzione delle opere di marginamento e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivisa tra il Provveditorato, la regione del Veneto e l'Autorità portuale, posto che tutte le spese sono a carico del Ministero dell'ambiente, cioè, a carico dello Stato.

Fatto sta che, ad oggi, il mancato completamento di tali opere sta provocando il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e sta mettendo in serio dubbio la bontà complessiva degli interventi finora realizzati, che sono stati eseguiti non a regola d'arte.

Ciò significa che, se non verranno reperiti nuovi fondi per completare sia i marginamenti delle macroisole, sia il sistema di depurazione delle acque di falda, rischiano di essere dispersi tutti gli oneri sinora sostenuti dallo Stato, con i fondi di varia provenienza, di cui si è detto.

Purtroppo, come risulta dall'informativa inviata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 27 ottobre 2015⁴⁵ allo stato, non vi sono fondi disponibili per il completamento delle opere destinate alla bonifica del SIN di Venezia - Porto Marghera, ad eccezione di quelli destinati al completamento dei marginamenti delle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, già disciplinati dall'accordo di programma del 16 aprile 2012, non disponibili da subito, in quanto da reperire nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020.

Per il completamento delle altre opere, relative ad altre macroisole e al sistema di raccolta/drenaggio delle acque, di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche, bisognerà fare ricorso ai fondi, che andranno a maturare fino all'anno 2023, per effetto delle rateazioni previste nei contratti transattivi del danno ambientale, conclusi con i privati.

Peraltro, ad aggravare la situazione sul completamento delle opere di marginamento e, in definitiva, sulla funzionalità dell'intero sistema di bonifica, l'informativa ministeriale sopra citata esclude, allo stato, ogni intervento finanziario in favore dell'Autorità portuale, per le opere di competenza di quest'ultima.

A fronte di tale situazione, determinata dalla mancanza di fondi pubblici, vi è la circostanza, rappresentata dall'ingegnere Roberto Daniele, nel corso della sua audizione del 13 luglio 2015, secondo cui alcuni ulteriori schemi di transazione proposti dai privati non erano stati ancora approvati dai Ministeri competenti (ambiente e infrastrutture), nonostante che - allo stato - gli

⁴⁵ Docc. 823/1,2,3.

importi derivanti dalle transazioni con i privati costituiscano l'unica fonte di finanziamento delle opere ancora da ultimare.

A tale proposito, l'ingegnere Daniele ha richiamato il caso della società Alcoa, con stabilimenti industriali nella macroisola di Fusina, la cui transazione del danno ambientale era stata sottoscritta nel mese di febbraio 2014, ma per la quale non era intervenuto il decreto interministeriale di approvazione. Quest'ultima circostanza ha trovato puntuale conferma nello schema di contratto di transazione concluso con la società Alcoa, inviato dal Ministero dell'ambiente, ma privo del relativo decreto interministeriale (doc. 686/42)

In effetti - com'è emerso dall'audizione del 18 novembre 2015 dell'amministratore delegato di Alcoa Trasformazioni srl, Paolo Oreste Bendotti e dalla successiva audizione, in data 1° dicembre 2015, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio - in data 5 febbraio 2014, è stato stipulato un contratto di transazione (repertorio n. 8647) tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Alcoa Trasformazioni, concernente una controversia pendente davanti il tribunale di Venezia per il risarcimento del danno ambientale.

Il suddetto contratto ha determinato in 17.836.784 euro gli oneri che la società Alcoa si è impegnata a versare su apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a transazione della lite anzidetta, con rinuncia agli atti di causa.

Gli oneri anzidetti sono così ripartiti: la somma di 8.891.102 euro viene versata dalla società Alcoa a titolo di risarcimento del danno ambientale, mentre la somma di 8.945.682 euro viene versata per la realizzazione delle opere di marginamento, comprensivo del retromarginamento.

Successivamente, in data 22 aprile 2014, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso, già firmato dal Ministro, il decreto MATTM - MIT di approvazione del contratto di transazione in argomento, per la successiva controfirma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Viceversa, è accaduto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore* non ha provveduto a sottoscrivere il decreto interministeriale, né successivamente - dopo la nomina del nuovo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvenuta in data 2 aprile 2015 - è pervenuto dal Ministero dell'ambiente un nuovo schema di decreto per la firma dell'attuale Ministro, posto che, secondo prassi, i decreti interministeriali vengono reinviati, quando viene nominato un nuovo Ministro.

Il Ministro Delrio ha riferito che, con nota n. 40184 del 26 novembre 2015, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia aveva chiarito le modalità procedurali della quantificazione del valore stimato del danno, da porre a base della proposta transattiva con la società Alcoa, posto che, in quest'ultima procedura transattiva -

come in tutte le precedenti proposte transattive approvate - era stato ritenuto congruo il concorso della società titolare del sito, nella misura del cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento di messa in sicurezza, con rinuncia al contributo statale previsto dall'accordo di programma e ferme restando, a carico della società Alcoa, sia le spese e gli oneri per la manutenzione e la depurazione delle acque captate dal sistema di drenaggio, sia gli oneri di bonifica del sito, il cui progetto operativo, nel caso di specie, dopo l'approvazione nel 2013 da parte della conferenza di servizi, era stato autorizzato, con decreto del Ministero dell'ambiente del mese di giugno 2015. Verificata la regolarità della procedura da parte degli uffici legali del Ministero, si era pervenuti alla conclusione che il decreto interministeriale - già sollecitato al Ministro dell'ambiente - doveva essere firmato, ciò che il Ministro Delrio si accingeva a fare.

Peraltro, a riprova dell'inzeppamento della macchina amministrativa, non può non essere sottolineato il fatto che la situazione riscontrata a proposito dell'Alcoa, purtroppo, non costituisce fatto isolato. Invero, dal verbale della conferenza di servizi istruttoria del 26 febbraio 2015, tenutasi a Roma presso il MATTM, risulta che anche un'altra società, la Veritas spa, con impianti nella macroisola di Fusina, ha sottoscritto un analogo contratto di transazione del danno ambientale, in data 23 settembre 2014 (cioè, ben oltre un anno fa), il cui decreto di approvazione, benché puntualmente inviato per la sottoscrizione dal Ministero dell'ambiente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non risulta ancora sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture (cfr. pag. 22 doc. 887/1). In tale contesto di ritardi e incomprensioni tra gli uffici dei due Ministeri interessati, si sta verificando una situazione che sembra abbastanza paradossale.

Invero, agli inizi di quest'anno - precisamente in data 8 gennaio 2015 - presso il Ministero dello sviluppo economico è stato sottoscritto dal Ministro, dal presidente della Regione Veneto, dal commissario straordinario del comune di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia, l'accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera, con l'obiettivo di consolidare le attività esistenti, favorire nuovi investimenti finalizzati alla riconversione industriale, all'ambientalizzazione e nuove infrastrutture funzionali alle attività produttive.

Con l'accordo di programma sono state rese disponibili risorse complessive per quasi 153 milioni di euro, dei quali 103 a carico del Ministero dello sviluppo economico, frutto dei rimborsi effettuati dalla società Alcoa per lo stabilimento sito nella macroisola di Fusina di Porto Marghera, a seguito della decisione della Commissione europea, che ha obbligato la multinazionale a rendere il valore corrispondente agli sconti sulla bolletta energetica ricevuti nel 2009 e nel 2011, in quanto aiuti di Stato.

Il Ministero dello sviluppo economico, con il suddetto accordo di programma, ha deciso di investire parte della somma incassata dalla Alcoa in interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione proprio dell'area di Porto Marghera. La riqualificazione industriale riguarda infatti i 2.000 ettari di insediamenti produttivi, commerciali e terziari, canali navigabili e bacini, porto commerciale e infrastrutture, che fanno di Porto Marghera una delle più grandi zone industriali costiere d'Europa.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione, per l'anno 2015, un credito di imposta di 50 milioni di euro in favore delle imprese che vogliono realizzare progetti di bonifica in aree industriali ricadenti nei SIN, siti di bonifica di interesse nazionale, come quello di Porto Marghera.

Quanto sopra rappresentato e, cioè, i progetti di reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera - nella specie da effettuarsi con i rimborsi della società Alcoa - poggiano su un equivoco di fondo, che non corrisponde alla reale situazione dei luoghi e dei fatti, posto che le opere di bonifica del SIN non sono state ancora completate e non sono funzionanti.

Invero, la bonifica del SIN costituisce il presupposto ineludibile dell'insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti nel sito industriale di Porto Marghera, altrimenti l'inquinamento esistente si aggraverebbe.

Nelle specifico, poiché dalla bonifica del SIN non si può in alcun modo prescindere, si pone il problema - attuale e non da poco - della destinazione delle somme vincolate dall'accordo di programma, sottoscritto in data 8 gennaio 2015, nonché delle altre somme messe a disposizione dallo Stato, finalizzate alla reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera.

Infine, la vicenda del mancato completamento delle opere di bonifica delle macroisole di Porto Marghera è destinata ad avere ulteriori strascichi, dal momento che, in forza degli atti transattivi finora conclusi con i privati, lo Stato si è impegnato a provvedere - peraltro anche in tempi brevi - alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica della falda nelle aree in concessione o di proprietà dei privati.

Pertanto - osserva la Commissione di inchiesta - in sintonia con le considerazioni espresse sia dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, sia dal Consorzio Venezia Nuova in amministrazione straordinaria nelle informative inviate, rispettivamente, in data 30 settembre 2015 e 2 ottobre 2015, appare altamente probabile ritenere che, nel caso in cui lo Stato non adempia agli obblighi assunti in tempi ragionevoli, sarà chiamato a rispondere in sede civile di tale inadempimento, con rilevanti richieste risarcitorie.

Si tratta di un evento che va messo in conto, come altamente probabile, in considerazione sia della qualità dei contraenti privati, sia del rilevante importo delle somme da costoro versate a transazione del danno ambientale, quali risultano dal lungo elenco inserito in questa relazione.

Quanto agli effettuati collaudi di ciascun manufatto realizzato - banchina o palancolemento - (collaudi parziali), nell'ambito delle attività di bonifica del SIN di Venezia - Porto Marghera, va detto che lo Stato, a tale titolo, ha finora sostenuto un esborso di 1.544.510,39 euro, per opere che sono state collaudate fino all'importo complessivo di 586.989.935 euro. Si tratta di un importo destinato a lievitare fino a circa 2 milioni di euro se - seguendo il medesimo schema e le stesse modalità - saranno collaudate anche le ulteriori opere eseguite fino a raggiungere l'importo di 781.635.000 euro, pari alla spesa finora sostenuta.

Si tratta di somma che, anche se spesa male e inutilmente, può apparire non eccessiva solo se parametrata sull'importo dei lavori sinora collaudati di marginamenti e di rifacimento di sponde.

Viceversa, il quadro cambia se si considera che l'importo complessivo delle spese sostenute dall'Erario per i collaudi parziali effettuati anche per il MOSE - con le stesse modalità e con gli stessi parametri (2/3 per mille) di quelli effettuati per la bonifica del sito di Porto Marghera - ha raggiunto la cifra di circa 15 milioni di euro, come emerge dalla documentazione trasmessa dall'amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, avvocato Fiengo (doc. 890/2).

Si tratta di una somma talmente rilevante che, da sola, se diversamente impegnata, avrebbe potuto fornire un contributo significativo al completamento delle opere di bonifica, di competenza della Regione Veneto, nelle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico.

Tutto ciò precisato in ordine alle spese sostenute per le commissioni di collaudo, occorre porre in rilievo quanto l'avvocato Giuseppe Fiengo e l'ingegnere Roberto Daniele nelle rispettive qualità, hanno dichiarato nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015. Le loro dichiarazioni costituiscono la *summa* della pretestuosità e dell'inutilità dei collaudi parziali effettuati.

L'avvocato Giuseppe Fiengo, uno degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015, ha riferito in dettaglio che le commissioni di collaudo sono composte da due tecnici e da un amministrativo e che la presenza di quest'ultimo nelle commissioni di collaudo "non è funzionale" al collaudo, ma costituisce per il collaudatore nominato "un premio per altre attività ...però non c'è dubbio che gli stipendi aumentano in modo considerevole" e, a tale proposito, l'avvocato Fiengo ha rappresentato la vicenda - sulla quale era intervenuta la Corte dei Conti - di un dirigente inquisito che "si portava a casa altri 480.000 euro".

Così stando le cose, alla stregua proprio delle puntuali affermazioni dell'avvocato Fiengo, appare evidente che l'unica ragione, che sorregge la nomina di decine di commissioni di collaudo

per singoli manufatti o per gruppi di manufatti realizzati, è stata quella del preminente interesse dei collaudatori - debitamente autorizzati, come risulta anche dall'informativa ministeriale del 27 ottobre 2015 - a percepire i relativi compensi.

Del resto, il lungo elenco di dirigenti ministeriali e locali nominati, inserito in questa relazione, costituisce la piena conferma di una precisa scelta di fondo, protrattasi per tanti anni.

Infine, sul punto, l'avvocato Fiengo, nel corso della sua audizione, ha ancora affermato testualmente che "l'opportunità di accettare un incarico dipende dalla sensibilità di colui a cui viene conferito. Ci sono alcuni che hanno questa sensibilità e altri che ce l'hanno un po' meno. Dipende anche da chi conferisce l'incarico, ma le indicazioni ci pervengono tutte soltanto dal provveditorato, peraltro con compensi fissati..".

Ora, il rimettersi alla cosiddetta "sensibilità" di chi ha conferito e di chi ha accettato tali incarichi di collaudo, al di fuori di qualsiasi legittimazione di legge o di regolamento, ha un significato univoco e, cioè, quello della piena consapevolezza - da parte di tutti gli operatori intervenuti in questa dolosa vicenda - di sperperare denaro pubblico.

A sua volta, l'ingegnere Daniele, provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, dopo aver riferito alla Commissione di inchiesta di essere stato, anche lui, nominato collaudatore in una Commissione di collaudo (per il MOSE), ha chiarito che il compito delle commissioni di collaudo nominate dal suo Ufficio non attiene alla verifica della funzionalità dell'opera, bensì solo alla verifica che questa sia stata realizzata in conformità al progetto approvato, aggiungendo che il suo Ufficio aveva effettuato la scelta di non nominare un'unica "commissione globale", com'era accaduto per la TAV e per molte grandi opere, "dove c'è un'unica commissione magari con una riduzione del corrispettivo per economie di scala".

Le osservazioni svolte sul punto dall'ingegnere Daniele nella nota del 12 novembre 2015 (doc. 883/4) non sono pertinenti, poiché il concetto sopra sviluppato attiene al rapporto tra i collaudi parziali effettuati e il collaudo complessivo sulla funzionalità delle opere realizzate, che l'ingegnere Daniele ha escluso. Mentre nessuno dubita che la singola opera realizzata e collaudata, oltre che essere conforme al progetto, debba anche "funzionare", come afferma l'ingegnere Daniele, non si comprende il senso di tale termine riferito a un palancolamento o a una banchina, singolarmente considerati, a meno di non rapportarlo al concetto di semplice tenuta del manufatto.

Invero - secondo la prospettazione del Provveditore per le opere pubbliche del Triveneto - i collaudi parziali sono stati da autorizzati dal suo ufficio e poi effettuati, in sostituzione del collaudo finale sulla funzionalità delle opere realizzate.

In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal Provveditore per le opere pubbliche del Triveneto, i collaudi parziali effettuati non possono essere, in alcun modo, sostitutivi del collaudo

finale dell'intera opera eseguita, per la considerazione che - proprio avuto riguardo al caso di specie della bonifica del SIN di Porto Marghera - il collaudo finale o "globale" è destinato a verificare la funzionalità del "sistema integrato" di marginamento, di raccolta/drenaggio delle acque e di collettamento al PIF, alla stregua dell'accordo di programma, sottoscritto da tutte le parti interessate. Appare evidente che l'anzidetta verifica di funzionalità non ha nulla che vedere (nel senso che vi prescinde) con la verifica della conformità al progetto di ciascun manufatto realizzato.

In conclusione, i collaudi effettuati sui singoli manufatti realizzati, e non sull'opera nel suo complesso, nonostante tecnicamente inevitabili, rappresentano, nel caso specifico, un mero sperpero di danaro pubblico, in quanto si tratta di collaudi del tutto inutili se non seguiti dalla verifica della funzionalità complessiva dell'intera opera eseguita.

Inv. 890/2

Riepilogo fatturato collaudatori per tipologia lavori con CUP MOSE
aggiornamento al 31.05.2015

Collaudatore	Imp_Compensato Previsto	Imp_Fatturato	Nota
Alfi' Alessandro Totale	242.930,79	274.470,04	*
Arredi Marcello Totale	259.697,56	-	
Assalone Giovanni Totale	64.364,03	31.513,12	
Autiero Ciro Totale	91.736,18	63.361,17	
Averardi Massimo Totale	242.930,79	274.470,04	*
Baglioni Alberto Totale	15.222,38	15.222,27	
Bajo Alfredo Totale	244.466,43	80.089,89	
Baratono Pietro Totale	63.026,54	-	
Barbato Giorgio Totale	47.184,76	18.723,41	
Baruffi Francesco Totale	21.002,81	12.401,84	
Basili Mario Totale	99.026,99	17.035,49	
Battaglia Giuseppa Totale	6.856,89	-	
Boerio Alessandro Totale	8.784,93	-	
Bossola Antonio Totale	-	155.179,89	\$
Buoncristiano Piero Totale	562.154,13	412.218,49	
Caicelli Alfredo Totale	161.420,05	18.877,70	
Caldani Francesco Totale	7.161,67	6.416,48	
Cangiano Mario Totale	242.930,79	274.470,03	*
Carbonara Nicola Totale	10.268,39	3.438,07	
Carlea Donato Totale	179.853,17	82.633,75	
Carraro Mariano Totale	6.117,50	6.117,50	
Casellato Sandro Totale	10.315,34	-	
Cassarino Antonio Totale	43.119,75	-	
Catalano Angelica Totale	25.529,62	20.579,26	
Celognini Marco Totale	15.860,56	8.870,86	
Ceraulo Lorenzo Totale	215.917,02	67.268,32	
Cerchia Francesco Totale	15.222,38	14.780,95	
Cesarali Gualtiero Totale	301.004,18	293.603,29	
Cifelli Fernando Totale	6.117,50	6.117,50	
Cinelli Vincenzo Totale	41.261,37	-	
Ciotti Cesare Totale	1.027,43	-	
Ciucci Pietro Totale	762.437,01	555.170,65	
Coletta Mauro Totale	321.252,84	34.329,70	
Conti Maria Lucia Totale	198.430,45	-	
D'alba Mario Totale	1.371,62	-	
Dall'Aglio Giorgio Totale	261.035,26	209.212,30	
Danefe Roberto (Fine Rapporto) Totale	400.671,74	400.672,50	
De Santis Fausto Totale	4.257,91	-	
Della Mora Gianni Totale	33.208,17	-	
Destro Bisiol Gianpiero Totale	60.217,58	-	
Di Gregorio Gianni Totale	394.300,57	375.121,30	
Dolce Francesco Totale	63.026,54	-	
Duni Nicola Totale	39.878,66	40.059,01	*
Errichiello Francesco Totale	294.376,02	253.396,62	
Fastol Giuseppe Totale	25.529,62	20.579,26	
Ferrante Andrea Totale	247.028,61	195.575,67	
Ferrari Giorgio Totale	7.161,67	6.416,48	
Ferrari Moreno Totale	14.070,35	-	
Fittipaldi Sergio Totale	33.628,36	7.186,85	

Doc. N. 890/2

*Riepilogo fatturato collaudatori per tipologia lavori con CUP MOSE
aggiornamento al 31.05.2015*

Collaudatore	Imp_Compensato Previsto	Imp_Fatturato	Nota
Fortunato Vincenzo Totale	552.619,04	344.251,69	
Frosini Tommaso Edoardo Totale	93.899,87	85.912,69	
Gasparini Francesco Totale	4.375,56	-	
Geminiani Guido Totale	39.878,66	40.059,00	*
Gentile Paola Totale	27.135,90	12.935,20	
Giuliani Enea Totale	62.731,20	50.340,53	
Giuriato Fabio Totale	21.002,81	12.401,85	
Greco Antonella Totale	72.049,66	-	
Grimaldi Giovanni Totale	127.178,47	-	
Grosso Alessandra Totale	18.768,22	-	
Hsia Stefano Totale	5.450,39	-	
Impagliazzo Domenico Totale	19.316,24	14.053,42	
Jovino Ernesto Luca Totale	39.136,37	6.863,93	
Juris Paola Totale	12.470,96	-	
Lillini Giorgio Totale	151.948,32	102.977,23	
Linetti Roberto Totale	72.049,66	-	
Lombardi Michele Totale	2.728,09	2.728,10	
Lonero Vito Totale	10.797,12	10.797,12	
Luchetta Alvisio Totale	7.040,54	7.040,53	
Lupi Walter Totale	195.209,42	-	
Lupo Marco Totale	80.826,17	65.205,67	
Maddalena Leda Totale	20.180,18	18.956,47	
Maffei Fabio Totale	14.584,14	-	
Maniero Luigi Totale	89.276,80	52.162,50	
Maraini Emilio Totale	94.117,98	36.067,09	
Marceca Maria Luisa Totale	17.085,94	4.689,32	
Marcone Eric Totale	21.740,38	21.740,39	
Mauceri Calogero Totale	23.646,31	15.125,73	
Mengardo Francesco Totale	89.917,18	43.663,93	
Metton Elena Totale	17.085,94	6.955,74	
Micheletti Vulco Totale	5.755,74	5.849,77	*
Minenza Luigi Totale	268.405,17	85.894,51	
Molinini Francesco Totale	23.379,43	23.382,54	
Montaquilla Livio Totale	15.603,21	-	
Montin Angelo Totale	5.755,74	5.849,78	*
Moretto Giorgio Totale	3.616,72	-	
Mucilli Eutimio Totale	223.088,40	174.655,65	
Musci Francesco Totale	404.197,69	37.251,31	
Nobile Mario Totale	63.026,54	-	
Olivieri Valeria Totale	249.078,39	177.143,35	
Pallavicini Maria Pia Totale	562.154,13	333.803,50	
Passarino Marco Totale	63.426,63	38.456,22	
Pentimalli Alessandro Totale	17.413,83	17.413,83	
Petracca Saverio Ginetto Savio Totale	61.068,21	50.687,62	
Pieroni Gloria Totale	33.628,36	7.186,85	
Pinato Tiziano Totale	164,94	-	
Pinto Ruggiero Totale	93.237,12	50.303,63	
Polo Leda Totale	13.626,15	13.626,17	
Pozzato Maurizio Totale	47.218,69	9.131,59	

**Riepilogo fatturato collaudatori per tipologia lavori con CUP MOSE
aggiornamento al 31.05.2015**

Collaudatore	Imp_Compensato Previsto	Imp_Fatturato	Nota
Pozzi Vincenzo Totale	1.127.704,01	889.113,34	
Prestianni Alfio Totale	26.820,95	-	
Proia Franco Totale	17.214,10	4.220,57	
Ragozzino Sergio Totale	37.456,29	-	
Renzi Ruggero Totale	5.404,43	5.404,05	
Righele Miria Totale	3.636,38	-	
Riondino Alfredo Totale	110.995,48	29.509,39	
Riva Fabio (Fine Rapporto) Totale	76.367,87	76.367,87	
Rossato MariaGiuseppina Totale	2.728,09	2.728,09	
Rossini Giorgio Totale	30.653,06	27.105,70	
Sabato Francesco Totale	394.300,57	380.689,77	
Santin Ivano Totale	23.646,31	18.880,23	
Shavaglia Alessandro Totale	12.913,55	12.913,54	
Shavaglia Roberta Totale	4.204,66	3.352,24	
Scarabotti Tiziana Totale	14.682,32	-	
Serafini Mauro Totale	13.737,86	-	
Siega Andrea Totale	6.879,83	-	
Sorrentino Francesco Totale	22.222,89	-	
Spinoso Giuseppe Totale	11.564,62	11.564,62	
Strazzabosco Fabio Totale	7.013,69	-	
Thrantini Vito Totale	15.009,34	15.009,28	
Tedaldi Oletta Totale	30.653,06	30.215,76	
Torricella Nicola Totale	157.169,08	46.605,61	
Tosi Piero Totale	87.467,12	-	
Veca Bernadette Totale	405.654,30	166.615,35	
Vianello Marina Totale	15.009,34	15.009,28	
Villatico Campbell Carlo Totale	565.549,88	508.600,14	
Volpe Valerio Totale	57.051,92	28.374,41	
Zanchettin Flavio Totale	143.305,29	143.146,51	
Zanin Giuseppe Totale	4.375,56	8.532,36	**
Zincone Cinzia Totale	174.655,65	174.655,65	
Zito Maria Adelaide Totale	45.523,70	30.910,20	
Totale complessivo	14.224.058,71	8.870.668,11	

Note: (*) Importo fatturato superiore a quello presunto in quanto su alcuni interventi la commissione è stata autorizzata a fatturare anche le riserve; le quali sono escluse dal calcolo dell'importo presunto
 (***) OP/470 il collaudatore ha fatturato anche la revisione contabile (esclusa dal calcolo dell'importo presunto) richiesta espressamente dalla Reg.Veneto
 (\$) l'ing. Bossola è un segretario che percepisce il 10% del compenso (commissione composta da Pozzi - Ciucci - Villatico) i quali tale % se la detraggono dal loro compenso

22.09.2015

COMMISSIONI DI COLLAUDO E RELATIVI COMPENSI EROGATI
PER OPERE DEL SIN DI PORTO MARGHERA

Convenzione	Codice intervento	Descrizione intervento	Importo Lavori (1)	Collaudatore	Ruolo del Collaudatore	Fatturato	Erogato	Nota
7322	OP/062	Contaminazione Isola delle Trezze	9.708.023,48	Aviso Ada Maria Russo Tullio Viviani Roberto	Membro	10.683,84	10.683,84	
					Presidente	18.919,52	18.919,52	
					Membro	18.919,52	18.919,52	
					Totale per collaudo intervento	48.522,88	48.522,88	
7295	OP/132	Canale Industriale Sud sponda nord 1° stralcio	1.517.282,50	Bernati Gregorio	Presidente	3.315,48	3.315,48	
					Totale per collaudo intervento	3.315,48	3.315,48	
7649	OP/133	Messia in sicurezza sito "Passo Campaio"	19.667.940,68	Blasco Ivo Casarini Roberto	Membro	27.592,89	27.592,89	
					Totale per collaudo intervento	55.185,78	55.185,78	
7637	OP/145	Canale Industriale Sud sponda nord 2° stralcio	4.385.285,54	Batisti Antonio Umberto Bernati Gregorio	Membro	8.926,30	8.926,30	
					Totale per collaudo intervento	17.852,50	17.852,50	
7649	OP/185	Penisola di S. Giuliano 1° stralcio sponda est	11.309.292,30	Mayerle Giampiero (Fine Rapporto il 1/09/2001) Cangiano Pietro Gambardella Ferdinando Gaudenzi Eugenio	Membro	5.020,56	5.020,56	
					Membro	23.808,69	23.808,69	
					Presidente	18.788,13	18.788,13	
					Membro	23.808,71	23.808,71	
					Totale per collaudo intervento	71.426,09	71.426,09	
7649	OP/197	Canale Industriale Sud sponda nord 3° stralcio	17.658.324,02	Carbonara Nicola Lo Re Benedetto Salvatore Antonietta	Membro	24.614,19	24.614,19	
					Presidente	24.614,16	24.614,16	
					Membro	24.614,16	24.614,16	
					Totale per collaudo intervento	73.842,51	73.842,51	
7760	OP/249	Canale Industriale Ovest sponda sud - 1° lotto	25.290.126,37	Da Deppo Luigi Barbato Daniela	Presidente	39.272,95	39.272,95	
					Membro	21.272,95	21.272,95	
8082	OP/249-BIS		1.987.852,05	Da Deppo Luigi Barbato Daniela	Presidente			
					Membro			
Totale per collaudo intervento	60.545,90	60.545,90						
8022	OP/273	Canale Industriale Brentella 1° stralcio	13.700.125,77	Casarini Roberto Liverani Amedeo	Presidente	18.630,68	18.630,68	
					Membro	13.630,68	13.630,68	
Totale per collaudo intervento	32.261,36	32.261,36						

22.09.2015

COMMISSIONI DI COLLAUDO E RELATIVI COMPENSI EROGATI
PER OPERE DEL SIN DI PORTO MARGHERA

Convenzione	Codice Intervento	Descrizione Intervento	Importo Lavori (1)	Collaudatore	Ruolo del Collaudatore	Fatturato	Erogato	Note
8022	OP/291	Isola dei serbatoi petroliferi (sponda ovest)	23.642.206,74	Studio Avv. Valentini Valerio	Presidente	35.942,27	35.942,27	
					Membro	35.942,27	35.942,27	
					Totale per collaudo intervento	71.884,54	71.884,54	
7667	OP/297	Canale Lusore Brentale, sponda nord e sponda sud	14.647.007,15	Luciani Mauro Rasi Caldogno Adriano	Presidente	22.667,30	22.667,30	
					Membro	22.649,01	22.649,01	
					Totale per collaudo intervento	45.316,31	45.316,31	
8022	OP/309	Sponda lagunare area "Pili" - 1° stralcio di emergenza	26.597.539,89	Rasi Caldogno Adriano Paperini Luciano	Membro	40.702,69	40.702,69	
					Presidente	40.702,69	40.702,69	
					Membro	9.263,97	9.263,97	
					Presidente	9.263,98	9.263,98	
					Totale per collaudo intervento	99.933,33	99.933,33	
7694	OP/315	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 1° lotto - Nuova Sirna (sponda nord darsena)	4.174.475,12	Galese Nicola	Presidente	9.209,33	9.209,33	
					Totale per collaudo intervento	9.209,33	9.209,33	
7962	OP/327	Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2° lotto - Area 43 ha - Fase A (sponda sud)	5.439.193,50	Lillini Giorgio	Presidente	11.668,46	11.668,46	
					Totale per collaudo intervento	11.668,46	11.668,46	
8022	OP/328	Messa in sicurezza del Canale Industriale Brentale - completamento	41.866.825,78	Dell'Acqua Mario San'Andrea Giorgio	Presidente	49.795,41	49.795,41	Lavori in fase
					Membro	51.224,15	51.224,15	di esecuzione
					Totale per collaudo intervento	101.019,56	101.019,56	
8022	OP/335	Canale S. Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra i canali industriali Ovest e Sud) - 1° stralcio + Opere PIF tratti H&T + H&T2 + H&T3 + H&T4 + D&T	30.362.255,08	Caielli Alfredo Di Matteo Umberto	Presidente	32.246,12	32.246,12	
					Membro	46.499,34	46.499,34	
					Presidente	2.889,97	2.889,97	
					Membro	9.633,22	9.633,22	
					Totale per collaudo intervento	92.278,65	92.278,65	
7667	OP/335-TER		750.523,35	Caielli Alfredo Di Matteo Umberto	Membro	339,36	339,36	
					Totale per collaudo intervento	1.131,20	1.131,20	
						92.739,21	92.739,21	

22.09.2015

COMMISSIONI DI COLLAUDO E RELATIVI COMPENSI EROGATI
PER OPERE DEL SIN DI PORTO MARGHERA

Convenzione	Codice Intervento	Descrizione Intervento	Importo Lavori (1)	Collaudatore	Ruolo del Collaudatore	Fatturato	Erogato	Note
8022	OP/336	Canale S. Leonardo-Marghera sponda ovest, tra il Canale Industriale Sud e Fusina) - 1° stralcio	5.401.313,37	Momi Paolo Zurida Antonio	Presidente	8.910,24	8.910,24	
					Membro	7.277,21	7.277,21	
					Totale per collaudo intervento	16.187,45	16.187,45	
8022	OP/338	Canale Industriale Ovest sponda est - 1° stralcio	11.337.323,42	Carraro Mariano Sagna Carlo	Presidente	17.836,46	17.836,46	
					Membro	17.836,46	17.836,46	
					Totale per collaudo intervento	35.672,92	35.672,92	
8022	OP/339	Isola dei serbatoi petroliferi, sponda nord e sud - 1° stralcio	7.043.194,72	Carbonara Nicola Falcone Paolo	Presidente	11.393,28	11.393,28	
					Membro	11.393,28	11.393,28	
					Totale per collaudo intervento	22.786,56	22.786,56	
8032	OP/340	Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento - 1° stralcio + dersene Agb e Petroven	7.614.514,44	Girmaldi Giovanni Banoletti Paolo Adolfo	Presidente	12.251,71	9.671,50	
					Membro	12.251,71	12.251,71	
					Totale per collaudo intervento	24.503,42	21.923,21	
8062	OP/341	Sponda lagunare III° argine - 1° stralcio d'emergenza - 1° fase - 1° lotto	1.753.105,45	Riva Fabio Morlando Giuliano	Presidente	2.750,78	2.750,78	
					Membro	2.750,78	2.750,78	
					Totale per collaudo intervento	5.501,56	5.501,56	
8062	OP/344	Canale S. Giuliano, sponda sud - 2° stralcio - 1° fase di messa in sicurezza	12.246.941,07	Carraro Mariano Checucci Gaia	Presidente	19.529,03	19.529,03	
					Membro	19.529,03	19.529,03	
					Totale per collaudo intervento	39.058,06	39.058,06	
8062	OP/388	Isola dei serbatoi petroliferi, sponda nord e sud - 2° stralcio	11.206.569,75	Carbonara Nicola Di Matteo Umberto	Presidente	17.631,71	17.631,71	
					Membro	17.631,71	17.631,71	
					Totale per collaudo intervento	35.263,42	35.263,42	
8022	OP/370	Sponda lagunare III° argine - 1° stralcio - completamento	10.978.665,60	Riva Fabio Ottaviani Alfredo	Presidente	17.282,86	17.282,86	
					Membro	17.282,86	17.282,86	
					Totale per collaudo intervento	34.565,72	34.565,72	
8022	OP/375	Darsena della Fiena, sponda sud - 1° stralcio	11.824.067,67	Calielli Alfredo Renella Ester	Presidente	9.482,04	9.482,04	Certificato in fase di
					Membro	7.723,41	7.723,41	emissione
					Totale per collaudo intervento	17.205,45	17.205,45	
8062	OP/382	Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento - 2° stralcio	21.633.971,93	Girmaldi Giovanni Pepetini Luciano	Presidente	30.929,75	17.604,16	
					Membro	30.929,75	30.929,75	
					Totale per collaudo intervento	61.859,50	48.533,91	

22.09.2015

COMMISSIONI DI COLLAUDO E RELATIVI COMPENSI EROGATI
PER OPERE DEL SIN DI PORTO MARGHERA

Convenzione	Codice Intervento	Descrizione intervento	Importo Lavori (1)	Collaudatore	Ruolo del Collaudatore	Fatturato	Erogato	Note
8149	OP/385	Canale Industriale Sud 4° stralzo - sponda sud e darsena terminale, 2° lotto - Area 43 tra - Fase C (sponda sud)	13.135.582,25	Lilini Giorgio Marone Vittorio		21.024,40 21.024,40 42.048,80	21.024,40 21.024,40 42.048,80	
8149	OP/386	Canale Industriale Sud 4° stralzo - sponda sud e darsena terminale, 5° lotto (sponda ovest darsena) - Fase A di messa in sicurezza	4.872.255,71	Marone Eric Marone Vittorio		8.146,34 8.146,34 16.292,68	8.146,34 8.146,34 16.292,68	
8149	OP/387	Canale Industriale Sud 4° stralzo - sponda sud e darsena terminale, lotto 6A (tratto Abbies) - Fase A di messa in sicurezza	4.691.394,14	Jovino Ernesto Luca D'andrea Cataldo		7.848,56 7.848,56 15.697,12	7.848,56 7.848,56 15.697,12	
8149	OP/392	Canale Industriale Sud 4° stralzo - sponda sud e darsena terminale, 3° lotto - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud della darsena - tratto Pagnan - Calacem)	7.799.092,07	Libonati Francesco Marone Vittorio		12.554,11 12.554,10 25.108,21	12.554,11 12.554,10 25.108,21	
7867	OP/394	Darsena della Rana sistemazione sponda nord	5.128.664,84	Ciellì Alfredo		8.507,70 8.507,70 4.099,33	8.507,70 8.507,70 4.099,33	
8022	OP/394-BIS		2.718.295,88	Costantini Loris Ciellì Alfredo Costantini Loris		4.099,33 4.099,33 8.198,66	4.099,33 4.099,33 8.198,66	
8149	OP/398	Canale Industriale Sud 4° stralzo - sponda sud e darsena terminale, 7° lotto - Fase A di messa in sicurezza sponda Fassa ex Edison	9.691.512,82	Chiappini Luigi Ciellì Fernando		15.066,21 15.066,21 30.132,42	15.066,21 15.066,21 30.132,42	
8149	OP/402	Canale Industriale Sud 4° stralzo - sponda sud e darsena terminale, 6° lotto - completamento Fase A di messa in sicurezza sponda ex Abibes	3.037.458,66	Jovino Ernesto Luca D'andrea Cataldo		5.203,63 5.203,63 10.407,26	5.203,63 5.203,63 10.407,26	Certificato in fase di emissione
8149	OP/403	Canale Industriale Sud 4° stralzo - sponda sud e darsena terminale, 4° lotto C (sponda sud tratto Syndral-Polimeri Europa)	5.808.258,50	D'andrea Cataldo Cisno Andrea		9.630,72 9.630,72 19.261,44	9.630,72 9.630,72 19.261,44	

22.05.2015

COMMISSIONI DI COLLAUDO E RELATIVI COMPENSI EROGATI
PER OPERE DEL SIN DI PORTO MARGHERA

Convenzione	Codice intervento	Descrizione intervento	Importo Lavori (1)	Collaudatore	Ruolo del Collaudatore	Fatturato	Erogato	Note
8022	OP/403	Canale Industriale Ovest sponda ovest 1° lotto tra darsena Rana e nuova banchina CIA	8.342.546,59	Carnaro Mariano Cifelli Fernando	Presidente Membro	13.386,26	13.386,26	
						13.386,26	13.386,26	
						Totale per collaudo intervento	26.776,52	26.776,52
8022	OP/406	Canale Industriale Ovest sponda est - 2° stralzo	26.405.237,16	Vento Salvatore Cifelli Fernando	Presidente Membro	30.000,00	30.000,00	Certificato in fase di emissione
						30.000,00	30.000,00	
						Totale per collaudo intervento	30.000,00	30.000,00
8022	OP/430	Canale Industriale Ovest sponda est - 3° stralzo	9.811.841,41	Conradi Dante D'Allesio Antonio	Presidente Membro	-	-	Certificato in fase di emissione
						-	-	
						Totale per collaudo intervento	-	-
8149	OP/430-BIS	PIF attraversamento Canale Industriale Sud	297.739,28	Conradi Dante D'Allesio Antonio	Presidente Membro	8.695,58	8.695,58	
						8.695,58	8.695,58	
						Totale per collaudo intervento	17.391,16	17.391,16
8149	OP/431	PIF attraversamento Canale Industriale Sud	5.253.322,90	Bosi Eugenio Borgia Luigi	Presidente Membro	13.669,87	13.669,87	
						13.669,88	13.669,88	
						Totale per collaudo intervento	27.739,75	27.739,75
8149	OP/440	Canale Industriale Ovest sponda ovest 3° lotto tra darsena Rana e nuova banchina CIA tratto Enel	8.713.282,89	Lo Rio Benedetto Lamberini Claudio	Presidente Membro	11.000,00	11.000,00	Lavori in fase di esecuzione
						11.000,00	11.000,00	
						Totale per collaudo intervento	22.000,00	22.000,00
8149	OP/441	Canale Industriale Sud 4° stralzo - sponda sud e darsena terminale, 8° lotto A e B (sponda sud tratti Decat-Itabement)	17.156.107,85	Gaspari Ermanno Lamberini Claudio	Presidente Membro	11.377,62	11.377,62	
						11.376,38	11.376,38	
						Totale per collaudo intervento	22.757,00	22.757,00
8149	OP/445	Canale Industriale Ovest sponda ovest 2° lotto tra darsena Rana e nuova banchina CIA - Interporto	7.033.970,14	Bosi Eugenio Menicucci Anna	Presidente Membro	12.418,19	12.418,19	
						12.418,19	12.418,19	
						Totale per collaudo intervento	24.836,38	24.836,38
8149	OP/446	Canale Industriale Sud 4° stralzo - sponda sud e darsena terminale, 9° lotto (sponda sud tratto Alcoa)	7.723.202,73	Grimaldi Giovanni Menicucci Anna	Presidente Membro	12.418,19	12.418,19	
						12.418,19	12.418,19	
						Totale per collaudo intervento	24.836,38	24.836,38

22.09.2015

COMMISSIONI DI COLLAUDO E RELATIVI COMPENSI EROGATI
PER OPERE DEL SIN DI PORTO MARGHERA

Convenzione	Codice intervento	Descrizione intervento	Importo Lavori (1)	Collaudatore	Ruolo del Collaudatore	Fatturato	Erogato	Nota
8282	OP:468	Attivazione dell'ad. 3 dell'ADP 31/03/08 - opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - Messa in sicurezza permanente 1° fase	13.748.442,52	Maurone Mario Pelaggi Luigi	Presidente	14.616,24	14.616,24	Certificato in fase emissione
					Membro	21.402,35	14.616,24	
					Totale per collaudo intervento	36.018,59	29.232,48	
8282	OP:462	Messa in sicurezza di emergenza dell'isola delle Statue 1° stralcio	6.282.345,58	Cisno Andrea Monteleone Specchi Guido	Presidente	10.261,62	10.261,62	
					Membro	8.000,00	8.000,00	
					Totale per collaudo intervento	18.261,62	18.261,62	
8282	OP:469	Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera. Allestimento vasche provvisorie di stoccaggio.	4.130.686,20	Stagno Diakontas Maria Fernanda Rizzi Giorgio	Membro	7.003,55	7.003,55	
					Presidente	7.003,55	7.003,55	
					Totale per collaudo intervento	14.007,10	14.007,10	
8223	OP:471	Canal Selvo e Canal Cicco margine sponda sud 1° stralcio	14.011.261,91	Jovino Ernesto Luca Assenza Vincenzo	Presidente	-	-	Lavori in fase di esecuzione
					Membro	-	-	
					Totale per collaudo intervento	-	-	
7867	OP:472	Messa in sicurezza di emergenza dell'isola delle Statue 2° stralcio	7.946.705,75	Caldani Francesco Siega Andrea Visentin Roberto	Presidente	12.755,04	12.755,04	
					Segretario	-	-	
					Membro	12.755,04	12.755,04	
Totale per collaudo intervento	25.510,08	25.510,08						

22.09.2015

COMMISSIONI DI COLLAUDO E RELATIVI COMPENSI EROGATI
PER OPERE DEL SIN DI PORTO MARGHERA

Convenzione	Codice Intervento	Descrizione intervento	Importo Lavori (1)	Collaudatore	Ruolo del Collaudatore	Fatturato	Erogato	Note
8223	OP/485	Canale S. Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra il Canale Industriale Sud e Fusina) - 2° stralcio Darsena Dalla Pietra	1.922.118,76	Zio Maria Adelaide	Presidente	2.268,94	2.268,94	Certificato in fase di emissione
					Totale per collaudo intervento	2.268,94	2.268,94	
8149	OP/504-BIS	Canale Industriale Ovest sponda Ovest nel tratto tra la banchina CIA e la proprietà Interporto SpA	201.444,15	Marcone Eric Cassarino Antonio Siega Andrea	Presidente Membro Segretario	-	-	
8223	OP/504		6.707.942,02	Ocane Clotilde (Fine Rapporto)	Membro	-	-	Certificato in fase di emissione
				Cassarino Antonio Marcone Eric Rosato Maria Giuseppina (Fine Rapporto) Siega Andrea	Membro Presidente Membro Segretario	-	-	
					Totale per collaudo intervento	-	-	
8149	OP/521	Canale Lussora Brentella, sponda sud - Completamento	7.166.836,40	Cavalli Alfredo Tedeschi Clotia	Presidente Membro	2.180,03	2.180,03	Certificato in fase di emissione
					Totale per collaudo intervento	2.180,03	2.180,03	
8149	OP/644	Darsena della Fina e tratto occidentale della sponda sud del canale industriale ovest - marginamento e condotte PIF e SISCO - 2° stralcio 1° fase	5.323.813,08	Sorrentino Francesco Rea Serenella	Presidente Membro	6.011,17	6.011,17	Lavori in fase di esecuzione
					Totale per collaudo intervento	6.011,17	6.011,17	
8282	OP/552	Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area "A3" a Porto Marghera. Allasimento della terza vasca di stoccaggio.	1.364.136,60	Pozzato Maurizio Baldin Michele	Presidente Membro	2.468,29	2.468,29	Certificato in fase di emissione
					Totale per collaudo intervento	2.468,29	2.468,29	
7867	OP/575	Messa in sicurezza della sponda Ovest del canale Industriale Ovest - Tratto Cereal Docks a Venezia Porto Marghera	2.400.354,16	da nominare				
8022	OP/575-BIS		1.844.443,36	da nominare				
					Totale per collaudo intervento	-	-	
					TOTALE GENERALI	1.544.510,39	1.519.352,19	

(1) Importo lavori ultimo approvato comprensivo di eventuale revisione prezzi

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della proposta di relazione sull'attività svolta (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>) ..	177
<i>ALLEGATO (Relazione sull'attività della Commissione)</i>	179

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 10 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Esame della proposta di relazione sull'attività svolta.
(*Seguito dell'esame e approvazione*).

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nel corso della seduta del 9 dicembre sono state formulate alcune osservazioni sul testo da lui proposto ed altre sono successivamente pervenute nel pomeriggio e nella serata di ieri. Al fine di tenere conto di tali osservazioni, ha quindi riformulato alcuni passi della sua proposta.

Precisa, inoltre, che quest'ultima riporta, tra l'altro, talune informazioni contenute in documenti classificati; fermo restando che essi mantengono, per ora, l'attuale regime di classifica, si riserva di procedere all'eventuale declassifica di tali

documenti, dopo aver verificato che non riportino ulteriori informazioni riservate o segrete.

Paolo CORSINI (PD) esprime apprezzamento per la proposta del presidente, preannunciando il proprio voto favorevole.

Giuseppe Luigi Salvatore CUCCA (PD) rileva che la proposta in esame riproduce, in modo fedele e obiettivo, il consistente lavoro svolto dalla Commissione nel corso del primo anno di attività. Ritiene che, alla luce di quanto sinora emerso, si possa guardare con fiducia al seguito dell'inchiesta. Preannuncia, infine, il voto favorevole del Partito Democratico.

Gaetano PIEPOLI (PI-CD) riconosce che, nonostante un certo suo scetticismo iniziale, nel primo anno dell'inchiesta parlamentare la Commissione ha conseguito significativi risultati, contribuendo in modo rigoroso ed equilibrato ad acquisire nuovi elementi di conoscenza sul caso Moro. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta formulata dal presidente.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) esprime, d'intesa con il collega Caliendo, vivo apprezzamento per la chiarezza, la

fedeltà ai fatti e l'equilibrio della proposta formulata dal presidente. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente.

Fabio LAVAGNO (PD) sottolinea che la proposta del presidente rispecchia il dibattito pacato, franco ed intellettualmente onesto svoltosi all'interno della Commissione. Esprime quindi soddisfazione per il recepimento di alcune sue osservazioni da parte del presidente, rilevando che la proposta di relazione è rispettosa delle diverse sensibilità emerse nel corso dei lavori. Nel preannunciare il proprio voto favorevole, auspica che il metodo di lavoro sin qui applicato venga osservato anche per il seguito dell'attività, nonchè in occasione della redazione della relazione conclusiva.

Marta GRANDE (M5S), nel sottolineare il clima disteso e costruttivo nel quale si sono svolti i lavori della Commissione, preannuncia il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 Stelle e ringrazia il presidente per aver raccolto molte delle osservazioni formulate. Auspica che nel seguito dell'inchiesta la Commissione possa procedere, tra l'altro, anche all'audizione di esponenti delle Brigate Rosse e del senatore Zanda, come richiesto dal suo gruppo. Ringrazia infine gli Uffici per il costante supporto assicurato ai lavori.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL), nel ringraziare il presidente per il lavoro svolto, esprime apprezzamento per la proposta in esame e preannuncia il voto favorevole del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà.

Gero GRASSI (PD) ritiene che la proposta di relazione formulata dal presi-

dente sia un condivisibile punto di equilibrio tra le diverse posizioni e costituisca un valido presupposto per il più proficuo seguito dell'inchiesta. Sottolinea che compito della Commissione è dare risposta alla domanda di verità proveniente dalla famiglia Moro e dai familiari delle vittime della strage di via Fani, nonchè alla necessità di ricostruire in modo obiettivo una vicenda che ha tragicamente segnato la storia del Paese. Ringrazia, infine, gli Uffici per la puntuale assistenza ai lavori della Commissione e preannuncia il proprio voto favorevole.

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, rivolge un sentito ringraziamento ai colleghi, per il proficuo contributo offerto ai lavori, ai consulenti della Commissione, che hanno tutti collaborato a titolo gratuito, e agli Uffici per il prezioso supporto assicurato. Pone, quindi, in votazione la sua proposta di relazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, esprime soddisfazione per il voto unanime della Commissione e sottolinea che è la prima volta che, nell'ambito di un'inchiesta parlamentare, una relazione sul caso Moro viene approvata con un così ampio consenso e senza la presentazione di relazioni di minoranza.

Non essendovi obiezioni, si riserva infine di procedere al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

(Relatore: Giuseppe FIORONI, *presidente*)

SOMMARIO

I.	Istituzione, costituzione e attività istruttorie della Commissione.....	1
1.	La legge istitutiva	1
2.	La costituzione della Commissione e il suo assetto organizzativo	5
3.	Le modalità di svolgimento dell'inchiesta	8
4.	Le acquisizioni documentali.....	10
5.	Gli accertamenti affidati ai collaboratori della Commissione o a strutture di polizia	15
6.	Le audizioni.....	16
6.1	Il programma delle audizioni	16
6.2.	Le audizioni di rappresentanti del Governo	17
6.3.	Le audizioni di componenti di cessate commissioni parlamentari di inchiesta	30
6.4.	Le audizioni di magistrati ed ex magistrati.....	43
6.5.	Le audizioni concernenti gli esiti di accertamenti affidati alle strutture di polizia..	78
6.6.	Le audizioni di studiosi.....	80
6.7.	Altre audizioni.....	88
II.	I principali filoni di indagine sviluppati e le prime risultanze	100
7.	Premessa	100
8.	La ricostruzione dell'eccidio di via Fani	101
9.	Le presenze sul luogo della strage e nelle aree limitrofe	110
9.1.	Il colonnello Camillo Guglielmi	111
9.2.	Il signor Bruno Barbaro.....	112
9.3.	Il "funzionario dei servizi"	114
9.4.	L'uomo con l'eskimo	115
9.5.	Il signor Patrizio Bonanni e l'Austin Morris targata Roma T50354.....	116
9.6.	Il signor Tullio Moscardi e la Mini Cooper targata Roma T32330	118
9.7.	L'Alfasud targata Roma S88162 e l'arrivo del dottor Spinella.....	119
9.8.	Il ruolo della criminalità organizzata	123
9.9.	La presenza di un elicottero non identificato.....	125
10.	La questione della presenza di una o più motociclette.....	126

11.	Le indagini sui rullini fotografici scomparsi	132
12.	Gli accertamenti sul bar Olivetti	135
13.	L'ipotizzata conoscenza anticipata di imminenti pericoli per la sicurezza di Aldo Moro 146	
14.	L'ipotesi del coinvolgimento di soggetti legati alla RAF	154
15.	L'appunto "segretissimo" della Questura di Roma del 27 settembre 1978.....	159
16.	Il rinvenimento delle tre auto dei brigatisti in via Licinio Calvo	162
17.	Le dichiarazioni di Francesco Damato	179
18.	Prime valutazioni	181

I. ISTITUZIONE, COSTITUZIONE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DELLA COMMISSIONE

1. La legge istitutiva

1.1. L'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro trae origine dall'esigenza di fare luce sugli aspetti non ancora chiariti della tragica vicenda, che presenta profili di straordinario rilievo nella storia della nostra Repubblica.

Ancora oggi, infatti, malgrado le numerose inchieste condotte a livello giudiziario e parlamentare, permangono incoerenze e zone d'ombra, che non trovano piena risposta nella versione riferita dai brigatisti che parteciparono alla strage di via Fani e alle successive fasi del sequestro o da altri protagonisti della vicenda.

Il caso Moro continua, per altro, ad essere tuttora oggetto di indagine da parte della magistratura, a seguito delle periodiche "rivelazioni" contenute in dichiarazioni di persone a vario titolo coinvolte nella vicenda, in pubblicazioni, in notizie di stampa o in scritti anonimi.

Nella stessa opinione pubblica è diffusa la convinzione che le conoscenze sinora acquisite in merito alle responsabilità e alla dinamica dei fatti siano, quanto meno, incomplete e non definitive.

A fronte di tale situazione, la proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta ha inteso dare una risposta concreta alla necessità di ricostruire il caso Moro in termini più credibili e riscontrabili.

Dopo alcune iniziali incertezze sulla natura mono o bicamerale della Commissione, la proposta ha avuto un iter parlamentare alquanto spedito, consentendo di giungere nell'arco di poco più di cinque mesi alla definitiva approvazione, con ampia e trasversale maggioranza, della legge 30 maggio 2014, n. 82.

Nel corso dei lavori preparatori, il dibattito parlamentare ha evidenziato sensibilità diverse da parte dei gruppi, soprattutto con riferimento alle concrete finalità ed al ruolo che la Commissione d'inchiesta avrebbe dovuto svolgere.

E non sono mancate neppure voci scettiche o apertamente critiche quanto alla possibilità che l'inchiesta potesse giungere, a distanza di oltre 36 anni dalla strage di via Fani e dall'omicidio di Moro, a concreti risultati.

I distinguo e le critiche manifestate da alcuni gruppi nel corso dei lavori preparatori non hanno, per altro, inciso negativamente sulla concreta attività della Commissione, che è stata costantemente caratterizzata da un clima di costruttivo confronto e dall'ampia condivisione dell'impostazione metodologica dell'inchiesta da parte di tutte le forze parlamentari.

1.2. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge istitutiva, la Commissione ha il compito di accertare:

a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;

b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera *a)* riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

Per conseguire questo impegnativo risultato, la Commissione ha a disposizione ventiquattro mesi dalla propria costituzione, termine entro il quale è chiamata a presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini condotte (articolo 2, comma 1).

È, altresì, prevista la presentazione di un documento sull'attività svolta nel primo anno di funzionamento (articolo 2, comma 2); tale adempimento viene assolto dalla Commissione con l'approvazione della presente relazione.

La composizione della Commissione è stata oggetto di particolare attenzione nel corso dei lavori preparatori.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, la Commissione si compone di sessanta parlamentari: trenta senatori e trenta deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

La scelta di prevedere un così elevato numero di componenti – senza precedenti, nel nostro ordinamento, per una Commissione d'inchiesta – è stata giustificata con

l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione all'inchiesta su una vicenda di rilievo drammaticamente cruciale per la storia del nostro Paese¹.

1.3. La restante disciplina prevista dalla legge n. 82 del 2014 si allinea su quella generalmente prevista per le Commissioni parlamentari d'inchiesta, in ossequio all'articolo 82 della Costituzione.

L'articolo 4 prevede l'applicazione degli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale per le audizioni a testimonianza che si svolgono davanti alla Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

In tema di segreto, viene estesa alla Commissione la disciplina sul segreto professionale (articolo 200 del codice di procedura penale) e bancario. Per quanto riguarda il segreto di Stato, si prevede l'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, che dispone, tra l'altro, l'inopponibilità del segreto di Stato per fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale.

È esclusa l'opponibilità del segreto d'ufficio (articolo 201 del codice di procedura penale) per i fatti rientranti nei compiti della Commissione. Infine, è fatta salva l'opponibilità del segreto fra difensore e parte processuale, precisando – con il richiamo dell'articolo 203 del codice di procedura penale – che il personale dipendente dai Servizi di sicurezza non è tenuto a rivelare alla Commissione i nomi dei propri informatori.

L'articolo 5 richiama quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Analogamente a quanto previsto dalle leggi istitutive delle altre Commissioni d'inchiesta a partire dal 2006, la disposizione precisa che la Commissione non può adottare provvedimenti con riguardo alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

¹ Si vedano le osservazioni formulate al riguardo dal relatore, il senatore Gotor, nella seduta del 15 aprile 2014 della 1ª Commissione del Senato e dal senatore Bisinella nella seduta antimeridiana del Senato del 28 maggio 2014.

Con riferimento alla trasmissione di atti e documenti da parte dell'autorità giudiziaria è prevista la possibilità di ottenere tali atti anche in deroga all'obbligo del segreto delle indagini preliminari (articolo 329 del codice di procedura penale).

L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti soltanto per ragioni di natura istruttoria, emettendo un decreto motivato che ha efficacia per sei mesi e che può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

È inoltre previsto il potere della Commissione di stabilire gli atti e i documenti che non dovranno essere divulgati, fermo restando che la Commissione garantisce la segretezza degli atti acquisiti eventualmente coperti da segreto.

Per quanto riguarda gli atti assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte di altre commissioni di inchiesta, il segreto non può essere opposto alla Commissione. Viene previsto come di consueto il vincolo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.

La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Si demanda, inoltre, ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione (articolo 7, comma 1), che può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie.

Quanto alla dotazione finanziaria della Commissione, essa è pari a 17.500 euro per gli anni 2014 e 2016 e a 35.000 euro per l'anno 2015. La modestia delle risorse destinate all'inchiesta se, per un verso, si giustifica con l'esigenza di sobrietà imposta dall'attuale situazione della finanza pubblica, dall'altro potrebbe, nel prosieguo dell'attività, rivelarsi incompatibile con la necessità di procedere a talune indagini che richiedono l'impiego di moderne tecnologie e di laboratori specializzati.

Al fine di garantire la più oculata ed efficace gestione delle limitate risorse disponibili, nel primo anno di attività la Commissione ha ritenuto di ricorrere esclusivamente a collaborazioni a titolo gratuito e di affidare a strutture pubbliche l'incarico di svolgere gli accertamenti tecnici ritenuti necessari.

2. La costituzione della Commissione e il suo assetto organizzativo

2.1. La costituzione della Commissione si è perfezionata nell'arco di due sedute: il 2 ottobre 2014 il deputato Giuseppe Fioroni è stato eletto presidente, mentre nella seduta del successivo 8 ottobre l'Ufficio di presidenza si è completato con l'elezione del deputato Gaetano Piepoli e del senatore Lucio Rosario Filippo Tarquinio a vicepresidenti e del senatore Federico Fornaro e del deputato Florian Kronbichler a segretari.

Completata la fase costitutiva, la Commissione ha sollecitamente definito il proprio assetto organizzativo approvando il 15 ottobre 2014 il proprio regolamento interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge istitutiva.

2.2. Il regolamento – adottato con votazione dei singoli articoli e approvazione finale – è stato predisposto sul modello degli analoghi organismi parlamentari e definisce le regole di funzionamento della Commissione.

Quanto ai contenuti, i poteri dell'Ufficio di presidenza (articoli 5 e 7), del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari (articolo 6), le modalità di convocazione della Commissione (articolo 8) e la disciplina del numero legale (articolo 10) sono stati mutuati dal Regolamento della Camera.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria è stata prevista, tra l'altro, la possibilità di istituire appositi Comitati, aventi oggetto e durata determinati (articolo 14, comma 4).

Avvalendosi di tale facoltà, nella riunione del 21 ottobre l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha istituito un Comitato con il compito di definire proposte di attività istruttorie da sottoporre alla valutazione dello stesso Ufficio di presidenza.

Il regolamento interno prevede, inoltre, la possibilità di svolgimento sia di libere audizioni (articolo 14, comma 1, e articolo 16) sia di esami testimoniali e confronti (articolo 15); precisa che, qualora emergano notizie di reato, ne viene data informazione all'autorità giudiziaria (articolo 18, comma 3); disciplina l'attività dell'archivio (articolo 19) e la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne (articolo 23).

2.3. Con riferimento alle collaborazioni esterne, la legge istitutiva (articolo 7, comma 3) affida al regolamento interno anche il compito di stabilire il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi.

La Commissione non ha, tuttavia, ritenuto possibile – in una prima fase – fissare un simile numero, in considerazione di due principali ragioni.

In primo luogo, il numero di collaborazioni esterne è funzione della consistenza della documentazione da acquisire, della durata dei singoli incarichi, delle competenze professionali che si renderanno necessarie e della natura dell'attività che la Commissione riterrà di svolgere.

Inoltre, la *ratio* della immediata determinazione del numero massimo di consulenti può ritenersi comunque soddisfatta dalla scelta della Commissione di attivare solo collaborazioni a titolo gratuito.

Per tali ragioni, si è preferito rinviare la determinazione del numero dei collaboratori ad una fase successiva dell'attività, allorché vi sarà maggiore chiarezza sulle reali esigenze dell'inchiesta.

Sino alla data di presentazione del presente documento sono stati conferiti 20 incarichi di collaborazione, tutti a titolo gratuito: tre ufficiali di collegamento con le forze di polizia (Laura Tintisona, primo dirigente della Polizia di Stato, Leonardo Pinnelli, colonnello dei Carabinieri, Paolo Occhipinti, colonnello della Guardia di finanza), cinque magistrati (Gianfranco Donadio, Guido Salvini, Antonietta Picardi, Massimiliano Siddi e Antonia Giammaria) e dodici tra esperti in discipline di interesse e ufficiali di polizia giudiziaria (i generali dei Carabinieri in quiescenza Giovanni Bonzano, Pellegrino Costa e Paolo Scriccia; il tenente colonnello dei carabinieri Massimo Giraud; i sottufficiali Marco Mezzetti e Danilo Pinna, entrambi appartenenti all'Arma dei carabinieri; il sostituto commissario della Polizia di Stato Maurizio Sensi; il sovrintendente della Polizia di Stato in quiescenza Pier Salvatore Marratzu; il dottor Angelo Allegrini; il professor Sabino Aldo Giannuli; l'avvocato Nunzio Raimondi).

Tutti i suddetti incarichi sono a tempo parziale, ad eccezione degli incarichi affidati ai tre ufficiali di collegamento e al dottor Donadio, che sono a tempo pieno.

La Commissione ha, altresì, recentemente chiesto di potersi avvalere della collaborazione – sempre a titolo gratuito e a tempo parziale – di un ulteriore magistrato (Paolo D'Ovidio) e del sostituto commissario della Polizia di Stato Cinzia Ferrante; i relativi iter autorizzatori sono in via di perfezionamento.

In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, nella riunione del 15 aprile 2015, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito con apposita deliberazione i criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori della Commissione.

La deliberazione si basa su principi di trasparenza e sobrietà e reca, tra l'altro, la determinazione del limite complessivo annuo di rimborso per ciascun collaboratore (fissato in 1.500 euro per l'anno 2015 e in 1.250 euro per l'anno 2016 per i collaboratori con incarico a tempo parziale e nel doppio per quelli a tempo pieno).

2.4 L'assetto organizzativo della Commissione si è ulteriormente definito con l'approvazione – nella riunione del 14 ottobre 2014 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti.

Il testo si compone di tre articoli che, in estrema sintesi, prevedono che: gli atti segreti non possano essere riprodotti e siano consultabili solo dai componenti e dai collaboratori all'interno dell'archivio (articolo 1); gli atti riservati possano essere riprodotti solo a beneficio dei componenti e dei collaboratori della Commissione, previa autorizzazione del presidente (articolo 2); gli atti liberi possano essere riprodotti, previa richiesta scritta (articolo 3).

Al fine di agevolare la consultazione e lo studio della documentazione da parte dei componenti e dei collaboratori della Commissione, sono state successivamente definite le modalità tecniche di accesso ai documenti.

In particolare, come comunicato nella seduta del 18 marzo 2015, gli atti richiesti, se riservati, sono consegnati in formato digitale e vengono numerati, cifrati e protetti da un certificato informatico, in modo da consentire l'identificazione del soggetto al quale essi sono destinati. L'installazione del certificato può avvenire mediante una procedura guidata di semplice esecuzione e richiede una *password* individuale, che viene fornita ai componenti della Commissione e ai collaboratori che richiedano copia di atti riservati.

Ai sensi della citata delibera sul regime di divulgazione degli atti, resta in ogni caso fermo che l'estrazione di copia dei documenti riservati deve essere preventivamente autorizzata dal presidente e che non è consentita la copia di documenti segreti.

Sono, inoltre, allo studio ulteriori procedure informatiche per semplificare le modalità di consegna ai parlamentari della documentazione richiesta, secondo gli indirizzi definiti nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 22 settembre 2015.

3. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta

3.1. Come noto, la vicenda del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro è stata oggetto di indagine da parte non solo della magistratura, ma anche di numerose Commissioni parlamentari di inchiesta:

- la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (di seguito: "prima Commissione Moro"), istituita nella VIII Legislatura con legge 23 novembre 1979, n. 597;

- la Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nella IX Legislatura con deliberazioni della Camera dei deputati del 16 e del 23 ottobre 1986;

- la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (di seguito: "Commissione Stragi"), istituita nella X Legislatura con legge 17 maggio 1988, n. 172, e successivamente ricostituita nella XI Legislatura con legge 23 dicembre 1992, n. 499, prorogata nella XII Legislatura con legge 19 dicembre 1995, n. 538 e ulteriormente prorogata nella XIII Legislatura con legge 20 dicembre 1996, n. 646;

- la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, istituita nella VIII Legislatura con legge 23 settembre 1981, n. 527, e prorogata nella IX Legislatura con legge 1° ottobre 1983, n. 522;

- la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana, istituita nella XIV Legislatura con legge 7 maggio 2002, n. 90.

3.2. Il complesso di accertamenti ed indagini già svolte dall'autorità giudiziaria e dai citati organismi parlamentari costituisce naturalmente un importante punto di riferimento per l'attività della Commissione, che tuttavia non ritiene di poterne accogliere gli esiti senza preventivamente sottoporli ad un'attenta revisione critica.

L'obiettivo di una simile revisione è duplice.

Essa è diretta, in primo luogo, ad individuare la presenza di possibili piste investigative non adeguatamente valorizzate nelle indagini svolte a suo tempo, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1 della legge istitutiva.

Inoltre, la Commissione ritiene che una revisione dei risultati delle precedenti inchieste – condotta anche mediante l'impiego di moderne tecnologie e nuove tecniche

di indagine, non disponibili in precedenza – possa fornire un prezioso contributo di verità, sgombrando il campo da ricostruzioni che non trovano puntuale riscontro.

Consapevole dell'incontestabile complessità della vicenda del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro, nella conduzione dell'inchiesta parlamentare la Commissione intende, infatti, attenersi scrupolosamente a dati di fatto documentati, senza lasciarsi influenzare da pregiudizi di carattere ideologico o da piste investigative che, per quanto plausibili o suggestive, non siano riscontrabili.

Applicando questa metodologia, già nel primo anno di attività² la Commissione ha potuto constatare – come si avrà modo di illustrare oltre più in dettaglio – che alcune circostanze generalmente ritenute accertate come vere sono, in realtà, del tutto prive di fondamento.

3.3. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione ha ritenuto di instaurare un rapporto di costante dialogo e collaborazione con l'autorità giudiziaria, con la quale condivide – pur nella distinzione dei ruoli istituzionali – molteplici aree di interesse ai fini dello svolgimento delle rispettive inchieste.

In questo quadro, in diverse occasioni la Commissione – in ossequio al principio costituzionale di leale cooperazione tra poteri dello Stato – ha ritenuto di segnalare tempestivamente a diversi uffici giudiziari, per l'eventuale seguito di competenza, specifiche circostanze emerse nello svolgimento dell'inchiesta parlamentare.

Ciò è avvenuto soprattutto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e con la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma – ciascuna delle quali è tuttora titolare di indagini concernenti il caso Moro – nonché con la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, il cui contributo è estremamente utile in relazione all'area di approfondimenti istruttori relativi all'ipotizzato ruolo svolto nella vicenda dalla criminalità organizzata.

La Commissione ha acquisito, inoltre, da queste stesse Procure e dalle Procure della Repubblica di Firenze, Milano, Napoli, Perugia, Brescia e Monza numerosi elementi informativi utili per lo svolgimento dell'inchiesta parlamentare.

² Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente relazione si riferiscono all'attività svolta sino al 4 novembre 2015.

3.4. Anche nell'esecuzione dei singoli accertamenti, la Commissione non ha inteso limitarsi alla semplice ricognizione delle fonti – note o di nuova individuazione – e alla loro ricomposizione in un quadro il più possibile organico e coerente³.

L'obiettivo che nella conduzione dell'inchiesta si è, sin dall'inizio, cercato di perseguire è stato, al contrario, l'acquisizione di prove giuridicamente apprezzabili anche in sede giudiziaria.

A tal fine, in sintonia con quanto previsto dalla legge istitutiva, l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da persone informate sui fatti e lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sono stati posti in essere nel pieno rispetto delle formalità e delle garanzie previste dal codice di procedura penale, al fine di rendere i relativi esiti potenzialmente fruibili anche in sede processuale.

3.5. Le attività istruttorie svolte dalla Commissione possono ricondursi a tre principali tipologie:

- a) acquisizioni documentali;
- b) accertamenti affidati ai collaboratori della Commissione o a strutture di polizia;
- c) libere audizioni.

Di ciascuna tipologia si fornirà, nei paragrafi 4, 5 e 6, una sintetica panoramica, mentre a partire dal paragrafo 7 saranno più analiticamente illustrati alcuni specifici filoni dell'inchiesta, le cui prime evidenze la Commissione intende rassegnare al Parlamento.

4. Le acquisizioni documentali

4.1. L'articolo 5 della legge istitutiva attribuisce alla Commissione la facoltà di disporre l'acquisizione di atti e documenti:

³ Come ha osservato il senatore Corsini nel corso della discussione del disegno di legge istitutivo della Commissione, è "sempre più necessario delineare un quadro nel quale avvicinare le verità storico-politiche alle certezze giudiziarie. [...] non intendiamo proporre una sorta di insussistente storiografia parlamentare né, tanto meno, vogliamo avvalorare l'uso pubblico della storia da parte della politica. Ma resta la necessità di contribuire alla conoscenza di nuove fonti e di nuove testimonianze in vista della possibilità di fornire nuovi elementi di giudizio". Nella stessa occasione il senatore Gotor, relatore, ha affermato: "Questo disegno di legge non vuole costituire un'azione contro qualcuno, ma rappresenta un dovere politico e civile che avvertiamo nei riguardi della comunità nazionale". Cfr. resoconto stenografico della seduta del 28 maggio 2014. Anche il deputato Grassi, nella seduta della Camera del 17 marzo 2014, ha rilevato: "Noi abbiamo il dovere di scrivere una pagina di verità e consegnarla a quelli che vengono dopo di noi. Lo dobbiamo fare perché la democrazia non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. E la democrazia perché sia sempre tale ha necessità di verità, non di bugie anche verità tragiche e amare, perché sul caso Moro le verità sono tragiche ed amare".

- a) relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 3);
- b) relativi a indagini e inchieste parlamentari (comma 3);
- c) custoditi, prodotti o comunque acquisiti da organi e uffici della pubblica amministrazione (comma 5).

Sulla documentazione così acquisita, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto (comma 4).

La Commissione, avvalendosi dei poteri dell'autorità giudiziaria che le sono attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione e confermati dall'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva può, infine, disporre l'esibizione e l'acquisizione di documenti formati o custoditi da soggetti privati.

4.2. Avvalendosi della disciplina sopra descritta, nel corso dei suoi primi dodici mesi di attività, la Commissione ha acquisito un'imponente mole di documenti, della consistenza complessiva di circa mezzo milione di pagine.

Tale patrimonio documentale – sulla base di quanto disposto al n. 2) della deliberazione di acquisizione e informatizzazione di atti e documenti approvata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 21 ottobre 2014 – è stato integralmente digitalizzato e indicizzato a cura del personale del Nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, nonché del personale del medesimo Nucleo addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Considerata la straordinaria rilevanza del lavoro svolto, che rende ricercabile attraverso il semplice uso di chiavi testuali una documentazione vastissima e di grande interesse storico, la Commissione è intenzionata a mettere a disposizione dell'opinione pubblica e degli studiosi – nei modi e nei tempi che saranno successivamente definiti – tutti i documenti acquisiti o formati che non siano sottoposti a vincoli di riservatezza o segretezza.

4.3. Le tipologie di documenti acquisiti sono diverse.

In primo luogo, con la citata deliberazione del 21 ottobre 2014, la Commissione ha acquisito documentazione di interesse custodita presso gli Archivi storici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Questa prima acquisizione ha interessato, in particolare:

- a) l'intera documentazione prodotta o acquisita dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, istituita nella VIII Legislatura;
- b) la documentazione prodotta o acquisita, con riferimento al rapimento e alla morte di Aldo Moro, dalle seguenti Commissioni parlamentari di inchiesta:
 - b1) Commissione monocamerale d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi;
 - b2) Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nella X Legislatura e successivamente ricostituita nella XI Legislatura e prorogata nella XII e nella XIII Legislatura;
 - b3) Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, istituita nella VIII Legislatura e prorogata nella IX Legislatura;
 - b4) Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana, istituita nella XIV Legislatura.

Tenuto conto dei criteri di classificazione seguiti dalle Commissioni indicate alla lettera b), nel corso dei propri lavori, con distinte deliberazioni, la Commissione ha esteso la richiesta di acquisizione documentale anche ad atti che, sebbene non classificati con diretto riferimento al caso Moro, presentano comunque oggettivo interesse ai fini dell'inchiesta.

Altre deliberazioni di acquisizione hanno interessato Organismi parlamentari attivi, quali il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, che hanno trasmesso documentazione sia classificata sia libera.

Infine, nel quadro degli approfondimenti riguardanti i tentativi di trattativa per la liberazione di Aldo Moro e l'ipotizzata intenzione del presidente Giovanni Leone di concedere la grazia alla brigatista Paola Besuschio, sono stati acquisiti, presso l'Archivio storico del Senato, alcuni documenti del "Fondo Leone".

4.4. Un secondo cospicuo volume di acquisizioni ha riguardato gli atti giudiziari concernenti le indagini svolte con diretto riferimento al sequestro e all'omicidio di Aldo Moro o a vicende connesse o comunque di interesse.

In tale ambito, la Commissione ha deliberato di acquisire, in primo luogo, copia degli atti dei fascicoli penali aperti dalla Procura della Repubblica e dalla Procura generale di Roma in relazione al caso Moro.

Si tratta di un patrimonio documentale particolarmente significativo, la cui materiale acquisizione è tuttora in via di completamento, non è stata sempre agevole e ha richiesto tempi lunghi a causa di una pluralità di circostanze.

Come illustrato, in particolare, dal dottor Franco Ionta nel corso della sua audizione, l'individuazione dei fascicoli di interesse per l'inchiesta parlamentare è resa complessa dai criteri seguiti dalle cancellerie per l'archiviazione degli atti giudiziari, che si basano essenzialmente sul numero di ruolo e sul nominativo del primo indagato e non consente l'immediata identificazione dell'oggetto del singolo fascicolo.

A ciò deve aggiungersi la distribuzione della documentazione in differenti sedi e diversi uffici giudiziari, la carenza di personale, la constatata inadeguatezza degli spazi adibiti ad archivio e il lungo tempo trascorso dalla chiusura di alcuni dei fascicoli di interesse.

Sempre presso gli uffici giudiziari romani sono stati acquisiti numerosi reperti rinvenuti in via Fani e in alcuni covi delle Brigate Rosse. Una parte dei reperti acquisiti è stata successivamente affidata dalla Commissione alla polizia scientifica e al RaCIS dei carabinieri per l'esecuzione di accertamenti tecnici.

4.5. Un'altra cospicua acquisizione documentale ha interessato gli uffici giudiziari di Firenze, ai quali è stata richiesta copia degli atti relativi al comitato rivoluzionario toscano, alle riunioni fiorentine del comitato esecutivo delle Brigate Rosse nel periodo del sequestro Moro, a Giovanni Senzani, Salvatore Bombaci e Igor Markevitch.

Analoga richiesta è stata rivolta anche alla Questura di Firenze e ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Atti processuali concernenti Giovanni Senzani sono stati acquisiti anche presso la Procura di Napoli, mentre – su richiesta della Commissione – la Procura di Monza ha trasmesso copia del fascicolo relativo ad un procedimento penale – conclusosi con

sentenza di patteggiamento – iscritto nel 2001 a carico di un giornalista, querelato per diffamazione a mezzo stampa dallo stesso Senzani.

4.6. Al fine di approfondire le questioni riguardanti l'ipotizzato coinvolgimento di appartenenti alla criminalità organizzata nel caso Moro, presso la Procura della Repubblica di Milano sono stati acquisiti atti concernenti le dichiarazioni rese da Saverio Morabito nell'ambito del procedimento penale noto come "Nord-Sud" e ulteriore documentazione riguardante Francesco (detto Franco) Delfino e i suoi rapporti con Antonio Nirta.

Sulle stesse tematiche sono stati acquisiti atti di interesse anche dalla Procura di Brescia.

4.7. Presso la Procura della Repubblica di Perugia sono stati, infine, recentemente acquisiti, nell'ambito del fascicolo relativo all'omicidio di Mino Pecorelli, atti e materiale fotografico concernente profili di interesse per l'inchiesta parlamentare.

4.8. Oltre agli atti parlamentari e giudiziari, numerose richieste di acquisizione hanno interessato anche documenti custoditi, prodotti o comunque acquisiti da organi e uffici della pubblica amministrazione, nonché da privati.

In tale ambito, in primo luogo occorre ricordare l'acquisizione di tutti i carteggi sul caso Moro custoditi presso la Presidenza del Consiglio, i Ministeri dell'interno, della difesa, degli affari esteri, dell'economia, della giustizia e dei beni culturali, le forze di polizia, la Direzione investigativa antimafia, gli organismi di *intelligence*, l'Archivio centrale dello Stato e l'Archivio di Stato di Roma.

Sul punto si avrà modo di fornire maggiori dettagli nell'esaminare i contenuti delle audizioni dei rappresentanti del Governo.

4.9 Quanto ai soggetti privati, meritano di essere ricordate, tra le altre:

- a) l'acquisizione di documentazione presso la Fondazione Spadolini Nuova Antologia (tra la documentazione acquisita figura anche la nota lettera del 30 luglio 1991 di Francesco Cossiga allo stesso Spadolini, nella quale l'ex capo dello Stato scrisse che, dopo la prima lettera inviata da Moro durante il sequestro, Ugo Pecchioli, responsabile dei problemi dello Stato del PCI, gli disse

- che “l'onorevole Moro sia che muoia sia che ritorni vivo dalla prigionia per noi è morto”);
- b) l'acquisizione, tuttora in corso di esecuzione, di materiale video e fotografico relativo alla strage di via Fani e all'omicidio di Aldo Moro custodito negli archivi di alcuni quotidiani (*la Repubblica*, *Il Messaggero*, *l'Unità* e *Il Tempo*) e agenzie di stampa (ANSA, AGI e *Associated Press*);
 - c) l'acquisizione recentemente avviata del materiale audio e video sul caso Moro prodotto o acquisito dalla RAI.

5. Gli accertamenti affidati ai collaboratori della Commissione o a strutture di polizia

5.1. Una seconda, importante tipologia di attività istruttorie è consistita nell'affidamento di accertamenti di varia natura a collaboratori della Commissione o a strutture di polizia.

Complessivamente, sino alla data di approvazione della presente relazione sono stati affidati oltre 110 incarichi.

L'oggetto degli accertamenti delegati è stato diverso.

In alcuni casi, si è trattato di acquisizioni di informazioni o documenti, in altri di assunzione di sommarie informazioni testimoniali, in altri ancora – riguardanti, in particolare, la polizia scientifica e il RIS di Roma – di esecuzione di accertamenti tecnici, talora non ripetibili.

Le escussioni sono state complessivamente oltre 50 e hanno riguardato persone informate su diverse circostanze di interesse: la dinamica della strage di via Fani e gli eventi immediatamente successivi; la conduzione delle indagini da parte delle forze di polizia e della magistratura; il covo di via Gradoli, le persone che lo frequentavano e l'eventuale attività di sorveglianza svolta; il presunto coinvolgimento di organizzazioni criminali nei tentativi di individuare il luogo di prigionia di Aldo Moro.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, procedere all'escussione di alcune persone che hanno inviato esposti alla Commissione.

Merita di essere segnalato che alcune delle persone escusse – pur avendo rilasciato all'epoca dei fatti dichiarazioni ad organi di informazione – non erano mai state ascoltate in precedenza dall'autorità giudiziaria o in sede parlamentare.

5.2. Gli accertamenti tecnici, qualora di natura non ripetibile, sono stati effettuati nel rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale, avvisandone previamente la Procura di Roma e le parti offese.

Oggetto degli accertamenti è stata anzitutto la ricostruzione dell'agguato di via Fani, sulla base di rilievi effettuati sul luogo e di perizie sulle armi, sui bossoli e sulle auto.

Altri accertamenti, in parte tuttora in corso, hanno riguardato principalmente l'esame del contenuto di audiocassette a suo tempo sequestrate in alcuni covi delle Brigate Rosse, l'identificazione di persone che compaiono ritratte in fotografie scattate in via Fani e nelle aree adiacenti il 16 marzo 1978, la comparazione di alcuni profili vocali, lo svolgimento di esami grafologici, nonché l'estrazione di profili genetici (DNA) da reperti rinvenuti nel covo di via Gradoli, nella Fiat 128 con targa diplomatica usata per l'agguato in via Fani e nella *Renault 4* nella quale venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, come pure dagli abiti da lui indossati.

Sono stati infine affidati allo SCICO della Guardia di finanza alcuni accertamenti relativi a società immobiliari, finanziarie e commerciali che, a vario titolo, sono state oggetto di attenzione nel corso delle indagini sulla strage di via Fani e sul covo di via Gradoli.

Per una sintetica illustrazione degli esiti degli accertamenti svolti dalla polizia scientifica, dal RIS di Roma e dallo SCICO, si rinvia ai successivi paragrafi.

6. Le audizioni

6.1 Il programma delle audizioni

Nel definire il programma delle audizioni da svolgere nel corso del primo anno di funzionamento, la Commissione ha ritenuto di concentrare la propria attenzione su cinque principali aree di interesse:

- a) l'individuazione del patrimonio documentale e informativo prodotto o acquisito da strutture a vario titolo riconducibili all'Esecutivo e le possibili forme di collaborazione nella conduzione dell'inchiesta; in questo ambito, si inseriscono le 7 audizioni di rappresentanti del Governo, ciascuno dei quali è stato chiamato a riferire, come si vedrà, anche su ulteriori profili di interesse;

- b) la ricognizione dell'attività svolta dagli organismi parlamentari che, nelle passate Legislature, si sono già occupati del caso Moro; a tal fine, la Commissione ha svolto 8 audizioni di presidenti, vicepresidenti ed esponenti particolarmente attivi di precedenti Commissioni parlamentari d'inchiesta;
- c) l'approfondimento dei contenuti delle indagini svolte – o tuttora in corso di svolgimento – da parte dell'autorità giudiziaria con riferimento al caso Moro e a vicende a quest'ultimo connesse; si collocano in questo contesto le audizioni di 22 magistrati o ex magistrati;
- d) gli esiti degli accertamenti tecnici affidati a strutture di polizia, i cui rappresentanti sono stati ascoltati nel corso di tre sedute;
- e) l'analisi dei risultati di ricerche e approfondimenti condotti da 3 studiosi del caso Moro.

Oltre alle suddette audizioni, la Commissione ha altresì deciso di ascoltare alcune persone che, per le loro conoscenze dirette o per gli incarichi ricoperti, si è ritenuto potessero apportare un contributo significativo all'inchiesta. In tale ambito, sono state svolte 5 audizioni e una missione a Genova.

In alcuni casi, persone che l'Ufficio di presidenza aveva convenuto di ascoltare in audizione (un magistrato in servizio, due ex magistrati, un ex avvocato generale dello Stato e un consulente di una precedente Commissione parlamentare di inchiesta) hanno preferito declinare l'invito della Commissione, ritenendo di non poter aggiungere nulla a quanto già in atti.

6.2. *Le audizioni di rappresentanti del Governo*

6.2.1. Il primo ciclo di audizioni – che ha interessato rappresentanti dell'Esecutivo – ha avuto un duplice obiettivo: per un verso, l'approfondimento delle questioni relative all'individuazione e alla conseguente acquisizione del patrimonio documentale di interesse della Commissione; per altro verso, la ricerca di assistenza nell'esecuzione di determinate attività prodromiche o funzionali alla conduzione dell'inchiesta parlamentare, soprattutto sul versante internazionale: si pensi, a titolo esemplificativo, alla complessa procedura di declassifica delle informazioni provenienti da servizi di *intelligence* stranieri o all'attivazione di procedure di rogatoria o estradizione di latitanti coinvolti nel caso Moro.

6.2.2. Tale ciclo di audizioni si è aperto il 29 ottobre 2014 con l'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, il Sottosegretario Marco Minniti.

Nel corso dell'audizione sono state affrontate diverse tematiche

La prima di esse attiene alla direttiva con la quale nel 2008 l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, prevedeva la declassificazione e il versamento all'Archivio centrale dello Stato della documentazione concernente il caso Moro.

Al riguardo, il Sottosegretario Minniti ha preliminarmente messo a disposizione della Commissione copia della citata direttiva, sottolineando che essa aveva ad oggetto la «declassificazione» e non già la «desecretazione» degli atti.

La desecretazione presuppone, infatti, l'esistenza di un segreto di Stato, che con riferimento alla strage di via Fani e al caso Moro non è stato – né, per legge, avrebbe potuto essere – apposto; la declassificazione comporta invece, come noto, l'eliminazione o l'affievolimento della classifica di segretezza.

In questo ambito, la citata direttiva del Presidente Prodi ha operato secondo due modalità distinte: quanto al materiale nella disponibilità delle agenzie di *intelligence*, la declassificazione è stata disposta direttamente dal Presidente del Consiglio; per ciò che concerne, invece, la documentazione e le informazioni in possesso di altre amministrazioni, la direttiva conteneva un invito ai Ministri competenti a procedere alla loro declassifica.

Come segnalato in audizione dal Sottosegretario Minniti, vi è quindi una differenza non trascurabile tra la direttiva Prodi del 2008 e l'analoga direttiva Renzi del 2014 riguardante le stragi compiute tra il 1969 e 1984: con riferimento alla documentazione che non è nella disponibilità delle agenzie di *intelligence* la “direttiva Prodi” reca solo un invito, per quanto autorevole, a procedere alla declassifica, laddove la “direttiva Renzi” dispone essa stessa la declassificazione, in modo immediato e diretto.

Preso atto di tale differenza, nel corso della stessa seduta la Commissione ha deliberato di rappresentare al Presidente del Consiglio l'opportunità di estendere anche alla documentazione relativa al caso Moro il medesimo regime di generale declassifica previsto dalla citata direttiva del 2014, eventualmente prevedendo forme di coordinamento dei relativi adempimenti attuativi; ciò nella convinzione che un simile intervento avrebbe avuto il pregio di favorire il più sollecito completamento delle

operazioni di versamento all'Archivio centrale dello Stato della documentazione sul caso Moro, assicurando altresì alla Commissione le condizioni per poter procedere nell'inchiesta parlamentare.

In proposito, con nota del 20 gennaio 2015 il Sottosegretario Minniti ha trasmesso alla Commissione copia della nuova direttiva con la quale il Presidente del Consiglio – nell'intento di corrispondere alla citata deliberazione – ha disposto che le amministrazioni che non vi abbiano ancora provveduto diano corso alla declassifica e al conseguente versamento all'Archivio centrale dello Stato delle carte relative al “caso Moro” ancora conservate presso i rispettivi archivi.

Nel corso dell'audizione, il Sottosegretario ha poi fornito alcuni dati concernenti l'esecuzione del processo di declassificazione, che implica una delicata attività di selezione e verifica documentale, diretta ad evitare che la declassifica di un'informazione comporti divulgazione di notizie che rivelino *interna corporis* dell'attività di *intelligence* (a cominciare dai nomi degli agenti e dalla struttura organizzativa), che possano mettere in pericolo l'incolumità delle fonti, che violino la *privacy* delle persone o che riguardino informazioni provenienti da organismi stranieri che non abbiano preventivamente autorizzato la pubblicazione.

In presenza di talune di queste esigenze di segretezza, la declassifica è parziale e comporta l'apposizione di “omissis”: ne consegue che alcune informazioni restano indisponibili.

L'estrema complessità del processo di declassificazione ha inciso inevitabilmente sui tempi di attuazione della direttiva Prodi: emanata nel 2008, la declassificazione è intervenuta a distanza di due anni, nel 2010, ed il primo trasferimento di documentazione all'Archivio centrale dello Stato è avvenuto nel 2011.

Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che ha operato in due fasi.

La prima ha riguardato il trasferimento della documentazione esplicitamente e direttamente riferita al rapimento e all'uccisione di Aldo Moro: si tratta di 57 fascicoli del DIS, per un totale di 383 documenti, di 140 fascicoli dell'AISE, per un totale di 10.258 documenti, e di 52 volumi dell'AISI, per un totale di 1.276 documenti.

La seconda fase ha, invece, interessato singoli documenti e singole parti di documento che, pur non richiamando nell'intestazione il caso Moro, contengono riferimenti utili o comunque connessi a tale vicenda: in questo ambito, l'11 luglio 2014 sono stati versati all'Archivio centrale dello Stato 157 documenti singoli di competenza

dell'AISI, mentre – alla data di svolgimento dell'audizione – ulteriori 440 documenti circa di pertinenza dell'AISE erano già stati individuati ed in via di imminente versamento.

Secondo quanto riferito dal Sottosegretario Minniti, il numero complessivo degli atti interessati dalla direttiva Prodi è di oltre 12.500, ai quali occorre aggiungere 474 atti – 163 dell'AISE e 311 dell'AISI – che sono stati prodotti da servizi informativi esteri collegati e per la declassifica dei quali occorre preventivamente acquisire il consenso degli enti originatori.

Considerato che questi ultimi sono generalmente poco inclini ad autorizzare la divulgazione di proprie informazioni, il Sottosegretario Minniti, accogliendo le richieste in tal senso formulate dal presidente e da alcuni componenti della Commissione, nell'assicurare piena collaborazione allo svolgimento dell'inchiesta parlamentare, ha manifestato anche la disponibilità a curare con particolare attenzione il seguito delle richieste di declassifica che saranno rivolte ad organismi di *intelligence* stranieri.

6.2.3. Il 19 novembre 2014 la Commissione ha svolto l'audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, la cui relazione ha ripercorso il contributo di collaborazione assicurato nel tempo dall'amministrazione dell'interno alle diverse commissioni parlamentari d'inchiesta che, dalla VIII alla XIII legislatura, si sono occupate del caso Moro.

In tale contesto, il Ministro ha ricordato la ricognizione – avviata nel 1992 – del compendio documentale custodito presso l'archivio della Segreteria speciale dell'Ufficio di Gabinetto; al termine di quella operazione, fu predisposto un repertorio inviato nel dicembre del 1993 alla Procura della Repubblica di Roma e, nel gennaio del 1994, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Successivamente, a seguito di disposizioni impartite nel giugno del 1998 dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi, in conformità alle richieste della famiglia Moro di «chiarire quegli aspetti della vicenda non ancora perfettamente delineati», fu avviata un'ulteriore approfondita azione di ricerca per individuare la documentazione classificata non ancora portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

Conclusa tale attività ricognitiva, nel luglio del 1998 il Ministro dell'interno, Giorgio Napolitano, chiese ed ottenne l'assenso del Presidente Prodi a inviare l'ingente

carteggio detenuto dall'Ufficio di Gabinetto, oltre che all'autorità giudiziaria, anche alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Il Ministro Alfano ha, altresì, segnalato che la collaborazione con la Commissione parlamentare d'inchiesta è proseguita intensa anche negli anni successivi e che, fino al 2001, diversi consulenti della Commissione ebbero accesso agli archivi della Segreteria speciale e della Direzione centrale della polizia di prevenzione, nonché a quelli di alcune DIGOS, acquisendo il materiale di interesse rinvenuto anche in seguito alle ulteriori ricerche svolte.

Successivamente, fu proprio dalla condivisione di una proposta dell'allora Ministro dell'interno Amato che scaturirono le note direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 aprile 2008 e 23 febbraio 2011 (che indicava l'Archivio centrale dello Stato come il luogo più idoneo per la conservazione unitaria dell'intero carteggio Moro).

Inoltre, il Ministro Alfano ha consegnato alla Commissione un limitato compendio di atti (alcuni dei quali riservati) che non figurano tra quelli già trasmessi alle passate commissioni parlamentari di inchiesta e che sono stati individuati a seguito della richiesta di acquisizione documentale avanzata da questa Commissione.

Sotto il profilo dei contenuti, si tratta essenzialmente di elementi forniti per il riscontro ad atti di sindacato parlamentare e di scambi di informazioni tra organi o articolazioni dell'amministrazione dell'interno.

In taluni di essi sono riportati nominativi ed elementi di relazioni con *partner* esteri, sottratti alla libera divulgazione ancora per diversi anni ai sensi della disciplina vigente in materia di beni culturali (articolo 122 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Nell'assicurare massima collaborazione ai lavori della Commissione, il Ministro Alfano ha, infine, precisato che – oltre ai documenti consegnati in seduta – sono custoditi presso le articolazioni centrali del Ministero atti riferiti a due procedimenti penali, incardinati presso le Procure della Repubblica di Roma e di Torino.

6.2.4. Il 2 dicembre 2014 si è tenuta l'audizione del Ministro dei beni culturali e ambientali e del turismo, Dario Franceschini, diretta principalmente ad acquisire elementi di dettaglio sulla documentazione versata all'Archivio centrale dello Stato in attuazione della cosiddetta «direttiva Prodi».

Al riguardo, il Ministro ha consegnato alla Commissione una dettagliata relazione scritta, nella quale sono riepilogati i vari versamenti eseguiti, a partire dal 23 febbraio 2011, dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero degli affari esteri, da singoli archivi di personalità della politica e dell'amministrazione.

Ha inoltre illustrato il quadro normativo vigente in materia, ricordando che il Codice dei beni culturali dispone che «gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni».

In tale contesto, si è inserita la «direttiva Prodi» stabilendo che anche gli archivi provenienti da Difesa, Esercito, Marina, Aeronautica, Comando generale dell'Arma dei carabinieri – sottoposti ad un diverso regime – fossero soggetti all'obbligo di versamento degli atti agli Archivi di Stato.

Occorre poi considerare che, sulla base della normativa vigente, una parte della documentazione concernente il caso Moro è stata versata anche presso gli Archivi di Stato delle diverse province.

In particolare, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, è stata versata anticipatamente all'Archivio di Stato di Roma la documentazione prodotta dal 1972 al 1990 dalla Corte d'assise di Roma, nell'ambito della quale sono presenti i procedimenti giudiziari relativi al sequestro Moro.

Considerata la cronica carenza di spazi che affligge la rete degli archivi di Stato, tale documentazione è dovuta restare presso la sede della Corte d'assise di Roma, ad eccezione delle lettere scritte da Aldo Moro durante il suo sequestro, che sono state sottoposte ad intervento di restauro effettuato nel 2011 dall'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. Le lettere, costituite da 51 fogli, sono state versate dopo il restauro all'Archivio di Stato di Roma e pubblicate in un volume che ne riproduce il testo manoscritto.

Per quanto riguarda l'altra documentazione, il 9 maggio 2011 è stato raggiunto un accordo per il versamento anticipato e si sta procedendo, sotto il coordinamento dell'Archivio di Stato di Roma, al lavoro di riordino e inventariazione delle carte relative ai diversi procedimenti. Il lavoro è stato finanziato dalla Direzione generale per gli archivi, nell'ambito di una convenzione tra quest'ultima, l'Archivio di Stato di Roma e il Centro di documentazione Archivio Flamigni, siglata il 30 novembre 2011, con un atto aggiuntivo del 17 dicembre 2013.

Una volta effettuata la ricostruzione dell'organizzazione delle carte e l'elaborazione di un primo livello di descrizione, si avvierà una campagna di digitalizzazione per consentire la corretta fruizione dei documenti nel contesto archivistico in cui si sono formati.

Il 9 luglio 2013, infine, la Procura della Repubblica di Roma ha versato all'Archivio di Stato di Roma la documentazione recuperata nel 1990 a via Monte Nevoso, comprendente le riproduzioni originali del memoriale e altri scritti di Moro, per un totale complessivo di 421 fogli, a cui si aggiunge il materiale relativo all'indagine sulle carte sequestrate. Tale documentazione sarà oggetto di uno studio critico da parte di un gruppo di lavoro coordinato dall'Archivio di Stato di Roma, nonché di un intervento di analisi fisica, restauro e ricondizionamento sotto la supervisione di un comitato tecnico-scientifico.

Il Ministro ha, inoltre, fatto presente che la Direzione generale per gli archivi ha realizzato, sempre in collaborazione con il Centro di documentazione Archivio Flamigni, il portale denominato «Rete degli archivi per non dimenticare», inaugurato il 9 maggio 2011 al Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato, che rende disponibile *on line* a un ampio pubblico la documentazione relativa al terrorismo e alla criminalità organizzata conservata non solo presso gli Archivi di Stato, ma anche presso altri soggetti pubblici e privati, associazioni, centri di documentazione, istituti culturali.

A conclusione della sua audizione, il Ministro ha osservato che la vicenda delle carte relative al caso Moro dimostra l'importanza troppo spesso sottovalutata del settore degli archivi in Italia, un settore in grande sofferenza, in questa fase, per ragioni di bilancio, di carenza del personale, di innalzamento dell'età media dei suoi dirigenti e di indisponibilità di spazi idonei.

6.2.5. L'analisi dello stato di attuazione della cosiddetta «direttiva Prodi» è stata oggetto anche dell'audizione del Ministro della difesa, Roberta Pinotti, svoltasi il 3 dicembre 2014.

Nel corso della seduta, il Ministro ha preliminarmente sottolineato come la citata direttiva sia intervenuta a pochi mesi di distanza dalla legge n. 124 del 2007, che ha disposto un'ampia riforma del sistema di *intelligence* nazionale, affidando uno specifico ruolo di coordinamento al Dipartimento di informazione per la sicurezza (DIS), struttura presso la quale si sarebbe dovuto indirizzare e raccogliere, per la conservazione così

come per il soddisfacimento di eventuali richieste di consultazione, tutto il carteggio ormai declassificato.

Conseguentemente il Ministero, per il tramite del II Reparto dello Stato maggiore della difesa, impartì al proprio segretario generale e alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, le disposizioni per la ricognizione, la declassifica e la consegna per il successivo versamento al DIS di tutta la documentazione riguardante la vicenda Moro.

In tale contesto, nell'agosto del 2008 lo Stato maggiore della difesa – facendo espressa riserva di comunicare le risultanze delle ricerche avviate presso l'Arma dei carabinieri, depositaria, in ragione delle funzioni anche di polizia svolte, della più corposa massa documentale – fece pervenire al Ministero i primi 49 atti rinvenuti dall'Esercito e dalla Marina, che l'Ufficio di gabinetto provvide conseguentemente a riversare al DIS.

Nel successivo settembre del medesimo 2008, a scioglimento dell'accennata riserva, lo Stato maggiore della difesa riferì di numerosi documenti raccolti. Tale documentazione, inizialmente trattenuta dal II Reparto in attesa di essere versata al DIS, nei mesi di settembre e ottobre del 2012, sulla scorta delle nuove disposizioni nel frattempo impartite dalla Presidenza del Consiglio, è stata integralmente conferita, con tre distinti versamenti, all'Archivio centrale dello Stato.

Con tali adempimenti, il Ministero della difesa provvedeva a dare esecuzione alla direttiva Prodi del 2008, procedendo alla declassifica e al versamento – per una parte al DIS, come inizialmente disposto, e per l'altra all'Archivio centrale dello Stato, come successivamente richiesto – di tutti i documenti riguardanti il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro fino a quel momento rinvenuti presso le articolazioni del dicastero.

Successivamente tuttavia – a seguito della richiesta di acquisizione documentale formulata da questa Commissione – il Ministero ha ritenuto di procedere a una ulteriore ricognizione presso tutti gli enti delle aree tecnico-amministrative ed operative del Ministero, per individuare documenti eventualmente sfuggiti alla precedente verifica o formati successivamente ad essa.

La nuova ricognizione ha consentito di reperire 50 atti (alcuni riservati), che sono stati consegnati dal Ministro nel corso della seduta.

Durante l'audizione, oggetto di particolare interesse da parte della Commissione è stato l'assetto e il funzionamento degli archivi dell'Arma dei carabinieri.

Sul punto, si è appreso che il Comando generale non ha un archivio centralizzato e che da diversi anni è stato avviato dall'Arma un lavoro, non ancora ultimato, diretto alla creazione di fascicoli unici a livello provinciale, con conservazione di una sola copia per ciascun documento e conseguente distruzione delle copie in eccesso.

È stata inoltre rivolta al Ministro, da parte del deputato Grassi, una richiesta di informazioni in merito ad un documento datato 2 marzo 1978, a firma del capitano di vascello Remo Malusardi, recante l'intestazione "Ministero della difesa - Direzione generale S.B. - Personale militare della Marina". Il documento – della cui autenticità non si ha conferma – precede di due settimane la strage di via Fani e contiene riferimenti a contatti con gruppi del terrorismo mediorientale "al fine di ottenere collaborazione e informazioni utili alla liberazione dell'on. Aldo Moro". Il deputato Grassi ha ricordato che sul documento venne effettuata una perizia dalla professoressa Maria Gabella, che attesta la compatibilità del documento con una datazione risalente al 1978.

Sul punto, il Ministro si è riservato di svolgere alcuni approfondimenti, i cui esiti sono stati comunicati alla Commissione con nota del 15 aprile 2015, ove si afferma: "Non è stata reperita traccia, presso nessuna articolazione della Difesa, del documento firmato da Remo Malusardi, tuttavia di un documento in pari data e di analoga firma ebbe a far menzione nei suoi scritti tale Antonino Arconte".

In merito alla fondatezza delle dichiarazioni di quest'ultimo, la nota rinvia a quanto già riferito in diverse occasioni dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dal Ministero della difesa in sede parlamentare – in risposta a numerosi atti di sindacato ispettivo⁴ – che hanno giudicato "visibilmente modificati e/o palesemente falsi" i documenti esibiti da Arconte.

6.2.6. Il 10 marzo 2015 ha avuto luogo l'audizione del Ministro della giustizia Andrea Orlando, che ha riguardato due principali aree di interesse: da un lato, l'esecuzione data dal Ministero della giustizia alla "direttiva Prodi", dall'altro, il numero e lo stato delle rogatorie internazionali e delle richieste di estradizione che, nel corso degli anni, sono state formulate relativamente a procedimenti connessi al rapimento e all'omicidio di Moro.

⁴ AS 4/02126 e 4/02141 del 9 maggio 2002; AC 4/02966 del 16 maggio 2002; AS 4/02291 del 4 giugno 2002; AS 4/02729 del 23 luglio 2002; AS 4/06855 del 25 maggio 2004; AS 4/07373 del 30 settembre 2004.

Sulla prima questione, il Ministro Orlando ha preliminarmente precisato che il possesso da parte del Ministero di documentazione classificata relativa al caso Moro appare residuale.

In esecuzione della citata direttiva, il versamento al Ministero per i beni e le attività culturali eseguito dal vice capo di gabinetto del Ministero il 1° agosto 2011 ha infatti interessato solo due note dell'Avvocatura generale dello Stato, relative al procedimento penale cosiddetto Moro *quinqüies*, e una dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia del 25 marzo 2003, avente ad oggetto «segnalazione del senatore Francesco Bosi su eventuali iniziative giudiziarie non intraprese o non concluse dalla Procura di Firenze sul caso Moro».

Il Ministro ha, quindi, dichiarato che allo stato non risultano nella disponibilità del Ministero altri atti o documentazione classificata che possa ritenersi d'interesse in relazione al rapimento e all'omicidio di Aldo Moro e, conseguentemente, non vi sono adempimenti ulteriori da compiere in ossequio alla direttiva Renzi del 2 dicembre 2014.

Per quanto riguarda le richieste di informazioni in materia di rogatorie, sono state rinvenute negli ultimi anni quattro rogatorie destinate ad autorità estere.

Per tre di esse risulta comunicata l'esecuzione e i relativi atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria richiedente. Si tratta di rogatorie attivate nell'ambito del procedimento penale 2046/04 R.G.K della Procura della Repubblica di Roma e dirette una alla Francia, una all'Ungheria e una alla Germania.

Per una quarta rogatoria non risultava ancora comunicata l'esecuzione. Anche in questo caso la richiesta è stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito del procedimento penale 54549/13 Ignoti RGNR ed è diretta agli Stati Uniti d'America.

Al Ministro Orlando sono state, inoltre, rivolte per iscritto alcune richieste di approfondimento delle tematiche affrontate nel corso dell'audizione, nonché ulteriori elementi di informazione concernenti, tra l'altro, il trattamento penitenziario e gli eventuali benefici ricevuti da alcuni brigatisti.

A fronte di tali richieste il Ministero della giustizia ha successivamente fatto pervenire alcune prime risposte, in attesa di completare i necessari accertamenti istruttori.

6.2.7. L'approfondimento sullo stato di attuazione della "direttiva Prodi" è proseguito con l'audizione del Vice ministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero, svoltasi il 18 marzo 2015.

Nel corso dell'audizione, il Vice ministro ha segnalato che dalla ricognizione negli archivi delle strutture dipartimentali dell'amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze non risulta documentazione conferita all'Archivio di Stato o in procinto di esserlo, né tanto meno rimasta nella disponibilità dello stesso dicastero.

Per quanto concerne, invece, la Guardia di finanza, il Comando generale ha segnalato l'esistenza, nei propri archivi, di materiale documentale di interesse, relativo a specifiche attività di tipo investigativo, di *intelligence* o comunque, in generale, di servizio riconducibile al Caso Moro.

Come preannunciato nel corso dell'audizione, tale documentazione è stata fatta pervenire alla Commissione il 30 aprile 2015.

6.2.8. Il ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo si è concluso il 15 luglio 2015, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni Silveri.

Nel corso della sua relazione, il Ministro ha riferito che – a seguito della cosiddetta «direttiva Prodi» del 2 aprile 2008, della successiva direttiva della Presidenza del Consiglio del 23 febbraio 2011 e, da ultimo, della «direttiva Renzi» del 2 dicembre 2014 – il Ministero degli affari esteri ha condotto una capillare ricognizione documentale che ha interessato anche le sedi all'estero (circa 130 ambasciate e relativi consolati dipendenti), nonché gli uffici dell'Amministrazione centrale.

Tra aprile e giugno del 2015 sono stati declassificati e versati all'Archivio centrale dello Stato oltre 500 documenti, tutti digitalizzati e provvisti di appositi elenchi, per un totale di diverse migliaia di pagine. Si tratta di documentazione molto eterogenea: documenti su persone implicate o sospettate e diverse richieste di rogatorie internazionali relative a queste persone; telegrammi diplomatici che descrivono le reazioni dei vari Stati all'indomani del delitto, con interpretazioni divergenti circa i mandanti; segnalazioni provenienti da differenti Paesi, come ad esempio il Canada, la Svizzera, la Turchia, circa i presunti responsabili e il luogo dove sarebbe stato tenuto prigioniero Aldo Moro; corrispondenza di varia natura tra il Ministero degli affari esteri, la magistratura e le altre amministrazioni dello Stato.

Con questo versamento è stata completata la prima fase dell'operazione di ricerca, declassifica e invio. Nonostante sia stata fatta una ricognizione capillare quanto più possibile rigorosa, il Ministro non ha tuttavia escluso che vi siano ancora documenti da versare (tenuto conto che solo presso l'Archivio storico diplomatico vi sono circa 27 chilometri lineari di carte, che si sommano a quelle conservate presso gli archivi di tutta la rete diplomatica) ed ha assicurato la massima collaborazione ai lavori della Commissione.

Una seconda area di interesse affrontata nel corso dell'audizione ha riguardato le informazioni relative al caso Moro provenienti da servizi di *intelligence* stranieri. Si tratta di un patrimonio di informazioni particolarmente consistente e tuttora inesplorato, la cui procedura di declassifica richiede il consenso dei servizi originatori dei singoli atti.

Proprio per favorire il più sollecito e positivo esito di tale procedura, la Commissione ha chiesto al Ministro Gentiloni di disporre affinché la rete diplomatica nazionale si attivi attraverso idonei canali diplomatici. Sul punto, il Ministro ha comunicato di aver già interessato le ambasciate italiane per un'azione di sensibilizzazione presso le autorità locali e si è riservato di informare la Commissione circa i relativi esiti.

La relazione del Ministro si è conclusa con l'esame della posizione dei latitanti Alessio Casimirri e Alvaro Lojacono Baragiola.

Con riferimento al primo, il Ministero degli affari esteri, attraverso l'ambasciata a Managua, ha più volte manifestato la forte aspettativa che Casimirri possa essere estradato in Italia per scontare la sua pena e saldare il suo debito con la giustizia.

Da ultimo nel 2015, per due volte è stata rinnovata al Governo nicaraguense la richiesta di consegnare Casimirri: all'intervento effettuato il 25 marzo dall'ambasciatore Ricci presso il Viceministro degli esteri nicaraguense Orlando Gomez ha fatto seguito il passo del Sottosegretario Giro, che il 25 maggio, in occasione della sua visita a Managua, ha reiterato direttamente al Ministro degli esteri Samuel Santos Lopez l'attesa del Governo italiano per l'estradizione di Casimirri.

A tali interventi è corrisposto un atteggiamento di sostanziale chiusura da parte delle autorità nicaraguensi, che non ammettono né l'estradizione di un proprio cittadino all'estero – Casimirri è cittadino nicaraguense e ha perso la cittadinanza italiana nel 1988 – né la possibilità che sentenze straniere di condanna possano essere scontate

direttamente in Nicaragua. Quest'ultima soluzione era stata proposta dieci anni fa al Governo di Managua, che l'aveva respinta al pari delle altre.

Nel riconoscere l'oggettiva complessità della vicenda, che a suo giudizio presenta evidenti risvolti politici di grande rilievo in Nicaragua, il Ministro Gentiloni ha altresì sottolineato l'impegno – congiunto con il Ministero della giustizia – affinché Casimiri possa essere trasferito in Italia per scontare la sua pena detentiva.

Con eguale attenzione il ministero e, in particolare, l'ambasciata d'Italia in Svizzera hanno seguito il caso di Alvaro Lojacono Baragiola, di cui i giudici italiani, nell'estate del 1988, richiesero senza successo dapprima l'estradizione e successivamente l'esecuzione in Svizzera della pena inflittagli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro.

Parallelamente le autorità elvetiche aprirono un procedimento penale a carico di Lojacono Baragiola per gli stessi fatti; il procedimento venne poi sospeso nel 1989 per consentire l'acquisizione di nuove prove.

Dopo la condanna in via definitiva di Lojacono Baragiola all'ergastolo per l'omicidio Moro nel 1997, le autorità italiane chiesero alle controparti elvetiche di riaprire il procedimento sospeso e successivamente di eseguire la sentenza di condanna in territorio svizzero. Le richieste non furono accolte dalle autorità giudiziarie svizzere che adottarono una decisione definitiva sul caso quattro anni fa, il 30 settembre 2011. In particolare, il tribunale di appello ritenne che la mancanza di una base legale, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, non permettesse di assumere l'esecuzione della sentenza in via sostitutiva.

Rispondendo, infine, ad una domanda del deputato Cominardi riguardante le iniziative assunte per consentire alla Commissione di procedere all'audizione di Henry Kissinger, il Ministro Gentiloni ha riferito di aver avanzato alla rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti in Italia la richiesta pervenutagli dal presidente Fioroni, senza tuttavia ricevere risposta dall'ambasciata americana.

Al riguardo, il deputato Cominardi ha manifestato insoddisfazione per la risposta ricevuta, rilevando che oltre ai canali istituzionali, si sarebbero potuti proficuamente attivare contatti diretti in occasione della cerimonia all'American Academy di Berlino, dove l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stato insignito del "premio Kissinger 2015" da Henry Kissinger in persona, in presenza del Ministro degli esteri Paolo Gentiloni in rappresentanza del Governo (come riportato dal *Corriere della sera* del 19 giugno 2015). Si è, tuttavia, replicato da parte del presidente Fioroni che l'invito

ad intervenire in audizione costituisce un'iniziativa istituzionale e non può che essere trattata attraverso i canali istituzionali.

Il deputato Cominardi ha sottolineato l'importanza di poter ascoltare in audizione l'ex Segretario di Stato USA per fare chiarezza sulle dichiarazioni rese in giudizio, in qualità di testimone, da Corrado Guerzoni – per venti anni stretto collaboratore di Aldo Moro – circa espressioni minacciose rivolte da Kissinger a Moro nel 1974 in relazione alla sua azione politica. Dichiarazioni analoghe furono rese in giudizio anche dalla vedova di Moro⁵. A giudizio dello stesso Cominardi, è grave che a distanza di mesi non sia stata data alcuna risposta, nonostante la richiesta di attivazione di tutti i canali istituzionali, e che non sia stato possibile accogliere la proposta di inviare una delegazione della Commissione a Telfs-Buchen in Austria per incontrare Kissinger a margine del 63° *meeting* del *Club Bilderberg*, svoltosi in tale località dall'11 giugno al 14 giugno 2015.

Con riferimento ad una richiesta avanzata dal senatore Fornaro, il Ministro ha inoltre assicurato la disponibilità del personale diplomatico a collaborare, ove richiesto, nell'acquisizione di eventuale documentazione di interesse rinvenuta all'estero, come pure si è dichiarato disponibile a dare seguito a due richieste di approfondimento formulate dai deputati Grassi e Bolognesi.

6.3. *Le audizioni di componenti di cessate commissioni parlamentari di inchiesta*

6.3.1. Il secondo ciclo di audizioni – dedicato alla ricognizione dell'attività svolta dagli organismi parlamentari che, nelle passate legislature, si sono già occupati del caso Moro – si è aperto il 5 novembre 2014 con l'audizione dell'onorevole Gerardo Bianco, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, che venne istituita dalla Camera dei deputati sul finire della IX legislatura.

La Commissione operò per poco più di tre mesi, esattamente dal 4 febbraio al 13 maggio 1987, quando cessò i suoi lavori a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, senza avere approvato alcuna relazione.

⁵ Nel corso della seduta del 1° ottobre 1980 della prima Commissione Moro, la signora Eleonora Moro dichiarò: “È una delle pochissime volte in cui mio marito mi ha riferito con precisione che cosa gli avevano detto, senza dirmi il nome della persona. Adesso, provo a ripeterla come la ricordo: «Onorevole (detto in altra lingua, naturalmente), lei deve smettere di perseguire il suo piano politico di portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente. Qui o lei smette di fare questa cosa o lei la pagherà cara»”. La signora non precisò, tuttavia, né il tempo né il luogo dell'episodio.

Nel corso della sua relazione, il presidente Bianco ha preliminarmente precisato che la Commissione non ebbe modo di affrontare direttamente il caso Moro, anche perché già si prevedeva l'istituzione di una commissione che si sarebbe occupata della vicenda in maniera specifica. Ha, inoltre, ricordato che la Commissione chiese ed ottenne di ascoltare Stefano Delle Chiaie, che rispose in maniera ambigua e sfuggente e con il quale non furono comunque affrontate questioni di interesse diretto per il caso Moro.

Dalle audizioni dei responsabili dei servizi di informazione e sicurezza il presidente Bianco ricavò l'impressione che gli apparati di *intelligence* dell'epoca fossero impreparati e che i rispettivi capi non controllassero le organizzazioni loro affidate.

Il presidente Bianco ha anche succintamente rievocato la sua esperienza di autorevole esponente della Democrazia Cristiana all'epoca dei fatti. In tale veste, ebbe una serie di contatti con l'allora Ministro dell'interno Cossiga, che vide "molto turbato, molto preso da interrogativi". Ha escluso, tuttavia, che vi fosse una qualche debolezza nelle ricerche: vi era piuttosto impreparazione nell'analisi dei fenomeni.

Invitato dai senatori Gotor e Corsini ad indicare possibili aree di ulteriore indagine, l'auditò ha fatto riferimento all'esigenza di approfondire l'attività delle Brigate Rosse a Firenze, città di provenienza di alcuni comunicati, e la figura di Giovanni Senzani.

In diverse occasioni il presidente Bianco – anche in relazione ad un intervento critico del senatore Gasparri sul preteso coinvolgimento nella vicenda di potenze straniere – si è dichiarato convinto che le Brigate Rosse responsabili della morte e del sequestro di Moro siano state espressione di una realtà interna al Paese.

Nel rispondere ad alcuni quesiti formulati dal senatore Morra e dalla deputata Pes, il presidente Bianco ha, infine, ricordato il dibattito sulla cosiddetta "linea della fermezza".

A suo giudizio, non ci furono dubbi sul mantenimento di questa linea, anche se non marcarono tentavi di trattativa per giungere alla liberazione dell'ostaggio, soprattutto per il tramite di sacerdoti che avevano ricevuto messaggi delle BR; tali tentativi, però, non avrebbero comportato il riconoscimento politico delle Brigate Rosse.

6.3.2. Nelle sedute dell'11 e del 18 novembre la Commissione ha ascoltato il senatore Giovanni Pellegrino, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul

terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi nella XII e nella XIII legislatura

Il senatore ha esordito ricordando l'audizione di Corrado Guerzoni, stretto collaboratore dell'onorevole Moro e persona molto vicina alla sua famiglia durante i cinquantacinque giorni di prigionia.

In quella circostanza, nella XII legislatura, Guerzoni aveva formulato l'ipotesi che il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro fossero stati "appaltati" alle BR da un livello superiore, che egli individuava nell'Alleanza occidentale, riferendosi a Henry Kissinger, alla Francia e alla Germania. La Commissione Stragi, non potendo verificare tale ipotesi, aveva allora riaffermato la valutazione già espressa dalla precedente Commissione parlamentare d'inchiesta, secondo cui le BR erano un fenomeno nazionale che aveva individuato in Moro uno degli obiettivi dell'attacco allo Stato.

Il senatore Pellegrino ha, altresì, espresso la convinzione che l'azione di contrasto dello Stato durante la vicenda Moro fosse stata volutamente insufficiente e il clamore suscitato dalle parole del Presidente Oscar Luigi Scalfaro, che nel 1998 si era chiesto se lo Stato, pur catturando gli esecutori del sequestro e dell'assassinio di Moro, non avesse lasciato indenni i mandanti.

Ha ricordato che, durante i lavori della Commissione, la Procura di Roma conduceva le attività processuali del "Moro-sexies", concernente, tra l'altro, l'individuazione delle due persone a bordo della motocicletta Honda e le ragioni per le quali non era stato possibile ottenere l'estradizione dal Nicaragua di Alessio Casimirri.

Il presidente Pellegrino ha dichiarato di essersi formato il convincimento che, al di là delle operazioni di polizia da lui definite "di facciata", si fossero svolte trattative sotterranee, interrottesi però bruscamente; ha fatto riferimento a tale riguardo a contatti avviati con la criminalità organizzata (mafia, *'ndrangheta*, banda della Magliana).

A giudizio del senatore Pellegrino, il motivo del cambiamento di atteggiamento registrato in queste trattative ("torsione") andrebbe individuato nel contenuto del comunicato n. 6 delle BR, nel quale i rapitori – a differenza di quanto preannunciato nei comunicati diffusi all'inizio del sequestro – affermavano che non avrebbero reso pubblico quanto detto loro da Moro. Si tratta dell'ipotesi del "doppio ostaggio", secondo la quale la documentazione contenente le dichiarazioni di Moro ai suoi rapitori avrebbe costituito una sorta di secondo ostaggio, oltre allo stesso Moro.

Riguardo al cosiddetto memoriale di Moro, il senatore Pellegrino ha ricordato che l'unica copia rinvenuta è quella del covo di via Monte Nevoso a Milano, anche se da varie fonti risultava che fosse stato distribuito in copia alle varie "colonne" delle BR.

Il senatore ha rilevato, altresì, che le versioni sulle modalità della scoperta del covo milanese sono state varie e divergenti. La Commissione Stragi ascoltò il generale Bozzo, che diede una versione diversa da quella data dal generale Dalla Chiesa alla prima Commissione Moro: alla scoperta del covo si giunse a seguito del ritrovamento a Firenze, su un autobus, di un borsello contenente una pistola con la matricola abrasa, un libretto di circolazione di un ciclomotore, un mazzo di chiavi e ricevute di uno studio dentistico.

Al riguardo, il senatore Pellegrino ha segnalato che, dall'esame del fascicolo processuale relativo al suddetto ritrovamento, risultò che l'indagine era stata archiviata, che la rivoltella era stata rottamata e che non si era coltivato nessuno spunto – che pure, a suo giudizio, si sarebbe potuto trarre – utile ai fini dell'inchiesta sul caso Moro.

Il senatore ha poi ricordato di essere giunto, nel corso dell'attività della Commissione da lui presieduta, alla conclusione dell'esistenza di un tentativo di riorganizzare le BR lungo un asse Roma-Firenze, come indicato in una relazione della Commissione Stragi. La correttezza di una simile conclusione avrebbe trovato conferma un paio di anni dopo, nel tragico scontro a fuoco tra la polizia e i neobrigatisti Nadia Desdemona Lioce e Mario Gallesi.

A giudizio del senatore Pellegrino, rilevanti furono le dichiarazioni rese in audizione dal sostituto procuratore Gabriele Chelazzi sull'appartamento fiorentino nel quale si riuniva il vertice delle BR durante il sequestro Moro, con l'ipotesi che al vertice delle BR ci fosse già Giovanni Senzani. Risale a quel periodo la decisione della Commissione di inviare tutto il materiale acquisito alla Procura di Roma che – con grande rammarico del vicepresidente della Commissione Stragi, Manca – ha successivamente archiviato il relativo fascicolo.

Particolare importanza hanno assunto, secondo il ricordo del senatore Pellegrino, le dichiarazioni rese alla Commissione Stragi dal colonnello dei carabinieri Umberto Bonaventura con riferimento al ritrovamento delle carte di Moro nel covo di via Monte Nevoso: in quella occasione, il colonnello affermò di aver fotocopiato e inviato le carte al generale Dalla Chiesa e, successivamente, di averle rimesse a posto. Tali asserzioni, furono poi modificate dall'ufficiale in sede di interrogatorio da parte della Procura di Roma.

Rispondendo ad alcune domande, il senatore Pellegrino ha poi espresso l'opinione che la P2 non fosse il "regno del male" descritto nella Commissione presieduta da Tina Anselmi, ma nemmeno una associazione di disinvolti affaristi, come poi ha concluso l'autorità giudiziaria; a suo giudizio, era un luogo di rifugio dell'oltranzismo atlantico e, per quanto riguardava le forze armate, l'iscrizione alla P2 era una sorta di "super N.O.S.", un attestato di fedeltà atlantica necessario anche per progredire nella carriera.

Il senatore ha, inoltre, attribuito particolare importanza a uno scontro verificatosi nel 1978 tra l'ammiraglio Martini e l'allora Ministro della difesa, Attilio Ruffini, in relazione alla temporanea sparizione dalla cassaforte del Ministero della difesa della pianificazione segreta di *Stay behind*: a suo giudizio, non è da scartare l'ipotesi che tale documentazione possa essere stata considerata oggetto di scambio nel tentativo di giungere alla liberazione di Moro.

Quanto alle ipotesi sul luogo di prigionia dell'ostaggio, ha osservato che le condizioni fisiche del cadavere di Moro non paiono compatibili con le modalità di detenzione descritte dai brigatisti.

Rispondendo ad alcuni quesiti, ha espresso la convinzione che Igor Markevitch non fosse "il grande vecchio" delle BR; ha richiamato i rapporti di Senzani con apparati dello Stato fin dai primi passi della sua carriera; ha osservato che la decisione delle BR di non rendere pubbliche le dichiarazioni di Moro va ricondotta all'utilizzazione delle stesse quale merce di scambio; tornando sulla teoria del "doppio ostaggio", ha precisato che l'interesse ad entrare in possesso delle carte di Moro era tanto dei servizi segreti dei Paesi dell'alleanza occidentale, quanto di quelli del blocco orientale; ha dichiarato, infine, che fu un errore gravissimo la mancata audizione dell'onorevole Bettino Craxi da parte della Commissione Stragi.

6.3.3. Nella seduta del 2 dicembre 2014 la Commissione ha ascoltato in audizione il senatore Sergio Flamigni, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia istituita nell'VIII legislatura.

Egli è stato anche, nella XI legislatura, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2.

Il senatore Flamigni, coadiuvato dalla dottoressa Ilaria Moroni, direttrice del Centro di documentazione Archivio Flamigni, ha anzitutto illustrato le difficoltà

incontrate dalle precedenti Commissioni d'inchiesta, che, a suo giudizio, non poterono accedere a tutta la documentazione e non ricevettero sempre adeguata collaborazione da parte delle autorità di Governo.

Si è riferito, in particolare, alla mancata o parziale collaborazione, secondo la sua valutazione, di Giulio Andreotti e Francesco Cossiga, e alla scomparsa di materiale fotografico, documenti, bobine contenenti registrazioni telefoniche, nonché dei verbali delle riunioni del CIS, del CESIS e dei comitati di crisi.

Nell'affrontare l'ipotesi che il delitto sia stato "appaltato" alle BR da parte di forze internazionali, il senatore Flamigni ha ricostruito diffusamente i motivi della contrarietà manifestata alcuni anni prima del sequestro dal Segretario di Stato USA, Henry Kissinger, verso l'idea di Moro di creare un rapporto con l'opposizione comunista e di fronte al diniego di basi militari in Italia per aiutare Israele durante la guerra del Kippur.

Il senatore ha poi ricordato una serie di circostanze che hanno preceduto e accompagnato il rapimento di Moro: lo scioglimento del Nucleo antiterrorismo dei Carabinieri retto dal generale Dalla Chiesa; gli arresti di Curcio e Franceschini, con conseguente cambio della direzione delle BR, che venne assunta da Moretti; il rapimento di Guido De Martino; gli articoli dell'agenzia giornalistica OP di Mino Pecorelli circa il clima di allarme che si registrava a Roma; la mancata assegnazione di un'autovettura blindata a Moro; il ferimento dell'onorevole Publio Fiori; la nomina a capo della DIGOS della Questura di Roma del dottor Spinella; lo scioglimento del Servizio antiterrorismo della Polizia retto dal prefetto Santillo; la presenza, in via Fani, del colonnello Camillo Guglielmi e di autovetture intestate a società riconducibili ai servizi segreti.

A giudizio del senatore Flamigni, le forze di polizia non erano impreparate durante il sequestro Moro, ma mancavano di aggregazione e di coordinamento, il contributo del SISMI fu nullo e la magistratura fu impotente e "portata a rimorchio dal potere esecutivo".

L'auditò ha espresso l'opinione che la mancata pubblicazione da parte delle BR della parte del cosiddetto memoriale Moro relativa ad Andreotti "prefigura senza possibili dubbi i torbidi retroscena che sottendono il delitto Moro" e ha quindi analizzato in dettaglio il documento redatto da Steve Pieczenik, che per contrastare la strategia delle BR prevedeva tra l'altro di ridurre l'attenzione della stampa sul caso

Moro e mostrare che lo statista sequestrato non era indispensabile, svalutandone la figura.

Nelle risposte ad alcune domande rivoltegli nel corso della seduta, il senatore Flamigni ha dichiarato che Mario Moretti è un personaggio chiave che, a differenza del gruppo storico, riuscì ripetutamente a sfuggire all'arresto e che a suo giudizio era protetto dai servizi segreti. Ha affermato poi che il PCI, all'epoca, fu l'unico partito che capì il grande pericolo rappresentato non solo dalle BR, ma anche da Prima Linea e dal terrorismo nero. Ha detto di non avere conoscenze di possibili ruoli di servizi segreti e di forze che rimandano al mondo sovietico. Relativamente al covo o ai luoghi di prigionia dell'onorevole Moro, ha espresso la propria perplessità sulla circostanza che via Montalcini sia stata l'unica prigione di Moro, fornendo le ragioni di tale posizione.

Poiché durante la seduta, pur se non breve, non è stato possibile esaurire i temi che il senatore Flamigni intendeva presentare alla Commissione, è stato allegato al resoconto stenografico il testo della relazione da lui predisposta (35 pagine). I primi cinque capitoli di tale relazione sono stati illustrati nel corso dell'audizione, i successivi sette invece sono relativi ad ulteriori aspetti.

Nelle risposte ai 37 quesiti formulati per iscritto da componenti della Commissione successivamente all'audizione, il senatore Flamigni ha espresso alcune convinzioni. A suo parere, la circostanza che alla signora Moro, subito dopo l'agguato di via Fani, sia stato detto che il rapimento era opera delle BR, desta il sospetto di un progetto preordinato da tempo, con la partecipazione di elementi esterni alle BR; il riferimento al colonnello Giovannone in una lettera di Moro potrebbe essere interpretato come un'allusione a una pista israeliana nel sequestro; il rinvenimento dell'intero materiale di via Monte Nevoso fu, secondo Flamigni, ostacolato dal generale Dalla Chiesa o da uomini dei servizi segreti al suo seguito; Moretti, a giudizio del senatore, è stato il capo delle BR, ma "condizionato, manovrato e protetto" ed è stato anche una spia, "magari per sbarazzarsi di concorrenti politicamente più forti".

Sempre nelle risposte scritte, Flamigni ha sottolineato la rilevanza del brogliaccio della sala operativa del Viminale, mai acquisito, nonché l'importanza di approfondire le motivazioni per cui la sala operativa della Questura di Roma dispose l'invio in via Fani di un'autoradio che stazionava in via Bitossi, in attesa di scortare un magistrato (decisione che, a suo giudizio, consentì ai brigatisti di recuperare un furgone utilizzato per la fuga). Egli inoltre ritiene inverosimile quanto dichiarato da Morucci riguardo al furgone lasciato incustodito in via Bitossi.

In merito alla macchina stampatrice rinvenuta nella tipografia delle BR, proveniente da un ufficio dei servizi segreti, ritiene che non sia stata fatta chiarezza. Circa i luoghi di prigionia di Moro, secondo Flamigni ci sono indizi che possono portare a individuarli in via Montalcini, in via Gradoli e sul litorale di Palidoro-Focene. In particolare il covo di via Gradoli a suo parere si sarebbe potuto scoprire prima, grazie anche alla segnalazione di una inquilina che aveva riferito di aver udito, la notte del 18 marzo, segnali di trasmissioni *morse* provenienti dall'interno 11.

Sulla rilevanza di alcuni reperti di via Gradoli, il senatore Flamigni ha fatto riferimento al rinvenimento di un appunto manoscritto di Moretti con un numero telefonico di una immobiliare di via Monte Savello, alla chiave di un'automobile Jaguar con un talloncino recante il nome del titolare di un negozio in via Arenula, e a un documento contenente le istruzioni impartite dai servizi segreti israeliani per il maneggio e l'apertura delle buste esplosive.

In conclusione, il senatore Flamigni ha individuato, come elemento di continuità tra la fase del terrorismo della strategia della tensione e quella del terrorismo del caso Moro, l'obiettivo politico di impedire al PCI di accedere al governo del Paese, nonché la partecipazione di settori dei servizi segreti italiani ed esteri.

A tale ultimo riguardo, il senatore Flamigni ha ricordato il tentativo del servizio segreto israeliano – non accolto dalle BR di Curcio e Franceschini – di entrare in contatto con le BR nel 1973, riferito da Alfredo Bonavita.

6.3.4. Il 17 febbraio 2015 la Commissione ha ascoltato in audizione l'onorevole Luciano Violante, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia istituita nell'VIII legislatura

L'onorevole Violante ha voluto iniziare la propria relazione formulando alcune osservazioni preliminari.

La prima riguarda le difficoltà incontrate dalle precedenti Commissioni, anche a causa dell'insufficiente collaborazione ricevuta da quanti avevano avuto responsabilità nella vicenda per ciò che avevano o non avevano fatto.

In secondo luogo, ha sottolineato che tutto il caso Moro è caratterizzato da un elevato grado di complessità, che rende difficile per qualunque inchiesta giungere a conclusioni logiche e coerenti.

Inoltre, ha rilevato che un'organizzazione clandestina, quale le Brigate Rosse, è molto più permeabile di un'organizzazione democratica e che all'epoca c'era un evidente interesse politico di molti Stati a conoscere l'esito del sequestro Moro e i suoi effetti sul sistema politico nazionale.

Ha, quindi, sottolineato l'importanza di accertare se l'obiettivo della strategia di risposta al sequestro fosse avere Moro libero o sconfiggere le BR: si tratta di una questione che viene affrontata anche nella documentazione del consulente americano polacco, Steve Pieczenik, dalla cui lettura si ha l'impressione che la morte di Moro potesse accelerare la crisi dell'organizzazione terroristica.

Infine, ha osservato che è mancata la comprensione della gravità della tragedia, come hanno dimostrato le difficoltà di raccordo tra i magistrati.

Venendo al merito della vicenda, l'onorevole Violante ha concentrato l'attenzione su alcuni punti principali: la mancanza di coordinamento tra Polizia e Carabinieri; la scomparsa dagli atti del dottor Infelisi di alcune fotografie scattate nell'immediatezza dell'agguato di via Fani, dalle quali si sarebbero forse potuti identificare alcuni esponenti della *'ndrangheta* presenti sul luogo della strage, come appreso dall'intercettazione telefonica di Sereno Freato e Benito Cazona; il ritardo con cui si è proceduto all'ispezione dell'auto di Moro, dopo cinque giorni, con il rinvenimento di tre borse di Moro, oltre le due prelevate dai brigatisti; la superficialità con cui venne verificata la parola "Gradoli" nonostante le insistenze della signora Moro per più accurate verifiche; la scoperta del covo di via Gradoli, anche con riferimento a chi poteva aver avuto un interesse a che ciò avvenisse, con la singolare messinscena del telefono della doccia aperta, rivolto verso una sconnessione delle mattonelle del muro (la scoperta poteva segnare una rottura nelle BR ovvero essere un semplice diversivo per sviare l'attenzione degli inquirenti da altre aree).

L'onorevole Violante ha poi ricordato la presenza presso la tipografia Triaca di una stampante già in uso ad un'articolazione dei servizi di sicurezza e di un'altra apparecchiatura proveniente dal Ministero dei trasporti; la mancata consegna dei documenti relativi alle riunioni del CIS, del CESIS, dei comitati di crisi; gli insufficienti approfondimenti sul luogo di prigionia di Moro, tenuto conto che le limitatissime dimensioni della "prigione" di via Montalcini non sono compatibili con le condizioni "toniche" in cui venne recuperato il corpo di Moro; il ritardo della perquisizione, avvenuta il 4 ottobre 1978, dell'appartamento di via Montalcini, di proprietà della Braghetti, nonostante la segnalazione fosse pervenuta a luglio precedente; lo

scioglimento dell'Ispettorato antiterrorismo della Polizia, avvenuto nel gennaio del 1978, a seguito dell'introduzione di una legge sui servizi di sicurezza del 1977, che imponeva la soppressione degli uffici aventi compiti di informazione e sicurezza allora esistenti (ma che tuttavia non venne ritenuta ostativa all'istituzione dell'UCIGOS e del Nucleo antiterrorismo del generale dalla Chiesa); il fatto singolare che il decreto di nomina che imponeva una collaborazione dei corpi di polizia con il generale dalla Chiesa non fu comunicato né ai prefetti né alle strutture periferiche, per cui nessuno sapeva che doveva collaborare con lui e, per quanto il generale chiedesse collaborazione, non l'ottenne.

Rispondendo ad alcuni quesiti formulati dal deputato Grassi, l'onorevole Violante ha poi ritenuto meritevole di approfondimento l'ipotesi del cosiddetto "canale di ritorno", poco recepita dalle precedenti Commissioni, con riferimento a don Antonello Mennini e a Nicola Rana, nonché il ruolo svolto dal dottor Claudio Vitalone.

Inoltre, replicando ad un intervento del senatore Cervellini, non ha escluso che vi fosse qualcuno nell'apparato statale che potesse tenere informati i terroristi.

Ha, infine, dichiarato di non essere a conoscenza di relazioni tra Edgardo Sogno e gli ambienti dell'eversione di sinistra, né di un collegamento tra l'appartamento di via Gradoli e la famiglia Conforto nel caso Moro.

6.3.5. Il 15 aprile 2015 si è tenuta l'audizione dell'onorevole Claudio Martelli, che nell'VIII legislatura è stato componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

All'epoca dei fatti, Martelli era inoltre dirigente del Partito Socialista Italiano e, in tale veste, ebbe modo di seguire da vicino il dibattito svoltosi tra le forze politiche e le iniziative assunte dal segretario del partito, Bettino Craxi.

L'onorevole Martelli ha ricordato che, nel corso del Congresso del PSI, svoltosi a distanza di poche settimane dall'agguato di via Fani, Craxi aveva manifestato un orientamento contrario alla linea dell'intransigenza assunta nell'immediatezza degli eventi dal segretario del PCI Enrico Berlinguer e da quello della DC Benigno Zaccagnini.

Craxi basò tale orientamento, secondo l'onorevole Martelli, su una riflessione umanitaria e politica, in quanto non credeva che l'avvio di una trattativa per tentare di liberare Moro avrebbe provocato un collasso dello Stato democratico.

L'onorevole Martelli ha poi ricordato alcune dichiarazioni del generale Grassini circa l'apporto di mezzi aerei della NATO, dotati di attrezzature fotografiche sensibili alle fonti di calore, ritenute efficaci per l'individuazione di un'eventuale prigioniero di Aldo Moro lungo il litorale laziale; tali voli, tuttavia, sarebbero stati effettuati da aerei privi di simili apparati, perché mai montati.

Martelli ha quindi ripercorso le iniziative intraprese dal PSI per avviare non una trattativa con le BR, ma uno scambio di persone; ha definito la posizione del Presidente della Repubblica Leone – con il quale era in contatto il professor Vassalli – tutt'altro che in sintonia con quella della segreteria democristiana; ha rievocato i contatti con Amintore Fanfani, all'epoca Presidente del Senato, che manifestò, più che un dubbio, una vera e propria riserva nei confronti della posizione intransigente assunta dalla segreteria di Zaccagnini, Galloni, Pisanu e Salvi; ha fatto riferimento alla decisione di trasferire la sede dell'unità di crisi – guidata da Francesco Cossiga – dal Viminale al Ministero della Marina con la partecipazione dei servizi segreti, dell'esperto americano Steve Pieczenik e forse – come riferito da alcune fonti – di Licio Gelli; si è soffermato sul coinvolgimento dei servizi segreti cecoslovacchi, interessati alle vicende italiane per conto di quelli sovietici ed interessati a mantenere un canale di contatto con i servizi segreti americani, come documentato dalle vicende di Jiri Pelikan, ex direttore della televisione cecoslovacca, approdato in Italia al tempo della "Primavera di Praga", e da incontri a Praga di Mario Moretti; ha ricostruito i contatti di Claudio Signorile con Lanfranco Pace e Franco Piperno, avvenuti per il tramite del direttore de *L'Espresso*, Zanetti.

6.3.6. Il 22 aprile 2015 la Commissione ha ascoltato in audizione il senatore Vincenzo Ruggero Manca, vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nel corso della XIII legislatura.

Il senatore ha ricordato l'attenzione dedicata dalla Commissione Stragi all'attività di ricerca di Aldo Moro, alle trattative per la sua liberazione e, soprattutto, alla valutazione espressa dal Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, circa l'inadeguatezza dei brigatisti conosciuti rispetto all'intensità dell'offensiva condotta dalle BR contro le istituzioni per circa un ventennio.

In particolare, il senatore Manca ha ricordato che il figlio di Aldo Moro, il professor Giovanni Moro, riferì alla Commissione Stragi che l'ostaggio non era stato

mai oggetto di una trattativa e nemmeno di una ricerca e che analoghe considerazioni furono svolte da Claudio Signorile.

Il senatore si è quindi soffermato sull'importanza del comitato rivoluzionario della Toscana, sulla sua sede in Firenze, sul proprietario e sui frequentatori della sede, sulla connessione tra la scoperta del covo di via Monte Nevoso a Milano e alcuni ritrovamenti a Firenze, sulla possibilità che da Firenze si sia potuto gestire il sequestro e l'uccisione di Moro e, infine, sulla figura di Giovanni Senzani.

Personale amarezza ha, infine, espresso per l'archiviazione della segnalazione inviata dalla Commissione Stragi alla Procura della Repubblica di Roma con riferimento al ruolo di Giovanni Senzani nel caso Moro.

6.3.7. Nella seduta del 20 maggio 2015 si è tenuta l'audizione dell'onorevole Valter Bielli, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, istituita nel corso della XIII legislatura, nonché della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il “*dossier Mitrokhin*” e l'attività di *intelligence* italiana.

Nel corso della sua relazione, l'onorevole Bielli si è soffermato, in particolare, sulla figura e sulla latitanza di Mario Moretti e sulla figura di Giorgio Conforto.

Quanto al primo, ha ricordato preliminarmente che Mario Moretti era considerato un elemento pericoloso, legato alle Brigate Rosse, già nel 1972 eppure il dottor Infelisi ha dichiarato che, all'epoca delle indagini sul sequestro Moro, ignorava chi fosse. L'audito ha, quindi, espresso la convinzione che Moretti sia sfuggito per lungo tempo all'arresto non per insipienza o impreparazione degli inquirenti, ma per una precisa scelta.

Per ciò che concerne Giorgio Conforto, l'onorevole Bielli ne ha rievocato la particolare storia, iniziata nel 1932 con un arresto da parte della polizia fascista, proseguita con la sua riabilitazione da parte del regime, al punto che venne assunto, in qualità di funzionario, dal Ministero dell'agricoltura e nel 1941 il capo dell'OVRA ne parlava addirittura come di un uomo legato all'organizzazione; figura, tuttavia, nel *dossier Mitrokhin* sotto il nome di Dario e risulta anche che egli e la moglie abbiano ricevuto una importante onorificenza da parte dell'Unione Sovietica.

L'onorevole Bielli ha, però, escluso che Giorgio Conforto sia stato l'agente più importante del KGB in Italia e si è soffermato sul coinvolgimento suo – e di sua figlia Giuliana – nel caso Moro.

Al riguardo, si è spesso sostenuto che a casa di Giuliana Conforto al momento dell'arresto di Morucci e Faranda, vi fosse anche il padre. L'onorevole Bielli ha fatto però presente che la dottoressa Vozzi, la funzionaria di polizia che prese parte agli arresti nel covo di viale Giulio Cesare, dichiarò in audizione che Giorgio Conforto non era presente.

Quanto alle modalità con le quali venne acquisita l'indicazione di Gradoli quale possibile luogo di detenzione di Moro, l'audito ha formulato l'ipotesi – basata su opinioni personali – che una simile informazione potesse provenire da alcuni ambienti della massoneria, intenzionata ad intervenire in maniera propositiva rispetto ad alcune degenerazioni.

Rispetto alla figura di Giovanni Senzani e al suo eventuale ruolo nel caso Moro, l'onorevole Bielli ha espresso la convinzione che la verifica della sua partecipazione alle Brigate Rosse in epoca anteriore al 1978 meriti attenzione.

6.3.8. Il 3 giugno 2015 la Commissione ha ascoltato in audizione l'onorevole Salvo Andò, vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 e componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi.

Nel corso della sua relazione, l'onorevole Andò ha preliminarmente ricordato la nota partecipazione, nei comitati che coordinavano le attività investigative, di numerosi iscritti alla P2; ha osservato che la Commissione presieduta da Tina Anselmi non riuscì ad acquisire elementi utili per comprendere se e in che misura la P2 abbia condizionato le attività svolte per la liberazione di Aldo Moro; ha precisato che l'interesse della Commissione ad approfondire la vicenda si era affievolito durante i lavori della stessa nella IX legislatura, poiché non si era riuscito ad acquisire la prova di un coinvolgimento di Licio Gelli.

L'onorevole Andò ha, quindi, esaminato l'ipotesi che la P2 sia potuta intervenire per condizionare o orientare il dibattito sulla cosiddetta "linea della fermezza".

In proposito, l'audito ha rievocato le vicende del *Corriere della sera* dell'epoca, soprattutto dopo l'avvento di Tassan Din, e il contesto dell'omicidio di Tobagi. Al riguardo, rispondendo ad un quesito formulato dal deputato Grassi, l'onorevole Andò ha dichiarato di essere a conoscenza della possibilità che a Walter Tobagi sia stato proposto dalle BR di realizzare un'intervista ad Aldo Moro durante il sequestro, ma di

non ritenere che vi sia un collegamento tra il rifiuto opposto dal giornalista e la sua uccisione.

L'audito ha sottolineato anche la presenza egemonica del gruppo di Gelli all'interno del *Corriere*, che assicurava al «venerabile» uno strumento formidabile per condizionare le vicende della politica italiana.

Sul punto l'onorevole Andò ha ricordato che nel corso di un incontro con Bettino Craxi Gelli dichiarò minacciosamente di essere in grado di condizionare non soltanto il *Corriere*, ma buona parte della stampa italiana.

6.4. *Le audizioni di magistrati ed ex magistrati*

6.4.1. Il 12 e il 13 novembre 2014 si è tenuta l'audizione del dottor Luigi Ciampoli, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, che nel corso della seduta è stato assistito dal dottor Otello Lupacchini, Sostituto procuratore generale presso la medesima Corte di appello.

Il dottor Ciampoli è stato ascoltato con riferimento alle indagini condotte a seguito di alcune dichiarazioni rese all'agenzia ANSA dall'ispettore della Polizia di Stato in quiescenza Enrico Rossi, in merito alla presenza, in via Fani, a bordo di una moto, di due uomini dei servizi segreti, al comando del colonnello Camillo Guglielmi, anch'egli presente nelle vicinanze del luogo dell'agguato.

Il Procuratore generale ha ricordato preliminarmente di aver chiesto gli atti alla Procura di Roma, riscontrando così che su una notizia arrivata nel 2010 dalla Procura di Torino nel 2012 vi era stata un'indicazione della Procura di Roma alla Questura di Roma di accertamenti sul personaggio identificato a Torino in Fissore, e solo nel 2013, a seguito di sua iniziale richiesta di notizie, vi era stata la coassegnazione dell'indagine al sostituto Procuratore della Repubblica Palamara, laddove invece la prima designazione era stata effettuata nei confronti del solo Procuratore aggiunto Capaldo. A seguito di ulteriore richiesta di notizie, erano stati trasmessi alcuni atti avvertendo la Procura generale della Corte d'appello di Roma che per altri vi erano indagini coperte da segreto istruttorio.

Il dottor Ciampoli ha dichiarato di non aver condiviso, sotto il profilo giuridico, la procedura seguita dalla Procura di Roma, ritenendo che nella fattispecie il segreto istruttorio non fosse opponibile al Procuratore generale. Decise, quindi, di intervenire

con l'avocazione del fascicolo e di ricontrollare ogni singolo particolare che poteva essere sfuggito a precedenti indagini.

In tale contesto emersero circostanze non incoraggianti: a titolo esemplificativo, il dottor Ciampoli ha ricordato di aver scoperto che l'apparecchiatura utilizzata per tenere sotto controllo la linea telefonica dell'ingegner Alessandro Marini – un testimone della strage di via Fani che aveva dichiarato di aver ricevuto minacce – si trovava ancora presso l'abitazione di quest'ultimo, malgrado fossero trascorsi trentasei anni e ci fossero state sollecitazioni a ritirare l'apparecchio.

Il Procuratore generale e il dottor Otello Lupacchini (anch'egli presente all'audizione) hanno, quindi, dettagliatamente riferito le indagini condotte in merito all'ipotesi investigativa che aveva condotto l'ispettore Rossi ad identificare in Antonio Fissore uno dei due occupanti della moto Honda presente in via Fani; gli accertamenti svolti con riferimento a quest'ultimo; gli approfondimenti eseguiti sulla dinamica della strage e sul ruolo del colonello Camillo Guglielmi, del signor Bruno Barbaro e dell'esperto inviato dal Dipartimento di Stato statunitense Steve Pieczenik.

Le dichiarazioni rese da quest'ultimo in alcune interviste non erano state, a giudizio del dottor Ciampoli, debitamente approfondite e ciò ha indotto a richiedere alla Procura di Roma un approfondimento ai fini della configurazione a carico di Pieczenik del reato di concorso, in qualità di ispiratore, nell'omicidio di Aldo Moro.

Anche alla luce dei contenuti di un colloquio che il regista Martinelli ha dichiarato di aver avuto con Licio Gelli, il Procuratore generale ha espresso la convinzione che l'uccisione del presidente Moro non fu un omicidio legato solo alle Brigate Rosse e che, oltre a queste e ad agenti dei servizi deviati italiani, in via Fani vi fosse la presenza anche di servizi di altri Paesi interessati, se non a determinare un processo di destabilizzazione dello Stato italiano, quantomeno a creare del caos.

Quanto al bar Olivetti, il dottor Ciampoli ha riferito che all'epoca non vennero fatti accertamenti specifici, nonostante vi fossero aspetti degni di approfondimento: il bar, infatti, era stato chiuso due anni prima della strage di via Fani, però le sue strutture, le fioriere, le decorazioni erano rimaste inalterate e lasciate fuori; inoltre, qualche giorno dopo la strage sarebbe stato riaperto, con una conduzione del locale identica a quella precedente.

Inoltre, in relazione ad un intervento del deputato Garofani e del senatore Gotor, il dottor Lupacchini ha osservato che non è utilizzabile in un procedimento penale il documento del SISMI datato 26 marzo 1978, nel quale si afferma che «una fonte aveva

riferito di aver visto, subito dopo l'eccidio in via Mario Fani, un giovane dalle caratteristiche identiche a quelle di Henry [sic] De Luca, già da tempo ritenuto elemento irregolare delle Brigate Rosse».

Nel corso dell'audizione il senatore Gasparri ha richiamato la verità giudiziaria desumibile dalle sentenze pronunciate, dichiarandosi convinto che siano state le Brigate Rosse, con la loro collocazione culturale, internazionale e interna, le responsabili della strage di via Fani e del successivo omicidio di Moro.

6.4.2. Il 20 novembre 2014, con l'audizione del dottor Luciano Infelisi, il primo magistrato ad intervenire sul luogo della strage di via Fani, la Commissione ha approfondito l'impostazione iniziale delle indagini svolte sul sequestro di Aldo Moro e sull'eccidio degli uomini della sua scorta.

Al riguardo, l'ex magistrato ha rammentato la strategia "attendista" seguita – a tutela dell'ostaggio – dal Procuratore generale di Roma, che durante le fasi del sequestro intratteneva rapporti diretti con esponenti politici. Per effetto di tale strategia – concordata tra il Procuratore generale Pascalino e il Presidente del Consiglio Andreotti – gli ordini di cattura emessi nei confronti dei brigatisti vennero eseguiti dopo circa un mese, proprio per "non irritare" il nucleo terrorista che aveva agito.

Il dottor Infelisi ha, inoltre, precisato che i rapporti tra il Procuratore generale Pascalino e il Presidente Andreotti si inserivano nell'ambito della disciplina prevista dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59⁶, e di una collaborazione ovvia tra potere politico e autorità giudiziaria.

Rammentato il basso livello di efficienza degli uffici giudiziari e il clima di minor collaborazione allora esistente tra le forze di polizia, l'auditore si è soffermato sulla dinamica dell'azione di via Fani, in merito alla quale ha affermato che non vennero all'epoca rilevati sulle autovetture colpite elementi particolarmente utili per le prime indagini, mentre da alcune testimonianze emersero indicazioni sulla elevata perizia di chi aveva eseguito l'attacco e vennero ipotizzate presenze di soggetti stranieri.

L'ex magistrato ha ricordato che l'ipotizzata presenza di una moto e di fiancheggiatori fu presa in attenta considerazione e ha, altresì, precisato di non avere

⁶ Convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 (in G.U. 19 maggio 1978, n.137). L'articolo 4, nell'introdurre nel codice di procedura penale dell'epoca l'articolo 165-ter, prevedeva tra l'altro la facoltà del Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria appositamente delegati, di chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione di determinati delitti contro la personalità dello Stato.

personalmente avuto parte in alcuna trattativa; maturò inoltre il convincimento che due dei collaboratori più stretti di Moro, Sereno Freato e Nicola Rana, non mostrassero un atteggiamento collaborativo sulle iniziative intraprese dalle autorità.

Il dottor Infelisi ha poi affermato di non aver registrato interferenze di soggetti esterni sulle Brigate Rosse, a livello operativo, materiale e concreto, pur ricordando che i servizi segreti di allora gli comunicarono che c'era all'estero, in Cecoslovacchia, un campo di addestramento di terroristi che operavano in Italia.

Non ebbe, inoltre, sentore di attività dispiegate da ambienti piduisti, né ebbe contatti con l'esperto americano Steve Pieczenick, che partecipò a uno dei comitati istituiti presso il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'audizione sono stati esaminati anche altri particolari riguardanti più direttamente lo svolgersi dell'evento, quali la presenza dell'autovettura Austin Morris in via Fani, il suo eventuale ruolo nella dinamica dell'azione terroristica e la sorte di un rullino fotografico recante immagini del teatro della strage, portato alla sua attenzione.

Quanto all'autovettura, il dottor Infelisi ha dichiarato di non disporre di alcun elemento, mentre per la vicenda del rullino fotografico egli ha rammentato di aver appreso dalla moglie dell'autore delle foto, una giornalista, che esse erano state scattate intorno alle ore 10-10,30 e, quindi, non nell'immediatezza dei fatti; egli stesso, dopo aver esaminato i fotogrammi unitamente al dottor Spinella, dirigente della DIGOS, ebbe modo di constatare che il teatro dell'evento appariva popolato da una molteplicità di soggetti e di mezzi.

Ritenne, comunque, di affidare il materiale fotografico al dottor Spinella per far effettuare un controllo.

Quanto all'esecuzione (avvenuta solo il 17 maggio) dei provvedimenti relativi alla tipografia di via Pio Foà, il dottor Infelisi ha motivato il lungo intervallo tra la loro emanazione e l'intervento con necessità organizzative della polizia giudiziaria. Il deputato Grassi ha osservato, al riguardo, che gli ordini di perquisizione recano una datazione della magistratura anteriore al 18 aprile 1978 e una datazione posticipata dell'UCIGOS, modificata manualmente quattro volte.

In merito al noto *blackout* telefonico verificatosi durante l'azione del sequestro, l'ex magistrato ha sostenuto che non emersero elementi concreti attestanti attività di sabotaggio; vi sarebbe stata, tuttavia, una non pronta risposta della SIP a talune esigenze dell'indagine.

Infine, sulle modalità della scoperta del covo di via Gradoli, egli ha dichiarato di non avere riscontri sull'ipotesi di un sabotaggio dall'interno dell'organizzazione, rilevando peraltro che, se vi fosse stato realmente, l'autore avrebbe potuto essere individuato dagli stessi brigatisti.

6.4.3. Il 17 dicembre 2014 si è tenuta l'audizione del dottor Rosario Priore, che ha sviluppato un'articolata analisi delle possibili ragioni che condussero a individuare Aldo Moro quale vittima di un sequestro, le cui attività preparatorie, secondo l'ex magistrato, erano state così impegnative che la scelta dell'obiettivo non avrebbe potuto essere compiuta in un breve lasso di tempo.

Il dottor Priore ritiene che la scelta non sia stata compiuta in modo autonomo dalle Brigate Rosse, ma, in ipotesi, dettata da un livello superiore, non necessariamente nazionale.

In quegli anni, secondo la riflessione dell'ex magistrato, vi erano ambienti internazionali che avvertivano l'esigenza di eliminare tutti i personaggi che orientavano in una certa direzione le scelte di politica estera. Moro, a suo giudizio, era riuscito ad aprire spazi significativi per il nostro Paese e ciò incrinava il monopolio americano.

Strettamente connesse a queste considerazioni sono le valutazioni sul cosiddetto "lodo Moro", che il dottor Priore ritiene aver assicurato alle formazioni della resistenza palestinese un certo margine di movimento nel nostro territorio.

Con l'arresto a Ortona di tre soggetti italiani intenti a trasferire armi per i palestinesi, l'efficacia del lodo Moro si sarebbe esaurita e ne derivarono conseguenze significative sui rapporti internazionali. In tale quadro, il dottor Priore ha citato un documento sequestrato a Giovanni Senzani (il cosiddetto "olografo Senzani") che riprendeva la storia della politica di quel tempo e menzionava le potenze che giocavano una partita nel Mediterraneo e, quindi, anche sul territorio nazionale.

Al riguardo, l'ex magistrato ha riferito che Senzani aveva assistito a un incontro internazionale, presieduto dal vice responsabile dell'OLP, da cui emergeva un terzo attore sulla scena internazionale, vale a dire le linee governative socialdemocratiche, con l'intento di fraporsi tra gli Stati capitalisti e quelli comunisti.

Dopo queste riflessioni di carattere generale, il dottor Priore si è soffermato su alcune questioni specifiche, replicando ai quesiti formulati da componenti della Commissione.

In particolare, il dottor Priore ha ricordato quanto riferito dall'ammiraglio Martini circa la scoperta al Ministero della difesa, durante il sequestro di Moro, che l'armadio dove erano contenuti i piani di difesa del Paese, ivi inclusi i piani di reazione delle forze come Gladio, era completamente vuoto. Ad una simile scoperta l'ammiraglio ebbe una sorta di mancamento; dopo qualche tempo, tutte le carte tornarono al loro posto. Al riguardo, il dottor Priore ha affermato che la magistratura non avrebbe potuto svolgere indagini per mancanza di competenza.

Con riferimento alla collaborazione di Elfino Mortati, autonomo fiorentino che condusse i magistrati, nel corso di un sopralluogo, in prossimità di via Caetani, il dottor Priore ritiene che il luogo di detenzione di Moro non possa identificarsi unicamente in via Montalcini, non solo perché nel sequestro di Schleyer a opera della RAF, per molti versi analogo, le modalità di tenuta dell'ostaggio furono diverse, ma anche perché le condizioni *post mortem* di Aldo Moro non deponevano per una prigionia troppo rigorosa, tale da impedirne totalmente la mobilità.

Sulle modalità di successiva individuazione del covo di via Montalcini e sulle non soddisfacenti attività investigative dispiegate, il dottor Priore ha dichiarato che, allo stato degli atti, della situazione esistente e della preparazione delle forze di polizia, molta di quella che può sembrare sciatteria e superficialità può essere imputata unicamente a impreparazione.

Una figura, quella di Senzani, ha attraversato l'audizione, sia per i rapporti internazionali coltivati, come accennato, sia per il ruolo effettivamente svolto all'interno delle Brigate Rosse, sia infine per il rapporto eventuale con ambienti di *intelligence*, ritenuto non improbabile dal dottor Priore.

Il magistrato ha riferito, infine, che i colleghi di Firenze svolsero indagini sulla colonna romana, ma ciò che fecero non venne mai confrontato né posto in relazione con le indagini svolte dalla Procura di Roma e, al riguardo, il dottor Priore ritiene che non vi sia stato dialogo tra le Procure e quindi nessun collegamento investigativo.

6.4.4. Anche il dottor Antonio Marini, all'epoca dell'audizione Procuratore generale facente funzioni presso la Corte d'appello di Roma, è stato ascoltato in due sedute, il 18 febbraio e il 4 marzo 2015.

Il dottor Marini ha preliminarmente manifestato l'intenzione di riferire solo in ordine ai procedimenti cui ha partecipato direttamente quale pubblico ministero ("7 aprile", "Metropoli", processo ad Alvaro Loiacono e a Germano Maccari).

Il magistrato ha, quindi, posto l'attenzione sull'attività svolta per l'individuazione del quarto uomo di via Montalcini, affermando che la ricerca di questa figura si era protratta per molti anni, perché non vi era stata la possibilità di giungervi attraverso le indagini di polizia giudiziaria e neanche attraverso apporti collaborativi, soprattutto quelli di Morucci e Faranda, caratterizzati da incertezze e lacune.

Il dottor Marini ha osservato, inoltre, che l'individuazione del quarto uomo, cioè di Maccari, permise di ottenere indicazioni definitive sulla prigionia di Moro, perché prima nessuno dei brigatisti aveva fatto ammissioni sul punto.

Il magistrato ha rammentato che Germano Maccari venne individuato per la sottoscrizione di un contratto con la società erogatrice di energia elettrica, sicuramente attribuibile a lui attraverso una perizia grafica intervenuta ormai nella fase dibattimentale e che questa svolta processuale indusse l'imputato a rendere confessione piena, nonostante la precedente negativa.

Il dottor Marini ha riferito che in quel periodo vi furono le dichiarazioni di Saverio Morabito, secondo cui in via Fani vi sarebbe stato anche Antonio Nirta. Poiché la presenza di un soggetto spurio in un'azione delle Brigate Rosse aveva sollevato le rimostranze dei brigatisti, interrogati sul punto, il dottor Marini ha dichiarato di averli sollecitati a rendere esplicito nelle aule dibattimentali che le loro azioni non avevano registrato presenze estranee, ottenendo in tal modo aperture significative, quali le dichiarazioni della Balzerani sulla dinamica di via Fani e quelle della Braghetti sulla permanenza di Moro in via Montalcini per l'intera durata del sequestro e sui ruoli svolti dai singoli nell'omicidio.

Altri temi di indagine sviluppati hanno riguardato la presenza delle due persone a bordo della moto Honda in via Fani e quella di una terza persona, ancora impunita, che stava a bordo del furgone utilizzato dai brigatisti.

In merito al primo argomento, il dottor Marini ritiene che i brigatisti, con il loro atteggiamento, volessero salvaguardare i loro compagni, in quanto a bordo della moto vi erano persone di cui non volevano fare i nomi, pur se vi sono testimonianze attestanti la presenza del mezzo. Il dottor Marini ha rammentato che il contenuto delle dichiarazioni di Morabito su Nirta non era stato accertato, pur se si era agito nei confronti dei brigatisti a che rendessero ulteriori dichiarazioni.

Nella seconda audizione, il dottor Marini è ritornato sull'argomento della moto Honda, ribadendo che i brigatisti dichiaranti erano stati reticenti sul punto. Il magistrato ha sottolineato, inoltre, che questo aspetto dell'indagine è oggetto delle nuove indagini

che la Procura generale di Roma avrebbe svolto, nei giorni successivi all'audizione, a seguito della revoca della richiesta di archiviazione, in precedenza formulata dallo stesso Ufficio.

Nel riferire su argomenti affrontati dai Commissari, il dottor Marini ha quindi esposto l'attività a suo tempo svolta nei confronti di Alessio Casimirri, per il quale erano state rifiutate dal Nicaragua sia una rogatoria sia l'estradizione, ma da cui erano state raccolte informazioni da parte di funzionari del SISDE, dalle quali erano emersi intenti di inquinamento delle indagini e nessuna apertura.

6.4.5. Il dottor Franco Ionta è stato ascoltato dalla Commissione nell'arco di due sedute, il 24 febbraio e il 3 marzo 2015.

Nel corso della prima seduta, il magistrato si è soffermato sull'individuazione di Germano Maccari, sull'esito della missione per il contatto con Alessio Casimirri e sulla vicenda di Alvaro Loiacono Baragiola, divenuto cittadino svizzero.

L'auditore ha esposto anche una questione di carattere metodologico, concernente la difficoltà, per il modo in cui sono strutturati gli uffici giudiziari, di reperire i vari procedimenti e verificare lo stato delle indagini, se non altrimenti note.

Per tale motivo, il dottor Ionta ha consegnato alla Commissione, in seduta, copia dell'indice generale del procedimento n. 3349/90 (attivato a seguito del rinvenimento delle carte di Moro in via Monte Nevoso) e del procedimento n. 6065/98 (contenente gli esiti di indagini articolate, tra cui quelle su soggetti forse identificabili con i due occupanti della moto in via Fani, la vicenda del musicista russo Igor Markevitch, oltre alla questione del cosiddetto *dossier* Havel).

Sono stati inoltre messi a disposizione dell'inchiesta parlamentare la sentenza di condanna di Demetrio Perrelli (responsabile del reato di calunnia per aver dichiarato che i Carabinieri avevano rinvenuto il memoriale di Moro nascosto dietro un pannello nel covo di via Monte Nevoso già nel 1978) e due richieste di archiviazione relative, rispettivamente, agli elementi emersi nel corso delle audizioni del 2000 di Franco Piperno e Umberto Bonaventura dinanzi alla Commissione Stragi e al coinvolgimento di Senzani nel rapimento e nell'omicidio di Aldo Moro.

Nel corso della seconda seduta, vi è stata da parte del dottor Ionta un'ulteriore produzione documentale, riguardante il procedimento n. 15621 del 1993, sfociato nei procedimenti relativi a Germano Maccari e Raimondo Etro, in cui vennero trattate anche svariate altre vicende, quali il ruolo di Rita Algranati nell'agguato di via Fani, le

dichiarazioni assunte da soggetti che intendevano riferire su vari argomenti comunque connessi con il caso Moro, la missione di personale del SISDE in Nicaragua per un contatto con Alessio Casimirri e i suoi esiti.

Il magistrato ha ribadito che i procedimenti raccolgono molto materiale e per questo può essere difficile, quando vi è la richiesta di un determinato documento, individuare quale sia il procedimento nel quale esso è contenuto.

Nel corso dell'audizione, sempre in riferimento al procedimento predetto, veniva esaminato a lungo il contenuto di un appunto trasmesso alla Procura di Roma dalla Commissione Stragi, recante informazioni, acquisite riservatamente, sul tipo di munizionamento impiegato in via Fani e sulla eventuale provenienza, nonché altre informazioni slegate dal contesto.

In merito, il dottor Ionta ha riferito che l'attività istruttoria svolta a suo tempo non aveva consentito utili approfondimenti. L'appunto, secondo la valutazione del magistrato, conteneva informazioni derivate, non frutto di attività di indagine propria, ma scaturente dall'accesso, forse, al contenuto della perizia balistica relativa alle armi impiegate nell'agguato di via Fani. Diversi componenti della Commissione, tra i quali i senatori Corsini e Buemi, hanno tuttavia segnalato l'anomalia del contenuto dell'appunto e avanzato l'ipotesi che il riferimento al deposito di armi potesse, in realtà, costituire una sorta di "messaggio in codice", che solo determinate persone avrebbero potuto decifrare.

L'auditò si è espresso anche sulla possibilità che all'agguato di via Fani abbiano preso parte anche soggetti estranei alle Brigate Rosse, manifestando perplessità in proposito: egli ritiene, infatti, che non sia pensabile che a un'operazione del genere, la maggiore attuata dalle Brigate Rosse dall'inizio della loro storia, potesse partecipare una persona che non avesse un percorso politico, che non fosse un brigatista consolidato, che non fosse un brigatista accreditato dal vertice dell'organizzazione. Su tale opinione il deputato Grassi si è dichiarato in disaccordo.

Riguardo alla motocicletta con due persone a bordo notata da alcuni testimoni, il dottor Ionta ha affermato, in risposta a un quesito postogli: "Io penso che questa moto sia passata in via Fani, perché non è pensabile che qualcuno tiri fuori un episodio non avvenuto. Ho molti dubbi, direi quasi insuperabili, però, sul fatto che questa moto abbia avuto un ruolo specifico nell'azione di via Fani."

È stata, inoltre, affrontata la questione della "accidentalità" dell'evento che consentì la scoperta del covo di via Gradoli; in proposito, il dottor Ionta ha espresso

dubbi, perché, a suo parere, le Brigate Rosse avevano sempre improntato la loro condotta a una maniacalità ossessiva, tanto da poter far escludere atteggiamenti superficiali nel quotidiano, sostenendo che proprio la meticolosità operativa spinge a escludere la presenza di estranei rispetto all'organizzazione nelle condotte criminose. Come pure ha dichiarato di ritenere la presenza di infiltrati tra i brigatisti un fenomeno limitato e concentrato nei primissimi anni Settanta. Sul punto si sono dichiarati in disaccordo i deputati Grassi (che ha ricordato il caso di Francesco Marra) e Carra (che ha richiamato la tesi di una possibile eterodirezione dello stesso Mario Moretti).

Rispondendo ad alcuni quesiti formulati dal deputato Bolognesi, il magistrato ha ricordato l'esame di taluni atti trasmessi dalla Procura di Brescia con riferimento alla struttura segreta denominata "Anello" o "Noto servizio", il cui responsabile sarebbe stato Adalberto Titta. Nel precisare che il fascicolo venne archiviato, il dottor Ionta ha manifestato scetticismo circa la reale esistenza di una simile struttura.

Su sollecitazione del senatore Gotor, il magistrato ha poi dichiarato di essere convinto della presenza della nota moto Honda in via Fani, ma di non essere certo che da quella moto siano stati esplosi colpi all'indirizzo di Alessandro Marini.

6.4.6. Con l'audizione del dottor Giovanni Salvi, tenutasi il 24 febbraio 2015, la Commissione ha approfondito l'esame delle indagini relative all'archivio-deposito di pertinenza del Ministero dell'interno, scoperto nel 1996 a Roma, in cui si rinvennero, tra gli altri, numerosi documenti provenienti dall'Ufficio Affari Riservati, ivi incluso un compendio documentale di specifico interesse per l'inchiesta sul caso Moro.

Al riguardo, il dottor Salvi ha precisato che il suo impegno nel caso Moro era derivato esclusivamente dal fatto di essersi imbattuto in quelle indagini, soprattutto nel processo Pecorelli e nelle vicende che dal covo di via Monte Nevoso conducevano all'omicidio Pecorelli.

Un altro profilo di interesse riguardava le indagini sull'operazione Gladio e sull'ipotesi che, oltre a quella struttura, ve ne fossero state altre, sia di tipo militare, sia non militari.

Il dottor Salvi ha affermato che quelle indagini portarono a ritenere che, pur se erano esistite altre strutture riconducibili a Gladio, era divenuto estremamente difficile ricostruire quelle vicende, perché in un determinato periodo venne ristrutturato l'archivio del Servizio e mutate anche le finalità operative della struttura in questione.

Il magistrato ha riferito che tra la documentazione rinvenuta vi fu quella che ricollegava la lista dei 622 membri dell'operazione Gladio a via Monte Nevoso, dal titolo della cartellina di archivio contenente gli atti e che il fatto destò l'attenzione degli inquirenti, sia per i profili riguardanti il caso Moro, sia per la parte che riguardava Gladio.

Il dottor Salvi affermava che la lista dei 622, ritenuta incompleta dagli inquirenti, venne predisposta nel 1990 per consegnarla all'autorità giudiziaria, quando l'autorità politica decise di rivelare l'esistenza di Gladio e che, pertanto, quando fu fatta la richiesta della lista dei nominativi dei cosiddetti gladiatori, ciò venne collegato al caso Moro perché nel memoriale vi era un riferimento, incomprensibile nel 1978 se non a chi già era a conoscenza dell'esistenza di Gladio.

In tal modo, così proseguì la ricostruzione del dottor Salvi, venne ritenuto che nel momento in cui vi era la richiesta di redigere la lista dei 622, questa fosse stata posta in relazione con il caso Moro, ma l'autore della correlazione, un funzionario di Polizia, non rese completamente chiara la ragione dell'annotazione, facendo riferimento a un'intuizione investigativa. Il dottor Salvi ha dichiarato di ritenere possibile che esistessero altri archivi, non formali, analoghi a quello della circonvallazione Appia, non potendosi escludere l'eventualità.

L'audizione è stata integrata da ulteriori risposte scritte ai quesiti successivamente posti. Uno di essi riguardava la corretta gestione e la completezza dei documenti relativi a Gladio. Al riguardo, il dottor Salvi ha riferito che, all'esito di attente indagini, si accertò che archivi contenenti riferimenti ai soggetti appartenenti alla rete Gladio erano esistiti in epoca risalente e furono soppressi nel 1973, allorquando emersero sospetti di compromissione di appartenenti all'organizzazione in fatti di eversione.

Altro quesito riguardava la correlazione tra il covo di via Monte Nevoso e la lista dei 622, ma il dottor Salvi ha dichiarato che non individuò ragioni diverse da quella della connessione tra i due eventi derivante dalla scoperta del memoriale, né gli risultava fossero emersi collegamenti operativi tra la vicenda Moro e Gladio, almeno per le indagini da lui svolte.

Infine, per quanto riguarda la vicenda della struttura denominata "Anello", oltre a momenti di minor coordinamento tra le Procure di Brescia e di Milano, il dottor Salvi ha riferito che né l'autorità giudiziaria di Brescia, né quella romana avevano ritenuto che vi fossero elementi per affermare l'esistenza di una organizzazione così denominata.

6.4.7. L'audizione del dottor Tindari Baglione, svoltasi l'11 marzo 2015, si inquadra nell'attività di approfondimento della cosiddetta "pista fiorentina", riguardante i collegamenti esistenti tra la gestione del rapimento di Aldo Moro, il comitato esecutivo delle Brigate Rosse che si riuniva a Firenze e la figura di Giovanni Senzani, già indicato, in passato, dallo stesso magistrato, quale figura ambigua, che poteva svolgere un duplice ruolo, in seno alle Brigate Rosse e quale supporto informativo alle forze di polizia.

Il dottor Baglione ha ricondotto questa sua valutazione a quanto appreso dal dirigente della DIGOS di Firenze all'epoca dei fatti, dottor Fasano.

Durante l'audizione, il magistrato ha affermato che, a suo avviso e sulla base delle sue conoscenze, delle istruttorie e degli interrogatori compiuti fossero da escludere contatti tra Senzani e il comitato toscano delle Brigate Rosse e che Senzani abitava nel territorio fiorentino, ma non vi operava, in quanto era proiettato verso Roma.

Non risultavano al dottor Baglione rapporti tra la Procura di Firenze e quella di Roma nel corso delle indagini, per la parte da lui svolta, né aveva cognizione che il Centro SISMI di Firenze avesse avuto rapporti con Senzani.

Con riferimento a quest'ultimo, il deputato Grassi ha ricordato che Gallinari avrebbe affermato di trovarsi in un appartamento vicino al carcere di Sollicciano, insieme a Bonisoli e Senzani, titolare del contratto di locazione, allorquando era scoppiato un ordigno nei pressi del vicino carcere di Sollicciano, nel luglio del 1977, prima ancora che divenisse obbligatoria la comunicazione all'autorità di P.S. della locazione di immobili. Da questa circostanza, che il dottor Baglione ha affermato di non conoscere, potrebbero trarsi, a giudizio del deputato, utili elementi per fissare temporalmente la militanza di Senzani nelle Brigate Rosse.

6.4.8. Il 19 marzo 2015 si è svolta l'audizione del dottor Francesco Monastero, che ha ripercorso le complesse vicende relative all'omicidio Chichiarelli e alla rapina alla Brink's Securmark, seguita da un'anomala rivendicazione che riconduceva al caso Moro, in quanto era stata fatta rinvenire nello stesso posto ove era stato collocato il falso comunicato n. 7 delle Brigate Rosse, redatto dallo stesso Chichiarelli. Il magistrato inoltre si era occupato anche dell'omicidio di Carmine Pecorelli, fatto anch'esso legato alle vicende di Chichiarelli.

Nel corso dell'audizione il dottor Monastero ha ricordato la figura di Luciano Dal Bello, da lui ritenuto molto vicino a Chichiarelli, suo informatore e ispiratore delle azioni, definito personaggio bifronte per i suoi legami con il SISDE.

Il dottor Monastero ha rilevato l'assenza di collegamenti di Chichiarelli con le Brigate Rosse e la sua incapacità di operare in quelle situazioni così particolari, come la realizzazione della rivendicazione della rapina e degli oggetti annessi fatti rinvenire, la realizzazione dello stesso comunicato n. 7, le schede su personaggi oggetto di possibili attentati, allegate alla rivendicazione della rapina e già rinvenute poco dopo l'omicidio Pecorelli.

In relazione a questa incapacità, il dottor Monastero ha dichiarato di ritenere che qualcuno, non emerso dalle indagini, avesse guidato l'agire di Chichiarelli.

Il magistrato ha sottolineato che allorquando quest'ultimo fu assassinato, aveva iniziato a dissipare il provento della rapina alla Brink's, contrariamente agli altri complici, per cui, nel volgere di poco tempo, gli investigatori avrebbero potuto individuarlo.

Altro soggetto su cui si era soffermata l'azione investigativa era Gennaro La Chioma, coimputato nella rapina alla Brink's, ma per il dottor Monastero costui appariva al di fuori del contesto anomalo cui apparteneva Chichiarelli. Il magistrato ha affermato che la stessa rapina poteva essere interpretata, anche se non a livello giudiziario, come una sorta di regalia, un ringraziamento fatto a Chichiarelli da parte di chi gli aveva commissionato certe operazioni particolari, soprattutto con riferimento al contenuto delle schede.

Il dottor Monastero ha ritenuto singolare che sulla Brink's fosse stata rinvenuta una nota informativa nel covo di via Prenestina 220 in uso a militanti della destra eversiva, circostanza che contribuiva a rendere opaco un quadro che già mostrava contorni indistinti.

Un tema di particolare interesse è stato quello relativo ai due frammenti di fotografie rappresentanti la dizione e il logo delle Brigate Rosse fatte rinvenire unitamente alla rivendicazione della rapina, in una busta, nello stesso luogo in cui venne trovato il comunicato n.7.

Il dottor Monastero non dispose alcuna perizia comparativa tra quei frammenti e le foto ritraenti Aldo Moro, né rammentava se fosse stata disposta dai magistrati che avevano indagato sul caso Moro.

Il possesso di quei frammenti da parte di Chichiarelli, secondo il dottor Monastero, si sarebbe potuto far risalire ai contatti eccezionalmente rilevanti che costui aveva.

Il magistrato ha inoltre riferito che i contesti che possono aver creato quelle determinate situazioni a favore di Chichiarelli e che possono, quindi, avergli consegnato quei contributi, spesi dallo stesso in particolari occasioni della vita politica, non venivano accertati nel corso delle indagini. A distanza di tanti anni, il dottor Monastero ha ribadito di non essere in grado di indicare quelli che aveva definito, già a suo tempo, gli oscuri manovratori di Chichiarelli e che non era emerso processualmente il filo conduttore ricercato nelle indagini che potesse far risalire a coloro che agivano dietro Chichiarelli. Nella valutazione del dottor Monastero si trattava di un *puzzle* che appariva assolutamente inesplicabile, di cui sembrava sempre vicino il chiarimento, salvo repentine diversioni.

6.4.9. L'audizione del dottor Luigi De Ficchy, svoltasi il 24 marzo 2015, ha avuto ad oggetto le indagini svolte sul ruolo di esponenti della criminalità organizzata nell'ambito della vicenda Moro e inoltre sulla presenza nei pressi di via Fani, al momento della strage, del colonnello Guglielmi.

In ordine al primo profilo, il magistrato ha riferito di aver appreso da Vincenzo Vinciguerra, detenuto, esponente di Ordine Nuovo, che Rocco Varone, 'ndranghetista, gli aveva confidato in carcere di essersi presentato dal parlamentare Benito Cazora come Rocco il calabrese.

Cazora aveva ricevuto una telefonata anonima da un calabrese residente a Roma che lo aveva invitato a incontrarsi con una persona che poteva fornire un contributo per la liberazione di Moro.

Il magistrato ha riferito inoltre che Cazora aveva rivelato al Questore di Roma gli incontri avuti con Varone che, in un'occasione, gli fece intendere l'esistenza, nella zona di via Cassia, della prigione di Moro.

Il dottor De Ficchy ha rammentato che riscontri all'attività di Cazora vennero da una telefonata intercettata nel 1978, in cui Cazora interloquiva con Sereno Freato per la ricerca della prigione di Moro.

Altro versante è quello camorristico. Al riguardo il dottor Dr Ficchy ha dichiarato che l'avvocato Gangemi chiese al suo assistito Raffaele Cutolo se avesse potuto attivarsi per trovare la prigione di Moro, compito affidato al proprio referente a

Roma Nicolino Selis, il quale, all'esito del suo interessamento, disse di esser pronto a rivelare il luogo di detenzione di Moro. Secondo quanto riferito dal magistrato, la vicenda non ebbe seguito perché Gangemi comunicò a Cutolo che non vi era più interesse a proseguire l'attività da parte di chi gli aveva affidato quel compito.

Infine, sempre in riferimento ai rapporti con la criminalità organizzata, il dottor De Ficchy ha riferito che Tommaso Buscetta era stato incaricato da Stefano Bontade di trovare la prigione di Moro; a tal fine, doveva essere trasferito a Torino, dove vi erano brigatisti con i quali avrebbe dovuto parlare. Il trasferimento, tuttavia, non si realizzò. Il dottor De Ficchy ha poi ricordato anche le dichiarazioni di Marino Mannoia, secondo cui Pippo Calò, inizialmente, si era opposto ad attivarsi per trovare la prigione di Moro, ma vi era stato poi costretto dalla decisione della "commissione".

Sono questi i tre filoni più sostanziosi, nella ricostruzione del dottor De Ficchy, che hanno riguardato l'attivazione della criminalità organizzata con l'omissione, all'ultimo momento, di una concreta azione per trovare la prigione di Moro, ma se nel primo caso si era avuto il sentore che si sapesse dove effettivamente era il covo, nell'ultimo non si era verificata neppure la condizione preliminare.

L'altro filone di indagine affrontato dall'audizione ha riguardato l'attività del colonnello Guglielmi e le dichiarazioni del suo sottoposto Ravasio. Al riguardo, il dottor De Ficchy ha rammentato che Ravasio (già effettivo alla VII divisione del SISMI) aveva riferito a un parlamentare (Luigi Cipriani, membro della Commissione Stragi) che a via Fani vi era il colonnello Guglielmi, presente nell'occasione del sequestro perché era stato attivato dal colonnello Musumeci, il quale aveva un informatore interno alle Brigate Rosse, uno studente di giurisprudenza di nome Franco.

Quindi, secondo quanto riferito dal dottor De Ficchy, a seguito dell'avviso dell'infiltrato, il colonnello Guglielmi era stato mandato a vedere e a controllare che cosa vi potesse essere o che cosa fosse accaduto a via Fani, soggiungendo che si trattava non già di torsione dai compiti istituzionali del Servizio, ma di un intervento di un infiltrato che cercava di attivarsi e controllare quel che accade in via Fani.

Le dichiarazioni rese al parlamentare e a un giornalista da Ravasio non vennero da costui confermate al dottor De Ficchy che ha riferito di aver sviluppato l'attività istruttoria attraverso l'audizione del colonnello Guglielmi, quella del collega D'Ambrosio, presso il quale Guglielmi asseriva di essersi recato nella mattina del 16 marzo perché invitato a pranzo, nonché l'acquisizione presso il SISMI della documentazione relativa all'Ufficio Controllo e sicurezza cui l'ufficiale appartenne.

Circa le motivazioni addotte in sede di interrogatorio dal colonnello Guglielmi per giustificare la propria presenza nella zona della strage, i deputati Grassi e Piepoli e i senatori Gotor e Cervellini hanno osservato che si trattava di una versione dei fatti incredibile, se non provocatoria, che avrebbe potuto giustificare l'incriminazione del teste per falsa testimonianza.

Il dottor De Ficchy ha dichiarato di aver avuto la sensazione che qualcosa in quella ricostruzione non tornasse, ma che l'interesse principale delle indagini riguardava l'Ufficio Controllo e sicurezza, che dalla documentazione risultava costituito solo nell'ottobre 1978. Inoltre, vi erano dichiarazioni di colleghi di Ravasio discordanti con quanto affermato da quest'ultimo.

Le valutazioni sulla vicenda, secondo il dottor De Ficchy, devono essere ancorate ai riscontri ottenuti dalle prove dichiarative e documentali, in assenza delle quali il magistrato non poteva avvalorare i propri dubbi e sospetti, pur se presenti.

Al fine di riscontrare le dichiarazioni rese da Guglielmi, in epoca successiva allo svolgimento dell'audizione la Commissione ha acquisito, presso la Procura della Repubblica di Roma, il verbale di interrogatorio del colonnello D'Ambrosio (che, a differenza di quello del colonnello Guglielmi, non consta sia stato pubblicato).

Di tale documento è stata chiesta alla Procura generale presso la Corte d'appello di Roma (dove è tuttora aperto un fascicolo su vicende connesse) l'autorizzazione alla desecretazione, che è stata concessa il 30 ottobre 2015.

Secondo quanto riportato nel verbale, il colonnello D'Ambrosio dichiarò tra l'altro: "Verso le ore 09.30 è giunto presso la mia abitazione il colonnello Guglielmi Camillo con sua moglie che anni prima aveva abitato presso lo stesso stabile e con il quale ero in amicizia. Il colonnello stette presso la mia abitazione con la moglie per tutta la mattinata e stette con noi a pranzo e poi nel pomeriggio ripartì per Modena. Non ricordo se nel corso della mattinata si allontanò di casa per salutare altri amici o per altre ragioni. Non ricordo se il Col. Guglielmi venne presso la mia abitazione per un appuntamento datoci in precedenza. Oppure se passò senza appuntamento precedente e poi lo invitai a pranzo. Non ricordo come mai il Col. Guglielmi venne alle 09.30, posso dire che con il Col. Guglielmi vi è una grande confidenza. Faccio presente che alla mia abitazione si può accedere da via della Camilluccia prendendo via Stresa e passando all'incrocio con via Fani sia da via Sangemini scendendo da via Roncegno. Ricordo anche che quando arrivò il col. Guglielmi gli diedi la notizia di quanto era successo".

6.4.10. Il 25 marzo 2015 si è tenuta l'audizione del senatore Ferdinando Imposimato, il quale ha preliminarmente fatto presente che si sarebbe avvalso della facoltà di cui all'articolo 4 della legge istitutiva della Commissione, a causa dei vincoli di segretezza relativi a due indagini in corso per le quali assiste la senatrice Maria Fida Moro.

Il primo profilo esaminato nel corso dell'audizione ha riguardato la dinamica dell'azione di via Fani, la cui ricostruzione – a giudizio dell'audito – ha fatto registrare evoluzioni nel tempo e ha scontato l'incertezza dovuta alla presenza della nota moto in via Fani.

A questo riguardo, l'ex magistrato ha affermato che Alessandro Marini, il teste che maggiormente ha avvalorato la presenza della moto, a partire da un certo momento non era stato ritenuto più utilizzabile per l'identificazione dei soggetti che vi erano a bordo, perché aveva riconosciuto tra costoro Corrado Alunni, all'epoca detenuto (anche se occorre rilevare che Corrado Alunni, in realtà, fu arrestato soltanto il 13 settembre 1978).

Il senatore Imposimato ha rilevato che un importante punto di riferimento per la ricostruzione della dinamica dei fatti è costituito dalle risultanze della perizia balistica da lui disposta, che ha fissato in sette il numero delle armi impiegate.

L'audito ha, quindi, ricordato che il suo intervento nell'inchiesta quale giudice istruttore scontò gli effetti dell'avocazione del procedimento da parte della Procura generale e del ritardo con cui l'inchiesta gli fu trasferita, quando ormai il sequestro era terminato e quindi non vi era più la possibilità di rintracciare la prigionia di Moro e di liberare l'ostaggio.

Nella ricostruzione delle indagini, il senatore Imposimato ha attribuito particolare rilievo agli accertamenti su Anna Laura Braghetti, titolare dell'appartamento di via Montalcini, individuato dal senatore quale unico luogo di detenzione di Aldo Moro, per una serie di motivazioni oggettive esposte anche nella sua requisitoria nel procedimento "Metropoli".

L'ex magistrato ha ricordato che, al tempo in cui svolse le indagini sulla prigionia e interpellò gli inquilini, apprese che il luogo era stato già individuato da personale dell'UCIGOS, intervenuto nell'estate del 1978; ha riferito, inoltre, di aver chiesto la documentazione compilata al riguardo, ottenendo una relazione non firmata, ritenuta non soddisfacente nei contenuti.

Pur manifestando il proprio convincimento sull'esistenza di un'unica prigionia, il senatore non esclude, però, che potesse esservi stata una prigionia alternativa, un luogo,

cioè, ove le Brigate Rosse avrebbero potuto condurre l'ostaggio se avessero avuto sentore di essere state individuate.

Il senatore Imposimato ha inoltre riferito che, nel corso delle istruttorie curate, emersero casi preoccupanti e allarmanti di collegamenti tra le Brigate Rosse e i servizi segreti stranieri e che, in maniera abbastanza netta, risultò un collegamento tra l'organizzazione terroristica e il KGB; al riguardo, ha fatto riferimento alla figura di Sergej Sokolov, che avrebbe controllato Moro per tutto il periodo precedente l'agguato di via Fani.

Questa attività, ha rammentato il senatore Imposimato, venne rilevata da Franco Tritto che, all'indomani del sequestro, segnalò al Ministero dell'interno quanto aveva notato sul conto del cittadino sovietico; i magistrati però non ne furono informati.

L'audito ha, inoltre, sottolineato che nel corso della sua attività aveva ritenuto il Mossad come sicuramente in contatto con le Brigate Rosse, perché molti brigatisti italiani avevano indicato quel servizio quale soggetto che cercava di stabilire rapporti con le Brigate Rosse.

Per quel che riguarda la figura di Senzani, l'ex magistrato ha rilevato come l'autorità giudiziaria di Firenze non abbia trasmesso mai a quella romana alcun documento riguardante la presenza in quella città di esponenti del comitato esecutivo, di cui parlò Morucci solo nel 1984.

Questo, nella ricostruzione dell'audito, sarebbe stato sicuramente un filone da approfondire, anche perché riguardava la presenza di Senzani, a suo giudizio elemento chiave delle vicende brigatiste, sempre denunciato come personaggio che aveva avuto un ruolo nell'ambito del terrorismo a partire dal periodo 1979-1981.

Altro profilo di Senzani esaminato nel corso dell'audizione riguarda il ruolo – che il senatore Imposimato aveva al tempo solo ipotizzato – di soggetto in grado di fornire informazioni sui magistrati quali vittime di azioni terroristiche.

Senzani, a giudizio dell'audito, potrebbe essere stato anche un elemento di collegamento tra Brigate Rosse e servizi di *intelligence*, ma su questo tema l'ex magistrato ritiene vi sia stata una carenza di informazioni nei suoi confronti.

Il senatore Imposimato ha ribadito, quindi, di ritenere Senzani un personaggio chiave dell'intera vicenda, perché ha avuto un atteggiamento assolutamente ambiguo, sul quale tuttavia non può riferire ulteriori informazioni, perché di interesse attuale da parte di un collega avvocato che ha fatto esplicita richiesta di approfondire questo aspetto.

Nel corso dell'audizione, l'ex magistrato ha più volte evocato la figura di Valerio Morucci, sia per quel che riguarda l'apporto, da lui ritenuto ambiguo, fornito alla ricostruzione della dinamica di via Fani, delle modalità di fuga dei brigatisti dal teatro dell'evento e della vicenda relativa alla moto, sia per il contenuto del memoriale, sempre in riferimento alla dinamica e al numero di armi usate, anche in questo caso ritenuto non asseverato da altre e più conducenti indicazioni.

Il senatore Imposimato ha anche dichiarato di non essersi mai occupato della struttura Gladio, salvo quando, nel 2005, è venuto a conoscenza dell'esistenza di un libro nel quale si indicava il nome di un gladiatore, Nino Arconte, che aveva riferito di aver ricevuto un documento in cui si sollecitavano iniziative per la liberazione di Aldo Moro, in anticipo rispetto alla data del sequestro, così da far apparire che il fatto fosse noto prima ancora che avvenisse.

Il senatore ritiene, pertanto, che si sarebbe dovuto accertare l'autenticità del documento in questione, ma su questo non sarebbero state svolte attività; ha quindi suggerito di acquisire gli atti relativi ad Arconte e di esaminarlo per definire la vicenda.

Infine, l'ex magistrato ha fatto riferimento a una riunione del comitato di crisi del 12 marzo 1978, anteriore quindi al sequestro; sul punto è, tuttavia, intervenuto il senatore Gotor che, richiamando alcune dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Lettieri nel 1980, ha chiarito che la prima riunione di tale organismo è avvenuta lo stesso giorno del sequestro di Moro.

Nel corso dell'audizione si è, altresì, registrata un'accesa polemica tra il senatore Gasparri e il senatore Imposimato; in particolare il primo ha dichiarato di ritenere del tutto priva di fondamento e inattendibile – al punto da essere oggetto di un'inchiesta della magistratura – la ricostruzione che l'ex magistrato, in un suo recente libro, fornisce con riferimento a presunte attività di vigilanza del covo di via Montalcini durante il sequestro Moro. Il senatore Imposimato, da parte sua, ha replicato sottolineando che ciò che ha scritto non ha trovato alcuna smentita, fino a questo momento, da parte di alcuno dei personaggi indicati nel libro.

L'audizione è stata, infine, integrata da un supplemento di quesiti trasmessi per iscritto e riguardanti: le circostanze del decesso dell'ingegner Manfredi, inquilino di via Montalcini; la dichiarazione di Morucci sul fatto che il comitato esecutivo si riuniva a Firenze durante il sequestro Moro; la circostanza che il generale Dalla Chiesa avrebbe mostrato a Pecorelli alcuni verbali di interrogatorio di Moro; l'informazione, resa a Tina Anselmi da Umberto Cavina, secondo cui la seduta spiritica del 2 aprile 1978 aveva

indicato via Gradoli; il coinvolgimento del KGB e del Mossad nel sequestro Moro; le eventuali evidenze scientifiche a conforto dell'attendibilità del documento di Arconte; le torture subite da Triaca.

A tali quesiti il senatore Imposimato ha fornito risposte scritte.

6.4.11. Connessa a quella del dottor Monastero, l'audizione del dottor Alberto Macchia, svoltasi il 14 aprile 2015, è stata anch'essa incentrata sulle indagini relative all'omicidio di Chichiarelli e alla rapina alla Brink's Securmark.

Il dottor Macchia ha riferito che il suo coinvolgimento nel procedimento nasceva, oltre che dalla complessità delle vicende, anche dall'emersione, sin dalle prime indagini, di una riconducibilità di Chichiarelli ad ambienti vicini all'estrema destra, sui quali il magistrato aveva a lungo indagato in precedenza.

Il magistrato ha espresso la convinzione che vi fosse un intendersi di situazioni che facevano pensare a qualcosa di più articolato dietro la persona di Chichiarelli e dietro la stessa rapina: il messaggio lanciato attraverso il rinvenimento del materiale diffuso unitamente alla rivendicazione induceva a ritenere che l'operazione rappresentasse il riconoscimento per azioni compiute.

Il magistrato ha aggiunto che l'ambito dei falsari romani in cui Chichiarelli era inserito era fortemente intessuto di correlazioni con soggetti dei servizi di informazione e che anche il suo omicidio, per le modalità in cui avvenne, presentava caratteri oscuri, da far ritenere fosse storicamente e funzionalmente riconducibile all'alveo in cui era maturata la rapina alla Brink's.

Secondo il magistrato, appariva poco comprensibile il salto di qualità compiuto da Chichiarelli con l'esecuzione della rapina, tanto da far ritenere che esistesse una logica, se non di eterodirezione, almeno di forte suggestione dall'esterno, che non si poteva non ritenere riconducibile ad apparati istituzionali, pur se non si riuscì a conferire una connotazione precisa.

Per quel che riguarda le schede relative ad alcuni personaggi di spicco, secondo il dottor Macchia, la chiave di lettura desumibile da quella serie di indizi disseminati è che i messaggi provenissero da una persona che non aveva alcun rapporto con le Brigate Rosse.

Il magistrato ritiene che nessuna scheda potesse essere plausibilmente riconducibile a un brigatista, anche di basso livello, perché vi era troppa differenza tra

ciò che era stato fatto trovare, intenzionalmente, per farne conoscere il contenuto, e le informazioni che raccoglievano le Brigate Rosse sui potenziali obiettivi.

Il dottor Macchia ha inoltre riferito che il dottor Sica, all'epoca pubblico ministero, era il *dominus* dell'indagine e gli parve che avesse individuato la trama sottesa a tutte quelle vicende.

Il magistrato ha riferito che strettamente legato alle attività criminali di Chichiarelli era Luciano Dal Bello, personaggio ritenuto in collegamento qualificato con ambienti dei Servizi, dalla personalità sfuggente, poco collaborativo, anche se non poteva aver avuto il ruolo di mentore di Chichiarelli.

Infine, il dottor Macchia ha evocato un evento assai interessante di cui si era occupato in quegli anni: la scoperta in via Prenestina, a Roma, di un deposito di armi gestito dalla destra eversiva, al cui interno venne rinvenuta una scheda informativa sulla Brink's.

Da quel deposito, nella valutazione espressa dal dottor Macchia, emerse il primo e storicamente unico momento di collegamento effettivo, funzionale e operativo tra elementi dell'estrema destra e gruppi, non solo dell'Autonomia, ma anche direttamente riferibili alle Brigate Rosse.

6.4.12. Nel corso della sua audizione del 5 maggio 2015, il senatore Nitto Francesco Palma ha rievocato la sua esperienza di pubblico ministero di udienza nel cosiddetto “processo Moro *ter*” e ha sottolineato che – sebbene non avesse partecipato alle indagini – nell'esaminare gli atti di quel procedimento rimase molto colpito dalla figura di Giovanni Senzani, ritenendo che le indagini nei confronti di quest'ultimo non fossero state particolarmente approfondite.

L'ex magistrato ha rammentato che Senzani era considerato come soggetto quasi estraneo dai brigatisti storici, da qualcuno dei quali ricevette valutazioni sprezzanti; egli aveva ricoperto ruoli all'interno delle istituzioni ed era stato collaboratore del giudice Tartaglione, vittima delle Brigate Rosse; vantava inoltre contatti con l'estero, non con l'Unione Sovietica, ma con una convegnoistica di livello.

Il senatore Palma ha riferito di aver svolto anche indagini su Gladio e sulla scoperta delle carte di Moro in via Monte Nevoso, nel 1990.

Quanto al primo argomento ha rammentato che la prima richiesta di archiviazione venne sottoscritta dal Procuratore, perché vi era un profilo relativo alla legittimità o meno della struttura ed una valutazione di tipo politico che non riguardava

la liceità dell'organizzazione, affidata al giudizio dei magistrati. Il senatore ha riferito che, constatato l'affievolimento nel tempo dell'incisività della struttura ufficiale, il fine dell'inchiesta era la verifica se dietro lo schermo di Gladio vi fosse una struttura più riservata.

Il rinvenimento delle carte di Moro, nel 1990, ha costituito la parte centrale e più cospicua dell'audizione. Al riguardo, il senatore Palma ha ricordato che, secondo le indagini milanesi, il pannello dietro cui furono rinvenuti quei documenti era stato collocato nel 1978.

L'ex magistrato ha aggiunto, inoltre, che diverse parti dei documenti presenti nel 1990 non lo erano nel 1978. Tale circostanza venne approfondita e ne risultò che in un numero di OP del dicembre 1978 erano state pubblicate frasi o espressi concetti presenti nella documentazione del 1990, ma non in quella del 1978.

Sempre sull'argomento, il senatore Palma ha riferito sulle propalazioni di Umberto Nobili, ufficiale del Sios, che aveva ricevuto dichiarazioni da Licio Gelli secondo cui l'intero memoriale Moro non era stato trasmesso all'autorità giudiziaria.

Il senatore ha poi rilevato che nella documentazione del 1990 vi erano anche due altri elementi di interesse: il primo era il riferimento fatto da Moro a fondi CIA pervenuti alla DC e a fondi del KGB forniti al PCI, con la conseguente apertura di un nuovo procedimento per finanziamento illecito; l'altro era il riferimento di Moro alla struttura Gladio.

L'audito ha dichiarato che gli inquirenti non riuscivano a comprendere il motivo per cui le Brigate Rosse, che con il sequestro Moro avevano raggiunto l'acme della lotta armata, non avessero utilizzato il tema del finanziamento illecito ai partiti e il riferimento alla struttura *Stay behind*.

L'interrogativo venne posto a Moretti e a Franceschini, ma non venne sciolto. Inoltre, nel corso delle indagini su questo filone, il senatore ha riferito di aver esaminato un diplomatico – o una figura istituzionale del mondo dell'Est – il quale dichiarò che il sequestro Moro era un fatto, per il 1978, sintonico al mantenimento della divisione del mondo in blocchi.

Sulla scia di queste dichiarazioni, nella ricostruzione fatta dal senatore Palma, venne ascoltata anche la signora Berlinguer in riferimento all'incidente occorso nel 1973 in Bulgaria al segretario del PCI; qualora si fosse trattato di un attentato, esso poteva avere motivazioni non dissimili da quelle esplicitate per il sequestro Moro.

Il senatore ha ricordato che, dopo la scoperta della base di via Monte Nevoso, vennero all'attenzione soggetti che rilasciarono dichiarazioni giornalistiche su acquisizioni asseritamente fatte nel covo e pertanto aveva indagato, con i colleghi magistrati, su tutto ciò che veniva pubblicato, al fine di non lasciare zone d'ombra in un processo delicatissimo in ragione della differenza del memoriale del 1990 rispetto a quello del 1978.

6.4.13. L'audizione del dottor Gian Carlo Caselli – tenutasi il 6 maggio 2015 – ha riguardato quattro specifiche aree tematiche.

La prima è relativa alla cattura di Curcio e Franceschini, a Pinerolo, l'8 settembre 1974, preannunciata la sera precedente con una telefonata a Enrico Levati il quale, a sua volta, avvisò Moretti (ma nessuno riuscì ad avvisare Curcio). Girotto, in contatto con Levati, lasciò intendere, successivamente, che la comunicazione potesse pervenire dal Ministero dell'interno.

Il secondo argomento affrontato fa riferimento alla narrazione di Alberto Franceschini secondo cui il dottor Caselli, in occasione di un interrogatorio con ricognizione fotografica, gli avrebbe lasciato intendere che anche Moretti avrebbe potuto essere arrestato nella stessa circostanza, adombrando che vi fosse stata una sorta di intelligenza di Moretti con gli inquirenti.

Terzo punto oggetto di attenzione ha riguardato il contenuto di un articolo apparso su *l'Unità* in cui si faceva riferimento a foto scattate in via Fani, che, opportunamente ingrandite, avrebbero rivelato la presenza di noti brigatisti del Nord, motivo per cui alle indagini si sarebbe affiancato il giudice torinese Marciante che seguiva l'inchiesta sull'omicidio di Carlo Casalegno.

Ulteriore area di attenzione è relativa ad un'affermazione di Silvano Girotto riguardante il basso livello di preparazione militare delle Brigate Rosse per come da lui conosciute e la possibilità che, dopo pochi anni, queste avessero fatto registrare un incremento della loro capacità militare, impensabile senza un supporto esterno.

L'esposizione del dottor Caselli ha toccato tutti i suddetti argomenti ed è stata caratterizzata da numerosi riferimenti all'attività delle Brigate Rosse e alle indagini svolte dal suo Ufficio.

In ordine al primo quesito il dottor Caselli ha rammentato che la telefonata di avvertimento certamente vi era stata, ma tuttora non è noto chi l'abbia fatta; quanto al mancato avvertimento di Curcio e Franceschini da parte di Moretti, il dottor Caselli ha

escluso che sia avvenuto volontariamente, perché, in caso contrario, non sarebbe mancata, anche in tempo successivo, una ritorsione nei confronti di Moretti da parte di altri brigatisti, come avvenuto in altri casi e con effetti drammatici, e ha ricordato che in carcere le Brigate Rosse avevano eliminato compagni di militanza semplicemente perché vi era il sospetto che potessero iniziare a collaborare.

Il dottor Caselli ha dichiarato di ignorare chi possa essere stato in grado di diffondere la notizia che Moretti fosse a Pinerolo e che i Carabinieri avessero arrestato solo gli altri due, ma non ha escluso che all'origine di questa notizia potessero esservi anche brigatisti irriducibili della lotta armata, perché in tal modo si poteva indurre la valutazione che la rivoluzione potesse essere sconfitta solo con la delazione e il tradimento.

Per quel che riguarda l'affermazione di Franceschini relativa alle foto dei pedinamenti mostrategli, in cui compariva anche Moretti, il dottor Caselli ha affermato che il ricordo era fallace perché egli non mostrò alcuna foto.

Quanto all'attività del dottor Marciante in collegamento con i colleghi romani all'indomani della strage di via Fani, il dottor Caselli esclude che quel magistrato, ora a riposo, si sia occupato di Brigate Rosse e si sia recato a Roma per quelle indagini.

Per quel che riguarda la capacità militare, secondo Girotto, acquisita dalle Brigate Rosse in breve tempo, il dottor Caselli ha affermato che i militanti di quell'organizzazione, per quanto gli risultava, avevano un addestramento alle armi episodico.

Un ulteriore tema affrontato riguarda le prime indagini condotte dalla Procura di Torino con riferimento alla lettera anonima recapitata nel 2009 al quotidiano *La Stampa*, nella quale si prospettava un coinvolgimento di appartenenti a organismi di *intelligence* nella strage di via Fani, in seguito oggetto di ulteriore approfondimento da parte della Procura generale di Roma. Su questo punto il dottor Caselli ha dichiarato di non aver alcun ricordo e ha fatto rinvio al Procuratore aggiunto per le attività sviluppate a Torino.

Nel corso dell'audizione sono poi emersi ulteriori spunti di interesse.

Uno di essi riguarda la distinzione, nettissima, tra collaboratori e infiltrati: secondo il dottor Caselli, si tratta di due entità assai diverse, in quanto l'infiltrato appartiene esclusivamente all'attività di polizia e non riguarda l'operato del magistrato. Quanto alla figura dell'infiltrato, il dottor Caselli ha tenuto a precisare che l'ipotesi del doppio arresto di Peci è destituita di fondamento e ciò sarebbe dimostrabile *per tabulas*.

Inoltre, pur non essendosi mai interessato direttamente del caso Moro, se non nei colloqui intrattenuti con i colleghi romani, soprattutto in relazione alle dichiarazioni di Peci, il dottor Caselli ha rilevato che, nonostante le Brigate Rosse avessero preannunciato che avrebbero divulgato tutto quanto emerso dall'operazione Moro, ciò non avvenne, perché, come ebbe a dire Moretti, non ne avevano compreso a pieno la portata.

Questa condotta è ritenuta dal dottor Caselli assai diversa rispetto a quanto avvenuto nel sequestro Sossi, quando tutto era stato svelato e divulgato.

6.4.14. L'audizione del dottor Armando Spataro del 7 luglio 2015 si è sviluppata intorno alle indagini condotte nell'area milanese con attenzione a svariati temi.

Preliminarmente il magistrato ha sottolineato come nelle vicende affrontate non esistano aloni di mistero, in modo particolare per il covo di via Monte Nevoso. Più in generale, ha affermato che nel corso di audizioni presso la Commissione Stragi egli stesso e anche i magistrati Pomarici, Vigna e Chelazzi avevano riferito “che era inutile inseguire fantasmi, perché di Moro e delle Brigate Rosse sapevamo tutto e che quello che non sapevamo era marginale”.

In riferimento al covo di via Monte Nevoso, ha affermato che i contatti dei reparti speciali dei Carabinieri con l'Arma territoriale erano solo di tipo formale: l'Arma territoriale partecipava alle operazioni e redigeva e sottoscriveva gli atti, consentendo che i militari dei reparti speciali non disvelassero la propria identità.

Il magistrato ha, inoltre, rilevato che, nella sua esperienza, non vi era stata alcuna relazione di tipo operativo o investigativo tra le due componenti che erano integrate, in quei termini, in una corretta attività di investigazione, né incomprensioni o screzi vi furono tra Polizia e Carabinieri nell'operazione che condusse all'arresto di Corrado Alunni.

Per quel che riguarda la scoperta del covo di via Monte Nevoso e la mancata individuazione del nascondiglio dietro un pannello nel 1978, il dottor Spataro ha dichiarato che senza dubbio vi è stata una mancanza o disattenzione, in quanto nessuno aveva immaginato di abbattere il muro che delimitava la nicchia.

Il dottor Spataro ha fatto anche riferimento alle rimostranze dei brigatisti che accusavano i Carabinieri di essersi appropriati di denaro, effettivamente rinvenuto nella casuale scoperta del 1990, e alla consulenza tecnica da cui risultava che il pannello era stato costruito all'epoca e con materiali coevi.

Il dottor Spataro ha dichiarato che all'epoca ignorava la sollecitazione compiuta nel 1985 dal senatore Flamigni affinché si reiterasse la perquisizione in via Monte Nevoso, sulla base di affermazioni di brigatisti detenuti con cui il parlamentare aveva rapporti in carcere, circa l'esistenza di altro materiale e di documenti che egli affermava essere riconducibili a Moro. Al riguardo, il dottor Spataro ha precisato, però, che nel 1985 l'immobile era stato già confiscato, i processi svolti e non si riteneva ragionevole compiere un'altra perquisizione. Dopo aver ripercorso lo sviluppo investigativo che aveva condotto all'individuazione della base e dei suoi occupanti, il dottor Spataro ha posto l'attenzione sul decreto legge del 21 marzo 1978, che consentiva al Ministro dell'interno di chiedere documenti e informazioni che non possono essere rifiutati.

Pertanto ha valutato del tutto legittimo e comprensibile che, scoperto un covo così importante, con documenti riconducibili a Moro e al sequestro, i Carabinieri avessero fatto pervenire quel materiale al Ministro dell'interno. Il dottor Spataro ha sostenuto che non vi fosse alcun sospetto o prova di sparizioni e che egli stesso non avrebbe avuto alcuna remora – di fronte ad una richiesta di copia di atti – a trasmettere quanto richiesto, in un'ottica di collaborazione istituzionale.

Al quesito se allo stato delle sue conoscenze potesse essere compiuto un accostamento tra la vicenda Tobagi e quella di via Monte Nevoso, il dottor Spataro ha fornito un'articolata ricostruzione dell'attività delle indagini sugli autori dell'omicidio Tobagi. In primo luogo si è dichiarato meravigliato dell'ipotesi secondo la quale Tobagi sarebbe stato avvicinato dalle Brigate Rosse per avere un'intervista e poi ucciso quale ritorsione per non essersi reso disponibile.

Traendo spunto dal quesito ha ripercorso le fasi delle indagini sull'omicidio Tobagi e sulla collaborazione alle stesse dell'autore, Marco Barbone, descritto quale personaggio lucido e attendibile nella sua ricostruzione della realtà eversiva milanese; ha inoltre ribadito che non vi era alcun nesso e nessuna possibilità di accostamento tra il caso Tobagi, l'indagine che conduce a Barbone, le confessioni di costui e l'operazione di via Monte Nevoso, tanto che lo stesso Barbone affermò che il suo gruppo non aveva ancora iniziato quel rapporto con le Brigate Rosse in cui sperava di poter entrare.

Il dottor Spataro, nella ricostruzione dell'indagine Tobagi, ha escluso che l'omicidio fosse stato preannunciato, secondo informazioni raccolte da un confidente, in quanto il vero progetto omicidiario risultò slegato e diverso rispetto a quelle informazioni raccolte.

Di qui, a giudizio del dottor Spataro, l'impossibilità di affermare che i Carabinieri, che avevano recepito le informazioni sul progetto originario fossero stati superficiali nel trattare la vicenda.

Il dottor Spataro ha altresì affermato che l'arresto di Moretti e Fenzi venne tenuto riservato d'intesa con il Ministro dell'interno Rognoni, che lo autorizzò a interrogare i due brigatisti; tale riserbo non andò oltre la stessa giornata dell'arresto, in quanto i due non fornirono alcun contributo nell'interrogatorio cui vennero sottoposti e pertanto le esigenze di riservatezza vennero subito meno. Non gli risultava, peraltro, che Fenzi avesse censurato rapporti tra le Brigate Rosse romane e la criminalità organizzata, ma la ragione del riferimento di Fenzi potrebbe ricondursi al fatto che egli, unitamente a Moretti, venne arrestato mentre stava cercando nella criminalità comune nuovi adepti da reclutare.

Il dottor Spataro, infine, ha ricordato l'avvio di un lavoro di gruppo tra i vari uffici giudiziari, iniziato proprio a cavallo del sequestro Moro, quando emerse la sostanziale mancanza di coordinamento, alla quale si cercò di porre rimedio con riunioni periodiche. Questa iniziativa, estesa anche alla polizia giudiziaria, consentì a suo giudizio, attraverso l'interscambio, di migliorare la qualità del lavoro.

6.4.15. Nella seduta del 22 luglio 2015 la Commissione ha svolto l'audizione del dottor Giancarlo Capaldo, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Roma.

L'audizione ha riguardato le indagini condotte con riferimento alla lettera anonima inviata nel novembre del 2010 al quotidiano *La Stampa* di Torino, nella quale si asseriva che a bordo della motocicletta Honda notata da alcuni testimoni in via Fani, durante le fasi del rapimento di Aldo Moro potessero esservi due appartenenti ai servizi segreti

Il dottor Capaldo ha precisato di aver ricevuto materialmente il fascicolo relativo alla vicenda nell'agosto 2012.

Prima di interrogare la persona identificata dalla polizia di Torino quale secondo occupante della moto Honda, Antonio Fissore, egli ha ritenuto necessario contattare la Procura di Torino per comprendere perché la trasmissione del fascicolo a Roma fosse avvenuta dopo circa venti mesi e quali attività fossero state svolte durante questo lasso di tempo, pur non essendo quella Procura competente territorialmente.

Il dottor Capaldo ha riferito di aver appreso a settembre 2012, dopo il periodo feriale, che il signor Fissore era deceduto i primi giorni di quel mese.

In contemporanea giunsero le dichiarazioni di Vitantonio Raso, che collocava la prima scoperta del cadavere di Aldo Moro in via Caetani alle ore 10.15, alla presenza del ministro Cossiga, quindi con un anticipo di alcune ore rispetto alla versione ufficiale dei fatti.

Gli interrogativi connessi con gli ultimi momenti di vita di Moro resero più urgente concentrare l'attività investigativa su questo fascicolo, tralasciando, così, quella sul fascicolo torinese, fino al momento in cui venne pubblicata dall'ANSA l'intervista all'ispettore Enrico Rossi.

Il Procuratore generale Ciampoli allora, ritenendo sussistente l'inerzia da parte della Procura di Roma, avocò il procedimento.

Il dottor Capaldo ha affermato che la missiva anonima non è stata da lui ritenuta genuina, bensì strumentale e che pertanto si è reso necessario comprenderne le motivazioni, anche alla luce delle ulteriori convergenti sollecitazioni che in quel periodo si registravano per la riapertura delle indagini sul caso Moro; ha inoltre precisato di non aver preso contatti con la Procura di Torino, perché, una volta appreso della morte di Fissore, acquisire dai colleghi magistrati notizie circa le attività svolte sarebbe divenuta una sorta di indagine sull'attività svolta da un'altra Procura.

L'auditore ha aggiunto di aver visionato la registrazione del prelevamento del cadavere dell'onorevole Moro, trasmessa dalla RAI, e di aver sentito l'operatore dell'emittente televisiva GBR che l'aveva effettuata; ritiene tuttavia che la ripresa non abbia grande utilità investigativa.

Riguardo all'ipotizzata provenienza della Renault dai locali di un negozio di stoffe, ha riferito che dagli accertamenti condotti non sono emersi elementi utili a sviluppare una simile ipotesi investigativa.

In risposta ad alcuni quesiti formulati per iscritto dal deputato Lavagno, il dottor Capaldo ha successivamente precisato che, pur non essendo in possesso degli atti relativi al procedimento penale, non ricorda siano stati svolti specifici accertamenti sui timbri postali apposti sulla busta contenente l'anonimo e che la ricerca di impronte ha dato esito negativo. Inoltre, nessuna indicazione conduce all'identificazione del collega dell'ispettore Rossi primo assegnatario della pratica, né al nominativo del giornalista de *La Stampa* destinatario della missiva, né a quello di chi ha trasmesso il documento alla Questura di Torino; inoltre, nessuna indicazione risulta in merito alla mancata protocollazione della lettera, argomento non d'interesse per la Procura.

6.4.16. Il 29 luglio 2015 la Commissione ha ascoltato in audizione il dottor Luca Palamara, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, attualmente componente del Consiglio superiore della magistratura.

L'audizione ha avuto ad oggetto l'attività che il dottor Palamara ha svolto con riferimento a Steve Pieczenik, lo psichiatra funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che venne inviato, in qualità di esperto, dal Governo statunitense per collaborare con il Ministro dell'interno all'epoca del sequestro Moro.

Come è noto Steve Pieczenik, in una intervista radiofonica rilasciata nel 2013 a Giovanni Minoli, aveva dichiarato: «In quel momento stavamo chiudendo tutti i possibili canali attraverso cui Moro avrebbe potuto essere rilasciato»; e alle parole dell'intervistatore: «Sostanzialmente, lei fin dal primo giorno ha pensato e ha detto a Cossiga: Moro deve morire», ha replicato: «Per quanto mi riguarda, la cosa era evidente; Cossiga se ne rese conto solo nelle ultime settimane. Aldo Moro era il fulcro da sacrificare attorno al quale ruotava la salvezza dell'Italia».

Sulla sua esperienza nel caso Moro Pieczenik ha basato anche un romanzo pubblicato nel 2007 (*Terror counter terror*), il cui protagonista (Richard Baker) è un assistente del Segretario di Stato statunitense che viene inviato nel 1978 in Italia per scongiurare l'assassinio del Presidente del Consiglio Carlo Tosi, rapito dalle Brigate Rosse, e per evitare la destabilizzazione del Paese. Nel romanzo il personaggio viene a conoscenza di circostanze che lo inducono a dubitare della reale volontà di liberare l'ostaggio.

In precedenza, nel 2006, il giornalista francese Emmanuel Amara aveva pubblicato il libro *Nous avons tué Aldo Moro*, basato su dichiarazioni dello stesso Pieczenik.

Il 27 maggio 2014 quest'ultimo è stato ascoltato, per rogatoria, dal dottor Palamara con riferimento al ruolo da lui svolto nel caso Moro. Il testo dell'audizione è stato acquisito agli atti della Commissione lo scorso 27 maggio ed è coperto da segreto, riguardando un'inchiesta tuttora in corso.

Per questa stessa ragione, l'audizione del dottor Palamara si è svolta in seduta segreta.

6.4.17. Nella seduta del 7 ottobre 2015 sono stati ascoltati i magistrati Sergio Dini e Benedetto Roberti (attualmente sostituiti procuratori della Repubblica presso il tribunale

di Padova), che dal 1990 al 1992, quando erano sostituiti presso la Procura militare di Padova, si occuparono di un'indagine sulle reti clandestine (Gladio).

Il presidente Fioroni, introducendo l'audizione, ha ricordato che i due magistrati vennero ascoltati dalla Commissione Stragi nel 1995 e ha indicato i temi sui quali concentrare l'attenzione: finalità e caratteristiche delle reti clandestine e loro eventuale intervento nelle cosiddette politiche di controinsorgenza; completezza degli elenchi di appartenenti e presenza di diversi livelli di clandestinità; costituzione e ruolo della 7ª divisione del SISMI e di eventuali precedenti analoghe strutture; centro di addestramento di Capo Marrargiu, anche con riferimento al colonnello Camillo Guglielmi; rapporti della Procura militare di Padova con alti uffici inquirenti, militari e ordinari.

Il dottor Roberti ha anzitutto rilevato che la lista di 622 appartenenti alla struttura Gladio resa nota all'epoca non era aggiornata (conteneva tra l'altro nomi di persone defunte) ed era costituita da "nominativi da poter eventualmente rendere pubblici in caso di necessità, nascondendo al contempo il nocciolo duro che ancora esisteva". Ha quindi osservato che, secondo le indagini svolte, la rete Gladio non aveva una copertura NATO, ma aveva "riferimento diretto e dipendenza" dalla CIA; i documenti infatti non recavano la classifica NATO. Ha altresì espresso l'opinione che la struttura abbia operato al di là delle legittime finalità istituzionali, ricordando di aver esaminato documenti dai quali risultavano pressioni della CIA (che finanziava anche il centro di addestramento di Capo Marrargiu) per far sì che Gladio potesse intervenire anche in situazioni di conflittualità interne dell'Italia. A tale genere di attività era connessa la cosiddetta Operazione Delfino (1966), avente come tema "insorgenza e controinsorgenza", che fu diretta da Roma (dalla sede della Sezione addestramento, Ufficio R) e si svolse nel Triestino.

Il dottor Roberti ha riferito che anche personale dell'Ufficio D (controspionaggio) del SID fu addestrato nel 1972-73 presso il centro di Capo Marrargiu, che sarebbe dovuto essere ad esclusivo uso della rete Gladio. Riguardo al colonnello Guglielmi, il dottor Roberti ne ha ricordato la partecipazione a un corso di addestramento a Capo Marrargiu nel 1965, quando era capitano e apparteneva all'Ufficio D. Il dottor Dini ha quindi precisato che personale dell'Ufficio D venne addestrato a Capo Marrargiu in due diversi periodi: nel 1965-66 e poi nel 1972-73. Il contenuto dei corsi di addestramento riguardava tecniche di imboscata e di guerriglia

urbana, impiego di vari esplosivi e loro uso su materiale ferroviario, tecniche di sovversione e di propaganda.

Il dottor Roberti ha ricordato che l'uso della rete clandestina per finalità di carattere interno si era rafforzato dal 1986 e che accanto alla lista dei 622, detta "organizzazione verde", che in caso di necessità era anche possibile rendere pubblica e "bruciare", esistevano ulteriori livelli, più "coperti", ossia un'"organizzazione gialla" e una "rossa", detta anche gruppo K o OSSI. Quest'ultima era deputata anche a compiere operazioni all'estero e dipendeva sempre dalla 7^a divisione del SISMI, ma aveva una sede operativa a Cerveteri. Tali organizzazioni più segrete erano state costituite senza la necessaria autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa.

Rispondendo a domande del presidente su eventuali contatti tra le reti clandestine e organizzazioni eversive di destra e sui depositi di armi noti come Nasco, il dottor Dini ha osservato tra l'altro che gli elenchi di questi ultimi non sono completi.

In risposta a un'ulteriore domanda del presidente, il dottor Dini si è soffermato sui rapporti con la Procura di Roma, alla quale nel 1992 furono trasferiti gli atti dell'inchiesta avviata dalla Procura militare di Padova. Ha ricordato i rapporti collaborativi con gli uffici giudiziari di Venezia, Bolzano e Bologna e le relazioni, al contrario, difficili con la Procura di Roma, che tra l'altro bloccò il sequestro degli archivi di Gladio, disposto dalla Procura militare di Padova, anche se in un secondo momento i magistrati padovani riuscirono a effettuarlo ugualmente. Ha anche ricordato che ogni volta che da Padova egli e Roberti si recavano a Roma per studiare documentazione del SISMI, c'era sempre un delegato della Procura di Roma che vigilava, esaminando i documenti che i magistrati padovani acquisivano in copia. La situazione giunse allo scontro quando la Procura di Roma avviò un'indagine a carico del dottor Roberti per presunto procacciamento di notizie riservate e segrete e di segreti di Stato, che si concluse alcuni anni dopo con l'assoluzione.

Il dottor Dini ha rievocato quindi la vicenda del trasferimento degli atti dell'inchiesta da Padova a Roma, ricordando che dagli uffici giudiziari romani fu inviato un magistrato in applicazione temporanea a Padova con l'incarico di procuratore militare facente funzioni (il titolare infatti era andato in quiescenza); tale magistrato decise, senza avere conoscenza degli atti, di trasmetterli alla Procura militare di Roma, ritenendola competente. I sostituti procuratori militari Dini e Roberti rifiutarono di firmare il provvedimento di trasmissione a Roma. Lo stesso magistrato inviato da Roma

a Padova come procuratore militare facente funzioni intimò ai due giovani magistrati Dini e Roberti di consegnare immediatamente le chiavi degli armadi contenenti gli atti dell'indagine, minacciando in caso contrario di denunciarli per rifiuto di atti d'ufficio. Gli atti furono quindi immediatamente trasferiti a Roma. Alcuni anni più tardi la Procura militare di Roma trasferì gli atti alla Procura ordinaria di Roma, che infine chiese l'archiviazione per prescrizione del reato inizialmente ipotizzato nei confronti di alcuni ufficiali dei servizi segreti che erano stati responsabili delle reti clandestine.

6.4.18. Il 13 ottobre 2015 la Commissione ha svolto l'audizione dell'avvocato Libero Mancuso, che – da magistrato e da consulente di cessate commissioni parlamentari di inchiesta – ha avuto modo, in passato, di approfondire vicende di interesse per l'inchiesta parlamentare.

Come magistrato, egli svolse le funzioni di pubblico ministero nell'inchiesta riguardante il sequestro dell'assessore regionale Ciro Cirillo e la trattativa per la sua liberazione. Ha, inoltre, presieduto la Corte d'assise di Bologna nel processo relativo all'omicidio del giuslavorista Marco Biagi e alle Nuove Brigate Rosse. Sempre nella sua qualità di magistrato si è, altresì, occupato delle stragi della stazione di Bologna e dell'*Italicus*, della banda della Uno bianca, del ruolo di Gelli e della P2 nella strategia della tensione e della Banda della Magliana.

Ha, inoltre, collaborato in qualità di consulente con la Commissione Stragi e con la Commissione Mitrokhin. In particolare, per la Commissione Stragi predispose, insieme a un altro consulente della Commissione, il dottor Gerardo Padulo, una relazione concernente l'organizzazione Gladio e il covo di Monte Nevoso.

Il dottor Padulo, anch'egli invitato a intervenire in audizione, ha ritenuto di declinare l'invito, dichiarando di condividere perfettamente le tesi dell'estensore principale della citata relazione, ossia dello stesso dottor Mancuso.

L'audizione ha avuto ad oggetto tre principali aree di interesse.

La prima è costituita dalla nota vicenda del rinvenimento, in un deposito del Ministero dell'interno sito in Circonvallazione Appia a Roma, di due faldoni recanti la classifica di «segretissimo» intestati rispettivamente «A/4 sequestro Moro: covo di via Monte Nevoso, rinvenimento del 9 ottobre 1990, carteggio» e «sequestro Moro: elementi appartenenti organizzazione Gladio».

La seconda area di interesse si riferisce al caso Cirillo e alla trattativa condotta per giungere alla liberazione dell'assessore regionale.

Infine, la terza area concerne le conoscenze acquisite dall'avvocato Mancuso in qualità di magistrato inquirente della procura di Bologna impegnato nelle complesse inchieste sul terrorismo circa l'operatività della formazione brigatista a Firenze.

Con riferimento all'archivio di Circonvallazione Appia, l'avvocato Mancuso ha sinteticamente ripercorso le modalità con cui Gerardo Padulo giunse al rinvenimento dei due faldoni riguardanti Gladio e il caso Moro.

Per quanto riguarda il caso Cirillo, l'auditore ha ricordato come, subito dopo il sequestro, a Napoli vi fu un imponente schieramento di forze dell'ordine, che fu tuttavia rimosso improvvisamente e senza una ragione plausibile. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato Mancuso, era avvenuto che Cutolo, di fronte alla drastica riduzione dei proventi illeciti delle organizzazioni criminali, aveva accettato di servire i vertici della DC nel tentativo di giungere alla liberazione dell'assessore regionale. A tale scopo, sempre secondo l'auditore, alcuni associati alla banda di Cutolo furono trasferiti da Badu 'e Carros – dove erano detenuti – alle supercarceri del continente, con il compito di intimidire i brigatisti e di costringerli a esprimere un parere favorevole alla trattativa, che si sarebbe conclusa con la consegna a Senzani, da parte dei Servizi, di un miliardo e 450 milioni di lire e la liberazione dell'ostaggio.

L'auditore ha inoltre riferito che, a seguito di tali vicende, venne disposta una perquisizione al SID di Firenze e fu rinvenuto un locale – non facente parte ufficialmente del SID di Firenze – pieno di microfoni e armi da guerra.

Tale scoperta non condusse tuttavia all'arresto di Senzani, che l'auditore ha definito "personaggio legato ai Servizi". In proposito, ha ricordato le circostanze che collegavano Senzani a Musumeci, mentre ha escluso di essere a conoscenza di rapporti tra il primo e il colonnello Camillo Guglielmi.

Rispondendo ad un quesito del deputato Bolognesi sulle possibili implicazioni di Licio Gelli e sull'eventuale impiego delle strutture di Gladio e dell'Anello nell'agguato di via Fani, l'avvocato Mancuso si è quindi soffermato sul ruolo della P2 e dell'esperto statunitense Steve Pieczenik nel caso Moro.

Con riferimento ad alcune osservazioni del senatore Gotor, concernenti i faldoni rinvenuti nel deposito di circonvallazione Appia, l'auditore ha inoltre definito "stravagante" l'accostamento nel loro titolo di vicende apparentemente distanti (Gladio e il caso Moro) e ha ricordato che, il giorno dopo il loro ritrovamento, l'ammiraglio Martini rilasciò un'intervista a Maria Antonietta Calabrò, nella quale rivelò la vicenda

della scomparsa dal Ministero della difesa, nell'aprile 1978, di documentazione classificata concernente l'organizzazione Gladio.

Il 28 novembre 2015, al fine di approfondire talune delle vicende esaminate nel corso dell'audizione, sono stati inviati all'avvocato Mancuso alcuni quesiti scritti. All'atto dell'approvazione della presente relazione, le risposte non sono ancora pervenute.

6.4.19. Il 21 ottobre 2015 la Commissione ha ascoltato in audizione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Giuseppe Pignatone, il quale ha preliminarmente fatto presente di aver assunto l'attuale incarico da pochi anni (esattamente dal 19 marzo 2012) e di non poter, pertanto, basare le sue risposte su una conoscenza personale e diretta di diversi profili di interesse per l'inchiesta parlamentare, anche perché fino a tempi recentissimi non era neppure assegnatario dei procedimenti connessi al caso Moro (quasi tutti affidati al dottor Capaldo, da solo o con altri colleghi).

Con riferimento alla nota questione dell'avocazione del fascicolo relativo alla lettera anonima pervenuta al quotidiano *La Stampa*, il Procuratore si è volontariamente astenuto dall'esprimere le sue valutazioni sul provvedimento, limitandosi a ricordare la richiesta di archiviazione del dottor Ciampoli (successivamente revocata dal dottor Marini) e l'invio alla Procura da lui diretta degli atti riguardanti Steve Pieczenik.

Secondo quanto riferito dall'audit, a seguito dell'avocazione – e sulla base di uno scambio di lettere intercorso dapprima con il dottor Marini e, recentemente, con l'attuale Procuratore generale Salvi – il riparto di competenze sulle indagini concernenti il caso Moro e le vicende connesse è attualmente il seguente: la Procura generale – che ha aperto un fascicolo a carico di Bruno Barbaro, Fernando Pastore Stocchi e Camillo Guglielmi – segue il filone di indagine riguardante, in particolare, la presenza sul luogo dell'attentato della motocicletta Honda che, secondo un'ipotesi ricostruttiva, sarebbe stata utilizzata da due soggetti non ancora identificati (in questo filone di indagine rientra anche la vicenda del bar Olivetti), mentre tutto il resto è – o sarà – di competenza ordinariamente della Procura della Repubblica.

Il dottor Pignatone ha, in particolare, precisato che in tale contesto, se la Commissione dovesse decidere di trasmettere a un'autorità giudiziaria ordinaria, per svolgere le indagini, i campioni di DNA rinvenuti nel corso dell'inchiesta parlamentare, il destinatario sarebbe la Procura della Repubblica.

Il Procuratore ha, quindi, riepilogato i procedimenti relativi al caso Moro tuttora pendenti presso la Procura da lui diretta, alcuni dei quali nascono dalla presentazione da parte del senatore Imposimato del suo libro sui 55 giorni del rapimento di Moro.

Un primo fascicolo riguarda le dichiarazioni del finanziere Ladu, che – secondo quanto riferito dal dottor Pignatone – sarebbe la stessa persona del sedicente Puddu, autore delle *email* inviate al senatore Imposimato. Dopo un provvedimento di archiviazione adottato negli anni scorsi, i più recenti sviluppi hanno condotto alla trasmissione degli atti alla Procura di Novara per il reato di calunnia a carico del signor Ladu, che a quella Procura aveva reso alcune dichiarazioni.

Un secondo procedimento concerne Vitantonio Raso, l'artificiere intervenuto in via Caetani che – nella ricostruzione da lui esposta dapprima in interviste e poi anche in un verbale reso all'autorità giudiziaria – ha anticipato notevolmente l'orario dell'intervento in via Caetani. Nel ritenere, all'esito delle indagini svolte, che il signor Raso non abbia detto la verità, il dottor Pignatone ha comunicato l'apertura nei suoi confronti di un procedimento per il reato di calunnia.

Una terza vicenda riguarda il signor Steve Pieczenik, ritenuto – per effetto di quello che l'audito ha definito un "equivoco" del provvedimento del dottor Ciampoli – possibile concorrente nel reato di omicidio di Aldo Moro, sulla base dei libri scritti e delle interviste rilasciate; sul punto, il dottor Pignatone ha preannunciato l'intenzione di definire rapidamente la posizione dell'esperto statunitense con una richiesta di archiviazione.

Secondo quanto riferito, sono invece tuttora in corso indagini su altre due vicende – quelle riguardanti Antonino Arconte e il carabiniere Alfonso Ferrara – entrambi riguardanti l'ipotizzata possibilità di intervenire per salvare Moro.

Quanto, infine, all'inchiesta concernente la lettera anonima inviata a *La Stampa*, il dottor Pignatone ha fornito alcune informazioni in seduta segreta.

Rispondendo, infine, a due quesiti formulati dai deputati Piepoli e Grassi, il Procuratore si è dichiarato estremamente scettico sul fatto che, a distanza di tanti anni, nel caso Moro si possa trovare qualcosa di "giudiziariamente utile", pur esprimendo la consapevolezza della differenza di compiti e di prospettive tra le indagini della magistratura e l'inchiesta condotta dalla Commissione.

6.5. *Le audizioni concernenti gli esiti di accertamenti affidati alle strutture di polizia*

6.5.1. In relazione all'esecuzione di alcuni incarichi ricevuti, il 10 giugno e l'8 luglio 2015 sono stati ascoltati in audizione la dottoressa Laura Tintisona, che collabora con la Commissione in qualità di ufficiale di collegamento con la Polizia di Stato, il dottor Lamberto Giannini, direttore del Servizio centrale antiterrorismo presso la Direzione centrale di polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, il dottor Eugenio Spina, direttore della I Divisione del medesimo Servizio, e il dottor Federico Boffi, direttore tecnico capo del Servizio di polizia scientifica.

Nel corso delle audizioni è stata presentata una relazione illustrativa degli esiti degli accertamenti istruttori condotti per conto della Commissione. Tali accertamenti hanno comportato un'intensa attività preliminare, che ha richiesto l'analisi delle pregresse attività investigative e l'acquisizione degli atti di polizia giudiziaria, dei rilievi tecnici e degli elaborati peritali dell'epoca. Sono stati inoltre rintracciati e posti nella disponibilità della Commissione numerosi reperti, tra cui le tre autovetture coinvolte nell'agguato, la gran parte dei reperti balistici sequestrati il 16 marzo 1978 e altro materiale sequestrato.

Gli auditi hanno riferito l'esito dei primi accertamenti condotti che hanno avuto ad oggetto, in particolare, le autovetture che quella mattina erano parcheggiate in via Fani (con specifico riguardo alla Mini Cooper e all'Austin Morris che alcune fonti aperte riconducono ad ambienti dei servizi di *intelligence*) e la dinamica dell'agguato (in proposito, la Polizia Scientifica ha presentato una ricostruzione virtuale basata sull'utilizzo di sofisticate strumentazioni, quali tramite *laser*, *laser scanner* C10, *software* grafici con tecnologia CAD e Studio Cinema). Dagli accertamenti risulta, tra l'altro, secondo quanto comunicato, che alcuni colpi furono sparati sul lato destro rispetto alle autovetture.

La documentazione presentata dalla Polizia Scientifica nel corso dell'audizione – pubblicata in allegato al resoconto stenografico delle sedute del 19 giugno e dell'8 luglio 2015 – è stata oggetto di approfondita analisi da parte dei componenti della Commissione. Alcuni di essi (in particolare il senatore Fornaro e i deputati Grassi, Pes e Carra) hanno presentato – anche con due relazioni scritte, acquisite agli atti della Commissione – osservazioni, richieste di approfondimento e quesiti, ai quali i soggetti auditi hanno replicato nel corso della seduta dell'8 luglio e successivamente con risposte scritte pubblicate in allegato al resoconto stenografico della medesima seduta.

La Commissione non ritiene ancora conclusa l'attività di indagine concernente la strage di via Fani, con riferimento alla quale sono tuttora in corso ulteriori accertamenti.

In relazione a quanto sinora emerso, il Presidente – su conforme avviso della Commissione – ha provveduto a trasmettere alla Procura della Repubblica di Roma, per eventuali profili di interesse, alcuni elementi informativi che sembrano contrastare con la versione dei fatti riportata da talune fonti aperte. Alla medesima Procura sono stati, inoltre, segnalati alcuni siti *web* che hanno pubblicato articoli denigratori dell'attività svolta dalla Commissione o da suoi collaboratori.

6.5.2. Il 30 settembre 2015 si è tenuta l'audizione del colonnello Luigi Ripani, Comandante del RIS di Roma, al quale la Commissione ha affidato lo svolgimento di alcuni accertamenti tecnici concernenti reperti rinvenuti presso taluni covi delle Brigate Rosse, tra i quali quelli di via Gradoli, di viale Giulio Cesare, di via Ugo Pesci e di via delle Nespole.

Nel corso della seduta, il colonnello Ripani ha illustrato i primi esiti di tali accertamenti, relativi essenzialmente all'analisi delle voci registrate su alcune audiocassette, alla ricostruzione dei profili genetici individuati su taluni reperti rinvenuti a via Gradoli (risultati appartenenti a quattro persone, due uomini e due donne; nessuno di essi è compatibile con quello dell'onorevole Moro) e sui vestiti di Aldo Moro, nonché all'analisi di alcune annotazioni appuntate a penna sui fogli di un raccoglitore sequestrato nel covo di via Pesci.

In sintesi, sulla base delle analisi condotte sui reperti rinvenuti nel covo di via Gradoli è stato possibile isolare quattro profili genetici (due maschili e due femminili), mentre non è stata trovata alcuna traccia biologica di Aldo Moro.

Sono state, inoltre, sottoposte ad accertamenti tecnici diverse audiocassette rinvenute in diversi covi brigatisti (via Gradoli, viale Giulio Cesare e via delle Nespole). In nessuna risulta essere stata incisa la voce di Moro, ma alcune di esse presentano contenuti singolari (quali un test di addestramento nel riconoscimento di voci ovvero la registrazione delle dichiarazioni di una donna, denominata convenzionalmente "Camillo", interrogata da un uomo apparentemente appartenente ad apparati di sicurezza⁷).

Infine, sono state eseguite su incarico della Commissione alcune analisi su dattiloscritti e manoscritti rinvenuti nei suddetti covi; con riferimento a questi ultimi,

⁷ Cfr., per maggiori dettagli, quanto riferito al successivo paragrafo 18.5.

sono state identificate grafie riferibili ad un ristretto numero di soggetti ed alcune annotazioni che presentano una significativa omogeneità con scritti di Giovanni Senzani. In proposito, rispondendo ad un quesito formulato dal deputato Grassi, il colonnello Ripani ha precisato che analisi di tipo grafologico sono praticate dagli organi investigativi da circa 50 anni, mentre le analisi sul DNA sono assai più recenti.

La documentazione presentata dal colonnello Ripani, ad eccezione di quella contenente informazioni segrete, è stata pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'audizione.

6.6. *Le audizioni di studiosi*

6.6.1. Il programma delle attività conoscitive programmato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha previsto, su richiesta di alcuni componenti, anche audizioni di autori che hanno pubblicato saggi sul caso Moro.

Nel corso della prima di esse, tenutasi il 17 giugno 2015, Marco Clementi – che ha pubblicato nel 2001 un volume dal titolo *La "pazzia" di Aldo Moro* e nel 2007 una *Storia delle Brigate Rosse* – ha precisato di aver conversato tra il 2003 e il 2006 con Mario Moretti e ha consegnato alla Commissione copia di un disegno dell'agguato di via Fani indicandone in Moretti stesso l'autore⁸.

⁸ In relazione a tale disegno, con lettera del 22 luglio 2015, il presidente della Commissione, su conforme avviso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inviato a Mario Moretti una lettera del seguente tenore: "Signor Moretti, lo scorso 17 giugno la Commissione che ho l'onore di presiedere ha svolto l'audizione del professor Marco Clementi, il quale durante la sua relazione ha consegnato una copia di una ricostruzione della dinamica del sequestro dell'onorevole Aldo Moro e dell'uccisione dei cinque componenti della scorta. Tale ricostruzione, secondo quanto riferito dal professor Clementi, è stata disegnata da Lei. Nel corso della stessa audizione l'onorevole Fabio Lavagno ha formulato la richiesta – condivisa dalla Commissione – di verificare l'autenticità del documento, di cui Le trasmetto copia in allegato. Le chiedo, pertanto, se conferma di essere l'autore della citata ricostruzione e se ritiene che essa riproduca fedelmente le modalità del rapimento dell'onorevole Moro e dell'uccisione dei componenti della scorta. Le domando inoltre se intenda aggiungere ulteriori dettagli o chiarimenti. La informo altresì di aver scritto lo scorso 1° luglio al Suo legale, l'avvocato Davide Steccanella, affinché si facesse tramite presso di Lei di tali richieste della Commissione. Egli ha risposto il 6 luglio precisando che la sua assistenza legale è limitata al procedimento pendente dinanzi alla Procura generale di Roma e rappresentando la possibilità di rivolgere direttamente a Lei le citate richieste". All'atto dell'approvazione del presente documento, la Commissione non ha ancora ricevuto alcuna risposta. Il 1° dicembre 2015 il deputato Fabio Lavagno ha, tuttavia, versato agli atti della Commissione un documento a lui pervenuto dal professor Clementi: si tratta della lettera con la quale Moretti ha inviato allo stesso Clementi copia della risposta trasmessa (ma non pervenuta) alla Commissione. Si riporta, di seguito il testo della missiva: "On. Fioroni, nel 2015 la commissione da lei presieduta è la terza (ma forse ho perso il conto) che «indaga» su fatti che appartengono ad un periodo che ormai è di esclusivo interesse e competenza degli storici. Esauriti definitivamente da decenni tutti gli aspetti giudiziari – sebbene la mia prigionia perduri da oltre 34 anni, in mancanza di decisioni liberatorie e conclusive doverose nell'ambito politico – la vicenda delle Brigate Rosse appartiene ormai solo alla riflessione storica. Per quel che mi risulta il professor Marco Clementi è uno storico autore di molti libri i quali, per rigore metodologico e

Il professor Clementi ha fornito un ulteriore contributo documentale leggendo e consegnando in copia un documento intestato “Ufficio R, reparto D”, versato all’Archivio centrale dello Stato in ottemperanza alla cosiddetta “direttiva Renzi” e da lui ivi rinvenuto.

In tale documento, datato da Beirut il 18 febbraio 1978, è contenuto un espresso riferimento all’impegno del Fronte popolare per la liberazione della Palestina ad escludere l’Italia da piani terroristici (in linea con il cosiddetto “lodo Moro”), unitamente alla notizia che in quella data Habbash, rappresentante del suddetto Fronte, aveva fatto riferimento a una “operazione terroristica di notevole portata programmata asseritamente da terroristi europei che potrebbe coinvolgere nostro Paese”.

Il professor Clementi ha espresso l’opinione che le Brigate Rosse non avessero alcun interesse per Gladio, poiché questa era una struttura destinata ad organizzare guerriglia in caso di invasione. Ha altresì dichiarato che, secondo la sua opinione, la posizione dei partiti politici durante il sequestro Moro non fu condizionata da forze esterne, e che il rapimento di Aldo Moro non costituì una soluzione di continuità nell’azione delle Brigate Rosse.

Ha, altresì, fatto presente che, nell’ottica di “evitare qualsiasi iniziativa che potesse apparire come una punizione nei confronti dell’Italia, aspettando nello stesso tempo di vedere se il PCI sarebbe stato in grado di rispettare gli *standard* richiesti a un alleato”, l’ex ambasciatore americano in Italia, Richard Gardner, fu autorizzato ad allargare i propri contatti con i rappresentanti del PCI. In proposito, l’auditore ha poi segnalato che un autorevole dirigente di tale partito, il presidente Napolitano, nel suo libro *Dal Pci al socialismo europeo*, ha ricordato il suo viaggio ufficiale negli Stati Uniti nell’aprile del 1978 (svolto d’accordo con Berlinguer), durante il quale incontrò Kissinger e tenne una serie di conferenze a Princeton, Yale e Washington, nonché al Council on Foreign Relations a New York; secondo quanto riferito nel citato libro, il viaggio e l’apprezzamento riscosso per il netto e forte impegno del PCI nella lotta contro le Brigate Rosse contribuirono all’avvio di incontri riservati di notevole interesse politico tra l’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma e lo stesso Napolitano.

serietà di indagine, costituiscono punto di riferimento certo per la comprensione dello scontro sociale svoltosi nel nostro paese negli anni ‘70 del secolo scorso. In un ambito storico-politico e con quanti si sono accostati all’argomento con onestà intellettuale, la mia disponibilità è sempre stata totale, come per il libro intervista «Brigate Rosse una storia italiana» realizzato con Rossana Rossanda e Carla Mosca nel lontano 1993. Per contro mi sento estraneo e a disagio nell’ambito delle ricostruzioni faziose che hanno la loro giustificazione solo nell’interesse politico di chi pensa di trarne vantaggio. La saluto cordialmente, Mario Moretti”.

Il deputato Grassi è intervenuto per rettificare quanto detto a suo riguardo da Marco Clementi, che nella sua relazione gli aveva erroneamente attribuito – criticandola come imprecisa – un’affermazione diversa da quella effettivamente fatta, mentre il deputato Bolognesi ha osservato che, a suo avviso, il professor Clementi aveva trascurato alcuni dati di primaria importanza, basando l’analisi dell’agguato di via Fani sullo schema fornitogli da Moretti e non sulla documentazione giudiziaria disponibile, sui referti delle autopsie e sulle dichiarazioni dei testimoni utili a ricostruire la verità.

Riguardo all’affermazione di Marco Clementi secondo cui il ritrovamento di alcuni documenti riservati nello studio di Moro, avvenuto dopo la morte di quest’ultimo, costituiva una dimostrazione che da lì non era uscito alcun documento riservato, il deputato Galli ne ha rilevato l’insufficienza logica, osservando che dal ritrovamento si poteva solo concludere che una parte dei documenti riservati non era stata asportata, senza però poter escludere che ciò fosse avvenuto per un’altra parte della documentazione. Il professor Clementi ha riconosciuto la piena fondatezza del rilievo mossogli dal deputato Galli.

All’audito è stata rivolta ripetutamente in seduta (e reiterata successivamente per iscritto) una domanda riferita a un’affermazione contenuta in un suo libro, riguardo all’identità della persona che mise a disposizione un appartamento a Roma nell’estate del 1978 per un incontro tra Moretti e Franco Piperno: “Nel gennaio del 2004 è stato rivelato da un protagonista di chi si trattasse, durante una pubblica discussione all’Università della Calabria sulla vicenda. Questa novità comunque non sposta i termini della vicenda”.

A tale domanda Marco Clementi, che era presente a quella pubblica discussione, ha risposto: “Si tratta di un nome arabo, che io non ricordo e che non ho potuto scrivere in quel momento”. E ha aggiunto: “Uno storico [...] non può affrontare determinate questioni con tranquillità, perché, se scrive determinate cose, poi viene sicuramente convocato da un giudice [...]. Io, quindi, dimenticavo automaticamente determinati nomi. Se me lo ricordassi, forse ora lo direi, ma non me lo ricordo proprio. Non ho detto che fosse un arabo. Ho detto che il nome suonava come il nome di un arabo”.

Successivamente all’audizione, sono stati riproposti per iscritto al professor Clementi alcuni quesiti rivoltigli durante la seduta dal presidente Fioroni, nonché alcuni quesiti ulteriori. Nelle risposte, di notevole ampiezza, Clementi espone più diffusamente alcuni concetti accennati nel corso dell’audizione, si sofferma in dettaglio sul tema delle “infiltrazioni” nelle BR e, tra l’altro, sostiene che le dichiarazioni dei brigatisti siano da

considerare in generale attendibili, eccetto alcuni silenzi spiegabili con la volontà di non rivelare nomi di persone che avrebbero potuto subire conseguenze giudiziarie; egli rileva però che “in tutte le occasioni in cui i brigatisti hanno coperto dei complici, l’eventuale successiva scoperta di altri partecipanti a una determinata azione ha sempre confermato che si trattava di brigatisti, mai di elementi alieni all’organizzazione o riconducibili a forze [...] capaci di influenzare dall’esterno le BR”.

Riguardo a Moretti, il professor Clementi ritiene che egli fosse vincolato dalle decisioni dell’intera organizzazione delle BR, gestendo il sequestro di Aldo Moro in qualità di rappresentante del comitato esecutivo, e che in una sola occasione (la telefonata alla signora Moro del 30 aprile 1978) egli abbia assunto autonomamente un’iniziativa di rilievo.

Circa la valutazione che il governo degli Stati Uniti dava di Moro e della sua linea politica, il professor Clementi sostiene, citando vari documenti, che essa fosse molto positiva.

Alla rinnovata domanda sul nome della persona che mise a disposizione l’appartamento dove si incontrarono Moretti e Piperno nell’estate del 1978, risponde: “Se quel nome fosse appartenuto a una personalità eccentrica rispetto alle vicende dell’Autonomia [...], ovviamente avrei cercato di approfondire la cosa. Al contrario, quel nome rientrava nel giro di persone conosciute in quell’ambito politico, sebbene non direttamente coinvolto in azioni politiche di una qualche importanza. Si trattava di persona amica dell’Autonomia romana, nulla più, che probabilmente neanche era a conoscenza dell’uso che si stava facendo in quel momento della casa”. E ancora: “Durante l’incontro venne fatto un nome [...] ma purtroppo non lo ricordo. Quello che però mi rimase impresso fu il dato storico-politico. Si trattava, cioè, di una persona del tutto estranea alla lotta armata, amica di elementi dell’Autonomia romana, i quali in questa casa passavano anche qualche serata, e che, credo, neanche fosse presente all’incontro. [...] In audizione dissi di avere memoria di un nome arabo, ma ora riconosco di averlo confuso con quello poi ricordato dal dottor Satta nel corso della sua audizione. [...] Quel nome, Hazan, del resto, non compare in nessuno dei miei libri”.

6.6.2. Il 1° luglio 2015 la Commissione ha ascoltato in audizione Vladimiro Satta, già documentarista presso la Commissione Stragi e autore dei volumi *Odissea nel caso Moro: viaggio controcorrente nella documentazione della Commissione stragi* (2003) e *Il caso Moro e i suoi falsi misteri* (2006).

Il dottor Satta ha espresso nel corso della sua audizione la persuasione che la vicenda Moro sia stata esclusivamente opera delle Brigate Rosse, che non abbia costituito affatto un episodio anomalo nella loro storia e che nel corso del suo svolgimento l'atteggiamento delle BR sia stato coerente, senza "torsioni". A suo avviso, inoltre, il sequestro non fu preceduto da avvisaglie tali da consentire di definirlo "annunciato".

Anche riguardo ad altri aspetti, il dottor Satta ha illustrato – argomentandole e dichiarando che si tratta non di semplici opinioni, ma di affermazioni basate su basi documentali – posizioni in contrasto con quelle più diffuse nella pubblicistica sul caso Moro.

Così egli ha sostenuto che, se il vero obiettivo delle BR fosse stato la soppressione di Moro, eventualmente per conto di mandanti stranieri o italiani, l'assassinio sarebbe avvenuto subito, il 16 marzo; che la presenza di appartenenti alla loggia massonica P2 negli apparati pubblici sia stata "ingigantita da chi ha imperniato su di essa teorie cospirative" e che "i piduisti sparsi nella macchina statale che si occupava del sequestro Moro erano pochi e non fecero gioco di squadra ai danni del sequestrato"; che l'appartamento di via Montalcini sia stato l'unico luogo in cui fu tenuto Moro durante il sequestro.

Ha altresì affermato che il brano del cosiddetto memoriale di Moro che solitamente è considerato un riferimento a Gladio, in realtà tratta di strutture e alleanze antiguerriglia da parte di Paesi dell'Europa occidentale. Ha negato l'esistenza di un nesso – al di là della contemporaneità cronologica – tra la scoperta del covo di via Gradoli e il falso comunicato che faceva riferimento al lago della Duchessa.

Il dottor Satta ha anche ipotizzato che il falso comunicato possa essere stato realizzato da Antonio Chichiarelli nell'ambito di un tentativo di truffa ai danni della Santa Sede, attuato da qualcuno che, fingendo di essere ben introdotto nelle BR e promettendo il rilascio di Moro, mirava a ottenere denaro dal Vaticano.

Pur osservando che, a suo giudizio, le lacune nella conoscenza del caso Moro siano ben poche in confronto alla quantità degli elementi noti, il dottor Satta ha rilevato che vi sono comunque singoli aspetti sui quali occorre approfondire le ricerche, menzionando in particolare la questione del ruolo e dell'identità delle due persone a bordo della motocicletta Honda notate da vari testimoni il 16 marzo 1978 in via Fani.

Alcuni componenti della Commissione sono intervenuti per esprimere dissenso: il deputato Grassi ha sottolineato tra l'altro l'influenza di appartenenti alla loggia P2

all'epoca del caso Moro e l'importanza del contesto internazionale, con particolare riguardo all'atteggiamento degli Stati Uniti, e il deputato Carra ha condiviso tali osservazioni, attribuendo al dottor Satta un approccio "negazionista".

Rispondendo a domande rivoltegli nel corso della seduta, Vladimiro Satta si è soffermato tra l'altro sull'ipotesi – da lui considerata infondata – che nell'agguato di via Fani vi fosse, accanto agli appartenenti alle BR, un super *killer* e sulla provenienza dei diversi materiali sabbiosi rinvenuti il 9 maggio 1978 su alcuni indumenti di Moro e nella Renault che ne conteneva il cadavere, spiegabile secondo lui da un lato prestando fede al racconto dei brigatisti circa la sabbia da loro raccolta sul litorale e collocata nel risvolto dei calzoni di Moro e dall'altro con il mestiere esercitato dal proprietario della Renault, che era un asfaltista attivo nei cantieri edilizi.

Infine, a una domanda sulle sue valutazioni in merito alle dichiarazioni dell'ex artificiere Raso – secondo cui le operazioni relative al rinvenimento della Renault contenente il corpo di Aldo Moro in via Caetani il 9 maggio 1978 sarebbero iniziate molto prima della comunicazione telefonica con cui le BR resero noto il luogo in cui avevano lasciato il cadavere – il dottor Satta, non avendo potuto rispondere nel corso della seduta per ragioni di tempo, ha dato risposta per iscritto con una dettagliata disamina, al termine della quale afferma che la versione di Raso risulta inverosimile e in contrasto con tutte le altre testimonianze, eccetto una.

Alla risposta sul caso specifico delle dichiarazioni di Raso il dottor Satta aggiunge alcune considerazioni metodologiche generali sull'attendibilità delle testimonianze "tardive", che vengono rese soltanto a distanza di decenni e dopo la conclusione dei procedimenti giudiziari.

6.6.3. La Commissione ha ascoltato, nella seduta del 4 novembre 2015, il dottor Gianremo Armeni, che ha pubblicato vari studi sul fenomeno del terrorismo e sulle attività per contrastarlo: *La strategia vincente del generale Dalla Chiesa contro le Brigate Rosse e la mafia*, 2004, e, sulla vicenda Moro, *Questi fantasmi. Il primo mistero del caso Moro*, 2015, dedicato principalmente alla presenza e al ruolo di due persone a bordo di una motocicletta Honda in connessione con l'agguato del 16 marzo 1978 in via Fani.

Il presidente Fioroni, dopo aver ricordato brevemente i contenuti di un appunto inviato il 25 ottobre precedente dal dottor Armeni al deputato Lavagno e da questi trasmesso alla Commissione, ha indicato, sotto forma di quesiti, gli argomenti di

maggior interesse per la Commissione: la riconducibilità o meno dell'agguato di via Fani alle abituali modalità operative delle Brigate Rosse; l'attendibilità del cosiddetto memoriale Morucci riguardo alla ricostruzione dell'agguato; l'individuazione – a giudizio dell'audito – degli aspetti del caso Moro ancora da chiarire; la ascrivibilità o meno della lettera anonima inviata nel 2010 al quotidiano *La Stampa* ad Antonio Fissore; la presenza nei pressi di via Fani del colonnello Camillo Guglielmi; il ruolo degli occupanti della motocicletta Honda e la loro identificazione; il ruolo di Alessio Casimirri e Alvaro Lojacono nella strage del 16 marzo 1978; la questione della Austin Morris parcheggiata in via Fani.

Il presidente ha inoltre ricordato che la Commissione aveva autonomamente acquisito, in riferimento alla questione del parabrezza del motociclo dell'ingegner Alessandro Marini, evidenze documentali analoghe a quelle pubblicate da Gianremo Armeni nel suo volume, e che pertanto si poteva prescindere dall'esame di tale aspetto.

Il dottor Armeni ha esposto alla Commissione il contenuto di una relazione da lui predisposta. Ha osservato anzitutto che le dichiarazioni del teste Alessandro Marini presentano un elevato livello di "confusione e ambiguità", notando poi che i testimoni che videro passare la Honda (a suo giudizio soltanto due, lo stesso Marini e Giovanni Intrevado) riferiscono dell'arrivo della motocicletta a sequestro concluso, quando le auto dei rapitori erano già in fuga. Ciò, a giudizio del dottor Armeni, induce ad escludere che gli occupanti della Honda abbiano svolto un ruolo attivo durante l'agguato di via Fani.

A parere del dottor Armeni è invece non priva di plausibilità l'ipotesi che a bordo della Honda ci fossero due appartenenti all'Autonomia romana, Biancucci e Angelotti (noti come Peppo e Peppina), entrambi residenti in via Stresa. Egli ha escluso che una motocicletta sia stata vista durante l'agguato e ha negato che quella vista prima dell'agguato dal teste Luca Moschini sia la stessa vista dopo dai testimoni Marini e Intrevado, rilevando le differenti caratteristiche con cui sono state descritte e l'improbabilità del percorso che la motocicletta – se fosse stata la stessa prima e dopo l'agguato – avrebbe dovuto fare. Per quanto riguarda la testimonianza di Bruno Barbaro, Armeni ne sottolinea la genericità.

Il dottor Armeni si è quindi soffermato sulla testimonianza di Giovanni Intrevado, sottolineando che solo nel 1996, nel corso del processo "Moro *quinquies*", aveva affermato di aver notato un caricatore che fuoriusciva sotto il braccio del passeggero della motocicletta, particolare importante ma omissivo nelle sue precedenti

dichiarazioni (1978 e 1982); e ancora che solo nel 1996 aveva dichiarato che la motocicletta procedeva quasi a passo d'uomo, mentre nelle dichiarazioni precedenti l'aveva descritta come sfrecciante.

L'auditore ha rilevato come l'aumento progressivo di dettagli forniti nelle dichiarazioni di Intrevado succedutesi nel tempo presenti un andamento opposto alle dichiarazioni di Alessandro Marini, che con il passare degli anni si è mostrato sempre più incerto su alcuni elementi delle sue precedenti testimonianze.

Dopo aver qualificato come "evento che non si è mai verificato" il tentato omicidio dell'ingegner Marini, Gianremo Armeni ha affermato che la relativa sentenza "fino a qualche mese fa era considerata un pilastro giudiziario, oggi non è altro che un sintomatico indicatore dell'evidente confusione che regnava anche all'interno delle aule di tribunale", rilevando come nessun esperto balistico abbia mai esaminato il parabrezza del motoveicolo di Marini, contrariamente a quanto si afferma in una relazione della Commissione Stragi (relatore il senatore Granelli).

I pezzi del parabrezza, ha ricordato l'auditore, erano tenuti insieme da nastro adesivo a seguito di una lesione dovuta non a colpi di arma da fuoco, bensì – come dichiarò nel 1994 lo stesso Marini – a una caduta del motociclo avvenuta prima del 16 marzo 1978.

Riguardo alle zone d'ombra tuttora presenti nella conoscenza della vicenda Moro, il dottor Armeni ha osservato che "i militanti delle Brigate Rosse hanno sempre spiccato per reticenza e segretezza" e ha ricordato: "I componenti del commando di via Fani sono stati resi noti a rate, prima sette, poi nove, poi dieci. Sia nel caso di sette, che di nove, che del quarto uomo di via Montalcini, nessun BR ha ritenuto di dover rettificare il dato numerico a sostegno di una realtà più autentica [...]. È, quindi, plausibile che mantengano tuttora lo stesso atteggiamento". Ciò però, a giudizio dell'auditore, non conduce automaticamente all'ipotesi di un complotto, perché "a fronte di grandi accuse, ci vogliono immense prove, che sino ad oggi, se non alterate, sono state sempre assenti".

Sul memoriale Morucci, il dottor Armeni ha dichiarato di essere convinto che contenga varie falle e che sia possibile immaginare la presenza a via Fani di altri brigatisti, oltre ai dieci identificati: una vedetta per tenere sgombro dai passanti il lato destro della strada e uno sparatore in più.

Ha anche ricordato una dichiarazione di Franco Bonisoli riguardante un'auto dei brigatisti che ebbe un guasto prima della strage, costringendoli a spingerla a mano, e ha

ipotizzato che tale auto possa essere identificata con la Renault 4 in cui fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, che era stata rubata il 1° marzo 1978, cioè nello stesso periodo in cui furono effettuati i furti delle altre auto usate per l'agguato di via Fani.

Il dottor Armeni ha quindi risposto ad alcune domande postegli dal presidente e da alcuni componenti della Commissione, affermando tra l'altro che l'Austin Morris non aveva una posizione strategica e che non era presente in via Fani un super *killer*.

Il deputato Grassi e il senatore Gotor hanno affermato il loro convincimento che la motocicletta sia passata realmente e che la presenza delle persone a bordo della motocicletta Honda non fosse casuale.

Il presidente Fioroni ha osservato che, in base alle dichiarazioni di vari testimoni raccolte per incarico della Commissione, risulta che “se la moto c'era, non era una”.

Il dottor Armeni ha ribadito che anche a suo parere le motociclette erano più di una, ma nessuna associabile agli elementi caratteristici del motoveicolo visto dai testi Marini e Intrevado, e che comunque la motocicletta passata in via Fani non ha svolto alcuna funzione. Ha inoltre chiarito di non essere un “negazionista” e, in contrasto col senatore Gotor, ha espresso l'opinione che le telefonate minacciose ricevute da Alessandro Marini – e da lui denunciate alla polizia come tali il 26 settembre 1978 – non siano da porre in relazione alla sua testimonianza sull'agguato.

Ha precisato, infine, che gli agenti Sapuppo e Di Bernardino, giunti a via Fani poco dopo l'agguato, menzionano una motocicletta – come aveva ricordato il deputato Grassi – non perché l'abbiano vista, ma perché riferiscono quanto loro detto da Alessandro Marini.

6.7. Altre audizioni

6.7.1. Monsignor Antonio Mennini, attualmente arcivescovo e nunzio apostolico in Gran Bretagna, nel 1978 era vicario parrocchiale di S. Lucia alla circonvallazione Clodia e, nelle settimane finali del sequestro, in tre occasioni fu incaricato dalle Brigate Rosse di recarsi a prendere, in diversi punti della città, lettere di Aldo Moro e di recapitarle alla signora Eleonora Moro; nella prima e nella terza circostanza (20 aprile e 5 maggio 1978) egli riuscì a compiere l'incarico, mentre nella seconda (24 aprile) nel luogo indicato non trovò nulla.

Sia Corrado Guerzoni, già stretto collaboratore di Moro, sia Francesco Cossiga, rispettivamente nel 1995 e nel 2008, espressero la convinzione, peraltro diffusa, che don Mennini avesse parlato con Aldo Moro durante il periodo del sequestro.

La Commissione ha ritenuto necessario procedere alla sua audizione per chiarire la reale ampiezza del ruolo svolto da don Mennini nel caso Moro; il prelado si è reso prontamente disponibile e l'audizione ha avuto luogo nella seduta del 9 marzo 2015.

Il presidente Fioroni, introducendo l'audizione, e lo stesso monsignor Mennini hanno ricordato le circostanze della conoscenza con l'onorevole Moro, che risaliva a circa dieci anni prima (quando Mennini aveva appena iniziato il cammino di formazione verso il sacerdozio), non si estendeva ai familiari di Moro (che Mennini conobbe solo durante il sequestro) e non era strettamente legata alla dimensione religiosa: Moro infatti non frequentava la parrocchia di S. Lucia e don Mennini non era il confessore di Moro.

Monsignor Mennini ha altresì sottolineato l'inesattezza di molte notizie pubblicate nei giorni precedenti all'audizione, secondo le quali egli non sarebbe mai stato sentito dalle autorità italiane sulla vicenda Moro: ha infatti ricordato di essere stato ascoltato numerose volte dall'autorità giudiziaria e una volta in sede parlamentare, dalla Commissione d'inchiesta sulla strage di via Fani.

Nel corso della seduta, monsignor Mennini ha ripercorso i momenti del suo coinvolgimento nella vicenda Moro, precisando che nella prima occasione (20 aprile), tra le persone che erano presenti nella piazza dove si era recato a prendere il plico per la signora Moro, c'era un giovane di cui l'anno successivo riconobbe il volto vedendone la fotografia nei giornali: si trattava di Valerio Morucci.

Riguardo alla telefonata ricevuta il 5 maggio, ha affermato che l'interlocutore, che si qualificava come "professor Nicolai", gli aveva detto, secondo il suo ricordo: "Dica alla signora che, purtroppo, non abbiamo potuto rintracciare la persona da lei indicata e che, quindi, abbiamo fatto ricorso nuovamente a lei".

Successivamente all'audizione, il presidente della Commissione ha inviato a monsignor Mennini una richiesta di chiarimento, nella quale era citata la trascrizione esatta della telefonata intercettata: "Dovrebbe dire alla signora che ci spiace molto; questa lettera doveva essere consegnata molto prima, senonché l'intermediario che avevamo scelto non è stato possibile rintracciarlo. Quindi siamo dovuti ricorrere a lei un'altra volta". L'arcivescovo Mennini ha risposto per iscritto confermando che "si trattava di un intermediario indicato dalla signora Moro".

Monsignor Mennini ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con appartenenti o fiancheggiatori delle Brigate Rosse e di non aver mai fatto da tramite per far avere messaggi, lettere od oggetti a Moro.

Riguardo ad alcune frasi contenute in due lettere di Aldo Moro indirizzate a don Mennini – ma, a quanto risulta, non recapitategli – durante il sequestro, e che sembrano presupporre da parte di Moro la persuasione di poter avere un incontro con Mennini stesso, egli ha negato di aver avuto tale possibilità e ha ribadito, come aveva già fatto ripetutamente in passato, di non aver incontrato l'onorevole Moro durante il periodo del sequestro, di non averne ascoltato la confessione e di non avergli portato la comunione.

Monsignor Mennini ha anche rievocato l'unico incontro che ebbe con Francesco Cossiga, risalente ai primi giorni successivi all'agguato di via Fani; si recò al Ministero dell'interno per riferire a Cossiga quanto dettogli da un anziano sacerdote che aveva "capacità sensitive" e che aveva indicato una strada del quartiere Aurelio come zona che poteva riguardare la vicenda Moro. L'impressione che riportò da quella visita fu di scarsa organizzazione ed efficienza.

Rispondendo a domande specifiche, monsignor Mennini ha precisato alcuni punti: si rese conto la sera del 22 aprile 1978 che l'utenza telefonica della parrocchia, da lui usata, era sottoposta a intercettazione, ma non usò altre linee telefoniche, eccetto una volta, il 5 maggio, e solo perché la linea consueta era occupata; il 24 aprile 1978 si trovava a Castel Gandolfo, dove la parrocchia gestiva una struttura per campeggi estivi, per una gita con i ragazzi della parrocchia; nel 1978 non conosceva il professor Giuliano Vassalli né l'onorevole Giulio Andreotti e conobbe entrambi solo alcuni anni più tardi; non ha mai conosciuto la famiglia Casimirri-Labela; non era a conoscenza, all'epoca dei fatti, dei tentativi della Santa Sede di ottenere la liberazione di Moro tramite il pagamento di una somma di denaro, ma ne ebbe notizia qualche anno dopo.

L'arcivescovo Mennini ha inoltre confermato, come aveva già dichiarato in precedenti occasioni, di aver avuto il dubbio che l'onorevole Moro, indicando accanto al suo nome anche la qualifica ("don Antonello Mennini, viceparroco di Santa Lucia") in una lettera alla moglie, potesse aver voluto dare un'indicazione della zona in cui si trovava prigioniero.

6.7.2. Il 27 novembre 2014 la Commissione ha svolto l'audizione dell'ispettore in quiescenza della Polizia di Stato Enrico Rossi, che è stato ascoltato con riferimento a due questioni di interesse della Commissione: da un lato, l'esito degli accertamenti da

lui condotti in relazione ad un esposto anonimo del 2009, inviato al quotidiano *La Stampa* nel quale si ipotizzava la presenza, in via Fani, a bordo della motocicletta Honda, di due uomini dei servizi segreti; dall'altro lato, gli asseriti tentativi di condizionare le indagini da lui svolte in proposito.

La lettera collegava la presenza degli uomini sulla motocicletta a quella del colonnello Camillo Guglielmi e conteneva alcune indicazioni per l'individuazione di uno dei presunti occupanti della moto.

L'ex ispettore Rossi, dopo aver illustrato i suoi trascorsi di servizio, ha precisato, a seguito di specifiche domande, che lo scritto anonimo datato 2009 era stato inviato alla redazione del quotidiano nell'ottobre-novembre 2010, quindi consegnato alla Squadra mobile del capoluogo piemontese e da questa trasmessa alla DIGOS della medesima Questura nel novembre-dicembre 2010.

La lettera, non protocollata, è stata consegnata all'ispettore da un collega, che operava nella stessa stanza, a seguito del trasferimento di questi ad altro incarico.

Enrico Rossi ha riferito che le armi legalmente detenute da Antonio Fissore — l'uomo al quale si è giunti seguendo le tracce per l'individuazione di uno degli occupanti della motocicletta contenute nello scritto anonimo — sono state oggetto di un controllo amministrativo a cura della DIGOS di Torino, unitamente a quella di Cuneo, competente per territorio sul Comune di Bra, luogo di residenza di Fissore, anche con lo scopo di poter ascoltarlo. Nel corso del controllo, al quale Fissore non era presente perché trasferitosi in Toscana, sono state rinvenute nella cantina una ristampa della copia del quotidiano *la Repubblica* del 16 marzo 1978, poggiata sulla scatola di una delle due pistole; cartoline di Roma in bianco, fotografie di Fissore da giovane, una lettera indirizzata a Fissore dall'onorevole Mazzola e il libretto di volo del Fissore.

Quanto alla richiesta di notizie circa gli accertamenti svolti per sapere quale impiego hanno avuto i colpi di arma da fuoco mancanti tra gli 800 denunciati da Fissore e i 139 rinvenuti nel controllo, Rossi ha dichiarato che si era ripromesso di verificare se Fissore fosse stato iscritto a qualche poligono e se fosse in possesso di porto di pistola per uso sportivo; questa verifica tuttavia poi non l'ha più fatta, in quanto per lui l'indagine terminò il giorno dopo il controllo.

L'ex ispettore ha poi espresso le proprie perplessità sulla circostanza che lo scritto anonimo, per la natura del contenuto, sia stato assegnato alla sezione investigativa e non a quella relativa alla lotta del terrorismo; inoltre, ha riferito di aver

preferito colloquiare con Fissore per telefono da Bra, ritenendo di non poter riuscire ad ottenere l'autorizzazione a recarsi a Firenze per interrogarlo.

Ha aggiunto di aver commesso un errore sull'indicazione del posizionamento dei due occupanti la moto perché si è attenuto alla sentenza del processo, che erroneamente inverte i due personaggi, rispetto alla versione contenuta nell'interrogatorio dell'ingegner Alessandro Marini del 16 marzo e ha, quindi, riconosciuto Fissore in una foto mostrata dal deputato Grassi.

Il senatore Gotor ha rilevato che il contenuto della lettera anonima appare ispirato ad un brano del film del 2003 *Piazza delle Cinque Lune* e che gli oggetti trovati nell'abitazione di Bra costituiscono, a suo parere, un "repertorio di citazioni". Nel replicare a tali osservazioni, Enrico Rossi ha ribadito che, a suo giudizio, la missiva anonima era genuina e non attribuibile a Fissore.

Rispondendo a una domanda della senatrice Lanzillotta, in merito alla presenza di Fissore in un volo di addestramento tra Piemonte e Lombardia all'ora di pranzo del 16 marzo 1978, l'ispettore Rossi ha affermato che le condizioni meteorologiche di quel giorno rendevano rischioso, a suo avviso, volare con piccoli aerei e che quindi probabilmente Fissore doveva aver avuto un buon motivo per compiere un volo quel giorno.

L'ex ispettore ha poi affermato di non ritenere convincente l'ipotesi secondo la quale la missiva anonima sarebbe stata redatta dalla stessa persona che avrebbe favorito il ritrovamento del materiale presso l'abitazione del Fissore a Bra, in quanto l'individuazione di Fissore era stata complessa e frutto di approfondimenti investigativi.

Infine, Rossi ha dichiarato di aver deciso di rendere pubblica la vicenda, mediante un'intervista all'ANSA, per motivi di coscienza e di rispetto verso i morti.

Quanto ai contenuti dell'audizione, il senatore Gasparri ha espresso la propria delusione, ritenendo inattendibili le dichiarazioni dell'ispettore Rossi; perplessità sulla genuinità della lettera anonima e sul percorso logico seguito dalle indagini sono state manifestate anche dal senatore Gotor.

Nel corso dell'audizione, il deputato Grassi ha rilevato che la requisitoria depositata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, dottor Ciampoli, a seguito dell'avocazione delle indagini sugli occupanti della moto Honda riportava testualmente – senza però indicarne la fonte – brani di alcuni articoli di stampa comparsi su *la Repubblica* e redatti dal senatore Gotor, il quale, con suo stupore, leggendo la requisitoria aveva modo di scoprire e constatare che erano stati

ricopiati anche dei brani tratti dal suo libro *Il memoriale della Repubblica* senza riportarne l'origine.

6.7.3. Nella seduta dell'8 aprile 2014 la Commissione ha ascoltato in audizione il senatore Clemente Mastella, all'epoca dei fatti giovane dirigente della Democrazia Cristiana, che – in tale veste – ebbe modo di seguire da vicino il dibattito svoltosi all'interno del partito sul tema della trattativa per la liberazione dell'ostaggio.

In quei giorni venne contattato da ambienti vicini alla famiglia, in particolare dal senatore Rosati, per tentare di ampliare il consenso dei dirigenti del partito su una posizione alternativa alla linea della fermezza che stava invece affermandosi all'interno della direzione della DC.

Inoltre, dopo la morte di Aldo Moro, l'audito presentò un'interrogazione parlamentare nella quale si ipotizzava una sorta di convergenza tra le strategie della CIA e del KGB in Italia, osservando che per ragioni diverse sia il blocco occidentale sia quello sovietico vedevano con sfavore la possibilità dell'ingresso nella maggioranza del Partito Comunista Italiano.

In merito ai contenuti e alle fonti dell'interrogazione parlamentare, vi fu un interessamento dell'ambasciatore cinese in Italia, il quale tentò – senza peraltro riuscirci – di avere un incontro con Mastella, allora deputato. Quest'ultimo ha, inoltre, posto in relazione le sue esternazioni sul predetto ruolo svolto nella vicenda Moro dagli apparati di *intelligence* stranieri con alcuni furti che ha subito nel suo ufficio e nella sua abitazione.

Nel confermare tutte le suddette circostanze, il senatore Mastella ha precisato che la citata interrogazione parlamentare era il frutto solo della sua analisi politica e di quanto Moro aveva riferito in merito ai suoi rapporti con gli Stati Uniti.

Il senatore ha poi rievocato la visita di Moro a Benevento, dove tenne un discorso dedicato proprio al pericolo del terrorismo.

In quella occasione, assistette ad un colloquio tra Moro e l'allora sottosegretario all'interno Nicola Lettieri sull'assegnazione di una autovettura blindata. Il sottosegretario chiese a Moro come mai non avesse la macchina blindata che egli invece aveva e Moro rispose: «Sai, Nicola, io sono soltanto il presidente di un partito». Il senatore Mastella ha poi aggiunto che, in realtà, Moro non aveva mai chiesto l'auto blindata, perché era nello stile di Moro non chiedere.

Quanto al dibattito interno alla DC sul tema della trattativa, Mastella ha ricordato di aver avuto problemi di coscienza, come tantissimi altri, ma alla fine fu convinto da Giovanni Galloni, il quale gli spiegò che il senso dello Stato prevale anche rispetto a fatti di natura umana e gli consigliò di non attivarsi con altri parlamentari per un'iniziativa che avrebbe soltanto causato problemi allo Stato e alla stessa Democrazia Cristiana.

6.7.4. Il 22 settembre 2015 si è svolta l'audizione del professor Achille Lucio Gaspari, al quale è stato chiesto di riferire quanto appreso dal padre Remo, autorevole esponente della Democrazia Cristiana, con riferimento all'individuazione del covo di via Montalcini.

Il professor Gaspari ha ricordato che il luogo di detenzione di Aldo Moro era stato segnalato all'onorevole Gaspari da un coinquilino, l'avvocato Martignetti, il quale, a sua volta, aveva appreso la notizia da suo cognato, che abitava in un appartamento adiacente al covo.

L'audito ha dichiarato che la notizia fu riportata, nell'immediatezza, da suo padre all'allora Ministro dell'interno, dapprima identificato in Rognoni e poi – nella convinzione che la comunicazione fosse avvenuta prima della morte di Moro – in Cossiga.

In proposito, il deputato Grassi ha rievocato un suo incontro con l'onorevole Remo Gaspari, avvenuto nel 2010, nel corso del quale apprese che la segnalazione del covo di via Montalcini era stata fatta pervenire al ministro Cossiga.

Il presidente ha rilevato la differenza tra la versione dei fatti riportata dal professor Gaspari e quella esposta dal magistrato Antonio Marini nel corso della sua audizione; secondo il dottor Marini, Remo Gaspari seppe della prigione di Moro dopo il 9 maggio 1978 da Martignetti, al quale si era rivolta la professoressa Ciccotti, che uscendo di casa, aveva visto la Braghetti e notato un'auto diversa da quella abitualmente parcheggiata nel garage di via Montalcini.

Il professor Gaspari ha, altresì, fatto riferimento al discorso che Aldo Moro pronunciò dinanzi ai gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana poco prima di essere rapito e ha ricordato che suo padre era convinto che esistesse un legame tra questo discorso e le ragioni per le quali fu deciso il rapimento.

In proposito, il deputato Lavagno ha ricordato però che il discorso di Moro ai Gruppi parlamentari della DC avvenne il 28 febbraio 1978 e che è poco probabile che le

BR abbiano potuto organizzare il sequestro Moro nel breve lasso temporale intercorrente tra tale data e il 16 marzo 1978, anche perché, come risulta dalla documentazione acquisita, l'obiettivo era stato individuato già mesi prima.

Successivamente alla conclusione dell'audizione, lo stesso deputato ha inviato una nota scritta per precisare che – secondo quanto riportato da fonti aperte – le informazioni sul covo di via Montalcini sono state riferite dall'onorevole Remo Gaspari al ministro Rognoni e non al ministro Cossiga.

Tale circostanza è stata, altresì, ricostruita da alcuni collaboratori della Commissione, sulla base dell'analisi di atti giudiziari: l'informazione sul covo, proveniente dalla professoressa Ciccotti, era stata trasmessa al marito, Giorgio Piazza, da questi riferita al cognato, avvocato Mario Martignetti, che ne aveva informato l'onorevole Gaspari, il quale, a sua volta, l'aveva sottoposta al ministro Rognoni.

Inoltre, è stata reperita presso gli uffici giudiziari di Roma una dichiarazione del 14 maggio 1988 dell'onorevole Gaspari, allora Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nella quale si conferma che le informazioni ricevute furono appuntate su un foglietto e riferite al ministro Rognoni.

6.7.5. Con l'audizione del dottor Duccio Berio – svoltasi il 28 ottobre 2015 – la Commissione ha inteso approfondire l'eventuale ruolo svolto nel caso Moro dall'istituto Hypérior e dai suoi fondatori e collaboratori.

A tal fine, era stata richiesta la disponibilità a un'audizione anche al dottor Giovanni ("Vanni") Mulinaris, che tuttavia ha declinato l'invito, con una lettera pervenuta il 27 ottobre 2015, nella quale dichiara la propria completa estraneità ai fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare. Nella missiva il dottor Mulinaris ha ripercorso le proprie vicende giudiziarie, conclusesi – dopo tre anni e tre mesi di detenzione preventiva (di cui tre mesi di isolamento) e gli arresti domiciliari – con una sentenza di assoluzione e un indennizzo di 100 milioni di lire a titolo di "riparazione pecuniaria per errore giudiziario". Secondo quanto precisato nella lettera, tale esperienza ha fatto nascere nel dottor Mulinaris una sorta di "eccesso di prudenza", che lo ha indotto da molti anni a non venire più in Italia, nel dubbio di eventuali sgradevoli sorprese, e quindi a non presentarsi in audizione.

Nel corso della seduta il dottor Berio è stato invitato dal presidente a riferire, in primo luogo, quanto a sua conoscenza su due principali aree di interesse: la prima relativa alla collocazione che scelsero nel 1970, al momento della scissione tra Curcio e

Simioni, alcune figure che ebbero in seguito un ruolo primario nella vicenda Moro, quali Mario Moretti e Prospero Gallinari; la seconda, concernente il tentativo – riferito da alcune fonti – di sviluppare a Roma l'attività di Hypérion nel periodo del sequestro Moro.

Al riguardo, il dottor Berio ha preliminarmente manifestato sconcerto sui temi oggetto dell'audizione, che ha dichiarato di non conoscere.

Entrando poi nel merito, ha dichiarato – quanto alla prima area di questioni – di non avere ricordi precisi, confermando tuttavia che Mario Moretti partecipò a riunioni con le persone che non intendevano seguire Renato Curcio sulla via che aveva tracciato e che si orientavano, invece, verso esperienze di comunità.

Per questo gruppo di persone, secondo quanto riferito dall'audito, l'esperienza della politica si era chiusa con quella che consideravano una sconfitta della prospettiva «rivoluzionaria»: l'insufficiente risposta degli operai e il successo del sindacato in occasione del rinnovo dei contratti nella primavera del 1969.

A giudizio del dottor Berio, il cosiddetto “Superclan” venne così chiamato perché non si sapeva bene che cosa volessero fare i suoi partecipanti, ma nel corso di mesi divenne poi chiaro che il rifiuto della violenza costituiva il tratto distintivo del gruppo.

Secondo quanto riferito, la scelta di andare all'estero fu dettata dalla volontà di continuare con tranquillità una ricerca di vita comunitaria in una situazione urbana, con attività lavorative che permettessero di vivere e, nello stesso tempo, di riuscire a portare avanti il progetto del gruppo.

Quanto alla presenza di Simioni a Roma per alcuni giorni nel 1977 e alle ipotizzate attività di Hypérion a Roma nel periodo del sequestro di Aldo Moro, Duccio Berio ha dichiarato di non averne ricordo o di non esserne al corrente.

Rispondendo ad ulteriori quesiti del presidente, l'audito ha escluso di aver mai fatto parte di organizzazioni clandestine, mentre ha confermato di essere stato avvicinato, durante il servizio militare, da un appartenente al SID di nome Ballini, che gli chiese di fornire informazioni sulle BR, allora da poco costituite.

Al riguardo, il dottor Berio ha confermato l'autenticità della lettera a lui attribuita – indirizzata al suocero Alberto Malagugini e pubblicata da *Panorama* nel 1986 – nella quale si descrive l'episodio e ha aggiunto che l'agente del SID tentò di convincerlo a divenire un infiltrato e che rifiutò la proposta, ricevendo per altro velate minacce.

Rispondendo ad altri quesiti, ha poi escluso di aver conosciuto Roberto Dotti (direttore della Terrazza Martini a Milano, che secondo alcune fonti sarebbe stato in contatto con Corrado Simioni e con Edgardo Sogno) e di non aver mai dichiarato – contrariamente a quanto sostenuto da Franceschini – che suo padre fosse un collaboratore del Mossad.

A quest'ultimo riguardo, ha precisato che la sua famiglia è di origine ebraica e che suo padre era un laico, membro della massoneria (forse un 33° grado) e, per quanto a sua conoscenza, non apparteneva ai Servizi israeliani.

Invitato ad indicare le ragioni per le quali vari esponenti della lotta armata avrebbero reso nei confronti suoi e dei componenti del Superclan dichiarazioni non veritiere, il dottor Berio ha affermato di essersi interrogato a lungo su questo tema e che comunque tutte le accuse sono state smentite da sentenze giudiziarie.

Ha poi dichiarato di non aver mai conosciuto il professor Toni Negri, aggiungendo di poter “certificare” che quest'ultimo non ha mai messo piede a Hypérion.

Quanto al ruolo di tale istituto, ha negato che costituisse una copertura di attività legate a Servizi segreti in contatto con organizzazioni terroristiche.

Smentendo alcune dichiarazioni di Franceschini, da lui ritenute fantasiose, ha escluso di aver mai ricevuto pronunce di favore da parte del giudice Ciro De Vincenzo.

Ha, invece, confermato di essere stato a suo tempo al corrente che una delle collaboratrici di Hypérion, Savina Longhi, era stata in precedenza segretaria di Manlio Brosio, segretario generale della NATO, ma di ritenere la circostanza irrilevante.

Con riferimento alla visita che l'abbé Pierre, zio della moglie di Innocenzo Salvoni, fece a Roma poco dopo il rapimento di Aldo Moro per perorare la causa di Salvoni (la cui fotografia era stata diffusa tra quelle dei terroristi sospettati di aver partecipato all'agguato di via Fani), l'audito ha riferito di non esserne a conoscenza; ha invece decisamente escluso di essere venuto egli stesso a Roma il 17 maggio 1978 per incontrare Davide Bianchi, responsabile dell'Opera romana pellegrinaggi, per promuovere una collaborazione tra l'agenzia di viaggio ecclesiale e il centro Hypérion. Ha anzi precisato di non essersi recato a Roma per tutto il periodo del sequestro Moro, perché ciò sarebbe stato per lui molto imprudente.

Ha, altresì, escluso di aver conosciuto padre Morlion e Giovanni Senzani (da lui per altro confuso con un terrorista nero).

Rispondendo ad alcuni quesiti del senatore Gotor e dei deputati Carra, Bolognesi e Cominardi, l'audito ha poi escluso che Hypérion abbia mai avuto sedi a Roma, ha confermato che l'istituto aveva tra le proprie modalità di finanziamento anche lo svolgimento di servizi di pulizia, sulla falsariga di *Gentle Ghost* di Londra, e che si avvaleva di una casa di campagna in Normandia quale luogo per incontri, ma si è dichiarato del tutto all'oscuro della presenza in questo luogo dei sofisticati sistemi di protezione e schermatura che, secondo quanto riferito in un libro del dottor Pietro Calogero, sarebbero stati riscontrati dalle autorità francesi.

Ha poi affermato che, nella seconda metà degli anni Ottanta, nel periodo in cui era imputato ricevette da suo padre la proposta di incontrare una persona dei Servizi che probabilmente faceva parte anch'essa della massoneria (e che, quindi, era considerato un amico che avrebbe potuto aiutarlo a scagionarsi), ma la rifiutò.

In relazione ad alcune domande poste dal senatore Fornaro, ha escluso che Hypérion avesse filiali a Londra, ha dichiarato di non essere al corrente di rapporti tra Corrado Simioni e Giangiacomo Feltrinelli, di non ritenere che tra il primo e Moretti vi fossero relazioni diverse da quelle che Simioni poteva avere con gli altri esponenti del gruppo e di pensare che Moretti non sia mai andato a Parigi per incontrare Simioni.

Sempre con riferimento a Moretti, ha poi osservato che egli, ai tempi della scissione di Simioni da Curcio, aveva doti militari più che politiche.

Infine, rispondendo ad un quesito del deputato Grassi concernente le fonti di finanziamento di Hypérion, ha dichiarato di essere al corrente di contributi ricevuti – a fronte di attività svolte – dalla provincia di Milano e da un'università abruzzese, forse quella di Teramo o de L'Aquila.

Al fine di approfondire talune delle tematiche affrontate nel corso dell'audizione, il 18 novembre 2015 sono stati inviati al dottor Berio alcuni quesiti scritti. All'atto dell'approvazione della presente relazione, le risposte non sono ancora pervenute.

6.7.6. Nel corso del primo anno di attività, la Commissione ha effettuato una missione a Genova per ascoltare Nicolò Bozzo, generale dei Carabinieri in quiescenza e già stretto collaboratore del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nella lotta al terrorismo, che per ragioni di salute non poteva viaggiare fino a Roma.

L'audizione – svoltasi il 22 giugno 2015 e condotta da una delegazione della Commissione composta dal presidente Fioroni e da sei parlamentari – è stata deliberata

dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, a seguito di un'intervista del generale Bozzo pubblicata dal *Fatto Quotidiano* il 17 aprile 2015, dalla quale sembrava risultare che egli aveva avuto notizia dell'ubicazione del covo in cui Moro era prigioniero (l'appartamento in via Montalcini) mentre il sequestro era ancora in corso e che aveva comunicato la notizia a chi di dovere.

L'audizione mirava quindi in primo luogo a chiarire tale punto, poiché ciò che sembrava risultare dal testo dell'intervista non corrispondeva alle precedenti dichiarazioni rese nel corso degli anni dal generale Bozzo all'autorità giudiziaria e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi né a quelle pubblicate in libri e interviste.

Le affermazioni del generale Bozzo sono risultate talora non pienamente coerenti tra loro.

Il presidente Fioroni, dopo una prima serie di domande, ne ha riassunto così l'esito: «Le uniche cose che mi sembra siano del tutto evidenti sono [...] che sono venuti a conoscenza alla fine del 1977 che c'era un'attività a Roma per mettere in piedi un'azione criminale e terroristica nei confronti di un personaggio importante; [...] che il generale Palombi, sicuramente d'intesa col generale dalla Chiesa [...] manda il generale Bozzo da De Sena a dirgli, sostanzialmente: "Guardate che a Roma sta succedendo qualcosa". [...] Il resto mi sembra una serie di lacune, di ricordi, di interpretazioni e di fatti su cui noi potremo approfondire».

Nel corso dell'audizione sono state affrontate anche altre questioni, tra cui quella riguardante le carte rivenute nel covo di via Monte Nevoso nel 1978, l'eventuale esistenza di rapporti tra Francesco (detto Franco) Delfino – alto ufficiale dei Carabinieri, condannato per truffa in relazione al sequestro Soffiantini – e Antonio Nirta e tra il primo e Giovanni Senzani.

II. I PRINCIPALI FILONI DI INDAGINE SVILUPPATI E LE PRIME RISULTANZE

7. Premessa

Nel definire i filoni di indagine da sviluppare nel corso del primo anno di attività, la Commissione ha seguito, in linea di principio, l'ordine cronologico dei fatti oggetto dell'inchiesta, concentrandosi prevalentemente sugli avvenimenti della prima metà dei 55 giorni del sequestro di Aldo Moro, dal 16 marzo sino al 18 aprile 1978.

In questa prospettiva, sono stati disposti accertamenti riguardanti l'esatta dinamica della strage di via Fani, la via di fuga seguita dai rapitori, le modalità del rinvenimento in via Licinio Calvo delle autovetture da essi utilizzate, gli occupanti del covo di via Gradoli ed i reperti ivi rinvenuti.

Restano, naturalmente, ancora da esaminare capitoli importanti del caso Moro: il falso comunicato n. 7, le circostanze della scoperta del covo di via Gradoli, la ricostruzione della prigionia e della stessa uccisione dell'ostaggio, le eventuali responsabilità politiche e ingerenze straniere nel rapimento e nell'uccisione di Moro. Tali questioni – benché oggetto di accertamenti preliminari e di prime riflessioni nel corso di alcune audizioni – saranno compiutamente affrontate nel seguito dell'attività della Commissione, con lo svolgimento di specifici approfondimenti.

Nei paragrafi che seguono si fornirà una succinta rassegna dei principali filoni di indagine che sono stati avviati fino alla data del 4 novembre 2015. Ragioni di sintesi e ovvie esigenze di riservatezza delle indagini in corso da parte della Commissione o della magistratura impediscono di dare conto di tutti gli accertamenti condotti e dei relativi risultati; ci si soffermerà, pertanto, esclusivamente sulle questioni di maggior rilievo, nei limiti di ciò che, allo stato dell'inchiesta, può essere reso pubblico.

8. La ricostruzione dell'eccidio di via Fani

8.1. La Commissione ha dedicato prioritaria attenzione all'esigenza di ricostruire l'esatta dinamica della strage di via Fani, nel tentativo di fare luce sugli aspetti dell'eccidio che – nonostante i numerosi processi – appaiono non del tutto chiariti.

A tal fine, avvalendosi della collaborazione delle competenti strutture della Polizia di Stato, si sono preliminarmente esaminati gli esiti delle pregresse attività investigative, con l'acquisizione e l'analisi degli atti di polizia giudiziaria dell'epoca, dei rilievi tecnici eseguiti e delle relazioni presentate dai periti incaricati dall'autorità giudiziaria.

Sono stati altresì acquisiti numerosi reperti, tra i quali:

- le tre autovetture coinvolte nell'agguato (la Fiat 130 su cui viaggiava Aldo Moro, l'Alfetta della scorta e la Fiat 128 con targa diplomatica utilizzata dai brigatisti per bloccare l'auto dello statista);

- gran parte dei reperti balistici sequestrati il 16 marzo 1978 (in particolare, sono stati recuperati tutti i bossoli, mentre non è stato possibile rintracciare alcuni dei proiettili e dei frammenti);

- un mitra ed una pistola utilizzate in via Fani (è stato altresì accertato che un altro mitra utilizzato dai brigatisti il 16 marzo 1978, successivamente sequestrato, è stato confiscato e quindi consegnato alla Direzione di artiglieria di Alessandria per la distruzione);

- le borse, un berretto da aviatore, i baffi posticci, un caricatore ed altro materiale utilizzato dai brigatisti in via Fani e lì rinvenuto⁹.

Acquisiti questi elementi è stato dato incarico al Servizio polizia scientifica di effettuare una elaborazione grafica ed una ricostruzione virtuale dell'eccidio, avvalendosi delle tecnologie di ultima generazione, al fine di stabilire, attraverso l'esame delle traiettorie, la dinamica dell'agguato.

In passato una ricostruzione delle traiettorie non era mai stata eseguita.

Grazie all'iniziativa della Commissione, per la prima volta, le traiettorie degli spari o i "coni di fuoco" ricostruibili in relazione agli impatti sulle autovetture sono stati

⁹ Il materiale balistico e quello utilizzato dai brigatisti in via Fani, non presente presso l'Ufficio Corpi di reato del Tribunale di Roma, è stato rintracciato solo all'esito di laboriose indagini della Polizia di Stato presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (BS), custodito in un locale nella disponibilità di uno dei periti che in passato erano stati maggiormente impegnati negli accertamenti effettuati nel corso dei processi, l'ingegner Pietro Benedetti, già direttore del Banco.

esaminati con l'impiego di sofisticate strumentazioni e sulla base dei rilievi eseguiti nelle autovetture coinvolte, sulle quali sono ancora visibili i singoli punti di impatto.

La Polizia scientifica – effettuando sopralluoghi sul posto e utilizzando tramite *laser*, *laser scanner C10*, *software* grafici con tecnologia CAD e Studio cinema – ha inoltre ricostruito virtualmente la scena del crimine, consentendo tra l'altro di visualizzare l'agguato da diverse prospettive.

8.2. Sulla base di tale complessa e articolata attività, le conclusioni alle quali è giunta la polizia scientifica possono, in estrema sintesi, riassumersi nei seguenti termini¹⁰:

a) nell'agguato sono stati esplosi certamente 93 colpi di arma da fuoco, due dei quali provenienti dall'arma dell'agente Iozzino;

b) la prima fase dell'agguato è iniziata con colpi esplosi, da sinistra verso destra, a colpo singolo sulla Fiat 130 su cui viaggiava Moro, ancora in movimento;

c) sono seguite le raffiche contro l'Alfetta di scorta da due posizioni differenti (sempre dal lato sinistro rispetto al senso di marcia) con l'autovettura ancora in movimento;

d) la Fiat 130 ha lievemente urtato la Fiat 128 con targa diplomatica e, a sua volta, è stata tamponata dall'Alfetta della scorta;

e) i colpi contro la Fiat 130 sono stati esplosi successivamente anche da una posizione ravvicinata, sempre da sinistra verso destra, direttamente attraverso il finestrino laterale anteriore sinistro ed in rapida sequenza;

f) ulteriori colpi – due all'indirizzo di Rivera (calibro 7.65), due contro la seduta del posto anteriore destro della Fiat 130 (pistola Smith & Wesson), sicuramente sparati in una fase successiva – sono stati esplosi da destra verso sinistra all'indirizzo degli uomini della scorta, da vicino e a colpo singolo.

Il dato più innovativo che emerge dalle conclusioni cui giunge la Polizia scientifica – in contrasto con le conclusioni cui era pervenuto il primo elaborato dei consulenti Ugolini, Iadevito e Lopez – è che la prima fase dell'agguato si concretizza con l'esplosione di colpi dal lato sinistro da parte dei brigatisti che si trovano nei pressi del bar Olivetti.

Secondo questa ricostruzione, le ferite presenti sulla parte destra del corpo del maresciallo Leonardi non sarebbero attribuibili ad ipotetici colpi provenienti dal lato

¹⁰ Cfr. nota del Servizio centrale antiterrorismo della Direzione centrale della polizia di prevenzione nr. 224/SCA Div. 1[^]/Sez. 3/9175/15 del 10 giugno 2015, con allegata la Relazione della polizia scientifica *Ricostruzione della dinamica della strage di via Mario Fani del 16 marzo 1978*.

destro della strada – dei quali la Polizia riferisce di non aver trovato evidenza – ma ad una naturale torsione del militare che, girandosi sul sedile, verosimilmente per proteggere Moro, avrebbe esposto al fuoco dei brigatisti la parte destra del corpo.

La ricostruzione presentata dalla Polizia diverge anche dalla sentenza del primo processo Moro, nella parte in cui quest'ultima afferma che l'autista e il passeggero della Fiat 128 con targa diplomatica scesero dall'auto e "si avvicinarono ad entrambi i lati dell'autovettura dello statista. Costoro infransero i vetri degli sportelli anteriori e scaricarono le loro pistole lunghe nell'abitacolo, uccidendo Ricci Domenico e Leonardi Oreste, mentre quattro complici, che indossavano divise di compagnia aerea, sbucarono dalle aiuole antistanti il bar Olivetti e cominciarono a far fuoco".

Meritano, inoltre, di essere sottolineate due acquisizioni raggiunte dalla polizia scientifica.

La prima riguarda la scoperta che il parabrezza di Marini non è stato attinto da colpi d'arma da fuoco come finora si è creduto¹¹.

Il secondo punto acquisito dalla polizia riguarda la messa in crisi dell'idea che a via Fani abbia operato un super *killer*. È vero infatti che vi fu una bocca di fuoco che sparò da sola quarantanove colpi, ma è stato dimostrato che ciò avvenne con una precisione non particolarmente elevata (da quell'arma soltanto sei colpi andarono a bersaglio, attingendo l'agente Iozzino)¹².

Ciò conferma che esiste, a tutt'oggi, un eccessivo divario tra la notevole efficacia dell'attacco e le dichiarazioni "riduttive" fatte dagli stessi protagonisti dell'agguato nel corso degli anni. Infatti i brigatisti finora conosciuti che hanno sparato a via Fani, in momenti diversi, hanno tutti dichiarato che i loro mitra si incepparono durante l'azione. Gallinari e Bonisoli riuscirono a utilizzare le pistole di scorta; Morucci sostituì il caricatore del mitra e avendo "impiegato del tempo per disinceppare l'arma", esplose una seconda raffica quando la macchina "era già ferma"; Fiore, pur avendo cambiato il caricatore, non sparò un solo colpo perché l'arma si bloccò di nuovo. Non a

¹¹ In realtà, il 16 marzo 1978, in occasione della sua prima deposizione davanti agli inquirenti, Marini non dichiarò che il suo parabrezza era stato colpito; egli fu indotto erroneamente a pensarlo solo quando il motorino gli venne restituito con il parabrezza in pezzi (in quanto non più tenuto insieme dallo scotch che egli aveva apposto qualche giorno prima). Il fatto che il parabrezza non sia stato colpito, ovviamente, non autorizza a dedurre che all'indirizzo di Marini non siano stati comunque sparati colpi dagli occupanti della moto Honda, come da lui più volte e in tempi diversi coerentemente testimoniato, nonostante le minacce subite per via telefonica e da parte dell'avvocato di Corrado Alunni. Sul punto, si veda quanto riferito al paragrafo 10.2.

¹² Resta naturalmente da verificare con ulteriori indagini, ove tecnicamente possibili, se i colpi non andati a bersaglio possano essere stati dei "passanti" che hanno trafitto altri soggetti. Se così fosse, infatti, l'imprecisione dello sparatore potrebbe ridursi.

caso Moretti ha parlato di “capacità e precisione militare approssimativa” del commando, con una preparazione che “avrebbe fatto ridere un caporale di qualsiasi esercito” e di essere convinto che neppure Bonisoli sappia “come ha fatto a sparare con tanta precisione” verso Iozzino.

La verosimiglianza della versione ufficiale è inficiata dal fatto che pure la seconda perizia balistica ha stabilito come l’armamento utilizzato dai brigatisti fosse per oltre un terzo composto da veri e propri “residuati bellici”. Una notizia confermata da Moretti, il quale ha parlato di un mitra “Zerbino, un residuo della Repubblica di Salò, ereditato da qualche partigiano” e ha dichiarato che l’unica arma moderna ed efficiente in mano agli assalitori era il mitra M12 in dotazione a Fiore, che risulta però essere rimasto inattivo come riconosciuto dal suo stesso utilizzatore¹³.

8.3. La ricostruzione della Polizia scientifica fa, inoltre, emergere alcune incongruità e omissioni del cosiddetto “memoriale Morucci”, che – come è noto – venne inviato dal brigatista all’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga grazie alla mediazione di suor Teresilla Barillà, assistente spirituale nelle carceri, e del direttore de *Il Popolo* Remigio Cavedon. In particolare:

a) il memoriale non fa alcun cenno al fatto che sono stati sparati colpi singoli contro l’auto sulla quale viaggiava Aldo Moro ancora in movimento; si tratta di un particolare non trascurabile, in quanto evidenzia la rilevante capacità militare di chi ha sparato;

b) i rilievi eseguiti dalla Polizia scientifica non confermano la circostanza – riferita invece dal “memoriale Morucci” – dei ripetuti tamponamenti con cui l’appuntato Ricci, alla guida della Fiat 130, avrebbe tentato di disimpegnarsi dall’ostacolo costituito dalla Fiat 128 con targa diplomatica (sembrerebbe, invece, in linea con la ricostruzione della Polizia scientifica la testimonianza resa dall’edicolante Pistolesi, che vide la Fiat 130 procedere a balzi, dopo i primi colpi, prima di fermarsi; tale circostanza confermerebbe che i primi colpi sono stati esplosi con l’auto in movimento – verosimilmente attingendo l’appuntato Ricci – e che i brigatisti avevano una grande preparazione “militare”);

¹³ Le dichiarazioni di Gallinari sono in *Un contadino nella metropoli*, pagina 184, quelle di Bonisoli in Corte di assise nel processo “Metropoli”, 14 aprile 1987. La testimonianza di Morucci è nel suo memoriale e quella di Fiore in A. Grandi, *L’ultimo brigatista*, pagina 121. Si veda pure M. Moretti, *Brigate rosse*, pagine 119 e 127; pagina 128 nota 9.

c) la ricostruzione della Scientifica evidenzia inoltre che il brigatista in possesso della pistola Smith & Wesson – nella fase finale dell’agguato – si è spostato, girando intorno alle vetture, per portarsi sul lato destro, da dove ha esploso almeno 2 colpi, trovati all’interno dell’abitacolo della Fiat 130, sul sedile; questa manovra – molto probabilmente riconducibile alla volontà di accertarsi dell’annientamento della scorta, probabilmente con il “colpo di grazia” – è, invece, esclusa nel memoriale¹⁴.

Tali incongruenze ed omissioni suscitano motivati dubbi sull’attendibilità del memoriale, i cui contenuti andranno pertanto sottoposti ad approfonditi riscontri anche con riferimento alle successive fasi del sequestro e all’uccisione di Aldo Moro.

8.4. La ricostruzione sin qui sintetizzata è stata oggetto di un’attenta analisi critica da parte di alcuni componenti della Commissione.

In particolare, nel corso della seduta dell’8 luglio 2015 e in una relazione scritta depositata in pari data¹⁵, il senatore Fornaro ha preliminarmente rilevato che la ricostruzione fornita dalla Polizia scientifica è in parziale contraddizione con le perizie medico-legali e balistiche dell’epoca, secondo le quali il maresciallo Leonardi sarebbe stato certamente colpito da proiettili sparati da destra verso sinistra.

A giudizio del senatore occorre, pertanto, verificare la possibile presenza in via Fani di un numero più elevato di assalitori rispetto ai quattro indicati dal “memoriale Morucci” e dalla perizia della scientifica; in definitiva, resterebbe da chiarire da quale arma provenga l’elevato numero di bossoli (complessivamente 36) ritrovati vicino alla Mini Minor sul lato sinistro della carreggiata di via Fani, dal momento che l’arma indicata dalla polizia con il n. 4 (verosimilmente quella di Bonisoli) è sì un FNA43, ma si inceppa dopo pochi colpi¹⁶.

Tali bossoli, secondo la ricostruzione alternativa ipotizzata dal senatore Fornaro, potrebbero essere attribuiti a un quinto assalitore dotato di un’arma, magari più moderna

¹⁴ La Polizia scientifica è stata, altresì, incaricata di sottoporre il materiale balistico rinvenuto in via Fani (bossoli, cartucce, proiettili e frammenti) ad una ulteriore valutazione mediante le più avanzate apparecchiature tecnologiche a disposizione. L’analisi dei bossoli e quella operata sulle blindature o sui frammenti di proiettile è stata effettuata mediante l’uso di un microscopio comparatore di ultima generazione e ha portato a conclusioni che non contrastano, in via generale, con quelle alle quali erano giunte le perizie precedenti. Infatti, le “famiglie di bossoli” sono state associate ad almeno sette armi, di cui una appartenente all’agente Iozzino. È stato, inoltre, precisato che per un gruppo di bossoli riconducibile ad una pistola mitragliatrice FNA – bossoli che in una precedente perizia (Salza e Benedetti) erano stati indicati come esplosi dalla pistola mitragliatrice FNA sequestrata – allo stato, secondo una rigorosa scala di valutazione adottata in ambito europeo, è possibile esprimere solo un giudizio di “inconcludenza” (secondo il quale non si può né affermare né escludere con certezza che il bossolo sia riconducibile alla stessa arma).

¹⁵ Cfr. pagine 12 e ss. del resoconto stenografico della seduta dell’8 luglio 2015.

¹⁶ Cfr. pagina 39 della sentenza della Corte d’assise di Roma del 1° dicembre 1994.

ed efficiente, che non si sarebbe inceppata o più semplicemente a un altro FNA43. In questa prospettiva, il fatto che sette dei diciassette proiettili che raggiungono l'agente Iozzino furono esplosi con il mitra FNA43 mai ritrovato si spiegherebbe con la presenza di un quinto assalitore armato, posto nella posizione più alta del gruppo di fuoco, che dopo l'uscita dal veicolo di Iozzino avrebbe aggirato per primo sulla destra l'Alfetta per neutralizzare l'unico componente della scorta che fu in grado di rispondere al fuoco.

Sulla base delle evidenze riportate nella relazione medico-legale e nella perizia balistica del 1980, il senatore ritiene che la dinamica dell'agguato possa essere stata la seguente: la Fiat 130 è costretta brutalmente a frenare a causa del movimento della Fiat 128 bianca da cui escono – come riportato nella prima perizia del professor Ugolini e nelle sentenze di condanna – due assalitori, Moretti più un sesto componente, che si portano rispettivamente vicino al finestrino sinistro (Moretti) e destro (sesto assalitore), lo rompono col calcio della pistola e sparano a brevissima distanza (Moretti all'appuntato Ricci e il sesto al maresciallo Leonardi); chi uccide Leonardi dimostra, inoltre, una notevole abilità¹⁷.

Tale ricostruzione – che prevede la presenza di un assalitore sul lato destro – sarebbe in grado di spiegare, secondo il senatore Fornaro – la mancata reazione del maresciallo Leonardi e anche la posizione in cui venne ritrovato, parzialmente rivolto all'indietro, quasi a fare da scudo umano a Moro.

Sulla base di una simile ipotesi ricostruttiva, che prevede la presenza di un quinto e di un sesto sparatore, verrebbe meno la tesi – spesso prospettata – della presenza di un super *killer* che avrebbe da solo sparato oltre la metà dei colpi.

Il senatore Fornaro ha poi sollevato dubbi sulla ricostruzione della posizione di Leonardi, che appare in contraddizione con la circostanza accertata dal rilievo della polizia scientifica del 16 marzo 1978, secondo cui “il cadavere del m.llo dei CC Leonardi si rinviene rannicchiato sul lato destro della parte anteriore dell'abitacolo. Esso tiepido, integro, rilassato, inodoro, vestito, giace sul fianco sinistro con la testa rivolta verso lo schienale del sedile anteriore destro ed i piedi in direzione del pianale.

¹⁷ Per il senatore Fornaro è possibile “anche una seconda variante della dinamica, che vede presente un assalitore da destra, compatibile sia col memoriale Morucci sia con la versione di Moretti, in cui quest'ultimo rimane alla guida della Fiat 128 bianca e non spara neppure un colpo. Ferma restando la brusca frenata della Fiat 130, dal lato sinistro agiscono Morucci, che spara gli iniziali sette colpi col mitra contro Ricci, con ottima probabilità, ad auto ferma, di non colpire Moro seduto sul sedile posteriore, mentre Gallinari e Bonisoli, e come vedremo anche un quinto, si concentrano con i mitra sull'Alfetta. Sul lato destro, invece, entra in azione un sesto componente, o nascosto dietro la Mini oppure molto più probabilmente arrivato come passeggero della Fiat 128, che ha il compito di neutralizzare il caposcorta Leonardi, l'uomo militarmente più addestrato e anche più pericoloso”. Cfr. pagina 17 del resoconto stenografico della seduta dell'8 luglio 2015.

La testa, rotata e flessa a sinistra poggia con la regione temporo-parietale sullo schienale del sedile anteriore”¹⁸.

Il senatore Fornaro ha, infine, ipotizzato che il quinto assalitore potrebbe essere salito dopo l’attacco sulla moto Honda vista da alcuni testimoni, mentre il sesto – posizionato sulla destra – sarebbe fuggito a bordo della Fiat 132¹⁹.

8.5. Perplexità su taluni esiti degli accertamenti tecnici condotti dalla Polizia scientifica sono state espresse anche dai deputati Grassi, Carra e Pes, i quali hanno al riguardo presentato una relazione scritta ²⁰.

In particolare, i tre deputati hanno preliminarmente rilevato l’opportunità di eseguire l’operazione di “sbossolamento”, che consentirebbe di riprodurre la distribuzione dei bossoli, utilizzando le stesse armi e analogo munizionamento.

È stato, inoltre, osservato che la ricostruzione della Polizia scientifica appare in contrasto con molti atti processuali – ivi inclusa, da ultimo, la pronuncia della Procura generale di Roma dell’11 novembre 2014 – che, sulla base delle precedenti perizie e di testimonianze oculari, concludono che a sparare furono più di quattro *killer*.

¹⁸ In proposito, nel replicare per iscritto a tale osservazione, la polizia scientifica ha fatto presente che: “L’incompatibilità di colpi esplosi dal lato destro del convoglio nella prima fase dell’agguato è dimostrata da più fattori: 1) l’assenza di impatti interni all’autovettura compatibili con colpi esplosi dalla destra; 2) la presenza di impatti all’interno dell’autovettura di colpi certamente esplosi da sinistra che hanno certamente attinto il maresciallo Leonardi, il quale pertanto doveva necessariamente porgere il fianco destro allo sparatore; 3) la presenza di due colpi ritenuti nel corpo del maresciallo Leonardi ritenuti mortali e che se arrivati da destra [...] non avrebbero consentito al maresciallo di poter successivamente ruotare il suo busto verso sinistra (dato incontrovertibile); 4) il vetro dell’autovettura sul lato anteriore destro (lato di seduta del maresciallo Leonardi) risulta infranto solo nella parte superiore anteriore, il che avrebbe richiesto un posizionamento dello sparatore pressoché affiancato all’autovettura e quindi assolutamente in linea con le traiettorie di altri colpi esplosi contro la FIAT 130 e contro l’Alfetta; 5) i colpi ritenuti all’interno del corpo del maresciallo Leonardi sono stati esplosi, secondo le perizie balistiche agli atti, dalla stessa arma che ha certamente esplosi i colpi da sinistra (due proiettili sono stati ritenuti nello sportello anteriore destro lato passeggero, che hanno certamente attinto il maresciallo). Pertanto l’unica spiegazione scientifica possibile che tenga conto di tutte queste considerazioni è che nessun colpo abbia attinto il Leonardi dal lato destro dell’autovettura rispetto al senso di marcia, ma tutti provenienti dal lato sinistro, con il maresciallo che porgeva il suo lato destro allo sparatore in una posizione ruotata (verso sinistra) rispetto alla normale seduta”.

¹⁹ A sostegno della presenza nel gruppo di fuoco di un sesto assalitore, il senatore Fornaro ha richiamato la testimonianza dell’autista Antonio Buttazzo, che inseguì la Fiat 132 con a bordo i brigatisti e l’ostaggio, il quale dichiarò che “vi era un uomo tra altri due, nel sedile posteriore, che si dimenava. Ho notato pure che uno di questi poggiava sul viso della persona che si dimenava qualcosa di bianco. Aggiungo che nei sedili anteriori della citata autovettura 132, vi erano altre due persone”. Lo stesso senatore ha, inoltre, osservato che “progettare un’azione armata con quattro soli tiratori, contro due auto e cinque agenti appare [...] contrario a un principio minimo di ragionevolezza e di precauzione. Per rapire Sossi vennero complessivamente utilizzate quattordici persone”. Cfr. pagine 19 e s. del resoconto stenografico della seduta dell’8 luglio 2015. Germano Maccari ha dichiarato alla Commissione Stragi che il sequestro Sossi “fu compiuto da 19 brigatisti: soltanto 18 sono stati individuati ed arrestati e [...] il diciannovesimo era [...] Francesco Marra e non è stato mai arrestato” (cfr. il resoconto stenografico del 21 gennaio 2000).

²⁰ Nella relazione sono formulate osservazioni che riguardano anche altre attività di indagine delegate alla Polizia.

Il deputato Grassi ha citato, in proposito, il rapporto della DIGOS inviato alla Procura della Repubblica di Roma il 17 marzo 1978 (che fa riferimento a nove *killer*, la cui presenza è ripresa dalla sentenza della Corte d'assise del 21 gennaio 1983) e alla perizia balistica del 1981 (secondo la quale in via Fani furono impiegate sette armi e il maresciallo Leonardi venne ucciso con una pistola 7,65, che sparò dal lato destro della strada).

Inoltre, a giudizio del deputato Grassi, la posizione del maresciallo Leonardi ipotizzata dalla Polizia scientifica non è verosimile, in quanto per difendere Moro una persona della sua esperienza non si sarebbe voltata, ma avrebbe sparato; sarebbe, quindi, più plausibile ipotizzare che il maresciallo, non avendo avuto il tempo di reagire, sia stato ucciso dai primi due colpi mentre si voltava verso l'appuntato Ricci e sia poi scivolato inanime sul sedile, dove venne attinto dai restanti colpi sparati da sinistra.

Il deputato Grassi ha, infine, osservato che – anche alla luce delle precedenti perizie – sarebbe incontrovertibile che il maresciallo Leonardi e l'agente Rivera siano stati colpiti da destra, perché entrambi presentano tramiti intrasomatici con andamento da destra verso sinistra²¹.

8.6. Alle osservazioni sopra ricordate, i rappresentanti della Polizia hanno replicato – nel corso dell'audizione dell'8 luglio 2015 e in sede di risposta scritta ai quesiti loro inviati dopo la seduta – facendo presente che dai rilievi effettuati emerge:

a) l'assenza di impatti interni all'autovettura compatibili con colpi esplosi dalla destra;

b) la presenza all'interno dell'autovettura di impatti di colpi certamente esplosi da sinistra che hanno attinto il maresciallo Leonardi, il quale pertanto doveva necessariamente porgere il fianco destro allo sparatore;

c) la presenza di due colpi mortali ritenuti nel corpo del maresciallo Leonardi, che – se arrivati da destra – non avrebbero consentito al maresciallo di poter successivamente ruotare il suo busto verso sinistra;

Inoltre, la Polizia ha osservato che:

²¹ Nel corso del suo intervento, il deputato Grassi ha, altresì, formulato numerosi quesiti, concernenti, tra l'altro, una pistola 7,65 Parabellum mai attribuita a nessuno dei partecipanti all'azione, una pistola Walther con matricola abrasa, il caricatore rinvenuto in via Fani e la mancanza di alcuni reperti balistici. Cfr. pagine 38 e s. del resoconto stenografico della seduta dell'8 luglio 2015.

a) il vetro del finestrino anteriore destro della Fiat 130 risulta infranto solo nella parte superiore anteriore; tale circostanza avrebbe richiesto un posizionamento dello sparatore pressoché affiancato all'autovettura e quindi assolutamente esposto alle traiettorie di altri colpi esplosi contro la Fiat 130 e contro l'Alfetta;

b) i colpi ritenuti dal corpo del maresciallo Leonardi sono stati esplosi, secondo le perizie balistiche agli atti, dalla stessa arma che ha certamente esplosi i colpi da sinistra (due proiettili sono stati ritenuti nello sportello anteriore destro lato passeggero, che hanno certamente attinto il maresciallo);

c) quanto alla collocazione dello sparatore che utilizza la pistola mitragliatrice FNA 43 che esplose 49 colpi in una posizione distante dal luogo di ritrovamento del maggior numero dei relativi bossoli, ciò non dimostrerebbe la presenza di un'ulteriore arma sulla scena del crimine, ma si giustificerebbe con la possibile dispersione accidentale del materiale balistico (in una scena del crimine che è stata, sin dai primi minuti, ampiamente contaminata) e con lo spostamento dello sparatore per affrontare l'agente Iozzino.

8.7. La Commissione ritiene che gli accurati e complessi accertamenti tecnici condotti dalla Polizia scientifica forniscano un importante contributo all'esatta ricostruzione della dinamica della strage di via Fani e per tale ragione – come già ricordato – ha sottoposto i relativi esiti all'attenzione della Procura della Repubblica di Roma, per le valutazioni e l'eventuale seguito di competenza.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, si può affermare che l'attacco fu portato con determinazione, capacità militare e ferocia.

Considerata la rapidità dell'azione, i terroristi impegnati nelle attività di copertura e di blocco non ebbero la necessità di intervenire in aggiunta al gruppo di fuoco. L'unica resistenza incontrata venne stroncata da una terribile reazione, come dimostra il fatto che l'agente Iozzino fu falciato da ben 17 colpi.

Con agghiacciante freddezza, i terroristi si avvicinarono alle autovetture ed esplosero colpi per finire i militari della scorta.

La ricostruzione dei fatti non può, tuttavia, ancora ritenersi completa.

Tenuto conto dei profili problematici emersi, la Commissione sta proseguendo le indagini riguardanti la strage di via Fani, con approfondimenti dedicati, in particolare, ad accertare l'esatta composizione del gruppo di fuoco e del nucleo che assicurò copertura e supporto all'esecuzione dell'agguato.

A tal fine, la Commissione ha disposto, tra l'altro, accertamenti tecnici di natura irripetibile diretti ad individuare la presenza di eventuali tracce biologiche su reperti rinvenuti in via Fani e probabilmente riferibili ai terroristi che presero parte all'azione.

Tali attività hanno avuto ad oggetto 39 mozziconi di sigaretta rinvenuti all'interno della Fiat 128 con targa diplomatica, un berretto da aviatore e baffi posticci utilizzati da componenti del gruppo di fuoco.

All'esito degli accertamenti condotti sono stati isolati otto profili DNA, tutti rinvenuti sulle sigarette. Si procederà ora ad ulteriori attività dirette: a circoscrivere l'ambito delle comparazioni da eseguire (acquisendo, ad esempio, il DNA dei proprietari e degli utenti della Fiat 128) e a comparare i profili genetici identificati con quelli dei brigatisti per i quali è già stata accertata la partecipazione all'eccidio.

Qualora, all'esito di tali accertamenti, alcuni profili rimanessero non associati a soggetti noti, saranno condotte ulteriori indagini.

In ogni caso, la Commissione auspica che un contributo alla corretta ricostruzione dei fatti possa giungere anche dai responsabili dell'agguato finora accertati e rei confessi.

9. Le presenze sul luogo della strage e nelle aree limitrofe

Nell'ambito delle inchieste giudiziarie e parlamentari e della vasta produzione di pubblicazioni concernenti il caso Moro, si è sovente fatto riferimento a presenze "anomale" o "sospette" di individui, autoveicoli, motoveicoli e un elicottero sul luogo della strage o nei luoghi immediatamente circostanti.

Nel tentativo di giungere ad un'attendibile ricostruzione degli eventi, la Commissione ha ritenuto di svolgere accertamenti sulle diverse presenze segnalate, così da distinguere le circostanze accertate dalle mere supposizioni, che — per quanto suggestive — esulano dalla sfera di indagine della Commissione.

9.1. Il colonnello Camillo Guglielmi

Nel corso di numerose audizioni svolte dalla Commissione²² sono più volte emersi, con valutazioni di segno diverso, riferimenti alla presenza del colonnello Camillo Guglielmi nei pressi di via Fani in un orario prossimo a quello della strage.

Come è noto, la figura del colonnello è stata ritenuta, a vario titolo (in virtù di esperienze pregresse e del suo successivo servizio alle dipendenze del SISMI), riconducibile ad ambienti dei servizi di *intelligence* e talora posta in relazione ad un'altra presenza sospetta, quella della motocicletta Honda avvistata da alcuni testimoni oculari della strage²³.

L'esistenza di una simile relazione è stata espressamente affermata nella lettera anonima pervenuta nel 2010 al quotidiano *La Stampa*, alla quale si è già diffusamente fatto riferimento nei precedenti paragrafi.

Nel 1990 Pierluigi Ravasio – già effettivo alla VII divisione del SISMI – aveva inoltre riferito al parlamentare Luigi Cipriani che il colonnello Guglielmi era stato attivato con riferimento al sequestro di Aldo Moro dal colonnello Musumeci, che aveva ricevuto l'informazione da uno studente di giurisprudenza di nome Franco, interno alle Brigate Rosse.

A carico del colonnello Guglielmi, benché già deceduto, è stato inoltre aperto ed è tuttora pendente un fascicolo presso la Procura generale della Repubblica di Roma proprio in relazione al suo ipotizzato coinvolgimento nella strage.

Interrogato nel 1991 dal dottor De Ficchy, il colonnello dichiarò che la mattina del 16 marzo 1978, in un orario coincidente con quello dell'agguato, si trovava nei pressi di via Fani perché invitato a pranzo dal suo collega D'Ambrosio.

Nell'ambito degli accertamenti e delle acquisizioni documentali disposti dalla Commissione (e tuttora in corso), si è riscontrato che il verbale di interrogatorio del colonnello D'Ambrosio²⁴ conferma le dichiarazioni del collega Guglielmi.

Quest'ultimo, secondo il colonnello D'Ambrosio, che afferma di non ricordare se lo avesse invitato o no a pranzo, giunse effettivamente, in compagnia della moglie (particolare, a quanto risulta, taciuto dal Guglielmi all'autorità giudiziaria), verso le ore 9.30 del 16 marzo 1978 presso la sua abitazione, dove si trattene a pranzo, per poi

²² Cfr., in particolare, le audizioni del senatore Flamigni, del dottor Ciampoli, del dottor De Ficchy, dei dottori Dini e Roberti, dell'avvocato Mancuso, del dottor Pignatone, del dottor Armeni e dell'ex ispettore Rossi.

²³ Alla presenza della motocicletta è dedicato il paragrafo 10.

²⁴ Tale interrogatorio – che, a differenza di quello del colonnello Guglielmi, non consta sia stato pubblicato in passato – è riportato, per la parte di interesse, al precedente paragrafo 6.4.9.

ripartire nel pomeriggio per Modena; tra le rispettive famiglie sarebbe esistito, inoltre, un rapporto di amicizia e di “grande confidenza”, tale da giustificare una visita pur in assenza di un precedente invito.

Queste dichiarazioni possono, naturalmente, essere ritenute più o meno attendibili e sulla vicenda continuano, in ogni caso, gli approfondimenti da parte della Commissione.

9.2. *Il signor Bruno Barbaro*

Un'altra presenza sulla quale sono stati avanzati dubbi e sospetti – anche dinanzi a questa Commissione²⁵ – è quella del cosiddetto “uomo con il cappotto cammello”, il signor Bruno Barbaro.

Questi – cognato del generale Fernando Pastore Stocchi – era titolare di un'azienda che aveva sede in via Fani, sopra al bar Olivetti.

Un dipendente dell'azienda²⁶ – ascoltato dalla Procura generale di Roma²⁷ – ha riferito di un sostanziale disinteresse del signor Barbaro per lo svolgimento di attività commerciali (anche se va notato che tra i suoi clienti figuravano il Policlinico Gemelli, la Banca d'Italia e il Senato).

Lo stesso collaboratore ha, inoltre, dichiarato che nella sede dell'azienda si svolgevano frequentemente riunioni alle quali partecipavano persone a lui sconosciute e che una nuova sede della ditta era stata aperta in via Fusco, a Monte Mario, in un luogo panoramico che affacciava su via Pineta Sacchetti, in linea d'aria a due chilometri di distanza da Forte Braschi.

I sospetti sul ruolo svolto dal signor Barbaro – a carico del quale è stato aperto ed è tuttora pendente un procedimento presso la Procura generale di Roma – sono riconducibili a due principali circostanze:

a) quello che è stato definito l'atteggiamento “autoritario”²⁸ da lui tenuto subito dopo la strage, per il fatto che un testimone, l'ingegner Alessandro Marini, riferisce di averlo visto intervenire sul luogo dell'eccidio, coprire con un giornale il cadavere di un uomo della scorta e impugnare una paletta;

²⁵ Cfr., ad esempio, quanto osservato dal dottor Luigi Ciampoli e dal dottor Otello Lupacchini nel corso delle sedute del 12 e del 13 novembre 2014.

²⁶ Si tratta di Eugenio Proto.

²⁷ Cfr. pagina 9 del resoconto stenografico della seduta del 12 novembre 2014.

²⁸ Così il dottor Lupacchini. Cfr. pagina 11 del resoconto stenografico della seduta del 12 novembre 2014.

b) la sua parentela, già ricordata, con l'ufficiale del SID Fernando Pastore Stocchi, che dirigeva la base di Capo Marrargiu, sede di addestramento degli appartenenti a Gladio e a diversi corpi speciali.

Si ricorda, inoltre, che il signor Barbaro si era riconosciuto nella persona con il cappotto cammello di cui aveva parlato il teste Marini in un'intervista trasmessa il 21 ottobre 1993 dal programma *Il rosso e il nero*; egli aveva quindi contattato la redazione del programma e rilasciato un'intervista, trasmessa dal TG 3 il 22 ottobre 1993.

Al fine di chiarire la vicenda, la Commissione ha disposto alcuni approfondimenti sul conto del signor Barbaro, già escusso dalla DIGOS e dalla Procura di Roma nel 1994.

Gli accertamenti sono stati finalizzati a verificare i motivi della sua presenza sul luogo della strage, le sue attività ed eventuali rapporti con i servizi di *intelligence*, anche alla luce del suo rapporto di parentela con il generale Pastore Stocchi.

Il signor Barbaro, ottantaseienne, è stato così rintracciato e nuovamente escusso. Egli ha spiegato di non essersi mai presentato alle autorità prima del 1994, in quanto, nell'immediatezza dell'agguato, aveva rilasciato un'intervista al settimanale *Epoca* su ciò che aveva visto. Poiché l'intervista era stata pubblicata aveva ritenuto nota la sua presenza in via Mario Fani.

Questa circostanza è stata riscontrata, acquisendo copia dell'articolo pubblicato su *Epoca*.

Il signor Barbaro ha, inoltre, ricostruito in maniera coerente con le dichiarazioni precedentemente rese, quanto accaduto il 16 marzo 1978, spiegando che quella mattina, intorno alle ore 9, era uscito dalla sua casa, sita all'epoca in via Madesimo 40 (vicino a via Fani), per recarsi presso il suo ufficio sito al civico 109 di via Fani, dove aveva sede la società Impresandtex s.r.l, della quale era amministratore.

È stato accertato che effettivamente egli aveva la disponibilità di due appartamenti ai citati indirizzi, ceduti in locazione dall'ENPAF (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), i cui contratti erano poi stati risolti per morosità molti anni dopo. In particolare, dal 1° settembre 1969, aveva un appartamento in via Mario Fani 109, scala B, interno 11, dal quale in data 30 aprile 2003 è stato sfrattato per morosità.

Da verifiche effettuate sul posto da personale del Servizio centrale antiterrorismo è, altresì, emerso che tale appartamento non affaccia su via Fani, ma su un cortile interno. Questa circostanza non è irrilevante, in quanto smentisce la tesi —

sostenuta in fonti aperte di recente pubblicazione – secondo cui la sede della Impresandtex sarebbe stata riconducibile ad organismi di *intelligence* che avrebbero potuto avere un punto di osservazione affacciato su via Fani. A sostegno di tale tesi, le medesime fonti riportano, infatti, le foto di un uomo ripreso dapprima in via Fani, vicino alle auto coinvolte nell'eccidio, e poi asseritamente su un balcone che affaccia su via Fani, balcone che si lascia intendere di pertinenza dell'ufficio del signor Barbaro.

Il signor Barbaro ha, inoltre, aggiunto che la mattina del 16 marzo 1978, mentre si stava recando in ufficio, sentì alcuni spari di mitra, che riconobbe subito in virtù del suo passato partigiano; si avvicinò quindi con molta cautela, dopo aver fatto passare alcuni minuti; coprì il corpo dell'agente Iozzino con un giornale preso dall'Alfetta della scorta; provò a prestare soccorso, ma venne allontanato da una persona, giunta con un'Alfa, molto agitata e con in mano una paletta della Polizia.

Quanto al cognato del signor Barbaro, questi ha dichiarato che Fernando Pastore Stocchi era un militare dei bersaglieri che prestava servizio a Pordenone e poi venne trasferito a Roma – secondo quanto riferitogli dalla moglie – grazie all'intervento di un altro suo cognato, Nicola Nicolini, generale dell'Esercito, che conosceva bene il generale Miceli; a Roma abitava in una palazzina di fronte alla sua, il cui civico insisteva su via Stresa, ed era impiegato nella segreteria dello stesso generale Miceli. Il signor Barbaro ha affermato, infine, che i suoi rapporti con il cognato non erano stretti.

Per ciò che riguarda eventuali collegamenti del signor Barbaro e della sua società con servizi di *intelligence*, gli accertamenti effettuati dal Servizio centrale antiterrorismo su incarico della Commissione non hanno fornito alcun riscontro e sono stati decisamente smentiti dall'interessato.

Allo stato degli accertamenti non sembrano, quindi, esservi evidenze di un ruolo attivo o comunque anomalo del signor Barbaro in relazione alla strage di via Fani; sono, comunque, in corso ulteriori accertamenti, anche presso le Agenzie di *intelligence*.

9.3. Il “funzionario dei servizi”

Una terza presenza sulla quale sono stati avanzati dubbi in recenti fonti aperte è una persona – qualificata dall'autore come un “funzionario dei servizi” – raffigurata in alcune foto che dimostrerebbero che egli era “stranamente” sempre presente nell'immediatezza di eventi di straordinaria importanza: il 16 marzo 1978 a via Fani dopo la strage; il 9 maggio 1978 in via Caetani in occasione del rinvenimento del

cadavere di Moro; il 3 settembre 1982 in via Carini a Palermo, poco dopo l'omicidio del generale Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro.

Per quest'ultimo episodio, in particolare, si lascia intendere che la presenza del "funzionario" subito dopo l'agguato, con i corpi del generale e della moglie ancora nell'auto, poteva spiegarsi solo con la preventiva conoscenza dell'agguato.

Attesa la gravità dei sospetti formulati, la Commissione ha ritenuto di svolgere accurate indagini per identificare l'individuo raffigurato nelle fotografie²⁹. All'esito delle ricerche effettuate, si è accertato che non si tratta sempre della stessa persona: l'uomo ritratto a via Fani è il dottor Giuseppe Pandiscia, funzionario di Polizia, all'epoca dirigente del Gabinetto interregionale di Polizia scientifica, intervenuto sul posto per ragioni di servizio.

La persona fotografata a Palermo in via Carini è, invece, il dottor Antonino Wjan, dirigente della Polizia Scientifica di Palermo, anch'egli verosimilmente nello svolgimento dei suoi compiti d'ufficio.

Quanto alla foto scattata in via Caetani, la qualità dell'immagine non ha consentito di giungere ad un'identificazione certa.

Gli esiti degli accertamenti svolti sono stati comunicati, unitamente alle relative evidenze documentali, alla Procura della Repubblica di Roma.

9.4. *L'uomo con l'eskimo*

Fonti parte segnalano la presenza anomala di un'altra persona, un uomo con un eskimo che sarebbe raffigurato in due fotografie: la prima lo ritrae vicino all'auto su cui viaggiava Aldo Moro; la seconda su un terrazzo al primo piano di via Fani, 109, dove aveva sede anche l'ufficio di rappresentanza del signor Bruno Barbaro.

Al riguardo, sulla base degli accertamenti condotti dalla Commissione è possibile affermare che:

a) come già segnalato, la sede della società Impresandtex s.r.l, di cui il signor Barbaro era amministratore, non aveva balconi con affaccio su via Fani;

b) la stessa presenza dell'uomo con l'eskimo sul balcone appare dubbia; infatti, un esame di altre immagini estrapolate da fonti aperte sembra evidenziare che il

²⁹ Non è stato possibile acquisire gli originali o i negativi delle fotografie in questione, in quanto l'autore della tesi sopra riportata, formalmente escusso, ha riferito di averle tutte recuperate da fonti aperte; tale circostanza è stata riscontrata nel corso delle verifiche seguite dalla Polizia su incarico della Commissione.

soggetto si trovi all'esterno del balcone, probabilmente appoggiato sulle strutture dei tendoni del sottostante bar Olivetti.

Anche gli atti relativi ai suddetti accertamenti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Roma per le valutazioni di competenza.

9.5. *Il signor Patrizio Bonanni e l'Austin Morris targata Roma T50354*

La Commissione ha, inoltre, disposto approfondite indagini su alcune autovetture che la mattina del 16 marzo 1978 erano parcheggiate in via Mario Fani e che, secondo talune fonti aperte, potrebbero aver favorito l'azione dei terroristi.

La prima di esse è la l'Austin Morris - Mini *Clubman Estate* targata Roma T50354, che quella mattina era parcheggiata sul lato destro di via Fani, a ridosso dell'incrocio con via Stresa, in posizione tale da rendere difficoltose eventuali manovre di fuga della Fiat 130 con a bordo Aldo Moro.

Dalle indagini effettuate è emerso che l'autovettura era di proprietà della immobiliare Poggio delle rose s.r.l., con sede in Roma, piazza della Libertà, 10; essa era utilizzata in modo pressoché esclusivo dal signor Patrizio Bonanni, socio dell'immobiliare, al quale venne restituita – attinta da colpi d'arma da fuoco – pochi giorni dopo la strage.

Il signor Bonanni, escusso su incarico della Commissione, ha riferito che la sera del 15 marzo egli stesso aveva parcheggiato la vettura in quella posizione e si era recato in un appartamento di cui aveva la disponibilità in uno stabile di proprietà dell'ENPAF, sito in via Fani, 109 e costruito nel 1967 dalla Kiria, società di costruzioni riconducibile al padre Lanfranco Bonanni, di cui era socia la madre, Leda Marchesi.

Il parcheggio dell'auto la sera del 15 marzo e le motivazioni della presenza del Bonanni sono state confermate dalla signora Isabella Savona, che nella circostanza si trovava con lui.

È stata, inoltre, acquisita la documentazione relativa alle società sopra menzionate e, in particolare, è stata accertata – anche sulla base dell'esame del bilancio – l'attività della Poggio delle rose nel 1978.

Quanto ad eventuali contatti o rapporti con organismi di *intelligence*, il signor Bonanni e la società immobiliare Poggio delle rose, si è riscontrato che la sede dell'immobiliare coincideva con quella della Fidrev - Fiduciaria e Revisione s.r.l., società che da molti anni ne seguiva la contabilità e la gestione.

La Fidrev – cui faceva riferimento anche la immobiliare Gradoli – ha, a sua volta, curato la gestione di società di copertura del SISDE, nonché i conti dello stesso Servizio per un decennio a partire dal 1978³⁰.

La Commissione ha affidato allo SCICO della Guardia di Finanza lo svolgimento di ulteriori accertamenti sul conto della Fidrev, della Poggio delle rose e della Immobiliare Gradoli, i cui esiti sono tuttora in corso di valutazione. Sono stati, inoltre, richiesti alle Agenzie di *intelligence* elementi sull'esistenza di loro eventuali rapporti con il signor Bonanni e la società Poggio delle rose.

La Commissione ha, altresì, disposto accertamenti in ordine al furgone di rivendita di fiori che solitamente occupava il posto dove la mattina del 16 marzo 1978 era parcheggiata l'auto utilizzata da Patrizio Bonanni.

La mattina del 16 marzo il furgone – di proprietà del fioraio Antonio Spiriticchio, ora deceduto – non poté raggiungere il consueto posto di lavoro³¹, perché aveva subito il danneggiamento delle ruote.

La Commissione ha focalizzato la propria attenzione su una circostanza già nota, ma mai completamente chiarita: il 28 gennaio 1978, al Pubblico registro automobilistico di Roma, la stessa persona – mai identificata – che chiese la visura della targa del furgone formulò la richiesta di verificare anche un'altra targa (Roma H69882), sinora ritenuta non significativa.

Ciò aveva fatto avanzare perplessità sulla effettiva riconducibilità delle suddette verifiche ad appartenenti alle Brigate Rosse.

Le indagini effettuate dalla Polizia di Stato su incarico della Commissione hanno consentito di appurare che le BR avevano la consuetudine di effettuare accertamenti al PRA adottando particolari cautele: all'atto di richiedere una visura, non solo fornivano un nome falso, ma – verosimilmente per non attirare l'attenzione sul reale obiettivo – indicavano altresì una targa che presentava l'ultima cifra maggiore o minore di un'unità rispetto al numero della targa che interessava. Infatti, l'impiegato del PRA solitamente forniva all'utente i volumi in cui erano annotate le targhe in ordine di immatricolazione,

³⁰ Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 25 novembre 1998 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi istituita nella XIII Legislatura (audizione del direttore del SISDE, prefetto Vittorio Stelo, Doc. XXIII, n. 64, volume secondo, tomo III, pagina 740).

³¹ Dalle indagini disposte dalla Commissione è emerso che il furgone, pur non avendo un posto riservato, era solitamente parcheggiato in prossimità del luogo dove è ora collocata la lapide commemorativa della strage di via Fani e in prossimità del luogo dove fu parcheggiata la sera del 15 marzo l'Austin di Bonanni.

aperti alla pagina di interesse. Il brigatista, quindi, poteva agevolmente visionare ed annotare i dati realmente ricercati, senza averli formalmente richiesti.

Tenendo conto di tale metodologia di azione, sono stati eseguiti accertamenti sulla targa immediatamente precedente a quella sopra ricordata e si è constatato che l'intestatario dell'autovettura targata Roma H69881 era all'epoca il senatore della Democrazia Cristiana Mauro Bubbico.

In effetti, un'annotazione del nominativo del politico fu rinvenuta nei covi di viale del Forte Tiburtino, 16, a Roma e in via del Porto, 1/c, a Ladispoli (Roma), con le diciture "DC" e "Ufficio Politico DC".

È, quindi, ragionevole ritenere che l'accertamento del 28 gennaio 1978 sia stato effettivamente eseguito da brigatisti con le modalità sopra descritte e che, a quella data, non solo il progetto di sequestrare Aldo Moro fosse in una fase di avanzata istruttoria, ma anche l'opzione di via Fani quale luogo di esecuzione dell'agguato fosse già stata seriamente presa in considerazione.

Resta ancora da identificare la persona che presentò le suddette richieste di visura. Al riguardo, sono in corso ulteriori approfondimenti concernenti i brigatisti che, in altre occasioni, hanno operato con le modalità di consultazione sopra descritte, i frequentatori dei covi dove sono state trovate le annotazioni relative al senatore Bubbico e l'autore di un foglietto rinvenuto nel covo di via delle Nespole, in cui si parla di "verificare due targhe al PRA".

9.6. *Il signor Tullio Moscardi e la Mini Cooper targata Roma T32330*

La Commissione ha disposto accertamenti anche su un'altra autovettura che la mattina del 16 marzo 1978 era parcheggiata in via Fani, sul lato del bar Olivetti: la Mini Cooper targata Roma T32330, di proprietà del signor Tullio Moscardi, ora deceduto, che all'epoca dei fatti risultava residente in via del Corso, 504.

Grazie all'istruttoria condotta, su incarico della Commissione, dalla Polizia di Stato, è stato possibile documentare che sull'auto, nell'immediatezza, erano intervenuti gli artificieri, che tuttavia non rinvennero alcunché di sospetto.

È stato, inoltre, accertato che il signor Moscardi – che aveva fatto parte della X MAS – aveva all'epoca la disponibilità di un appartamento sito in via Mario Fani, 109, scala B, int. 18, dove abitava insieme alla signora Maria Iannaccone, poi divenuta sua

moglie. Tale appartamento era stato ceduto al signor Moscardi da un amico e la compagna di quest'ultimo, rintracciata ed escussa, ha confermato la circostanza.

La coppia, all'epoca, era stata più volte sentita dagli inquirenti; peraltro, in una circostanza (nel marzo 1978) i Carabinieri raccolsero le loro dichiarazioni proprio presso il citato appartamento di via Fani, 109, perché dal terrazzo Moscardi e Iannaccone avevano visto il 16 marzo 1978 un uomo travisato con una sorta di passamontagna, con abito nero, alto circa un metro e ottanta, atletico ed armato di mitra.

La signora Iannaccone è stata nuovamente escussa su incarico della Commissione e le sue dichiarazioni non si sono discostate da quanto riferito all'epoca.

Gli approfondimenti effettuati sulle attività professionali del signor Moscardi hanno evidenziato che egli all'epoca era "agente di commercio per la vendita di prefabbricati in acciaio", con partecipazione in alcune società del settore e di quello immobiliare.

Gli accertamenti del Servizio centrale antiterrorismo della Direzione centrale della polizia di prevenzione in ordine a Tullio Moscardi e alle società per le quali ha lavorato non hanno sinora evidenziato alcun rapporto diretto con i Servizi di sicurezza; in ogni caso, sul punto la Commissione ha richiesto ogni utile informazione anche alle Agenzie di *intelligence*, al fine di accertare l'eventuale esistenza di rapporti non formalizzati.

9.7. *L'Alfasud targata Roma S88162 e l'arrivo del dottor Spinella*

Nella pubblicistica sul caso Moro si è più volte richiamata l'attenzione sulla presenza di un'ulteriore autovettura, un'Alfasud targata Roma S88162, visibile – in numerose foto scattate nell'immediatezza dei fatti – parcheggiata su un marciapiede di via Fani poco distante dal luogo dell'agguato.

In passato non era stato mai chiarito a chi appartenesse il veicolo e chi l'avesse utilizzato per giungere, poco dopo l'eccidio, sul luogo della strage.

Sulla base delle indagini affidate dalla Commissione alla Polizia di Stato è ora possibile affermare che si tratta di un'autovettura in dotazione alla DIGOS della Questura di Roma; l'auto era normalmente assegnata al dottor Giancristofaro, ma quella mattina venne utilizzata dal dottor Domenico Spinella, dirigente della stessa DIGOS, per accorrere in via Fani.

La Commissione ha svolto specifici approfondimenti per ricostruire il momento esatto in cui il dottor Spinella apprese la notizia del sequestro di Aldo Moro, l'orario della sua partenza dalla sede della Questura di Roma e il momento del suo arrivo in via Fani.

A tal fine, è stato rintracciato e formalmente escusso dalla Polizia, in due occasioni, il signor Emidio Biancone, all'epoca in servizio presso la DIGOS di Roma, che la mattina del 16 marzo 1978 svolgeva le mansioni di autista del dottor Spinella, dirigente della stessa DIGOS.

Secondo quanto riferito, quella mattina il dottor Spinella e il signor Biancone si trovavano in Questura. Appena il primo apprese la notizia dell'accaduto, partirono insieme al dottor Giancristofaro a bordo dell'Alfasud assegnata a quest'ultimo, in quanto la vettura del dottor Spinella era bloccata da altri veicoli parcheggiati nel cortile della Questura.

Secondo il ricordo di Biancone giunsero in via Fani da via Trionfale dopo pochi minuti dall'agguato, tanto che sul posto era presente solo una volante della Polizia. L'auto era poi rimasta parcheggiata in via Fani per tutta la giornata, ad eccezione di piccoli spostamenti, verosimilmente effettuati per permettere i rilievi della Polizia scientifica.

Circa l'orario di partenza per raggiungere il luogo dell'eccidio, la testimonianza di Emidio Biancone fa presente che, appena usciti dalla Questura, mentre stavano imboccando via Nazionale, la radio della sala operativa già dava comunicazioni su quanto avvenuto.

È stato, quindi, escusso un collaboratore diretto del dottor Spinella, il signor Enrico Correale. Questi ha dichiarato che la notizia del sequestro di Aldo Moro era pervenuta al dottor Spinella tramite citofono dalla sala operativa mentre si trovava in Questura e ha riferito di essere anch'egli salito a bordo dell'Alfasud per recarsi subito sul posto (circostanza questa non riferita da Biancone).

Inoltre, è stata rinvenuta agli atti della Direzione centrale della polizia di prevenzione una relazione del dottor Spinella datata 22 febbraio 1979 e indirizzata al Questore di Roma. La relazione riguarda un articolo pubblicato il giorno precedente sul quotidiano *Il Secolo XIX* dal titolo "Moro il giorno prima del rapimento disse a Parlato: «Temo un attentato»". Nel documento il dirigente riferiva al Questore di Roma che, in data 15 marzo 1978, su disposizione dell'allora Capo della Polizia, si era recato presso lo studio dell'onorevole Aldo Moro al fine di concordare l'istituzione di un servizio di

vigilanza a tutela dell'ufficio sito in via Savoia, la cui attivazione era stata poi pianificata con decorrenza 17 marzo.

Nella parte finale della relazione il dottor Spinella, nello spiegare i motivi che non avevano consentito di iniziare il servizio richiesto già il 16 marzo, dava atto che “com'è noto alla S.V., la mattina del 16, mentre ero nel Suo Ufficio, apprendemmo la notizia dell'agguato di via Fani, per cui ci recammo immediatamente sul posto e non ebbero, quindi, la possibilità di provvedere al servizio”. Il Questore De Francesco, evidentemente concordando con il contenuto della relazione redatta dal dottor Spinella, la inviò al Capo della Polizia.

Mettendo a confronto le versioni dei fatti sopra riportate, emergono talune differenze sugli occupanti dell'Alfasud e sulle modalità con le quali il dottor Spinella apprese la notizia del rapimento. Inoltre, se effettivamente egli fosse partito dopo aver ricevuto la notizia dalla sala operativa – e quindi non prima delle ore 9.05 – difficilmente sarebbe potuto giungere in via Fani quando sul posto era presente solo una volante (e cioè non oltre le ore 9.20), tenuto conto che gli 8,8 chilometri di distanza, per quanto abile e veloce sia stata la guida, non potevano essere coperti in un così breve lasso di tempo.

E, in effetti, lo stesso Biancone, interrogato una terza volta da collaboratori della Commissione, ha anticipato l'orario di partenza a dopo le ore 8,30. In una precedente dichiarazione aveva, invece, affermato di aver ascoltato la comunicazione radio dell'agguato di via Fani da parte della sala operativa quando era appena uscito dalla sede della Questura.

Ferma restando ogni valutazione sull'attendibilità di un simile ricordo a oltre 37 anni da quel tragico giorno, occorre in ogni caso rilevare che, se non può dirsi certa l'ora di partenza del dottor Spinella dalla Questura, i numerosi testimoni che riferiscono di aver visto sopraggiungere una vettura in via Fani subito dopo la strage non consentono di indicare neppure l'orario esatto del suo arrivo; può, in ogni caso, ritenersi piuttosto probabile che l'Alfasud con a bordo il dottor Spinella sia partita dalla Questura prima dell'arrivo al centralino delle telefonate che segnalano l'agguato di via Fani alle ore 9.03 e 9.05.

Occorre poi tenere conto del fatto che la descrizione che del modello dell'automobile e del suo colore danno alcuni testi potrebbe lasciar pensare alla presenza di almeno una seconda auto. Bruno Barbaro e Francesco Pannofino hanno, infatti, in passato riferito di un'Alfasud *beige* dalla quale scesero alcuni uomini con la

paletta della Polizia. Uno di loro gridò disperato “Oddio, i colleghi!”, riferendosi agli agenti della scorta. Lo stesso signor Barbaro ha successivamente dichiarato a collaboratori della Commissione: “Si è fermata una macchina, un’Alfetta bianca, di quelle vecchie, da dove è scesa gridando come un matto una persona con una paletta in mano e gridava frasi sconnesse”.

Dunque, se tali dichiarazioni sono da ritenersi attendibili, oltre all’Alfasud di colore giallo canarino targata S88162 immortalata da numerose fotografie, uomini della polizia in borghese potrebbero essere giunti, nell’immediatezza dei fatti, anche da un’altra Alfasud di colore *beige* o da un’Alfetta di colore bianco.

Si rileva, in proposito, che Paolo Pistolesi, figlio del titolare dell’edicola di via Fani, ascoltato da collaboratori della Commissione, ha reso dichiarazioni con le quali assume di essere stato certamente il primo ad arrivare sul luogo della strage, quanto meno dalla parte superiore della strada. Vide arrivare da via Stresa una macchina della Polizia (con i colori e le scritte e con agenti in divisa) senza sirene accese; li fermò e riconobbe l’autista, che si chiamava Nunzio (era una pattuglia di zona ed erano agenti che conosceva); gli disse che avevano rapito Moro ed erano scappati su via Stresa. Uno dei due poliziotti giunti sul posto gli intimò di andare in edicola, dove dopo pochi minuti lo raggiunse il Commissario del commissariato Monte Mario e, su sua indicazione, fu fatto salire su un’auto civetta, che lo accompagnò in Questura.

Sulla base di tale dichiarazione, può ragionevolmente ipotizzarsi che l’auto vista da Barbaro e Pannofino sia quella del dirigente del Commissariato Monte Mario, che verosimilmente, dopo pochi minuti, si è allontanata per accompagnare Pistolesi in Questura.

Accertamenti sono in corso da parte della Commissione per verificare la correttezza di una simile ricostruzione.

Si segnala, inoltre, che il 14 luglio 2015 alcuni collaboratori della Commissione hanno ascoltato il signor Renato Di Leva, un agente della polizia stradale fuori servizio, casualmente sopraggiunto nei pressi di via Fani pochi istanti dopo la strage. Di Leva ha ricordato di aver visto tre persone vestite da piloti salire a bordo di una FIAT 128 di colore blu e, ad integrazione della sua relazione di servizio del 16 marzo 1978, ha affermato che, subito dopo l’arrivo della prima volante, ne giunse una seconda, sempre a sirene spiegate. Ha, inoltre, aggiunto che, nei momenti immediatamente successivi al suo arrivo, mentre il vicebrigadiere Zizzi era ancora agonizzante all’interno dell’Alfetta di scorta, venne avvicinato da due persone in borghese, presentatesi come colleghi, i

quali gli dissero che il dottor Spinella aveva ordinato loro di condurlo immediatamente in Questura; al suo rifiuto, i due gli consentirono di accompagnare Zizzi in ambulanza al policlinico Gemelli, dove egli stesso fu sottoposto a visita medica a causa di un malessere, ma al termine della visita gli intimarono nuovamente di seguirli in Questura, dove effettivamente si recò e venne condotto nell'ufficio del dottor Spinella per stendere la sua relazione di servizio. Su richiesta dei collaboratori della Commissione, Di Leva ha, infine, dichiarato di non ricordare di aver visto dopo il suo arrivo un'Alfasud di colore *beige* sopraggiungere a via Fani, precisando tuttavia che in quei momenti era molto agitato ed intento a soccorrere i colleghi feriti.

Quanto alla possibilità che il dottor Spinella avesse ricevuto un allarme concernente Moro prima che la sala operativa comunicasse la notizia del suo rapimento, si rinvia alle considerazioni illustrate al successivo paragrafo 13.

9.8. *Il ruolo della criminalità organizzata*

9.8.1. La Commissione sta conducendo indagini per verificare se esponenti della criminalità organizzata:

a) abbiano potuto svolgere un ruolo nella preparazione, nel supporto logistico o nella stessa esecuzione della strage di via Fani e del sequestro di Aldo Moro;

b) siano stati interessati per fornire un contributo alla ricerca e all'eventuale liberazione dell'ostaggio.

Si tratta di un tema tra i più indagati nelle principali inchieste giudiziarie di questi anni (processo Moro, processo Pecorelli, processo Andreotti, processo banda della Magliana) e tra i più studiati nella pubblicistica sul caso Moro.

9.8.2. L'esigenza di approfondire le suddette tematiche si basa sull'esame di diverse fonti, alcune delle quali già da tempo note³², altre frutto dell'attività condotta dalla Commissione.

³² Anche nella requisitoria dell'11 novembre 2014 del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, dottor Luigi Ciampoli, si prende in considerazione la possibilità del coinvolgimento della malavita organizzata, partendo dalla constatazione che "in realtà, [...] pure al netto delle figure sovrapponibili per il ruolo loro attribuito nei racconti dei testimoni oculari, i partecipanti all'imboscata furono certamente di più di quanti non ne abbia indicati Valerio Morucci nel [...] memoriale e assai più numerosi dovette essere anche il «gruppo di fuoco»" (cfr. pagina 30 della requisitoria).

Tra le prime si ricordano le dichiarazioni rese da Saverio Morabito, uomo di punta della *'ndrangheta*, poi divenuto collaboratore di giustizia, il quale – interrogato dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Alberto Nobili – fece riferimento ai collegamenti esistenti tra la massoneria ufficiale ed alcuni ambienti della criminalità organizzata calabrese, in particolare la famiglia Nirta di San Luca. Di tale famiglia faceva parte anche Antonio Nirta – detto “due nasi” per la sua predilezione per la doppietta – che, sempre secondo Morabito, aveva contatti con la polizia o con i servizi segreti e “fu uno degli esecutori materiali del sequestro di Aldo Moro”. Morabito, tuttavia, non sapeva precisare se Antonio Nirta fosse tra “quelli che hanno operato materialmente in via Fani [...] se abbia preso parte al rapimento materiale o è stato uno di quelli che sparava”³³.

La testimonianza citata – resa da un collaboratore di giustizia che, con riferimento ad altre dichiarazioni, è stato ritenuto attendibile dall'autorità giudiziaria – assume grande interesse anche alla luce della nota telefonata del 1° maggio 1978 tra Benito Cazora e Sereno Freato, nella quale il primo afferma: “Dalla Calabria mi hanno telefonato per informarmi che in una foto presa sul posto quella mattina, si individua un personaggio noto a loro”, nonché in relazione alla non risolta questione della scomparsa del rullino fotografico consegnato al dottor Infelisi, sulla quale si avrà modo di tornare più diffusamente al successivo paragrafo 11.

Nuovi elementi di interesse in merito a possibili contatti intercorsi tra appartenenti a organizzazioni criminali e appartenenti alle Brigate Rosse sono emersi nel corso della proficua collaborazione avviata con le Procure della Repubblica di Milano, Brescia e Reggio Calabria.

Inoltre, una molteplicità di indizi sono stati raccolti nel corso delle audizioni svolte e di alcune escussioni testimoniali – tra le quali anche quella di Raffaele Cutolo – sia in merito alla notizia, circolata in ambienti *'ndranghetisti*, dell'esistenza di un'arma “sporca” impiegata a via Fani, sia in ordine all'ipotizzato interessamento (dapprima sollecitato, poi scoraggiato) della criminalità organizzata per favorire il rinvenimento del luogo di prigionia di Aldo Moro.

In particolare, il 14 settembre 2015 Raffaele Cutolo – ascoltato in carcere da alcuni collaboratori della Commissione – ha riferito di aver appreso durante la sua detenzione da un *boss* della *'ndrangheta* di contatti intercorsi, con riferimento al

³³ I brani sono tratti dalle pagine 14 e 59 del verbale dell'interrogatorio del 28 ottobre e del 6 novembre 1992.

sequestro Moro, tra le Brigate Rosse e ambienti *'ndranghetisti* in relazione al reperimento di armi. La Commissione ha accertato che nel carcere in cui all'epoca si trovava Cutolo vi era un solo detenuto appartenente alla malavita organizzata calabrese, il cui nome era compatibile con quello riferito dallo stesso Cutolo.

Sempre nell'ambito dei rapporti con la *'ndrangheta*, andrebbe approfondita anche la questione relativa al coinvolgimento dei fratelli Francesco (detto Rocco) e Salvatore Varone.

Infine, ferma restando la necessità di chiarire ulteriormente i tratti e l'effettiva rilevanza della vicenda, anche gli accertamenti condotti sul bar Olivetti, dai quali emergono, tra le altre, figure del calibro di Frank Coppola e riferimenti ai clan D'Agostino e De Stefano³⁴, rafforzano l'esigenza di approfondire il tema del coinvolgimento della criminalità organizzata nel caso Moro.

9.8.3. Gli accertamenti in corso e i relativi esiti parziali sono tuttora coperti da segreto. In questa fase, si può riferire soltanto che – in relazione all'ipotesi che appartenenti a organizzazioni criminali siano stati ritratti in talune delle fotografie scattate il 16 marzo 1978 tra la folla presente in via Fani – la Commissione ha disposto l'acquisizione di tutto il materiale fotografico ripreso in quell'occasione dalle principali testate giornalistiche ed agenzie di stampa.

Una volta completata l'acquisizione, il materiale sarà inviato al RIS dei carabinieri di Roma per lo svolgimento di accertamenti tecnici e delle opportune comparazioni.

9.9. *La presenza di un elicottero non identificato*

Per ciò che riguarda, infine la notizia – riferita da varie fonti – della presenza in volo di un elicottero sulla zona dell'agguato pochi minuti dopo la strage, la Commissione ha approfondito le dichiarazioni di Antonio Ianni, che in una dichiarazione pubblicata nel 2008³⁵, aveva affermato di essere stato il primo fotografo arrivato a via Fani, poco più di un quarto d'ora dopo il rapimento dell'onorevole Moro, e di aver visto un elicottero, privo di segni distintivi evidenti della polizia o dei carabinieri, compiere un paio di giri e poi scomparire. Ianni aveva anche aggiunto di

³⁴ Cfr. il successivo paragrafo 12.

³⁵ Nel sito *blunews.forumfree.it* (indirizzo <http://blunews.forumfree.it/?t=26142629>).

aver trovato la propria abitazione messa a soqquadro, con la sua pistola, i gioielli e i beni di valore posti sul letto, senza che nulla fosse stato rubato.

Il signor Ianni, mai escusso in precedenza come testimone in relazione al caso Moro, è stato ascoltato da consulenti della Commissione e ha dichiarato di essere giunto in via Fani mentre stava partendo un'ambulanza con un ferito a bordo, confermando di aver notato, mentre scattava foto, un elicottero bianco, di dimensioni non piccole, che sorvolava il luogo. Ha ricordato, altresì, di aver chiesto lo stesso 16 marzo 1978 a un ufficiale presso la base militare di Pratica di Mare notizie circa l'elicottero bianco che aveva sorvolato la zona dell'agguato; l'ufficiale, dopo alcune telefonate, affermò che non risultava nulla in proposito.

Ianni ha inoltre confermato l'episodio della casa messa a soqquadro, pur se la serratura era intatta, collocandolo circa un mese dopo la strage di via Fani. Ha precisato di non aver sporto denuncia, su consiglio del funzionario di Polizia al quale si era rivolto e che già conosceva, il quale affermò di ritenere che l'accaduto fosse “roba dell'Ufficio politico”.

La Commissione ha chiesto alla Polizia, ai Carabinieri, alla Guardia di finanza e ai servizi di *intelligence* informazioni circa loro elicotteri in volo il 16 marzo 1978.

Il DIS, l'AISI e l'AISE e la Guardia di finanza hanno risposto riferendo che non risultano riscontri al riguardo. Alla Polizia risulta che il primo elicottero (un AB 206) decollò da Pratica di Mare alle 9.20, seguito da un secondo (un AB 212) dieci minuti più tardi. I Carabinieri hanno fornito documentazione dalla quale risulta che due loro elicotteri decollarono da Pratica di Mare alle 9, uno in missione di ricognizione (un AB 205) e l'altro in missione di addestramento (un AB 206).

10. La questione della presenza di una o più motociclette

10.1. Alcuni testimoni oculari hanno riferito, sin dalle prime dichiarazioni rese dopo la strage del 16 marzo, di aver visto una motocicletta con due persone a bordo. Tale circostanza è stata confermata da ulteriori testimonianze raccolte nell'ambito dell'attività della Commissione.

Sono state acquisite, infatti, le dichiarazioni di Giovanni De Chiara, che abitava in via Fani 106, al piano terra, e di Eleonora Guglielmo, allora “ragazza alla pari” presso l'abitazione di De Chiara. Non risulta che tali due testimoni oculari siano mai stati ascoltati in precedenza, o almeno non che siano state verbalizzate le loro dichiarazioni.

Giovanni De Chiara ha ricordato di essere tornato verso casa la mattina del 16 marzo 1978 dopo aver accompagnato i bambini a scuola, di aver udito colpi di arma da fuoco e di aver visto allontanarsi a sinistra, su via Stresa, una motocicletta con a bordo due persone, delle quali una aveva sparato verso qualcuno.

Eleonora Guglielmo ha riferito ai collaboratori della Commissione di aver sentito la voce di una persona anziana che gridava “lasciatemi, lasciatemi” e poi voci che dicevano “*achtung, achtung*”. La signora Guglielmo quindi scorse alcune persone che spingevano un uomo dentro un’auto, che partì immediatamente, e vide partire anche una motocicletta di grossa cilindrata; l’auto andò nella stessa direzione della motocicletta che l’aveva accompagnata, dirigendosi da via Fani in direzione opposta verso via Stresa. La motocicletta aveva a bordo due persone; il passeggero aveva capelli di colore scuro, con una pettinatura a *chignon* e un boccolo che scendeva e pertanto la signora Guglielmo ritiene che fosse una donna.

La teste ha, altresì, riferito di aver ritrovato nel giardino dell’abitazione, due o tre ore dopo la strage, una fotografia Polaroid raffigurante due persone su una motocicletta e di averla consegnata ad una persona in abiti civili, di cui non ricorda altri dettagli. Ha specificato che le persone ritratte nella fotografia erano due giovani, un uomo e una donna, dei quali si vedevano chiaramente i volti sebbene indossassero il casco.

10.2. La Commissione ha disposto, inoltre, che fossero ascoltati nuovamente alcuni testimoni già escussi in passato, come Alessandro Marini, Giovanni Intrevado e, come già ricordato, Bruno Barbaro.

Ad Alessandro Marini sono state mostrate alcune immagini estrapolate da un video dell’epoca, che raffigurano un motociclo verde, modello Boxer, con il parabrezza tenuto unito con dello *scotch* posto trasversalmente, con una guaina copri gambe di colore grigio, parcheggiato in via Fani, sul marciapiedi, all’altezza del bar Olivetti, accanto a un’Alfasud e a una volante.

Marini, osservando le fotografie, ha riconosciuto senza esitare il proprio motoveicolo e ha affermato che sicuramente lo *scotch* era stato applicato da lui prima del 16 marzo 1978, come aveva già affermato in occasione di dichiarazioni rese il 17 maggio 1994 dinanzi al pubblico ministero Antonio Marini.

Alessandro Marini ha aggiunto di ricordare che il 16 marzo, di ritorno dalla Questura dove era stato portato per rendere dichiarazioni, nel riprendere il motociclo si

era accorto che mancava il pezzo superiore del parabrezza che era tenuto dallo *scotch* e di aver perciò ritenuto che fosse stato colpito da proiettili: “Per il fatto che quel giorno l’ho trovato senza un pezzo di parabrezza, io ho ritenuto che fosse stato colpito dalla raffica esplosa nella mia direzione dalla moto che seguiva l’auto dove era stato caricato l’onorevole Moro. Non ho ricordo della frantumazione del parabrezza durante la raffica; evidentemente quando poi ho ripreso il motorino e poiché mancava un pezzo di parabrezza ho collegato tale circostanza al ricordo della raffica. Tali considerazioni le faccio solo ora e non le ho fatte in passato perché non avevo mai avuto modo di vedere le immagini fotografiche mostratemi oggi, da cui si nota che il parabrezza appare nella sua completezza, seppur con lo *scotch*”.

Occorre ricordare che nell’immediatezza dei fatti, il 16 marzo 1978, Marini aveva parlato di una raffica nella sua direzione, ma non del parabrezza colpito; in successive dichiarazioni (al sostituto procuratore Infelisi il 5 aprile 1978, al giudice istruttore Imposimato il 26 settembre 1978, al giudice istruttore Gallucci il 29 gennaio 1979) Marini invece aveva riferito che la raffica dei brigatisti aveva colpito il parabrezza del suo motociclo.

Alessandro Marini ha aggiunto di non rammentare la circostanza che uno dei soggetti a bordo della moto aveva perso un caricatore, come invece da lui dichiarato il 16 marzo 1978.

10.3. Giovanni Intrevado, agente di Polizia, quella mattina fuori servizio – dopo aver accompagnato in auto la fidanzata al lavoro alla fine di via Fani – udì alcuni spari e con l’auto si diresse di nuovo verso l’incrocio tra via Fani e via Stresa, dove era passato pochi minuti prima. Gli spari erano cessati, ma una donna con un mitra gli intimò di fermarsi. Vide trasportare l’onorevole Moro, apparentemente incosciente, dalla sua auto ad un’altra, che si avviò subito dopo.

Partita l’auto con a bordo l’onorevole Moro, seguita da un’altra, Intrevado scese dalla sua autovettura e si avvicinò alla scena della strage; mentre osservava i corpi degli agenti della scorta, morti o agonizzanti, si avvicinò una motocicletta di grossa cilindrata con due uomini a bordo, di età tra i 25 e i 30 anni, ambedue senza casco. La motocicletta proveniva dalla parte alta di via Fani, procedendo a velocità molto bassa. Il passeggero aveva un mitra, collocato tra le spalle del conducente ed il suo ventre, in posizione verticale (con il vivo di volata verso l’alto) e il caricatore che sporgeva lateralmente (parallelo al suolo) verso il loro lato destro.

Intrevado non li vide sparare, né sentì colpi di arma da fuoco immediatamente prima o immediatamente dopo che la motocicletta entrò e uscì dal suo campo visivo. I due uomini sul motoveicolo, passando sul luogo dell'agguato a bassa velocità, scrutarono le auto e i cadaveri; quindi la motocicletta svoltò a sinistra in via Stresa e accelerò, allontanandosi rapidamente.

10.4. Bruno Barbaro ha dichiarato di non ricordare di aver visto una motocicletta, anche se in un'intervista rilasciata al giornalista David Sassoli per il programma *Il rosso e il nero*, nel 1993, egli aveva fatto cenno a una motocicletta che seguiva a una certa distanza l'auto scura che egli aveva visto passare in via Stresa quando, dopo che erano cessati i colpi, era sceso in strada.

10.5. Va ricordato, infine, quanto dichiarato da Gherardo Nucci il 27 ottobre 1998: egli riferì che il 16 marzo 1978, provenendo in auto da via della Camilluccia e diretto verso via Fani, udì dei colpi e, a circa cinquanta metri dall'incrocio con via Fani, vide in mezzo alla strada una persona che portava qualcosa a tracolla, ma non poté distinguere di cosa si trattasse.

Vide quindi quella stessa persona salire a bordo di una motocicletta, guidata da un'altra persona, che si allontanò dirigendosi in via Stresa, direzione Trionfale. Non scorse in volto le due persone sul motoveicolo, ma riguardo a quella che era in mezzo alla strada e poi salì a bordo, dapprima credette che fosse un uomo, "ma poi, anche nell'immediatezza del fatto, ripensandoci" pensò "potesse trattarsi anche di una donna viste le movenze con le quali era salita successivamente su una moto".

10.6. Appare utile ricapitolare sinteticamente, per la parte che qui interessa, le suddette testimonianze.

Secondo Marini la motocicletta trasportava due uomini senza casco, ma uno aveva il volto coperto; uno era armato e ha sparato una raffica nella sua direzione, quando l'azione dei brigatisti si era appena conclusa; quello che non aveva il volto coperto assomigliava in modo impressionante all'attore Edoardo De Filippo da giovane. Secondo Intrevado la motocicletta è passata quando l'azione era ormai conclusa, i due uomini erano a volto scoperto e uno era armato, ma non lo ha visto né udito sparare. Secondo De Chiara la motocicletta con due persone a bordo è passata poco dopo la fine dell'azione brigatista, coincidendo quindi con i ricordi di Intrevado. Secondo la

Guglielmo, invece, la motocicletta trasportava un uomo e una donna senza casco ed è partita immediatamente con l'auto in cui era stato spinto l'onorevole Moro. La dichiarazione di Nucci lascia aperta la possibilità che una delle due persone sulla motocicletta fosse una donna.

Sulla base di tali testimonianze, in parte divergenti, non può escludersi che le motociclette fossero due; nessuno dei testimoni, tuttavia, ha dichiarato di aver visto due diverse motociclette.

Coloro che ricordano di aver visto un motoveicolo lo descrivono concordemente come di grossa cilindrata (secondo Marini una Honda, secondo Intrevado sicuramente un modello giapponese, secondo De Chiara probabilmente giapponese) e con due persone a bordo, sebbene divergano su altri non trascurabili dettagli, quali quelli relativi agli occupanti.

10.7. Per completezza, si riporta che sono stati ascoltati anche i coniugi Francesco Damato e Daniela Sabbadini, i quali hanno riferito che all'incrocio tra via Trionfale e via Fani verso le 8,20-8,30 un uomo o due uomini in divisa, probabilmente della Polizia stradale, deviavano il traffico impedendo alle auto di imboccare via Fani: accanto all'uomo in divisa c'era una grande motocicletta, o forse due. Occorre però rilevare che secondo Intrevado e Pistolesi le auto transitavano normalmente in via Fani nei minuti precedenti l'agguato e anche durante lo stesso, quando alcune di esse furono fermate da una persona armata di mitra.

10.8. Una questione tuttora aperta concerne il ruolo svolto dalle persone sulla motocicletta. Una sentenza definitiva ha assunto che gli ignoti a bordo della moto si siano resi responsabili di tentato omicidio in danno dell'ingegner Alessandro Marini.

Nella prima parte della relazione sono state riportate sia le affermazioni di vari soggetti auditi secondo i quali due persone su una motocicletta ebbero un ruolo attivo nell'agguato di via Fani – sebbene ciò non implichi la certezza che una di esse abbia sparato – sia le dichiarazioni di altri soggetti auditi secondo i quali invece esse non svolsero alcun ruolo nella dinamica della strage.

La Commissione è consapevole che non possono essere messi sullo stesso piano i liberi convincimenti di quanti, a vario titolo, sono stati auditi e la testimonianza fornita da Marini nell'immediatezza dell'evento e negli anni a seguire; non bisogna dimenticare, infatti, che egli ha dichiarato e ribadito di essere stato oggetto di colpi di

arma da fuoco e ha fornito l'identikit di uno dei due occupanti la moto, pur avendo ricevuto minacce.

Sono state riferite nella prima parte anche alcune ipotesi riguardo all'identificazione delle due persone, note come "Peppo" e "Peppa" (Giuseppe Biancucci e Roberta Angelotti), sulle quali la Commissione ha disposto alcuni accertamenti, tuttora in corso.

10.9. Appare, altresì, utile ricordare in questo contesto che, secondo le dichiarazioni rese nel 1994 da Raimondo Etro (verbali di interrogatorio dell'8 e del 9 giugno 1994 dinanzi ai sostituti procuratori Antonio Marini e Franco Ionta e del 15 settembre 1994 dinanzi al pubblico ministero Antonio Marini), nella fase di preparazione dell'agguato di via Fani, le Brigate Rosse avevano effettivamente progettato di usare un motoveicolo.

Etro ha, infatti, affermato che gli era stato affidato l'incarico di collocarsi su un motociclo, consegnatogli da Bruno Seghetti, all'inizio di via Stresa e di dare a Mario Moretti, tramite una radio ricetrasmittente, il segnale del passaggio dell'auto dell'onorevole Moro.

I brigatisti eseguirono una prova, che però non diede un risultato positivo, non è chiaro se per difetto di funzionamento della ricetrasmittente o perché Etro non si accorse del passaggio dell'auto di Moro. Alla prova, oltre a Etro, parteciparono Moretti, Morucci, Seghetti, Balzerani, Casimirri e Algranati. Dato l'esito negativo, secondo Etro l'idea di usare un motoveicolo e delle radio ricetrasmittenti fu abbandonata. In ogni caso egli non fu più coinvolto nell'organizzazione dell'agguato.

10.10. Infine, si ricorda che nella prima parte della relazione, è stata menzionata la lettera anonima inviata al quotidiano *La Stampa*, contenente elementi asseritamente utili a identificare le due persone che erano sulla motocicletta; a tutt'oggi si tratta dell'unica fonte, insieme con la sceneggiatura del film *Piazza delle Cinque Lune*, ad avere stabilito un nesso tra la moto Honda e la presenza nei pressi di via Fani del colonnello Guglielmi.

Al riguardo, sono tuttora in corso indagini dell'autorità giudiziaria.

Anche la Commissione ha disposto propri accertamenti sulla vicenda, allo stato non ancora ultimati.

11. Le indagini sui rullini fotografici scomparsi

11.1. Già nella prima parte della relazione si è più volte fatto riferimento alla vicenda della scomparsa di un rullino fotografico che sarebbe stato consegnato nelle mani del dottor Infelisi il 18 marzo 1978 dalla signora Maria Cristina Rossi, la quale – a sua volta – l'avrebbe ricevuto dal marito Gherardo Nucci.

Al riguardo, la Commissione ha disposto accertamenti per tentare di rinvenire il rullino o, quantomeno, il verbale di acquisizione dello stesso.

Nell'ambito di tali accertamenti, si è appurato che, durante il sequestro Moro, collaboravano con il dottor Infelisi due uditori giudiziari: il dottor Remo Di Carlo e il dottor Carlo Ferraiuolo, che sono stati entrambi escussi da collaboratori della Commissione.

Secondo quanto riferito dal primo, una signora – forse il 18 marzo 1978, comunque pochi giorni dopo il rapimento di Moro – si presentò in ufficio dal dottor Infelisi, momentaneamente fuori stanza. La donna aveva con sé certamente uno, forse due rullini, non sviluppati. Disse che le foto erano state scattate dal marito, fotografo professionista, che aveva passato la nottata a casa sua in via Fani. Consegnò il materiale che fu riposto, forse dal dottor Di Carlo, in una busta gialla da corrispondenza che, probabilmente, fu poi conservata dal dottor Infelisi in un armadio metallico sito nella stanza. Il dottor Di Carlo ricorda che venne redatto verbale di acquisizione.

Il dottor Ferraiuolo ha sostenuto che non fu redatto verbale, aggiungendo che il rullino non sviluppato fu consegnato al dottor Infelisi. Egli ha riferito, altresì, di una certa aspettativa da parte degli inquirenti, perché si aveva motivo di ritenere che dallo sviluppo delle foto sarebbero potuti emergere elementi di interesse.

11.2. La suddetta versione dei fatti presenta significative differenze rispetto a quella riferita dalla signora Rossi, anch'ella ascoltata da collaboratori della Commissione.

La signora ha confermato le dichiarazioni da lei precedentemente rese all'autorità giudiziaria, ribadendo che ricevette il rullino (già sviluppato) dal marito Gherardo Nucci (che abitava in via Fani – a differenza della moglie, da cui era separato – e non era fotografo professionista, bensì carrozziere) e che lo consegnò direttamente al giudice Infelisi (non, quindi, ai suoi uditori) la mattina del 18 marzo; della consegna non venne redatto alcun verbale; il dottor Infelisi era in compagnia di alcuni giornalisti – tra i quali Massimo Caprara (che la Commissione intende ascoltare) – ai quali disse che i negativi erano molto interessanti per le indagini; il magistrato tagliò i fotogrammi

di interesse (che erano circa 5) e restituì il resto del materiale. Rispondendo ad uno specifico quesito, la signora ha precisato di non ricordare nessun magistrato di nome Di Carlo e di non aver parlato con altri magistrati in occasione del suo incontro con Infelisi.

Le differenze tra le due versioni dei fatti – quella riferita dagli uditori e quella riferita dalla signora Rossi – sono così rilevanti da indurre a ritenere che si possa trattare di episodi diversi: si può, infatti ipotizzare che oltre al rullino fotografico con i negativi delle foto scattate da Gherardo Nucci possa esservi un secondo – e forse un terzo – rullino consegnato, prima dello sviluppo, da un'altra signora agli uditori Di Carlo e Ferraiuolo.

Ciò che accomunerebbe i due (o tre) rullini è la circostanza della loro scomparsa.

11.3. Un ulteriore rullino fotografico viene menzionato da Eleonora Guglielmo, che ha riferito di averlo rinvenuto, dopo l'agguato, in un annaffiatoio situato nel giardino dell'abitazione ove dimorava, situata all'incrocio tra via Fani e via Stresa. La signora – come già ricordato – ha, altresì, raccontato di aver trovato sulla siepe dello stesso giardino, appena dopo il sequestro, una foto Polaroid. Sia la foto sia il rullino sarebbero stati da lei consegnati ad un individuo in abiti civili, forse appartenente alla polizia.

All'epoca dei fatti la teste fu intervistata più volte dai giornalisti, ma negli atti dei procedimenti penali che si sono susseguiti negli anni non risulta verbalizzato il suo racconto.

È certo, però, che nell'immediatezza dei fatti – lo stesso 16 marzo 1978 – fu redatta un'annotazione di servizio dal maresciallo Salvatore Ippolito, nella quale si riferiva che la guardia di pubblica sicurezza Pietro Di Sabato vide scattare foto da parte di tale Tommaso Ruggeri, al quale richiese di consegnare il rullino; Ruggeri mostrò la macchina fotografica priva di rullino e fu pertanto lasciato andare; successivamente la signora Guglielmo riferì di aver visto Ruggeri tornare sul posto e prendere il rullino dal suo annaffiatoio³⁶.

In una relazione del 21 marzo 1978 del dottor Spinella si richiama l'annotazione di servizio del maresciallo Ippolito, ma non è chiaro se al signor Ruggeri sia stato sequestrato materiale fotografico; le fotografie allegate alla relazione sembrerebbero,

³⁶ Ove tale circostanza fosse vera, è evidente che la signora non avrebbe potuto consegnare il rullino all'individuo in abiti civili forse appartenente alla polizia.

infatti, essere il prodotto dei primi rilievi effettuati dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.

L'agente Di Sabato, escusso da collaboratori della Commissione, ha dichiarato di non ricordare più l'episodio, mentre Tommaso Ruggeri, anch'egli ascoltato, ha negato di aver scattato alcuna foto, precisando che il rullino non gli venne sequestrato poiché aveva detto al poliziotto che si trattava di foto di famiglia.

11.4. La presenza di (almeno) un rullino fotografico contenente immagini di interesse per le indagini è confermata anche da un articolo dal titolo "Fotografati i *killer* dopo la strage", pubblicato dal quotidiano *l'Unità*, il 19 marzo 1978.

Nell'articolo si fa riferimento ad una foto scattata pochi istanti dopo la strage e si afferma tra l'altro: "Il rullino è stato impressionato da un inquilino di un palazzo che si affaccia in via Mario Fani, il quale l'ha consegnato ai magistrati. Si è appreso che è stato fatto un ingrandimento delle dimensioni di una parete ed in questo modo si è riusciti a distinguere i particolari. Con un pennarello sono stati cerchiati numerosi volti. Poi si è cercato di identificarli uno per uno. Oltre ai passanti e ai soccorritori sono stati notati alcuni volti che corrisponderebbero alle foto segnaletiche di noti presunti brigatisti del Nord. Alle indagini si è affiancato per questo il giudice torinese Marciante, che segue l'inchiesta sull'assassinio del giornalista Casalegno: il procuratore è giunto per questo a Roma".

L'autore dell'articolo, il giornalista Sergio Criscuoli, ascoltato da collaboratori della Commissione, ha confermato integralmente il contenuto dell'articolo, aggiungendo di ricordarsi nitidamente di aver appreso all'epoca, da ambienti della DIGOS, i particolari dell'ingrandimento e dei volti cerchiati.

La Commissione ha disposto accertamenti, tuttora in corso, per verificare se agli atti dell'inchiesta sull'omicidio Casalegno vi sia traccia della citata attività e – come già segnalato al precedente paragrafo 9.8 – ha incaricato il RIS dei carabinieri di Roma di esaminare attentamente, con l'ausilio delle moderne tecnologie, tutto il materiale fotografico relativo alla strage di via Fani che è stato acquisito presso gli archivi delle principali testate giornalistiche ed agenzie di stampa.

11.5. Meritano, infine, di essere valutate con attenzione anche le dichiarazioni rese dal giornalista Diego Cimara, il quale è stato ascoltato per la prima volta in qualità di testimone da collaboratori della Commissione.

Egli ha affermato che mentre era all'interno del bar Olivetti – che, secondo quanto da lui riferito, era aperto – fu avvicinato da un giovane, forse di nazionalità slava, che gli consegnò un rullino da conservare e da restituirgli il giorno successivo. Preso il rullino, lo portò nel pomeriggio a Duccio Guidotti, responsabile del TG1 per la realizzazione tecnica dei video, con l'intesa di realizzarne una copia in formato elettronico e di ritirarlo il giorno successivo. Il mattino seguente, tuttavia, egli apprese che vi era stato un furto nel laboratorio di Guidotti, che la copia elettronica era stata sottratta e che non si poteva più essere certi che il rullino rimasto fosse effettivamente quello consegnato il giorno prima. In ogni caso, Cimara riprese il rullino e, trovando il bar Olivetti chiuso, lo consegnò ad una signora per la restituzione al giovane incontrato il giorno prima. Solo anni dopo Guidotti – che è deceduto – gli disse che in quelle foto si ritraevano scene dell'agguato di via Fani in cui erano visibili i terroristi che vi avevano preso parte. Cimara ha, inoltre, riferito di aver casualmente incontrato tre anni fa il giovane che gli consegnò il rullino, il quale si sarebbe lamentato per il fatto che quest'ultimo non gli era mai stato restituito.

Le dichiarazioni di Cimara sono molto dettagliate e indicano circostanze, nomi e particolari che la Commissione intende riscontrare con alcuni accertamenti già disposti e tuttora in corso.

Ove esse fossero confermate, ci troveremmo di fronte ad un ulteriore rullino fotografico dai contenuti di potenziale interesse per le indagini e mai acquisito agli atti dei processi sul caso Moro.

12. Gli accertamenti sul bar Olivetti

12.1. Nel corso della sua audizione del 12 novembre 2014, il dottor Ciampoli ha avanzato alcuni dubbi con riferimento al bar Olivetti, situato in prossimità del luogo dell'agguato, affermando che si trattava di “un bar molto frequentato e quindi molto avviato di via Fani; il bar nel quale sostavano la mattina gli agenti della scorta di Moro per prendere il caffè. Lo strano di questa ricostruzione, di questo elemento, è che il bar a cui mi riferisco era stato chiuso inopinatamente, malgrado il fiorente commercio delle vivande, due anni circa prima della strage di Moro, però le strutture del bar, quindi le fioriere, le strutture di decorazione erano rimaste inalterate e lasciate fuori e, così come era stato chiuso inopinatamente circa due anni prima, qualche giorno dopo la strage inopinatamente aveva riaperto. Particolare degno di nota: la conduzione del locale era

identica a quella precedente. Nessuna spiegazione è stata data mai del perché era stato chiuso prima e del perché si era riaperto dopo³⁷.

Prendendo spunto da tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto di svolgere approfonditi accertamenti sulla gestione del bar e sulla circostanza della sua chiusura, che ha senz'altro agevolato l'opera dei brigatisti.

Si è così appurato che il titolare del bar era Tullio Olivetti, ora deceduto, che lo aveva amministrato dapprima in proprio, come impresa individuale, e poi insieme ad altre persone, come Olivetti s.p.a.³⁸, con un consiglio di amministrazione composto da Gianni Cigna (in qualità di Presidente), dallo stesso Tullio Olivetti (in qualità di consigliere) e da Maria Cecilia Gronchi (in qualità di Consigliere), moglie di Cigna e figlia dell'ex Presidente della Repubblica.

La società ha operato sino all'8 luglio 1977, data del suo fallimento, dovuto a difficoltà economiche confermate anche da diversi dipendenti rintracciati e ascoltati da collaboratori della Commissione.

Al Tribunale fallimentare risulta che dal luglio al dicembre 1977 il curatore fallimentare, con vari accessi, ha inventariato i beni del bar che, rimasto chiuso, sarebbe stato riaperto solo dopo molti mesi.

Approfondendo questi aspetti con la consultazione degli atti e l'acquisizione di nuove testimonianze, sono emersi due punti che necessitano ulteriori verifiche: uno relativo alla reale chiusura del bar la mattina del 16 marzo 1978, l'altro riguardante la figura del titolare, Tullio Olivetti, risultato noto agli atti della polizia di prevenzione per essere stato coinvolto in una complessa vicenda relativa ad un traffico internazionale di armi, nonché perché citato in una corrispondenza con la Questura di Bologna relativa alle presenze nel capoluogo felsineo nei giorni antecedenti la strage alla stazione del 2 agosto 1980³⁹.

12.2. Dall'esame degli atti dell'epoca risulta che il bar la mattina dell'eccidio aveva già da tempo cessato l'attività. Tuttavia sul punto sono state raccolte deposizioni di segno diverso e alcuni testimoni hanno ricordato che quella mattina il bar era aperto o, quantomeno, che essi avevano potuto accedere al locale per utilizzare il telefono interno.

³⁷ Cfr. pagina 9 del resoconto stenografico della seduta.

³⁸ La società aveva per oggetto "le attività di ogni genere nel campo della gastronomia, gelateria, rosticceria, ivi compresi l'impianto, la gestione in proprio o per conto terzi, o comunque la conduzione in genere di bar, ristoranti, tavole calde, mense aziendali".

³⁹ Per maggiori dettagli, si veda quanto riportato al successivo paragrafo 12.6.

Agli atti risulta la testimonianza – che assume particolare interesse – di un avvocato⁴⁰ che dopo l'eccidio aveva riferito che qualche tempo addietro, comunque prima del 16 marzo 1978, passeggiando con il suo cane in via Mario Fani, davanti al bar Olivetti, aveva notato all'interno una debole luce che si era spenta al suo avvicinarsi. Dopo tale dichiarazione fu fatta un'ispezione del bar – le chiavi erano custodite dal portiere dello stabile – senza, tuttavia, rilevare anomalie.

La Commissione ha, inoltre, ascoltato Francesco Pannofino – escusso per la prima volta il 22 luglio 2015 – il quale ha riferito che nel 1978 abitava con la famiglia in via Fani, 161, e il 16 marzo, mentre si recava come di consueto all'Università, aveva notato il bar con la saracinesca abbassata. Dato che, secondo i suoi ricordi, in quel periodo il bar Olivetti era in piena attività, Pannofino – che del bar era abituale cliente – ha attribuito la chiusura a riposo settimanale.

Tali dichiarazioni trovano un significativo riscontro in quelle di Diego Cimara, all'epoca redattore del TG1 della RAI, e di Alessandro Bianchi, allora operatore per conto della stessa testata giornalistica. Cimara, sentito per la prima volta il 21 luglio 2015, ha riferito che il 16 marzo 1978 era giunto in via Fani poco dopo la strage per svolgere il proprio lavoro di giornalista. Avendo necessità di effettuare una telefonata in redazione, si era accorto che il bar Olivetti era aperto. Nel farvi ingresso ha incrociato il proprio collaboratore Alessandro Bianchi che, dopo avere consumato un caffè, stava uscendo. Cimara ha descritto con estrema precisione alcune delle persone che quella mattina aveva notato all'interno del bar: segnatamente due addetti al servizio, uno alla cassa ed uno al bancone, i suoi colleghi Monteforte de *Il Messaggero* e De Persis dell'agenzia ANSA e tre persone dai tratti somatici del Nord Europa, che – tenuto conto delle uniformi dell'aeronautica da essi indossate e di alcune parole pronunciate da uno di loro – potevano provenire da un'area geografica di lingua tedesca. Il giornalista ha, altresì, aggiunto che all'interno del bar si trovavano molti esponenti delle forze dell'ordine o comunque degli apparati di sicurezza che, ad un certo punto, avevano abbassato la saracinesca esterna del locale invitandolo risolutamente ad uscire.

Successivamente Cimara ha inviato una lettera nella quale ha precisato che il tempo trascorso e ragioni di salute non lo rendono sicuro delle circostanze riferite.

Alessandro Bianchi, sentito formalmente per la prima volta da collaboratori della Commissione il 28 luglio 2015, ha tuttavia sostanzialmente confermato i tratti salienti

⁴⁰ Si tratta dell'avvocato Paolo Vitale, residente in Roma, via Madesimo, escusso all'epoca dai Carabinieri.

della versione resa da Cimara, con specifico riguardo alla circostanza dell'apertura del bar, pur collocando diversamente il ricordo di alcuni particolari. Bianchi ha, infatti, asserito di avere visto solo due persone con le uniformi e le caratteristiche descritte da Cimara e di averne percepito la presenza all'esterno e non dentro il bar.

12.3. Dalle testimonianze sopra riportate si può dedurre che la situazione giuridica formale del bar Olivetti il 16 marzo 1978 – attività in liquidazione con presumibile chiusura del locale – non coincide con quanto sostenuto da alcune persone informate sui fatti escusse dalla Commissione, le quali hanno riferito che in quel periodo il locale era in piena attività, seppure chiuso nel giorno dell'agguato (Pannofino, con riferimento ai momenti immediatamente precedenti l'eccidio), o che quel giorno era aperto al pubblico (Cimara e Bianchi, con riferimento ad alcuni minuti dopo la strage).

L'apertura al pubblico del bar dopo la strage pone seri interrogativi sulla dinamica dell'agguato, per come è stata sempre ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni degli stessi brigatisti, i quali hanno asserito di aver atteso l'arrivo delle auto al servizio di Aldo Moro nascosti dietro le fioriere prospicienti il bar. Questa ricostruzione – non del tutto convincente, tenuto conto che le fioriere potevano offrire un riparo poco efficace a più persone destinate a stazionare in attesa per un lasso di tempo non trascurabile – deve essere quanto meno riconsiderata alla luce dei nuovi elementi acquisiti dalla Commissione.

Ferma restando l'esigenza di completare gli approfondimenti già disposti e tuttora in corso, dalla testimonianza di Cimara potrebbero inoltre trarsi argomenti a sostegno di un possibile coinvolgimento nel "caso Moro" di elementi legati al terrorismo di matrice tedesca.

Il deputato Grassi ha, infine, segnalato – sulla base di quanto riportato da fonti aperte – che il maresciallo Leonardi avrebbe più volte sconsigliato Maria Fida Moro di frequentare il bar Olivetti, senza peraltro fornire alcuna motivazione.

12.4. Sul bar Olivetti la Commissione ritiene assolutamente necessario effettuare ulteriori approfondimenti anche alla luce di quanto emerso sul conto di Tullio Olivetti, risultato coinvolto in una indagine su un traffico internazionale di armi dai contorni non chiari e certamente meritevole degli opportuni riscontri.

Da tale indagine scaturì un processo, il cui copioso carteggio è stato rintracciato presso il Tribunale di Roma ed è tuttora al vaglio della Commissione.

Formalmente l'indagine iniziò il 29 gennaio 1977, quando il Nucleo investigativo della Legione carabinieri di Roma, con un rapporto a firma del tenente colonnello Antonio Cornacchia, riferì alla Procura della Repubblica di Roma che “questo Nucleo nel quadro delle indagini relative agli ultimi sequestri di persona avvenuti nel territorio nazionale, è venuto a conoscenza che elementi della mafia calabrese, facenti parte dei clan D'Agostino e De Stefano, sarebbero in contatto con tale Guardigli Luigi [...] Lo stesso, nel decorso mese di dicembre, si sarebbe recato ad Archi (Reggio Calabria), per prendere direttamente contatti con elementi della mafia locale e per fornire materiale tecnico (microspia e radioricetrasmittente)”. Alla luce di tale rapporto, fu disposta una perquisizione a carico di Guardigli, poi non eseguita nell'immediatezza perché quest'ultimo si trovava all'estero.

Furono dunque disposte intercettazioni a carico di Guardigli, amministratore della società RA.CO.IN⁴¹, che si occupava, tra l'altro, di compravendita di armi per Paesi stranieri; le intercettazioni evidenziarono conversazioni con elementi della criminalità organizzata calabrese e sospetti di coinvolgimento in traffico internazionale di armi.

Nel corso di queste attività Guardigli – in modo apparentemente fortuito, nell'ambito di un controllo – entrò in contatto con la polizia e, facendo cenno a rilevanti informazioni di cui sarebbe stato in possesso su traffico di armi e ad altri gravi reati, si dichiarò disposto a collaborare.

Egli venne, quindi, contattato dal Servizio di sicurezza (poi divenuto UCIGOS e, ora, Polizia di prevenzione) e ebbe alcuni incontri con il maresciallo Gueli, sottufficiale di tale Servizio .

Agli atti della Polizia di prevenzione sono state rintracciate ed acquisite le relazioni del sottufficiale, dalle quali emerge in maniera assolutamente significativa che Tullio Olivetti veniva indicato da Guardigli come persona che:

a) in contatto con un gruppo libanese, gli avrebbe richiesto armi e gli avrebbe introdotto un suo amico, offertosi di pagare la fornitura con dollari falsi o cocaina;

b) era solito vantare alte aderenze politiche (in particolare affermava di essere in ottimi rapporti con la figlia dell'ex Presidente Gronchi, sua socia nella gestione del bar di via Fani);

⁴¹ Da quanto risulta dagli accertamenti presenti agli atti della Direzione centrale della polizia di prevenzione, la RA.CO.IN. (Rappresentanze Commerciali Industriali) era una società a responsabilità limitata, con sede a Roma, in via Clementina, 2, con oggetto sociale “Esportazione, importazione e vendita conto proprio di ogni tipo di merce da e per tutti i paesi del mondo”, registrata presso la Camera di commercio di Roma al nr. 3992006, di cui era amministratore Luigi Guardigli.

c) era un trafficante di valuta falsa e aveva riciclato 8 milioni di marchi tedeschi, provento di un sequestro avvenuto in Germania;

d) era in contatto con ambienti della criminalità organizzata; in una circostanza, nella villa di una persona presentatagli proprio da Tullio Olivetti, Guardigli aveva trovato ad attenderlo il mafioso Frank Coppola, che gli aveva chiesto di dare seguito ad una richiesta di armi fattagli da tale Vinicio Avegnano, anch'egli indicato come amico di Olivetti.

Nello stesso contesto, Guardigli fornì al maresciallo Gueli anche altre notizie, tra cui la richiesta di materiale classificato da parte di persone legate alla Germania dell'Est. Le relazioni del Servizio di sicurezza della Polizia furono trasmesse al SID per gli opportuni sviluppi.

Tutto questo avveniva mentre continuavano le indagini dei carabinieri dirette dal tenente colonnello Cornacchia, che avevano fatto emergere contatti tra Guardigli e Olivetti.

Nell'aprile 1977, i carabinieri perquisirono Guardigli e diversi soggetti risultati dalle indagini in contatto con lui. All'esito di tali accertamenti, Guardigli venne arrestato per detenzione illegale di armi. Nell'operazione, che coinvolse più persone, venne rinvenuta copiosa documentazione apparentemente relativa a traffici illegali, in particolare di armi.

Nella circostanza, Tullio Olivetti non fu coinvolto, mentre furono perquisite le altre persone indicate da Guardigli alla polizia come presentategli proprio dall'Olivetti. All'operazione, seguì un rapporto di denuncia all'autorità giudiziaria – il titolare delle indagini era il sostituto procuratore Giancarlo Armati – per traffico di armi, associazione per delinquere e altri reati a carico di Guardigli e oltre venti persone.

Successivamente, nel maggio 1977, il pubblico ministero Armati emise un ordine di cattura nei confronti di Guardigli e delle altre persone denunciate dai carabinieri, accusate di associazione a delinquere allo scopo di commettere più delitti relativi a traffico illegale di armi. Anche in questa fase Tullio Olivetti non venne colpito da alcun provvedimento.

Nel giugno 1977, a seguito della richiesta del pubblico ministero di procedere, intervenne nella inchiesta il giudice istruttore Ettore Torri. Le successive indagini videro un progressivo ridimensionarsi della vicenda, che è stato possibile ricostruire non solo dall'esame degli atti giudiziari, ma anche attraverso alcune relazioni del maresciallo Gueli, il quale – dopo aver reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria – era solito riferire

ai suoi superiori anche sui colloqui informali che intratteneva con i magistrati e sulle loro considerazioni.

Dall'esame di tale documentazione emergono valutazioni della vicenda totalmente divergenti da parte del pubblico ministero Armati e del giudice istruttore Torri. Di fatto, secondo quanto riferito dal maresciallo Gueli nelle sue relazioni, il dottor Armati avrebbe ritenuto l'operazione "molto complessa, in quanto, a parte notevoli quantitativi di armi e munizioni e di copiosa documentazione relativa a numerosi traffici di armi con Paesi africani, del medio oriente ed europei, vi sarebbero coinvolte molte persone, alcune delle quali importanti" e avrebbe riferito, altresì, al sottufficiale che una delle persone coinvolte, tale Vinicio Avegnano, aveva lasciato intendere di essere stato incaricato di entrare nella vicenda da uno speciale Servizio. Questo dato è certamente degno di approfondimenti, in quanto Vinicio Avegnano era stato indicato da Guardigli come amico di Tullio Olivetti e latore di una richiesta di armi.

Di tenore assolutamente diverso – sempre secondo quanto riferito dal maresciallo Gueli – le valutazioni del giudice istruttore Torri, che avrebbe evidenziato uno strano comportamento di Guardigli, il quale se da un lato confermava le sue accuse poi, "in sede di confronto con le medesime persone (tra le quali l'Olivetti, il Pascucci, ecc.), preso da indicibile paura, negava tutto, dichiarando che non si trattava di traffico di armi, bensì di «prefabbricati»"; il dottor Torri avrebbe inoltre espresso il parere che Guardigli sarebbe stato un mitomane che doveva essere sottoposto a perizia psichiatrica.

Queste considerazioni riportate dal maresciallo Gueli hanno, di fatto, ripercorso gli esiti della vicenda processuale, almeno con riferimento alle principali imputazioni. Infatti Guardigli, sottoposto a perizia psichiatrica eseguita dal professor Aldo Semerari⁴², fu definito "una personalità mitomane, con una condizione psicopatica di vecchia data, e, allo stato, permanente. I suoi atti e le sue dichiarazioni sono espressioni sintomatologiche di tale anomalia"⁴³.

Lo stesso Guardigli, in sede di confronto con Aldo Pascucci – l'amico di Olivetti che, secondo quanto dichiarato in precedenza, gli avrebbe chiesto di procurare delle armi e nella cui villa aveva incontrato Frank Coppola – riferì di essersi inventato tutto e

⁴² Il criminologo Aldo Semerari – controversa figura posta in relazione con ambienti della banda della Magliana, della destra eversiva, della P2 e di organismi di *intelligence* – venne assassinato nel 1982 e il suo cadavere decapitato fu ritrovato il 1° aprile dello stesso anno a Ottaviano, in un'auto parcheggiata nei pressi dell'abitazione del camorrista Vincenzo Casillo, braccio destro di Raffaele Cutolo.

⁴³ Perizie del professor Aldo Semerari riguardano anche altri soggetti che, secondo le dichiarazioni di Guardigli, erano coinvolti in attività illegali e hanno concluso affermando la presenza di condizioni fisiche di incompatibilità con il regime carcerario.

di avere dato quelle informazioni al maresciallo Gueli al fine di entrare a far parte del Servizio di sicurezza della Polizia.

Successivamente Guardigli, posto a confronto con il maresciallo Gueli, aveva ammesso di aver effettivamente fornito a quest'ultimo le informazioni contenute nelle relazioni della Polizia – definite tutte non veritiere – allo scopo di avviare una collaborazione con il Servizio di sicurezza.

I vari soggetti coinvolti, quindi, erano stati progressivamente rimessi in libertà e nel dicembre 1981, il giudice istruttore Ettore Torri concluse le indagini chiedendo il rinvio a giudizio di Guardigli e di altre tre persone in concorso solo per reati relativi alla illecita introduzione nel territorio nazionale e commercio di armi.

La vicenda ebbe ampio risalto sulla stampa, anche con accenni polemici per le conclusioni “minimaliste” cui pervenne; vennero pubblicati articoli che adombravano il non meglio precisato coinvolgimento della massoneria e di personaggi politici nei traffici illegali, anche in considerazione del fatto che Maria Pia Lavo, compagna di Guardigli, aveva lavorato nella segreteria di Franco Evangelisti, noto esponente della Democrazia Cristiana.

Si segnala, in proposito, una nota del 7 giugno 1977 di *OP - Agenzia Democratica di Informazione*: “RA.CO.IN: OP confermata punto per punto. Ora arriva la Cecoslovacchia”, che – dopo aver rivendicato l’attendibilità di informazioni in precedenza diffuse – riportò che la RA.CO.IN. (la società di Guardigli) vendeva informazioni politico-militari ad un Paese dell’Est, verosimilmente la Cecoslovacchia.

Nel testo si afferma: “A questo punto vogliamo sapere se l’ex segretaria privata dell’on. Evangelisti titolare della RACOIN, si è interessata fin dal 1973 anche di questo particolare e non secondario settore della sua azienda. In Germania, per molto meno, Willy Brandt perse il posto e rischiò il processo. In Italia Evangelisti ed Andreotti ci pilotano verso il compromesso”.

12.5. Per quanto di interesse per l’inchiesta parlamentare, dall’esame del carteggio acquisito colpisce la “scomparsa” nella vicenda processuale di Tullio Olivetti, che era stato coinvolto in maniera così pesante da Guardigli ed era effettivamente risultato in contatto con lui.

La sua posizione sembrerebbe essere stata “preservata” dagli inquirenti, tanto da fare ritenere necessario esplorare l’ipotesi che egli possa avere agito per conto di apparati istituzionali ovvero avere prestato collaborazione.

In proposito, si rileva che il maresciallo Gueli riferisce che il giudice istruttore Torri gli avrebbe fatto cenno ad un confronto in sede giudiziaria tra Guardigli e Olivetti; di un simile confronto non si hanno, allo stato, riscontri nella documentazione acquisita.

12.6. Sempre con riguardo a Tullio Olivetti, suscita interrogativi un'ulteriore vicenda. Agli atti della Polizia di prevenzione risulta che Olivetti aveva alloggiato in strutture ricettive bolognesi nei giorni precedenti la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Infatti, a seguito della strage, vennero acquisite le liste delle persone che avevano alloggiato a Bologna e provincia nei giorni immediatamente antecedenti e successivi all'attentato, sulle quali furono richieste informazioni alle Questure delle città di provenienza.

Non risulta mai emerso alcun elemento a carico di Olivetti in relazione alla strage, ma è necessario approfondire se siano state comunicate alla Questura titolare delle indagini le complete informazioni sul suo conto e, in caso negativo, accertarne i motivi. Al momento non risulta alcuna segnalazione in questo senso.

Tra l'altro, dagli approfondimenti effettuati su Vinicio Avegnano – che, come già ricordato, venne indicato da Guardigli come l'amico di Olivetti che gli aveva chiesto armi – è emerso quanto segue:

a) interrogato nell'ambito del procedimento penale a carico di Guardigli, egli negò di conoscere Olivetti e – sempre secondo quanto riferito dal maresciallo Gueli – aveva detto al pubblico ministero Armati di operare per un non meglio indicato Servizio;

b) a lui appare riferibile la relazione di un funzionario della Squadra mobile del 28 giugno 1977 relativa a informazioni pervenute da una fonte confidenziale secondo cui il “settore operativo di Ordine Nuovo, allo stato facente capo a Sergio Calore di Tivoli ed ai fratelli Castori di Perugia” sarebbe stato in procinto di acquistare un significativo quantitativo di armi da tale “Vinicio” con imprese di import-export in Frascati;

c) Vinicio Avegnano e la RA.CO.IN. furono menzionati da Aldo Tisei, neofascista detenuto, responsabile di gravi delitti, che in un'intervista a *Panorama* del marzo 1983 – dal titolo “Terrorismo neofascista. Un pentito racconta: Com'era nero il mio mondo” – sosteneva di aver saputo da un ufficiale dei carabinieri⁴⁴, che Avegnano

⁴⁴ Il cui nominativo è indicato come Sergio Vecchioni.

(che aveva loro offerto armi di varia natura) era in realtà un elemento dei Servizi che stava lavorando per entrare in contatto con il loro gruppo;

d) anche il neofascista Sergio Calore, in una deposizione, ricordò di essere stato messo in guardia da Tisei su Vinicio Avegnano, perché lavorava per i Servizi di sicurezza;

e) da fonti aperte, è stato rintracciato un articolo di stampa che indica Vinicio Avegnano come un infiltrato della DEA statunitense, utilizzato nelle indagini su un caso di riciclaggio.

12.7. Il complesso di tali circostanze, anche in considerazione dei riferiti rapporti tra Olivetti e Avegnano, impone ulteriori accertamenti sull'ipotesi che il primo fosse un appartenente o un collaboratore di ancora non meglio definiti ambienti istituzionali.

Questa ipotesi, a prescindere dalla sopra descritta vicenda processuale e dai suoi esiti, deve essere necessariamente approfondita; sarebbe infatti circostanza di assoluto rilievo verificare un'eventuale relazione tra i Servizi di sicurezza o forze dell'ordine e Tullio Olivetti, titolare del bar di via Fani, 109.

Deve poi essere richiamata l'importanza del coinvolgimento in questa indagine su traffici di armi di Frank Coppola, il cui nominativo è emerso anche nel caso Moro, in maniera assolutamente significativa. Coppola, infatti, è stato indicato come persona che intervenne per dissuadere alcuni elementi della criminalità organizzata – in precedenza sollecitati da uomini politici ad attivarsi – dal fornire notizie utili a localizzare il luogo dove era tenuto prigioniero Aldo Moro⁴⁵.

Si sottolinea, infine, che le informazioni acquisite sul conto del bar Olivetti e del suo titolare, Tullio Olivetti, non erano mai emerse in passato nelle inchieste sul caso Moro. Al fine di accertare l'esistenza di un nesso certo con la vicenda oggetto dell'inchiesta parlamentare, la Commissione intende quindi:

a) continuare l'esame del copioso carteggio processuale rintracciato presso il Tribunale di Roma;

⁴⁵ Ugo Bossi ha riferito che Frank Coppola si era recato da lui, a Milano, per avvertirlo dell'inopportunità del suo interessamento per la raccolta di informazioni tramite Buscetta, spiegando che la vicenda era più complessa di quanto Bossi stesso immaginasse. Vincenzo Vinciguerra, condannato all'ergastolo per la strage di Peteano, ha dichiarato di aver appreso in carcere da un altro detenuto – Francesco Varone – che quest'ultimo era stato avvicinato dall'onorevole Cazora per cercare di ottenere informazioni sul luogo di prigionia di Aldo Moro. Varone era poi stato convocato a Pomezia a casa di Frank Coppola. Qui un'altra persona gli aveva chiesto di interrompere le ricerche, offrendo anche dei soldi. Cfr., tra l'altro, le pagine 30 e 31 della richiesta di autorizzazione a procedere, nell'ambito del procedimento penale nr. 6412/93 R della Procura della Repubblica di Roma contro Giulio Andreotti e altri.

b) sentire tutti i protagonisti della vicenda tuttora in vita: gli inquirenti e le persone coinvolte, a cominciare da Luigi Guardigli, dalla sua compagna dell'epoca Maria Pia Lavo e da Vinicio Avegnano, di cui occorre chiarire l'effettivo ruolo e gli eventuali suoi rapporti con apparati istituzionali;

c) richiedere alle Agenzie di *intelligence* tutte le informazioni in loro possesso sul bar Olivetti, sul suo titolare, nonché su Vinicio Avegnano.

12.8 Da ultimo sono necessari approfondimenti sulle reali motivazioni per cui questa inchiesta – trattata diffusamente dalla stampa – sia stata accostata a servizi segreti, ambienti politici, apparati istituzionali ed a logge massoniche, in particolare alla P2.

Si sono infatti susseguiti gli articoli che facevano riferimento a “possibili clamorosi sviluppi” ed al coinvolgimento di politici, specie in considerazione del fatto che la compagna di Guardigli, Maria Pia Lavo, sarebbe stata la segretaria di Franco Evangelisti.

Inoltre, è stato ventilato un coinvolgimento di affiliati alla Loggia P2 nella vicenda, in particolare, in un articolo del 16 maggio 1977 de *La Stampa*: “Un traffico che gronda sangue. Mafia, eversione e *killers*, nell'ombra del contrabbando”, si parla di un ricatto che sarebbe stato posto in essere da Licio Gelli nei confronti del gran maestro della massoneria Lino Salvini, asseritamente coinvolto in un traffico di armi. In particolare, si fa riferimento a possibili connessioni con un'indagine del Giudice Vigna, nata da un esposto di alcuni appartenenti alla massoneria che avrebbero denunciato gravi irregolarità nella Loggia P2.

Il 29 maggio 1977 su *L'Espresso* (nr. 21) venne poi pubblicato l'articolo “Massoneria. Sulla Loggia è caduta una bomba Un trafficante d'armi vuota il sacco e dice che fra i suoi complici ci sono massoni della Loggia P2”. Nel testo si fa cenno alle dichiarazioni che Guardigli avrebbe reso al Pubblico Ministero Armati, anche con riferimento alla massoneria ed a “protezioni altissime e misteriose per il traffico di armi”, sostenendo che nell'interrogatorio del 20 maggio 1977 “un minuto prima di chiudere il verbale” – che nell'articolo si sostiene sia stato concluso dopo la mezzanotte – “ha innescato la bomba e ha tirato in ballo la massoneria”.

È riportata una circostanza veritiera: effettivamente il Guardigli fu interrogato il 20 maggio 1977, ma dal verbale di interrogatorio non emerge alcun riferimento a logge massoniche o alla P2.

Più in generale, in nessun verbale di interrogatorio del predetto o di altri indagati, né in atti confluiti nell'inchiesta penale sono presenti espliciti richiami al presunto coinvolgimento nel traffico di armi di ambienti massonici, a differenza di quanto più volte riportato sulla stampa per motivazioni allo stato non note, ma che appare opportuno chiarire.

13. L'ipotizzata conoscenza anticipata di imminenti pericoli per la sicurezza di Aldo Moro

13.1. La Commissione, come già ricordato⁴⁶, ha svolto approfonditi accertamenti per ricostruire il momento esatto in cui il dottor Spinella apprese la notizia del sequestro di Aldo Moro, l'orario della sua partenza dalla sede della Questura di Roma e il momento del suo arrivo in via Fani.

Nell'ambito di tali accertamenti, si è ipotizzato che il tempestivo arrivo del dottor Spinella sul luogo della strage si giustifichi con la sua partenza dalla Questura in un orario che, sebbene non sia possibile ricostruire con certezza, è verosimilmente anteriore al momento in cui fu diramata dalla sala operativa la notizia del rapimento di Aldo Moro (l'autista del dottor Spinella, Emidio Biancone, nel suo terzo interrogatorio colloca l'orario di partenza dopo le ore 8,30; in una precedente dichiarazione egli aveva, tuttavia, affermato di aver ascoltato la comunicazione dell'agguato di via Fani da parte della sala operativa quando era appena uscito dalla sede della Questura).

Una simile partenza "anticipata" – dapprima alla volta di via Trionfale e, quindi, in direzione di via Fani⁴⁷ – potrebbe essere motivata da un allarme ricevuto dal dottor Spinella con riferimento ad un imminente pericolo riguardante Aldo Moro.

Ove tale ipotesi fosse confermata, resterebbe tuttavia da identificare quale sia stata la fonte di un simile allarme.

13.2. Al riguardo, si ricorda che già la Commissione parlamentare d'inchiesta istituita nel corso della VIII legislatura ebbe modo di occuparsi della vicenda dell'annuncio – sia pure in forma dubitativa ("forse rapiscono Moro") – che l'emittente radiofonica *Radio Città Futura* e il suo direttore Renzo Rossellini avrebbero dato il 16 marzo 1978

⁴⁶ Cfr. il precedente paragrafo 9.7.

⁴⁷ Così riferisce l'autista del dottor Spinella, Emidio Biancone, ascoltato da collaboratori della Commissione.

dell'imminente sequestro di Aldo Moro, con circa tre quarti d'ora di anticipo rispetto al verificarsi dell'evento.

Come è noto, l'annuncio venne riferito da un'occasionale ascoltatrice, tale Clara Giannettino, che lavorava presso l'abitazione del senatore Vittorio Cervone e che, su disposizioni del Capo della polizia Parlato, venne interrogata nel pomeriggio dello stesso 16 marzo dal vicequestore Umberto Improta. Quest'ultimo non verbalizzò quanto appreso dalla signora⁴⁸, limitandosi ad evidenziare in un appunto redatto su carta intestata del Ministero dell'interno, senza destinatario né protocollo, che la Giannettino non aveva precedenti sfavorevoli e appariva sana di mente.

Nell'appunto si formulavano, tuttavia, alcune osservazioni aggiuntive che meritano di essere sottolineate non solo per il loro tenore, ma anche perché minavano alla radice l'attendibilità della signora, ritenuta "di livello culturale molto scadente, se non inesistente, abituata ad ascoltare soltanto canzonette e, quindi, di scarsissima ginnastica mentale". In sostanza, secondo il dottor Improta, Clara Giannettino – in buona fede e sotto la spinta emotiva della drammatica notizia – avrebbe frainteso il significato di un comunicato radio riguardante Moro.

Solo molto tempo dopo quelle circostanze furono riferite all'autorità giudiziaria, con una segnalazione all'Ufficio istruzione in cui si evidenziava, tra l'altro, che in esito agli accertamenti telefonici esperiti presso il centro radio-ricevente di Monterotondo non risultava intercettata alcuna comunicazione riguardante il fatto delittuoso in parola e che la circostanza riferita "non aveva trovato conferma in nessun'altra testimonianza".

A tale segnalazione – così come, all'origine, all'appunto informale – non risulta però allegata la verbalizzazione di altre testimonianze, né risulta l'espletamento di tempestivi e diretti accertamenti o un'interlocuzione con la Questura di Roma.

La magistratura venne, quindi, informata della vicenda solo il 27 settembre 1978, quando essa divenne di dominio pubblico a seguito della pubblicazione, da parte di importanti organi di stampa, della notizia della nota intervista del senatore Cervone al settimanale *Famiglia Cristiana*⁴⁹.

La Polizia mantenne sulla vicenda della trasmissione di Radio Città Futura un prolungato silenzio dal 16 marzo al 27 settembre 1978⁵⁰. Eppure Improta conosceva

⁴⁸ A tal proposito, nella segnalazione n. 224/2003/3^ al giudice istruttore, datata 27 settembre 1978, Improta scrive che "una signora in grado di dare notizie [...] non intendeva nel modo più categorico, di essere esposta e di rendere testimonianza in forma ufficiale".

⁴⁹ F. Zambonini, *Una radio disse: oggi rapiscono Moro*, in *Famiglia Cristiana*, 20 ottobre 1978.

⁵⁰ Bisogna quindi attendere il 27 settembre del 1978 perché la Direzione centrale della pubblica sicurezza inoltri all'Ufficio istruzione la nota del dottor Improta su Radio Città Futura e sulle

personalmente Rossellini: esisteva da tempo un contatto, riconosciuto da entrambi anche nel corso di audizioni parlamentari. Si trattava, anzi, di un “rapporto privilegiato”, secondo quanto riferito a collaboratori della Commissione dal funzionario della DIGOS Vittorio Fabrizio⁵¹. È vero che Improta lasciò la direzione dell’Ufficio politico nell’ottobre del 1977, ma il suo nuovo incarico presso il neo costituito UCIGOS non comportò alcuna soluzione di continuità dell’ambito operativo del funzionario, che circa due settimane prima dei fatti di via Fani, secondo una dichiarazione del tutto attendibile, avrebbe ricevuto dal Rossellini significative informazioni su eventi eclatanti in vista⁵².

Occorre, inoltre, rilevare che Rossellini conviveva con Giovanna Francesca Chantal Personé⁵³, militante di sinistra, sospettata all’epoca di essere vicina alle Brigate Rosse, coinvolta in indagini per reati associativi: tale circostanza rende plausibile l’ipotesi che egli potesse disporre di elementi di conoscenza tali da consentirgli di formulare, sia pure in forma dubitativa, previsioni affidabili circa iniziative di tipo terroristico.

Si ricorda, infine, che nel corso della sua audizione del 21 maggio 1981 dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro, Rossellini – rispondendo ad

dichiarazioni di Clara Giannettino; in essa si legge che Improta aveva riferito “superiormente”, la stessa serata del 16 marzo, sulle dichiarazioni rese a lui dalla Giannettino e, in particolare, che “il fatto riferito dalla Giannettino, al di là di ogni valutazione intuitiva e razionale sul piano investigativo e quindi su quello della logica criminale, non aveva trovato conferma in nessun’altra testimonianza”. Nella suddetta segnalazione, in cui la Questura di Roma non compare in indirizzo, nemmeno per conoscenza, è anche evidenziato che il personale addetto al centro ascolto della Direzione generale della polizia di prevenzione “fece conoscere che nessuna segnalazione radio, prima delle 9, fu registrata in ordine al sequestro Moro”. Tra gli allegati a quella segnalazione alla magistratura si trova, in particolare, la trascrizione di un commento (definito “comunicato”), mandato in onda da Radio Città Futura nel corso della rassegna stampa del 17 marzo 1978; in esso viene etichettata come “supposizione metafisica” la vicenda loro attribuita del 16 marzo 1978, relativa all’annuncio dell’imminente sequestro di Moro.

⁵¹ Cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali sui fatti del 14 luglio 2015. Il dottor Vittorio Fabrizio – preposto dallo stesso Improta (all’epoca in cui era dirigente dell’ufficio politico della Questura di Roma) alla sezione che si occupava della sinistra extraparlamentare in ambito universitario – così dichiara: “In qualità di addetto alla sezione che si occupava della politica extraparlamentare di sinistra avevo stretti rapporti anche con i dirigenti della citata Radio, in particolare con Renzo Rossellini, divenuto direttore della stessa. [...] All’interno della Questura gli unici ad avere rapporti con Rossellini eravamo il dottor Improta ed io. Preciso che Rossellini aveva con Improta un rapporto privilegiato, dovuto più che altro al fatto che Improta dirigeva l’ufficio”.

⁵² Le circostanziate dichiarazioni del dottor Fabrizio costituiscono anche una chiave di lettura dell’appunto del prefetto Emanuele De Francesco datato 6 ottobre 1981, pervenuto alla Commissione d’inchiesta istituita nella VII legislatura dal SISDE, in cui vi sono diffusi riferimenti anche alle dichiarazioni di Renzo Rossellini circa i propri rapporti con l’ufficio politico della Questura di Roma. Di seguito se ne riporta uno stralcio: “Per quanto, poi, attiene alle dichiarazioni rese da Renzo Rossellini davanti a codesta Onorevole Commissione, è da rimarcare quanto esse siano destituite di fondamento, almeno nella parte riguardante i suoi dichiarati rapporti con l’Ufficio Politico della Questura nel periodo in cui è stata da me diretta (dicembre 1977-dicembre 1979)”. La formulazione dell’inciso finale della frase – con il significativo uso dell’avverbio “almeno” – circoscrive temporalmente l’ambito della smentita di De Francesco, che riguarda quindi solo il periodo successivo al dicembre 1977.

⁵³ Cfr. la nota del 5 settembre 2015 della Direzione centrale della polizia di prevenzione n. 224/SCA/DIV 1^/Sez. 3/12031/15.

una precisa domanda del senatore Flamigni, ribadì quanto già riferito ad un giornalista del giornale *Le Matin* nell'ottobre 1978⁵⁴, affermando che nel suo ambiente si parlava molto di un eventuale attentato delle BR in coincidenza con la votazione alla Camera del Governo e con l'entrata del partito comunista nella maggioranza.

13.3. La Commissione ha ricercato elementi che potessero confermare l'effettivo annuncio del rapimento da parte di Radio Città Futura, tenendo conto di quanto già emerso nel corso degli accurati approfondimenti condotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella VIII legislatura.

In primo luogo, è stata disposta una verifica sui centri di ascolto delle emittenti private esistenti nel 1978 e sulle relative modalità di funzionamento.

Al riguardo, le fonti ufficiali hanno sempre affermato che le registrazioni condotte dal centro di ascolto della Polizia di Stato, sito in Monterotondo, non furono sistematiche e integrali. In effetti, dall'esame dei brogliacci acquisiti dalla Commissione non emergono "vuoti" che autorizzino a supporre un tentativo di celare l'anticipato annuncio del sequestro o, se si preferisce adoperare il linguaggio di Rossellini, le esternazioni di quest'ultimo circa la "preoccupazione dell'ipotesi di un attentato o intervento terroristico da parte delle Brigate Rosse in coincidenza con l'allora presumibile partecipazione del Partito Comunista alla maggioranza governativa"⁵⁵.

Tra gli elementi di novità acquisiti agli atti della Commissione grazie alle complesse verifiche delegate agli uffici della Direzione centrale della polizia di prevenzione e tuttora oggetto di ulteriori approfondimenti e riscontri, va annoverata l'esistenza di un'ulteriore struttura informale di ascolto delle trasmissioni di Radio Città Futura e Radio Onda Rossa: anche presso gli uffici della DIGOS romana, in attuazione di un indirizzo operativo voluto dallo stesso questore De Francesco, all'epoca dei fatti veniva espletato un servizio dedicato all'ascolto delle suindicate emittenti.

La notizia di una simile struttura si è appresa nel corso dell'esame del funzionario Vittorio Fabrizio, all'epoca in servizio presso la DIGOS di Roma. Egli,

⁵⁴ Si tratta della nota intervista rilasciata a *Le Matin* il 4 ottobre 1978, nella quale, secondo l'intervistatore, Rossellini avrebbe dichiarato: "J'annonçais la probabilité d'un attentat contre Aldo Moro. Quarante-cinq minutes plus tard, Moro était enlevé". Successivamente Rossellini smentì di aver fatto tale affermazione.

⁵⁵ La Direzione centrale della polizia di prevenzione, nella relazione su Radio Città Futura trasmessa alla Commissione il 7 settembre 2015, conclude: "Dal contenuto di una relazione del 22 marzo 1977 [...] rinvenuta nel fascicolo B7/A relativo a Radio Città Futura (contrassegnata dal numero 227) si comprende che non tutti i programmi venivano registrati: nel caso, assunto ad esempio, si trattava di una canzone contenente espressioni ingiuriose verso il Sommo Pontefice, nonché minacce nei confronti del Vaticano. In detta relazione si dà infatti conto che «la registrazione è stata effettuata in corso»".

poco dopo la strage di via Fani, lasciò il servizio, rimase del tutto estraneo all'inchiesta e non fu mai ascoltato dai magistrati inquirenti. Il suo ruolo è apparso di interesse per l'azione istruttoria di questa Commissione in quanto lo stesso Rossellini, nel corso delle sue audizioni, lo aveva esplicitamente indicato come uno dei suoi principali interlocutori nell'ambito dei rapporti intercorsi tra l'emittente e la Questura.

Esaminato anche in merito alla "questione" della trasmissione di Radio Città Futura, Vittorio Fabrizio ha riferito che l'ascolto di quell'emittente, come quello dell'omologa Radio Onda Rossa, era oggetto di un'attività pianificata e continua, condotta direttamente dalla DIGOS della Questura di Roma. In un'apposita stanza dislocata al primo piano dell'edificio – lo stesso piano in cui erano allocati gli uffici della DIGOS – era stato allestito un ufficio munito di più apparecchiature riceventi e due di queste erano ordinariamente dedicate all'ascolto continuo delle suddette emittenti. All'uopo era stata assicurata una pianificazione dell'impiego di personale in quel servizio, e, in attuazione delle disposizioni operative impartite, gli addetti all'ascolto provvedevano a redigere appositi appunti informali non classificati, subito messi a disposizione della divisione.

Con riferimento all'ipotesi dell'ipotizzato preannuncio del sequestro, Fabrizio ha dichiarato: "Presumo, sulla base della prassi correntemente seguita, che una notizia come quella dell'annuncio del rapimento dell'Onorevole Moro sarebbe stata invece immediatamente portata a conoscenza dell'allora dirigente dell'ufficio politico", cioè al dottor Spinella.

13.4. L'esistenza di una attività di ascolto è stata, in sostanza, confermata anche dal dottor Carlo De Stefano, all'epoca del sequestro Moro anch'egli funzionario in servizio presso la DIGOS di Roma, addetto, in particolare, all'area sindacale.

Anche se in maniera meno esplicita e circostanziata, il De Stefano, nel corso del suo esame da parte di collaboratori della Commissione, ha riferito che, in talune circostanze, presso la DIGOS era solito procedersi ad un ascolto delle trasmissioni di quelle radio libere.

A differenza del collega Fabrizio, egli ha ricordato attività di ascolto solo dopo il sequestro, ma ha confermato la prassi di redigere appunti informali, recanti la sintesi dei fatti ascoltati dagli operatori. Tali appunti erano tempestivamente messi a disposizione dei funzionari di riferimento.

A sua volta, il funzionario Riccardo Infelisi, collega di Fabrizio e De Stefano e cugino del magistrato, ha ricordato – nel corso della sua escussione da parte di collaboratori della Commissione – che il questore De Francesco era sensibile all’ascolto delle radio libere.

13.5. Il dottor Fabrizio ha riferito anche che la vicenda dell’annuncio dell’imminente sequestro dell’onorevole Moro da parte di Radio Città Futura poteva avere “conseguenze colossali” e, memore della particolare cautela che in quel frangente si viveva nell’ufficio, ha aggiunto che l’argomento era stato, con discrezione, affrontato nel corso di conversazioni private e caute tra giovani funzionari⁵⁶.

Sul punto, Carlo De Stefano, pur non ricordando specifiche conversazioni, ha riferito che la notizia dell’annuncio di Rossellini gli era comunque giunta e che non l’aveva ritenuta attendibile.

A sua volta, Riccardo Infelisi, alla domanda se la mattina del 16 marzo 1978 avesse parlato con i colleghi Vittorio Fabrizio e Carlo De Stefano del comunicato di Radio Città Futura che preannunciava il rapimento dell’onorevole Moro, ha risposto: “Non posso escludere che ciò sia avvenuto, ma non ho ricordi in merito”⁵⁷.

⁵⁶ Queste le dichiarazioni del dottor Fabrizio: “Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto, pur non avendo personalmente udito la trasmissione, già nelle prime ore della mattinata del 16 marzo 1978 circolava la notizia, nell’ambiente dell’Ufficio politico della Questura, che il rapimento fosse stato annunciato da Radio Città Futura [...] Nel corso della giornata, avendo appreso il fatto che Radio Città Futura, attraverso il suo direttore, circa un’ora prima dell’agguato aveva diramato un comunicato che lo lasciava presagire, ho commentato riservatamente questo dato con i miei colleghi dottor Infelisi e dottor De Stefano, entrambi a conoscenza della stessa circostanza. Si è trattato di un colloquio molto cauto perché eravamo tutti consapevoli che si trattava di una circostanza abnorme, meritevole di approfondimento. Mi resi immediatamente conto che, se la notizia fosse stata rappresentata al dirigente dell’ufficio politico, dottor Spinella, in tempo reale, come la rilevanza dell’evento lasciava presumere, ciò avrebbe avuto conseguenze colossali. Non esternai questa mia considerazione ai colleghi De Stefano ed Infelisi sebbene si percepisse un clima di generale imbarazzo, cautela e riservatezza. Si trattava infatti di una situazione molto imbarazzante per la Questura, atteso che cinque appartenenti erano morti e l’On. Moro era stato rapito. Qualche collega, credo fosse il dottor Lazzarini, arrivò addirittura ad affermare, in modo tanto banale quanto assurdo, che potesse essersi trattato di una straordinaria coincidenza. Di questo imbarazzo e di queste mie perplessità non ho più fatto cenno ad alcuno in quei giorni, anche perché, come ho detto, di lì a poco tempo mi sono messo in aspettativa pre-dimissioni”

⁵⁷ Quanto al riferito imbarazzo che serpeggiava negli uffici della DIGOS, meritano di essere richiamate le circostanziate dichiarazioni rese a collaboratori della Commissione da Sergio Criscuolo, all’epoca cronista del quotidiano *l’Unità* e, fin dal pomeriggio di quel tragico 16 marzo 1978, assiduo frequentatore dell’ufficio del dottor Spinella: “Ricordo che mi fu detto che in una trasmissione della predetta Radio, andata in onda mi sembra verso le 08.15, fu annunciato che ci sarebbe stato un attentato ad una importante personalità politica. Non rammento se si parlò o meno specificatamente dell’On. Moro. Rammento che il Rossellini venne interrogato dal Gallucci senza che emergessero notizie significative. Non posso essere certo sugli orari, ma l’annuncio fu in netto anticipo sugli eventi. Certamente di questo annuncio sapevano un po’ tutti. [...] Ricordo che chiedere qualcosa su Rossellini provocava imbarazzo nella Polizia, non ne parlavano volentieri, [...] i poliziotti si limitavano a evitare l’argomento, minimizzavano e non gradivano parlarne. [...]. La sensazione era che l’argomento fosse spinoso. Preciso che lo stupore non riguardava soltanto il contenuto, ma le ragioni che lo avevano spinto a fare il noto

13.6. Anche prescindendo da tali circostanze, non può in ogni caso negarsi l'esistenza di numerosi indizi che dimostrano la circolazione in determinati ambienti – nei giorni e nelle ore precedenti la strage di via Fani – di segnali di allarme relativi ad imminenti gravi attentati o a pericoli per la sicurezza di Aldo Moro.

In proposito, il dottor Vittorio Fabrizio, ascoltato da collaboratori della Commissione, ha dichiarato: “Dopo l'agguato non ho avuto più contatti con Rossellini, ma ricordo che qualche tempo prima dei fatti di via Fani, Rossellini aveva detto a me ed al dottor Improta che da fonti che riteneva attendibili gli erano giunte voci dell'imminente realizzazione di un fatto eclatante in danno di un importante personaggio politico”⁵⁸.

Anche i carabinieri avevano ricevuto segnali allarmanti: già alla fine del 1977, secondo le dichiarazioni rese dal generale Nicolò Bozzo, l'Arma apprese la circostanza che le BR cercavano una persona che potesse eseguire lavori di muratura in un alloggio a Roma in vista di un sequestro di persona.

Quanto agli ambienti dell'*intelligence*, si sono già ricordate⁵⁹ le dichiarazioni rese da Pierluigi Ravasio al parlamentare Luigi Cipriani (ma non confermate dinanzi al magistrato De Ficchy) circa l'esistenza di una fonte – lo studente Franco – che avrebbe fornito anticipazioni sul sequestro.

Alcune fonti riferiscono, poi, di un crescente allarme del maresciallo Leonardi nei giorni precedenti la strage, al punto che, secondo quanto riferito da Maria Fida Moro, la mattina della strage egli avrebbe prelevato un secondo caricatore della pistola (anche se la collocazione delle armi della scorta all'interno delle auto non sembra riflettere un simile allarme).

A ciò si aggiunga la circostanza riferita nella già citata relazione⁶⁰ del dottor Spinella datata 22 febbraio 1979 e indirizzata al Questore di Roma: il 15 marzo 1978 Spinella, su disposizione dell'allora Capo della Polizia (contattato da un collaboratore di Moro⁶¹, verosimilmente su incarico di questi), si era recato presso lo studio dell'onorevole Aldo Moro al fine di concordare l'istituzione di un servizio di vigilanza a tutela dell'ufficio sito in via Savoia, la cui attivazione era stata poi pianificata con

annuncio. La notizia non fu taciuta, ma trattata con profilo molto prudente, non disponendo di prove. Poiché mi viene chiesto, certamente io ne parlai con altri giornalisti, sicuramente con la Bonsanti, ma senza esiti particolari”.

⁵⁸ Cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali sui fatti del 14 luglio 2015.

⁵⁹ Cfr. il paragrafo 6.4.9.

⁶⁰ Cfr. il precedente paragrafo 9.7.

⁶¹ Cfr. l'audizione di Nicola Rana del 30 settembre 1980 presso la prima Commissione Moro.

decorrenza 17 marzo. Quindi, lo stesso Aldo Moro – e, verosimilmente, i suoi più stretti collaboratori – erano consapevoli di un innalzamento del livello di allarme, al punto da richiedere proprio il giorno prima dell’agguato una tutela rafforzata. Sorprende, semmai, che la richiesta – secondo quanto riferito dal dottor Spinella – riguardasse solo l’ufficio di via Savoia (per altro, esclusivamente in caso di assenza di Moro) e non anche la stessa persona del Presidente della DC.

Sul punto la Commissione condurrà ulteriori specifici accertamenti.

13.7. La Commissione ha, inoltre, acquisito un documento di notevole interesse, versato all’Archivio centrale dello Stato a seguito della cosiddetta “direttiva Renzi”⁶². Il documento – un “messaggio cifrato non diramato ad enti collegati”, che reca l’intestazione “Ufficio R, reparto D, 1626 segreto”, è datato 18 febbraio 1978 e proviene da Beirut, “fonte 2000” – è del seguente tenore: “Vicedirettore informato ALT. Mio abituale interlocutore rappresentante «FPLP» Habbash incontrato stamattina habet vivamente consigliatomi non allontanarmi Beirut, in considerazione eventualità dovermi urgentemente contattare per informazioni riguardanti operazione terroristica di notevole portata programmata asseritamente da terroristi europei che potrebbe coinvolgere nostro Paese se dovesse essere definito progetto congiunto discusso giorni scorsi in Europa da rappresentanti organizzazioni estremiste ALT. At mie reiterate insistenze per avere maggiori dettagli interlocutore habet assicuratomi che «FPLP» opererà in attuazione confermati impegni miranti escludere nostro Paese da piani terroristici genere, soggiungendo che mi fornirà soltanto se necessario elementi per eventuale adozione adeguate misure da parte nostra autorità ALT. Fine. Da non diramare ai servizi collegati OLP Roma”⁶³.

Sono in corso accertamenti per conoscere maggiori dettagli sulla provenienza del documento e sul seguito che gli venne dato. Sarebbe, in particolare, essenziale sapere se la “fonte 2000” venne poi effettivamente contattata da Habbash per informazioni riguardanti l’operazione terroristica definita “di notevole portata”, se

⁶² Articolazione 1, faldone 14, volume 2, fascicolo 4309. Il documento è stato segnalato anche dal professor Marco Clementi nel corso della sua audizione del 17 giugno 2015.

⁶³ Il documento reca anche alcune annotazioni manoscritte, non sempre di agevole decifrazione, ma che sembrano potersi così ricostruire: “Dire a R che ci tenga comunque al corrente di eventuali altre notizie. Attivare R/C unendo copia adattata del mesg («Da fonte estera si apprende...») perché a sua volta attivi fonti d’ambiente. Se non si hanno altri elementi è inutile estendere. Segue la sigla dello scrivente, di difficile lettura ma che potrebbe leggersi “GM” o “GR”, seguita dalla data “18/2”, e altre due sigle, con l’annotazione “fare subito” e la data “18.2.78”; queste due sigle potrebbero forse leggersi come “AC” e “GS”).

furono condotte indagini per accertare quale fosse l'obiettivo dell'operazione, chi fossero i "terroristi europei" intenzionati ad attuare il "progetto congiunto", in quale sede quest'ultimo fosse stato "discusso [...] in Europa da rappresentanti organizzazioni estremiste" e se l'informativa sia mai stata messa in relazione con il caso Moro.

È evidente che, se fosse effettivamente dimostrata una relazione con il sequestro di Aldo Moro, il documento in questione aprirebbe prospettive di interpretazione del tutto nuove e, allo stato, imprevedibili.

Inoltre, se gli elementi sin qui acquisiti troveranno conferma nelle ulteriori indagini disposte, occorrerà riconoscere che si era in presenza, da tempo, di un quadro di elevata allerta, non adeguatamente valutato, i cui segnali furono probabilmente percepiti dallo stesso Moro.⁶⁴

14. L'ipotesi del coinvolgimento di soggetti legati alla RAF

14.1. Il riferimento, contenuto nella citata informativa proveniente da Beirut, ad un progetto terroristico congiunto programmato a livello europeo presenta obiettive analogie con l'ipotesi – talora formulata sia in ambito investigativo sia nella pubblicistica – di un possibile ruolo attivo e operativo della RAF (Rote Armee Fraktion), organizzazione terroristica tedesca, nella vicenda del sequestro e della morte di Aldo Moro.

Sotto il profilo strettamente investigativo, il coinvolgimento della RAF ha costituito tema d'accertamento fin dalle prime indagini, anche a causa dell'identità di matrice ideologica della formazione terroristica tedesca con le Brigate Rosse italiane e delle rilevanti analogie operative con il sequestro di Hanns-Martin Schleyer, presidente della confederazione tedesca degli industriali, avvenuto a Colonia il 5 settembre 1977.

Un elemento rilevante riguarda l'avvistamento, da parte del quindicenne Roberto Lauricella, di due autoveicoli con targa tedesca – con a bordo rispettivamente due e cinque persone, di cui una armata – avvenuto nel pomeriggio del 21 marzo 1978 a

⁶⁴ In proposito, il deputato Grassi ha ricordato il clima di tensione generato da una pluralità di eventi che hanno preceduto, anche di alcuni anni, il rapimento di Moro: il teso colloquio negli Stati Uniti tra Moro e Kissinger del 1974; gli articoli pubblicati da Pecorelli su *OP* tra il 1975 e il 1977, nei quali ci si chiedeva se "è proprio solo Moro il ministro che deve morire" (1975) o "se Moro vivrà ancora" (1975) e si indicava Moro come "Moro-bondo" (1977); il noto incidente al vertice di Porto Rico, nel quale venne impedito a Moro di partecipare al *lunch* con gli altri rappresentanti delle nazioni più industrializzate (1976); la lettera del 1977 al senatore Vittorio Cervone, nella quale Moro afferma: "Caro Vittorio, ci faranno pagare caramente la nostra linea politica"; le minacce indirizzate a Moro dopo l'attentato al deputato Publio Fiori (1977); l'attentato del 4 agosto 1974 al treno Roma-Monaco, dal quale Moro fu fatto scendere poco prima della partenza da funzionari del Ministero degli esteri che gli sottoposero alcuni documenti da firmare.

Viterbo; il ragazzo riferì la targa del primo veicolo (PAN-Y 521) e una parte della targa del secondo. A seguito della segnalazione telefonica alla Polizia di Viterbo, la Questura di quella città ne informò la Questura di Roma. Vennero interessati il reparto “volanti”, la Polizia stradale, la DIGOS e la Squadra mobile e fu disposta l’attivazione di indagini tramite Interpol in merito alla targa.

L’Interpol, con due telegrammi, rispettivamente del 24 e del 28 marzo 1978, fornì le informazioni richieste: la targa in questione esisteva e risultava assegnata a un’autovettura il cui proprietario, Norman Eehalt, era stato protagonista, in compagnia di tale Silvia Kroeplin, di un incidente che aveva prodotto gravi danni all’autovettura nel dicembre del 1977. L’Interpol riferì anche che Norman Eehalt nel mese di settembre del 1976 era stato oggetto di indagini a Kiel per aver prestato assistenza a un’associazione criminale ed era segnalato come persona da sorvegliare, in considerazione di suoi contatti con un gruppo criminale.

Il giovane Lauricella, dopo la comunicazione telefonica alla Questura del 21 marzo, venne formalmente ascoltato presso la Questura di Viterbo il 6 aprile 1978. Successivamente, il 23 ottobre 1978, fu ascoltato dal giudice istruttore Ferdinando Imposimato e, infine, depose come teste nel 1983 al primo processo Moro. Dalle dichiarazioni rese il 6 aprile risultano il modello e il colore dei due autoveicoli (un pullmino Hanomag Henschel giallo col tetto bianco e una Mercedes “color caffelatte”), alcune caratteristiche delle persone a bordo (due persone bionde nel pullmino, quattro uomini e una donna nell’auto) e l’arma da lui vista tra le gambe della persona che sedeva dietro a sinistra nella Mercedes (una Maschinenpistole Schmeisser MP40, usata dall’esercito tedesco nella seconda guerra mondiale).

14.2. La Commissione, al fine di approfondire alcuni aspetti legati all’avvistamento del 21 marzo 1978, ha disposto l’escussione, da parte di suoi collaboratori, di Roberto Lauricella, attualmente maresciallo dei Carabinieri. Nelle sue dichiarazioni (verbale di sommarie informazioni del 30 marzo 2015) Lauricella ha chiarito che il pullmino aveva attirato la sua attenzione perché aveva rallentato l’andatura fin quasi a fermarsi. Ha ribadito che mentre osservava il pullmino, scorse una Mercedes che sorraggiungeva a velocità moderata, avvicinandosi al pullmino; vide aprirsi brevemente lo sportello posteriore dell’auto, scorgendo in volto la persona seduta all’interno e notando la canna di un’arma, della quale riconobbe il modello in quanto appassionato di storia militare. L’auto, dopo aver rallentato, ripartì rapidamente, seguendo il pullmino.

Lauricella ha, inoltre, riferito che non gli furono mai mostrate immagini ai fini di un eventuale riconoscimento personale, né presso la Questura di Viterbo né in occasione della deposizione davanti al giudice istruttore Imposimato.

14.3. Si ricorda, inoltre, che il 18 maggio 1978 la polizia tedesca rinvenne, nel corso di una perquisizione in una tipografia a Hebertsfelden (località in cui era domiciliato Hehehalt) le targhe PAN-Y 521 leggermente bruciate e piegate e prive del timbro dell'autorità emittente; in quell'occasione Ehehalt rifiutò di rispondere a domande sulle targhe e sul veicolo (che non fu trovato).

Sotto il profilo giudiziario, le indagini all'epoca intraprese su questo filone investigativo non hanno consentito di approfondire oltre la pista tedesca⁶⁵.

Riguardo al tema dei contatti tra i brigatisti implicati nella vicenda Moro ed appartenenti alla RAF, occorre ricordare anche che il 4 maggio 1979, a Norimberga, fu uccisa durante un conflitto a fuoco con la polizia una nota terrorista della RAF, Elisabeth von Dyck, che aveva una carta d'identità e una patente italiane falsamente intestate a tale Fiorella Marabucci, persona risultata completamente estranea agli ambienti terroristici. Il modulo di tale carta d'identità faceva parte di uno stock di moduli in bianco rubati nel 1972 a Sala Comacina (Como); due moduli provenienti dallo stesso furto furono rinvenuti nel covo di via Gradoli.

Sempre a proposito dei rapporti tra Brigate rosse e terroristi tedeschi, si sottolinea che, in un appunto riservato dell'arma dei carabinieri del 28 aprile 1978, si riportava la notizia che il 15 novembre 1977 Gallinari si era incontrato con un pregiudicato in un bar in via Appia Nuova, in compagnia "di un giovane tedesco i cui

⁶⁵ Nell'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore Imposimato dell'11 gennaio 1982 si dà, comunque, conto di contatti tra gli occupanti di un'auto Opel Kadett intestata a Ehehalt e il terrorista tedesco Willy Peter Stoll, deceduto a Düsseldorf il 6 settembre 1978 in uno scontro a fuoco con la polizia tedesca; sempre nella stessa ordinanza si riferisce che Stoll aveva con sé, quando è stato ucciso, documenti concernenti rapporti con l'Italia. Il giudice istruttore di Roma Rosario Priore chiese il 9 agosto 1978 all'autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca, mediante rogatoria, di effettuare una serie di accertamenti per appurare il coinvolgimento di formazioni terroristiche tedesche nella vicenda "Moro". Tra i punti oggetto di richiesta investigativa uno riguardava la presenza di Ehehalt sul territorio italiano in relazione all'avvistamento a Viterbo della targa PAN-Y 521, riconducibile ad un'autovettura della quale risultava intestatario, e un altro concerneva due targhe tedesche di forma ovale, rinvenute nel corso di una perquisizione nel covo di via Gradoli, nonché la borsa lasciata dai terroristi a via Fani il giorno dell'agguato. L'autorità giudiziaria tedesca rispose solo parzialmente rispetto alla totalità degli approfondimenti richiesti, con provvedimento del 28 settembre 1978. In particolare, riferì che le due targhe ovali erano state richieste nel settembre del 1975 da tale Adelmo Bassi, al fine di esportare in Italia un'autovettura Fiat 500; i documenti utilizzati per richiedere il rilascio delle targhe erano risultati contraffatti e, comunque, Adelmo Bassi escludeva di essere l'autore della richiesta. Inoltre, riguardo alla borsa rinvenuta in via Fani, le autorità tedesche pervennero alla conclusione che borse di quel tipo non venivano commercializzate in Germania.

connotati fanno presumere possa trattarsi del terrorista tedesco Sigmund Hoppe”. Gallinari avrebbe proposto al pregiudicato “di partecipare a un eclatante sequestro di persona a sfondo politico”, ma il suo interlocutore avrebbe declinato l’offerta ritenendola non sufficientemente vantaggiosa dal punto di vista economico.

14.4. In connessione con l’ipotesi di implicazioni del terrorismo tedesco nella vicenda Moro vanno menzionate le dichiarazioni di alcune persone ascoltate nell’ambito dell’inchiesta svolta dalla Commissione.

Come già ricordato, Diego Cimara ha riferito a collaboratori della Commissione, il 21 luglio 2015, che il 16 marzo 1978 fu tra i primi a giungere sul luogo della strage, nella sua qualità di giornalista della RAI, e che poco più tardi, dovendo telefonare, entrò nel bar Olivetti, a suo dire aperto. Nel bar incontrò il suo collaboratore Alessandro Bianchi e vide tre uomini (di cui due biondi e con gli occhi e la carnagione chiari) che indossavano un’uniforme celeste apparentemente riconducibile a paesi del Nord Europa. Dopo aver scambiato con Bianchi un cenno di intesa in merito a quella singolare presenza, Cimara udì una delle tre persone – quella, a differenza delle altre due, dai tratti somatici non nordeuropei – esclamare qualcosa che percepì foneticamente come “toiffel danks” e poi le vide uscire dal bar.

Alessandro Bianchi, ascoltato da collaboratori della Commissione il 28 luglio 2015, ha affermato di aver visto all’esterno del bar (che anche secondo il suo ricordo era aperto) due persone con uniformi da piloti di compagnia aerea, sebbene esse fossero “quasi teatrali per la loro palese grossolanità” e con le caratteristiche somatiche descritte da Cimara e di essersi stupito perché tali persone, che si trovavano all’esterno del bar Olivetti, osservavano la scena dell’agguato rimanendo silenziose, senza esprimere alcun commento.

Il 9 aprile 2015 è stata ascoltata da collaboratori della Commissione anche Eleonora Guglielmo, che abitava in via Fani e che ha confermato quanto all’epoca riferito ai giornali, in particolare di avere udito la mattina del 16 marzo 1978, nella fase finale dell’azione dei brigatisti, le parole “*achtung, achtung*”.

Si ritiene, infine, utile menzionare – sebbene successive al periodo di riferimento del presente documento – anche le dichiarazioni rese da Vito Messina a collaboratori della Commissione il 17 novembre 2015. Egli ha riferito che, secondo quanto a lui detto da sua moglie Johanna Gabriele Hartwig – e poi confermato da brigatisti da lui conosciuti in carcere – nei primi mesi del 1976 a Milano si incontrarono i vertici delle

BR e quelli della RAF; Inge Kitzler, moglie del brigatista Andrea Coi, fece da interprete, sebbene in modo così maldestro da pregiudicare l'esito dell'incontro.

14.5. Complessivamente, sulla base di quanto esposto, si possono formulare alcune osservazioni. Anzitutto, appare significativo che la targa del pullmino visto a Viterbo il 21 marzo 1978 sia stata rinvenuta in Germania, danneggiata e senza alcun veicolo, pochi giorni dopo l'uccisione di Aldo Moro, e che Ehehalt, cui era intestata la targa, si sia rifiutato di rispondere a domande sulla stessa e sul veicolo.

Ancor più rilevante appare la circostanza che nel covo di via Gradoli siano stati trovati due moduli di carte d'identità appartenenti al medesimo stock, rubato del 1972, del modulo utilizzato per la carta d'identità falsificata che risultò nella disponibilità di Elisabeth von Dyck, appartenente alla RAF: ciò indica almeno un legame operativo tra la RAF e le BR.

Inoltre, sembra che la pista tedesca, all'epoca, non sia stata coltivata sufficientemente. A tale considerazione induce anche il ritardo con cui il giovane Lauricella fu formalmente sentito, oltre due settimane dopo il suo avvistamento dei veicoli tedeschi, ma soprattutto la circostanza che né in quella né in altra occasione gli siano state mostrate immagini di Ehehalt o di terroristi tedeschi allora noti. Inoltre, nessuna allerta risulta sia stata data ai valichi di frontiera per intercettare le autovetture descritte da Lauricella.

Il dottor Ansoino Andreassi, funzionario di Polizia che seguì le indagini sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro a partire dal giugno 1978 e che si recò in Germania per contatti con gli investigatori tedeschi, ha dichiarato a collaboratori della Commissione il 12 ottobre 2015: "All'epoca subivamo una grande pressione mediatica e cercavamo di concentrarci sui filoni investigativi che ci apparivano più proficui. Il filone tedesco [...] non appariva come un filone utile per ottenere risultati processuali immediati".

Tenuto conto di tali circostanze, la Commissione ha disposto lo svolgimento di ulteriori approfondimenti, chiedendo la collaborazione delle autorità tedesche.

Ciò anche alla luce della circostanza che, secondo dichiarazioni di Luigi Guardigli, Tullio Olivetti, gestore del bar di via Fani, avrebbe riciclato 8 milioni di marchi tedeschi, provento di un sequestro avvenuto in Germania

15. L'appunto "segretissimo" della Questura di Roma del 27 settembre 1978

15.1. La Commissione ha acquisito, presso l'Archivio storico del Senato, due copie di un appunto redatto su carta intestata della Questura di Roma, datato 27 settembre 1978 e originariamente classificato "Segretissimo". Nell'appunto – che reca le sigle dell'allora questore Emanuele De Francesco e del dottor Domenico Spinella, dirigente della DIGOS – si riferisce, tra l'altro, che "dagli esami compiuti dai periti su alcuni bossoli rinvenuti in questa via Fani, risulterebbe che le munizioni usate provengono da un deposito dell'Italia settentrionale le cui chiavi sono in possesso di sole sei persone".

Le due copie – che differiscono per il fatto che in una di esse sono riportati gli estremi della declassifica, assenti invece nell'altra – furono acquisite nella XIII legislatura dalla Commissione stragi presieduta dal senatore Pellegrino, che ad esse dedicò specifici accertamenti, interessando anche la Procura della Repubblica di Roma, senza tuttavia giungere al reperimento dell'originale.

Leggendo il testo dell'appunto è difficile sottrarsi alla suggestione che le informazioni ivi riportate – che accostano elementi assolutamente generici (il riferimento all'Italia settentrionale) ad altri estremamente dettagliati (la disponibilità delle chiavi del deposito da parte di sole sei persone) – possano essere state formulate in modo intenzionalmente allusivo, così da poter essere correttamente comprese solo da determinati destinatari.

La suggestione è ancor più evidente se si accostano le suddette informazioni ad alcune di quelle riportate nella prima perizia balistica eseguita da Ugolini, Iadevito e Lopez sui bossoli utilizzati dai terroristi e rinvenuti in via Fani. In un passo di tale perizia si fa, infatti, riferimento ad alcune particolarità di parte del materiale balistico esaminato, che si caratterizzerebbe per la mancanza di data sulle cartucce, per la colorazione della vernice sul fondello e la nichelatura (o l'assenza di nichelatura) della capsula di innesco.

Da tali caratteristiche, secondo i periti, si evincerebbe che:

- a) "tali bossoli fanno parte di stock di fabbricazione non destinata alle forniture standard dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica militare italiane, ove per altro si obbliga il fornitore ad apporre sul piano del bossolo i dati riferentesi all'anno di fabbricazione";
- b) per "alcuni lotti per armi automatiche di fornitura non ad eserciti regolari od a organizzazioni parastatali, i fondelli dei bossoli possono anche essere privi dell'anno di fabbricazione, come il caso dei bossoli repertati".

15.2. Considerato l'oggettivo interesse che tali circostanze presentano per l'inchiesta parlamentare, la Commissione ha disposto lo svolgimento di uno specifico approfondimento istruttorio, volto ad accertare la fondatezza e la provenienza delle notizie riferite nell'appunto e la loro riconducibilità alle valutazioni espresse dai periti balistici.

A questo scopo, in primo luogo si è proceduto all'escussione di alcuni dipendenti della casa produttrice del munizionamento in questione, la Fiocchi Munizioni s.p.a. di Lecco, ai quali sono stati mostrati i bossoli repertati in via Fani. Successivamente, sono stati rivolti alcuni quesiti per iscritto alla società.

La risposta è stata univoca: non sono state rilevate particolarità sui bossoli sequestrati in via Fani.

La Fiocchi Munizioni, con nota scritta, ha precisato che: "L'assenza della data sulle cartucce Fiocchi, nonché la nichelaura o meno della capsula di innesco non possono costituire elementi di identificazione dell'ente assegnatario della relativa fornitura" ed ha escluso che siano state prodotte munizioni 9x19 con speciali verniciature impermeabilizzanti destinate a particolari reparti o a corpi speciali.

Alle stesse conclusioni è giunto il perito Benedetti che, formalmente escusso, ha anche fornito bossoli con le stesse caratteristiche, sequestrati in diverse occasioni nell'ambito delle indagini sulle Brigate Rose, che egli aveva utilizzato per diverse perizie balistiche.

Peraltro, personale del Servizio centrale antiterrorismo ha rinvenuto molte altre cartucce con le medesime caratteristiche di quelle rinvenute in via Fani – ossia con la mancanza di data sul fondello e la particolare verniciatura – tra il munizionamento sequestrato in vari covi delle Brigate Rosse.

Si segnala, infine, che – secondo quanto riferito dal Servizio centrale antiterrorismo – munizionamento del tutto analogo a quello asseritamente "particolare" rinvenuto in via Fani è stato sequestrato anche nel covo di via Gradoli e che lo stesso professor Ugolini, chiamato ad eseguire su di esso una perizia, non ha ritenuto di formulare alcuna specifica annotazione al riguardo.

In particolare, "nella relazione tecnica sui bossoli e proiettili repertati in via Fani non si giunge [...] alle stesse conclusioni presenti nella relazione peritale sulle armi e munizioni sequestrate nel covo di via Gradoli ove [...] si sostiene che le cartucce G.F.L.- 9 M38 prive di data – definite «identiche a quelle usate nel fatto di via Fani» –

fanno «parte di un unico lotto fabbricato nell'anno 1975 dalla Ditta Giulio Fiocchi di Lecco e dalla medesima smerciate negli anni 1976 e 1977»⁶⁶.

15.3. Sono state quindi condotte indagini finalizzate a stabilire l'autenticità dell'appunto del 27 settembre 1978 (di cui – come già rilevato – la Commissione aveva la disponibilità solo di copie fotostatiche e non dell'originale), ad identificarne l'autore e verificare eventuali sviluppi investigativi della notizia ivi riportata.

Al riguardo, le ricerche condotte dalla polizia hanno consentito di rinvenire l'originale dell'appunto, ora acquisito dalla Commissione, e di accertarne l'autenticità⁶⁷.

Quanto al suo contenuto, il dottor Spinella, escusso nel 1999 dalla DIGOS su delega della Procura di Roma, dichiarò di non ricordare chi fosse stato il redattore e da quale "fonte" le notizie in esso riportate traevano origine, rappresentando altresì che dalla visione dell'originale del documento stesso si sarebbe potuta ricavare un'ulteriore sigla posizionata nell'angolo sinistro del foglio – non visibile sulla copia fotostatica mostratagli – riconducibile all'estensore del medesimo. All'epoca le ricerche svolte dalla DIGOS di Roma per reperire l'appunto in originale avevano avuto esito negativo.

Sul documento originale recentemente rinvenuto non è presente alcuna altra sigla oltre a quella del questore De Francesco e del dottor Spinella. Inoltre, alla luce del tenore complessivo del testo dell'appunto, che contiene tre distinte informazioni sulle indagini relative all'eccidio di via Fani e alle Brigate Rosse, è possibile affermare che le notizie riportate non fossero il frutto di autonome attività investigative o di acquisizioni della polizia, ma riferissero circostanze apprese da terzi.

In particolare, per la parte relativa al munizionamento, l'appunto fa esplicito riferimento agli "esami compiuti dai periti su alcuni bossoli rinvenuti in questa via Fani"; sembra, pertanto, verosimile ipotizzare che le notizie in questione siano state fornite da ambienti vicini al collegio dei periti.

⁶⁶ Cfr. pagina 3 della nota n. 224/SCA DIV 1[^]/Sez. 3/15361/15 del 12 novembre 2015.

⁶⁷ L'originale dell'appunto è stato rinvenuto all'interno di uno dei 10 faldoni contenenti documentazione alquanto eterogenea relativa alla vicenda "Moro", già di pertinenza della segreteria del Capo della Polizia e pervenuti, nel maggio 1988, alla Direzione centrale della polizia di prevenzione per la custodia. I faldoni erano stati inviati all'autorità giudiziaria (procedimento penale 6065/98R della Procura della Repubblica di Roma, dottor Franco Ionta) e successivamente restituiti, nell'aprile del 2001, alla Polizia di prevenzione-UCIGOS. Nel 1999 nove di detti faldoni erano stati trasmessi in copia alla Commissione Stragi. All'interno di tale materiale vi sono numerosi appunti redatti su carta intestata della Questura di Roma, la maggior parte dei quali sottoscritti dal questore De Francesco e siglati dal dottor Spinella, al pari di quello del 27 settembre 1978; negli stessi sono fornite sintetiche notizie relative a specifici sviluppi delle indagini sul "caso Moro", ad iniziative giudiziarie sulla medesima vicenda, ovvero a chiarimenti in ordine a notizie diffuse dalla stampa.

Tale ipotesi sembra avvalorata dal fatto che al momento della redazione dell'appunto (settembre 1978) era ancora in corso l'esame tecnico-balistico dei consulenti Ugolini, Jadevito e Lopez, i quali depositarono la propria relazione solo il successivo 19 gennaio 1979.

Resta, tuttavia, ancora da accertare la ragione per la quale venne veicolata alla polizia una notizia così peculiare quale quella della provenienza del munizionamento rinvenuto in via Fani da un deposito del Nord cui avevano accesso solo sei persone. Sarebbe, in particolare, utile verificare se tale notizia abbia esercitato una qualche influenza sulle indagini allora in corso, condizionandone lo svolgimento e gli esiti.

16. Il rinvenimento delle tre auto dei brigatisti in via Licinio Calvo

16.1. Via Licinio Calvo assume un significato fondamentale per la ricostruzione della fase del sequestro di Aldo Moro immediatamente successiva all'agguato di via Fani.

Già la prima Commissione Moro, nel ricostruire le modalità dell'allontanamento degli attentatori dalla scena del crimine, aveva ritenuto "presumibile che essi abbiano [...] utilizzato qualche base di appoggio nelle vicinanze di via Licinio Calvo per trasbordare il prigioniero, abbandonando le auto dell'agguato".

L'approfondimento di tale ipotesi conserva indubbio interesse, costituendo un *focus* in grado di contribuire, in misura rilevante, alla compiuta ricostruzione della vicenda: tenuto conto della stratificazione delle opinioni e delle molteplici congetture sarà effettuato ancorando l'analisi a fatti e circostanze oggettivi, alle testuali dichiarazioni provenienti da fonti dirette, assunte nei processi e nel corso delle indagini, nonché nelle audizioni delle Commissioni parlamentari che hanno affrontato la materia.

In particolare, risulta necessario trattare l'aspetto che ha presentato rilevanti profili di contraddittorietà e suscitato varie e contrastanti letture: l'asserito trasbordo di Moro dalla Fiat 132 ad un furgone (mai individuato), in piazza Madonna del Cenacolo.

L'azione – secondo la ricostruzione desumibile da dichiarazioni di brigatisti – segnerebbe la fine della fase della repentina fuga da via Fani e l'inizio della segregazione organizzata dell'ostaggio, rinchiuso in una cassa di legno e allontanato con un furgone all'uopo predisposto.

In particolare, di tale circostanza parla espressamente Valerio Morucci nel "memoriale", e a tale fonte si farà cenno sia per rivisitarne il tenore letterale, sia per individuarne i punti meritevoli di analisi critica.

Il dato da cui è necessario muoversi è l'orario del ritrovamento della Fiat 132, targata Roma P 79560 (a bordo della quale venne caricato Moro in via Fani) da parte di un'auto civile denominata "Squalo 4" della Polizia, appartenente al centro operativo telecomunicazioni, in servizio di pattuglia, comandata dall'appuntato Saverio Mammoliti. La 132 era stata parcheggiata sul lato destro di via Licinio Calvo, all'altezza del civico 1 (e quindi in prossimità dell'intersezione con via Lucilio e a pochi metri dalla scalinata, ideale proseguimento della carreggiata stradale, che discende in via Prisciano).

Le comunicazioni inoltrate, via radio, da Squalo 4 alla centrale operativa della Questura, e ivi registrate, alle ore 9,23 danno notizia dell'avvenuta scoperta del veicolo ricercato, e alle 9,27 della circostanza dell'allontanamento a piedi dal quel luogo di una donna e un uomo armati.

Quest'ultimo particolare era stato evidentemente appreso sul posto e nell'immediatezza dagli agenti della Squalo 4. In atti è confermato dalla successiva annotazione della DIGOS a firma del commissario capo Mario Fabbri e del brigadiere Vittorio Faranda, ove si legge che dall'auto "erano discese, secondo varie testimonianze, due o tre persone, tra cui una donna, la quale era stata vista con una pistola alla cintola dei pantaloni, scopertasi per un movimento repentino". Nella stessa relazione si legge un altro particolare significativo: "Sul montante metallico superiore destro dello sportello anteriore destro si rileva una macchia di sangue fresco ed appena raggrumito". Ciò vuol dire che, in concreto, l'abbandono del veicolo fu antecedente all'orario dell'inoltro della predetta nota radio: da quando la 132 venne lasciata accostata al bordo del marciapiede all'arrivo dell'auto della polizia trascorse un lasso di tempo non determinato, ma comunque tale da consentire l'uscita degli occupanti dal campo visivo dei poliziotti a bordo dell'auto civile "Squalo 4", che altrimenti avrebbero dato priorità all'inseguimento dei fuggitivi. Il particolare non è irrilevante, considerato il poco tempo trascorso dall'inizio della fuga da via Fani.

Il messaggio inviato alla centrale operativa da "Squalo 4" è comunque destinato ad assumere un'ulteriore valenza, al di là dell'ordinamento cronologico dei fatti.

I poliziotti, come si è visto, apprendono "a caldo" la circostanza dell'allontanamento a piedi dalla Fiat 132 di un uomo e una donna.

Valerio Morucci nel "memoriale" ha descritto la fuga da via Fani dei terroristi, a bordo di tre auto, in un apposito paragrafo, intitolato "L'itinerario dopo il sequestro" (pagina 36), precisando che essa è stata effettuata con la Fiat 132, ove era stato caricato

Aldo Moro, a bordo della quale presero posto solo brigatisti uomini, e con due Fiat 128, una blu e una bianca. Su quella blu ha indicato la presenza della Balzerani, fin dalla fase della partenza del convoglio dal luogo della strage.

La collocazione della donna sulla 128 blu al momento dell'abbandono del teatro dell'agguato appare non controversa: è anzi consolidata dall'infungibilità di quella figura femminile, attiva e ben visibile durante tutta l'azione, e distintamente notata da testimoni all'incrocio tra via Fani e via Stresa. Conseguentemente, se alla 132 abbandonata in via Licinio Calvo è stata collegata una donna, o si tratta di un'altra terrorista, non operativa a via Fani – e allora la 132 si è fermata in qualche luogo per farla salire a bordo – oppure, in un dato momento, la Balzerani ha cambiato la propria originaria collocazione, passando dalla 128 blu alla 132. Il cambio di auto presuppone una sosta e, soprattutto, una motivazione ad effettuarla, proporzionata al rischio: tale motivazione potrebbe essere individuata nella circostanza che il veicolo con Moro abbia guadagnato un ricovero ove l'ostaggio avrebbe lasciato la 132 e i brigatisti avrebbero potuto a loro volta effettuare un cambio di posto sulle auto senza difficoltà. Quindi le possibilità sono due: in un momento – da determinarsi – la brigatista Balzerani cambiò auto, oppure - a prescindere dalla Balzerani - un'altra donna prese posto sulla 132.

Entrambe le ipotesi impongono una soluzione di continuità nel movimento dell'auto più importante, quella che trasportava l'ostaggio.

I presunti movimenti presuppongono l'esistenza di un contesto idoneo: all'aperto, ma in un luogo ben celato a possibili osservatori occasionali, o al chiuso, in un sito idoneo a ricevere uno o più veicoli, verosimilmente un'autorimessa, e a consentire un nascondimento dell'ostaggio.

Il "memoriale" di Morucci esclude che la Balzerani sia giunta a piazza Madonna del Cenacolo con la 128 blu⁶⁸ e afferma che le due 128 si siano recate in via Licinio Calvo e lì siano state subito abbandonate: il contrasto di quest'ultima affermazione con dati obiettivi è radicale.

16.2. Il ritrovamento della Fiat 132, da subito ricercata dalla Polizia, in quanto espressamente segnalata come il veicolo adoperato per allontanare da via Fani l'ostaggio, produce un quadro di riferimento che sul piano obiettivo confuta – innanzi tutto per la tempistica – la descrizione, fatta da Morucci, e da altri suoi correi, dei tempi

⁶⁸ A pagina 37 viene ricostruito il movimento dei mezzi e delle persone in piazza Madonna del Cenacolo.

e dei modi del trasbordo dell'ostaggio dalla Fiat 132 ad un autofurgone in piazza Madonna del Cenacolo. Episodio peraltro rimasto del tutto privo di testimonianze, malgrado quella piazza presenti un'ampia visibilità e non possa essere considerata un luogo isolato.

16.3. Un ulteriore profilo, non controverso, della ricostruzione istruttoria dei fatti è dato dal racconto di una testimone oculare che quella mattina si trovava in via Bitossi.

Nella dichiarazione resa alla polizia il 17 marzo, Elsa Maria Stocco riferisce che, mentre si trovava in strada nei pressi della propria casa, aveva notato il trasbordo di una borsa e di un borsone da parte di un apparente aviere – disceso da un'auto “ministeriale”, proveniente a forte velocità da via Massimi – a un furgone ivi fermo con a bordo un conducente (così, peraltro, segnalando espressamente l'esistenza di un altro personaggio, mai identificato, alla guida del mezzo fermo in attesa, mai ritrovato).

La donna ha descritto le modalità del trasbordo con vari particolari, precisando che il personaggio in divisa, ma senza berretto, si era subito rimesso alla guida dell'auto dalla quale era sceso, allontanandosi. L'aviere e l'autista del furgone avevano agito senza scambiarsi una parola.

Il luogo del circostanziato episodio è un dato certo, poiché il fatto è puntualmente descritto dalla Stocco come avvenuto nei pressi del civico 26, ove la teste stessa abitava.

Anche il momento del “trasbordo” della borsa e del borsone è indicato con sufficiente precisione: è collocato tra le 9,20 e le 9,25, momento precedente al suo rientro in casa e alla conoscenza della notizia del rapimento, diffusa dal giornale radio delle 9,30.

Anche questa testimonianza, tempestiva e lineare, contrasta la versione del trasbordo di Aldo Moro in piazza Madonna del Cenacolo, dalla 132 ad un furgone.

Innanzitutto, se su quell'auto “ministeriale” in via Bitossi vi fosse stato Moro a bordo, la teste avrebbe notato più persone e anche la peculiarità della situazione. Ma la Stocco ha ricordato un solo uomo a bordo dell'auto sopravvenuta, un uomo che è sceso dalla vettura e poi subito vi è risalito. Se l'auto vista dalla Stocco fosse stata non la Fiat 132 ma la 128 blu (che può apparire “ministeriale”, anche se non è di grossa cilindrata), la ricostruzione del “memoriale” risulterebbe ancora più inverosimile: Morucci quando introduce nella narrazione un furgone afferma di essere disceso da un'auto in colonna con altri veicoli e di aver raggiunto il furgone medesimo in cui non vi era alcuno a

bordo.

La Stocco non ha fatto cenno ad altre presenze sull'auto dalla quale aveva visto scendere l'aviere, né a veicoli che seguivano o precedevano l'auto "ministeriale".

La teste, viceversa, ha descritto con precisione le sembianze dell'aviere intento al trasbordo della borsa e del borsone, individuandolo poi in Gallinari. Ed anche tale individuazione confuta la ricostruzione prospettata dal Morucci.

L'orario del rinvenimento della 132 si conferma dunque come oggettivo cardine per la ricostruzione di tutta questa complessa fase degli accadimenti. E, come si è rilevato, altrettanto rilievo assume la circostanza, riferita via radio alla centrale operativa della questura, del collegamento alla 132 di un uomo ed una donna, che probabilmente l'avevano portata lì.

16.4. Un ulteriore rilevante profilo è costituito dal ritrovamento di un tipo di arnese (tronchese) a bordo di ciascuna delle auto abbandonate in via Licinio Calvo nell'ampio e suindicato arco temporale. Si tratta di un elemento che attesta l'esistenza di un piano: in fuga da via Fani, le tre auto avevano tutte a bordo l'arnese occorrente al superamento dell'ostacolo posto a salvaguardia di un tratto di strada privata. Questa circostanza va coniugata con la dichiarazione della teste Anna De Luca, che ha riferito di aver notato il passaggio di un convoglio formato dalla 132 e da due 128 in via Casale De Bustis – il cui accesso era ostruito da una catena metallica, in quanto strada non aperta al pubblico – e ha precisato che, con l'ausilio di un arnese, venne superato l'ostacolo, aggiungendo infine che una donna a bordo dell'ultima auto, una 128, richiuse la catena.

Da via Casale De Bustis le tre auto scomparvero alla sua vista oltrepassando via Massimi.

L'azione descritta dalla signora De Luca – alquanto complessa – è senz'altro antecedente ai fatti narrati dalla Stocco ed è relativa a una fase della fuga in cui l'ostaggio è ancora a bordo della 132. La scelta di percorrere la via Casale De Bustis – provenendo da via Stresa, piazzetta di Monte Gaudio, via Trionfale – non può che aver avuto la finalità di far perdere le tracce a possibili inseguitori, come si desumerà chiaramente dal racconto del teste Buttazzo, che a bordo della propria Alfetta aveva inseguito le tre auto in allontanamento, fino all'incrocio tra la Trionfale e via della Camilluccia.

16.5. È ragionevole ritenere che in via Bitossi non transitò un convoglio in fuga: lì

avvenne solo un passaggio di una borsa e di un borsone, scaricati da una sola auto. Quella sosta era solo destinata alla consegna (ad un correo) delle armi “lunghe”, che, altrimenti, avrebbero dovute essere abbandonate all’interno delle auto finite a via Licinio Calvo, *in primis* la 132. Si trattava, infatti, di armi non trasportabili agevolmente a piedi, che avrebbero reso troppo rischioso il definitivo allontanamento dei rei dal teatro degli avvenimenti. Mentre la perdita dell’armamento, oltre a costituire in sé un “costo”, avrebbe costituito un indubbio vantaggio per gli inquirenti.

Nel “memoriale” Morucci narra il superamento della catena di via Casale de Bustis, ove giunse per prima la 132 con Moro a bordo, e aggiunge che “le tre auto proseguirono per via Massimi”. “All’altezza dell’incrocio tra via Massimi e via Bitossi”, continua Morucci, “sono sceso dal 128 blu, alla cui guida si è posto il n.9 (Bonisoli), e mi sono avviato con le borse prese sull’auto di Moro, verso un autofurgone grigio chiaro parcheggiato nella stessa via Bitossi, poco prima dell’angolo con via Bernardini. Nel frattempo le tre macchine (132, 128 bianca e 128 blu), hanno proseguito verso via Serrante. Sulla sinistra di via Massimi era parcheggiata una Dyane azzurra senza alcuna persona a bordo [...] Nel frattempo il 128 bianco con i bierre 2, 3 e 8 (Loiacono, Casimirri e Gallinari) ed il 128 blu con i bierre 4 e 9 (Bonisoli e Balzerani) si sono portati in via Licinio Calvo, ove hanno abbandonato le auto, allontanandosi a piedi per la scala sottostante”.

Morucci sottace che alla guida del furgone in attesa in via Bitossi si trovava un altro soggetto, tuttora sconosciuto. E poi parla di due borse, riferendosi esplicitamente a quelle di Moro.

Al contrario la Stocco è precisa nel descrivere il passaggio di una sola borsa, tipo “24 ore”, e di un borsone, indica l’arrivo in via Bitossi di una sola auto proveniente a gran velocità da via Massimi⁶⁹ e, infine, riferisce che un solo uomo effettua l’operazione di scarico, per poi allontanarsi alla guida dell’auto con cui era giunto, seguita dal furgone, che ha fatto manovra per uscire dal parcheggio. In sostanza la teste ha descritto puntualmente un segmento dell’azione di sganciamento e allontanamento di una borsa tipo “24 ore” e di un borsone (o delle borse prelevate dall’auto di Aldo Moro⁷⁰), affidata a due soli soggetti: un brigatista travestito da aviare ed un ignoto correo in attesa nel

⁶⁹ La Stocco riferirà successivamente al giudice istruttore Imposimato che l’uomo dell’auto ministeriale aveva la barba corta, i baffi alla mongola, i capelli neri e lo individuò in una foto segnaletica di Gallinari; cfr. prima Commissione Moro, VIII Legislatura, volume XLII, pagine 101 e ss.

⁷⁰ Il punto merita un’analisi degli atti processuali e dei documenti delle inchieste parlamentari in cui vi sono riferimenti alle “borse del presidente”, per verificare come esse vennero descritte. E’ noto che esse non vennero rinvenute.

furgone. Il furgone compare solo in quel frangente. Nessuno mai lo ha notato in piazza Madonna del Cenacolo.

16.6. I brigatisti hanno pianificato e realizzato l'occultamento dei mitra, verosimilmente in una o più borse idonee a contenerli, secondo una modalità già praticata per non rendere visibili le armi lunghe prima dell'assalto in via Fani, nell'avvicinamento al luogo dell'agguato e nell'attesa dell'arrivo di Moro dinanzi al bar Olivetti. L'operazione presentava un'evidente complessità con le auto in movimento, soprattutto se effettuata a bordo del veicolo che trasportava l'ostaggio.

Né è verosimile un passaggio di armi da un veicolo all'altro: ciò avrebbe comportato un'ulteriore fermata del convoglio, sia pure breve, creando un rischio aggiuntivo.

Sicché, se le armi lunghe trovarono ricetto in uno o più borsoni, si giunge alla medesima conclusione a cui si era pervenuti considerando il cambio di auto da parte di taluno dei brigatisti: le auto in fuga hanno guadagnato un sito, non lontano dalla destinazione finale (via Licinio Calvo), utile alla sistemazione dei mitra (in vista del successivo trasbordo sul furgone "logistico"), nonché al nascondimento del sequestrato.

Tutto ciò ovviamente doveva essere stato programmato nei dettagli, così come la possibilità di gestire le conseguenze di un possibile ferimento di brigatisti o dello stesso Moro, nelle fasi del micidiale attacco alla sua scorta. Anche sotto questo aspetto, l'ipotesi dell'esistenza di un ricovero "in zona" risulta ampiamente ragionevole.

Sappiamo che le Fiat 128 vennero ritrovate in tempi diversi tra loro e successivi al rinvenimento della 132; ciò rende verosimile che esse – contrariamente a quanto afferma il "memoriale" – siano state abbandonate in via Licinio Calvo una alla volta⁷¹.

La catena degli eventi che consentirono ai brigatisti di scomparire con l'ostaggio certamente non fu casuale.

Via Licinio Calvo è una strada a senso unico, che discende da via Festo Aveno verso via Lucillo. Qui termina la carreggiata e la via prosegue con una gradinata. Per i brigatisti di via Fani ed eventuali altri correi o agevolatori l'ultimo tratto costituisce un

⁷¹ Al riguardo il deputato Lavagno ha osservato: "Ritengo inverosimile e illogico che le auto rinvenute, in tre fasi successive, in via Licinio Calvo siano state abbandonate in altrettante fasi. Procedere in questo modo non risponde a nessun criterio di «sicurezza» dell'operazione. L'abbandono nel più breve tempo possibile del veicolo utilizzato per salire su uno «pulito», da quanto mi è dato sapere, è una delle priorità di chiunque commetta con un'auto un illecito o si dia alla fuga. Seppur in presenza della testimonianza spontanea di Paolo Nava, resa dopo la lettura dei quotidiani, la tesi dell'abbandono non simultaneo manca della prova incontrovertibile data da immagini o filmati che possa comprovare che l'ultima auto rinvenuta era stata effettivamente parcheggiata successivamente alle altre".

naturale corridoio per un cauto allontanamento a piedi dall'area "calda".

Poiché dopo il rinvenimento della Fiat 132 vennero effettuati lungo tutta la strada accurati controlli, senza che delle due 128 vi fosse traccia, dovrà approfondirsi la questione al fine di verificare se entrambe le auto ricercate siano state portate in via Licinio da un sito nelle immediate vicinanze.

Significativa reazione alla loro impresa quella di Antonio Buttazzo, che a bordo della propria Alfetta aveva inseguito le tre auto in allontanamento, fino all'incrocio tra la Trionfale e via della Camilluccia. Lì egli ebbe modo di entrare in contatto con un'auto della Polizia, descrivere compiutamente i veicoli in fuga e fornire un apporto significativo in quella prima convulsa fase.

La considerazione dei dati accertati, costituiti dai tempi e dai luoghi dei rinvenimenti delle tre auto rende essenziale la gestione strategica del rischio da parte di coloro che realizzarono i successivi ingressi in via Licinio delle due 128 impiegate in via Fani. Un contesto operativo che logicamente induce a ritenere che quelle auto, prima di essere parcheggiate in via Licinio Calvo, percorsero una distanza assai breve, un tratto suscettibile di verifiche "a vista" dell'assenza di forze dell'ordine o di qualunque impedimento o circostanza sospetta. Facile pensare a un garage dove custodire le auto per poi farle ritrovare successivamente.

16.7. Un ulteriore elemento orientativo può trarsi dalle stesse caratteristiche della strada: su di essa si affacciano vari passi carrabili che conducono a rampe di accesso ad autorimesse. Tuttavia l'andamento della strada, la modesta ampiezza della carreggiata e il numero delle abitazioni che su di essa si affacciano con finestre e balconi lasciano presumere che più veicoli in colonna, intenti ad entrare contemporaneamente in una o più autorimesse, non sarebbero passati inosservati. Vi sarebbe stato il rischio di un rallentamento di possibili altri veicoli. Peraltro, anche portare fuori un'auto da un'autorimessa ubicata nella stessa via e abbandonarla subito avrebbe costituito un'operazione troppo azzardata, perché suscettibile di un'osservazione continua di tutto il suo svolgimento.

Al contrario, la razionale gestione del rischio imponeva di scegliere un tragitto breve tale da non consentire l'osservazione prolungata dei movimenti dei veicoli.

La valutazione complessiva dei dati obiettivi e delle fonti dichiarative comporta dunque la definitiva svalutazione sia del prospettato trasbordo di Moro a bordo di un furgone in piazza Madonna del Cenacolo, sito aperto e ben visibile, quindi in condizioni

di estrema rischiosità, sia del successivo trasferimento della 132 in via Licinio Calvo, come descritto nel “memoriale”: via Licinio è distante da piazza Madonna del Cenacolo.

Pertanto diventa poco credibile la ricostruzione di Morucci, mentre si pone l’interrogativo di quando e dove lo statista venne tratto fuori dalla 132, visto che in un momento anteriore e prossimo alle 9,23 quell’auto venne abbandonata.

All’atto del rinvenimento della 132 erano trascorsi circa 20 minuti dall’inizio dell’azione. Solo dopo, in tempi diversi e con sensibili intervalli di tempo, vennero abbandonati gli altri due veicoli adoperati dalle BR per allontanarsi dall’incrocio via Fani-via Stresa.

Il disimpegno attuato in via Licinio Calvo, certamente pianificato dai brigatisti in modo meticoloso, presuppone l’esistenza di un sito di primo ricovero del commando ubicato nelle immediate adiacenze di quel corridoio di fuga.

Una simile strategia può considerarsi imposta dagli altissimi rischi derivanti dalla circolazione di veicoli immediatamente individuabili, perché visti durante la fuga da un numero potenzialmente indeterminato di persone. Quei rischi non potevano che aumentare con il trascorrere del tempo e con la divulgazione delle caratteristiche dei veicoli e dei loro occupanti, ricercati dovunque. Quindi i movimenti delle due Fiat 128, abbandonate in via Licinio Calvo a distanza di varie ore dalla strage, non poterono che essere molto limitati e protetti da un controllo a vista del percorso, per evitare il concreto pericolo di venire bloccati dalle ingenti forze di polizia attive in zona.

Questa ipotesi, circolata fra gli investigatori e perfino fra i cronisti, non venne sostenuta, in quel tragico 16 marzo, da una convinta ed adeguata azione di ricerca, né coltivata nelle fasi successive delle indagini. Rimasta priva di riscontri e verifiche, venne infine definitivamente soppiantata dalla *vulgata* brigatista sull’ubicazione del presunto unico covo-prigione di via Montalcini, pur essendo considerata verosimile dagli inquirenti, tanto da essere esplicitamente citata dal pubblico ministero Amato nella requisitoria del primo processo Moro.

Il “memoriale” liquida affrettatamente la questione proponendo la circostanza, grossolanamente contraria al vero, di un immediato abbandono delle auto in via Licinio Calvo. Così come liquida alcuni nodi problematici dell’azione di via Fani, a cominciare dalla presenza di una moto.

Appare oggi sempre più evidente che quelle esternazioni compendiate in un “memoriale”, di cui il brigatista Morucci ebbe una paternità forse solo parziale,

segnarono – e forse segnano – i confini della “verità dicibile” del caso Moro, a cominciare proprio dalla ricostruzione delle prime cruciali fasi della vicenda.

L’analisi dei dati porta ragionevolmente a ritenere che prima dell’abbandono dei veicoli in via Licinio Calvo vi fu una complessa operazione, meticolosamente pianificata, volta ad occultare le armi lunghe - affidate a più complici, addetti a compiti logistici, mai identificati – e a disfarsi, in sicurezza, delle auto; un’operazione, al tempo stesso, finalizzata anche a nascondere l’ostaggio in un sito sicuro e adatto a fronteggiare situazioni impreviste (ad esempio, *in primis*, il ferimento dell’ostaggio o di taluno dei rapitori).

Il particolare che dalla 132 parcheggiata in via Licinio Calvo, alle ore 9,23 del 16 marzo, furono visti scendere un uomo ed una donna, attesta che i brigatisti variarono la composizione degli equipaggi dei veicoli, perché all’atto dell’allontanamento da via Fani, con Aldo Moro a bordo, sul quel veicolo vi erano solo uomini.

Quindi, sempre in condizioni di sicurezza, i terroristi cambiarono posto a bordo della 132, e lo fecero ancor prima di abbandonare quell’auto in un luogo idoneo atto a consentire un cauto allontanamento a piedi, secondo tempi, piani e modalità attentamente studiati e forse sperimentati.

Quella operazione venne ripetuta ben due volte, nelle ore successive, con gli altri due veicoli adoperati per la fuga da via Fani.

In fondo a via Licinio Calvo la gradinata, idonea a far scomparire in pochi attimi dal campo visivo una o più persone appiedate, costituiva una soluzione assolutamente idonea a consentire un allontanamento indisturbato.

Sul piano investigativo, vanno ricordate le dichiarazioni di Paolo Nava – presentatosi spontaneamente il 20 marzo presso gli uffici del commissariato di polizia di Monte Mario – che risiedeva in via Lucilio 37 (cioè a poche decine di metri da via Licinio Calvo). Egli dichiarò: “Stamane dalla stampa quotidiana, ho appreso che ieri sera [19 marzo, ndr] è stata rivenuta l’auto Fiat 128 di colore blu, targata Roma L5 – non ricordo gli altri numeri – che ha attinenza con il sequestro dell’onorevole Aldo Moro. In proposito posso affermare quanto segue: Sabato 18 corrente, all’incirca verso le ore 18, insieme a mia moglie sono transitato per via Licinio Calvo, strada per me d’obbligo che percorro diverse volte al giorno [...] non ho notato in sosta alcuna 128 blu ed in particolare dove in seguito ho visto posteggiata l’auto Fiat 128 blu [...] rinvenuta dalla polizia. Preciso che tale auto l’ho notata alle 0,30 circa del 19 marzo 1978. Faccio presente che, nel pomeriggio del 18 corrente, sono passato per via Licinio

Calvo almeno tre volte e non ho mai notato la predetta auto. Quindi è da escludere che detta auto poteva essere parcheggiata nel punto in cui è stata rinvenuta, prima delle ore 18 di detto giorno 18 marzo 1978 [...] Ripeto che la predetta auto l'ho vista in sosta nel punto in cui è stata rinvenuta solo alle ore 0,30 del 19 marzo 1978": un narrato preciso e lineare.

Tuttavia la vicenda di via Licinio Calvo risulta da ultimo rivisitata. Il 29 settembre 2015, la Direzione centrale della polizia di prevenzione, in riferimento alla delega ricevuta dalla Commissione relativa alla "ricerca e all'acquisizione di ogni documentazione riferibile a possibili siti di ricovero, comunque nella disponibilità delle BR in luoghi limitrofi a via Licinio Calvo, via Balduina e via Massimi", con nota 224 del Servizio centrale antiterrorismo, Divisione 1[^]/ Sezione 3/ 12798/15, scrive quanto segue: "Sono stati inoltre svolti accurati approfondimenti riguardo a modalità e tempistica del rinvenimento e sequestro in via Licinio Calvo, delle tre vetture usate dai terroristi per allontanarsi il 16 marzo 1978 dal luogo della strage [...]. La circostanza che dette auto siano state rinvenute in tempi diversi ha fatto dubitare che esse siano state abbandonate simultaneamente. In particolare la 128 blu, rinvenuta solo il 19 marzo, avrebbe potuto essere stata collocata in via Licinio Calvo in un momento successivo, avvalorando così la supposizione che nelle vicinanze potesse essere presente un «covo» o un «ricovero» delle Brigate Rosse. Sono, quindi, stati svolti ulteriori accertamenti attraverso la visione dei filmati di repertorio, acquisiti dalla RAI, nei quali sono presenti inquadrature effettuate in occasione dei citati rinvenimenti di autovetture in via Licinio Calvo. L'attenzione, in particolare, è stata incentrata su un servizio giornalistico (TG1 del 20 marzo 1978) in cui si afferma che la 128 blu, rinvenuta e sequestrata il 19 marzo, avrebbe potuto essere stata collocata dai brigatisti in via Licinio Calvo in un momento successivo. In particolare, durante il servizio televisivo il giornalista, che commenta alcune sequenze video nelle quali si inquadra via Licinio Calvo in occasione dei primi rinvenimenti evidenza, pur sottolineando la scarsa chiarezza delle immagini, come nelle stesse riprese non si notasse la terza autovettura, cioè la 128 blu sequestrata il 19 marzo, parcheggiata nella stessa strada. Al fine di trovare riscontro a tale ipotesi, l'8 settembre scorso personale di questo Servizio Antiterrorismo ha effettuato un sopralluogo in via Licinio Calvo individuando sia il luogo in cui era parcheggiata l'auto Fiat 128 blu targata Roma L55850, sia la posizione dell'operatore Rai autore delle riprese del succitato servizio. Le attività compiute hanno consentito di evidenziare che dal punto di osservazione dell'operatore Rai, posizionato in corrispondenza del civico

56, non è visibile il luogo ove era parcheggiata la Fiat 128 blu, corrispondente, come detto al civico 25/27 della stessa strada [...] In conclusione non è stato rinvenuto alcun filmato che possa comprovare che l'ultima auto rinvenuta era stata effettivamente parcheggiata successivamente alle altre”.

La 128 blu si trovava all'altezza del civico 27 di via Licinio Calvo. Aveva a bordo una sirena collegata con una piccola batteria. La sua precisa descrizione è riportata nel relativo processo verbale, scritto all'1,30 del 20 marzo negli uffici del commissariato Montemario. Sono state effettuate successive acquisizioni provenienti dalle Teche Rai per chiarire ulteriormente la circostanza del ritrovamento delle due Fiat 128.

Le cronache ricordano: “L'inchiesta si ingarbuglia con il ritrovamento di un'altra auto usata dai terroristi. Sia i poliziotti che alcuni abitanti del posto sono disposti a giurare che prima [...] la 128 blu non c'era”. La sera di domenica 19 marzo il dirigente del commissariato, Marinelli, imbocca via Licinio Calvo a bordo di una pantera e nota quell'auto⁷². “Sulla carrozzeria non vi è traccia né di fanghiglia né di gocce di pioggia . E poiché dal giorno del rapimento di Moro a Roma è piovuto, si dovrebbe dedurre che l'auto è stata tenuta in un garage. E neppure tanto lontano da via Licinio Calvo dicono gli inquirenti”⁷³.

Se Morucci non avesse sostenuto la tesi dell'abbandono immediato di tutti i veicoli avrebbe egli stesso attestato l'esistenza di un covo strategico nelle immediate adiacenze di quella famosa via.

16.8. La “beffa di via Licinio Calvo” è poi connotata da ulteriori aspetti, ancora meritevoli di attenzione, visto che nel tempo più fonti – e anche con una certa dovizia di particolari – hanno affrontato il tema dell'esistenza di una base adiacente a quella strada.

Sul numero che reca la data del 16 gennaio del 1979 di *OP*, il direttore Mino Pecorelli, annunciando l'intento di rivisitare i punti oscuri della vicenda, fece espresso riferimento al “garage compiacente che ha ospitato le macchine servite all'operazione”.

Ma ancora prima del “segnale” lanciato dal Pecorelli, altre fonti avevano evidenziato elementi in linea con la teoria del “garage compiacente” e del tutto diversi dalla ricostruzione offerta dal noto “memorale Morucci” sulle modalità

⁷² S. Criscuoli, *Affannose ricerche senza esito*, *l'Unità*, 21 marzo 1978,1.

⁷³ P. Gambescia, *Spuntano a sorpresa le auto delle br*, *l'Unità*, 21 marzo 1978,2.

dell'allontanamento di Aldo Moro da via Fani.

In primo luogo, va richiamata la pubblicazione sul periodico americano *Penthouse* di un'inchiesta sul rapimento di Aldo Moro (*Christ in plastic*), firmata dallo scrittore americano Pietro Di Donato, in cui si legge che, dopo la strage, i brigatisti avevano utilizzato un garage mimetizzato, sito nella parte alta di via della Balduina.

Prima della stesura dell'articolo il Di Donato effettuò un viaggio a Roma, dove ebbe contatti con persone vicine alle BR e con ambienti bene informati.

L'articolo di Di Donato non passò certo inosservato ma fu oggetto di ampi richiami nella pubblicistica. Venne ripreso dal quotidiano *Il Tempo* e dal settimanale *Panorama* e provocò specifici accertamenti da parte degli inquirenti (il giudice istruttore) e anche da parte del SISMI (il capocentro di Roma Cogliandro). In particolare, il 15 novembre 1978, il quotidiano *Il Tempo*, con un articolo di G. Longo dal titolo *Uno scrittore americano "ricostruisce" il caso Moro*, riportò i contenuti dell'articolo-inchiesta appena edito negli Stati Uniti: “[...] Dunque l'automobile sulla quale è stato trasferito Moro dopo l'agguato non è uscita da Roma: ha compiuto un breve percorso, una decina di minuti, ed ha imboccato l'ingresso di un garage di via della Balduina dal quale il prigioniero, per corridoi interni, è stato portato nella prigione [...]”.

Un riscontro negativo alla delega di indagini fatta dai magistrati pervenne anche dalla Polizia.

Un altro profilo particolare è poi emerso a proposito di quelle palazzine signorili: la proprietà di quegli immobili fa ipotizzare la disponibilità dei medesimi da parte di persone direttamente o indirettamente in rapporto con la banca vaticana IOR.

Ed è stato osservato che il brigatista Casimirri, tuttora latitante, risulterebbe intraneo, per motivi familiari, a quegli ambienti, essendo figlio di un alto funzionario vaticano. Un contesto, non sfuggito, nell'immediatezza della strage, ai cronisti che seguirono con maggiore impegno le prime piste investigative: esaminato su delega della Commissione, il giornalista del quotidiano *l'Unità* Sergio Criscuolo (che curò numerosi servizi sulla vicenda del sequestro, e in particolare un articolo sul rullino scattato in via Fani, da tale signor Gherardo Nucci, subito dopo l'agguato) ha riferito che con la collega Sandra Bonsanti, perlustrò la zona, fino a raggiungere l'abitazione del vescovo Marcinkus, per la posizione da questi occupata nello IOR: una notizia, evidentemente captata in ambienti investigativi, aveva spinto la curiosità dei due giornalisti.

Forse lo stesso scenario condusse il questore di Roma Emanuele De Francesco

ad ipotizzare che il primo sito di prigionia di Moro godesse di prerogative di extraterritorialità.

16.9. Si è già detto che di una base non scoperta parlò esplicitamente anche il Procuratore generale nella sua requisitoria. In quell'occasione il magistrato ritenne "logico pensare che i terroristi avessero predisposto nelle vicinanze di via Licinio Calvo una o più basi di appoggio, in garage o altri locali simili e idonei, appartenenti a persone del tutto insospettabili".

L'ipotesi di una base prossima al luogo dell'agguato è supportata anche dalla somiglianza dell'intera azione brigatista con la notissima vicenda del rapimento di Hanns-Martin Schleyer e dell'assassinio di quattro uomini della scorta, avvenuti alle ore 17,25 del 5 settembre 1977 a Colonia, ad opera di appartenenti alla Rote Armee Fraktion. L'ostaggio venne allontanato a bordo di un furgone ritrovato dalla polizia in un garage, alle ore 19,47.

Malgrado il tempo trascorso, la questione di una possibile base non scoperta – non distante da luoghi frequentati dallo statista – deve ritenersi attuale.

Essa peraltro ha trovato un'inattesa conferma nell'audizione del sacerdote Antonello Mennini: il prelado ha infatti esplicitamente ipotizzato che la scelta di Moro di indicarlo ai brigatisti come possibile tramite abbia avuto il significato di segnalare all'esterno che il luogo di prigionia fosse vicino alla sua parrocchia. E nel sollevare siffatta ipotesi, Mennini non ha sottaciuto una percepita plausibilità di siffatta spiegazione, senza fornire altri particolari: "Nella lettera alla moglie l'onorevole Moro scrive: «A don Antonello Mennini, viceparroco di Santa Lucia, che tu chiami e fai venire a casa». La segreteria di Moro conosceva il mio nome e il mio recapito. Magari uno entra anche in una qualche mentalità poliziesca, da giallo, e si domanda se quel poveretto non avesse voluto dare qualche indicazione, se stava vicino alla parrocchia".

Il 6 ottobre del 1981 Emanuele De Francesco, ex questore di Roma all'epoca della vicenda Moro e allora ai vertici del SISDE (grazie ad una brillante carriera che lo vedrà anche prefetto di Palermo ed Alto commissario antimafia), scrive:

"Appresa la notizia del sequestro dell'On. Moro, furono, immediatamente, impartite disposizioni perché fossero, mediante l'istituzione di posti di blocco, controllati ed ispezionati tutti i veicoli in uscita da Roma. Altri posti di controllo, contemporaneamente, furono istituiti ai confini del quartiere Monte Mario, nella precisa convinzione che ben difficilmente i terroristi avrebbero corso il rischio di attardarsi, con

l'ostaggio, in lunghi percorsi. Proprio per tale considerazione, si ritené che, almeno per i primi giorni, l'on. Moro fosse tenuto prigioniero in località non distante da quella in cui era avvenuto il sequestro. Pertanto, furono attuate, a partire dallo stesso giorno 16 marzo, compatibilmente con il numero degli elementi della Forza pubblica posti a disposizione della Questura, ispezioni e verifiche in moltissimi stabili, costruzioni, manufatti, nonché caverne e cunicoli, dei quartieri Monte Mario e Primavalle. Dopo alcuni giorni, rimaste infruttuose le ricerche di cui sopra, si dovette ritenere che i terroristi fossero riusciti a superare i controlli ed a fare allontanare il Prigioniero da quella zona. Nulla, d'altra parte, induce ad escludere che il Presidente della D.C. sia stato tenuto in sequestro in due o più luoghi diversi, il primo dei quali, forse anche avente carattere di extraterritorialità, in località non distante da via Fani [...] D'altro canto, fin dai primi momenti del sequestro, cominciarono ad affluire alla Questura innumerevoli segnalazioni di luoghi in cui l'on. Moro sarebbe stato tenuto prigioniero. Inoltre, moltissime di tali segnalazioni pervenivano da qualificati Organi o Corpi dello Stato, come, ad esempio, la Guardia di Finanza, che, tra l'altro, comunicò, il 17 marzo, che la prigione era ubicata nella zona «Balduina-Trionfale-Boccea», che il Prigioniero era controllato da un solo carceriere e che aveva «larga disponibilità di cibo».

De Francesco ha operato un chiaro riferimento ai “confini del quartiere Monte Mario”, che sembrano definire il perimetro di quella zona in cui senza “attardarsi”, cioè tempestivamente, i terroristi avrebbero evitato il rischio derivante da un lungo spostamento (“un lungo percorso”). Una zona prossima in cui poteva trovarsi il primo – e forse il più importante – dei luoghi della prigionia.

E su tale “primo luogo” l'ex Questore della capitale ha aggiunto deliberatamente un dettaglio di rilevante portata: quel sito (l'alto funzionario adopera il termine “località”) era “non distante da via Fani” e “forse” aveva anche “carattere di extraterritorialità”.

Entrambi i profili descrittivi, apparentemente eterogenei, delineavano (e delineano) una combinazione di caratteristiche alquanto ristretta, e tale da far ritenere che un personaggio del livello di De Francesco abbia all'epoca deliberatamente significato, attraverso tale complessa descrizione, di possedere una consapevolezza approfondita della situazione.

Inoltre, l'ex Questore ricorda di avere operato in riferimento a tale perimetro “compatibilmente con il numero degli elementi della Forza pubblica posti a disposizione della Questura”, così delineando una sorta di inesigibilità di sforzi ulteriori.

E dopo tali premesse, richiama la congestione degli elementi informativi, cioè le “innumerevoli segnalazioni di luoghi”, ma precisa e individualizza il ricordo menzionando, *ex multis*, una informazione particolare, quella pervenuta dalla Guardia di Finanza, relativa all’ubicazione della prigione ed alle modalità del trattamento (“il Prigioniero era controllato da un solo carceriere” e che aveva “larga disponibilità di cibo”).

Prima di rivisitare i contenuti dell’informativa prodotta dalla Guardia di Finanza, pare opportuno richiamare un significativo reperto, recante espliciti riferimenti alle modalità del trattamento dello statista prigioniero e a taluni altri dettagli, verosimilmente molto significativi.

In un appunto inviato il 28 settembre del 1979⁷⁴ dal generale Giulio Grassini, direttore del SISDE al Ministro dell’interno si fa riferimento ad un’azione di captazione in carcere di una conversazione tra detenuti “uno dei quali di alto livello terroristico”, riguardante la prigionia, l’interrogatorio e la fine di Moro. Dalla prima trascrizione del dialogo – come evidenzia Grassini – era stato possibile evincere che, secondo le parole dei detenuti, il prigioniero era stato trattato con riguardo (“non gli hanno mai messo le mani addosso”, “non gli è stato torto un capello”) e, in particolare, che Moro otteneva tutto ciò di cui “aveva bisogno, si lavava anche quattro volte al giorno, si faceva la doccia, mangiava bene, se voleva scrivere scriveva [...] è stato trattato come un signore”, e aveva mantenuto, a sua volta, un atteggiamento di grande dignità.

Risulta particolarmente interessante quanto riporta Grassini circa talune esternazioni dei brigatisti nei confronti delle forze della controguerriglia: “Sono dei controrivoluzionari convinti come noi” e sulla circostanza, desunta dall’ascolto della registrazione, che, in un secondo tempo, nella vicenda Moro alla colonna romana erano subentrati altri “compagni”, che “hanno ancora tutti gli originali con i nastri” dell’interrogatorio di Moro⁷⁵. In merito a tale vicenda non è da sottacere che il consigliere Gallucci⁷⁶ ha ritenuto di dover delegare la DIGOS solo due giorni dopo, evidenziando che le fonti anonime o provenienti da Agenzie dello Stato non sono direttamente utilizzabili dall’autorità giudiziaria e, pertanto, rinviava a più approfondite indagini che non sono emerse.

⁷⁴ Cfr. prima Commissione Moro, VIII legislatura, vol. CXX, pagine 277 e ss.

⁷⁵ Vedi nota precedente, annotazione del vice questore Andreassi, pagina 278;

⁷⁶ Vedi nota precedente, delega del consigliere Gallucci del 21 novembre 1979; cfr. Commissione Moro, VIII legislatura, vol. CXX, pagina 275.

Il brogliaccio delle conversazioni captate in carcere dei servizi segreti, alle quali fa riferimento l'appunto del generale Grassini, richiama poi, in maniera frammentaria, alcuni dettagli del sequestro, quali il tempo occorso per la preparazione dell'azione (iniziata ad ottobre) e altri particolari che potrebbero essere definiti pertinenti alla "gestione del rischio": quali i punti di avvistamento, la presenza della scientifica "tutta intorno".

Considerata anche l'evoluzione delle tecnologie, la Commissione ha ritenuto necessario il recupero delle bobine in questione, disponendone l'acquisizione agli atti, avendo risposta dal direttore dell'AISI, generale Esposito, che le bobine di quelle intercettazioni ambientali del servizio segreto sono andate distrutte.

Un rapporto stilato dalla Guardia di Finanza⁷⁷ sull'attività svolta nei giorni del sequestro appare tuttora meritevole di adeguati approfondimenti. Una "fonte riservata" aveva avvertito il comandante della Guardia di finanza, generale Giudice, che "le 128 dei brigatisti sarebbero state inizialmente parcheggiate in un box o garage nelle immediate vicinanze di via Licinio Calvo". Inoltre, la stessa fonte aveva riferito di voci circa l'utilizzazione di una base situata ad un piano elevato, con accesso dal garage mediante ascensore. Questa indicazione richiama una tipologia di edilizia residenziale di tipo signorile e moderno. All'esito degli accessi finalizzati all'acquisizione di atti e documenti relativi all'appunto sulla localizzazione di un covo-prigione dello statista nelle adiacenze di via Licinio Calvo (redatto immediatamente dopo il sequestro Moro), grazie alla fattiva collaborazione del Comando generale della Guardia di finanza, è stata acquisita agli atti della Commissione la produzione documentale pertinente⁷⁸.

⁷⁷ A richiesta della Commissione Stragi, è stato stilato dalla Guardia di Finanza un rapporto sull'attività svolta nei giorni del sequestro, ove è riferito quanto acquisito da una fonte riservata. La Finanza nel rapporto ha aggiunto che la stessa fonte aveva riferito di voci circa l'utilizzazione di una base situata ad un piano elevato, con accesso dal garage mediante ascensore. Tale indicazione richiama una tipologia di edilizia residenziale di tipo signorile e moderno.

⁷⁸ Appunto: "l'autovettura 128, di colore blu, targata Roma [...] rinvenuta abbandonata in via Licinio Calvo, all'altezza del civico 27, alle ore 23,30 del 19.3.1978, da uomini del Commissariato di pubblica sicurezza «Monte Mario», a detta della fonte immediatamente dopo il rapimento dell'On. Aldo Moro, sarebbe stata parcheggiata in un garage o in un box, ubicato nella zona segnalata, con il primo appunto, all'interno cioè della zona (o nelle immediate vicinanze) massicciamente controllate dalle forze di polizia. Poiché il rinvenimento dell'autovettura avrebbe potuto fare facilmente risalire ad un «covo», stante la vicinanza del luogo di parcheggio allo stesso, i brigatisti, avrebbero preferito correre il rischio (minore) conseguente al trasferimento dell'auto in oggetto, dalla zona di parcheggio alla zona in cui è stata rinvenuta. La fonte, con insistenza, ribadisce che il parlamentare "prigioniero" sarebbe stato custodito nella zona già segnalata e che, a tutt'oggi, la mancata liberazione dello stesso sarebbe dovuta: alla superficialità degli interventi effettuati nell'immediatezza del sequestro; dalla successiva mancata pianificazione degli interventi e delle indagini nella zona (non si sarebbe proceduto "a tappeto" non dando conto agli anonimi ed ai pregiudizi noti). La fonte ha concluso facendo presente di aver raccolto voci secondo le quali un "covo" delle B.R. sarebbe ubicato in un immobile della zona segnalata ad un piano

È certo che l'appunto sul covo-prigione venne formalmente messo a disposizione del Ministero dell'interno (come si evince da un'apposita annotazione, vergata a mano sul foglio in questione, già constatata durante l'esame del carteggio).

La fonte che partecipò alla Finanza le informazioni venne ritenuta di significativa attendibilità, tanto da essere convenzionalmente classificata quale fonte B/1.

17. Le dichiarazioni di Francesco Damato

17.1. Il giornalista Francesco Damato è stato ascoltato da alcuni collaboratori della Commissione e ha avuto modo di ricordare la sua esperienza nel 1978, durante il rapimento dell'onorevole Moro, puntualizzando alcuni argomenti di interesse.

Oltre alle circostanze già riferite in precedenza, Damato ha ricordato di aver firmato, in qualità di giornalista de *Il Foglio*, il 15 marzo 2001 un articolo nel quale riprendeva – alla vigilia dell'anniversario del rapimento dell'onorevole Moro – le convinzioni espresse in un libro dal presidente della Commissione Stragi della XII legislatura, Giovanni Pellegrino.

In tale articolo il giornalista ha ipotizzato che Giovanni Senzani, condannato solo per fatti successivi al 1978, in realtà era già organico alle BR toscane già dal 1977 e che fosse “in rapporti intensi con l'amministrazione della giustizia”. Nell'articolo, richiamando quanto già affermato da Pellegrino, Senzani è descritto quale consulente del ministero. Tali dati erano stati resi noti a seguito dell'audizione davanti la Commissione Stragi dall'allora Procuratore della Repubblica di Firenze Tindari Baglione che, come già ricordato, è stato sentito anche dalla Commissione⁷⁹.

All'articolo del 15 marzo 2011 è conseguita una querela di Senzani; il procedimento è stato definito con richiesta di patteggiamento da parte di Damato e del suo direttore responsabile di giornale. La Commissione ha acquisito gli atti del relativo procedimento penale.

elevato (5°, 6° o 7°). All'appartamento in questione si accedrebbe con ascensore, oltre che dal normale ingresso, anche direttamente dal garage ubicato nell'interrato dello stesso».

⁷⁹ Seduta dell'11 marzo 2015.

17.2. Di non minore interesse quanto riferito da Damato in merito a talune confidenze ricevute sia dal Presidente della Repubblica nel 1978 Giovanni Leone, sia dal parlamentare Remo Gaspari.

Con riferimento al primo punto, il giornalista ha affermato che il Presidente della Repubblica Giovanni Leone gli avrebbe confidato che già dall'8 maggio 1978 (data precedente la morte di Moro) era pronto l'atto di grazia nei confronti di una brigatista e che si era rimandata la decisione al giorno successivo al solo fine di sottoporla al Direttivo della D.C.. Risulta effettivamente che in una intervista rilasciata a Damato, pubblicata su *il Foglio* del 20 marzo 1998, l'ex Presidente della Repubblica Giovanni Leone narrò che il 9 maggio 1978 era pronto a firmare la grazia per la terrorista Paola Besuschio (una delle tredici persone detenute che nel comunicato del 24 aprile le BR avevano chiesto di liberare in cambio del rilascio di Moro), nonostante fosse consapevole della posizione contraria del Partito Comunista, e che il Ministro di grazia e giustizia Francesco Paolo Bonifacio non era contrario. Leone, secondo quanto ricordò in quell'intervista, espresse la convinzione che i brigatisti fossero al corrente di quel che stava maturando e, non volendo la liberazione di Moro, avessero affrettato quella mattina l'assassinio. Si deve tuttavia ricordare che Bonifacio, nel corso della sua audizione presso la Commissione d'inchiesta sulla strage di via Fani (13 giugno 1980), dichiarò: "Escludo che lo stesso Leone mi abbia detto qualcosa in ordine ad una domanda di grazia per la Besuschio. Devo dire [...] che lo stesso Vassalli si rese conto [...] della impraticabilità di ciò anche dal punto di vista strettamente giuridico e formale [...] perché la Besuschio era stata condannata per tentato omicidio ed era incolpata di altri gravi reati".

Occorre quindi verificare se i ricordi dell'ex Presidente Leone siano corretti e, in tal caso, se la notizia della imminente grazia per Paola Besuschio sia giunta ai brigatisti. Al riguardo, si rileva che Lanfranco Pace (intervista al *Corriere della Sera* del 9 maggio 1998) ricordò che Craxi gli aveva parlato dell'ipotesi di grazia per Besuschio, ed è noto che Pace in quei giorni aveva contatti con Morucci e Faranda. Occorrerebbe quindi comprendere come tale notizia, se effettivamente giunse ai terroristi, abbia avuto un ruolo nella contrapposizione tra i brigatisti inclini a risparmiare la vita di Moro e quelli più oltranzisti. Si potrebbe anche ipotizzare un legame con le parole di Morucci nella telefonata a don Mennini del 5 maggio: "Dovrebbe dire alla signora che ci dispiace molto: questa lettera doveva essere consegnata molto prima, senonché l'intermediario che avevamo scelto non è stato possibile rintracciarlo. Quindi siamo dovuti ricorrere a

lei un'altra volta". Soprattutto se, come ha sostenuto monsignor Mennini nel corso della sua audizione del 9 marzo 2015, l'intermediario era una persona scelta dalla signora Moro, si potrebbe ritenere che il messaggio volesse indicare – attraverso la notizia del mancato ritrovamento dell'intermediario – una chiusura di ogni ulteriore trattativa.

Si è anche deciso di consultare, presso l'Archivio Storico del Senato, i documenti riservati donati dai familiari del Presidente Leone dopo la sua morte. In attesa di ulteriori documenti richiesti e da consultare, si può affermare – con ampio margine di certezza – che quanto confidato da Leone al suo amico giornalista non risulta dai suoi scritti e dai suoi appunti. Merita anche precisare che il Presidente Leone non ha mai smentito pubblicamente quanto a lui attribuito nell'articolo del 20 marzo 1998 su *Il Foglio*.

Dagli atti risulta accertata la volontà politica di alcuni qualificati esponenti della DC (sostenuta anche dai socialisti di Bettino Craxi) di accedere ad una trattativa pubblica con le BR, che si scontrava con la volontà politica del PCI e della maggioranza della Democrazia Cristiana di mantenere, almeno a livello pubblico, una posizione di fermezza, una posizione che, ovviamente, non esclude la possibilità di porre in essere trattative riservate e segrete funzionali a ottenere la liberazione del prigioniero. Ancora non possono darsi risposte certe in quanto in attesa della visione e consultazione di alcuni atti richiesti all'Archivio Storico del Senato.

17.3. Quanto alle confidenze ricevute da Remo Gaspari sul covo delle BR ove sarebbe stato ristretto Moro, si rinvia a quanto già riferito nella prima parte del presente documento, in relazione allo svolgimento dell'audizione del figlio Achille Lucio Gaspari⁸⁰.

18. Prime valutazioni

18.1. Oltre ai filoni di indagine sin qui sinteticamente descritti, la Commissione ha condotto e sta tuttora svolgendo accertamenti su numerose altre circostanze di rilievo per l'inchiesta parlamentare:

- l'identificazione, attraverso l'estrazione e la comparazione dei profili genetici, delle persone che frequentarono il covo di via Gradoli;

⁸⁰ Cfr. paragrafo 6.7.4.

- la vicenda del falso comunicato n. 7 e il ruolo di Toni Chichiarelli, anche alla luce della anomala rapina alla Brink's Securmark;
- l'esame di alcuni significativi reperti (tra cui una pistola calibro 7.65, rinvenuta a via Gradoli e mai prima sottoposta a perizia balistica, pur essendo dello stesso calibro di alcuni proiettili esplosi in via Fani) sequestrati in covi brigatisti di Roma e Milano durante e dopo i 55 giorni del sequestro;
- l'approfondimento di circostanze emerse nell'ambito del processo sull'omicidio Pecorelli;
- la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'omicidio di Aldo Moro, anche mediante la verifica della presenza di tracce di sangue, di residui di spari e di impatti di proiettili sulla Renault 4 rinvenuta in via Caetani;
- la datazione dell'ingresso nelle Brigate Rosse di Giovanni Senzani e il ruolo da lui ricoperto durante il periodo del sequestro;
- l'esatta ricostruzione delle complesse vicende connesse alla fuoriuscita degli appartenenti al cosiddetto Superclan e all'attività dell'istituto Hypérion di Parigi⁸¹;
- l'acquisizione di documentazione di *intelligence* e diplomazie straniere, originariamente classificata e oggi desecretata.

La Commissione ha, inoltre, intenzione di procedere, in stretta collaborazione con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, allo svolgimento di una rogatoria per raccogliere le dichiarazioni di Alessio Casimirri e di Alvaro Lojacono Baragiola.

Gli esiti di tutti i suddetti accertamenti potranno essere compiutamente riferiti nell'ambito della relazione conclusiva, una volta che sarà completato il complesso quadro dei riscontri in atto e saranno venute meno le esigenze di riservatezza connesse allo svolgimento delle indagini in corso.

18.2. Pur nella consapevolezza dell'enorme lavoro che resta ancora da svolgere, alla luce di quanto sinora emerso nel corso dell'inchiesta parlamentare, la Commissione ritiene di poter esprimere le seguenti prime valutazioni.

⁸¹ Al riguardo, nella riunione del 2 dicembre 2015, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di procedere – su proposta del senatore Fornaro – a numerosi accertamenti istruttori, comprendenti lo svolgimento di audizioni, escussioni testimoniali e acquisizioni documentali.

Le indagini sul caso Moro presentarono sin da subito evidenti profili di criticità, riconducibili a diversi fattori: le tensioni fra potere esecutivo e autorità giudiziaria nell'affrontare una vicenda di così drammatico rilievo per la storia del Paese, che contribuirono a rallentare l'azione degli inquirenti, evidenziandone talora l'imperizia; la pressione esercitata dall'elevata attenzione mediatica e politica che il sequestro Moro suscitava; l'intervento diretto di esponenti del Governo nella conduzione delle indagini; la difficoltà di gestire l'enorme mole di informazioni che, in buona fede o in modo interessato, affluivano dalle fonti più disparate; senza considerare eventuali interferenze e condizionamenti di carattere quanto meno indebito, se non propriamente illecito, in fase di accertamento con riferimento a diverse fasi delle indagini e dei processi e a omissioni e superficialità sospette.

Tali profili di criticità hanno certamente influenzato il corso delle indagini e la ricostruzione dei fatti che ne è scaturita: la conseguenza è che ancora oggi – ad oltre 37 anni di distanza dai tragici avvenimenti di via Fani – il caso Moro presenta aree inesplorate e meritevoli di approfondimento.

Alcune piste investigative furono, infatti, abbandonate in modo troppo affrettato o sottovalutate o non debitamente coltivate, come ha onestamente riconosciuto anche il dottor Ansoino Andreassi nel rispondere ad alcuni quesiti concernenti la cosiddetta “pista tedesca”⁸².

Numerosi testimoni oculari sono stati del tutto ignorati dagli inquirenti dell'epoca (basti pensare, tra i tanti, al caso del signor Bruno Barbaro) e le loro dichiarazioni sono state raccolte a verbale per la prima volta da collaboratori della Commissione (come nel caso di Francesco Pannofino, di Antonio Ianni o di Eleonora Guglielmo, 37 anni dopo i fatti).

Emblematico è poi il caso della totale assenza di indagini sul bar Olivetti e sul suo amministratore: non può non destare sconcerto e sospetto il fatto che all'epoca non si ritenne di svolgere alcun accertamento sulla proprietà e la gestione del locale, la cui chiusura pure aveva rivestito – secondo le dichiarazioni rese dagli stessi brigatisti – notevole rilevanza ai fini della pianificazione e dell'esecuzione dell'agguato di via Fani. La gravità di una simile omissione investigativa non risulterebbe certo attenuata ove si dovesse concludere – all'esito degli accertamenti disposti dalla Commissione – che nessun legame esiste tra il caso Moro e il complesso intreccio di interessi tra *intelligence*, criminalità organizzata, ambienti dell'eversione, massoneria e terrorismo

⁸² Cfr. il paragrafo 14.5.

internazionale che ruotava intorno alla figura di Tullio Olivetti e alle sue frequentazioni: in ogni caso, si sarebbero dovute effettuare verifiche, quanto meno per sgombrare il campo dal dubbio che un simile legame sussistesse.

Non meno significativa è poi la vicenda dei rullini fotografici scomparsi, che solo in parte si può addebitare alla disorganizzazione – se non alla superficialità – con cui furono condotte le indagini; per non parlare dei dubbi sull'eventuale presenza sul luogo della strage anche di una seconda motocicletta, di due Alfa Romeo e di due auto con livrea della polizia o del mancato accertamento dell'effettiva proprietà delle macchine presenti in via Fani.

18.3. Per effetto delle suddette criticità il quadro ricostruttivo degli avvenimenti presenta tuttora “zone grigie”, che la Commissione intende esplorare con ulteriori, approfonditi accertamenti.

Al riguardo, una prima area di indagine riguarda il capitolo degli informatori e degli infiltrati. Nel corso di numerose audizioni, la Commissione ha infatti avuto modo di constatare che le Brigate Rosse sono state oggetto di un attento e prolungato monitoraggio da parte degli apparati di sicurezza. Lo confermano la lettera scritta da Duccio Berio nel 1972 al suocero Alberto Malagugini, nella quale si riferiscono i contatti intercorsi con un sedicente appartenente al SID che gli propose di infiltrarsi nelle BR; la vicenda di frate Girotto e l'arresto di Curcio e Franceschini; le circostanze riferite in audizione dall'ex giudice Pietro Calogero⁸³, che dimostrano che almeno fino al 1974 i servizi di *intelligence* dell'epoca potevano contare su “resoconti periodici di informatori infiltrati” nelle Brigate Rosse e in altre formazioni dell'estremismo di sinistra.

È noto che dopo la cattura di Curcio e Franceschini a Pinerolo nel 1974, le Brigate Rosse hanno apportato una riorganizzazione dell'intera struttura ed è ragionevole ritenere che abbiano provato a rafforzare le cautele per evitare ulteriori eventuali infiltrazioni. Sorprende, tuttavia, che il flusso informativo sopra menzionato si sia inaridito proprio nella fase antecedente al sequestro di Aldo Moro, allorché esso avrebbe potuto rivelarsi decisivo per scongiurare l'agguato di via Fani e la tragica fine del Presidente della Democrazia Cristiana.

⁸³ Dell'audizione, svoltasi l'11 novembre 2015, non si è dato conto nella prima parte perché successiva alla data del 4 novembre, assunta come termine di riferimento della presente relazione.

18.4. Un secondo capitolo di interesse è costituito dalla presenza di un'area di "contiguità" tra taluni ambienti dell'alta borghesia dell'epoca e militanti del partito armato. Si tratta di un tema già più volte affiorato in passato, anche nell'ambito della Commissione Stragi presieduta dal senatore Pellegrino, ma mai chiarito definitivamente.

È dubbio, ad esempio, se i nominativi e gli indirizzi di stilisti, scrittori, avvocati, registi, elencati nel noto manoscritto di Morucci, risalente al 1973, sequestrato a Roma, in via Archimede, nel 1978 – contenente anche uno schizzo planimetrico relativo al Portico d'Ottavia – siano indicativi, come talora sostenuto, di un retroterra di supporto all'attività della cosiddetta area del "partito armato" o, invece, debbano ritenersi obiettivi di possibili attività comuni di finanziamento.

Meritano di essere ricordate, altresì, le dichiarazioni di Alberto Franceschini⁸⁴ sulle protezioni che a lui e ad altri furono offerte in cambio dell'abbandono della lotta armata, anche con la prospettiva di poter contare su pronunce compiacenti da parte di esponenti della magistratura. Franceschini afferma di aver rifiutato l'offerta, aggiungendo che questa fu invece accettata "con certezza" dai componenti del cosiddetto Superclan, che poterono così chiudere le loro pendenze giudiziarie e recarsi a Parigi, dove fondarono l'istituto Hypérion.

Che la questione dei rapporti di contiguità esistenti tra esponenti delle Brigate Rosse e taluni ambienti altoborghesi continui a costituire, ancora oggi, un tema ritenuto sensibile lo dimostrano anche le considerazioni del professor Marco Clementi riguardo ad una domanda concernente l'identità – che fu da lui appresa nel corso di un convegno nel gennaio del 2004 e che non ha rivelato alla Commissione, sostenendo di non ricordarla – della persona che mise a disposizione un appartamento a Roma nell'estate del 1978 per un incontro tra Moretti e Franco Piperno: "Uno storico [...] non può affrontare determinate questioni con tranquillità, perché, se scrive determinate cose, poi viene sicuramente convocato da un giudice".

⁸⁴ Nell'audizione presso la Commissione Stragi del 17 marzo 1999, Franceschini dichiarò: "Noi ci rifiutammo di consegnarci, mentre i componenti del Superclan si consegnarono: Simioni e gli altri andarono dal magistrato, fecero non so quali dichiarazioni, chiusero tutti i conti con l'Italia e se ne andarono a Parigi. Queste cose le so con certezza". Lo stesso Franceschini, alle pagine 129 e 130 del volume-intervista scritto con Giovanni Fasanella (*Che cosa sono le BR*, pubblicato nel 2004) riferisce che l'onorevole Alberto Malagugini gli fece avere nel gennaio del 1974, tramite Antonio Morlacchi, giornalista de *l'Unità*, l'invito a uscire dalle Brigate Rosse e a consegnarsi al giudice Ciro De Vincenzo, che avrebbe poi provveduto a scarcerarlo. Secondo quanto afferma Franceschini, il PCI fece arrivare analogo messaggio anche a Berio e alla moglie, i quali "accettarono l'offerta, si consegnarono a De Vincenzo, sistemarono la loro partita e poi se ne andarono a Parigi con Simioni". Nel corso della sua audizione, Berio ha dichiarato: "Io non sono mai andato dal giudice De Vincenzo, nel mio ricordo". Tale circostanza è, tuttavia, smentita da atti processuali acquisiti dalla Commissione.

18.5. La Commissione è interessata ad approfondire anche la possibilità che vi siano state “osmosi informative” tra appartenenti alle Brigate Rosse e ambienti investigativi.

Tale interesse è giustificato, tra l’altro, dal singolare rinvenimento tra i reperti sequestrati nel covo brigatista di via delle Nespole a Roma di un’audiocassetta contenente la registrazione di una conversazione del 2 novembre 1978 tra un uomo e una giovane donna. A quest’ultima, indicata con il nome in codice “Camillo”, vengono rivolte domande sull’ambiente dell’estrema sinistra dell’area genovese.

L’uomo conduce l’audizione con la modalità tipica dell’interrogatorio a persona informata sui fatti, spiegando che le dichiarazioni della donna saranno fatte ascoltare a persone vicine al Ministero dell’interno. Gli accertamenti condotti dalla Commissione hanno consentito di identificare la fonte Camillo in un’esponente dell’estremismo di sinistra che con le sue dichiarazioni contribuì ad alcune indagini dei carabinieri riguardanti la colonna ligure delle BR; è altresì verosimile che l’interrogatorio sia stato condotto da un ufficiale dell’Arma dei carabinieri.

Il rinvenimento di registrazioni di interviste o interrogatori all’interno di covi brigatisti non è un episodio del tutto nuovo; basti pensare ai documenti di tal genere che furono rinvenuti dai carabinieri nel 1974 nel covo di Robbiano di Mediglia. L’episodio di “Camillo” costituisce, quindi, l’ennesima conferma della capacità delle BR di procurarsi informazioni e documentazione provenienti persino dagli organi investigativi.

La Commissione ritiene, pertanto, di dover approfondire le modalità attraverso le quali l’audiocassetta giunse nelle mani dei brigatisti, atteso che – se si dovesse dimostrare l’impossibilità di acquisire la registrazione da atti processali divenuti pubblici – non potrebbe escludersi la presenza di connivenze in ambienti investigativi.

Si valuta, altresì, opportuno procedere ad ulteriori accertamenti con riferimento ad alcune schede riguardanti, tra l’altro, il magistrato Gerolamo Minervini – sottoposte dalla Commissione agli accertamenti del RIS dei carabinieri di Roma – sulle quali vi sono annotazioni manoscritte che, dalle analisi condotte, presentano significative omogeneità con scritture riferibili a Giovanni Senzani.

18.6. Appaiono, inoltre, meritevoli di attenzione anche le circostanze riportate nella già citata relazione del dottor Spinella del 22 febbraio 1979 al Questore di Roma. Nella relazione si menziona, tra l’altro, una richiesta rivolta il 15 marzo 1978 da un

collaboratore di Moro al Capo della polizia per ottenere l'istituzione di un posto fisso di sorveglianza del suo studio di via Savoia nei soli periodi in cui egli non era presente con la sua scorta.

La richiesta, a prescindere dal suo contenuto “minimalista” – almeno per come essa è stata ricostruita nella relazione – sembra dimostrare che anche a Moro fossero giunti segnali di allarme da lui ritenuti attendibili. Non può escludersi che egli – considerati i suoi rapporti privilegiati con alcuni esponenti dell'*intelligence* operanti in Medio Oriente – sia venuto a conoscenza del messaggio segreto del 18 febbraio 1978, i cui contenuti sono già stati diffusamente esaminati al paragrafo 13.

Se dovesse accertarsi che l'oggetto del contatto intercorso tra Moro e il Capo della polizia alla vigilia della strage di via Fani furono le preoccupazioni del primo per la propria sicurezza e per il rischio di un imminente attentato, la stessa vicenda dell'immediato arrivo del dottor Spinella sul luogo dell'eccidio potrebbe essere considerata sotto una nuova luce.

Per queste ragioni la Commissione ritiene utile proseguire gli accertamenti sul punto.

18.7. Appare, infine, utile procedere ad un approfondimento degli eventuali riflessi prodotti sulla ricostruzione giudiziaria del caso Moro dall'introduzione di misure “premiali” in favore di terroristi che accettarono di collaborare o dichiararono di dissociarsi⁸⁵.

Come è noto, la normativa premiale venne introdotta nell'ordinamento italiano attraverso una serie di interventi legislativi tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta e fu concepita nel quadro della più ampia risposta dello Stato all'*escalation* terroristica, che comprendeva misure ulteriori, ivi incluse quelle riguardanti la disciplina e la riorganizzazione degli apparati di contrasto al terrorismo.

Indubbiamente, la normativa premiale si dimostrò efficace, anche e soprattutto a partire dal momento in cui si ricostituì la necessaria capacità operativa degli apparati repressivi dello Stato (con i nuclei speciali del generale Carlo Alberto dalla Chiesa) e si determinò un primo arretramento dei gruppi armati, interessati anche da una crisi interna indotta dalle difficoltà strategiche e politiche. Fu in questa fase che le norme premiali – guardate con disprezzo al loro primo apparire nella primavera 1978 –

⁸⁵ In tale ambito, la Commissione ha già acquisito un primo, accurato studio normativo, elaborato dal dottor Vladimiro Satta.

cominciarono ad essere considerate da numerosi militanti una ragionevole via d'uscita dal vicolo cieco della lotta armata.

Fermi restando questi innegabili meriti, occorre tuttavia interrogarsi se le misure premiali – e, in particolare, quelle sulla dissociazione – non abbiano potuto in qualche misura sortire l'effetto di favorire l'affermarsi di una ricostruzione “condivisa” dei fatti, dalla quale resterebbero escluse circostanze non emerse in precedenza, né agevolmente accertabili senza la collaborazione dei protagonisti.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione. Atto n. 249 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	3
--	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali. C. 1093 Grimoldi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna e C. 3326 Turco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3276, 3323 e 3326</i>)	35
Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam. C. 2976 Garnero Santanchè e C. 3421 Palmizio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	39
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, in relazione alle proposte di legge C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato, recanti modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare	40
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.	
Audizione del sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40
Sulla pubblicità dei lavori	40

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	65

ALLEGATO 2 (Emendamenti 4.257, 9.152, 9-bis.12, 19.140, 27-sexies.26, 33.424, 33.425, 44.61, 49.50, Tab.E.27 del Governo)	74
ALLEGATO 3 (Emendamento 7.39 del Governo e relativi subemendamenti)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
ERRATA CORRIGE	64
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione Martella n. 7-00840, riguardante le prospettive della filiera chimica italiana, di rappresentanti delle regioni Emilia-Romagna, Sardegna e Sicilia	106
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
ERRATA CORRIGE	107
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione di rappresentanti della società Mantova Agricoltura S.n.c. (Svolgimento e conclusione)	109
Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori nel sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera (relatori: sen. Arrigoni, on. Cominelli, on. Rostan, on. Zolezzi) (Seguito dell'esame e approvazione)	109
ALLEGATO (Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori nel sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera)	111
AVVERTENZA	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame della proposta di relazione sull'attività svolta (Seguito dell'esame e approvazione) ..	177
ALLEGATO (Relazione sull'attività della Commissione)	179

